Senato
della Repubblica

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

Legge 15 dicembre 1999, n. 482
(G.U. n. 297 del 20 dicembre 1999)

Lavori preparatori

Servizio dei
resoconti e della
comunicazione
istituzionale

n. 8
dicembre 2009

Senato
della Repubblica

Lavori preparatori

nuova serie, n. 8

Senato
della Repubblica

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

Legge 15 dicembre 1999, n. 482
(G.U. n. 297 del 20 dicembre 1999)

Servizio dei
resoconti e della
comunicazione
istituzionale

n. 8
ottobre 2009

La presente pubblicazione è stata curata
dal Servizio dei resoconti e della comunicazione
istituzionale, Ufficio delle informazioni parlamentari

Le pubblicazioni del Senato
possono essere richieste alla Libreria del Senato
- per posta: via della Maddalena 27, 00186 Roma
- per posta elettronica: libreria@senato.it
- per telefono: n. 0667062505
- per fax: n. 0667063398

© 2009 - Senato della Repubblica

INDICE

Nota di lettura pag. 3

Legge 15 dicembre 1999, n. 482
(G.U. n. 297 del 20 dicembre 1999) pag. 5

Scheda introduttiva dei lavori preparatori pag. 11

Camera dei Deputati:

Progetti di legge:
Atto Camera 169 pag. 13
Testi correlati:
Atto Camera 300 pag. 27
Atto Camera 396 pag. 35
Atto Camera 918 pag. 45
Atto Camera 1867 pag. 49
Atto Camera 2086 pag. 61
Atto Camera 2973 pag. 71

Relazioni della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio, interni)*:*
Relazione di maggioranza pag. 87
Relazione di minoranza pag. 129

Trattazione in Assemblea:
Seduta n. 359 (25 maggio 1998) pag. 141
Seduta n. 370 (11 giugno 1998) pag. 179
Seduta n. 374 (17 giugno 1998) pag. 227
Seduta n. 403 (13 settembre 1998) pag. 348

Senato della Repubblica

Disegni di legge:
Atto Senato 3366 pag. 349
Testi correlati:
Atto Senato 424 pag. 361
Atto Senato 1207 pag. 371
Atto Senato 2082 pag. 385
Atto Senato 2332 pag. 393
Atto Senato 3037 pag. 407
Atto Senato 3426 pag. 417

Trattazione in Assemblea:
Seduta n. 666 (29 luglio 1999) pag. 427
Seduta n. 685 (6 ottobre 1999) pag. 437
Seduta n. 686 (7 ottobre 1999) pag. 495
Seduta n. 718 (24 novembre 1999) pag. 503
Seduta n. 719 (25 novembre 1999) pag. 529
Seduta n. 720 (25 novembre 1999) pag. 601

NOTA DI LETTURA

La presente pubblicazione raccoglie i testi delle proposte e dei disegni di legge ed i resoconti stenografici delle sedute dell'Assemblea della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica relativi all'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», con la quale, nel corso della XIII legislatura, si è data attuazione all'articolo 6 della Costituzione[1].

Si è inteso non inserire all'interno della pubblicazione i resoconti sommari delle Commissioni in sede referente di Camera e Senato per non appesantire la consultazione della stessa e in quanto i principali temi affrontati in sede referente furono ampiamente dibattuti anche nel corso dei lavori assembleari.

Il testo originario, dal quale hanno preso avvio i lavori della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera in sede referente, è il n. 169, presentato dall'Onorevole Corleone, a cui vennero abbinate altre proposte di iniziativa parlamentare sul tema delle minoranze linguistiche presentate nell'arco della legislatura[2].

---

[1] L'articolo 6 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

[2] Alla Camera le proposte di legge assorbite furono: n. 300 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche»; n. 396 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche»; n. 918 «Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria»; n. 1867 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche»; n. 2086 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche»; n. 2973 «Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali».
Al Senato i disegni di legge assorbiti furono; n. 424 «Tutela dei patrimoni linguistici regionali»; n. 1207 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche»; n. 2082 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche»; n. 2332 «Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali»; n. 3037 «Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi»; n. 3426 «Norme in materia delle minoranze linguistiche».

Alla Camera dei Deputati, nel corso dell'esame, il testo del progetto di legge originario subì alcune sostanziali modifiche di cui si dà conto in estrema sintesi:

- la modifica del titolo, con l'aggiunta dell'aggettivo "storiche", introdotto dalla Commissione referente sulla base del suggerimento del Comitato per la legislazione, volto a precisare ulteriormente l'effettivo contenuto del provvedimento in considerazione del fatto che il fenomeno dell'immigrazione avrebbe potuto favorire l'insediamento in Italia di nuove minoranze linguistiche non contemplate nel provvedimento in esame. (Resoconto sommario della I Commissione del 30 aprile 1998)

- la modifica dell'articolo 1, sulla base di una proposta emendativa della Commissione referente, al fine di ribadire che «La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano».

- lo stralcio, su richiesta della Commissione referente, delle norme concernenti le minoranze Rom e Sinti, (previste dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge n. 169 e dalle corrispondenti parti delle proposte di legge abbinate), rinviando la materia ad un provvedimento specifico. Dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta n. 374 del 17 giugno 1998, risultarono due differenti progetti di legge: il n. 169-bis sulla base del quale l'Assemblea proseguì l'esame della normativa in materia di minoranze linguistiche storiche (approvato nel corso della stessa seduta) ed il n. 169-ter "Norme in materia di tutela della minoranza zingara". Questo secondo progetto non ebbe, però, seguito nel corso della legislatura. Sia alla Camera che al Senato furono comunque approvati alcuni ordini del giorno che impegnavano il Governo ad adottare misure di particolare tutela delle comunità Rom e Sinti, adeguate alle loro peculiari caratteristiche linguistiche, storiche e culturali.

Infine, è stata inserita anche una Errata Corrige relativa alla seduta n. 374 del 17 giugno 1998 della Camera dei Deputati (pubblicata nel resoconto n. 403 del 13 settembre 1998) con cui si dà corretta indicazione dello stralcio dell'atto n. 169 come deliberato nella seduta di giugno.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 dicembre 1999, n. **482.**

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricom-

presa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonchè stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli artico-

li 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6.

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Art. 10.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11.

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13.

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14.

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonchè i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonchè per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15.

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 16.

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17.

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 19.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e inter-

regionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

SCHEDA INTRODUTTIVA DEI LAVORI PREPARATORI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

ATTO CAMERA **n. 169** (On. Francesco Corleone ed altri)

- presentato il 9 maggio 1996
- assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 18 giugno 1996
- relatori: alla Commissione On. Marco Boato, sostituito dall'On. Domenico Maselli; all'Assemblea On. Domenico Maselli (di maggioranza), On. Roberto Menia (di minoranza)
- discusso dall'Assemblea nelle sedute: n. 359 del 25 maggio 1998 congiuntamente agli atti: C. 229, C. 300, C. 396, C. 918, C. 1867, C. 2086, C. 2973; n. 370 dell'11 giugno 1998; n. 374 del 17 giugno 1998: **conclusione anomala per stralcio**

ATTO CAMERA **n. 169-*bis***

- discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 374 del 17 giugno 1998 (modificato rispetto al testo del proponente; assorbimento degli atti: C. 300-*bis*, C. 396-*bis*, C. 918-*bis*, C. 1867-*bis*, C. 2086-*bis*, C. 2973-*bis*); votazione per appello nominale: favorevoli 205, contrari 67, astenuti 58

ATTO SENATO **n. 3366**

- trasmesso dalla Camera dei Deputati il 18 giugno 1998
- assegnato alle Commissioni congiunte 1ª (Affari costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente il 25 giugno 1998
- relatori: alle Commissioni per la 1ª Commissione Sen. Felice Carlo Besostri e per la 7ª Commissione Sen. Maria Grazia Pagano; all'Assemblea Sen. Maria Grazia Pagano e Sen. Felice Carlo Besostri (di maggioranza)
- discusso dall'Assemblea nelle sedute: n. 666 del 29 luglio 1999 congiuntamente con: S. 424, S. 1207, S. 2082, S. 2332, S. 3037, S. 3366, S. 3426; n. 685 del 6 ottobre 1999; n. 686 del 7 ottobre 1999; n. 718 del 24 novembre 1999; n. 719 del 25 novembre 1999; approvato definitivamente nella seduta n. 720 del 25 novembre 1999; assorbimento degli atti: S. 424, S. 1207, S. 2082, S. 2332, S. 3037, S. 3426

CAMERA DEI DEPUTATI N. 169

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CORLEONE

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge di tutela delle minoranze linguistiche ha affrontato già una volta l'esame dell'Assemblea nel corso della X legislatura, venendo approvata dalla Camera, ma senza riuscire a concludere il suo cammino al Senato. Nell'XI e nella XII legislatura la Commissione Affari costituzionali aveva nuovamente affrontato la questione, approvando un testo unificato delle diverse proposte presentate sull'argomento. Ma le prime ipotesi di legge risalgono addirittura all'VIII legislatura, e su questo tema Loris Fortuna, che era stato relatore in Aula del provvedimento nella X legislatura così scriveva: « La parola, il linguaggio, può essere un mezzo estremo di mera comunicazione, un utile sistema "commerciale" di contatto, un elaborato metodo per rapporti interpersonali, ed ecco l'utilità epidermica indubbia. "Impara l'inglese". "Impara il basic, il linguaggio dei computers" è l'imperativo, quindi, dell'"avere". Così si avrà "successo": più comunicazione, più spazio per l'azione. Ma nel regno dell'"essere", laddove il *verbum mentis* esprime l'intera interiorità dell'uomo, ogni comunità ha la "sua" parola che corrisponde alla " sua" storia, che è costruita nella sua storia. Può essere (anzi è così) che sia necessario utilizzare negli scambi e nei rapporti un'altra lingua (la cosiddetta lingua nazionale od altre) ma è assolutamente necessario contemporaneamente non estraniarsi dalle fonti del "proprio linguaggio" prodotto dell'esperienza e della vita della propria gente, della propria comunità, della propria famiglia.

È il rapporto tra parola-scorza e parola-seme, che si ripropone continuamente. Tra l'avere e l'essere ».

Ed è proprio questa l'ispirazione originaria che certamente ha spinto tanti deputati a ripresentare il testo che è stato adottato come punto di partenza: quello unificato, approvato nella XI legislatura dalla Commissione, sottoscritto da circa 60 colleghi, che successivamente è stato affinato e migliorato in molti articoli, grazie

all'impegno dei parlamentari di tutte le forze politiche.

Il testo che viene riproposto in questa legislatura tiene conto delle indicazioni contenute anche in altre proposte di legge presentate nella XII legislatura (Scalia, n. 74, Brunetti, n. 162, Filippi n. 2637) e da un accurato lavoro svolto in Commissione dove sono stati presentati diversi emendamenti, molti dei quali accolti o recepiti. Questo ha reso la proposta più puntuale e ha consentito di raccogliere un largo consenso. Pertanto, grazie alla partecipazione di tutti i gruppi, alla Presidenza della Commissione, alla rapidità con cui la Commissione bilancio ha voluto fornire il suo parere, si è svolto un lavoro grazie al quale siamo in grado di riproporre nella attuale legislatura un testo su cui sono state raggiunte larghe intese.

Lo scopo iniziale di questo provvedimento è quello di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione, che recita: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. ». Ciò è dunque finalmente possibile attraverso l'approvazione di questa legge, lungamente attesa dalle popolazioni interessate e importante per la rilevanza culturale e sociale che un provvedimento di questo genere assume per l'intero Paese. Infatti tutelare le minoranze linguistiche significa contribuire alla crescita della coscienza democratica e dello spirito di convivenza tra le popolazioni. Di fronte agli allarmanti scenari che ci sono offerti dalle guerre etniche che si combattono o si sono recentemente combattute in Europa, in Asia, in Africa, si deve offrire il maggior numero di strumenti, anche legislativi, perché nel nostro paese si sviluppi un modello esportabile di convivenza democratica e di rispetto delle minoranze.

Inoltre, come si leggeva nella relazione della proposta n. 162 della XII legislatura del collega Brunetti: « Ogni cultura che muore porta con sé una fetta insostituibile dell'intera cultura dell'umanità e le società più avanzate hanno l'obbligo di impedire che ciò avvenga. Di più: il grado di democrazia di uno Stato si misura anche dalle garanzie di difesa delle minoranze etnico-linguistiche ».

In un'epoca caratterizzata dalla omologazione culturale, il diritto alla differenza si sostanzia proprio nel diritto alla lingua, e, nel nostro paese, l'esempio del successo avuto dai cambiamenti verificatisi in Alto Adige/Sud Tirolo negli anni scorsi, rappresenta un modello da proporre ad un'Europa che sperimenta invece il fallimento della convivenza interetnica. A questo proposito giova ricordare le parole di Alex Langer, che in un suo scritto intitolato « Dieci punti per la convivenza interetnica » diceva: « Bisogna consentire una più vasta gamma di scelte individuali e collettive, accettando e offrendo momenti di "intimità" etnica come di incontro e di cooperazione interetnica. Garanzia di mantenimento dell'identità, da un lato, e di pari dignità e partecipazione dall'altro, devono interrogarsi a vicenda. Ciò richiede, naturalmente, che non solo le regole pubbliche e gli orientamenti, ma soprattutto le comunità interessate si orientino verso questa opzione di convivenza ». Langer, in questo suo decalogo di suggerimenti, raccomandava anche che venisse delimitata e definita nel modo meno rigido possibile l'appartenenza, senza escludere appartenenze e interferenze plurime ed esortava a riconoscere e rendere visibile la dimensione pluri-etnica attraverso il riconoscimento dei diritti, i segni pubblici, i gesti quotidiani. « La compresenza di etnie, lingue, culture, religioni e tradizioni sullo stesso territorio, nella stessa città, deve essere riconosciuta e resa visibile. Gli appartenenti alle diverse comunità conviventi devono sentire che sono "di casa", che hanno cittadinanza, che sono accettati e radicati (o che possono mettere radici). Il bi-(o pluri-)linguismo, l'agibilità per istituzioni religiose, culturali, linguistiche differenti, l'esistenza di strutture e occasioni specifiche di richiamo e di valorizzazione di ogni etnia presente sono elementi importanti per una cultura della convivenza. Più si organizzerà la compresenza di lingue, culture, religioni, segni caratteristici, meno si avrà a che fare con dispute sulla pertinenza dei luoghi e del territorio a questa o a quella etnia: bisogna che ogni forma di esclusivismo o integralismo etnico venga diluita nella naturale compresenza di segni, suoni e istituzioni multiformi ».

Nelle scorse legislature, di fronte all'approvazione alla Camera di un testo di legge in questa materia, vi fu chi paventò il

rischio per l'unità del Paese. Altri sostennero la necessità di diffondere maggiormente la conoscenza della lingua inglese. Entrambe queste posizioni possono essere definite, utilizzando la terminologia di Gaetano Arfè, delle accuse giacobine. A questo proposito l'onorevole Danilo Bertoli, relatore della legge nella passata legislatura, affermava: « Le polemiche hanno riguardato infine (...) la futilità se non addiritttura il carattere di spreco che assumerebbe un simile sforzo legislativo di tutela (C. Sgorlon), la contrarietà a presunti privilegi che si venivano ad attribuire a friulani e sardi, rispetto alle altre lingue locali italiane (M. Cortelazzo). Non mancarono peraltro le voci in difesa di quel testo che, per quanto perfettibile, costituiva una risposta ad una domanda che è coeva all'unità d'Italia e che non rappresenta certo alcun rischio di disgregazione del Paese, né sul piano storico-politico, né su quello linguistico (L. M. Lombardi Satriani, T. De Mauro). (...) Circa il carattere di spreco è ben singolare che venga affacciata questa tesi in una società opulenta che spreca risorse economiche enormi per futili obiettivi e proprio da parte di uomini di cultura che ben sanno come la lingua sia un epifenomeno di tutto un mondo. Essi dovrebbero per primi comprendere che l'accelerazione della scomparsa di questi mondi o anche semplicemente l'assistere ignari alla loro frantumazione costituisce una colpevole partecipazione all'impoverimento complessivo dell'umanità ».

Nell'elaborare questa relazione mi sono avvalso del giudizio e della collaborazione di molti esperti a cui va il mio ringraziamento, fra loro ricordo innanzitutto il già citato collega Danilo Bertoli, poi il Professor Sergio Salvi, di Firenze, Federico Rossi, Silvana Schiavi Fachin, Adriano Ceschia di Udine e numerosi altri.

Il principio su cui si fonda questa proposta di legge è quello di fornire una tutela, attraverso un intervento legislativo « leggero », a quelle lingue ancora vive e attive nei rapporti sociali e nelle usanze culturali.

Un'altra caratteristica generale è quella che riguarda la grande autonomia fornita ai comuni interessati, cui spetta di promuovere l'applicazione della legge. Anche la ripartizione dei compiti fra Stato e regioni è particolarmente in sintonia con la tendenza all'accrescimento dei poteri di queste ultime, mentre la ripartizione delle spese per l'attuazione della legge, è demandata per una parte al bilancio dello Stato, per altri aspetti alla finanza regionale e agli enti locali.

L'articolo 1 del testo prevede la tutela, in armonia coi princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, della lingua e della cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Le popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, slava e zingara sono di antico insediamento sul territorio italiano, e, insieme a quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il ladino e l'occitano, appartengono a ceppi linguistici diversi dagli idiomi italiani.

Diverso è il discorso che riguarda il friulano e il sardo. A questo proposito è bene rilevare che la materia è oggetto di ampio dibattito nel mondo accademico, ma la maggiore lontananza dall'italiano di queste due lingue rispetto ad altre forme espressive dialettali diffuse nel nostro territorio nazionale, rende la loro situazione assolutamente specifica, e per questo le fa rientrare all'interno di questa legge di tutela. Non è infatti nostra intenzione riproporre la questione delle differenze tra lingue e dialetti, ma vorremmo semplicemente notare che — come già si diceva nella relazione Bertoli « rispetto alla varietà degli idiomi trattati, le parlate della Sardegna e del Friuli si collocano agli estremi: l'una per la sua forza conservativa del latino, collocandosi a mezza strada fra l'italiano e le altre aree linguistiche romanze occidentali (M.L. Wagner) e l'altra in quanto non appartenente all'area linguistica italiana ma a quella ladina (C. Tagliavini) o perlomeno in quanto formatasi, quale lingua neolatina, fra l'VIII e il XII secolo in netta separazione con l'evoluzione dell'area linguistica italiana (G. Francescato). Il Friuli fino al 1420 era legato al mondo germanico: da qui la sua individualità dovuta a ragioni di isolamento storico rispetto all'area linguistica italiana.

D'altra parte è del tutto evidente l'erosione plateale che queste lingue stanno subendo in conseguenza dell'omologazione linguistica italiana nelle ultime generazioni. In questi due casi si tratta di un pericolo di effettiva scomparsa della lingua nativa che, possedendo una precisa identità linguistica ben diversa da quella italiana, se non riceve un'adeguata tutela viene svuotata dall'interno o addirittura letteralmente abbandonata ».

Se prive di strumenti specifici di salvaguardia, queste lingue scomparirebbero.

Una necessità differente è quella di tutelare con una legge quadro tutti i patrimoni linguistici regionali, ma non è questa la sede propria in cui presentare queste misure.

Una considerazione a parte merita il caso delle comunità di origine zingara che presenta alcune caratteristiche peculiari. In tutti i progetti di legge di tutela delle minoranze linguistiche — quelli attuali e quelli delle passate legislature — quella zingara è stata equiparata alle altre minoranze. Inoltre il Consiglio d'Europa nella mappa delle minoranze linguistiche esistenti sul territorio del continente ha contemplato questa presenza. Pertanto abbiamo valutato l'opportunità di mantenere questa indicazione anche nel testo attualmente in esame.

Per quanto riguarda l'armonia di intenti con le iniziative europee, è bene ricordare che l'Unione europea ha stabilito di finanziare progetti volti a promuovere la lingua e la cultura delle minoranze.

L'articolo 2 prevede che la tutela venga estesa, attraverso apposite convenzioni, anche alle comunità linguistiche residenti all'estero, ed è questo un punto innovativo rispetto al testo di partenza.

Nell'articolo 3 si delinea la prima delle competenze attribuite alle regioni, e cioè l'individuazione dei territori dei comuni in cui si sviluppa il procedimento di tutela.

Questo processo, regolamentato per legge dalla regione, può essere attivato anche direttamente dai cittadini o dai consiglieri comunali.

Il sistema scolastico (articoli 4, 5 e 6) dal livello della scuola materna e per tutta la scuola dell'obbligo, prevede la possibilità di insegnamento della lingua della minoranza, in accordo con le scelte delle famiglie. All'articolo 6, in particolare, è prevista la possibilità di adottare iniziative del Ministero della pubblica istruzione che promuovano la conoscenza delle lingue locali, in sintonia con quanto accade nel processo di autonomia e sperimentazione scolastica. Inoltre le università possono sviluppare strutture e attività di ricerca sul patrimonio culturale e linguistico delle minoranze e possono predisporre percorsi di formazione *ad hoc* del personale insegnante.

Negli organi collegiali della scuola e negli enti locali è possibile (articolo 7) intervenire nelle assemblee in lingua locale.

Nella proposta di legge si prevede poi, all'articolo 8, che i comuni possano pubblicare nella lingua ammessa a tutela gli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Nell'articolo 9 si prevede la possibilità di utilizzare oralmente la lingua ammessa a tutela sia negli uffici della pubblica amministrazione, sia nei procedimenti giudiziari davanti al giudice di pace.

All'articolo 10 si introduce l'uso della lingua locale nella toponomastica, mentre nell'articolo 11 viene prevista la possibilità di ripristinare i nomi e i cognomi delle persone nella lingua originaria, quando siano stati modificati prima dell'entrata in vigore della legge. Nell'articolo 12 si prevede che nei programi radiofonici e televisivi regionali della RAI siano inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue tutelate, mentre nell'articolo 14 si prevedono provvidenze regionali per i mezzi di informazione che utilizzeranno la lingua della minoranza e per le associazioni giuridicamente riconosciute aventi come finalità le stesse della presente legge.

All'articolo 13 è previsto l'adeguamento delle norme legislative regionali; all'articolo 17 l'entrata in vigore effettiva in sei mesi della legge; l'articolo 18 ridefinisce il rapporto tra le disposizioni della proposta e le norme previste negli statuti delle regioni autonome.

Gli articoli 15, 16 e 20 regolano gli aspetti finanziari dell'applicazione della legge, per la quale è prevista una dotazione

all'interno del bilancio dello Stato per il 1996.

L'articolo 20 fissa inoltre un tetto di spesa a carico dello Stato, valorizzando un meccanismo di partecipazione degli enti locali e una collaborazione reale con le regioni, anche per non provocare carenze di rigore e serietà nella gestione della finanza pubblica.

L'articolo 19 infine prevede la valorizzazione degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni la facoltà di intervenire sulla materia, avendo come riferimento la normativa descritta nella presente legge. In questo modo si indica una strada maestra da percorere per la valorizzazione di altri patrimoni culturali non contemplati nel testo in esame.

Nel complesso dunque la presente proposta di legge si ispira a quel criterio della « leggerezza » che dovrebbe contraddistinguere l'intervento dello Stato nelle vicende dei diritti delle persone, in contrapposizione alla « pesantezza » della storia del secolo che sta per chiudersi (I. Calvino). Il principio di eguaglianza così si arricchisce della considerazione reale delle differenze individuali e collettive delle comunità coinvolte.

Il diritto all'uso della propria lingua nativa viene associato alla considerazioneche esso si esprime dentro la vita di relazione sociale nelle comunità culturali e linguistiche presenti in Italia. Queste comunità culturali e linguistiche sarebbero dunque formazioni sociali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione (C. Mortati); e, peraltro, è bene considerare queste formazioni sociali come dato storico per l'impostazione della delimitazione del territorio nel cui ambito si applicherà la tutela ma che non è mai assunto come dato assoluto per elevare barriere dentro il territorio dello Stato. Il diritto alla tutela della propria lingua e cultura, infatti, è sostenuto nel rigoroso rispetto della libertà degli altri e in particolare evitando ogni forma di vantaggio o di privilegio per le minoranze linguistiche sotto forma di barriere alla libera circolazione di ogni cittadino sul territorio dello Stato.

Quindi si può ben sostenere che la normativa che qui viene presentata all'esame dell'Assemblea si inserisce nel filone del diritto pubblico interno rivolto ad esplorare le strade di un effettivo pluralismo, che appare in sintonia con il compito storico di organizzare la convivenza pluralistica in Europa.

L'approvazione di questo provvedimento renderà l'Italia uno degli Stati più avanzati sotto il profilo legislativo in Europa e manterrà il nostro paese in sintonia con i molti documenti approvati dalle istituzioni sovranazionali europee negli ultimi anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 3.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento

sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero

di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio.

ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si

provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale

della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale,

corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i

gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.

ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 300

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, PROCACCI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge desideriamo riproporre all'attenzione del Parlamento il problema della tutela delle minoranze linguistiche.

Il tema in questione si era posto con urgenza già nelle precedenti legislature, ma lo scioglimento delle Camere impedì di portare a termine l'*iter* dei provvedimenti.

Appare dunque come non più procrastinabile un rinnovato impegno di tutte le forze politiche perché veda finalmente la luce una normativa giuridica che, in ottemperanza all'articolo 6 della Costituzione, garantisca a tutte le minoranze residenti nel territorio italiano la tutela delle proprie tradizioni, della propria cultura e della propria lingua.

Riproponiamo dunque all'esame della Camera questa proposta di legge, auspicandone un rapido esame e una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del provvedimento con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola ma-

terna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti infine i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegna-

mento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è inviato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, che possono pronunciarsi entro sessanta giorni dall'assegnazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2 i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di

effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2 il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di propria competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può

determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 16.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentite le regioni interessate.

ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che

sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dal 1998, la spesa di lire 10.000 milioni annui, cui si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL13-300
Lire 500

CAMERA DEI DEPUTATI N. 396

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNETTI, MORONI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, le minoranze linguistiche interne attendono una legislazione di attuazione del diritto di salvaguardia sancito nel suo articolo 6.

Innumerevoli sono state, in questi decenni, le proposte di legge tendenti a colmare questo vuoto, senza però che esse abbiano visto concluso l'*iter* parlamentare. Nelle ultime tre legislature un testo unificato, licenziato dalle Commissioni competenti, non ha potuto concedere favorevolmente il suo *iter* a causa dello scioglimento delle Camere.

Si rende, ora, indispensabile ripresentare la proposta di legge non solo per soddisfare, dopo lunghi anni infruttuosi, una leggittima aspettativa delle comunità interessate, ma anche per dare piena attuazione alla Costituzione italiana che, appunto, nel suo articolo 6, sancisce questo sacrosanto diritto in termini di principio.

Al fine di non disperdere il lavoro proficuamente e unanimemente concluso dalla Commissione affari costituzionali nella XII legislatura e, conseguentemente, accelerare il cammino parlamentare del provvedimento, si ritiene qui di ripresentare, quale importante punto comune di partenza, pressocché integralmente, il testo unificato e licenziato favorevolmente dalla medesima Commissione, salvi tutti gli opportuni approfondimenti che dovessero rendersi utili, poi, in sede di esame di merito della proposta medesima.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 3.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un quinto dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento

sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo sviluppo delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa formalmente riconosciute interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero

di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio. In caso di necessità ed in carenza di personale abilitato all'insegnamento delle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5, si ricorre a personale esterno che abbia titoli specifici e di formazione professionale regolarmente riconosciuti.

ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle

competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative. Le università maggiormente interessate valutano, altresì, l'opportunità di richiedere al competente Ministero l'istituzione di corsi di laurea brevi attinenti le materie oggetto della presente legge.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei dirigenti delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, ade-

guano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 80 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 50 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la co-

struzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.

ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni la facoltà e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 50 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 918

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALOI

Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria

Presentata il 15 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di tutelare le realtà etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi presenti in Calabria è, da tempo, avvertita, e ciò in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, senza ovviamente mettere in forse valori e princìpi che attengono alla sacralità dell'unità nazionale, prodotto questa del sacrificio di chi, durante il Risorgimento, ha ritenuto di dover dare il proprio contributo a questa grande Causa.

Ed è per questi motivi che la tutela delle minoranze grecaniche ed albanesi presenti in Calabria, come quelle presenti in Sicilia ed in Puglia, non rappresenta affatto alcun pericolo per l'unità nazionale, trattandosi – come nel caso delle comunità albanesi –, di presenze che durante il Risorgimento hanno visto patrioti formarsi nel centro culturale di S. Demetrio Corone, liceo dal quale sono emerse le coscienze che hanno contribuito al riscatto nazionale; così come nelle due guerre mondiali battaglioni albanesi si sono battuti per l'Italia in tutti i fronti interni ed esterni, dando prova di coraggio e di lealtà alla bandiera, altrettanto deve dirsi della presenza grecanica, che vede comunità le quali, nel corso dei secoli, a partire dall'VIII a.C. hanno consentito che, sia pure con grandi difficoltà, venisse tramandato e difeso un patrimonio di lingua, di cultura e di tradizione che fa ormai parte integrante dei valori del popolo italiano.

Ed è per questo che la presente proposta di legge vuole garantire tale patrimonio, salvaguardando – attraverso iniziative di valenza socio-culturale e promozionale – istituzioni e valori che non comportano assolutamente pericoli di alterazione del tessuto sociale e culturale della Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nei comuni della regione Calabria, dove la minoranza linguistica albanese o grecanica è superiore al 15 per cento della popolazione residente, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è garantito l'insegnamento delle lingue albanese e grecanica.

2. L'insegnamento delle lingue minoritarie di cui al comma 1 in condizione di pari dignità con la lingua italiana è impartito nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni di cui al comma 1, a condizione che almeno il 10 per cento degli alunni iscritti dichiari, all'inizio di ciascun anno scolastico, di voler essere istruito in una delle due lingue.

3. Presso le università della regione Calabria sono istituiti appositi corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese e grecanica, anche utilizzando le già esistenti strutture costituite dall'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni con sede in Bova Marina e dal Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, i provveditori agli studi della regione Calabria dispongono le assegnazioni dei docenti che conoscono rispettivamente la lingua, la letteratura, la cultura, la storia albanese o quella grecanica, secondo apposite graduatorie, e provvedono ai relativi trasferimenti nei casi in cui è possibile la sostituzione da parte di altri docenti.

2. Presso le università della regione Calabria è istituito l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici, al quale è attribuito il compito di incentivare la diffusione delle rispettive culture, organizzare

corsi di formazione e di aggiornamento didattico per gli insegnanti, promuovere seminari e convegni, curare la pubblicazione di materiale ritenuto idoneo e necessario per il conseguimento delle finalità dell'Istituto stesso.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, determina gli organi dell'Istituto di cui al comma 2, la modalità delle nomine, ed emana il relativo statuto.

ART. 3.

1. Spetta ai sindaci dei singoli comuni della regione Calabria di accertare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la consistenza numerica della popolazione residente di lingua e cultura albanese e grecanica.

2. Quando la comunità albanese o grecanica supera il 15 per cento della popolazione residente, il comune, ad istanza della maggioranza degli interessati, deve adottare il bilinguismo nelle pubbliche insegne, nella toponomastica e negli avvisi pubblici.

ART. 4.

1. La regione Calabria, a seguito di speciali accordi con la RAI – Radiotelevisione italiana, promuove la trasmissione settimanale su rete regionale di programmi in lingua albanese e grecanica.

2. La regione Calabria organizza ogni anno la Giornata nazionale dedicata alla divulgazione ed alla conoscenza della lingua, della storia, della cultura, degli usi e delle tradizioni delle popolazioni albanese e grecanica, e promuove, da parte del Governo, apposite emissioni filateliche celebrative. Contemporaneamente, d'intesa con le province e con i comuni interessati, la regione organizza pubbliche biblioteche e musei, o sezioni speciali in quelli già esistenti, per la raccolta, la conservazione nonché la divulgazione della cultura delle citate popolazioni.

ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a condizione che le minoranze linguistiche italiane godano, nei corrispondenti Paesi esteri, di un analogo trattamento.

2. Al fine di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri trasmette apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sullo stato della legislazione dei Paesi interessati in merito alla tutela del patrimonio culturale, storico e linguistico delle minoranze italiane, ivi residenti.

3. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con la regione Calabria, promuove appositi accordi con gli Stati di origine delle popolazioni albanesi e grecaniche al fine di un programma di interscambi culturali.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL13-918
Lire 500

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1867

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RODEGHIERO, FONTAN, BAGLIANI, BAMPO, CALZAVARA, MARTINELLI, STEFANI, VASCON

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 12 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge recepisce gli orientamenti formalizzati nella precedente legislatura dalla I Commissione Affari Costituzionali che, in seguito ad un rilevantissimo dibattito, giunse all'approvazione di un testo unificato attraverso il quale si mirava a risolvere l'annosissimo problema della garanzia delle minoranze linguistiche in Italia in attuazione della significativa norma di cui all'articolo 6 della Costituzione.

Peraltro, è opportuno segnalare che la citata disposizione non risulta certo essere esclusivo parametro di regolamentazione e di misurazione della materia, costituendo elementi di peculiare incisività anche la proclamazione dei princìpi di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Carta fondamentale, nonché di pluralismo, di cui all'articolo 2 della stessa.

Non inferiore rilievo e diretta incidenza nella normativa in oggetto, assume l'articolo 5 della Costituzione che, sancendo, in senso ampio e generale, l'autonomia, induce a chiedersi, come hanno fatto non pochi autori particolarmente sensibili al tema, « quale autonomia sarebbe mai quella che disconosce l'esistenza di una popolazione, di un gruppo, di un territorio che è legato materialmente e spiritualmente da una lingua e da una 'parlata' propria e particolare » (1).

A tali disposizioni si deve necessariamente aggiungere quella di cui all'articolo 116 della Carta fondamentale che, proprio in funzione della tutela delle popolazioni allogene, ha attribuito a cinque regioni

(1) D. Bonamore, *Il diritto alle scuole con lingua di insegnamento diversa nelle norme costituzionali ed ordinarie*, in Giur. Cost. 1987, I, 3108.

« forme e condizioni particolari di autonomia ».

Rispetto a tali norme di principio, non di poco conto risulta essere l'articolo 9 della Costituzione che, disponendo che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, non può che concepire intrinsecamente la garanzia inderogabile della lingua e dei dialetti, i quali non possono in nessun modo non essere considerati cultura e patrimonio storico e artistico della società intera.

In questi termini, si deve rigorosamente escludere la validità della tesi, nonché la sua legittimità, secondo la quale l'articolo 6 della Costituzione avrebbe un valore meramente programmatico: non è lecito affermarlo ove si consideri che dal complesso ordinamento formulato dalle disposizioni citate deriva un effetto immediato delle stesse come suscettibili di porsi non solo come norme di raffronto in base alle quali misurare la costituzionalità delle regole, ma anche come strumenti di interpretazione di tali regole mediante i quali costruire norme applicabili a fattispecie non esplicitamente regolate.

Sulla base di questi rilievi, sembra utile, in questa sede, citare la pronuncia della Corte costituzionale del 24 febbraio 1992, n. 62, con la quale è stato rilevato che « come elemento fondamentale di identità culturale e come mezzo di trasmissione dei relativi valori e, quindi, di garanzia dell'esistenza e della continuità del patrimonio spirituale proprio di ciascuna minoranza etnica, il diritto all'uso della lingua materna nell'ambito della comunità di appartenenza è un aspetto essenziale della tutela costituzionale delle minoranze etniche, che si collega ai princìpi supremi della Costituzione: al principio pluralistico riconosciuto dall'articolo 2, al principio di eguaglianza di fronte alla legge, garantito dall'articolo 3, primo comma, e al principio di giustizia sociale e di pieno sviluppo della personalità umana nella vita comunitaria, assicurato dall'articolo 3, secondo comma ».

In forza del definitivo accertamento di tale efficacia del principio, la Corte ha dunque avuto a rilevare che « non vi può essere dubbio che la tutela di una minoranza linguistica riconosciuta si realizza pienamente sotto il profilo dell'uso della lingua materna da parte di ciascun appartenente a tale minoranza, quando si consenta a queste persone, nell'ambito del territorio di insediamento della minoranza cui appartengono, di non essere costrette ad adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche ».

La valutazione conclusiva, fondata su queste premesse, risulta essere inderogabile per la Corte che ha evidenziato, infine, che il diritto all'uso della lingua materna « può fondare nei singoli cittadini appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, pretese soggettive effettive ed azionabili soltanto nella misura in cui siano state adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte le necessarie strutture organizzative o istituzionali »; peraltro, e questo sembra essere il profilo più significativo della valutazione operata, « non è indispensabile che siano state emanate norme di attuazione specifiche, ma è sufficiente che sussistano istituti o strutture organizzative di generale applicazione che possono essere utilizzati anche al fine di rendere effettivo e concretamente fruibile il diritto garantito in via di principio dalla Costituzione ».

L'importanza dunque del riconoscimento svolto e la solennità conferita al valore inerente all'uso della lingua materna hanno indotto ad adottare la presente iniziativa che si qualifica come legge di principio funzionalmente collegata alla norma costituzionale e impregnata della consapevolezza del sommo valore in essa insito.

Si è infatti partiti dalla considerazione per la quale la mancata adozione di misure idonee a salvaguardare tradizioni proprie di gruppi minoritari, ma non per ciò stesso meno rilevanti, può arrecare un danno irreversibile all'intera società.

Di questo si è tenuto gran conto anche nella regolamentazione degli aspetti inerenti all'educazione e ai riflessi che l'af-

fermazione di tali principi può avere sull'organizzazione scolastica: si ricorda infatti che, come precisato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione scolastica, la libertà di insegnamento non solo è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente ma il suo esercizio è anche ritenuto diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Allo stesso modo, tale azione di promozione deve essere attuata, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico citato, nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

Sembra dunque indubbia l'importanza che il combinato disposto delle norme citate con quelle di cui alla presente proposta di legge riveste e soprattutto la rilevanza con la quale tali imperativi si impongono se se ne rileva pienamente la funzionalizzazione con i principi costituzionali citati.

In questi termini, si definiscono gli articoli 4, 5 e 6 del testo.

L'articolo 7, ancora una volta sembra collegarsi in maniera indissolubile con i citati canoni di partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, in quanto garantisce il diritto dei membri degli organi elettivi degli enti locali in cui si sia riconosciuta l'applicabilità delle norme a tutela delle minoranze linguistiche e dei membri degli organi collegiali della scuola, nelle medesime zone, di usare la loro madrelingua.

È inoltre conferito al singolo comune il potere di inserire nel proprio statuto la possibilità di provvedere alla pubblicazione, nella lingua ammessa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali (articolo 8).

Allo stesso modo, in attuazione del principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione e regolato dalla legge n. 241 del 1990, che ha qualificato il canone di buon andamento dell'attività amministrativa in termini di trasparenza, efficienza ed efficacia della medesima, l'articolo 9 consente, nei comuni individuati, l'uso orale della lingua tutelata negli uffici dell'amministrazione, mentre l'articolo 10 prevede l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

L'articolo 11 sancisce, nel rispetto delle tradizioni che con la presente iniziativa si intende tutelare, il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati per adeguarli alla lingua italiana, così come l'articolo 12 l'inserimento, nei programmi radiofonici e televisivi regionali, di programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse.

L'articolo 14 conferisce a ciascuna regione interessata il potere di corrispondere provvidenze agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse, così come l'articolo 16 sancisce il potere delle medesime di provvedere alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali; l'articolo 15 stabilisce che le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge, sono a carico dello stato in misura massima del 75 per cento dell'importo erogato.

I princìpi sanciti nella presente proposta di legge hanno valore di princìpi generali della legislazione statale e in tal modo vincolano l'esercizio da parte delle regioni a Statuto ordinario della potestà legislativa concorrente, mentre i medesimi possono essere derogati dalle norme più favorevoli contenute negli statuti speciali.

In conclusione, in relazione all'altissimo valore culturale che la tutela delle minoranze linguistiche ha nel nostro ordinamento, si auspica la sollecita approvazione da parte di questo Parlamento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, il cimbro, il mocheno, il walser, la carnica, l'occitano e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 3.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica o culturale, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine

alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero

di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio.

ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si

provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale

della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale,

corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i

gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.

ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2086

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSA, CREMA, ALBANESE, ATTILI, BICOCCHI, BIELLI, BRESSA, BUGLIO, CACCAVARI, CAMBURSANO, CAMOIRANO, CANANZI, CARBONI, CENNAMO, CEREMIGNA, CHERCHI, DI STASI, FUMAGALLI, GERARDINI, GIACCO, JERVOLINO RUSSO, LABATE, LENTO, LUCÀ, MANGIACAVALLO, MAZZOCCHIN, NOVELLI, ORLANDO, PEZZONI, PITTELLA, ROMANO CARRATELLI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SARACENI, SCHMID, SOAVE, SODA, ARMANDO VENETO, VIGNALI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 1° agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di dare finalmente attuazione alla norma costituzionale prevista nell'articolo 6 della nostra legge fondamentale.

La normativa proposta riprende, con alcune puntualizzazioni, il lavoro condotto dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel corso delle due precedenti legislature e intende fornire un contributo al dibattito che deve essere prossimamente attivato. Nel corso di un recente confronto in Assemblea su di un emendamento ad un provvedimento del Governo, tutti i gruppi hanno sottolineato la necessità che la tutela delle lingue minoritarie (già attivata con l'autonomia speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta – tanto per l'uso della lingua francese quanto per quella tedesca della comunità *Walser* della Valle del Lys – nonché nella provincia autonoma di Bolzano per l'uso della lingua tedesca), va estesa a tutte le altre minoranze linguistiche del nostro Paese.

Seppur giustamente proiettati verso la piena integrazione europea e quindi attenti alla necessità di apprendimento di lingue straniere quali il francese e soprattutto l'inglese, ormai considerata lingua univer-

sale, non possiamo esimerci dall'azione di tutela di culture legate allo storico evolversi del nostro Paese. E ciò in maggior misura oggi, quando tutti concordano rispetto alla necessità di un più consistente decentramento dello Stato e ad una sua trasformazione in senso federalista.

È questa che si propone una legge di princìpi che intende definire un quadro generale per l'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, affidando alle regioni e ai comuni precisi compiti sia in materia di programmazione che di intervento. Resta al Governo il compito di definire programmi ed orari relativi all'insegnamento della lingua locale ovvero all'apprendimento e all'alfabetizzazione della e nella lingua minoritaria ai vari livelli della scuola materna e dell'obbligo e ciò in rispetto all'attuale normativa scolastica.

L'articolo 1, individua le etnie la cui lingua e la cui cultura sono tutelate ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione. Sono a tale scopo individuate le popolazioni stanziali di origine albanese, catalana, germanica, greca e slava, oltreché quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Infine è tutelata la cultura cimbra, anche se i cimbri residenti in terra friulana non posseggono una lingua propria: essi però sono già riconosciuti come minoranza etnica da un'apposita legge regionale. Il comma 2 prevede la possibilità che le lingue e le culture minoritarie prima elencate siano tutelate anche all'estero in base ad apposite convenzioni internazionali.

L'articolo 2 definisce le procedure relative all'ammissione alla tutela, affidando tale compito alle regioni, le quali disciplinano le procedure relative con apposita legge regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. È previsto (al comma 4) che in caso di inadempienza regionale provveda in via sostitutiva il Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 contiene disposizioni relative agli interventi di tutela nella scuola e l'articolo 4 stabilisce le norme relative alla sperimentazione scolastica e all'aggiornamento del personale insegnante.

L'articolo 5 introduce norme per l'uso della lingua soggetta a tutela nei comuni interessati, determinati con decreto del presidente della giunta regionale competente per territorio. In tali comuni, oltre all'uso della lingua tutelata da parte della pubblica amministrazione pur con talune limitazioni, è prevista la possibilità, in aggiunta ai toponimi ufficiali, dell'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

L'articolo 6 tende a favorire i piccoli e medi editori che si impegnano in attività editoriali a sostegno delle lingue e delle culture sottoposte a tutela.

L'articolo 7 autorizza le corti d'appello a ripristinare cognomi e nomi che in precedenza siano stati modificati, reintroducendo quelli ufficiali nella lingua tutelata.

L'articolo 8 prevede l'accesso alle trasmissioni radio e televisive regionali della RAI-Radiotelevisione italiana spa di notiziari e programmi nelle lingue ammesse a tutela in base a convenzioni con le regioni interessate, secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

L'articolo 9 autorizza le regioni interessate ad attivare servizi e provvidenze in materia di tutela della lingua e della cultura sottoposte a tutela.

L'articolo 10 prevede l'ammissione a rimborso parziale delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui alla presente proposta di legge e nel limite degli stanziamenti previsti dal bilancio dello Stato.

L'articolo 11 contiene disposizioni transitorie per fissare il termine entro cui devono essere emanate le norme regolamentari di competenza dello Stato e regola i rapporti tra la presente proposta di legge e le norme delle regioni a statuto speciale.

L'articolo 12 contiene le disposizioni finanziarie relative alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche).

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava, di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, e della cultura cimbra.

2. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui al comma 1, e diffuse all'estero o in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da non poter essere inquadrata nell'ambito delle prerogative di cui alla presente legge, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità hanno mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 2.

(Definizione delle procedure per l'ammissione alla tutela).

1. Le singole regioni disciplinano, con proprie leggi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge. Il decreto deve essere emanato dal presidente della giunta regionale, entro i successivi sei mesi, previa consultazione dei comuni interessati.

2. Ai fini della delimitazione di cui al comma 1 fanno parte degli ambiti soggetti a tutela ai sensi della presente legge, i comuni nei quali i cittadini appartenenti

alle minoranze linguistiche rappresentano un contingente anche minoritario ma significativo della popolazione residente.

3. I presupposti di cui al comma 2 sono considerati esistenti al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) quando almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti alle liste elettorali del comune autocertificano presso gli uffici comunali la loro appartenenza al gruppo minoritario da tutelare;

b) quando il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera in tal senso;

c) quando si è pronunciata favorevolmente la popolazione residente, attraverso consultazione referendaria promossa dai soggetti aventi titolo ai sensi dei rispettivi statuti comunali nel caso non si siano verificate le condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)*.

4. In caso di non ottemperanza dei termini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede agli adempimenti ivi previsti in via sostitutiva.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di tutela linguistica e culturale nella scuola).

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna.

2. Nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

3. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e di quelle che

per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni, è previsto l'insegnamento della lingua locale su richiesta degli interessati.

4. I programmi e gli orari relativi all'insegnamento della lingua locale sono fissati con decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato previo parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dopo l'avvenuta consultazione delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare.

6. Con il decreto di cui al comma 4, sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento della lingua locale, nei limiti dei posti disponibili.

7. Nelle scuole elementari e medie di cui ai commi 2 e 3, la cultura e le tradizioni locali sono adeguatamente sviluppate nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

9. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 4.

(Sperimentazione scolastica e aggiornamento del personale insegnante).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare inizia-

tive nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica, come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

ART. 5.

(Uso della lingua soggetta a tutela nei comuni interessati).

1. Nei comuni compresi nei territori indicati dal decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, i membri dei consigli comunali, circoscrizionali o di comunità montana, possono usare la lingua locale nell'attività degli organismi medesimi.

2. Qualora non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano anche espresse in lingua italiana.

3. Nei comuni di cui al comma 1, il consiglio comunale può deliberare, con disposizione contenuta nel proprio statuto, di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso in mancanza di altre risorse disponibili a tale fine, alla pubblicazione, oltre che nella lingua italiana anche nella lingua ammessa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

4. Nei comuni di cui al comma 1, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela negli uffici della pubblica ammini-

strazione; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

5. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

ART. 6.

(Interventi di sostegno alla pubblicazione di studi, ricerche, documentazioni e di opere letterarie).

1. I comuni, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con piccole e medie imprese editoriali per patrocinare l'edizione di prodotti editoriali contenenti studi, ricerche e documentazioni sui temi della cultura e della lingua delle etnie sottoposte a tutela, nonché la pubblicazione di opere letterarie nella lingua tutelata, contribuendo alle spese editoriali.

ART. 7.

(Autorizzazione alla modifica dei nomi e dei cognomi dei cittadini residenti nelle zone soggette a tutela).

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 2 i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti. Il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 8.

(Tutela linguistica e culturale delle minoranze a mezzo dei programmi radiofonici e televisivi della RAI-Radiotelevisione italiana spa).

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-Radiotelevisione italiana spa sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui dell'articolo 1, in base a convenzioni con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 9.

(Attività delle regioni).

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

2. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui sono presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 determina, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvedono, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

4. Le regioni adottano provvedimenti atti a stimolare e favorire iniziative locali in materia di:

a) tutela, recupero, conservazione e valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità locali tutelate al rispetto del territorio;

b) sviluppo della ricerca storica e linguistica;

c) costituzione e valorizzazione di musei locali;

d) organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie della comunità.

ART. 10.

(Rimborso delle spese sostenute dai comuni).

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge, sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 12.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1, e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso di cui al comma 2 avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento relativo alla procedura di determinazione e liquidazione dei contributi di cui al comma 1.

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge di competenza dello

Stato sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono già tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della minoranza linguistica slovena della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 è autorizzata, a decorrere dal 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmete utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2973

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TERESIO DELFINO

Norme in materia di tutela
dei patrimoni linguistici regionali

Presentata il 15 gennaio 1997

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Parlamento italiano si è da tempo impegnato ad affrontare l'intera tematica delle minoranze etnico-linguistiche esistenti sul territorio nazionale, in un organico contesto che tenga conto dei precedenti legislativi, e degli aspetti storici e culturali del vasto e complesso problema. Nell'intento di arricchire il dibattito che certamente si svolgerà nelle aule parlamentari, dopo il penetrante esame che se ne è già avuto nelle passate legislature nelle Commissioni competenti, la presente proposta di legge intende contribuire alla soluzione del problema nel quadro degli interessi del Paese e del pluralismo politico che lo caratterizza che, lungi dal costituire un attentato all'unità nazionale, ne costituisce, al contrario, una ricchezza in gran parte da utilizzare, per la convivenza civile tra gli italiani.

1. *Fatti linguistici: dal monolinguismo al plurilinguismo.*

Il punto forte della linguistica contemporanea in Europa è senza dubbio lo studio condotto da F. de Saussure, uno dei più acuti ed autorevoli indoeuropeisti. I suoi concetti rispetto all'uso della lingua e della parola chiariscono che la prima è il sistema dei valori, che non sono astrazioni ma realtà psichiche ed è valida per un'intera collettività; è qualche cosa che esiste in ciascun individuo pur essendo comune a tutti e quando il soggetto utilizza il patrimonio sociale per gli atti linguistici individuali questa diventa parola.

In pratica ogni atto linguistico umano, sia esso parlato, scritto o pensato, è sempre un atto di parola, ma presuppone sempre una lingua.

« *La langue* rappresenta un sistema lessicale e grammaticale che ha un'esistenza virtuale nella coscienza degli individui componenti una comunità linguistica; senza tale gruppo, sia esso piccolo o grande, di parlanti, *la langue* non esisterebbe » (Iorgu Iordan, John Orr: « *Introduzione alla linguistica romanza* », Piccola Biblioteca Einaudi, 1978).

Questa enunciazione del pensiero saussuriano fornita da Iordan e Orr è completata come segue per quanto riguarda la parola: « (...) la *parole* sta ad indicare l'atto col quale l'individuo si serve della *langue* per esprimere le sue idee, perciò è per sua natura individuale».

La tutela delle lingue minoritarie diventa quindi un diritto-dovere dello Stato per esaltare appieno il patrimonio di capacità linguistica del cittadino, inteso come tramite per l'arricchimento della personalità e come impulso ad una più corretta ed intensa capacità operativa.

Lo Stato unitario ha costruito l'unità linguistica e «culturale» del Paese con un'azione scolastica incentrata su un rigido monolinguismo, mettendo al bando tutte le parlate non conformi al modello italiano proposto, ignorando, nei modi della didattica, le condizioni cognitive, psicologiche e sociali dell'apprendimento.

Questa visione monolitica si è dimostrata inadeguata a cogliere il legame che la lingua stabilisce con le esigenze comunicative dei suoi utenti.

Si sono affermate nuove correnti di educazione linguistica, fondate sulla funzionalità comunicativa di ogni produzione linguistica individuale.

La realtà espressiva di ciascun individuo in età scolare, così com'è determinata dall'appartenenza ad un gruppo sociale, va dunque collocata all'interno dello spazio comunicativo della comunità nel suo complesso, assumendola come dato di partenza su cui innestare l'azione educativa, volta alla sua espansione.

Il cittadino può così accedere a strumenti espressivi più ampi, salvaguardando l'identità psicologica e culturale della persona, che può costruire i propri strumenti comunicativi senza negare quelli di origine, rispettando, in un percorso di formazione, i tempi cognitivi e maturazionali del proprio sviluppo.

Il plurilinguismo, innestandosi sull'idioma originario, consente non solo di mantenere ma di valorizzare il patrimonio linguistico culturale del gruppo, tendendo ad un inserimento nella struttura culturale della comunità maggiore.

Il linguista cèco Villèm Mathesius (Circolo di Praga, 1926) sostiene che: «La lingua è un sistema di mezzi di espressione appropriati a uno scopo. Ciò significa il carattere strutturale del linguaggio... ogni elemento della lingua esiste solo perché adempie una funzione per lo più comunicativa, il linguaggio non è (...) ermeticamente separato dalla realtà extralinguistica, ma (...) la sua funzione principale è di riferirsi a tale realtà».

I fatti linguistici, dunque, sono le rappresentazioni acustico-motorie soggettive di ciascun individuo «nella misura in cui esse assolvono una funzione differenziatrice di significati»; è quello che gli studiosi di Praga chiamano fonema e che concepiscono come un fatto psicologico.

Lo strutturalismo americano collega la linguistica all'antropologia perché studiando la lingua occorre anche studiare la vita e la cultura di chi la parla.

E. Sapir, inoltre, avverte che il linguaggio non solo è – autonomamente dal grado di sviluppo culturale della comunità che lo usa – tale da condizionare la visione che l'uomo ha della realtà (la lingua è lo stampo del pensiero, non viceversa), ma è al centro di una problematica assai vasta.

La linguistica è legata all'antropologia, alla storia della cultura, alla sociologia, alla psicologia, alla filosofia, eccetera.

2. *Distinzione lingua-dialetto - Plurilinguismo nella scuola.*

Dal punto di vista teorico occorre evidenziare l'assenza di caratteristiche « in

terne » fonologiche, grammaticali, sintattiche, lessicali, che collochino lingue e dialetti su piani diversi, abilitando soltanto le prime ad essere lingue di cultura e lingue nazionali.

Solo l'uso sociale nei secoli e le vicende storiche delle comunità hanno affermato alcuni dialetti come lingue nazionali (spagnolo, tedesco, francese, italiano, fra il 1300 ed il 1500).

L'italiano al momento dell'unità era parlato solo dallo 0,8 per cento della popolazione e si è espanso alla massa dei cittadini di tutte le regioni, che in origine usavano idiomi tanto diversi da non permettere scambi comunicativi, per cui si impose un ampliamento delle competenze comunicative individuali, che pongono accanto alle lingue delle minoranze, ai dialetti, l'italiano *standard*, imponendo così un livello di competenza bio trilingue.

Oggi, finalmente, si è allargata la consapevolezza che solo il rispetto della lingua e della cultura minoritaria può introdurre a nuovi sistemi linguistici e culturali, realizzando la crescita delle comunità che si incontrano e che si arricchiscono degli elementi formativi delle reciproche culture.

Ciò significa, dopo i nuovi programmi della scuola media del 1979 e quelli della scuola elementare del 1985, che si deve ribaltare la politica scolastica statale sia per quanto concerne gli obiettivi che i contenuti e la metodologia didattica.

Partendo dal naturale plurilinguismo della società italiana il percorso metodologico della programmazione scolastica raccorda il patrimonio d'origine linguistico-culturale alla scansione degli obiettivi e dei tempi della didattica.

I nuovi studi di linguistica e sociolinguistica devono tradursi in atteggiamenti concreti: occorre quindi realizzare una politica scolastica capace di garantire a tutti la conoscenza dell'italiano come di ogni altro idioma diverso dall'italiano, sia esso una lingua nazionale o la lingua naturale di una minoranza linguistica locale.

3. *Il problema delle minoranze a livello europeo.*

Il Parlamento europeo ed il Consiglio d'Europa hanno espresso chiaramente la loro posizione circa la tematica delle minoranze etnico-linguistiche.

Con la risoluzione 192, del 14 settembre 1988, proprio il Consiglio d'Europa ha approvato una «Carta europea delle lingue regionali e minoritarie», che segna una pietra miliare in tema di minoranze etnico-linguistiche, sia in quanto a fondamentali affermazioni ideali e sia per un esplicito indirizzo operativo riferito all'insegnamento, ai *mass-media*, alle attrezzature culturali, alle relazioni con l'amministrazione ed alla partecipazione alla vita pubblica, che gli Stati interessati sono sollecitati ad attuare.

Tra le motivazioni evidenziate dalla Carta europea per la difesa delle lingue regionali e minoritarie balza evidente il principio informatore del documento quando pone quali soggetto ed oggetto della tutela le lingue proprie delle minoranze.

È la lingua, più che la minoranza stessa, ad essere considerata immediato riferimento di dimensione culturale europea da difendere e tutelare appieno, ponendo come diritto inalienabile per i cittadini europei l'utilizzo del proprio individuale patrimonio linguistico.

La tutela intende salvare, riabilitare, valorizzare le lingue naturali quand'anche fossero state finora male o affatto protette, al punto da presentarsi in via di sparizione. Questa tutela, che appartiene ai valori più profondi dell'identità europea, testimonia, attraverso la diversità, la ricchezza delle nostre culture.

Preservare tale identità plurilingue costituisce un reale progresso lungo il percorso della costruzione dell'Europa.

Il diritto all'uso delle lingue minoritarie, naturali, si impone ai poteri pubblici; le provvidenze statali da adottare devono tener conto di un fattore di equilibrio, garantendo la tutela sia alle lingue minoritarie naturali, già riconosciute e parlate da un notevole numero di cittadini, sia a

quelle che non beneficiano ancora di un appoggio ufficiale, quand'anche fossero parlate da un numero molto limitato di cittadini. Tali provvidenze devono essere efficaci e garantire, quindi, un nucleo minimo comune di tutela.

La Carta europea riafferma con chiarezza il diritto delle popolazioni di esprimersi in lingua regionale o minoritaria sia nella vita privata che in quella sociale, essendo questo un principio irrinunciabile conforme a quanto contenuto nella *Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertès fondamentales du Conseil de l'Europe*, nel *Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies* e nell'*Acte final de la Conférence sur la securitè et la cooperation en Europe*.

La tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie rappresenta un contributo fondamentale per l'Europa costruita su princìpi di democrazia e di diversità culturale.

Le lingue regionali e minoritarie mai come oggi rischiano di sparire e di impoverire gravemente la tradizione e la ricchezza culturale dell'Europa; è quindi legittimo, necessario ed urgente adottare misure particolari per preservarle e valorizzarle.

Tali misure, ben lungi dal porsi come ostacolo alle lingue nazionali, costituiscono un contributo basilare per un'Europa fondata sulla diversità delle culture, nel pieno rispetto delle sovranità nazionali e delle integrità territoriali.

I patrimoni di lingua regionale o minoritaria dell'Europa sono lingue parlate su un territorio da nuclei di persone, inseriti nello Stato, che costituiscono un gruppo numericamente inferiore alla popolazione dello Stato, nucleo che usa come propria espressione linguistica naturale una lingua diversificata da quella statale.

Le forze politiche devono impegnarsi, analogamente all'azione già condotta presso il Consiglio d'Europa, ad individuare i mezzi adatti secondo il sistema costituzionale proprio dello Stato, per assicurare il rispetto e le garanzie riconosciute dalla Carta europea, senza alcun detrimento o contrasto con le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale.

In particolare, alla luce delle indicazioni approvate dal Consiglio d'Europa, è necessario:

proporre provvedimenti di legge intesi a rendere possibile l'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie a qualsiasi livello di scuola;

proporre provvedimenti per l'insegnamento della storia e della cultura che sono alla base delle lingue regionali e minoritarie in quanto componenti del patrimonio europeo;

assicurare la formazione necessaria per gli insegnanti preposti a tale servizio, nonché garantire le occorrenze materiali e finanziarie necessarie a tale scopo;

favorire l'uso amministrativo e giuridico delle lingue regionali o minoritarie;

che le autorità pubbliche possano recepire negli atti amministrativi, oltre al testo italiano, il testo in lingua regionale o minoritaria senza che questo comporti spesa per gli interessati che lo richiedono;

favorire pubblicazioni in lingua regionale o minoritaria;

rispettare nelle indicazioni toponomastiche le formulazioni in lingua regionale o minoritaria;

favorire la ricerca terminologica in campo amministrativo-tecnologico secondo le caratteristiche della lingua regionale o minoritaria;

privilegiare nelle assunzioni dei dipendenti pubblici la padronanza della lingua regionale o minoritaria relativamente al proprio ambiente;

favorire l'uso continuativo delle lingue regionali o minoritarie nei *mass-media*;

promuovere l'allestimento di opportuni presìdi culturali (musei, archivi, biblioteche, centri di cultura, istituti di studio) inerenti alle lingue regionali o minoritarie;

favorire traduzioni da e per le lingue regionali o minoritarie.

4. *L'articolato.*

L'articolo 6 della Costituzione afferma che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Leggi particolari traducono in atto il dettato costituzionale, ma non esiste una legge quadro che per tutte le minoranze precisi il concetto di tutela nei vari campi (compreso quello scolastico).

La realtà dei patrimoni linguistici regionali in Italia è molto ricca ed articolata e non può essere tassativamente elencata in una proposta di legge, senza correre il rischio di lacune anche gravi. Con questa proposta di legge noi proponiamo, non già la tutela di poche espressioni linguistiche locali, verso le quali non ci pare in alcun modo giustificata una politica di privilegio, ma la tutela di tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, uniformandoci in tal modo alle esigenze superiori della cultura e della dignità dei cittadini, nessuno escluso, sviluppando coerentemente l'orientamento chiaramente emerso nel 1981 al Parlamento europeo e nel 1988 al Consiglio d'Europa, come risulta dalla ricordata «Carta europea delle lingue regionali e minoritarie».

La presente proposta di legge dovrebbe essere la risposta coerente del Parlamento italiano ai princìpi e alle indicazioni forniti dagli organismi europei. Essa inoltre, mira a porre rimedio ai torti subìti dal patrimonio linguistico del nostro Paese nelle sue espressioni regionali e locali; e ciò senza accordare privilegi particolari ad alcun gruppo linguistico, che si tradurrebbero fatalmente in un'ingiusta sperequazione ai danni dei rimanenti (fanno eccezione a questa regola le provvidenze già accordate in materia linguistica al francese in Valle d'Aosta, al tedesco in provincia di Bolzano ed, inoltre, al ladino-dolomitico ed allo sloveno nelle province di competenza).

L'articolo 1 chiarisce il carattere globale della tutela del patrimonio linguistico della Repubblica.

L'articolo 2 prevede apposite convenzioni, promosse dalla Repubblica, per lo sviluppo delle lingue e delle culture minoritarie.

L'articolo 3 demanda alle regioni l'individuazione dei patrimoni linguistici locali e delle aree per l'attuazione delle norme sul proprio territorio.

Gli articoli 4 e 5 definiscono le modalità per lo studio delle lingue locali nei diversi ordini di scuola.

L'articolo 6 prevede la possibilità di specifiche iniziative del Ministero della pubblica istruzione, per sviluppare, con la sperimentazione scolastica, lo studio delle lingue locali.

L'articolo 7 riconosce la possibilità di utilizzare la lingua locale nei consigli comunali, circoscrizionali e negli organi collegiali della scuola.

Gli articoli 8, 9 e 10 dispongono che i comuni interessati possono promuovere la pubblicazione nella lingua locale di atti ufficiali dello Stato, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana, nonché l'uso orale della locale per agevolare i rapporti con i cittadini, negli uffici dell'amministrazione pubblica, e l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

L'articolo 11 riconosce ai cittadini il diritto di ottenere il ripristino del loro cognome e del nome, eventualmente modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 12 stabilisce che nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-Radiotelevisione italiana siano inseriti appositi notiziari e programmi nelle lingue locali riconosciute e tutelate.

Gli articoli 13 e 14 stabiliscono che le regioni adeguino la loro normativa ai princìpi della presente legge e che possano erogare provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano lingue locali tutelate.

L'articolo 15 prevede che gli enti locali ottengano dallo Stato, nella misura massima del 75 per cento, il rimborso delle spese sostenute per adempiere agli obblighi della presente legge.

L'articolo 16 riconosce alle regioni la possibilità di creare appositi istituti per la tutela dei patrimoni linguistici locali.

L'articolo 17 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adottate le norme regolamentari previste per l'attuazione della medesima.

L'articolo 18 salvaguarda le norme degli statuti speciali delle regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 19 prevede la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanci italiani da parte della Repubblica mediante apposita delega alle regioni.

L'articolo 20 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione ed in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, il provenzale *d'oc* e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme previsti da apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 3.

1. Ogni regione disciplina, con propria legge, il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento, inoltre, prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione, tenuto presente altresì il preliminare parere scientifico di

una apposita commissione di esperti, nominata dalla giunta regionale, scelti tra docenti universitari, e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari deve essere garantito l'insegnamento bilingue italiano-lingua minoritaria a parità di opportunità didattiche e di condizioni orarie e strumentali, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e di quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza su richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto adottato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato di intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede, altresì, forme e modalità sia per l'esonero degli alunni i cui genitori non intendono avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando in via prioritaria il personale in servizio.

ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, insieme all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. Ogni regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziativa nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che

possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono, altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madrelingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni integrative del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a tale fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata sulla base di provvedimenti autorizzativi dei responsabili delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti della rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosce la lingua locale.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione ai toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il decreto di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi sono stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino

del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non sono maggiorenni o che, se maggiorenni, hanno prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda che deve indicare il nome che si intende assumere è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale della Repubblica, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza, con proprio decreto, il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale, nei trenta giorni successivi, può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide, sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI Radiotelevisione italiana sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi generali in essa stabiliti.

ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui sono presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che hanno come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una adeguata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni in merito alla congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni individuate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata della presente legge, sentite le regioni interessate, è tenuto ad adottare il relativo regolamento di attuazione.

ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è attuata secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento è tenuta ad applicare la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.

ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. A tale fine la presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1997, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1997-1999, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

N. **169-300-396-918-1867-2086-2973-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 20 maggio 1998

(Relatore: **MASELLI,** *per la maggioranza)*

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 169, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORLEONE, BOATO, RUFFINO

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 300, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, PROCACCI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

n. 396, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNETTI, MORONI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

n. 918, d'iniziativa del deputato ALOI

Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria

Presentata il 15 maggio 1996

n. 1867, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RODEGHIERO, FONTAN, BAGLIANI, BAMPO, CALZAVARA, MARTINELLI, STEFANI, VASCON, BARRAL

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 12 luglio 1996

n. 2086, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSA, CREMA, ALBANESE, ATTILI, BICOCCHI, BIELLI, BRESSA, BUGLIO, CACCAVARI, CAMBURSANO, CAMOIRANO, CANANZI, CARBONI, CENNAMO, CEREMIGNA, CHERCHI, DI STASI, FUMAGALLI, GERARDINI, GIACCO, JERVOLINO RUSSO, LABATE, LENTO, LUCÀ, MANGIACAVALLO, MAZZOCCHIN, NOVELLI, ORLANDO, PEZZONI, PITTELLA, ROMANO CARRATELLI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SARACENI, SCHMID, SOAVE, SODA, ARMANDO VENETO, VIGNALI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 1° agosto 1996

n. 2973, d'iniziativa del deputato TERESIO DELFINO

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

Presentata il 15 gennaio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento si propone di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione e di armonizzare la nostra legislazione con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali.

In effetti, la ratifica, da parte di entrambe le Camere, della normativa dell'Unione europea sulle minoranze linguistiche, rende più urgente questo provvedimento atteso da molto tempo. Occorre ricordare che, fin dall'VIII legislatura, si sono avute varie proposte di legge su questo argomento, che, però, non sono mai riuscite ad ottenere il consenso di entrambi i rami del Parlamento.

L'Italia ha, nelle minoranze linguistiche che, pur non coinvolgendo un numero altissimo di persone, sono disseminate nel suo territorio, una ragione di ricchezza umana e culturale di prim'ordine che fa da contrappunto alla fondamentale unità linguistica del Paese, espressa dall'italiano, che questa proposta di legge riconosce nel suo articolo 1 come lingua ufficiale della Repubblica.

L'articolo 2 elenca le lingue ammesse a tutela, che potremmo dividere in due gruppi principali, quello alpino e quello mediterraneo. Augusto, nel dare all'Italia la struttura amministrativa e politica che avrebbe mantenuto fino a Diocleziano, escluse le isole maggiori e le Alpi in cui costituì una serie di province autonome. Le Alpi divennero, da allora, un ponte tra l'Italia e l'Europa continentale e, nel corso dei secoli, le valli alpine videro fiorire tutto un insieme di lingue appartenenti al ceppo latino, a quello germanico e a quello slavo.

Tra le prime dobbiamo annoverare le popolazioni delle valli alpine del Piemonte e della Val d'Aosta che parlano francese, franco-provenzale od occitanico, quelle del Trentino Alto-Adige e del Veneto, parlanti ladino e quelle del Friuli-Venezia Giullia che utilizzano il friulano.

Per le seconde, oltre agli abitanti dell'Alto Adige-Süd Tirol, ricordiamo i Valser del Piemonte e della Val d'Aosta, i Cimbri e Mocheni del Trentino e del Veneto e i Germanofoni della Val Canale.

Per il terzo ceppo, ricorderemo gli Sloveni del Friuli-Venezia Giulia, per la cui tutela particolare è in corso di esame una ulteriore proposta di legge.

Nella Penisola e nelle Isole, a parte la lingua sarda, di chiara origine neolatina, ed il catalano, parlato in alcune località della Sardegna, vi sono parecchie popolazioni provenienti dalla penisola balcanica, nel corso del Medioevo e della prima età moderna ed identificabili in alcuni comuni di lingua croata del Molise e nelle comunità albanesi o greche che hanno conservato nei secoli la loro lingua d'origine e che sono presenti in varie regioni dell'Italia meridionale ed in Sicilia.

A sostegno di questa origine balcanica, molti di questi centri hanno anche conservato il rito religioso cattolico-bizantino ed appartengono alle diocesi di rito bizantino di Lungro, in Calabria, e di Piana dei Greci, in Sicilia.

È anche da segnalare una presenza occitanica in Calabria, nei comuni, un tempo valdesi, intorno a Guardia Piemontese.

Queste minoranze hanno saputo esprimere, nel corso dei secoli, una costante produzione letteraria ed istituti culturali prestigiosi come l'Istituto superiore di studi ellenofoni di Bova Marina e il collegio

italo-albanese di San Demetrio Corone in Calabria, e studiosi di livello internazionale come l'albanese di Calabria Giuseppe Gangale.

In molti casi si tratta di popolazioni diffuse anche nei territori di altri Stati, come gli occitani di Spagna e Francia meridionale, i ladini o romanci del Canton Grigioni in Svizzera, per non parlare di francesi, tedeschi, slavi o albanesi.

Queste minoranze storiche costituiscono, dunque, elemento di coesione internazionale e di collaborazione trans-frontaliera nello spirito delle disposizioni dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. La tutela della loro integrità non è più procrastinabile. Per quanto riguarda gli idiomi italici di valore letterario che non rientrano nelle finalità della presente legge mi riservo di predisporre un ordine del giorno per richiedere particolari provvedimenti di tutela.

L'ossatura delle disposizioni in esame è data dalla proposta di legge Corleone n. 169, che ha ripresentato il testo approvato dalla I Commissione affari costituzionali della Camera nella XII legislatura.

Sono state necessarie alcune modifiche per recepire i numerosi cambiamenti legislativi avvenuti negli ultimi anni e per tener conto degli stimolanti contributi venuti dai differenti gruppi politici, dalle altre Commissioni e, soprattutto, dal Comitato per la legislazione, che ringraziamo per la collaborazione utile e fattiva. La precisazione contenuta nel titolo, che si tratta di minoranze « storiche » è frutto di questa collaborazione e chiarisce che si prescinde, qui, da eventuali norme di tutela linguistica che si rendessero necessarie a seguito delle immigrazioni recenti nel nostro Paese.

Il testo consta di 22 articoli.

L'articolo 1 stabilisce che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano: l'articolo 2, in attuazione di quanto affermato dall'articolo 6 della Costituzione e da norme stabilite da organismi europei e da quelli internazionali, elenca le lingue ammesse a tutela e presenti da secoli nel nostro territorio nazionale con comunità stabili, chiaramente identificabili. Il comma 2 dell'articolo 2 indica la necessità di adottare norme particolari di tutela per le popolazioni Rom e Sinti che, per la loro stessa natura, non presentano i caratteri di residenzialità che hanno quelle citate nel comma 1.

L'articolo 3 prevede che la Repubblica stipuli convenzioni con gli Stati esteri finalizzate a tutelare le lingue e le culture di cittadini italiani, o di origine italiana residenti all'estero.

L'articolo 4 prevede le forme con cui si possano identificare le minoranze elencate nell'articolo 2 attraverso le richieste dei comuni interessati con decisione adottata dai consigli provinciali.

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono l'insegnamento delle lingue ammesse a tutela, accanto all'italiano, nei comuni identificati secondo le norme previste dall'articolo 4. Questi articoli, pur nel pieno rispetto delle norme d'autonomia recentemente introdotte nel nostro ordinamento scolastico, prevedono anche l'indicazione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dei criteri generali per l'attuazione delle misure previste.

L'articolo 8 dispone che le università delle regioni interessate assumano ogni iniziativa finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano la possibilità di uso delle lingue ammesse a tutela nei consigli comunali e negli altri organismi a struttura collegiale dell'Amministrazione, della pubblicazione, nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali e l'uso orale e scritto della stessa lingua negli uffici delle amministrazioni pubbliche. Rimane, però, stabilito che producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatte in lingua italiana.

L'articolo 12 prevede che, nei comuni di cui all'articolo 4, i consigli comunali possano deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali in aggiunta a quelli ufficiali.

L'articolo 13 prevede la possibilità che i cittadini, che hanno dovuto italianizzare il proprio cognome, possano, sulla base di

adeguata documentazione, ripristinare la forma originale.

L'articolo 14 dispone condizioni di favore per le lingue, oggetto della presente legge, per quanto riguarda trasmissioni radio-televisive della società concessionaria del servizio pubblico e di emittenti locali.

Secondo l'articolo 15, le regioni a statuto ordinario devono adeguare la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le eventuali disposizioni legislative regionali che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Gli articoli 16, 17 e 18 dispongono provvidenze per l'editoria, gli organi di stampa e le emittenti radio televisive o le associazioni riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche; prevedono, inoltre, che le spese sostenute dagli enti locali siano solo parzialmente a carico dello Stato e che le regioni e le province provvedano, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, a creare appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali.

L'articolo 19 dispone che le norme regolamentari di attuazione della legge siano adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentite le regioni interessate.

L'articolo 20 rimette alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti l'applicazione, nelle regioni a statuto speciale, delle disposizioni più favorevoli eventualmente previste dalla presente legge.

Secondo l'articolo 21, la Repubblica, oltre a valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge. Favorisce, inoltre, la cooperazione transfrontaliera ed interregionale anche nell'ambito dell'Unione europea; il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con gli altri Stati per tutelare le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e per diffondere all'estero la lingua e la cultura italiana.

L'articolo 22 dispone le modalità necessarie per coprire gli oneri derivanti dalla presente legge.

Come già accennato, sono stati acquisiti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, III, VII e XI.

La Commissione ha recepito le condizioni poste dal Comitato per la legislazione, ad eccezione della prima parte della condizione relativa all'articolo 4, ritenendo già presenti nel testo i criteri sostanziali per l'individuazione dei comuni interessati alla disciplina.

La Commissione non ha invece recepito le condizioni poste dalla Commissione cultura, non ritenendo che l'insegnamento della storia locale (cui fa riferimento l'articolo 6, comma 1) possa considerarsi facoltativo. Quanto alla seconda condizione posta dalla Commissione cultura, la I Commissione ha ritenuto che la formulazione prospettata non risultasse pertinente in un testo normativo.

Infine, segnalo che non è stato espresso il parere della V Commissione bilancio, non essendo stata acquisita la relazione tecnica sul provvedimento.

MASELLI, *Relatore per la maggioranza.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

premesso che il testo in esame risponde all'esigenza di introdurre una normativa di carattere generale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

rilevato tuttavia che alcune disposizioni del progetto di legge sembrano trovare una collocazione inidonea, dal punto di vista sistematico, all'interno del testo,

ha espresso

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, sia definito con maggiore chiarezza l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni a tutela delle minoranze, indicando i criteri sostanziali per l'individuazione dei comuni interessati dalla disciplina normativa in esame ed individuando l'organo provinciale (Consiglio) abilitato ad adottare la delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione della legge;

venga individuato, in particolare agli articoli 2, 11 e 13, un criterio stabile per la definizione di « appartenente » alla minoranza linguistica tutelata, al fine di chiarire a quali condizioni venga data facoltà, ai soggetti interessati, di esercitare i diritti loro riconosciuti;

ove si intenda estendere alle popolazioni ROM e SINTI particolari forme di tutela quali minoranze linguistiche, si inserisca la loro previsione all'interno dell'articolo 2, eventualmente in un comma aggiuntivo, specificando nell'ambito del testo di legge le norme e i principi in base ai quali sarà adottato il regolamento attuativo di cui all'articolo 19, apportando al medesimo le opportune e conseguenti modificazioni:

e con le seguenti osservazioni:

per quanto attiene al coordinamento con la legislazione vigente:

all'articolo 8, sarebbe più opportuno un semplice rinvio alla legge n. 341 del 1990, sopprimendo il riferimento ai « fini » della legge medesima;

va valutata la necessità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, relativa all'uso della lingua ammessa a tutela nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, con l'articolo 109 del codice di procedura penale, che già dispone, in parte, analoga facoltà;

opportuna appare altresì, all'articolo 4, comma 2, la soppressione del termine « referendaria », ai fini del coordinamento con l'articolo 6, comma 3, della legge n. 142 del 1990 che disciplina gli istituti di partecipazione popolare all'amministrazione degli enti locali;

per quanto attiene all'efficacia delle norme ai fini della semplificazione:

deve essere attentamente valutato l'effettivo contenuto precettivo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 14 e 16, che attribuiscono alle regioni e agli enti locali alcune facoltà, che sembrano già ricomprese tra le iniziative che l'ente può assumere nell'ambito della propria autonomia;

per quanto attiene alla chiarezza e alla proprietà di formulazione del testo:

il titolo del provvedimento, tenuto conto del contenuto del medesimo, dovrebbe riferirsi più correttamente alle « minoranze linguistiche storiche »;

all'articolo 2, appare opportuna una modifica della dizione « organismi europei », che potrebbe indurre a ritenere esclusi alcuni importanti trattati internazionali vigenti in materia di tutela delle minoranze;

al medesimo articolo 2, chiarisca la Commissione la portata e il significato ai fini della legge in esame del termine « popolazioni » e valuti i motivi per cui l'uso di tale termine è stato preferito a quello di « comunità »;

va valutata la possibilità di riformulare l'articolo 3, al fine di chiarire la portata delle disposizioni relative alle comunità residenti all'estero ed alla diffusione all'estero delle lingue e delle culture minoritarie;

all'articolo 11, comma 1, va chiarito se l'uso delle lingue tutelate sia consentito soltanto presso gli uffici delle amministrazioni locali, ovvero si estenda anche agli uffici statali presenti nel territorio comunale o provinciale;

allo stesso articolo 11, comma 1, è opportuno specificare che l'uso della lingua « minoritaria » è consentito soltanto agli utenti dei pubblici uffici e non, anche, ai dipendenti delle amministrazioni interessate;

all'articolo 13, comma 1, è necessario specificare che la facoltà di chiedere il cambio dei dati anagrafici è effettivamente connessa soltanto al requisito dell'appartenenza ad una minoranza linguistica.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo dei progetti di legge nn. 169 ed abbinate recante « Norme per la tutela delle minoranze linguistiche »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

appare opportuno chiarire che le Convenzioni di cui all'articolo 3 dovranno essere finalizzate a tutelare le lingue e le culture di cittadini italiani o di origine italiana residenti all'estero;

l'articolo 21, comma 2, andrebbe integrato al fine di prevedere che la cooperazione transfrontaliera e interregionale viene favorita anche in conformità a quanto previsto da tutti gli atti ufficiali dell'Unione europea.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, il nuovo testo della proposta di legge n. 169 recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

coordinare il comma 4 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 in modo tale da salvaguardare il principio della facoltatività dell'apprendimento;

all'articolo 8 sostituire la parola « assumono » con le seguenti: « sono invitate ad assumere ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 169

—

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione **italiana** e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni **di origine** albanese, catalana, germanica, greca, slava e **zingara** e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove **altresì,** nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 **e** diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

ART. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

ART. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei **e internazionali,** la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, **slovene e croate** e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

2. La Repubblica adotta, altresì, a favore delle comunità Rom e Sinti presenti sul territorio italiano, misure di particolare tutela adeguate alle loro peculiari caratteristiche storico-culturali.

ART. 3.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che **saranno** di caso in caso previsti in apposite convenzioni **e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri,** lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo **2** diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini **delle relative** comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 3.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territo riale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

ART. 4.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

ART. 5.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede, oltre all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Nelle scuole materne ed elementari sono assicurati l'alfabetizzazione anche nella lingua della minoranza, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi,

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e **utilizzando preferibilmente il personale in servizio.**

ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni **indicati nel decreto del presidente della giunta regionale** di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di

i costumi e le tradizioni delle comunità locali. Nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento anche della lingua della minoranza.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, stabiliscono tempi di svolgimento e metodologie delle attività didattiche e integrative concernenti l'educazione linguistica, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati, avvalendosi, ove necessario, anche di esperti locali, che abbiano comprovati requisiti specifici, per incarichi temporanei.

Soppresso.

4. Qualora i genitori non intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui ai commi 1 e 2, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

Soppresso.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

ART. **6.**

1. **Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado dei comuni di cui all'articolo 4 è obbligatorio l'insegnamento della cultura e delle tradizioni delle**

cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'am-

minoranze linguistiche nell'ambito delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

2. Nello svolgimento dell'insegnamento di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche autonome esercitano le attribuzioni previste dall'articolo 5, comma 3. Le stesse, sia singolarmente sia in forma associata, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti, anche nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associative, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge e perseguono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

ART. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute negli articoli 5 e 6 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel

bito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni **dalla comunicazione.**

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 2.

2. **Gli schemi di decreto** di cui al comma 1 **sono trasmessi** al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Soppresso.

(v. art. 8).

ART. 8.

1. Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

ART. 9.

1. **Nei comuni di cui all'articolo 4, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.**

ART. 8.

1. Nei comuni **indicati nel decreto del presidente della giunta regionale** di cui all'articolo 3, il consiglio comunale **può deliberare con disposizioni del proprio statuto di** provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

(v. comma 4).

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana.

4. Producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

ART. **10.**

1. Nei comuni di cui all'articolo **4,** il consiglio comunale può provvedere, con **oneri** a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

ART. **11.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, nei comuni di cui all'articolo 4 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. **Negli altri casi, davanti**

disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

ART. 10.

1. Nei comuni **indicati nel decreto del presidente della giunta regionale** di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, **secondo modalità stabilite con legge regionale.**

ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, **con provvedimento della corte d'appello competente.** Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il

all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello per uno dei comuni di cui all'articolo 4, il cittadino italiano che fa parte di una minoranza linguistica, ove egli lo richieda, è sentito nella sua lingua madre, eventualmente nominando un interprete, e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Tutti gli atti a lui indirizzati, successivamente alla richiesta, sono tradotti nella lingua ammessa a tutela.

Soppresso.

(v. comma 2).

ART. **12.**

1. Nei comuni di cui all'articolo **4,** in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

ART. 13.

1. I cittadini **che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 4 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 4, i cognomi o nomi dei quali** siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome

cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al **prefetto,** corredandola **di un estratto** dell'atto di nascita. **Il prefetto,** qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, **emana il decreto di ripristino** del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia **il prefetto** può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento **può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso** al Ministro di grazia e giustizia, che decide **previo** parere del Consiglio di Stato. Il **procedimento è esente da spese e deve essere concluso** entro novanta giorni dalla richiesta.

3. *Identico.*

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. **14.**

1. **Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.**

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza **previste dalla presente legge,** adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

ART. **15.**

1. Le regioni **a statuto ordinario,** nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla **presente** legge, **fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.**

ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni **giuridicamente** riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. **16.**

1. Nell'ambito delle proprie **disponibilità di bilancio le regioni e le province** in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo **2 nonché i comuni possono determinare,** in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute **e radicate nel territorio** che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con **apposito** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. **17.**

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire **20 miliardi** annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

3. *Identico.*

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. **18.**

1. Le regioni **e le province provvedono,** a carico delle proprie **disponibilità di bilancio,** alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero **favoriscono** la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. **19.**

1. Le norme regolamentari **di attuazione** della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.

ART. **20.**

1. *Identico.*

Soppresso.

ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

ART. **21.**

1. **La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.**

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

ART. **22.**

1. **Per gli oneri derivanti dall'articolo 17 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire 20 miliardi annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni **di** bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 300, d'iniziativa dei deputati Scalia e Procacci

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del provvedimento con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15 per cento della popolazione residente nel comune. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti infine i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli inse-

gnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è inviato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, che possono pronunciarsi entro sessanta giorni dall'assegnazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

ART. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2 i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2 il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi

siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 12.

1. Le regioni, nelle materie di propria competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

ART. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 16.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentite le regioni interessate.

ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza

linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dal 1998, la spesa di lire 10.000 milioni annui, cui si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

n. 396, d'iniziativa dei deputati Brunetti e Moroni

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 3.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un quinto dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo sviluppo delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa formalmente riconosciute interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanzia-

menti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio. In caso di necessità ed in carenza di personale abilitato all'insegnamento delle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5, si ricorre a personale esterno che abbia titoli specifici e di formazione professionale regolarmente riconosciuti.

ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative. Le università maggiormente interessate valutano, altresì, l'opportunità di richiedere al competente Ministero l'istituzione di corsi di laurea brevi attinenti le materie oggetto della presente legge.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei dirigenti delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, ade-

guano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 80 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 50 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costruzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.

ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni la facoltà e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 50 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

n. 918, d'iniziativa del deputato Aloi

ART. 1.

1. Nei comuni della regione Calabria, dove la minoranza linguistica albanese o grecanica è superiore al 15 per cento della popolazione residente, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è garantito l'insegnamento delle lingue albanese e grecanica.

2. L'insegnamento delle lingue minoritarie di cui al comma 1 in condizione di pari dignità con la lingua italiana è impartito nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni di cui al comma 1, a condizione che almeno il 10 per cento degli alunni iscritti dichiari, all'inizio di ciascun anno scolastico, di voler essere istruito in una delle due lingue.

3. Presso le università della regione Calabria sono istituiti appositi corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese e grecanica, anche utilizzando le già esistenti strutture costituite dall'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni con sede in Bova Marina e dal Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, i provveditori agli studi della regione Calabria dispongono le assegnazioni dei docenti che conoscono rispettivamente la lingua, la letteratura, la cultura, la storia albanese o quella grecanica, secondo apposite graduatorie, e provvedono ai relativi trasferimenti nei casi in cui è possibile la sostituzione da parte di altri docenti.

2. Presso le università della regione Calabria è istituito l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici, al quale è attribuito il compito di incentivare la diffusione delle rispettive culture, organizzare corsi di formazione e di aggiornamento didattico per gli insegnanti, promuovere seminari e convegni, curare la pubblicazione di materiale ritenuto idoneo e necessario per il conseguimento delle finalità dell'Istituto stesso.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, determina gli organi dell'Istituto di cui al comma 2, la modalità delle nomine, ed emana il relativo statuto.

ART. 3.

1. Spetta ai sindaci dei singoli comuni della regione Calabria di accertare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la consistenza numerica della popolazione residente di lingua e cultura albanese e grecanica.

2. Quando la comunità albanese o grecanica supera il 15 per cento della popolazione residente, il comune, ad istanza della maggioranza degli interessati, deve adottare il bilinguismo nelle pubbliche insegne, nella toponomastica e negli avvisi pubblici.

ART. 4.

1. La regione Calabria, a seguito di speciali accordi con la RAI – Radiotelevisione italiana, promuove la trasmissione settimanale su rete regionale di programmi in lingua albanese e grecanica.

2. La regione Calabria organizza ogni anno la Giornata nazionale dedicata alla divulgazione ed alla conoscenza della lingua, della storia, della cultura, degli usi e delle tradizioni delle popolazioni albanese e grecanica, e promuove, da parte del Governo, apposite emissioni filateliche celebrative. Contemporaneamente, d'intesa con le province e con i comuni interessati, la regione organizza pubbliche biblioteche e musei, o sezioni speciali in quelli già esistenti, per la raccolta, la conservazione nonché la divulgazione della cultura delle citate popolazioni.

ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a condizione che le minoranze

linguistiche italiane godano, nei corrispondenti Paesi esteri, di un analogo trattamento.

2. Al fine di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri trasmette apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sullo stato della legislazione dei Paesi interessati in merito alla tutela del patrimonio culturale, storico e linguistico delle minoranze italiane, ivi residenti.

3. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con la regione Calabria, promuove appositi accordi con gli Stati di origine delle popolazioni albanesi e grecaniche al fine di un programma di interscambi culturali.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

n. 1867, d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, il cimbro, il mocheno, il walser, la carnica, l'occitano e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 3.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica o culturale, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero

di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio.

ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale

della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.

ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

n. 2086, d'iniziativa dei deputati Massa ed altri

ART. 1.

(Tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche).

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava, di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, e della cultura cimbra.

2. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui al comma 1, e diffuse all'estero o in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da non poter essere inquadrata nell'ambito delle prerogative di cui alla presente legge, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità hanno mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 2.

(Definizione delle procedure per l'ammissione alla tutela).

1. Le singole regioni disciplinano, con proprie leggi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge. Il decreto deve essere emanato dal presidente della giunta regionale, entro i successivi sei mesi, previa consultazione dei comuni interessati.

2. Ai fini della delimitazione di cui al comma 1 fanno parte degli ambiti soggetti a tutela ai sensi della presente legge, i comuni nei quali i cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche rappresentano un contingente anche minoritario ma significativo della popolazione residente.

3. I presupposti di cui al comma 2 sono considerati esistenti al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) quando almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti alle liste elettorali del comune autocertificano presso gli uffici comunali la loro appartenenza al gruppo minoritario da tutelare;

b) quando il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera in tal senso;

c) quando si è pronunciata favorevolmente la popolazione residente, attraverso consultazione referendaria promossa dai soggetti aventi titolo ai sensi dei rispettivi statuti comunali nel caso non si siano verificate le condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)*.

4. In caso di non ottemperanza dei termini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede agli adempimenti ivi previsti in via sostitutiva.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di tutela linguistica e culturale nella scuola).

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna.

2. Nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

3. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e di quelle che per necessità di organizzazione scolastica

accolgono gli alunni degli stessi comuni, è previsto l'insegnamento della lingua locale su richiesta degli interessati.

4. I programmi e gli orari relativi all'insegnamento della lingua locale sono fissati con decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

5. Il decreto di cui al comma 4 è emanato previo parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dopo l'avvenuta consultazione delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare.

6. Con il decreto di cui al comma 4, sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento della lingua locale, nei limiti dei posti disponibili.

7. Nelle scuole elementari e medie di cui ai commi 2 e 3, la cultura e le tradizioni locali sono adeguatamente sviluppate nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

9. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 4.

(Sperimentazione scolastica e aggiornamento del personale insegnante).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica, come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

Art. 5.

(Uso della lingua soggetta a tutela nei comuni interessati).

1. Nei comuni compresi nei territori indicati dal decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, i membri dei consigli comunali, circoscrizionali o di comunità montana, possono usare la lingua locale nell'attività degli organismi medesimi.

2. Qualora non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano anche espresse in lingua italiana.

3. Nei comuni di cui al comma 1, il consiglio comunale può deliberare, con disposizione contenuta nel proprio statuto, di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso in mancanza di altre risorse disponibili a tale fine, alla pubblicazione, oltre che nella lingua italiana anche nella lingua ammessa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

4. Nei comuni di cui al comma 1, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela negli uffici della pubblica ammini-

strazione; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

5. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

ART. 6.

(Interventi di sostegno alla pubblicazione di studi, ricerche, documentazioni e di opere letterarie).

1. I comuni, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con piccole e medie imprese editoriali per patrocinare l'edizione di prodotti editoriali contenenti studi, ricerche e documentazioni sui temi della cultura e della lingua delle etnie sottoposte a tutela, nonché la pubblicazione di opere letterarie nella lingua tutelata, contribuendo alle spese editoriali.

ART. 7.

(Autorizzazione alla modifica dei nomi e dei cognomi dei cittadini residenti nelle zone soggette a tutela).

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 2 i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti. Il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 8.

(Tutela linguistica e culturale delle minoranze a mezzo dei programmi radiofonici e televisivi della RAI-Radiotelevisione italiana spa).

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-Radiotelevisione italiana spa sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui dell'articolo 1, in base a convenzioni con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 9.

(Attività delle regioni).

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

2. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui sono presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 determina, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvedono, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

4. Le regioni adottano provvedimenti atti a stimolare e favorire iniziative locali in materia di:

a) tutela, recupero, conservazione e valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità locali tutelate al rispetto del territorio;

b) sviluppo della ricerca storica e linguistica;

c) costituzione e valorizzazione di musei locali;

d) organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie della comunità.

ART. 10.

(Rimborso delle spese sostenute dai comuni).

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge, sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 12.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1, e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso di cui al comma 2 avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento relativo alla procedura di determinazione e liquidazione dei contributi di cui al comma 1.

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge di competenza dello Stato sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono già tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della minoranza linguistica slovena della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 è autorizzata, a decorrere dal 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmete utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

n. 2973, d'iniziativa del deputato Teresio Delfino

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione ed in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, il provenzale *d'oc* e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme previsti da apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 3.

1. Ogni regione disciplina, con propria legge, il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento, inoltre, prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione, tenuto presente altresì il preliminare parere scientifico di una apposita commissione di esperti, nominata dalla giunta regionale, scelti tra docenti universitari, e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari deve essere garantito l'insegnamento bilingue italiano-lingua minoritaria a parità di opportunità didattiche e di condizioni orarie e strumentali, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e di quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza su richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto adottato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato di intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede, altresì, forme e modalità sia per l'esonero degli alunni i cui genitori non intendono avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando in via prioritaria il personale in servizio.

ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, insieme all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. Ogni regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziativa nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono, altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madrelingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni integrative del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a tale fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata sulla base di provvedimenti autorizzativi dei responsabili delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti della rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosce la lingua locale.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione ai toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il decreto di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi sono stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non sono maggiorenni o che, se maggiorenni, hanno prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda che deve indicare il nome che si intende assumere è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale della Repubblica, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza, con proprio decreto, il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale, nei trenta giorni successivi, può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide, sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI Radiotelevisione italiana sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi generali in essa stabiliti.

ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui sono presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che hanno come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una adeguata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni in merito alla congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni individuate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata della presente legge, sentite le regioni interessate, è tenuto ad adottare il relativo regolamento di attuazione.

ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è attuata secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento è tenuta ad applicare la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.

ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. A tale fine la presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1997, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1997-1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

N. **169-300-396-918-1867-2086-2973**-A-*bis*

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 21 maggio 1998

(Relatore: **MENIA,** *di minoranza)*

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 169, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORLEONE, BOATO, RUFFINO

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 300, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, PROCACCI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

n. 396, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNETTI, MORONI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 9 maggio 1996

n. 918, d'iniziativa del deputato ALOI

Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria

Presentata il 15 maggio 1996

n. 1867, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RODEGHIERO, FONTAN, BAGLIANI, BAMPO, CALZAVARA, MARTINELLI, STEFANI, VASCON, BARRAL

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 12 luglio 1996

n. 2086, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSA, CREMA, ALBANESE, ATTILI, BICOCCHI, BIELLI, BRESSA, BUGLIO, CACCAVARI, CAMBURSANO, CAMOIRANO, CANANZI, CARBONI, CENNAMO, CEREMIGNA, CHERCHI, DI STASI, FUMAGALLI, GERARDINI, GIACCO, JERVOLINO RUSSO, LABATE, LENTO, LUCÀ, MANGIACAVALLO, MAZZOCCHIN, NOVELLI, ORLANDO, PEZZONI, PITTELLA, ROMANO CARRATELLI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SARACENI, SCHMID, SOAVE, SODA, ARMANDO VENETO, VIGNALI

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 1o agosto 1996

n. 2973, d'iniziativa del deputato TERESIO DELFINO

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

Presentata il 15 gennaio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge di tutela delle cosiddette minoranze linguistiche ha una lunga storia parlamentare. Le prime proposte risalgono all'ormai lontana VIII legislatura, nella X viene discusso ed approvato un testo dall'Assemblea della Camera che si arena però al Senato, nell'XI e nella XII la Commissione affari costituzionali approva un testo unificato che è stato ripreso ed è il nocciolo essenziale della proposta ora in discussione.

Che cosa prevede questa proposta ? Che negli uffici pubblici – e dunque anche dello Stato – esistenti nelle zone ove si parlano le cosiddette « lingue minoritarie », si abbia diritto di usare tali parlate locali in luogo dell'italiano. Che altrettanto si abbia il diritto di fare da parte dei membri dei consigli comunali e delle assemblee elettive, con a seguito una « traduzione riassuntiva in lingua italiana » da parte di un interprete (fatto in sè illegittimo a nostro parere); che gli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, persino degli enti pubblici non territoriali possano essere tradotti nelle parlate locali, le quali possono usarsi anche nei procedimenti dinanzi al giudice di pace; che si insegnino tali parlate nelle scuole materne, elementari e medie e, nelle prime due, obbligatoriamente, salvo contrarietà espressa dai genitori; che sia obbligatorio l'insegnamento della cultura locale, della storia e delle tradizioni nelle scuole elementari e medie; che la radio e la televisione di Stato nei loro programmi debbano comprendere trasmissioni in tali parlate; che sia concesso alle pubbliche amministrazioni di indicare i toponimi nelle cosiddette lingue locali; né, infine, poteva mancare la modifica dei cognomi eventualmente italianizzati.

La proposta si muove sulla premessa dell'esistenza di una norma costituzionale, l'articolo 6 della Costituzione, che recita: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». La proposta base, d'iniziativa del deputato Corleone, sostiene per l'appunto nella sua relazione che « lo scopo iniziale di questo provvedimento è quello di darvi attuazione attraverso l'approvazione di questa legge, lungamente attesa dalle popolazioni interessate e importante per la rilevanza culturale e sociale che un provvedimento del genere assume per l'intero paese. Infatti, tutelare le minoranze linguistiche significa contribuire alla crescita della coscienza democratica e dello spirito di convivenza tra le popolazioni ».

Nel testo della legge, queste « minoranze » vengono poi identificate in « albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo », senza dimenticare, *dulcis in fundo*, gli zingari Rom e Sinti.

Ma, oltre alle belle parole ed alle altisonanti affermazioni di principio, l'errore di questa proposta di legge sta nel fatto che essa si muova, da una parte, sulla premessa che il bilinguismo sia forma necessaria, per non dire ovvia, di tutela delle minoranze linguistiche, dall'altra promuovendo (ammesso che di promozione di tratti) a minoranze linguistiche popolazioni italiane che sono da sempre componenti della nazione italiana, come i friulani o i sardi.

Ed il pericolo, reale e facilmente rilevabile, è quello dell'incrinatura di una componente essenziale dell'identità nazionale, ovvero l'unità linguistica.

E come non ricordare, allora, in questa sede, l'appello di Alessandro Manzoni, che

scriveva: « Dopo l'unità di governo, d'armi, e di leggi, l'unità della lingua è quella che serve il più a rendere stretta, sensibile e profittevole l'unità di una nazione » !

L'unità linguistica è infatti elemento fondamentale dell'unità nazionale, sicché la rottura di essa vulnera l'articolo 5 della Costituzione, che consacra appunto l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Allorché si pretende di opporre la diversità di una seconda lingua di fronte alla lingua italiana e si rivendica o il bilinguismo o tutele che stravolgono l'idioma nazionale, quella rottura, se non è in atto, è già potenziale e incrina la forza garantista della Carta fondamentale dello Stato. E quest'incrinatura è causata dalla medesima lettera del testo della proposta di legge, allorché in esso si accentua la « diversità » del parlante sardo o friulano di fronte alla lingua comune degli italiani, diversità che surrettiziamente anche emerge dalle tutele previste per le popolazioni di origine albanese, catalana, occitana, franco-provenzale, grecanica, germanica, slava e persino zingara.

È nozione comune e condivisa quella che inizialmente era solo una deduzione delle ricerche filologiche: la storia di una lingua contiene tutti gli elementi qualificanti la storia del popolo che la parla. Nell'articolazione del linguaggio non c'è soltanto l'espressione del pensiero in termini comprensibili, ma vi si condensano esperienze, relazioni, contatti, abitudini, vicende, aspirazioni e creazioni che, nel loro insieme, rappresentano l'evoluzione secolare di una comunità, cioè la sua identità nazionale.

Insomma, la lingua non si limita ad essere un addendo del processo aggregante di una nazione, ma la storia della lingua consente di ricostruire la storia dello spirito che informa di sé l'ascesa di un popolo verso la nazione.

Data la stretta connessione tra lingua e nazione, possiamo affermare che dove c'è unità linguistica c'è unità nazionale. Se si corrompe la prima, si frantuma la seconda. E di questi tempi, viste le velleità secessioniste e indipendentiste di alcuni, non ce n'è proprio bisogno.

Nello spirito di valorizzazione della nostra lingua comune, siamo stati promotori di un emendamento, approvato dalla Commissione, il quale all'articolo 1 dichiara che l'italiano è la lingua ufficiale dello Stato: pare strano e forse incredibile, ma finora non era mai stato scritto in alcun testo di legge.

Ma non vorremmo che questa resti puramente l'espressione di un principio: ecco perché nel testo allegato alla relazione di minoranza qualifichiamo quel principio affermando il dovere dello Stato di promuovere la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana nel mondo, ribadendo al tempo stesso il diritto di ogni cittadino ed il dovere di ogni organismo pubblico di usare la lingua ufficiale della Repubblica.

Affermato, da parte nostra, il principio generale e fondamentale dell'unità linguistica, si tratta ora di affrontare il diverso discorso dell'attuazione di norme di tutela delle minoranze linguistiche.

In pratica, mentre fino ad ora la via seguita dal legislatore per attuare il principio costituzionale dell'articolo 6 è stata quella di regolare con norme *ad hoc* le minoranze rappresentate dagli altoatesini di lingua tedesca, dai valdostani di lingua francese, dai ladini delle Dolomiti e dagli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, prevedendo strumenti di tutela differenziati e comparati alla diversa entità numerica, la proposta di legge in esame cerca di divenire una legge di principio, prevedendo norme generali ed astratte applicabili alle minoranze linguistiche – vere o presunte – presenti nel territorio nazionale.

E qui si pone un fondamentale problema. Quale è il confine per qualificare una minoranza linguistica? Quali i parametri? Quali i valori di riferimento? A che cosa debbono essere parametrati i livelli di tutela?

Intanto, solo alcuni autori hanno ritenuto che le minoranze linguistiche, delle quali tratta la Costituzione in virtù dell'approvazione di un notissimo emendamento aggiuntivo del socialista Codignola alla Costituente, siano anche quelle che usano parlate che in senso politico sono dialetti; al concetto politico di lingua e non

a quello culturale occorre infatti rifarsi nell'interpretare la Costituzione. Ed i gruppi che parlano dialetti non sono minoranze linguistiche; e inoltre la tutela delle minoranze linguistiche non impone o comporta necessariamente il bilinguismo!

Sul piano costituzionale, poi, bisogna porre attenzione particolare al fatto che l'adozione di strumenti particolari di tutela giuridica creerebbe artificiosamente, in questo caso, collettività di cittadini dotati di un particolare *status* giuridico.

Anche sul piano del linguaggio corrente la tesi da noi sostenuta è fondata, nel senso cioè che non ci troviamo di fronte a minoranze linguistiche. Illuminante è in proposito la definizione che dà del dialetto il *Dizionario della lingua italiana* Devoto — Oli secondo cui è dialetto « il sistema linguistico di ambito geografico limitato, che soddisfa solo alcuni aspetti (per esempio il popolare e l'usuale) e non altri (per esempio il letterario o il tecnico) delle nostre esigenze espressive ».

Analogamente, la *Nuova Enciclopedia universale* definisce il dialetto « sistema linguistico in un ambito geografico limitato » e classifica i dialetti italiani in gallo italici (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna), veneti, toscani, romanesco, centro-meridionale, sardi, retoromanzi (ladino, friulano) ».

Tutte le parlate oggetto della proposta di legge, considerate nell'accezione comune e dunque in senso politico, sono quindi dialetti. Tanto basterebbe per escludere che il Costituente abbia compreso tra le minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 coloro i quali parlano tali dialetti.

Ma, *ad adiuvandum*, è possibile citare uno stralcio della « Relazione all'Assemblea Costituente sulla tutela delle minoranze » (Volume primo, « Problemi costituzionali e organizzazione dello Stato », paragrafo sesto) che, riferendosi al censimento del 1921, cita tutte le minoranze esistenti in Italia senza fare menzione di una minoranza sarda né di una minoranza friulana.

La relazione opera una distinzione ed afferma: « Per oltre 150.000 abitanti si tratta di isole linguistiche albanesi, catalane e greche dell'Italia meridionale insulare, disseminate fra la popolazione di lingua italiana e ambientate ormai da molte generazioni, tanto che la lingua parlata tradizionale di origine, che hanno mantenuto viva fra loro senza ostacoli né rivendicazioni né inconvenienti, le differenzia dalla restante popolazione ». La relazione aggiunge: « Una categoria costituiscono i gruppi minoritari di lingua francese, tedesca e slava localizzati nell'arco alpino e in territori prossimi ai confini con stati nei quali dette lingue sono lingue nazionali ». E oltre: « Mentre la storia delle minoranze linguistiche che si sono raccolte nella prima categoria » — cioè i greci, gli albanesi, i catalani e così via — « non presenta alcun fattore di rilievo ed è nota più come curiosità folcloristica e di studio che per le sue particolari esigenze, tal che non desta alcuna problematica attuale, la storia dei gruppi della seconda categoria merita sommaria menzione ».

Fin qui il testo della relazione alla Costituente da cui si ricavano due considerazioni.

Primo: quelli che il Costituente ha definito gruppi linguistici di interesse folcloristico non possono certo essere interessati all'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione che è il presupposto su cui si fonda — come si diceva — la proposta di legge in esame.

Secondo: la fonte costituente non fa alcuna menzione dei sardi e dei friulani come minoranze linguistiche, tanto più « storiche », come recita il titolo della proposta di legge in esame.

E ciò è ovvio, essendo le popolazioni della Sardegna e del Friuli popolazioni italiane come lo sono le siciliane e le lombarde che parlano un dialetto « distante » dall'italiano; le parlate di queste regioni infatti non differiscono dalla lingua italiana più di quanto differiscono altre parlate, come il siciliano, il calabrese o il veneto il quale ha avuto sicuramente plurisecolare dignità di lingua (essendo stata, per l'appunto lingua della Serenissima Repubblica di Venezia che raggiungeva le coste più lontane della Dalmazia) e che

dunque non ha minor rango, ad esempio, del friulano.

In Italia, nei secoli addietro, si parlavano esclusivamente numerosi volgari, assai diversi gli uni dagli altri. L'Italiano è stato unificante per tutta l'Italia.

Per le popolazioni di origine albanese, greca, croata, occitana, catalana, si può senz'altro dire che non hanno neppure una consistenza di tale rilevanza che giustifichi norme come quelle previste. Si tratta di popolazioni in gran parte assimilate, con origini molto lontane, che oggi si riconoscono solo a livello di tradizioni.

Per tutte le popolazioni contemplate in questa proposta di legge si pone sicuramente il problema della tutela della loro cultura e della loro tradizione. Nessuno pensa di dimenticarsene o negarle. Ma la conservazione di questo patrimonio culturale, storico e linguistico si realizza nella valorizzazione del costume, delle tradizioni, delle fedi e dei canti popolari, nella diffusione locale delle opere letterarie dialettali, nella diffusione più vasta di quelle che assurgano a valore dell'arte, nel sostegno pubblico ad associazioni, circoli, filodrammatiche, riviste che abbiano come fine la preservazione e la divulgazione di quel patrimonio dialettale o linguistico.

Ma all'apparato pubblico non si può e non si deve chiedere di più, posto anche che il dialetto o l'idioma locale non è strumento di comunicazione nazionale né internazionale ma si esaurisce nel rapporto immediato familiare ed in quello, più vasto ma sempre limitato, della comunità locale e neppure a tutti i livelli. Prima e fondamentale nostra affermazione è dunque il no all'uso ufficiale di altre lingue o, più esattamente ancora, all'invenzione di nuove lingue ufficiali a fianco dell'italiano.

Mi pare di avere chiarito, dunque, come il contenuto di questa proposta di legge non riguardi in realtà interessi protetti dalla nostra Costituzione ma anzi, paradossalmente, interessi contrari alla Costituzione.

Ho già avuto modo di dire come, attraverso il pretesto della tutela, si rompa l'unità linguistica e dunque l'unità di popolo; e la rottura dell'unità di popolo si realizza anche attraverso la creazione di una frazione di popolo, di una comunità intermedia artificiosa, soggetto di diritto e titolare di rapporti giuridici particolari e privilegiati. Perché un altro aspetto indecente di questa proposta di legge è che le supposte minoranze linguistiche diventano altrettanti corpi separati e privilegiati a detrimento della maggioranza dei comuni cittadini italiani.

Lasciamo per un attimo da parte gli aspetti culturali e della scuola, per verificare come queste norme si collochino indubbiamente contro princìpi fondamentali della nostra Costituzione, come quello dell'uguaglianza, del diritto al lavoro e alla residenza.

L'articolo 11 del testo licenziato dalla Commissione prevede infatti che nei comuni in cui si attua la tutela della minoranza è consentito l'uso scritto e orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

Ufficio pubblico, come è noto, è un qualunque ufficio dello Stato, della regione, della provincia, del comune. Se quindi il cittadino ha il diritto di usare il proprio dialetto (definito « lingua ») in un ufficio pubblico, tutti coloro che vi lavorano o buona parte di essi dovranno conoscere quel dialetto per capire quanto viene loro detto. E non è paradossale pensare a futuri sviluppi del tipo « patentino » di bilinguismo che ha reso in Alto Adige gli italiani stranieri in patria e penalizzati nella ricerca di lavoro e nelle assunzioni.

È chiaro, comunque, che l'effetto della legge è quello di creare una categoria privilegiata (la minoranza, che è bilingue dalla nascita) che si ritroverà ad avere posti di lavoro garantiti ed una notevole « riserva di caccia » costituita da un esercito di interpreti e traduttori, spesso di loro stessi.

Non solo ad un italiano di Napoli o di Torino non sarà consentito ricoprire l'incarico, ad esempio, di cancelliere a Udine o a Sassari, ma indubitabilmente la norma si presterà ad altri abusi.

Un esempio per tutti. Nel comune di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste, ove vige già da cinquant'anni il bilinguismo italiano–sloveno (come nei re-

stanti comuni mistilingui, salvo il capoluogo Trieste, ove la presenza degli sloveni non supera il 5 per cento) vengono banditi i concorsi per affossatore o per operatore ecologico e tra i requisiti vi è l'obbligo di conoscenza della lingua slovena. Francamente è da dubitarsi che per un affossatore sia imprenscindibile la conoscenza dello sloveno, ma il fatto è indicativo di come certi strumenti nelle mani di minoranze diano loro un potere assoluto ed una posizione ineguale di favore.

Non basta: è sicuramente assai grave il principio previsto dall'articolo 9, che consente l'uso della lingua locale nei consigli comunali e circoscrizionali, nelle province, nelle regioni. Ciò significa che non ci si riferisce alla tutela di piccole minoranze che potrebbero avere – pensiamo ad un piccolo comune di montagna – la reale difficoltà di esprimersi correttamente in italiano, ma vi è invece la precisa scelta politica di fare delle assemblee elettive una palestra di libero sfogo di una pluralità di lingue o dialetti, confondendo e cucinando assieme istanze di campanile e affermazioni di identità vere o presunte, con il rischio sempre presente di dare voce a minoranze antinazionali o stura ad atteggiamenti più o meno coscientemente separatisti o secessionisti.

È inoltre certamente illegittima, come si diceva in premessa, la previsione della traduzione riassuntiva in lingua italiana da parte di un interprete di interventi svolti in lingua o dialetto ammessi a tutela diversi dall'italiano: requisito fondamentale dell'atto amministrativo, quale indubbiamente è un intervento in consiglio comunale, è la sua completezza ed intelligibilità: così non è certo un intervento in lingua incomprensibile e non può ovviamente bastare una traduzione sommaria a renderlo valido.

Sempre a proposito dei comuni è da sottolinearsi come sia una soglia estremamente bassa – stante la legge elettorale con premio di maggioranza del 60 per cento – quella di solo 1/3 dei consiglieri comunali per inserire il comune stesso nell'ambito di quelli in cui si applicano le norme di tutela della minoranza: ed anche bassa appare, al medesimo fine, la soglia del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, pur essendo questo l'unico aspetto della legge che sostanzialmente accetta il fondamentale principio del censimento quale unico riscontro oggettivo per delimitare la rilevanza della presenza della minoranza, la sua consistenza numerica e l'ambito di applicazione.

È interessante notare che, nelle zone mistilingui della provincia di Trieste viene applicato il principio instaurato dal Governo militare alleato, recepito dal Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e poi dal trattato di Osimo del 10 novembre 1975, per cui le norme sul bilinguismo nella toponomastica, nell'attività amministrativa, eccetera, si applicano laddove la consistenza della minoranza slovena supera il 25 per cento: questa ci pare essere una soglia ragionevole.

È opportuno insistere, comunque, sull'aspetto della presenza sul territorio di una minoranza e sulla sua consistenza numerica affinché possa definirsi tale. Perché questa è la risposta alle domande poste in precedenza laddove si poneva la questione dei criteri oggettivi per definire tale una minoranza.

La « Carta europea delle lingue regionali o minoritarie », fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 e sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, all'articolo 1, afferma che « per espressione 'lingue regionali o minoritarie' si intendono le lingue:

a) parlate tradizionalmente sul territorio di uno Stato da parte di cittadini di questo Stato i quali costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato e differenti dalla lingua di questo stato; queste non includono né i dialetti della lingua ufficiale dello Stato, né la lingua dei migranti;

b) per 'territorio entro il quale una lingua regionale o minoritaria è parlata' s'intende l'area geografica entro la quale questa lingua è modo d'espressione di un numero di persone che giustifichi l'adozione delle differenti misure di protezione e di promozione previste da questa Carta ».

La « Carta Europea », siglata dall'Italia assieme a tutti gli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, esclude dunque i dialetti dagli idiomi da tutelare con particolari norme, come pure stabilisce che una minoranza debba presentare una sufficiente consistenza numerica per addivenire a specifiche norme di tutela.

Ma non basta: l'articolo 7, punto G, dello stesso documento, specifica che « in materia di lingue regionali o minoritarie, all'interno dei territori in cui queste lingue sono praticate e secondo la situazione di ogni lingua, le Parti dovranno fondare le loro politiche, la loro legislazione e le loro pratiche secondo i seguenti obiettivi e principi: (g) la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non parlanti una lingua regionale o minoritaria abitanti l'area ove quella lingua è praticata, di apprenderla, se essi lo vogliono ».

L'ultimo inciso è fondamentale perché sconfessa totalmente quanto prevede il testo della proposta di legge Corleone, nel testo approvato in Commissione, laddove essa, all'articolo 5 prevede l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative della scuola materna, l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza nelle scuole materne ed elementari, l'insegnamento della stessa lingua anche nelle scuole medie: il provvedimento infatti inverte totalmente le previsioni della Carta, richiedendo ai genitori di dichiarare al momento della preiscrizione la loro volontà di non far frequentare ai figli i corsi di quella lingua. Viene comunque reso obbligatorio l'insegnamento della cultura delle tradizioni delle minoranze linguistiche.

In pratica, fin dalle scuole materne, per bassa demagogia o convenienza politica, si vuol fare studiare ai bambini non l'inglese o altre lingue straniere utili per vivere nell'Europa del 2000, ma il sardo o l'occitano... E non basta. L'insegnamento avviene « nelle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali ». Come a dire che per capire meglio l'italiano o l'aritmetica, la storia o la geografia, serva apprendere l'albanese o la lingua degli zingari Rom.

Ma non basta ancora. Se questa legge ha portata generale significa che, nelle regioni in cui esiste un sistema parallelo di scuole statali con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano (tedesco in Alto Adige, sloveno in Friuli-Venezia Giulia, francese in Val d'Aosta), d'ora in poi nelle scuole italiane si dovrà comunque studiare quella lingua.

In pratica, a Trieste diverrebbe obbligatorio nelle scuole italiane lo studio dello sloveno. Provate a dire, sul mio confine, dove ci sono ancora, anche se molto più blande d'un tempo, tensioni nazionali: « è obbligatorio per tuo figlio studiare lo sloveno... ». Servirebbe solo a creare nuove incomprensioni e rancori. E comunque, non è giusto.

Infine, non è sbagliato considerare come questa proposta di legge, frutto di pressappochismo e molta demagogia, comporti sicuramente costi esorbitanti e spropositati, che lo stesso Ministero del tesoro trova difficoltà a quantificare. Solo in sede di prima applicazione e per i soli oneri derivanti dall'articolo 17 (spese degli enti locali per gli obblighi a favore delle minoranze linguistiche) si prevede all'articolo 22 una somma annuale di 20 miliardi, sicuramente indicata per difetto.

Non è sbagliato forse ricordare che, una decina d'anni fa, lo scrittore Carlo Sgorlon, friulano doc, pubblicò sul *Piccolo* di Trieste un articolo, poi diventato famoso, dal titolo « Ma il dialetto no », in cui si esprimeva contro la « futilità ed il carattere di spreco » della proposta di legge dell'epoca sulle minoranze linguistiche, ampiamente ricalcata da quella attuale.

Ed è poi singolare ed interessante notare che l'attuale proposta di legge preveda solo questo finanziamento delle lingue minoritarie ed abbia dimenticato di assegnare qualche lira per la valorizzazione del « patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana », pur previsto dall'articolo 21.

Abbiamo presentato un testo alternativo e centinaia di emendamenti a questa proposta di legge. Ma, francamente, ci pare inemendabile.

Il nostro no è il segno di un impegno civile, culturale, politico e nazionale, perché non vogliamo vedere l'Italia ridotta a una Babele. Ed è bello chiudere con Dante che, nel capo primo del *De vulgari eloquentia,* scriveva: « Habemus simplicissima signa », « abbiamo alcuni tratti fondamentali, in quanto agiamo come italiani, tratti di costumi, di abitudini, di lingua, rispetto ai quali si soppesano e si misurano le azioni italiane ».

MENIA, *Relatore di minoranza.*

MODIFICAZIONI AL TESTO DELLA COMMISSIONE PROPOSTE DAL RELATORE DI MINORANZA

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento).

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ARTICOLO 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica promuove la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana nel mondo.

3. Ogni cittadino ha il diritto e ogni organismo pubblico ha il dovere di usare la lingua ufficiale dello Stato.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ARTICOLO 2.

1. Secondo le disposizioni dell'articolo 6 della Costituzione e in applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, la Repubblica tutela le lingue e le culture minoritarie secondo l'articolo 1 della Carta di Strasburgo.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ARTICOLO 3.

1. La Repubblica promuove, a condizione di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ARTICOLO 4.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle lingue e delle culture regionali o minoritarie è rimessa alla regione, che ne disciplina con legge il procedimento di adozione con il consenso dei comuni interessati, su richiesta di almeno il 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero dei due terzi dei consiglieri comunali.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ARTICOLO 5.

1. Nelle scuole elementari e secondarie di primo grado dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento, per gli interessati, oltre alla lingua italiana, anche della lingua locale.

2. I genitori che intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui al comma 1, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ARTICOLO 6.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni di cui all'articolo 4 è facoltativo l'insegnamento della cultura e delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica.

2. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associative, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e perseguono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

Sostituire gli articoli 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

ARTICOLO 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute negli articoli 5 e 6.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Sostituire gli l'articoli 11, 12 e 13 con il seguente:

ARTICOLO 8.

1. Nei comuni di cui all'articolo 4 è consentito ai cittadini che ne abbiano effettiva necessità di usare oralmente, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, la lingua ammessa a tutela.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni provvedono a proprie spese a garantire la presenza delle unità di personale strettamente necessarie a rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.

Sostituire gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con il seguente:

ARTICOLO 9.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate le condizioni per la valorizzazione e tutela delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ARTICOLO 10.

1. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove iniziative e programmi di sostegno alla lingua ufficiale sia presso le comunità di lingua italiana all'estero che altrove.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ARTICOLO 11.

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire cinque miliardi annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL13-0169abis
Lire 500

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

359.

SEDUTA DI LUNEDÌ 25 MAGGIO 1998

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO ..... III-VIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-115

PAG.

Missioni 1

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 1998: Interventi nel settore occupazionale *(approvato dal Senato)* **(A.C. 4891)** (Discussione) 1

(Discussione sulle linee generali – A.C. 4891) 1
Presidente 1
Colombo Paolo (LNIP) 10
Gasparrini Federica, *Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale* 4
Gasperoni Pietro (DS-U), *Relatore* 1
Pampo Fedele (AN) 4
Polizzi Rosario (AN) 17
Santori Angelo (FI) 15

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 4891) 19
Presidente 19, 20
Gasparrini Federica, *Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale* 19
Gasperoni Pietro (DS-U), *Relatore* 19

Proposta di legge Corleone: Minoranze linguistiche (A.C. 169) e abbinate (A.C. 300-396-918-1867-2086-2973) (Discussione) 20

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 169) 20
Presidente 20

(Annunzio di questioni pregiudiziali – A.C. 169) 21
Presidente 21

(Discussione sulle linee generali – A.C. 169) 21
Presidente 21
Aloi Fortunato (AN) 47
Brunetti Mario (RC-PRO) 32

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; rifondazione comunista-progressisti: RC-PRO; rinnovamento italiano: RI; per l'UDR-cristiani democratici uniti/cristiani democratici per la Repubblica: per l'UDR-CDU/CDR; misto: misto; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto-socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-per l'UDR-patto Segni/liberali: misto-per l'UDR-P. Segni/lib.; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto rete-l'Ulivo: misto-rete-U.

PAG.

Crema Giovanni (misto-SDI) 45
Detomas Giuseppe (misto Min. linguist.) . 29
Fontanini Pietro (LNIP) 43
Giovanardi Carlo (misto-CCD) 38
Jervolino Russo Rosa (PD-U) 39
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 21
Menia Roberto (AN), *Relatore di minoranza* 24
Niccolini Gualberto (FI) 30
Olivieri Luigi (DS-U) 48
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 28

(Repliche dei relatori e del Governo – A.C. 169) 50
Presidente 50
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 50
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 51

Proposte di legge costituzionale – Tutela delle minoranze linguistiche del Trentino-Alto Adige (A.C. 1687-1787-2236-2403-3076) (Discussione del testo unificato) 51

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 1687) 52
Presidente 52

(Discussione sulle linee generali – A.C. 1687) 52
Presidente 52
Detomas Giuseppe (misto Min. linguist.) . 56
Frattini Franco (FI) 53
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore* 52
Mitolo Pietro (AN) 58
Olivieri Luigi (DS-U) 61
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 53

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 1687) 63
Presidente 63
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore* 63
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 63

Disegno di legge: Pubblica amministrazione ed edilizia scolastica *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* **(A.C. 4229-B)** (Discussione) 63

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 4229-B) 63
Presidente 63

PAG.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 4229-B) 64
Presidente 64
Bassanini Franco, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali* 65
Cerulli Irelli Vincenzo (PD-U), *Relatore* .. 64
Frattini Franco (FI) 65

(La seduta, sospesa alle 20,40, è ripresa alle 20,45) 66
Presidente 66
Volontè Luca (per l'UDR-CDU/CDR) 66

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 4229-B) 68
Presidente 68
Bassanini Franco, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali* 68
Cerulli Irelli Vincenzo (PD-U), *Relatore* .. 68

Disegno di legge: Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari *(approvato dal Senato)* **(A.C. 4782)** (Discussione) 71

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 4782) 71
Presidente 71

(Dicussione sulle linee generali – A.C. 4782) 72
Presidente 72
Colombo Paolo (LNIP) 89
Giulietti Giuseppe (DS-U) 81
Landolfi Mario (AN) 86
Pecoraro Scanio Alfonso (misto-verdi-U) . 78
Risari Gianni (PD-U), *Relatore* 72
Romani Paolo (FI) 79
Storace Francesco (AN) 95
Taradash Marco (FI) 92
Tassone Mario (per l'UDR-CDU/CDR) 76
Vita Vincenzo Maria, *Sottosegretario per le comunicazioni* 75
Volontè Luca (per l'UDR-CDU/CDR) 91

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 4782) 100
Presidente 100
Risari Gianni (PD-U), *Relatore* 100
Vita Vincenzo Maria, *Sottosegretario per le comunicazioni* 102

Ordine del giorno della seduta di domani . 104

Intervento del deputato Alessandro Bergamo in sede di discussione sulle linee generali (A.C. 4891) 105

Considerazioni integrative del relatore Vincenzo Cerulli Irelli (A.C. 4229-B) 108

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

quale la ASL 1 di Massa Carrara aveva intimato la sospensione delle lavorazioni. L'intendimento del Governo, presentando al Senato l'emendamento che poi è stato accolto, era quello di permettere a tutti gli imprenditori della zona che operavano del settore di mettersi in regola immediatamente. Ciò non significa non proseguire sulla linea della rigidità per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto è vero che questo Governo ha reso attuali tutte le direttive comunitarie in tal senso.

PRESIDENTE. L'onorevole Bergamo, che era l'ultimo iscritto a parlare, è stato colto di sorpresa dall'assenza dei colleghi che lo precedevano e pertanto, quando l'ho chiamato, non era in aula. Me ne dispiaccio; potrà senz'altro consegnare il testo scritto del suo intervento, se lo riterrà opportuno, affinché sia pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, perché ormai non posso più dargli la parola.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Corleone ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (169) e delle abbinate proposte di legge: Scalia e Procacci: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (300); Brunetti e Moroni: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (396); Aloi: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria (918); Rodeghiero ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1867); Massa ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2086); Teresio Delfino: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2973) *(ore 16,45)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Corleone ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; e delle abbinate proposte di legge: Scalia e Procacci: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Brunetti e Moroni: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Aloi: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria; Rodeghiero ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Massa ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Teresio Delfino: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 169)

PRESIDENTE. Avverto che a seguito della riunione del 30 aprile 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame delle proposte di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

tempo per il relatore: 25 minuti;

tempo per il relatore di minoranza: 15 minuti;

tempo per il Governo: 25 minuti;

tempo per il gruppo misto: 35 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora;

tempo per i gruppi: 4 ore (30 minuti per gruppo).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti;

minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni/liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

(Annunzio di questioni pregiudiziali – A.C. 169)

PRESIDENTE. Avverto che da parte dei deputati Armaroli ed altri e Menia ed altri sono state presentate le questioni pregiudiziali nn. 1 e 2 *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 1)*.

Ricordo a questo proposito che l'articolo 40 del regolamento prevede, al comma 2, che « Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione ».

In questo caso non risulta che alcun gruppo abbia preannunziato la presentazione di questioni incidentali nelle precedenti riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, a seguito delle quali si è pertanto provveduto a calendarizzare per la seduta odierna la discussione della proposta di legge in esame.

La discussione delle questioni pregiudiziali e le relative votazioni potranno pertanto aver luogo in altra seduta, essendosi conclusa la discussione sulle linee generali.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 169)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Maselli.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi e colleghe, sono piuttosto emozionato nell'iniziare la discussione su questa proposta di legge che è di antica data. Essa ha preso avvio fin dall'VIII legislatura e poi, per mille avvenimenti diversi, compresa la conclusione anticipata di alcune legislature, non è mai giunta in porto. Mi auguro che questa sia la volta buona perché questa legge di civiltà possa finalmente essere approvata dalle due Camere.

Il provvedimento prende spunto da una base chiara: il testo della proposta di legge Corleone non è altro che quello elaborato nella precedente legislatura dalla Commissione affari costituzionali a seguito di un lungo esame. Tale testo dal gennaio 1997 fino ad oggi è stato esaminato dalla Commissione affari costituzionali che ha approvato alcune modifiche frutto di una collaborazione tra Governo, rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, i quali hanno lavorato insieme elaborando diverse proposte che poi sono state approvate. Dunque il testo è stato lungamente meditato.

Vorrei cominciare il mio discorso facendo riferimento alla base giuridica da cui partiamo. Intanto si tratta dell'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, che prevede di tutelare in modo particolare le lingue minoritarie esistenti nel nostro paese. Aggiungo che si tratta di dare attuazione alla Carta dei diritti delle minoranze europee, che non abbiamo ancora potuto ratificare, e alla legge europea sulle minoranze, che abbiamo invece all'unanimità ratificato sia alla Camera sia al Senato. Ciò significa che, dal punto di vista legislativo, siamo in ritardo.

In realtà, quando si parla di unità della nostra nazione si dice una grande verità: la nostra è una nazione che affonda nei secoli la sua unità. La persona che ha creato per prima questa unità legale è stato Augusto.

Augusto aveva diviso l'Italia augustea nettamente tra la penisola e la pianura padana, che erano insieme *(Commenti del deputato Paolo Colombo)*...

Fino ad Augusto, la penisola era separata dal territorio...

PAOLO COLOMBO. La Padania !

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Non posso dire « Padania », perché altrimenti voi pensereste che escludo delle zone che sono invece comprese in quel contesto. No, Augusto legava la pianura padana e l'Italia peninsulare, mentre escludeva dalla regione Italia, unica parte dell'impero a non essere divisa in province, la zona alpina, che costituiva delle piccole province alpine, che hanno poi dato il nome alle varie sezioni delle nostre Alpi – il « Ma con gran pena le reca giù » che ci facevano studiare da ragazzi nasce, in effetti, da queste province augustee – non per escludere dall'Italia queste province, ma per gettare una specie di ponte tra l'Italia ed il resto dell'impero. In realtà, si trattava di province in cui la presenza romana era molto forte; tant'è vero che si crearono città come, per esempio, *Augusta Salassiorum* e *Augusta Taurinorum*, che erano città-colonie romane nel cuore di queste province. Non si trattava, quindi, di una separazione dall'Italia, ma di una congiunzione tra l'Italia ed il resto dell'impero.

La stessa cosa valeva per le tre isole della Sardegna e della Corsica, che costituivano una provincia, e della Sicilia, che era un'altra provincia: queste tre erano però province antiche, perché nate dalla prima guerra punica.

In realtà, questo spartiacque, questo ponte durò per molti secoli. Durò intanto completamente fino a Diocleziano. Pensate, colleghi, che fino a Diocleziano l'Italia era formata da tante città autonome, che erano autentici Stati, nei quali i cittadini votavano per il loro Stato e poi – se volevano – andavano a Roma a votare per i consoli ed i proconsoli del governo imperiale. Era un sistema che mescolava insieme unità e federalismo, cioè unità e distinzioni locali, in un'amalgama totale.

Le invasioni barbariche e la nascita di lingue neolatine hanno praticamente portato alla creazione attorno all'Italia di un insieme di lingue minoritarie che, da una parte, erano in rapporto con il nostro paese, ma, dall'altra, erano in rapporto con le zone al di là delle Alpi. Alcune di queste erano, come ho detto, neolatine; in modo particolare, vorrei ricordare il rapporto tra l'Occitania e l'Italia. Quando parliamo di occitano, facciamo riferimento ad una lingua che va dalla Spagna all'Italia, attraverso le Alpi. A nord, abbiamo la lingua d'*oil* francese e la zona in mezzo tra la lingua d'*oil* e la lingua d'*oc* forma una terza lingua che è il franco-provenzale. Le nostre vallate piemontesi e valdostane hanno visto quindi la presenza dell'occitano, del franco-provenzale e del francese; una presenza che l'Italia unita ha continuamente considerato, se pensate che nel 1908 (non sono sicuro della precisione di questa data) accanto a 10 mila lire d'allora per pagare l'insegnamento del francese in Valle d'Aosta si dovevano dare 5 mila lire per l'insegnamento del francese nelle valli valdesi ed in Val di Susa. Il fatto di parlare francese e di essere di religione protestante non toglieva agli abitanti della Valpelline, per esempio, di essere ottimi cittadini italiani; la percentuale di morti nella prima e nella seconda guerra mondiale provenienti dalle valli valdesi ne è un chiaro indice. Costoro, cioè, si sentivano profondamente italiani anche se parlavano francese e fu soltanto nel 1923 che nelle scuole valdesi del Piemonte e in Val di Susa venne tolto l'insegnamento della seconda lingua, cioè quella francese.

Se questo è vero, vi è dunque la presenza occitanica franco-provenzale in Piemonte e in Valle d'Aosta, nonché quella di un grande popolo disperso nelle Alpi, cioè il popolo ladino, che congiunge la Svizzera con il Trentino-Alto Adige e il Veneto. Sappiamo che i ladini sono ora dispersi con nomi diversi in tutte queste regioni. Ci sono poi presenze tedesche, germanofone – e vorrei ricordare i valzer in Valle d'Aosta e in Piemonte – i cimbri e mocheni in Trentino e in Veneto, i germanofoni in Val Canale, che molte volte si lamentano perché non li ricordiamo, e una regione trilingue come il Friuli-Venezia Giulia.

Nell'Italia del sud la situazione è ancora diversa. Va innanzitutto considerato

– non lo dimentichiamo – che l'Italia meridionale fu in due grandi epoche della sua storia un grande paese greco alle origini e poi di nuovo durante l'impero bizantino. I segni di questa origine greca sono conservati, per esempio, nell'abbazia basiliana di Grottaferrata che ha continuato ad essere una grande abbazia greca, la continuazione di questa presenza. Possiamo parlare della presenza greca anche in Calabria. Ancora nel 1500, a Crotone, vi erano due vescovi, uno di rito bizantino ed un altro di rito latino, c'era ancora, cioè, una presenza greca accanto alla presenza italiana.

A queste presenze antiche si sono poi unite quelle medieval-moderne, cioè di coloro che fuggirono per l'arrivo dei turchi dalla penisola balcanica e crearono una forte presenza in tutta l'Italia meridionale. Penso, naturalmente, agli albanesi, i quali non solo hanno mantenuto la lingua, ma in molte regioni anche il loro rito di origine: diventati bizantini, da ortodossi che erano, hanno mantenuto questo rito. Non solo: per esempio, in piena Calabria abbiamo ancora la presenza di altre potenze, come gli occitani, venuti dalle valli valdesi nel 1300.

Vorrei continuare con questi esempi che ci fanno rendere conto della ricchezza che nell'unità della nazione italiana apportano queste minoranze, che non sono certamente di poco conto. Oggi, a questa ricchezza spirituale e storica se ne aggiunge un'altra: la possibilità di fare di tali minoranze un ponte transfrontaliero per l'Europa. Anche dal punto di vista economico, infatti, ci veniamo a trovare di fronte alla situazione che altri Stati utilizzano i fondi dell'Unione europea che noi non siamo ancora in grado di utilizzare perché non abbiamo approntato la normativa. Per l'occitano, per esempio, i fondi dell'Unione europea li ha usati soltanto la Val Moira, che è riuscita a creare un fronte occitanico estremamente...

GUSTAVO SELVA. Noi ci mangeremo poi questi contributi europei con le traduzioni simultanee che dovremo fare dall'occitano all'italiano.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Non è vero, nessuna traduzione simultanea, perché gli occitani che useranno le traduzioni simultanee sono persone che sanno parlare occitano e che insegnano italiano nelle nostre scuole...

GUSTAVO SELVA. Per quelli che non sono italiani e dovranno capire l'occitano...

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Ma la grande maggioranza lo fa... Comunque, con tutto il rispetto e l'affetto, vi chiedo, per cortesia, di lasciarmi finire.

Vorrei dire, quindi, che vi sono ragioni morali, culturali e finanziarie. D'altra parte, dobbiamo ratificare la legge-quadro europea delle minoranze e dobbiamo anche ricordare che abbiamo ratificato, all'unanimità, non la carta ma la legge europea sulle minoranze linguistiche, che chiede proprio – possiamo controllarlo – ciò che noi abbiamo previsto in questa legge.

Vorrei dire che la Commissione ha fatto un ottimo lavoro con la collaborazione di molti membri della maggioranza e della minoranza: in particolare ricordo Massa e Crema, presentatori di una proposta di legge, e Di Bisceglie, che ha costantemente seguito il provvedimento; potrei anche ricordare gli amici calabresi per il loro intervento. Aggiungo, però, che finora dobbiamo purtroppo notare che vi è un ritardo, da parte del Governo, nella relazione tecnica, il che ci impone di pregarlo di fornircela al più presto per permettere alla legge di poter passare ai voti, come è nel nostro desiderio. Vogliamo, infatti, che ciò avvenga al più presto, disponibili come siamo a migliorare il provvedimento con il contributo di tutti *(Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo, dei popolari e democratici-l'Ulivo e della lega nord per l'indipendenza della Padania)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Menia, relatore di minoranza, al quale ricordo che ha a disposizione quindici minuti.

ROBERTO MENIA, *Relatore di minoranza*. Grazie, signor Presidente.

Signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo a discutere in aula una proposta di legge che ha radici lontane, una lunga storia parlamentare, come ha già fatto notare il relatore per la maggioranza, onorevole Maselli, e che sostanzialmente riprende, anche in questa legislatura, il testo unificato uscito, nelle ultime due legislature, dall'esame della Commissione affari costituzionali. Ritengo però che già nelle legislature scorse sia passato un testo sostanzialmente sottovalutato da parte di chi lo aveva discusso. In questa legislatura la I Commissione ne ha discusso indubbiamente di più – basta andare a sfogliare gli atti parlamentari –, ma sono ancora grossolani e pesanti gli errori che, a nostro modo di vedere, incidono in maniera estremamente negativa sulla stesura di questa legge, che di fatto noi consideriamo inemendabile, almeno così come si presenta. Abbiamo quindi presentato, come è nostro diritto, un testo alternativo, che chiederemo poi di votare articolo per articolo, sotto forma di emendamento sostitutivo.

Passando all'esame di questa proposta di legge, vediamo che vi sono situazioni di macroscopica illegittimità, nonché altre a proposito delle quali riteniamo che vi sia, da una parte, il pericolo reale che questa legge vada ad incrinare un principio base dell'unità nazionale, cioè l'unità linguistica, dall'altra quello che crei condizioni di privilegio per le minoranze – o cosiddette minoranze – a discapito della maggioranza degli italiani.

Cosa prevede sostanzialmente questa proposta ? Prevede che nei pubblici uffici – dunque anche in quelli dello Stato – esistenti nelle zone ove si parlano le cosiddette lingue minoritarie, si abbia diritto di usare le parlate locali in luogo dell'italiano; che altrettanto si abbia diritto di fare da parte dei membri dei consigli comunali e delle assemblee elettive, con a seguito una « traduzione riassuntiva in lingua italiana » (ed anche qui rileviamo immediatamente un profilo di illegittimità); che gli atti ufficiali dello Stato, delle regioni, degli enti locali, perfino degli enti pubblici non territoriali, possano essere tradotti nelle parlate locali, le quali possono usarsi nei procedimenti dinanzi al giudice di pace; che si insegnino tali parlate nelle scuole materne, elementari e medie (nelle prime due addirittura in maniera sostanzialmente obbligatoria), salvo contrarietà espressa dai genitori. Si prevede inoltre che sia obbligatorio l'insegnamento della cultura locale, della storia e delle tradizioni nelle scuole elementari e medie, che radio e televisione di Stato nei loro programmi debbano comprendere trasmissioni in tali parlate, che sia concesso alle pubbliche amministrazioni indicare i toponimi nelle lingue locali.

La proposta si muove sulla premessa dell'esistenza di una norma costituzionale, l'articolo 6, la quale stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Nel testo della proposta di legge vengono anche identificate le minoranze in albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e poi quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo, senza dimenticare, *dulcis in fundo*, gli zingari, rom e sinti.

Oltre alle belle parole ed altisonanti affermazioni di principio, l'errore di questa legge sta nel fatto che essa si muove da una parte sulla premessa che il bilinguismo sia forma necessaria, per non dire ovvia, di tutela delle minoranze linguistiche; dall'altra promuovendo a minoranze linguistiche popolazioni italiane che sono da sempre componenti della nazione italiana, come friulani o sardi. Io, ad esempio, sono nato a Pieve di Cadore da padre cadorino e quindi ladino (io parlo il ladino del Comelico) e da madre istriana (quindi, parlo il dialetto istro-veneto); parlo inoltre il dialetto triestino ma non mi sento minoranza, né ladina, né triestina e nemmeno istriana, perché tutti questi spicchi, per così dire, di me stesso e della mia identità compongono l'identità nazionale italiana. Non ho bisogno di

sentirmi minoranza di nulla e noi non possiamo contrabbandare per minoranze quelli che invece sono fatti costitutivi della nazione italiana in tutte le sue infinite sfaccettature ed identità.

Ed allora il pericolo reale e facilmente rilevabile è quello dell'incrinatura di una componente essenziale dell'identità nazionale, ovvero l'unità linguistica. Quest'ultima è infatti elemento fondamentale dell'unità nazionale, sicché la rottura di essa va a vulnerare l'articolo 5 della Costituzione – altro che realizzare l'articolo 6 –, norma che consacra appunto l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Dunque, allorché si pretende di opporre la diversità di una seconda lingua di fronte alla lingua italiana e si rivendica o il bilinguismo o tutele che stravolgono l'idioma nazionale, quella rottura, se non è in atto, è almeno potenziale ed incrina la stessa forza garantista della Carta fondamentale dello Stato.

Nozione comune e condivisa è quella che all'inizio era solo una deduzione delle ricerche filologiche: la storia di una lingua, cioè, contiene tutti gli elementi qualificanti della storia del popolo che la parla. Nell'articolazione del linguaggio, cioè, non c'è solo l'espressione del pensiero in termini comprensibili, ma vi si condensano insieme esperienze, relazioni, contatti, abitudini, vicende, aspirazioni, creazioni che nel loro insieme rappresentano l'evoluzione secolare di una comunità, cioè la sua identità nazionale. Insomma, la lingua non si limita ad essere un addendo del progetto aggregante di una nazione, ma la storia della lingua consente di ricostruire la storia dello spirito che informa di sé l'ascesa di un popolo verso la nazione.

Ed allora, data la stretta connessione che penso di aver in qualche modo inquadrato tra lingua e nazione, possiamo affermare che là dove c'è unità linguistica c'è unità nazionale, e se si corrompe la prima si frantuma la seconda, e di questi tempi, viste le velleità secessioniste ed indipendentiste di alcuni, non ce n'è proprio bisogno.

Allora, nello spirito di valorizzazione della nostra lingua comune, siamo stati promotori di un emendamento che in Commissione è stato recepito, il quale all'articolo 1 dichiara che l'italiano è lingua ufficiale dello Stato: pare strano, ma non è mai stato scritto da nessuna parte.

Ma noi non vogliamo che questa sia una mera affermazione di principio, smentita poi da tutto il resto; e allora, affermato da parte nostra il principio generale e fondamentale dell'unità linguistica, si tratta di affrontare il diverso discorso dell'attuazione di norme di tutela delle minoranze linguistiche.

In pratica, mentre fino ad ora la via seguita dal legislatore per attuare il principio costituzionale è stata quella di regolare con diverse norme *ad hoc* le minoranze rappresentate dagli altoatesini di lingua tedesca, dai valdostani di lingua francese, dai ladini delle Dolomiti e dagli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, prevedendo per l'appunto strumenti di tutela differenziati, in questo caso il provvedimento in esame cerca di divenire una legge di principio, una legge generale, prevedendo norme generali ed astratte applicabili alle minoranze linguistiche – vere o presunte, io ritengo presunte – presenti nel territorio nazionale.

E qui si pone un problema fondamentale. Qual è il confine attraverso cui si qualifica una minoranza come tale ? Quali sono i parametri ? Quali sono i valori di riferimento (la presenza sul territorio) ? A che cosa debbono essere parametrati poi questi livelli di tutela ? Il numero ? Alcune teorie sostengono che la presenza di un singolo diverso dalla maggioranza già crea in sé il diritto di rivendicare l'appartenenza ad una minoranza.

Intanto, solo alcuni autori hanno ritenuto che le minoranze linguistiche siano quelle che usano parlate che in senso politico sono dialetti; al concetto politico di lingua e non a quello culturale occorre infatti riferirsi nell'interpretare la Costituzione. I gruppi che parlano dialetti non sono minoranze linguistiche; e inoltre la

tutela delle minoranze linguistiche non impone o comporta necessariamente il bilinguismo !

Pongo un problema in più. Come dicevo, parlo l'istro-veneto. Un dialetto avrebbe sicuramente dignità di lingua: la Repubblica serenissima di Venezia ha informato per secoli con la sua lingua e con la sua cultura la storia nazionale. Allora, caso mai, i veneti – so che sono stati presentati emendamenti tendenti ad introdurre questo concetto – avrebbero tutto il diritto di chiedere la tutela del loro dialetto, così come potrebbe essere richiesta per il romanesco o il napoletano. Ho presentato un centinaio di emendamenti che a diverso titolo ricordano dialetti italici, della nostra nazione. Tali emendamenti sono tesi a smontare queste affermazioni per cui parti fondamentali nell'integrazione nazionale italiana, che sono sfaccettature, spicchi diversi della comune identità nazionale, diventano minoranza; è questo il concetto che non accettiamo.

Anche sul piano del linguaggio corrente la tesi da noi sostenuta è fondata, nel senso cioè che non ci troviamo di fronte a minoranze linguistiche. Illuminante in proposito la definizione che dà del dialetto il *Dizionario della lingua italiana* Devoto-Oli secondo cui è dialetto « il sistema linguistico di ambito geografico limitato, che soddisfa solo alcuni aspetti (per esempio il popolare e l'usuale) e non altri (per esempio il letterario o il tecnico) delle nostre esigenze espressive ». Potrei citare altre definizioni, ma mi limito a riportare uno stralcio della « Relazione all'Assemblea Costituente sulla tutela delle minoranze » (volume primo, « Problemi costituzionali e organizzazione dello Stato », paragrafo 6°) che, riferendosi al censimento del 1921, quello disponibile all'epoca, cita tutte le minoranze esistenti in Italia senza fare menzione di una minoranza sarda, ovviamente, né di una minoranza friulana.

Dico questo perché si è voluto emendare il titolo stesso di questa proposta di legge parlando di tutela delle minoranze storiche; ebbene, se fossero state così storiche, sicuramente ne avremmo trovato traccia nei lavori della Costituente, ma così non è. La relazione opera una distinzione ed afferma: « Per oltre 150 mila abitanti si tratta di isole linguistiche albanesi, catalane e greche dell'Italia meridionale insulare, disseminate fra la popolazione di lingua italiana e ambientate ormai da molte generazioni, tanto che la lingua parlata tradizionale di origine, che hanno mantenuto viva fra loro senza ostacoli né rivendicazioni né inconvenienti, le differenzia dalla restante popolazione ». La relazione aggiunge: « Una categoria costituiscono i gruppi minoritari di lingua francese, tedesca e slava localizzati nell'arco alpino e in territori prossimi ai confini con Stati nei quali dette lingue sono lingue nazionali ». E oltre: « Mentre la storia delle minoranze linguistiche che si sono raccolte nella prima categoria » – cioè i greci, gli albanesi, i catalani e così via – « non presenta alcun fattore di rilievo ed è nota più come curiosità folcloristica e di studio che per le sue particolari esigenze, tal che non desta alcuna problematica attuale, la storia dei gruppi della seconda categoria merita sommaria menzione ». Il collega Maselli ridacchiava, ma non l'ho scritto io, ho citato i sacri testi della Costituente.

Fin qui, infatti, il testo della relazione alla Costituente, da cui si ricavano due considerazioni. In primo luogo, quelli che il costituente ha definito gruppi linguistici di interesse folcloristico non possono essere certo interessati all'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, che è il presupposto su cui si fonda – come si diceva – la proposta di legge in esame. In secondo luogo, la fonte costituente non fa alcuna menzione dei sardi e dei friuliani come minoranze linguistiche, tanto meno « storiche », come recita il titolo della proposta di legge. Ciò è ovvio, essendo quelle della Sardegna e del Friuli popolazioni italiane come lo sono le siciliane e le lombarde, che parlano un dialetto « distante » dall'italiano. In Italia, nei secoli addietro si parlavano esclusivamente numerosi volgari – ne parlava anche Maselli, in apertura –, assai diversi gli uni

dagli altri. L'italiano è stato unificante per tutta l'Italia. Per le popolazioni di origine albanese, greca, croata, occitana, catalana, si può senz'altro dire che non hanno neppure una consistenza di rilevanza tale da giustificare norme come quelle previste. Si tratta di popolazioni in gran parte assimilate, con origini molto lontane, che oggi si riconoscono solo a livello di tradizioni.

Per tutte le popolazioni contemplate in questa proposta di legge si pone sicuramente il problema della tutela della loro cultura e della loro tradizione. Nessuno pensa di dimenticarle o negarle; ma la conservazione di questo patrimonio culturale, storico e linguistico si realizza nella valorizzazione del costume, delle tradizioni, delle fedi e dei canti popolari, nella diffusione locale delle opere letterarie dialettali – laddove ne abbiano la dignità –, nel sostegno pubblico ad associazioni, circoli, filodrammatiche, riviste che abbiano come fine, per l'appunto, la preservazione di quel patrimonio. All'apparato pubblico, allo Stato ed alle sue articolazioni, però, non si può e non si deve chiedere di più, posto anche che il dialetto o l'idioma locale – o la lingua minoritaria: su questo potremmo discutere per giornate intere – non è strumento di comunicazione nazionale né internazionale, ma si esaurisce nel ristretto ambito familiare ed in quello, più vasto, ma sempre limitato, della comunità locale. La nostra prima e fondamentale affermazione è dunque un « no » all'uso di altre lingue o, più esattamente ancora, magari all'invenzione di altre lingue ufficiali, a fianco dell'italiano.

Ho già avuto modo di dire come, attraverso il pretesto della tutela, si rompa in realtà l'unità linguistica e dunque l'unità di popolo.

Mi avvio a concludere, Presidente.

Noi riteniamo che un altro aspetto assolutamente inammissibile di questa proposta di legge è che le supposte minoranze linguistiche diventino altrettanti corpi separati e privilegiati, a detrimento della maggioranza dei cittadini italiani. L'articolo 11 del testo licenziato dalla Commissione prevede, infatti, che nei comuni in cui si attua la tutela della minoranza è consentito l'uso scritto e orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica: ufficio pubblico, come è noto, è qualunque ufficio dello Stato, della regione, della provincia, del comune. Se, quindi, il cittadino ha il diritto di usare il proprio dialetto – o « lingua » – in un ufficio pubblico, tutti coloro che vi lavorano o buona parte di essi dovranno conoscere quel dialetto per capire quanto viene loro detto. Non è paradossale, allora, pensare a futuri sviluppi di stampo altoatesino, dove gli italiani sono diventati stranieri in patria. È chiaro, dunque, che l'effetto della legge è quello di creare una categoria privilegiata (cioè la minoranza, o supposta tale, che è bilingue dalla nascita) che si ritroverà ad avere posti di lavoro garantiti ed una notevole « riserva di caccia » che sarà preclusa, invece, agli italiani. Vi faccio un esempio molto semplice, che è proprio della mia zona. Nel comune di San Dorligo della Valle, un paesino che confina con Trieste, per assumere gli affossatori comunali viene richiesto l'uso della lingua slovena: ebbene, io non penso che debbano parlare con i morti che seppelliscono. Sono queste le situazioni di privilegio per alcuni e di danno per la maggioranza che vengono a crearsi.

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Menia.

ROBERTO MENIA, *Relatore di minoranza*. Concludo, signor Presidente.

Avevo intenzione di illustrare ancora tanti aspetti, per esempio quelli che indicano come ciò che ci viene chiesto dalla carta sulla tutela delle minoranze, più volte citata da Maselli, sia una normativa molto diversa da quella che abbiamo creato in Commissione. Sono tutte considerazioni che affido all'intelligenza di chi avrà la bontà di leggere la relazione di minoranza che ho presentato.

Da ultimo, desidero fare soltanto una notazione: il Ministero del tesoro, fino ad

oggi, non ha neppure quantificato, perché è impossibile farlo, l'enorme spreco che deriverebbe dall'approvazione di una legge come questa.

Ciò che voglio dire, in conclusione, è che noi non vogliamo che l'Italia diventi una Babele: il nostro « no » a questa proposta di legge è quindi volto alla tutela della nostra cultura e della nostra tradizione di italiani, quindi rappresenta un impegno civile, morale e, se mi è consentito, patriottico *(Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e misto-CCD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, onorevoli relatori, onorevoli deputati, vi sarà occasione per un intervento più di merito dopo la discussione sulle linee generali, ma in questo momento preme al Governo dare atto del lungo e complesso lavoro che all'interno della I Commissione (affari costituzionali) è stato realizzato, con larga convergenza di intenti, anche attraverso l'apporto del Comitato ristretto; credo si debba dare atto al relatore per la maggioranza, Maselli, di un lavoro molto intenso e difficile, confortato poi dal parere di diverse Commissioni.

Questa legge intende dare finalmente una compiuta risposta all'articolo 6 della Costituzione, richiamato all'articolo 2 del provvedimento in esame: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche », inserendo armonicamente tale tutela (come è stato ricordato) nella legislazione europea. L'articolo 1, nel ribadire (non potrebbe essere altrimenti) che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano, non può non avere un respiro più ampio delle scarne parole che lo compongono, nella consapevolezza che la Repubblica riconosce nell'italiano la propria lingua, simbolo della sua unità culturale e politica quale si è andata storicamente affermando nel secolare processo formativo della coscienza nazionale. Questa legge, quindi, non intende scardinare l'unità nazionale, ma rafforzarla, arricchirla all'interno di un'unità linguistica che non teme il commercio culturale con lingue e culture di antico rilievo.

Anche la valorizzazione del costume e delle tradizioni, opportunamente richiamata dall'onorevole Menia, come sarebbe possibile alla lunga senza un adeguato sostegno alle lingue parlate? Per non ridurle a fatti di infima qualità, la proposta di legge affronta una pluralità di campi, tutti di rilievo per l'effettiva tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, linguistico di significative minoranze, nella consapevolezza che la lingua parlata da una comunità nazionale è qualcosa di vivo, che si arricchisce sempre ed ha bisogno sia di un rapporto continuo, oggi peraltro irrinunciabile ed imposto dalla globalizzazione, con una pluralità di mondi esterni sia di poter attingere a serbatoi culturali originali presenti all'interno del proprio territorio, una vera e propria ricchezza nazionale.

In una visione giustamente ampia, la proposta di legge regola la delimitazione degli ambiti territoriali, agisce su una pluralità di campi (la scuola, l'università, le amministrazioni comunali, i procedimenti davanti all'autorità giudiziaria), risolve la vecchia e dolorosa questione dei nomi e dei cognomi, affronta il problema dei servizi radiotelevisivi. All'interno di questo quadro, sono le regioni a statuto ordinario e soprattutto le province a svolgere, d'intesa con le amministrazioni comunali, un ruolo prevalente, nella linea quindi del rafforzamento del neoregionalismo e del forte, spinto municipalismo, con una attenzione particolare alla creazione o al rafforzamento di istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali della popolazione.

Una proposta di legge di iniziativa parlamentare seguita con doverosa e partecipe attenzione dal Governo, che ne auspica, con gli arricchimenti che il Parlamento riterrà di apportare, la sollecita approvazione. È prevalentemente questione di sensibilità culturale ed anche perciò è auspicabile la più ampia conver-

genza sul testo e quindi la ricerca di fruttiferi punti di incontro, nella salvaguardia dei principi ispiratori della legge.

Il Governo, ed in modo particolare il Ministero del bilancio, sta svolgendo un'azione intensa di raccordo con le numerose amministrazioni interessate alla proposta di legge (l'attività del Ministero del bilancio è direttamente seguita anche dal dipartimento degli affari regionali). Contiamo, in un numero veramente ristretto di giorni, di poter avere la scheda e la relazione tecnica che è stata qui richiamata dal relatore *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Detomas. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha quattro minuti a sua disposizione.

GIUSEPPE DETOMAS. Signor Presidente, rappresentante del Governo e colleghi, preliminarmente desidero fare soltanto una annotazione sul regolamento, che, paradossalmente, nel momento in cui si discute di una legge di tutela delle minoranze, comprime il diritto della componente delle minoranze linguistiche all'interno del gruppo misto di poter esprimere quel che vorrebbe. Si sta parlando della tutela delle minoranze e a questa componente sono assegnati solo quattro minuti per discutere questa legge, che è importante anche per quello che le minoranze linguistiche vorrebbero portare avanti in questo Parlamento.

Detto ciò, a prescindere da questo aspetto procedurale e regolamentare, la componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto saluta con soddisfazione l'approdo in Assemblea di questa proposta di legge. La storia di questo provvedimento – è stato qui ricordato più volte – è una vicenda travagliata di tentativi di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione, che rinvia a specifici provvedimenti legislativi la tutela delle minoranze linguistiche.

A questo proposito, è bene sottolineare il fatto che il legislatore costituzionale ha voluto inserire tra i principi fondamentali, su cui è basato l'intero nostro sistema democratico, appunto la tutela delle minoranze linguistiche. È utile ricordare a questo proposito che, a distanza di oltre cinquant'anni dalla sua emanazione, l'articolo 6 della Costituzione è rimasto sino ad ora per larga misura lettera morta. Varrebbe forse la pena rammentare tutte le volte che si è cercato di portare all'esame del Parlamento un testo che concretizzasse questo principio. L'onorevole Maselli ha precisato che è dall'VIII legislatura che un testo di questa natura cerca di trovare il suo spazio in quest'aula. È bene però anche ricordare che nella X legislatura una legge-quadro di tutela delle minoranze è stata approvata da questa Camera del Parlamento, ma il testo è stato poi affossato al Senato, con motivazioni pretestuose e fuorvianti che celavano uno spirito nazionalista che a mio avviso mal si concilia con i principi democratici e pluralistici su cui è improntata la nostra Carta costituzionale.

La tutela e la valorizzazione delle lingue minoritarie rappresenta in sostanza la valorizzazione delle culture di cui la lingua è il primo e più importante elemento caratterizzante. Il principio sul quale si fonda questo testo è il rispetto per le diversità; è il riconoscimento del contributo che i portatori di valori, culture e civiltà diverse possono apportare allo sviluppo sociale, culturale e politico dell'Italia, in un'ottica pluralista e di civiltà. Si tratta in sostanza di una risorsa dell'Italia, che il nostro paese ha il dovere di utilizzare al meglio.

Credo che del testo in esame sia interessante la prospettiva di valorizzazione più che di tutela. L'ottica della valorizzazione, che emerge dall'impianto del progetto di legge, implica un atteggiamento attivo e di sostegno; la tutela, invece, avrebbe una valenza passiva.

Concludo, Presidente, perché ho esaurito il tempo a mia disposizione. Ci troviamo di fronte ad un testo avanzato, che ci mette in linea con la politica dell'Unione europea. Credo che su questa linea dobbiamo andare avanti cercando di approvare il testo al più presto, per fare

in modo che l'articolo 6 della Costituzione trovi finalmente applicazione *(Applausi del deputato Jervolino Russo)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, purtroppo non ho avuto modo di seguire la discussione che si è svolta sul provvedimento da gennaio ad oggi; anzi, per la verità l'ho seguita da lontano, poiché sono interessato a questo tema. Posso quindi dire che oggi condivido l'emozione che è stata espressa dal relatore per la maggioranza; la mia emozione, però, è di tutt'altro segno.

Ringrazio il relatore per la dotta esposizione storica che ha svolto all'inizio del suo intervento. Durante questo *excursus* storico ho pensato alla confusione di lingue, di genti, di razze che si è verificata in tutto il Mediterraneo (non soltanto in Italia): ho pensato al Nord Africa, alla Spagna, al mio Adriatico ed alla mia Dalmazia; ho pensato all'isola di Lussinpiccolo, che addirittura riesce ad essere non dalmata, non istriana, non veneta, non slava, non italiana, ma uscoca (quindi entriamo ancora in un'altra linea).

Se volessimo ricostruire la storia di tutto questo teatro che è l'Europa (e quindi l'Italia, nel cuore del Mediterraneo), penso che passeremmo qui molte sedute. Ma non credo che quel discorso ci porterebbe alle conclusioni del progetto di legge che abbiamo davanti.

In proposito sono preoccupato. Poco fa l'onorevole Menia si domandava, giustamente, se la tutela debba equivalere al bilinguismo: siamo convinti che per tutelare o per valorizzare si debba arrivare al bilinguismo? Lo dice una persona che viene da una terra che non da oggi è stata un crogiuolo di razze, di incontri, di storia, di religioni, di lingue e di popoli diversi; una terra che proprio nell'unità della lingua ha trovato la sua ragione d'essere, la sua direzione storica (dal passato al presente ed al futuro). Tutto ciò è avvenuto nella valorizzazione delle differenti culture: ricordo che Trieste – avanguardia nella storia d'Italia – è stata la città con più chiese di religioni diverse e con più scuole di lingue diverse; ma, guarda caso, si riconosceva profondamente nell'italiano, che condensava non per annullare quelle culture ma per metterle in comunicazione e per riaggregarle.

Valorizzazione e tutela non significano bilinguismo. Stiamo attenti: non vorrei che cadessimo in una logica perversa, che porterebbe realmente ad una sfasatura di tutto ciò che è stato costruito in questi anni. Ciò vale per la mia terra, ma credo che il caso che ho descritto rappresenti un esempio ed un emblema che vale per tutte le terre di confine italiane (sulle Alpi o sul mare).

Vorrei fare soltanto un esempio. Se approveremo questa legge, nel consiglio regionale che siede a Trieste si dovranno parlare tre lingue e – lo ricordo – anche le loro varianti. Infatti la minoranza slovena presente in Friuli-Venezia Giulia parla due lingue diverse a seconda che si trovi nel Carso triestino o nelle valli del Natisone. Gli stessi amici friulani hanno varianti notevoli tra la provincia di Udine e la Carnia. Vorrei poi ricordarvi che vi è una minoranza che parla ancora tedesco nella Val Canale e nella Val del Ferro e che vi sono minoranze ladine insite nella nostra zona, a cui si aggiungono, poi, i veneti di Pordenone. Credo quindi che in quel consiglio regionale non si parlerebbe più!

CARLO GIOVANARDI. Certo, con un interprete ciascuno...

GUALBERTO NICCOLINI. È vero, negli ultimi anni in consiglio regionale si è parlata una lingua sola con i risultati che conosciamo: allora parliamole tutte, almeno avremo una giustificazione per il suo cattivo funzionamento!

Il rischio è, dunque, che si arrivi a questo o che si debba far ricorso alle traduzioni.

Il disegno di legge al nostro esame propone soluzioni che mi preoccupano molto. Cercherò brevemente di ricapitolarne alcune.

Direi che l'unico articolo del testo che mi piace è l'articolo 1, anche se è insufficiente, perché una volta che viene stabilito che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano, bisogna anche dire che l'italiano va valorizzato ed insegnato, in un momento storico in cui si registra un'ignoranza vergognosa della nostra lingua. Chi è a contatto con il mondo scolastico ed universitario sa che studenti che arrivano alla laurea scrivono « laurea » con la elle e l'apostrofo ! Siamo arrivati a questo.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Perché non scrivono per quattro anni.

GUALBERTO NICCOLINI. All'articolo 2 si dice, poi, che « La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo ». Forse andrebbe precisato che la Repubblica tutela la lingua e la cultura di tali popolazioni se insite sul territorio italiano, altrimenti sembrerebbe che l'Italia tutela queste popolazioni dovunque si trovino nel mondo.

Vorrei poi fare un breve cenno ai problemi che discendono dalla norma relativa alle comunità rom e sinti: esse si trovano sul territorio italiano e dunque necessitano di una tutela, ma io cercherei di definire molto meglio questo problema per non lasciarlo così vago e dover fare poi una legge che spieghi le intenzioni di questa.

L'articolo 5 è un po' pesante: « Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4 » – che dovremmo rivedere – « l'educazione linguistica prevede, oltre all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative ». Per tutti ?

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. No.

GUALBERTO NICCOLINI. Giusto ! Qualora i genitori non intendano avvalersi di tale facoltà, ne informano la scuola interessata. Però, se vogliamo fare un discorso serio, dobbiamo prevedere che siano i genitori che intendono avvalersi della facoltà che ne fanno opportuna richiesta: trattanadosi di una minoranza rispetto ad una maggioranza, credo che la richiesta debba essere fatta da chi accede alla facoltà.

A questo proposito, nella relazione di minoranza che il collega Menia non è riuscito a svolgere completamente per motivi di tempo si ricorda che l'articolo 7, punto G, della Carta europea specifica che « in materia di lingue regionali o minoritarie, all'interno dei territori in cui queste lingue sono praticate e secondo la situazione di ogni lingua, le Parti dovranno fondare le loro politiche, la loro legislazione e le loro pratiche secondo i seguenti obiettivi e principi: (g) la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non parlanti una lingua regionale e minoritaria abitanti l'area ove quella lingua è praticata di apprenderla, se essi lo vogliono ». Se lo vogliono !

A questo punto si prevedano non corsi obbligatori, ma corsi facoltativi e chi intende avvalersi della facoltà di parteciparvi lo chiede. Penso che debba essere questa la disposizione.

Peraltro mi sembra ridicolo far riferimento all'esercizio dell'autonomia didattica e, contemporaneamente, stabilire l'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua della minoranza. Mettiamoci d'accordo: o l'insegnamento è obbligatorio oppure, se vi è autonomia didattica, esso è solo consigliabile. In questo periodo siamo molto, molto sensibili alla parola « autonomia », per cui direi di stare attenti.

Tornando al discorso che facevo prima, ossia di parlare in tante lingue addirittura nei consigli regionali, credo che questa sia una cosa estremamente grave, ancor più grave quando, al comma 3, leggo che ove non si conosca la lingua minoritaria deve essere garantita una immediata traduzione riassuntiva. Ma vogliamo scherzare ? Di un intervento fatto in un consiglio

regionale, provinciale o comunale, io, che non conosco la lingua minoritaria, mi faccio fare un riassunto per cui non saprò mai quanto ha detto l'avversario politico in quel momento? Come può accadere questo? A mio avviso questa è già una norma illegittima, che va assolutamente rivista e sistemata in maniera molto più corretta. Ciò significa che almeno nei consessi regionali si parli l'italiano.

Si diano pure delle disposizioni diverse a seconda dei comuni in cui si intendono inserire norme di tutela, si accetti il principio del censimento per sapere quanta gente vive in quella determinata situazione, si favoriscano, come stiamo facendo noi a Trieste da cinquant'anni, scuole, case di cultura, la casa musicale, le biblioteche e quant'altro si voglia ammettere, ma non per questo si dovrà imporre un bilinguismo da estendersi a situazioni che non hanno né senso storico, né senso pratico e che soprattutto andrebbero ad « inquinare » quei rapporti di correttezza tra maggioranza e minoranza instauratisi nella nostra regione.

Colgo l'occasione per ricordare che a Triste, ogni prima domenica del mese, c'è un preside di una scuola slovena che scende in piazza dell'unità d'Italia. Chi non conosce la mia città non sa che piazza dell'unità d'Italia è tanto sacra quanto la chiesa di san Giusto. Sono quei punti, infatti, in cui la storia, la tradizione, la cultura hanno trovato un riferimento preciso. Ebbene, da anni questo professore, ogni prima domenica del mese, scende in piazza dell'unità d'Italia a mezzogiorno (l'ora del massimo passeggio in città); tira su un bello striscione che reca una scritta, mezza in italiano e mezza in sloveno, sul diritto e la tutela delle minoranze; tira fuori una bandiera italiana con la stella rossa e tira fuori anche la vecchia bandiera della federazione iugoslava (quella di Tito) anch'essa con la stella rossa; con il suo bel megafono in lingua slovena « pontifica » per 15-20 minuti sui diritti della minoranza da tutelare. Ebbene, questa città con le sue ferite aperte, con il suo passato che stiamo seppellendo lentamente, a fatica e con grande maturità, « sfiora » questo personaggio ma nessuno mai gli dice: fatti in là! Ciò dimostra che la maturità, l'educazione civica, il senso che questa città ha nei confronti del presente, senza dimenticare il passato e guardando al futuro, è molto forte.

Non imponiamo dunque bilinguismi di forma, di maniera o di sostanza che andrebbero ad « inquinare » questa maturità, a rovinare questo passaggio verso il futuro in una città che ancora oggi ha le ferite aperte *(Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Potrei parlare così: *Zoti President, lejoni se unë çë kam jetuar, në kjo kohë, si studioz, si meridionalist, si arbëresh...*

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Brunetti, abbiamo capito l'allusione. Prosegua in italiano!

MARIO BRUNETTI. Capisco che, così facendo, metterei in imbarazzo gli stenografi e che fra poco il collega Selva chiederebbe la traduzione. Pertanto, proseguirò con l'intervento che avevo intenzione di fare. Signor Presidente, colleghi, consentite a me che ho vissuto come studioso, come meridionalista e come oriundo arbëresh, tutta la passione culturale ed emotiva che nel corso degli anni ha assunto il movimento per il diritto delle minoranze interne di vedersi rispettata la loro identità, di esprimere la mia soddisfazione nel vedere che il progetto di legge unificato recante norme di tutela delle minoranze linguistiche è arrivato, alla fine, in aula.

Ho voluto iniziare simbolicamente con alcune parole in lingua albanese...

GUSTAVO SELVA. Le vuole tradurre?

MARIO BRUNETTI. Le ho tradotte all'inizio del mio intervento.

...per dire che l'albanese è un idioma indoeuropeo, che non ha lingue gemelle e che risale alla civiltà pelasgica. È una lingua parlata dalle popolazioni che dettero origine all'impero illirico in una vasta area che andava dalle Bocche di Cattaro all'Epiro, dalla Macedonia fino alla Japigia, e che dalla metà del secolo XV, con l'occupazione ottomana dell'Albania, le numerose comunità arbëresh insediatesi nel Mezzogiorno d'Italia, anche grazie all'amicizia che legava Scanderbeg a Ferrante d'Aragona, re di Napoli, si tramandano di generazione in generazione assieme ad usi, costumi, cultura e tradizioni.

Con questa lingua, del resto, parlarono uomini insigni di questa Italia. Parlava Pasquale Baffi, ministro della cultura della Repubblica partenopea, Agesilao Milano, attentatore del re borbone, definito da Mazzini « eroe tra gli eroi », Scura, Dramis, ministri del direttorio di Garibaldi, ed i numerosi italo-albanesi della spedizione dei mille con i sette generali tra le camicie rosse che si battevano proprio per unificare l'Italia. Ma con la stessa lingua comunicavano Francesco Crispi, pur nel giudizio che si può dare sul personaggio, formatosi in un collegio italo-albanese della Sicilia, gli avi di Antonio Gramsci, provenienti dalla splendida comunità arbëresh di Plataci, in cui anche il sottoscritto ha visto i natali, nonché Costantino Mortati, uno dei padri della Costituzione italiana.

Purtroppo questa lingua, come altre citate nelle proposte di legge in esame, è stata sinora misconosciuta, anche se nelle comunità minoritarie di antico insediamento rimane sempre vivo l'amore per la lingua materna e le tradizioni popolari, che le centinaia di emigrati da questa comunità si portano appresso lungo le strade dell'emigrazione nelle Americhe, in Europa, in Australia, ovunque.

Nel merito, c'è da dire che questo progetto, tendente a dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione, ha assunto nel corso degli anni le sembianze di una lunga « telenovela ». Infatti, non da poco, ma addirittura dal 1958, data della presentazione in Parlamento della prima proposta di legge in materia, tra ipocrisie ed equivoche interpretazioni della norma, tra aristocratici fastidi e nazionalistiche avversioni, tra finte volontà di tutela ed intolleranze, tra discussioni di esperti e riedizioni di testi, tra sistematici sabotaggi e decadenze per ripresentare nuovi progetti, tra generosi sforzi di storici e linguisti di vaglia come Arté e come De Mauro o Pizzorusso per quanto riguarda gli aspetti giuridici, ed esasperanti gazzarre di esperti d'accatto, sono trascorsi quarant'anni senza che il dettato costituzionale di difesa delle minoranze interne abbia mai potuto concretizzarsi.

Oggi, con il provvedimento in esame, ci avviciniamo ad un punto di approdo positivo, cosicché, toccando ferro, con la conclusione positiva dell'iter parlamentare di questa legge l'Italia può collocare, almeno a livello emblematico, il problema delle sue minoranze di antico insediamento nell'ambito di un quadro giuridico definito, certamente parziale e limitato, che richiederà in tempi non geologici modifiche ed approfondimenti. Con tale provvedimento si esprime almeno l'intenzione di prendere atto della crisi della cultura monolinguistica su cui si è costruito ed è vissuto lo Stato italiano in questi decenni per guardare in avanti, al futuro, con una visione più pluralista e democratica. Ciò è necessario come atto di civiltà del nostro paese, ma anche per sentirci un po' più a nostro agio dentro l'Europa che tutti dicono di voler costituire nel rispetto dei popoli.

Ricordo che nel novembre 1997 – come già ricordava il relatore – sulla base di una relazione che presentai ratificammo la Convezione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo nel febbraio 1995, che ha rappresentato il primo organico strumento multilaterale di carattere convenzionale in questo settore che il Consiglio d'Europa aveva elaborato nell'intento di fornire una base giuridica uniforme alla protezione delle minoranze nazionali.

Il processo di elaborazione della convenzione si era avviato con il vertice di Vienna nell'ottobre 1993, quando i Capi di

Stato e di Governo del Consiglio d'Europa convenirono di trasformare in obblighi giuridici per gli Stati membri gli impegni politici da questi assunti in numerose occasioni ed in particolare con la dichiarazione di Copenaghen in sede CSCE. Dalla convenzione da noi ratificata deriva l'obbligo per gli Stati di dare applicazione ai principi in essa contenuti attraverso norme da adottare a livello nazionale.

Si ricorderà l'osservazione da me fatta in quella sede di ratifica sui limiti nella definizione delle minoranze; un limite che peraltro poteva essere occasione per ricomprendervi, a livello di scelte nazionali, anche fenomeni *in fieri* come quelli conseguenti a migrazioni transnazionali.

Chiaro era invece, per quanto riguarda le minoranze di antico insediamento, avendo la convenzione un carattere essenzialmente programmatico nel suo contenuto normativo, che essa necessitava di una concreta attuazione con disciplina giuridica di dettaglio da parte di ciascuno degli Stati firmatari, tant'è che, per quanto riguarda il nostro paese, assieme all'approvazione del provvedimento di ratifica abbiamo richiamato esplicitamente la necessità, per non vanificare la convenzione e gli obblighi in essa contenuti, di approvare in tempi rapidi il nostro progetto di legge unificato di tutela, che è appunto quello che stiamo facendo ora.

Il provvedimento, peraltro, se non approvato impedisce al nostro paese, stando anche al giudizio della « Commissione di Venezia per la democrazia attraverso il diritto », di ratificare la Carta europea delle lingue regionali e di minoranza, sottoscritta a Strasburgo nell'ormai lontano novembre 1992 e che è ferma proprio per queste ragioni.

Chi oggi si lamenta che questa proposta di legge è arrivata in discussione come una « zeppa » per l'unità dello Stato, credo non abbia capito assolutamente nulla; dimostra di non essere stato in grado di intendere e volere nell'esprimere voto favorevole alla ratifica (proprio perché in quella sede abbiamo discusso di ciò) della convenzione quadro che ci imponeva di arrivare a questa discussione e all'approvazione del provvedimento sulle minoranze linguistiche. Credo che solo la grettezza culturale, l'ignoranza storica, la retorica patriottarda fuori moda, che trova alimento in una rigida equazione Stato-nazione-lingua...

ROBERTO MENIA. Ascoltati, comunque !

MARIO BRUNETTI. ...foriera, ai nostri giorni, di un neorazzismo di ritorno come proiezione di dominio sulle minoranze; solo questo può rendere ciechi e non avvedersi di ciò che sta avvenendo in Europa e nel mondo: non accorgersi che la storia dei popoli e degli Stati si sta giocando proprio sul tema della convivenza pacifica tra razze e culture diverse, unica via possibile per disinnescare le mine delle selvagge guerre spesso fratricide.

ROBERTO MENIA. In Unione Sovietica come tutelavano le minoranze ?

MARIO BRUNETTI. È dunque arrivato il momento di rompere una continuità con questa ideologia, sconfiggendo anche da noi ogni residua cultura di intolleranza.

Tullio De Mauro ci ha ricordato che è nell'Europa del tardo Medioevo e nel Rinascimento che prende piede il paradigma della doppia corrispondenza biunivoca tra Stato, lingue e nazioni. Contro gli imperi ed i regimi feudali, contro realtà mercantili locali nascono grandi Stati nazionali; per una serie composita di motivi, culturali, religiosi, giuridici – egli dice – essi tentano di assumere come proprio ideale relativo il monolinguismo, per cui delle lingue esistenti all'interno di ciascuno Stato una sola viene privilegiata e diventa lingua delle leggi, dei nascenti sistemi istituzionali, della nascente editoria e poi dei giornali e spesso – ad eccezione dei paesi cattolici – anche del culto e della vita religiosa.

È la lingua del sovrano e della corte, della capitale e della generalità dei sudditi.

Insomma, nella complessità di concreti intrecci storici, l'ideologia politica monolingue in una certa fase ha potuto agire anche nel senso dell'autonoma affermazione dei diritti dei popoli nella comunità delle nazioni; oggi, però, dinnanzi al violento processo di globalizzazione e alla pretesa di imporre un pensiero unico ed un unico modo di vita, dominato dalla finanza, non solo entra in crisi irreversibile quella cultura, ma la negazione della diversità culturale e l'omologazione ad un unico codice di pensiero diventano elementi di conflitto, riassorbibili solo in una visione multietnica e plurilinguistica della società in cui le identità diverse possono convivere in un quadro di tolleranza e di eguaglianza dei diritti, capaci di sconfiggere, in questa prospettiva, vecchie ideologie indotte da rabbiose voglie fuori tempo di sopraffazione linguistico-culturale.

È davvero malinconico ascoltare affermazioni come quelle rilasciate negli ultimi giorni secondo cui salvaguardare le minoranze interne significherebbe compromettere l'unità dello Stato. È un vecchio *refrain* che sentiamo ormai da decenni. Sarebbe sciocco e si perderebbe del tempo a stare qui a spiegare la storia a chi non vuole capire né gli eventi storici né il presente e che non sa cogliere come le minoranze di antico insediamento siano parte organica ed importante dello Stato italiano.

Antonio Gramsci – consentitemi anche questa citazione – ricordando l'origine italo-albanese del padre, in una splendida lettera dal carcere, in cui affrontava in termini storici il problema delle razze, affermava: « La mia cultura è italiana fondamentalmente e questo è il mio mondo: non mi sono mai accorto di essere dilaniato tra due mondi, sebbene ciò sia stato scritto nel *Giornale d'Italia* nel marzo del 1920 ». Potrei aggiungere, trovandomi nelle stesse condizioni di « oriundo », che salvaguardare quel di più che identifica le minoranze linguistiche arricchisce qualitativamente la cultura italiana.

È forse utile anche su questo punto ricordare De Mauro: salvaguardare i diritti linguistici dei francofoni e dei francoprovenzali della Valle d'Aosta non significa davvero tutelare lo straniero, come qualche insipiente ha affermato, ma tutelare un pezzo di storia patria. La continuità etnico-culturale è più forte di ogni confine politico tra Provenza, Liguria e Piemonte, antica comunanza di istituzioni politiche, antico e rinnovato ruolo di cultura del francese in Piemonte e in altre parti d'Italia. Salvaguardare i diritti linguistici dei tedescofoni di dialetto alemanno o bavarese, dentro e fuori la provincia di Bolzano, significa onorare una lunga vicenda di pacifica penetrazione germanica dal nord verso il sud latino ed il sud-est e l'est slavo, di presenza civilizzatrice, e sanare le piaghe di due conflitti mondiali (piaghe inferte non solo dalla Germania di Hitler).

Quel po' che rimane della Grecia salentina e calabra è l'ultima preziosa testimonianza di un'ininterrotta, millenaria presenza ellenica sul suolo che poi si chiamò Italia ma fu anzitutto Megále Hellás, Magna Grecia). Gli albanesi di antico insediamento parlano la lingua che è stata la prima base dell'albanese scritto e letterario d'Albania e sono la testimonianza di un saggio e civile costume di ospitalità etnica del Regno delle due Sicilie.

Girolamo De Rada, stimato nei maggiori circoli letterali dell'ottocento e, assieme a lui, Santori, Serembe, Variboba, Basile, sono esempi di creatività della letteratura italiana ed europea. Si può ricordare forse ancora che nel seno del popolo italo-albanese operò quella « fucina del diavolo » per i Borboni, il prestigioso collegio italo-albanese Corsini, in cui un grande ruolo ebbe appunto la religione greco-ortodossa alimentata dal vescovo Rodotà. Questo collegio fu tanto caro a Francesco De Sanctis e fu culla di artisti e di uomini politici che segnarono la storia dell'Italia intera ed influenzarono l'Europa. Si potrebbe continuare! Disprezzare questa eredità, significherebbe disprezzare un pezzo significativo di storia italiana ed europea ed aggiungo – tra parentesi – che continuare a cianciare

senza riflettere, o senza conoscere la storia d'Italia sull'unità che verrebbe messa in crisi con la tutela delle minoranze, significherebbe svilire ed offendere le esaltanti pagine di eroismo scritte dagli albanesi nel Risorgimento, proprio per costruire quell'unità nazionale! E naturalmente significherebbe anche – ricorda ancora De Mauro, ed io sono d'accordo con lui – disprezzare e calpestare un diritto umano elementare come quello alla parità linguistica, sancito da ben due articoli della nostra Costituzione, oggi così pesantemente messa in discussione: mi riferisco all'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 6, di esplicita tutela delle minoranze linguistiche. Significherebbe inoltre continuare a contraddire statuti ed atti formali degli organismi internazionali cui l'Italia aderisce e continuare ad andare assurdamente contro corrente rispetto alla linea di attiva promozione dei diritti delle comunità di lingue meno diffuse adottate ormai dalla generalità dei paesi del mondo. Questo atteggiamento, se permanesse, denoterebbe stoltezza culturale ma soprattutto cecità politica rispetto ai processi in atto in Europa. È palese che dinanzi ai pericoli per l'esistenza delle culture diverse e per la democrazia indotte dal processo di omologazione imposto dalla teorizzazione del pensiero unico, si risveglia nelle minoranze etnico-linguistiche una « seconda coscienza » che fa scattare la molla della resistenza alla minaccia della propria identità culturale e lotta per sconfiggere questo miscuglio livellato di valori e per riaffermare, con la richiesta di legittimazione della propria diversità culturale, una concezione democratica dello Stato e lo spirito pluralista della Costituzione repubblicana.

Ho avuto modo altre volte di dire – ed anche di scrivere più volte quale osservatore attento di questo mondo – che questa seconda coscienza, che spinge le minoranze etnico-linguistiche interne ad identificarsi nella propria storia e nella propria diversità culturale non si pone come incubo o nostalgia, ma come necessità di difesa di una propria peculiarità, che fa da freno al compimento di un genocidio linguistico operato attraverso la pretesa di omologazione nei valori fagocitanti e pervadenti di una mondializzazione economica che entra sempre più in conflitto con le diversità e la democrazia: il conflitto può nascere qui, se non si coglie questo valore positivo che viene dalle minoranze!

Del resto, se guardiamo bene alla stessa esperienza d'Europa in questo senso, constateremo che essa è segnata dalla caratteristica di rifiuto delle diversità all'appiattimento, che sottolinea una volontà di voler rivivere e praticare i valori della vita e della convivenza senza annullarsi. Non si tratta quindi di un ritorno all'indietro, ma dell'esplodere di nuovi valori, per cui la riaffermazione dell'identità etnico-linguistica si evidenzia come tentativo di recuperare una « naturalità » minacciata da contrapporre in maniera speculare all'« artificialità », ai meccanismi brutalmente distruttivi ed organicamente antidemocratici della teologia finanziarista della mondializzazione che crea – questo sì! – esuberi ed impone omologazione.

La proposta di legge in esame si innesta in questo quadro distruttivo come segnale di controtendenza, che, per di più, stacca la spina di giustificabili vertenze delle minoranze interne che si sentono, a giusta ragione, nel disprezzo del dettato costituzionale, vilipese, disprezzate, aggirate, mortificate dalla lunga antistorica, spesso cinica sottovalutazione della loro legittima domanda di riconoscimento dell'esistenza e della difesa del diritto di identità.

Quello che viene dato con questa legge non è un segnale di poco conto, seppure minimo, ma tangibile, e va colto in tutta la sua essenza. È già importante stabilire un quadro giuridico di identificazione ed uscire, tra l'altro, dalle diatribe tra lingue e dialetti di cui forse parleremo nel corso di questa discussione. È importante, appunto, un quadro giuridico di riconoscimento di quelle comunità che, caratterizzate da codici linguistici di storia diversa dalla lingua italiana, possono trovare in questo strumento elementi di valorizza-

zione della loro diversità ed una ragione per divenire soggetti attivi della loro storia pur dentro l'organicità dello Stato italiano.

Colgo proprio in questo punto lo spirito nuovo contenuto nella proposta: il riconoscimento delle minoranze di antico insediamento e i diversi gradi di tutela previsti che superano l'angoscia di guardare al problema nell'ottica di dover eliminare pericoli eventuali per lo Stato monolinguistico e mononazionale nella speranza di una assimilazione delle diversità culturali che, invece, resistono a dispetto del tempo e del vario mutare nei secoli delle situazioni politiche e storiche. Difendere ora, al contrario, con una legge dello Stato stesso le minoranze significa collocare lo Stato nelle condizioni di introdurre dentro di sé elementi di vita plurale, riconoscendo nella diversità storico-culturale e quindi della connotazione linguistica dei territori da esse abitate uno strumento di ridefinizione organica sia della propria strutturazione democratica sia della specificità della valorizzazione politica e territoriale attivando, al suo interno, progetti di intervento e meccanismi di sviluppo finalizzati al lavoro e alla crescita sociale e civile, utilizzando peraltro i cospicui finanziamenti dell'Unione europea ai quali purtroppo l'Italia non può accedere in assenza della normativa specifica.

Sotto questo aspetto l'intervento dello Stato deve intrecciarsi con un impegno serio verso il Mezzogiorno e le zone interne ove sono in prevalenza allocate le minoranze di antico insediamento, e per ciò stesso più sottoposte ai rischi di dispersione e di depauperamento, colpite come sono dai morsi terribili della disgregazione economica e dello spopolamento.

Sta in questo impegno massiccio e combinato la prova concreta di come il Governo può considerare la politica verso le minoranze, cioè un arricchimento dello Stato italiano e della società e non già un atto dovuto a coercizioni o a inspiegabili paure di conflitti e rotture dell'unità nazionale, del cui valore di fondo proprio alcune minoranze interne, come gli arbëresh, si sono fatti portabandiera versando lacrime e sangue.

Per di più, l'approvazione della proposta di legge sulle minoranze, il cui esame quest'Assemblea affronta oggi – e che io mi auguro possa rapidamente concludere l'iter al Senato perché diventi, al fine, atto giuridico operante dello Stato –, al di là dello starnazzare delle oche replicanti che in quest'aula e fuori da quest'aula vibrano di furore razzistico e di banale ignoranza rispetto ai problemi che stiamo discutendo, contribuisce a dare credibilità all'Italia, facendola uscire dall'antitesi morta di una irrisolta contraddizione tra l'enfatizzazione dell'entrata in Europa e il non rispetto delle direttive europee in materia di minoranze linguistiche, di vecchio e nuovo insediamento, al punto da non poter ratificare la Carta dei diritti.

Agli europeisti di riporto c'è da ricordare, allora, che questa ipotesi di legge unificata, che mi sembra abbia trovato largo consenso anche nella Commissione e che raccoglie in sé proposte come quella che il sottoscritto ha presentato sin dal primo momento in cui ha messo piede in Parlamento, lungi dal creare difficoltà all'Italia, ci aiuterà, invece, a stare in Europa; a costringere gli altri paesi europei a rispettare il nostro presente e la nostra storia, a farci costruire uno Stato più tollerante e a far guardare ai giovani con qualche fiducia in più al loro avvenire, anche perché aiuta a liberare le classi politiche di maggioranza da una macchia disonorevole costituita dall'ipocrisia di aver sancito nella Costituzione, in via di principio, un diritto di tutela per le minoranze linguistiche senza poi dotarsi sul terreno pratico, come è avvenuto in questi anni, di una legge di attuazione dell'articolo 6, quindi sostanzialmente negando, così, nei fatti il rispetto e l'applicazione di quel diritto.

Ho terminato, signor Presidente. Credo che le minoranze di antico insediamento stiano attendendo con fiducia il voto favorevole di questo Parlamento sul provvedimento di cui stiamo discutendo. Deluderle, ancora una volta, sarebbe un

delitto *(Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti, dei democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo)* !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanardi, che ha a disposizione sette minuti. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Il centro cristiano-democratico condivide pienamente una parte della proposta di legge, ma è assolutamente contrario ad un'altra parte della stessa. Condivide pienamente la parte della valorizzazione, dell'esaltazione e della necessità di ravvivare sul territorio lingue, idiomi e dialetti, a proposito dei quali è chiaro che andremmo in suddivisioni molto difficili; condivide, comunque, l'idea che nelle scuole, negli istituti culturali e nel teatro lingue che rischiano di scomparire vengano, viceversa, ravvivate e diventino un qualcosa che mantenga viva la tradizione di quel modo di parlare che ha radici antiche. La logica della legge che non possiamo assolutamente condividere e che non sapremmo come definire, nonostante l'intervento del collega Brunetti, che ha offeso molto ma spiegato poco, è quella per cui si stabilisce – è bene che i cittadini lo sappiamo – in undici regioni italiane (Friuli, Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Molise, Sardegna, Puglia, Sicilia, Basilicata e Calabria), in venti o trenta province, in centinaia di comuni, in decine di corti d'appello e tribunali che circa 2 milioni e mezzo di italiani abbiano diritto di parlare ad altri italiani tramite interprete. È esattamente questo che provvede la legge, e lo fa in maniera assolutamente immotivata.

Prendiamo il caso della Sardegna, visto che l'altra settimana ero ad Alghero: secondo questa legge, un catalano di Alghero ha diritto, nel consiglio comunale di Alghero, nel consiglio provinciale di Sassari, nel consiglio regionale, nel tribunale e nella corte d'appello a parlare in catalano e ad avere un interprete che, in ognuno di questi consigli o istituzioni giudiziarie o sedi amministrative, riassuma per gli italiani ciò che ha detto. Ma lo stesso diritto lo avrà il sardo che abita ad Alghero, nel senso che a sua volta avrà diritto all'interprete, considerato che vi è una minoranza sarda anche ad Alghero: la lingua catalana verrà tradotta in italiano per un'altra minoranza linguistica, per il sardo, che a sua volta, quando parlerà, vedrà riassunto in italiano il suo intervento per il catalano. Né va dimenticato, e quanto sto per dire vale anche per il Friuli, quanto mi hanno spiegato, cioè che i sardi non sono in grado di capirsi tra loro: il dialetto stretto di Cagliari rispetto a quello di Sassari...

PIETRO FONTANINI. I friulani si capiscono, non preoccuparti !

CARLO GIOVANARDI. So che può sembrare una barzelletta, ma, in realtà, è questo il principio che stabiliamo con questa legge, e si tratta di un principio oneroso, in quanto nessuno degli eletti in questi consigli rinuncerà – perché ne avrà diritto – a far assumere una, due, tre, quattro o cinque persone che gli garantiscano l'intervento riassunto in italiano; quindi verrà utilizzato, se non altro, anche per ragioni di clientelismo. Noi facciamo passare allora il formidabile principio non dell'esaltazione delle lingue, dei dialetti, degli idiomi diversi, ma quello che una comunità nazionale, gli italiani di lingua tedesca, ladina, sarda, friulana o veneta, per parlarsi tra di loro hanno bisogno dell'interprete, altrimenti non sono in grado di comunicare. Mi sembra un principio folle – altro che Bossi ! – scardinare non la lingua – può essere l'italiano o l'inglese – ma il principio di una comunità. C'è comunità quando ci si parla e ci si intende senza bisogno di un interprete che, a pagamento, riassume un pensiero. A maggior ragione ci si deve parlare nei consigli comunali, provinciali, regionali, nelle comunità montane, negli uffici giudiziari senza bisogno di un interprete.

Certo, ci sono poi situazioni particolari e specifiche: nella regione Trentino-Alto Adige, giustissimo, vi sono collegi speciali; nella provincia di Bolzano, dove c'è una minoranza – o maggioranza, come volete

– tedesca, il bilinguismo ha una ragione storica profonda. Noi, però, estendiamo a 2 milioni e mezzo di italiani, « a capocchia », questo principio. Qualcuno infatti mi deve spiegare perché il friulano sì ed il veneto no, perché il sardo sì ed il lombardo no: qual è il confine tra la lingua veneta e quelle friulana? Non esiste, è una scelta politica, odiosamente politica aggiungerei. Perché il modenese, ad esempio, che ha un suo idioma, una sterminata produzione poetica in vernacolare, decine di commedie, vocabolari italiano-modenese e modenese-italiano non deve essere tutelato, essendo una ricchezza di quella regione? Così il napoletano.

Vedete allora che questa legge parte su alcuni aspetti positivamente – la valorizzazione delle culture – ma deraglia con il concetto che in mezza Italia ci si debba capire attraverso interpreti.

Diceva il relatore, parlando degli occitani, che hanno dato tanto per l'unità d'Italia anche nella guerra 1915-1918, nonostante facessero fatica a parlare l'italiano. Ebbene, era esattamente il caso del 70 per cento dei combattenti in quel conflitto, napoletani, sardi, pugliesi, emiliani, che parlavano solo il dialetto. Non era solo il caso degli occitani. Purtroppo, l'unità d'Italia è stata fatta da popolazioni che non si capivano tra di loro, parlavano soltanto il dialetto. Poi, per fortuna – io ritengo per fortuna – siamo arrivati ad usare un linguaggio comune che ci permette in questo Parlamento di capirci. Io, però, ho presentato un emendamento perché se nel consiglio regionale del Friuli qualcuno ha diritto di parlare friulano, oppure chi proviene da Piana degli albanesi può parlare appunto albanese nell'assemblea regionale siciliana che ha rango di Parlamento (così come il governo siciliano ha rango di vero e proprio governo sul suo territorio) bisogna allora che anche qui quelle minoranze parlino la loro lingua madre ed abbiano un interprete che traduca per gli italiani che non la capiscono. Altrimenti, caro relatore, il ragionamento è monco. Mi si deve spiegare, infatti, perché ciò possa avvenire nei consigli comunali, provinciali e regionali, nelle comunità montane, nei tribunali e negli uffici pubblici, ma non in Parlamento.

Vedete allora che le incongruenze di questa parte della normativa sono insuperabili e assolutamente poco meditate: invece di esaltare le lingue e le parlate oggetto del provvedimento avviano un meccanismo disgregante che mette in pericolo quel poco di comunità nazionale che – lo ripeto – è la capacità di un popolo, di gente che ha la stessa origine, di parlarsi direttamente senza bisogno di ricorrere ad interpreti *(Applausi dei deputati dei gruppi misto-CCD, di forza Italia e di alleanza nazionale).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Jervolino Russo. Ne ha facoltà.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, desidero premettere che naturalmente intervengo non come presidente della Commissione affari costituzionali, ma come parlamentare. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore per la maggioranza per il lavoro che ha svolto, il sottosegretario Zoppi, il quale ci ha sempre seguito in modo costruttivo, ma anche il relatore di minoranza, onorevole Menia. Egli, infatti, certamente da un punto di vista diverso da quello dell'onorevole Maselli, ha esposto una interessante relazione che offre argomenti sui quali riflettere. Mi auguro pertanto di lavorare insieme, sia pure con punti di vista diversi, come è avvenuto in Commissione, raggiungendo però sintesi largamente condivise sulla base di un testo che indubbiamente è perfettibile, ma le cui linee di fondo non ritengo assolutamente, almeno dal mio punto di vista, possano essere stravolte.

È stato qui ricordato il lavoro svolto nelle precedenti legislature – non tornerò su questo aspetto – e sono stati fatti riferimenti molto puntuali all'articolo 6 della Costituzione. Vorrei aggiungere altri tre riferimenti costituzionali.

Ritengo che fra i diritti inviolabili della persona umana indubbiamente vi sia anche quello alla propria identità culturale

linguistica. Credo altresì che la Costituzione, nel momento in cui riconosce le autonomie locali, riconosca non soltanto le strutture giuridiche rappresentative, ma anche la vita, la cultura, la storia e – perché no – la lingua delle comunità locali.

Penso che, tutto sommato, l'articolo 3 della Costituzione – un articolo caro a noi donne perché ci ha aiutato a far saltare discriminazioni basate sul sesso – vada però ricordato perché una delle discriminazioni segnalate, rispetto alle quali il secondo comma sottolinea la necessità di un impegno della Repubblica, riguarda le ragioni di lingua.

Non abbiamo lavorato nell'intento in qualche modo di minare, indebolire l'unità del paese, ma anzi siamo stati mossi dalla volontà forte di rafforzarla, probabilmente guardando all'unità da due punti di vista, sui quali dovremo ancora discutere.

Non penso tuttavia che tale unità si possa raggiungere attraverso un'omologazione forzosa delle diversità; quest'operazione è stata compiuta in alcuni tempi storici e in qualche regione. Ricordo, ad esempio, quando immediatamente dopo la prima guerra mondiale venne imposta alle popolazioni del Trentino – non me ne abbia il caro collega, onorevole Mitolo, racconto una storia che è anche storia della famiglia di origine di mia madre – la traduzione del cognome; i miei si salvarono solo perché il loro aveva un dimostrato retroterra storico. Queste operazioni di tipo forzoso portarono a far nascere un sentimento anti-italiano, antiunitario, anche in gente che ne era assolutamente lontana.

Ritengo che l'unità sia un'operazione indubbiamente difficile e complessa, ma sia un'operazione di armonizzazione delle diversità, di rispetto per le storie, le culture e le identità regionali. Del resto, se stiamo cercando di fare questo tipo di operazione a livello europeo, per fortuna con successo, non si capisce perché non possiamo e, dal mio punto di vista, non dobbiamo farla a livello nazionale.

Non c'è nessuna voglia di minare l'unità nazionale anche da un altro punto di vista. Ci sono paesi nei quali l'unità linguistica si accompagna e, direi, quasi si identifica con l'unità nazionale e ci sono paesi nei quali esiste l'unità nazionale, ma non l'unità linguistica; penso alla Svizzera, per esempio. Ritengo sia veramente assurdo pensare oggi a logiche che sopprimano queste realtà.

È stato già ricordato che all'interno del provvedimento – non ho alcuna remora a ricordare che questa proposta è nata dal gruppo di alleanza nazionale – è un articolo 1, il quale afferma con chiarezza che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Prima qualcuno dei colleghi – se non sbaglio, l'onorevole Niccolini – ricordava che dovremmo impegnarci anche per far conoscere l'italiano, affinché questo riconoscimento non avvenga soltanto sulla carta, ma nella cultura viva e reale di tutti i cittadini italiani. Su questo non c'è assolutamente dubbio e nel mio gruppo vi è una forte volontà di lavorare in questo senso, ma ciò non va affatto in controtendenza rispetto ad una logica di doverosa attuazione del dettato dell'articolo 6 della Costituzione.

Ricordava poc'anzi l'onorevole Menia che anche i documenti possono essere redatti nelle lingue protette, però io vorrei anche sottolineare che al quarto comma dell'articolo 9 abbiamo stabilito con chiarezza che producono effetti giuridici soltanto gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana, principio che viene ribadito anche nell'ultima parte dell'articolo 10. Abbiamo anche accettato il suggerimento – proveniente dal collega Aloi, se non ricordo male – di inserire un comma 2 all'articolo 21, che riguarda la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero. Anche a questo proposito c'è moltissimo da fare: è necessario verificare ciò che effettivamente viene prodotto, in termini di rapporto costi-benefici, dai nostri istituti di cultura italiana all'estero; si debbono inventare strumenti nuovi, potenziare l'attività di RAI-International, e così via. Sono però tutte cose diverse e

che non vanno in controtendenza rispetto a ciò che noi vogliamo affermare con questa legge.

Con grande rispetto verso tutti i colleghi intervenuti, vorrei però dire che alcune volte mi sembra che vi sia nel nostro approccio ai problemi un certo qual provincialismo culturale. Prima Brunetti ed altri colleghi hanno ricordato il lavoro compiuto dal Consiglio d'Europa, dagli organismi comunitari e dal Parlamento europeo, lavoro che è stato poi praticamente recepito in tutti gli Stati membri, rispettivamente, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Ora, signor Presidente, colleghi, a me pare francamente molto strano che ciò che negli altri Stati europei non è stato affatto preso come un indebolimento dell'identità e della cultura nazionale debba essere invece interpretato in questo modo nel nostro paese.

Certamente comprendo le difficoltà che possono esistere dal punto di vista pratico e sotto questo aspetto, come ho già detto, le norme sono probabilmente perfettibili, ma parlando di perfettibilità voglio dire con umiltà e fermezza ai colleghi che mi auguro che anche la XIII legislatura non si concluda insabbiando questo progetto di legge, come è già avvenuto nella XII, nell'XI e nella X. Mi auguro anche che il lavoro intorno a questo testo si sostanzi di critiche e proposte costruttive: il profluvio di emendamenti, francamente ostruzionistici, che già sta giungendo ai nostri uffici non credo dimostri la volontà di operare in una logica costruttiva.

Dicevo, comunque, che il progetto di legge è probabilmente perfettibile e forse può anche creare qualche difficoltà applicativa, ma se andiamo a stringere, in realtà, i diritti che il testo riconosce alle minoranza linguistiche sono sostanzialmente tre. In primo luogo, quello di parlare la propria lingua nelle istituzioni democratiche locali. Amici, noi facciamo le riforme istituzionali, parliamo di logica di partecipazione e di diritti di cittadinanza attiva: ebbene, mi pare che fra i diritti di cittadinanza attiva vi sia anche quello di esprimersi nella lingua e con la cultura che sono proprie. Non è poi un diritto tanto strano! Anche il diritto di usare la propria lingua davanti agli organismi giurisdizionali – se ne parlava poco fa con il sottosegretario per la giustizia, Corleone – si potrà articolare meglio, si potrà perfezionare la relativa norma, ma in fondo che tipo di giustizia vogliamo esercitare nel nostro paese se il cittadino non è in grado di farsi capire chiaramente dal giudice e come può un magistrato giudicare un cittadino che non ha avuto modo di esprimere il suo punto di vista, di difendersi in modo adeguato? A me sembra che questi siano non graziose concessioni del Parlamento italiano ma riconoscimenti di diritti minimali di libertà, che un sistema democratico deve garantire a tutti i cittadini.

Anche nel caso del diritto all'informazione in radio e televisioni locali, amici e colleghi, siamo proprio al minimo: quando l'articolo 21 della Costituzione parla di diritto all'informazione, lo riconosce non rispetto ai cittadini di lingua e cultura italiana ma rispetto a tutti i cittadini italiani; quindi, anche l'uso delle lingue locali per far comprendere ciò che sta avvenendo mi sembra rientrare in qualcosa di costituzionalmente garantito.

L'altro diritto di cui si è parlato molto riguarda la possibilità di approfondire, durante il percorso scolastico, la conoscenza della propria lingua, della propria cultura e della propria storia. Vorrei dire con chiarezza che nel Comitato ristretto ed in Commissione nessuno si è mai sognato di porre questo diritto come alternativo alla conoscenza, allo studio, all'approfondimento della lingua italiana: quindi, assolutamente la possibilità di comunicare fra i cittadini non viene meno. È invece qualcosa che si aggiunge. Inoltre, preciso che se c'è una persona che crede nell'autonomia scolastica sono proprio io, perché in fondo, come ministro della pubblica istruzione, ho proposto, sostenuto ed ottenuto il varo per la prima volta, nel provvedimento di accompagnamento alla finanziaria 1994, dell'articolo sull'autonomia scolastica; tuttavia, ricono-

scere un sistema di autonomia non significa affatto rinunciare a porre dei punti fissi e degli obiettivi, che poi autonomamente le singole istituzioni scolastiche si organizzano per raggiungere. Quindi, non vi è alcun contrasto fra ciò che proponiamo e la logica dell'autonomia.

Due ultime considerazioni voglio aggiungere. Il relatore Maselli è stato capace di instaurare un colloquio molto produttivo con il Comitato per la legislazione. L'altro giorno, per la cortesia del collega Armaroli, ho avuto la possibilità di avere una tabella nella quale si riporta l'accoglienza che le Commissioni di merito hanno dato ai suggerimenti del Comitato per la legislazione. Bene, non credo che faccia onore a nessuno (meno che meno a chi ha studiato e voluto il nuovo regolamento) constatare che, così come Armaroli mi faceva notare, i rilievi del Comitato per la legislazione vengono normalmente disattesi in misura pressoché totale. Ebbene, noi invece abbiamo recepito questi rilievi. Ed allora mi rivolgo con amicizia e con rispetto ai colleghi dell'opposizione: non si può chiedere (positivamente, come loro hanno fatto) l'intervento del Comitato per la legislazione e poi imputare alla Commissione di merito il fatto di avere accolto i rilievi dello stesso. No, noi non avevamo chiesto questo intervento. È stato chiesto, è avvenuto, le osservazioni avanzate sono più che fondate e noi le abbiamo accolte: dovrebbe essere qualcosa che faciliti l'approvazione della legge. Si deve proprio al Comitato per la qualità della legislazione l'inserimento della precisazione – dal mio punto di vista, opportuna – dell'aggettivo « storiche » nell'espressione « tutela delle minoranze linguistiche » nel titolo della legge. Così come si deve al Comitato per la qualità della legislazione il comma 2 dell'articolo 2, quello relativo ai rom e ai sinti. Può piacere o non piacere – personalmente, a me piace – ma le comunità dei rom e dei sinti sono comunità antichissime, che soggiornano da centinaia di anni nel territorio nazionale. Devo dire che ho fatto un'esperienza bellissima nella scorsa legislatura, quando presiedevo una Commissione non importante come la Commissione affari costituzionali, ma una Commissione sulla quale qualcuno sorrideva (personalmente non ho sorriso mai, perché è stata un'esperienza molto bella), cioè la Commissione speciale competente in materia di infanzia, che questo ramo del Parlamento istituì verso la fine della legislatura. Nell'ambito di una indagine sulla condizione dei bambini rom e sinti, ascoltammo i rappresentanti di queste comunità. Era la prima volta che queste comunità ufficialmente venivano chiamate ed ascoltate in Parlamento. Bene, è stato un incontro bellissimo, perché queste comunità esprimono una ricchezza culturale che dal mio punto di vista è interessantissima ed affascinante.

Del resto, credo che non si debba scandalizzare nessuno. Ho chiesto agli uffici di fare una rapida indagine delle leggi regionali sulla condizione dei nomadi: ne esistono ben dieci, delle regioni Basilicata, Liguria, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche e Piemonte. Quindi, mi sembra che la legge dello Stato arrivi per ultima, ma comunque almeno fissa un principio.

Vorrei fare un'ultima considerazione, che riguarda il Governo, ma non il sottosegretario Zoppi, che anche dal punto di vista della puntualità è eccezionale ed esemplare. È stata rilevata dai due relatori e dal Governo stesso la mancanza della relazione tecnica. Amici, vorrei fare il punto su una questione di metodo. Noi, come Commissione affari costituzionali, con la collaborazione della maggioranza e dell'opposizione, abbiamo sempre fatto grandissimi sforzi per rispettare la calendarizzazione d'aula: ebbene, la deve rispettare anche il Governo. Bene o male, la Commissione bilancio aveva da un mese il provvedimento al suo esame e nel momento in cui quella Commissione dice di non potersi pronunciare perché manca la scheda tecnica del Governo, ritengo che anche questo problema debba essere posto in quella audizione – che molto opportunamente è stata chiesta e che avverrà nella Commissione da me presie-

duta – per verificare i rapporti Governo-Parlamento in vista della piena attuazione del regolamento.

La mia conclusione è di auspicare un lavoro di sereno confronto, di costruzione fatta insieme, per poter giungere all'approvazione di una legge che io giudico civile e necessaria in una democrazia che vuole essere sostanziale *(Applausi dei deputati dei gruppi dei popolari e democratici-l'Ulivo, dei democratici di sinistra-l'Ulivo e misto-socialisti democratici italiani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. *Sâr President, o comenci il mio intervent in furlan par protestâ cuintri chest Stât che da plui di cicuante ains al è sord tai confronts di cheste lenghe*.

PRESIDENTE. Onorevole Fontanini, la prego. Abbiamo capito il significato.

PIETRO MITOLO. Ecco dove si va a parare con questa legge !

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, colleghi, è da più di cinquant'anni che i popoli depositari di lingue e culture diverse dall'italiano attendono interventi che diano attuazione alle norme costituzionali contenute negli articoli 3 e 6. Cinquant'anni di attese e di incomprensioni sono tanti per uno Stato che annovera tra le sue popolazioni una varietà di lingue che pochi altri paesi in Europa hanno, considerando che il diritto di praticare una lingua minoritaria sia nella vita privata che nei rapporti con le istituzioni è un diritto imprescindibile, conforme ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni unite ed affermato nell'Atto finale di Helsinki del 1975. Il ritardo della legislazione italiana nel recepire questi principi è particolarmente preoccupante.

Già nel 1992 il Consiglio d'Europa approvava la Carta europea delle lingue minoritarie o regionali, un documento fondamentale sottoscritto da diciotto Stati che dopo la ratifica della Norvegia, della Finlandia, dell'Ungheria, dell'Olanda, della Croazia e della Svizzera è ufficialmente entrato in vigore il 1° marzo di quest'anno. In precedenza, cari colleghi, ho ascoltato affermazioni che non sono consone rispetto a questa Carta. Si tratta in sostanza di un documento già entrato in vigore, anche se l'Italia non l'ha ancora sottoscritto.

La Carta riconosce le lingue minoritarie come componenti il patrimonio culturale dell'Europa. « La protezione e la promozione delle lingue minoritarie nei paesi e nelle regioni d'Europa » – dichiara il documento – « rappresentano un contributo importante per costruire un'Europa inserita nei valori della democrazia e del rispetto delle diversità culturali ». Ecco un altro passo tratto dalla Carta: « In un'Europa libera e democratica rispetto, comprensione e tolleranza per tutti i gruppi linguistici devono diventare obiettivi primari nelle istituzioni e nell'informazione pubblica ».

In questi anni le istituzioni pubbliche sono state disattente a questi principi. Non soltanto il Governo italiano non ha ancora sottoscritto la Carta europea delle lingue minoritarie, ma più volte vi è stato un atteggiamento di ostilità nei confronti dei popoli che a casa loro volevano difendere la loro lingua e la loro cultura. Anche la proposta di legge in esame denota questo atteggiamento di ostilità nei confronti dei parlanti una lingua diversa dall'italiano. Infatti il primo articolo recita: « La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano ». Un modo veramente originale, cari colleghi, per dare tutela a chi da anni aspetta norme in suo favore: gli si ricorda che la lingua dominante in questo Stato è l'italiano ! Cari colleghi, stiamo deliberando a favore delle minoranze linguistiche o continuiamo con questi proclami a fare violenza ai popoli non italici di questo paese ?

Ci sembra poi che l'aver introdotto norme a favore dei rom e dei sinti sia poco rispettoso nei confronti delle culture che da sempre sono insediate in alcune

regioni d'Italia e che hanno dato al patrimonio culturale mondiale pagine di letteratura tra le più significative. A titolo di esempio ricordo, per questo secolo, le poesie in lingua friulana di Pier Paolo Pasolini o di padre Davide Maria Turoldo.

Vorrei inoltre richiamare il parere espresso dal Comitato per la legislazione: come sarà possibile tutelare gli zingari rom e sinti senza aver specificato nell'ambito del testo di legge le norme e i principi in base ai quali sarà adottato un regolamento attuativo? È difficile. Certo si tratta di popolazioni che risiedono da parecchi anni sul nostro territorio italiano, però si spostano, si muovono e difficilmente (proprio per la loro dinamica ed il loro modo di essere) accettano anche le norme che molte regioni hanno loro dedicato.

Tra l'altro, la tutela della lingua degli zingari è contraria alla Carta europea delle lingue minoritarie, la quale all'articolo 1 esclude le lingue degli emigranti da quelle soggette a tutela. Anche in Commissione si era concordato di stralciare le culture degli zingari dal testo di questa legge; poi sono state reintrodotte, non sappiamo per merito di chi.

La lega nord per l'indipendenza della Padania pone come condizione irrinunciabile, al fine dell'espressione del voto favorevole, la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, relativo alle comunità rom e sinti.

La nostra convinzione è dettata anche dalla necessità di rendere operativa questa legge, poiché la presenza delle due comunità cui ho fatto riferimento creerebbe non pochi ostacoli applicativi.

Il dibattito – speriamo approfondito e serio – che si svilupperà in quest'aula non potrà prescindere da alcuni luoghi comuni che cercano di invalidare la portata culturale di norme a favore di popoli minoritari.

Chi è contro i popoli e la loro lingua cita molto spesso la torre di Babele. Adesso farò un riferimento che spero il relatore, collega Maselli, che è un gran conoscitore della Bibbia, essendo anche pastore protestante, potrà comprendere. Al capitolo 11 della Genesi vi è il racconto della costruzione della torre di Babele e della successiva maledizione di Dio che confonde le lingue degli abitanti di quella antica città. Secondo un'esegesi più attenta, il racconto biblico va invece interpretato come il tentativo di Babele di massificare tutto e tutti, di andare contro la volontà di Dio che vuole gli uomini con le loro identità e diversità. Babele rappresenterebbe, dunque, la volontà di un potere unico che vuole una città unica con una lingua unica: in pratica il tentativo di realizzare quel potere centralizzante e massificante che è contro il volere di Dio.

La pluralità delle lingue è proprio la garanzia che Dio vuole a favore dell'umanità composta da tanti popoli e nazioni. Una volontà che si può leggere sempre nella Genesi al capitolo 10, dove si fa l'elenco dei popoli che sopravvivono al diluvio universale e che si moltiplicano con le loro diversità linguistiche ed etniche. Un pluralismo, dunque, sentito e vissuto come una benedizione secondo la volontà positiva del Creatore.

Il testo, quando all'articolo 2 elenca le minoranze oggetto di tutela, compie, peraltro, anche una discriminazione, in particolare nei confronti del friulano, del sardo e del ladino, facendo riferimento alle popolazioni parlanti tali lingue e non alle popolazioni friulane, sarde e ladine. In tale distinzione sembra scorgersi il tentativo di non riconoscere una pienezza di dignità a queste lingue, che sono parlate da popoli che da sempre vivono in Italia. Vorremmo capire perché. Mi rifaccio a questo riguardo ad un appunto del Comitato per la legislazione, il quale ha detto: « Chiarisca la Commissione la portata ed il significato, ai fini della legge in esame, del termine popolazioni e valuti i motivi per cui l'uso di tale termine è stato preferito a quello di comunità ».

Come friulano non posso accettare questa discriminazione e con un emendamento propongo che tutte e dodici le minoranze siano poste sullo stesso piano. La mia lingua madre, il friulano, è una lingua riconosciuta a livello scientifico nella sua precisa individualità all'interno

della grande famiglia delle lingue romanze. La sua tradizione letteraria...

CARLO GIOVANARDI. Tutte sono riconosciute, anche la mia!

PIETRO FONTANINI. Ascolta, Giovanardi, che forse impari qualcosa!

La sua tradizione letteraria inizia alla fine del 1200 e si normalizza definitivamente a partire dal 1300.

CARLO GIOVANARDI. Ma tutte sono così! Cominciamo a raccontarci le barzellette!

PIETRO FONTANINI. Lo conferma Dante nel suo *De vulgari eloquentia*, dove fa riferimento alla parlata degli abitanti di Aquileia.

CARLO GIOVANARDI. Anche nel ducato di Modena il duca parlava modenese!

PIETRO FONTANINI. Lo stesso riconoscimento si trova in un manoscritto della biblioteca vaticana del XIV secolo, nel quale si legge che il Friuli era provincia del tutto distinta dalle altre, perché in essa si parlava una lingua che non era né latina, né slava, né tedesca. Era un idioma del tutto differente da quello italico.

Oltre alle dodici minoranze che questa legge elenca vi sono altri popoli che attendono un riconoscimento: forse anche il tuo, Giovanardi. Mi riferisco, in particolare, al popolo veneto, che rappresenta la stragrande maggioranza all'interno della sua regione, ma che questa proposta di legge ignora. Come è possibile disconoscere la millenaria storia di un popolo che ha sempre mantenuto, soprattutto attraverso la lingua veneta, un orgoglioso attaccamento alla propria identità? I veneti a casa loro non si sentono minoranza, tuttavia chiedono con forza che la loro lingua e la loro cultura entrino all'interno delle istituzioni pubbliche e, in particolare, che la scuola italiana finalmente riconosca il valore letterario di quell'antica lingua.

Se da questa Assemblea non verranno accolti gli emendamenti che la lega nord per l'indipendenza della Padania ha presentato per dare dignità anche alle lingue veneta e piemontese, il nostro giudizio sarà fondamentalmente contrario alla norma.

CARLO GIOVANARDI. E il *lumbard*?

ROBERTO MENIA. C'è una lingua padana o no? Non l'ho ben capito!

PIETRO FONTANINI. Tuttavia non pensiate di bloccare la stragrande maggioranza dei popoli che vivono sul territorio della Padania perché saranno gli stessi popoli, che questa proposta di legge ignora, a far adottare alle regioni del nord tutta una serie di provvedimenti a favore delle loro culture.

Colleghi, se in Europa vengono parlate più di 60 lingue significa che l'identità dei popoli è qualcosa di naturale, che viene prima delle istituzioni, e non sarà possibile omologarle e distruggerle perché la libertà anche linguistica è un valore troppo importante per essere indebolito e mortificato da leggi che non rispettano questi diritti naturali *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crema. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CREMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni cultura che muore porta con sé una fetta insostituibile dell'intera cultura dell'umanità e le società più avanzate hanno l'obbligo di impedire che ciò avvenga. Di più: il grado di democrazia di uno Stato si misura anche dalle garanzie di difesa delle minoranze etnico-linguistiche.

Così il collega, onorevole Brunetti, illustrava la sua proposta di legge nella passata legislatura, ed io su questo punto ho concordato con lui quando con il

collega, onorevole Massa, ho proposto ad altri deputati il testo che porta le nostre firme e che ha lo scopo di dare finalmente attuazione alla norma costituzionale prevista dall'articolo 6 della nostra legge fondamentale.

Il testo che è ora all'esame dell'Assemblea tiene conto delle indicazioni contenute in numerose proposte di legge e di un approfondito lavoro svolto in Commissione, che ha consentito di raccogliere un largo consenso, così come richiede la rilevanza culturale e sociale di un provvedimento così importante per buona parte del paese.

Seppur giustamente proiettati verso la piena integrazione europea e quindi attenti alla necessità di apprendimento di lingue straniere quali il francese e soprattutto l'inglese, ormai considerata lingua universale, non possiamo esimerci dall'azione di tutela di culture legate allo storico evolversi della nostra Italia. E ciò in maggior misura oggi, quando tutti concordano rispetto alla necessità di un più consistente decentramento dello Stato e molti (noi tra questi) per una sua trasformazione in senso federalista.

È questa che si propone una legge di principio, che intende definire un quadro generale per l'attuazione della Costituzione, affidando agli enti locali precisi compiti in materia sia di programmazione sia di intervento.

La parola, il linguaggio, può essere un mezzo esterno di comunicazione, un utile sistema commerciale di contatto, un elaborato metodo per i rapporti interpersonali, ed ecco l'utilità epidermica indubbia: impara l'inglese, impara il *basic*, il linguaggio dei computer ! Questo è l'imperativo. È dunque l'imperativo dell'avere, così si avrà successo, più comunicazione, più spazio per l'azione. Così l'amico e compianto collega, onorevole Loris Fortuna, scriveva nella sua relazione nella IX legislatura in Commissione affari costituzionali, in un precedente sfortunato tentativo legislativo. Il suo contributo prezioso e appassionato in ordine al tema in esame così continua: ma nel regno dell'essere, laddove il *verbum mentis* esprime l'intera interiorità dell'uomo, ogni comunità ha la sua parola che corrisponde alla sua storia, che è costruita nella sua storia. Può essere, anzi è così, che sia necessario utilizzare negli scambi e nei rapporti un'altra lingua, la cosiddetta lingua nazionale od altre, ma è assolutamente necessario, contemporaneamente, non estraniarsi dalle fonti del proprio linguaggio prodotto dall'esperienza e dalla vita della propria gente, della propria comunità, della propria famiglia. È il rapporto tra parola-scorza e parola-seme che si ripropone continuamente tra l'avere e l'essere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi oggi diamo seguito, anche qui con grande ritardo, alla carta dei diritti delle minoranze etniche e linguistiche che è stata approvata alcuni anni fa dal Parlamento europeo. L'onorevole Gaetano Arfé, che ne è stato promotore e del quale mi piace ricordare il fatto di essere, assieme a Loris Fortuna, mio compagno di fede politica, con larga lungimiranza ci ricordava che è interesse della democrazia europea che la presa di coscienza delle minoranze non diventi un fatto di ribellismo endemico e che la rivolta delle regioni trovi un suo sbocco ed una sua composizione.

È proprio vero, è nell'interesse della democrazia europea, dell'Europa nel suo insieme, che non scompaia e neanche impallidisca una testimonianza della sua storia che è anche parte integrante del suo patrimonio di civiltà. È ancor più interesse dell'Europa inserire queste energie nel proprio circolo, anche come contributo alla lotta contro un processo di standardizzazione culturale, che è a livelli sempre più bassi, che ignora anche il pedagogismo paternalistico di altri tempi, impone e propone mode, costumi, comportamenti, uniformazioni mortificanti, che espone l'Europa ai pericoli di una autentica colonizzazione di provenienza americana e giapponese, grazie ai previsti sviluppi delle nuove tecnologie nei mezzi di comunicazione di massa.

Solo ora, quindi, ci si accorge con grande preoccupazione che le culture diverse rischiano di scomparire con danni incalcolabili per le nostre comunità.

L'approvazione del testo in esame porterà l'Italia fra i paesi più avanzati in Europa ed in sintonia con le risoluzioni prima ricordate dell'Unione europea.

Signor Presidente, prima di concludere il mio breve intervento, vista l'avara disponibilità di tempo, mi permetta di ringraziare il presidente della I Commissione, l'onorevole Jervolino, che ha gratificato il lavoro mio e del collega onorevole Massa firmando la nostra proposta. Vorrei ringraziarla per la solerzia, peraltro abituale, con la quale ha seguito il provvedimento in esame. In modo particolare, desidero ringraziare il relatore per la maggioranza, il collega Maselli, che con tenacia ed ammirevole impegno ha permesso all'Assemblea di iniziare oggi la discussione e l'esame del provvedimento *(Applausi dei deputati del gruppo misto-socialisti democratici italiani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Aloi. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non esordirò in una lingua che non sia quella italiana, perché ritengo debba essere la lingua ufficiale del paese, tant'è che noi di alleanza nazionale abbiamo voluto che al primo articolo della proposta di legge venisse chiarito in modo fermo che la lingua ufficiale è quella italiana.

Non parlerei nemmeno di minoranze etnico-linguistiche, perché forse sarebbe più esatto parlare di presenze etnico-linguistiche. Il termine « presenza » attesta il significato ed il valore che nella storia e nella cultura del nostro paese hanno certe realtà.

Parimenti, devo dire con franchezza che le perplessità che affacciava nella relazione di minoranza il collega Menia non vanno né sottovalutate né – onorevole Brunetti, glielo dico con la lealtà che caratterizza i nostri rapporti – demonizzate anche con espressioni che non hanno attinenza con la serietà della questione che stiamo affrontando.

Devo altresì ringraziare il relatore per la maggioranza perché ha recepito alcune proposte. Infatti, oltre alla difesa della lingua italiana in tutte le sue articolazioni interne ed estere, ha tenuto conto di quanto da noi suggerito in merito alla questione scolastica. Fermo restando che la questione dell'autonomia rappresenta un dato acquisito, con il collega Menia abbiamo reputato indispensabile che, per il reclutamento degli insegnanti, si tenessero presenti non le disposizioni locali, ma quelle nazionali, secondo le quali i provveditorati rappresentano l'articolazione periferica del Ministero della pubblica istruzione, con le garanzie che ne derivano. Allo stesso modo debbo dire con molta franchezza che le perplessità che il collega Menia avanzava nella sua relazione di minoranza non vanno sottovalutate né, onorevole Brunetti (lo dico con la lealtà che caratterizza i nostri rapporti), quasi demonizzate con espressioni che spesso possono non aver rapporto con la questione seria che stiamo affrontando.

Voglio anche ringraziare il relatore perché ha recepito, oltre all'esigenza della difesa della lingua italiana in tutte le sue articolazioni interne ed estere, anche l'elemento attinente alla questione scolastica. Fermo restando che l'autonomia è un dato ormai acquisito, abbiamo ritenuto con il collega Menia – in quella circostanza ci siamo battuti – che sia necessario che nel reclutamento degli insegnanti si tengano presenti non disposizioni locali o localistiche ma quelle nazionali che vedono nei provveditorati, articolazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione, le garanzie necessarie.

Per quanto riguarda il problema degli esperti, abbiamo chiesto assicurazioni di ordine culturale e scientifiche per coloro che si autodefiniscono tali. Quanto al bilinguismo e ai problemi che può far sorgere in certe zone, soprattutto in quelle di confine (la situazione non è tanto semplice e le preoccupazioni di Menia non vanno sottovalutate) c'è sicuramente da riflettere e da definire la materia,

anche mediante emendamenti. Certamente il tema non riguarda gli albanesi di Calabria o i greci di Calabria e di Sicilia; abbiamo già detto che si tratta di presenze storicamente consolidate. È stato citato il collegio di San Demetrio Corona da cui uscivano i patrioti del Risorgimento: valga per tutti l'esempio di Agesilao Milano.

Voglio poi ricordare una pagina riportata dallo scrittore Curzio Malaparte, il quale parlava del soldato della prima guerra mondiale Giovanni Zero. Egli, di fronte ai propri capi che guidavano l'assalto, ebbe a dire, da soldato semplice: « Questo è il soldato Giovanni Zero, di San Giovanni in Fiore, che vuol dimostrare a quelli di qua e a quelli di là che qui ci son uomini ».

Vorrei anche ricordare i grecanici di Calabria e la figura di Rohlfs, che in anni e anni redasse il vocabolario greco-italiano che rappresenta un testo molto importante. Abbiamo centri come Roghudi, Gallicianò e Bova dove esiste un istituto di studi ellenofoni, che vanno tutelati e difesi. Nessuno in questi luoghi pensa di attentare all'unità d'Italia; c'è gente i cui avi hanno combattuto per l'Italia in tutte le guerre del Risorgimento, gente che è integrata e radicata nel tessuto nazionale.

La nostra è anche una posizione critica; il collega Menia – signor relatore per la maggioranza – ha avvertito il dovere di presentare la sua relazione di minoranza per ribadire il valore dell'unità nazionale che soprattutto in certe zone d'Italia – mi riferisco ai confini – viene spesso insidiata con il marchingegno della questione linguistica delle minoranze.

Ecco il senso della proposta di legge che ho presentato; insieme con l'onorevole Valensise abbiamo ritenuto di difendere certe realtà linguistiche, proprio in sintonia con certi valori e certa cultura: l'unità d'Italia. Vivaddio, è stata proprio la Calabria che ha dato il nome all'Italia e che è ora orgogliosa di avere in sé presenze che rappresentano storia, cultura e civiltà *(Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale – Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, colleghi, l'annosa questione della tutela di quelle che si possono definire le « minoranze minori » inizia finalmente ad avviarsi a soluzione.

La proposta di legge in esame si situa nel filone delle precedenti proposte di normazione quadro al fine di dare attuazione generalizzata al principio di tutela delle minoranze linguistiche stabilito dall'articolo 6 della Costituzione.

Come è noto, infatti, la protezione delle minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano ha finora presentato caratteri di profonda differenziazione giuridica e ciò per evidenti ragioni storiche, sociali e politiche. Il risultato è stato però un trattamento talmente differente tra le diverse realtà minoritarie da potersi dire che l'Italia vanta, tra le sue tante contraddizioni, anche quella di essere nello stesso tempo uno dei paesi più avanzati al mondo nella tutela di certe minoranze ma anche uno Stato che tende ad assimilare alcuni gruppi minoritari.

Questa realtà rischia di risultare tanto più odiosa se si considera che il grado di tutela delle minoranze presenti in Italia rischia di apparire, nella gran parte dei casi, direttamente proporzionale all'influenza politica ed economica degli Stati nazionali di riferimento delle diverse popolazioni. L'occasione di invertire questa tendenza, fornendo anche alle minoranze finora non protette dall'ordinamento un tetto normativo sotto il quale far valere i propri diritti, è di quelle storiche e non può essere perduta.

Tutti ricordiamo infatti la vicenda della proposta di legge presentata nel 1991 dall'onorevole Labriola, che fu approvata dalla Camera ma non divenne legge per lo scioglimento anticipato della legislatura. Questa volta le cose possono e devono andare in modo diverso !

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Bravo !

LUIGI OLIVIERI. L'impostazione della proposta in esame non è dissimile da quella di allora, sotto il profilo sia procedimentale sia contenutistico; le popolazioni oggetto di tutela sono le medesime, compreso il riferimento sia pur generico ai sinti e ai rom, di cui ha parlato anche il presidente della Commissione affari costituzionali Jervolino. Rispetto ad allora, però, è cambiato il contesto istituzionale di riferimento grazie all'evoluzione in senso regionalistico che il nostro apparato costituzionale sta vivendo e alla presenza di nuovi e più efficaci strumenti normativi, *in primis* la legge cosiddetta Bassanini 1, che infatti costituisce un'importante base di partenza per le azioni delle pubbliche amministrazioni anche in tema di tutela minoritaria.

Prima e fondamentale conseguenza positiva è la previsione di diritti di enorme rilievo simbolico ma anche concreto, senza pesare però sulle casse statali. Con grande prudenza e saggezza il progetto prevede, all'articolo 17, che lo Stato non possa contribuire per una cifra superiore ai 20 miliardi annui. L'effetto virtuoso di questa disposizione è duplice: da un lato, la concessione di nuovi fondamentali diritti minoritari viene resa possibile ad un costo irrisorio per lo Stato e, dall'altro, si sensibilizzano al problema le regioni e gli enti locali interessati, che in questo modo saranno i primi veri responsabili della politica di tutela e promozione delle minoranze linguistiche presenti nei rispettivi territori. Anche le popolazioni interessate sapranno così qual è il livello di governo responsabile in prima battuta per l'implementazione delle norme a loro tutela e sapranno valutare con un voto influente la politica minoritaria dei rispettivi amministratori locali.

Detto quello che deve considerarsi l'aspetto primario dell'intera disciplina sotto il profilo politico, è possibile soffermarsi su alcuni dettagli tecnici, anche al fine di fornire un contributo al miglioramento di quella che comunque, se approvata, sarà da considerare una tra le migliori leggi di questa legislatura. La previsione dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica è senz'altro un fattore positivo perché implicitamente asserisce la dignità ed il riconoscimento di altre lingue; non di meno, questa previsione rischia di essere pleonastica, visto che sia il rango di ufficialità dell'italiano sia la promozione di lingue minoritarie sono già sanciti altrove in norme di rango costituzionale (si pensi, per esempio, all'articolo 99 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige). Sotto il profilo sistematico, il luogo migliore per questa disposizione sarebbe probabilmente lo stesso articolo 6 della Costituzione.

Dove forse si poteva fare qualcosa in più è in riferimento ai sinti e ai rom. È vero che essi trovano, per la prima volta in una legge dello Stato, il riconoscimento generale della necessità di tutelare le loro peculiari caratteristiche storico-culturali. Dunque la loro posizione, almeno sotto il profilo teorico, risulta migliorata ed è vero che difficilmente la legge avrebbe potuto dire di più rispetto alle concrete modalità di tale tutela. È però anche vero che l'articolo 2, comma 2, fa riferimento a generiche misure rischiando di duplicare quanto è valso finora per la gran parte dei gruppi minoritari in riferimento all'espressione generica, di cui all'articolo 6 della Costituzione.

Non è possibile, per ragioni di tempo, soffermarsi sui singoli diritti linguistici e culturali riconosciuti agli appartenenti ai gruppi minoritari oggetto di tutela. È sufficiente ricordarne alcuni a titolo esemplificativo per capire come questa legge potrebbe portare l'Italia all'avanguardia, in Europa e nel mondo, in tema di tutela delle minoranze: diritto, ma non obbligo, all'educazione nella lingua minoritaria; introduzione nelle scuole dello studio della cultura minoritaria anche per gli appartenenti alla maggioranza, al fine di promuovere la reciproca conoscenza e comprensione; incentivo allo studio anche universitario delle culture delle minoranze; diritto all'uso della lingua minoritaria nei confronti della pubblica amministrazione e di alcuni organi giudiziari; diritto ad ottenere informazioni nella lingua minoritaria; diritto all'uso di tale

lingua anche negli organi collegiali degli enti locali; ripristino di nomi italianizzati; diritto ad una toponomastica bilingue ed altri ancora.

Il tutto – sia ribadito – a costo quasi zero per lo Stato, stimolando regioni ed enti locali ad adottare una politica minoritaria in linea con lo spirito federalista e di vicinanza al cittadino che deve ormai ispirare la nostra legislazione.

Non vanno infine trascurati due ulteriori ed importantissimi principi. Il primo: il contestuale impegno della Repubblica alla valorizzazione anche dall'estero delle culture presenti sul territorio italiano; in primo luogo, naturalmente, della cultura italiana, ma anche delle culture minoritarie, anch'esse costitutive del patrimonio culturale nazionale. Il secondo: l'incentivo alla collaborazione interregionale e transfrontaliera – si intende – oltre che ai fini generali finalizzati in particolare alla promozione delle culture minoritarie.

In conclusione, vorrei esprimere l'auspicio che l'approvazione di questa legge – che io spero avverrà in tempi rapidi e più celeri possibili – sia di impulso alla regolamentazione di nuovi e generali diritti, anche in favore delle minoranze più svantaggiate presenti sul territorio italiano: mi riferisco alle cosiddette nuove minoranze di emigrati, alle quali è necessario iniziare a pensare anche in termini di tutela e non solo di repressione *(Applausi)*.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche dei relatori e del Governo – A.C. 169)

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Menia, relatore di minoranza, ha esaurito il tempo a sua disposizione.

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Maselli.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Desidero ringraziare tutti i colleghi intervenuti nella discussione per il tono generale del dibattito, che mi è sembrato estremamente interessante ed importante anche quando le basi di approccio all'argomento sono risultate diverse; sono tali proprio perché si tratta di una grande discussione culturale e non soltanto di meri fatti di comodità o di utilità, anche se esiste pure l'utilità generale.

Vorrei rispondere ora ad alcune delle obiezioni principali. La prima riguarda il termine « storico ». Preciso che non lo abbiamo introdotto noi nel testo, bensì il Comitato per la legislazione, però io l'ho accettato proprio perché si tratta di minoranze storiche. Non credo che alcuna di queste diciotto minoranze citate sia presente sul territorio italiano da meno di 250 anni ! Se è così, dobbiamo per forza parlare di realtà storiche.

D'altra parte, noi volevamo evitare proprio che qui si confondesse, in armonia con la Carta europea, con la tutela che dovrà essere garantita – sono d'accordo al riguardo con l'onorevole Olivieri – alle lingue ed alle nuove migrazioni. È chiaro che la tutela delle lingue e delle nuove migrazioni non rientra in questa legge; che riguarda, invece, comunità fortemente radicate – come rilevava poco fa l'onorevole Aloi – sul territorio nazionale. Ed è per tale motivo che ho accettato volentieri – come tante altre cose dette dal Comitato per la legislazione – anche questa modifica al titolo.

Il problema di popolazioni o comunità alle quali si riferiva Fontanini naturalmente non è un problema che non mi riguarda. In realtà vorrei però notare che, almeno nella volontà, il testo dell'articolo 2 non fa alcuna distinzione tra le varie popolazioni qui citate. Se in un caso si esprime così: « la tutela, la lingua e la cultura delle popolazioni », usando il loro termine nazionale, poi aggiunge « e di quelle parlanti il francese » non potendo dire, ovviamente, « e dei francesi » perché non sono tali ! Questa è la ragione per la quale abbiamo utilizzato le parole « di quelle parlanti il francese ».

Per quanto riguarda il problema di alcuni idiomi italici con grande valore

letterario, devo dire che ne sono profondamente colpito da sempre; tant'è vero che, nel momento in cui non abbiamo accettato gli emendamenti che riguardavano, per esempio, il veneto ed il napoletano, ho promesso di presentare io stesso un ordine del giorno con il quale chiedere l'introduzione di particolari norme per gli idiomi italici aventi valore letterario. Indubbiamente vi è la letteratura italiana espressa in lingua nazionale e vi è la letteratura italiana espressa in dialetto: Goldoni non è meno valido di Manzoni, ed Eduardo De Filippo è certamente un personaggio che merita di essere nella letteratura italiana come *Lo cunto de li cunti* del Basile (il Croce già lo citava).

Perché sono citati i friulani e i sardi? Perché la lingua sarda e quella friulana sono diverse dall'italiano, hanno un'origine diversa; non a caso il sardo gode di una cattedra nella prestigiosa università di Heidelberg, tenuta dal Wagner. Vorrei far notare che il contatto tra queste lingue minoritarie è sempre inserito nell'italiano. Un grande italiano, Giuseppe Gangale, calabrese di origine albanese, costretto a uscire dall'Italia per ragioni politiche, dedicò la sua vita a studiare il romancio della Svizzera, pensando che questo fosse un aiuto alla comunità italiana, e creò anch'egli una cattedra di ladino e romancio nell'università di Copenaghen. Ho voluto citare il grande amico di Gobetti, Gangale, proprio perché per lui si trattava di una prova di italianità, essendo costretto, purtroppo, a vivere fuori dal confine nazionale per ragioni politiche.

Certamente siamo pronti ad accogliere emendamenti ragionevoli che vanno nella linea generale di una tutela delle minoranze linguistiche, quindi non di parlate italiche, sia pure degnissime come il veneto, per le quali occorre una legge a sé, che dovrà essere predisposta e che richiediamo già con un ordine del giorno. Si tratterà in quel caso di un tipo diverso di tutela, si tratterà soprattutto di un aiuto per la letteratura e per la conoscenza da parte dei nostri giovani delle grandi letterature negli idiomi italici.

Ringrazio i colleghi, in particolare il Governo, e mi auguro che ci sia presto la relazione tecnica in modo da iniziare l'esame del testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Intervengo brevemente per dare atto dell'ampiezza del dibattito. Ben otto interventi si sono susseguiti, dopo le relazioni degli onorevoli Maselli e Menia, con frequenti, ricche e appropriate citazioni di rimandi e di cultura storica che hanno meglio evidenziato l'importanza del testo alla nostra attenzione.

Mi pare che pur tra le divergenze, anche significative, sia emersa la volontà di approvare una seria legge di tutela delle minoranze linguistiche. L'architettura è fornita dalla proposta in esame; si tratta ora di darle una fisionomia caratterizzata da praticabilità, e con la convergenza di tutte le forze che si sono espresse nel dibattito odierno.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (1687-1787-2236-2403-3076) *(ore 19,20)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: Modifiche allo Statuto speciale della regione

PROPOSTE DI LEGGE: CORLEONE ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (169); SCALIA E PROCACCI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (300); BRUNETTI E MORONI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (369); ALOI: NORME PER LA TUTELA DELL'IDENTITÀ NAZIONALE DELLE MINORANZE ETNICO-LINGUISTICHE GRECANICHE ED ALBANESI NELLA REGIONE CALABRIA (918); RODEGHIERO ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (1867); MASSA ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (2086); TERESIO DELFINO: NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI PATRIMONI LINGUISTICI REGIONALI (2973).

(A.C. 169 – sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

considerato che non si ravvedono negli idiomi locali di certi gruppi di popolazione indicati negli articoli 1, 9 e 11 del testo licenziato dalla Commissione i presupposti dell'articolo 6 della Costituzione per la tutela delle minoranze linguistiche;

delibera

di non procedere all'esame delle proposte di legge A.C. 169 e abbinate.

n. 1.
Armaroli, Selva, Menia.

La Camera,

ritenuto che:

e proposte di legge n. 169 e abbinate, nel testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali, tendono a frantumare l'unità linguistica, elemento costitutivo dell'unità nazionale del popolo italiano;

attuano una tutela delle tradizioni popolari del tutto sproporzionata anche se si volessero ritenere le popolazioni di alcune parti del territorio minoranze linguistiche, andando ben oltre lo spirito e la lettera della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;

rendono chiusi i rapporti di lavoro negli uffici pubblici locali e nelle scuole in quanto impediscono la presenza in tali pubbliche istituzioni di personale che non parli l'idioma locale ma solo l'italiano;

prevedono l'uso degli idiomi locali nelle assemblee elettive seguita da una traduzione riassuntiva in lingua italiana palesemente illegittima;

impegnano i bambini delle zone interessate in studi linguistici non utili, mentre per essi sarebbe utile ed opportuno ai fini del futuro lavoro conoscere lingue straniere diffuse

delibera

di non procedere all'esame delle proposte di legge A.C. n. 169 e abbinate.

n. 2.
Menia, Selva.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-359
Lire 500

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

370.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1998

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO ..... V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-62

PAG.

Sull'ordine dei lavori 1
Presidente 1
Garra Giacomo (FI) 1

Missioni 1

Trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 4712 1

Preavviso di votazioni elettroniche 2

Petizioni (Annunzio) 2

Documento in materia di insindacabilità (Discussione) 2

PAG.

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 19) 3
Presidente 4
Dalla Chiesa Nando (misto-verdi-U), *Relatore* 3
Lembo Alberto (LNIP) 4

(La seduta, sospesa alle 9,20, è ripresa alle 9,35) 4
Presidente 4, 5, 6
Campatelli Vassili (DS-U) 6
Dalla Chiesa Nando (misto-verdi-U), *Relatore* 4
Lembo Alberto (LNIP) 5
Mancuso Filippo (FI) 7

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; rifondazione comunista-progressisti: RC-PRO; rinnovamento italiano: RI; per l'UDR-cristiani democratici uniti/cristiani democratici per la Repubblica: per l'UDR-CDU/CDR; misto: misto; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto-socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-per l'UDR-patto Segni/liberali: misto-per l'UDR-P. Segni/lib.; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto rete-l'Ulivo: misto-rete-U.

PAG.

Sgarbi Vittorio (misto) 7
Vito Elio (FI) 5

Proposta di legge Corleone: Minoranze linguistiche (A.C. 169) e abbinate (A.C. 38-396-918-1867-2086-2973) (Seguito della discussione) 8

(Esame questioni pregiudiziali – A.C. 169) . 9
Presidente 9
Armaroli Paolo (AN) 9, 14
Boato Marco (misto-verdi-U) 13
Brunetti Mario (RC-PRO) 10
Delfino Teresio (per l'UDR-CDU/CDR) 12
Di Bisceglie Antonio (DS-U) 11
Fontan Rolando (LNIP) 13
Niccolini Gualberto (FI) 11

(Contingentamento tempi seguito esame – A.C. 169) 15
Presidente 15

(Esame articoli – A.C. 169) 15
Presidente 15, 18, 20
Jervolino Russo Rosa (PD-U), *Presidente della I Commissione* 19
Possa Guido (FI) 19, 20
Solaroli Bruno (DS-U), *Presidente della V Commissione* 18, 19
Vito Elio (FI) 17

(Esame articolo 1 – A.C. 169) 20
Presidente 20, 30
Aloi Fortunato (AN) 20
Boato Marco (misto-verdi-U) 22
Brunetti Mario (RC-PRO) 22
Fontan Rolando (LNIP) 23
Giovanardi Carlo (misto-CCD) 29
Giovine Umberto (FI) 29
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 22, 26, 30, 31
Massidda Piergiorgio (FI) 26
Meloni Giovanni (RC-PRO) 25
Mitolo Pietro (AN) 23
Niccolini Gualberto (FI) 22
Novelli Diego (DS-U) 30
Porcu Carmelo (AN) 27
Sgarbi Vittorio (misto) 23
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* ... 22, 25, 31

PAG.

(Esame articolo 2 – A.C. 169) 31
Presidente 31, 35, 40
Aloi Fortunato (AN) 35
Barral Mario Lucio (LNIP) 40
Cavaliere Enrico (LNIP) 42
Colombo Furio (DS-U) 33
Delfino Teresio (per l'UDR-CDU/CDR) 39
Giovanardi Carlo (misto-CCD) 33
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 35, 41
Meloni Giovanni (RC-PRO) 38
Mitolo Pietro (AN) 34
Niccolini Gualberto (FI) 35
Niedda Giuseppe (PD-U) 37
Orlando Federico (RI) 40
Paissan Mauro (misto-verdi-U) 39
Sgarbi Vittorio (misto) 36
Tassone Mario (per l'UDR-CDU/CDR) 31
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 35

(La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 13,40) 42
Presidente 42

Interrogazioni a risposta immediata (Annunzio dello svolgimento) 42

(La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 15) 43

Interpellanze urgenti (Svolgimento) 43

(Elezioni amministrative nel comune di Rho) 43
Rivolta Dario (FI) 43, 44
Vigneri Adriana, *Sottosegretario per l'interno* 43

(Elezioni provinciali a Reggio Calabria) 45
Matacena Amedeo (FI) 45, 47
Vigneri Adriana, *Sottosegretario per l'interno* 45

(Lotta alla criminalità nel Mezzogiorno) 47
Abbate Fabrizio, *Sottosegretario per l'interno* 49
Napoli Angela (AN) 47, 50

(Interventi statali a favore della cinematografia nazionale) 51
La Volpe Alberto, *Sottosegretario per i beni culturali e ambientali* 52
Rossetto Giuseppe (FI) 51, 54

PAG.

(Erogazione di contributi statali alle compagnie di danza) 55

Gambale Giuseppe (DS-U) 55, 57

La Volpe Alberto, *Sottosegretario per i beni culturali e ambientali* 56

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea 58

Disegno di legge (Approvazione in Commissione) 60

Gruppo parlamentare (Modifica della denominazione) 60

PAG.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Modifica nella composizione) 60

Ordine del giorno della seduta di domani . 61

Organizzazione dei tempi di discussione (A.C. 3687) 61

ERRATA CORRIGE 62

Votazioni elettroniche (Schema) *Votazioni* - I-XX

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A.*
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B.*

dovrebbe sanare, prima della Giunta, una contraddizione che non è dell'Assemblea e neanche della Giunta, ma del relatore, che l'ha già sanata parlando oggi, perché egli ha consapevolezza di ciò che dice. Se poi ad una relazione così assennata la Giunta vota contro, nasce un ulteriore problema contraddittorio: io temo o noi temiamo di trovare nei tribunali il *fumus persecutionis*, ma devo temerlo anche nei miei colleghi, i quali – di fronte ad una così bella relazione, così bene argomentata, sui confini dell'azione politica – votano per la sindacabilità. Mi sembra veramente questo il momento per discutere se vi sia un orientamento orario, come la luce sulla cattedrale di Rouen, della Giunta per le autorizzazioni a procedere – caro amico Bielli –, che di fronte all'evidenza di una cosa vota in un modo o nell'altro a seconda di come l'umore o l'orientamento maggioritario funzionano.

Qui non v'ha dubbio: la convinzione di molti che hanno ascoltato Dalla Chiesa e la sua stessa convinzione in precedenza danno un'unica soluzione, cioè che quello che io ho fatto sia insindacabile non solo perché lo è all'evidenza ma anche perché è stato detto qui ed ha convinto tutti coloro che ascoltavano. Che poi dietro vi sia un voto di sindacabilità attesta soltanto il pericolo corso dalle idee buone quando vengono poste in votazione di maggioranza o di minoranza con alcuni assenti, alcuni distratti, alcuni che hanno un pregiudizio di ordine morale; addirittura può accadere che nel 1996 alcune idee sembrino sindacabili mentre nel 1998 non lo siano più: passano due anni, si arriva in aula e quelle idee sono talmente mutate che – come è accaduto ieri – si trova giusto legittimare con il voto dell'Assemblea quello che la Giunta non ha voluto legittimare. Ma qui, dove la Giunta sembra aver stabilito l'insindacabilità e la coscienza di Dalla Chiesa lo ha confermato, il dubbio formale e burocratico è una cosa grottesca, pirandelliana: attesta il rischio che corre il deputato che parla quando la sua opinione viene sottoposta ad un giudizio orientativamente politico, prima che logico, da alcuni suoi colleghi che in quel momento possono avere una tensione di ordine politico (come ha detto ieri l'amico Di Capua) prevalente rispetto al tema della coscienza.

È una questione molto importante, sulla quale mi rimetto all'Assemblea. Non temo il confronto con la Giunta, ma vi pregherei di riflettere: l'Assemblea può vedere su questi argomenti – attestati e confermati dal relatore – l'evidenza di quanto io dico, che va ben al di là del merito e riguarda il metodo con cui si affronta il tema della garanzia di un parlamentare quando prende la parola in un teatro insieme con altri colleghi su argomenti relativi alla vita dei cittadini, su una linea che – guarda caso la coincidenza del voto dell'area progressista – è quella tenuta dal quotidiano *l'Unità* in merito alla vicenda del Petruzzelli...

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, dovrebbe concludere.

VITTORIO SGARBI. ...il quale riportò (ed io usai quelle) alcune argomentazioni per criticare il pubblico ministero che aveva interrogato un malato di AIDS per fargli dare una versione prefabbricata sulla questione del mandante dell'incendio del teatro: sono gli argomenti che io usai allora; come bene ha inteso il relatore, convintosi oggi di ciò di cui allora non sembrava convinto, perché era indirizzato alla sindacabilità. Ma gli argomenti sono ineccepibili.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono state espressioni di contrarietà, possiamo ritenere accolta la richiesta del relatore di rinviare il documento alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: Corleone ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (169) e delle abbinate propo-

ste di legge: Scalia e Procacci: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (300); Brunetti e Moroni: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (396); Aloi: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria (918); Rodeghiero ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1867); Massa ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2086); Teresio Delfino: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2973) *(ore 9,55)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Corleone ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e delle abbinate proposte di legge: Scalia e Procacci: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Brunetti e Moroni: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Aloi: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria; Rodeghiero ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Massa ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Teresio Delfino: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali.

Ricordo che nella seduta del 25 maggio scorso si è svolta la discussione sulle linee generali e hanno replicato il relatore per la maggioranza ed il rappresentante del Governo.

(Esame di questioni pregiudiziali – A.C. 169)

PRESIDENTE. Ricordo che, con riferimento alla proposta di legge n. 169, sono state presentate le questioni pregiudiziali Armaroli ed altri n. 1 e Menia e Selva n. 2, quest'ultima sottoscritta anche dal deputato Armaroli *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 1)*.

A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali, che la Presidenza ritiene tra loro diverse in relazione al loro contenuto, essendo la questione n. 1 fondata su motivi di costituzionalità, avrà luogo un'unica discussione, nella quale potranno intervenire, per non più di dieci minuti, un proponente per ciascuna delle questioni presentate, nonché un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea procederà quindi alla votazione distinta delle due questioni presentate.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Armaroli per illustrare le questioni pregiudiziali. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Presidente, per conto del mio gruppo illustrerò soltanto la prima pregiudiziale di costituzionalità.

Il testo al nostro esame è stato all'ultimo momento rimaneggiato dalla Commissione affari costituzionali e quindi le ragioni che sostenevano la seconda pregiudiziale sono in larga misura venute meno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto e di consentire all'onorevole Armaroli di illustrare la sua pregiudiziale.

Prego, onorevole Armaroli.

PAOLO ARMAROLI. Grazie, signor Presidente.

Tuttavia nel testo al nostro esame permangono elementi che contrastano con l'articolo 6 della Costituzione. Richiamo l'attenzione dei disattenti colleghi in particolare sull'articolo 2 che recita: « In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo ».

Mi sembra che la dizione « in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione »

sia priva di fondamento, perché in realtà la disposizione è, in qualche misura, in contrasto con l'articolo 6, il quale stabilisce: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». Nel caso specifico, invece, si parla anche di dialetti i quali, in quanto tali, non possono essere considerati lingue di minoranze.

Il secondo comma dell'articolo 2, poi, recita: « La Repubblica adotta, altresì, a favore delle comunità Rom e Sinti presenti sul territorio italiano misure di particolare tutela adeguate alle loro peculiari caratteristiche storico-culturali ».

Con la nostra pregiudiziale di costituzionalità intendiamo richiamare l'attenzione dei colleghi perché, anche ove essa non venisse accolta, in sede di esame degli emendamenti siano considerate con attenzione le proposte dell'opposizione e, in particolare, quelle di alleanza nazionale, che sono più aderenti all'articolo 6 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, intende illustrare anche la questione pregiudiziale n. 2 ?

PAOLO ARMAROLI. No, signor Presidente, la ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sulla pregiudiziale di costituzionalità presentata, sulla quale esprimeremo un voto contrario, perché non ci sembra davvero che vi siano motivi di carattere costituzionale che impediscano la continuazione dell'iter parlamentare.

Il ragionamento che viene fatto ci sembra immotivato ed inconsistente. La salvaguardia delle minoranze linguistiche è uno dei temi che può disinnescare inquietudini presenti nella nostra società. Dopo tanti anni occorre dare un riconoscimento a queste minoranze che aspettano una legge di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.

Ma vorrei soprattutto soffermarmi su due brevi questioni. Anzitutto la legge, secondo un ragionamento che qui è stato fatto e riproposto, tenderebbe, riconoscendo quelle minoranze, a frantumare l'unità dello Stato italiano. A parte la considerazione che i valori fondamentali dell'unità dipendono da ben altre questioni e soprattutto dipendono da problemi economici, come abbiamo visto; c'è poi da dire che tutta la cultura giuridica, linguistica, antropologica ha dimostrato che la salvaguardia delle minoranze di antico insediamento (perché di questo stiamo parlando e non di altro), lungi dal mettere a rischio l'unità, rende quest'ultima più salda proprio perché una concezione pluralista, tollerante, multietnica e multiculturale della società, oltre a dare corpo alla democrazia, diventa un motivo, un segnale vero verso queste minoranze che, come abbiamo visto in Europa, se non vengono riconosciute vanno verso un'altra direzione.

Vi è poi una seconda questione. Alcune minoranze di cui stiamo parlando, e alle quali si è fatto cenno poc'anzi, hanno offerto un contributo decisivo proprio per l'unità d'Italia. Se andiamo a vedere la storia di questo nostro paese possiamo constatare come alcune di esse hanno versato il loro sangue e dato il loro contributo proprio per l'unità d'Italia !

Ritengo pertanto che non esistano ragioni politiche per non andare avanti, e meno che mai esistono ragioni costituzionali che possano ostacolare il provvedimento di legge in oggetto, il cui esame deve essere invece concluso rapidamente. E tutto ciò nel rispetto dell'articolo 6 della Costituzione che rappresenta l'essenza dell'unità nazionale.

Per queste ragioni l'approvazione del provvedimento, che ha appunto come obiettivo quello della garanzia di una norma di attuazione dell'articolo 6 (mai fatta in questi oltre cinquant'anni di Costituzione italiana) consentirebbe, come ho appena detto, non solo di attuare un dettato costituzionale, ma anche di rispet-

tare lo spirito e la sostanza della Costituzione; il che è proprio l'opposto del ragionamento che qui è stato fatto.

Riteniamo che approvando questa legge stiamo dentro il dettato della Costituzione e delle direttive europee. Non esistono ragioni e motivi, né dal punto di vista politico né dal punto di vista costituzionale, perché vi sia un'eccezione di questo genere e dunque voteremo contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Presidente, nonostante un lavoro stressante, pesante, puntiglioso e pignolo compiuto in Commissione, un lavoro che alla fine ci ha portato ad un testo sicuramente meno estremista di quanto si era proposto fin dall'inizio, noi riteniamo che la questione pregiudiziale possa essere accolta.

In effetti, quando si è cominciato ad affrontare il tema delle minoranze di questo nostro benedetto paese, è veramente scoppiato di tutto. Abbiamo scoperto che ogni regione ha la sua lingua, il suo popolo e continuiamo ad alimentare questa tendenza esplosiva nel nostro paese in maniera pesante.

Ebbi già modo di dire in quest'aula, nel corso di un'altra discussione, che ritengo che anche nei paesi più multilingue e multietnici si salva un collante culturale che è quello della lingua.

Questo non vuol dire penalizzare lingue, idiomi, dialetti, tradizioni particolari, ma vuol dire che, comunque sia, dalla vetta d'Italia al « tacco », alla Sicilia, un riferimento nei confronti dello Stato avviene in una lingua soltanto. Poi tutto può essere consentito e può essere arricchito, ed è anzi giusto che lo Stato intervenga al riguardo, ma e cosa diversa incominciare ad ammettere che in una regione si parla con lo Stato in una lingua, mentre in un'altra si parla con lo Stato in un'altra lingua, il che comporterebbe la necessità di dotarci di una serie innumerevole di interpreti quando l'italiano è la lingua ufficiale, cosa che affermiamo, ma al contempo dimentichiamo anche. Non ha senso allora dedicare più tempo, destinare più soldi e prevedere maggiori interventi per insegnare il friulano o il sardo piuttosto che per insegnare l'italiano. Come ho già detto in quest'aula, a volte i ragazzi che arrivano all'università scrivono: « la natomia ». Infatti, alla fine a tanto si arriva. Stiamo dimenticando l'italiano e nelle scuole l'italiano è la lingua più dimenticata di tutte.

Ben venga allora la tutela di lingue, culture e tradizioni, ma ricordiamoci dell'esistenza di un collante unico in uno Stato che ha già mille problemi! Tra l'altro l'esistenza di un partito come la lega dimostra che il problema sta scoppiando. Vogliamo alimentarlo o vogliamo cercare di salvare l'unità del paese *(Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale)*?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Bisceglie. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI BISCEGLIE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero svolgere solo alcune considerazioni volte a motivare il voto contrario sulla pregiudiziale del mio gruppo. Essa mi pare frutto di argomentazioni in qualche misura affrettate e non mi pare che possa avere fondamento non tanto per i riferimenti in essa presenti, che a me appaiono impropri, ma perché le minoranze linguistiche individuate all'articolo 2 sono il frutto di un rigoroso riferimento a dati ormai acquisiti ed evidenziati dalla comunità scientifica, in particolare quella linguistica e glottologica, oltre che dall'Unione europea quando ha definito la mappa delle minoranze. Inoltre, proprio questo evidenzia che il riferimento è di merito e non può dunque essere considerato tale da pregiudicare l'esame del provvedimento, perché è proprio l'esame dello stesso che può fornire elementi confermativi o modificativi circa le minoranze linguistiche indicate all'articolo 2.

Non credo infatti si possa affermare, né peraltro mi pare si affermi, la non esistenza di minoranze linguistiche. Quindi, si può ritenere che siano da

considerarsi tali alcune e non altre, che siano tante o poche quelle riportate, ma ciò sollecita, ancora una volta, a procedere alla discussione e non ad arrestarsi. È, insomma, una contraddizione che rischia di nascondere cattiva coscienza e volontà forse di non dare attuazione proprio alla tutela delle minoranze linguistiche che per certi versi è anch'essa misura del livello di civile convivenza di una nazione.

Rischierebbe, dunque, di essere un pregiudizio – questo sì – il fatto di non cimentarsi nel confronto con un testo, che è stato già – come veniva d'altra parte ricordato e riconosciuto – ampiamente vagliato, esaminato, riesaminato, discusso e ridiscusso dalla I Commissione.

Mi permetto di sottolineare, inoltre, che questo testo è stato sottoposto ad un vaglio lungo ed approfondito e che pertanto la formulazione che giunge in aula è il frutto dell'evoluzione anche dello stesso lavoro svolto dalla Commissione. Proprio perché vi è stato un ulteriore, stringente confronto, il provvedimento è stato in parte modificato alla luce della evoluzione che si è avuta in Commissione.

Non ci sono dunque ragioni plausibili a favore della questione pregiudiziale, né ci sono argomenti che motivino l'arresto dell'esame del provvedimento.

Si tratta, inoltre, di un provvedimento atteso da quanto è stata promulgata la Costituzione ed esso è volto a cogliere una grande ricchezza umana, sociale e culturale del nostro paese.

Una risorsa, dunque, da valorizzare, non certo un peso, un orpello inutile o una presenza ostile: no; una ricchezza, che, vissuta ed utilizzata, può renderci tutti, donne e uomini di questo paese, più ricchi e può rendere il paese più civile, solidale e fraterno.

Ecco le ragioni per cui ritengo che ci si debba cimentare nel confronto per far sì che ci possa essere una buona legge che coniughi i diritti di cittadinanza, pluralismo ed identità nazionale perché questo porta ad un arricchimento ed è cosa utile per il paese *(Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teresio Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Il gruppo per l'UDR-CDU/CDR voterà contro la questione pregiudiziale perché ritiene che le esigenze poste dal provvedimento in esame rientrino nella più autentica e genuina ispirazione costituzionale, che tende a valorizzare le identità culturali nel nostro paese, non sacrificando in questo l'obiettivo di una forte qualità del tessuto unificante della lingua italiana.

Non di meno, riteniamo assolutamente necessario che il Parlamento armonizzi la nostra legislazione alla normativa ed ai principi previsti nella comunità europea ed internazionale. Siamo quindi favorevoli ad un esame di questo provvedimento perché riconosciamo la necessità che nella ricca tradizione culturale del nostro paese siano rappresentati tutti gli elementi storici fondamentali che giustificano la nostra iniziativa legislativa.

Pensiamo però che si debba cogliere quest'occasione in termini pieni, adeguati alla finalità ed al titolo di questo disegno di legge così com'è uscito dalla Commissione affari costituzionali: norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche. Ebbene, nel corso dell'esame degli emendamenti cercheremo di dimostrare, signor relatore e signor presidente della Commissione, collega Jervolino Russo, che c'è una carenza grave in tal senso. Mentre siamo convinti che l'esame del provvedimento debba continuare – e per questo riconfermo il nostro voto contrario alla pregiudiziale – chiediamo un supplemento di disponibilità e di attenzione.

Non si può affermare che si dà tutela alle minoranze linguistiche e storiche e poi negare, nel disegno di legge, la valenza storica di autori come Mistral, che hanno fatto la storia di una lingua provenzale che qui non è citata.

Su questo argomento credo che dobbiamo essere coerenti e dire le cose fino

in fondo; altrimenti rispondiamo a stimoli e a sollecitazioni legittime che provengono dall'esterno ma che nulla hanno a che fare con la serietà e la volontà di chi si è appassionato lungamente – ne do atto al relatore e a tutti i componenti della Commissione – a questo tema.

Lasciare un *vulnus* di questa natura secondo me inficerebbe la stessa credibilità dell'operazione e della normativa che stiamo portando avanti. Svilupperemo comunque con maggiori argomenti questi temi in seguito; per ora riconfermo il voto contrario a questa pregiudiziale del gruppo per l'UDR-CDU/CDR.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Con questa pregiudiziale il gruppo di alleanza nazionale vuole praticamente non procedere all'esame delle proposte di legge e quindi non vuole la legge sulle minoranze linguistiche: questo è il dato di fatto che non è ancora chiaramente emerso e che io voglio sottolineare in quest'aula.

È chiaro che ancora una volta c'è uno scontro frontale tra il più bieco nazionalismo, interpretato da alleanza nazionale e, a ruota, da forza Italia, e chi invece vuole garantire una tutela alle minoranze linguistiche.

Certo il testo in discussione non è tra i migliori, è anche vero però che dal 1948 l'articolo 6 della Costituzione non è mai stato attuato con una legge dello Stato, perché fino ad ora sono state approvate in questa materia solo leggi a carattere regionale. Lo ripeto, è l'unico articolo della Costituzione che, nel bene o nel male, non è stato attuato con legge.

Ecco i motivi per cui siamo contrari alle pregiudiziali presentate, al nazionalismo esasperato portato avanti da sempre da alleanza nazionale. Finalmente, dopo cinquant'anni, si sta per approvare una legge, che pure al suo interno contiene aspetti che non condividiamo e rispetto ai quali abbiamo presentato alcuni emendamenti che riteniamo fondamentali, come, per esempio, quello volto alla tutela delle lingue piemontese e veneta.

Pertanto voteremo contro le pregiudiziali presentate affinché il progetto di legge in discussione possa concludere il proprio iter. Del resto, la cultura, il progetto e l'anima della lega sono profondamente radicati nella propria storia e nel proprio territorio, per cui la tutela delle minoranze linguistiche significa tutela del territorio e della propria identità *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, il gruppo dei verdi non solo è sempre stato favorevole al progetto di legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ma in ciascuna delle ultime legislature è stato anche promotore di alcune proposte di legge. La proposta di legge che reca le firme dei deputati Corleone, Boato e Ruffino, assunta dalla Commissione come testo base della discussione, di fatto riproduce il testo frutto del lavoro della I Commissione affari costituzionali nella precedente legislatura. Da questo fatto si evince la ovvia contrarietà dei verdi alle pregiudiziali di costituzionalità presentate da esponenti del gruppo di alleanza nazionale.

Vorrei rivolgermi direttamente ai colleghi Armaroli e Selva, oltre che al collega Migliori, che però non è firmatario delle pregiudiziali, chiedendo loro di riflettere sull'opportunità di non arrivare al voto e di ritirare le pregiudiziali. Posso anche sbagliarmi, ma ho l'impressione che queste pregiudiziali siano il frutto di un'eredità ideologica del vecchio movimento sociale piuttosto che un problema reale. Se c'è una questione di costituzionalità, è lo scandalo che coinvolge tutti noi e che deriva dal fatto che, a cinquant'anni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, l'articolo 6 sia rimasto completamente inapplicato sul territorio nazionale, a prescindere dalle regioni a statuto speciale dove vi siano minoranze linguistiche riconosciute.

A me viene in mente – lo dico con grande rispetto – la battaglia condotta,

ventotto anni fa, dal movimento sociale di allora contro l'istituzione delle regioni. Era una battaglia antistorica: le regioni hanno funzionato bene o male, spesso male, ma questo è un altro problema, quello cioè di applicare bene la Costituzione. Ma che oggi, nell'anno di grazia 1998, illustri colleghi come Armaroli e Selva presentino in quest'aula una questione pregiudiziale di costituzionalità su di un testo unificato di proposte di legge di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, a cinquant'anni di distanza, francamente lo ritengo un atto « pre-Fiuggi », « pre-Verona », vale a dire precedente alla positiva evoluzione culturale a cui il vostro gruppo ha cercato di ispirarsi !

Avanzo tale rilievo con rispetto. Vi ho invitato a ritirare la questione pregiudiziale – vedrete voi se farlo o meno – ma riterrei che se lo faceste dareste un segnale positivo, ferme restando le riserve di chiunque – voi per primi – di entrare nel merito con gli emendamenti di ipotesi di correzione e di miglioramento del testo. Questa è ovviamente una richiesta che anch'io ho fatto con degli emendamenti e che ciascun gruppo può legittimamente avanzare.

Non si può affermare che la valorizzazione delle lingue minoritarie sia un attentato all'unità d'Italia ed alla lingua ufficiale della Repubblica, che è l'italiano. Il collega Di Bisceglie, che è intervenuto prima di me, il relatore Maselli nella relazione introduttiva – sia in quella scritta sia in quella orale – e tutti i colleghi che hanno lavorato a questa proposta hanno sempre ricordato giustamente che la tutela delle lingue minoritarie è un arricchimento dell'unità nazionale e dell'identità nazionale ! Non solo, ma è un elemento che rafforza la lingua ufficiale, cioè l'italiano, proprio perché la arricchisce e l'articola sul territorio attraverso la realizzazione anche delle lingue minoritarie.

Per questi motivi, signor Presidente, ribadisco sia il voto contrario dei deputati verdi sulla questione pregiudiziale di costituzionalità Armaroli ed altri n. 1, sia la richiesta rispettosa ai colleghi di alleanza nazionale di ritirarla e di riservarsi le proprie obiezioni nel merito della proposta di legge.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Armaroli ?

PAOLO ARMAROLI. Poiché il collega Boato ha sollevato alcune questioni molto importanti, vorrei sapere se posso replicare per mezzo minuto alle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, lei sa che le « repliche » non sono consentite. Lei ha già svolto la sua illustrazione.

PAOLO ARMAROLI. Poiché il collega Boato è degno della massima attenzione ...

PRESIDENTE. Le ha chiesto di ritirare la questione pregiudiziale in esame. Ha fatto un appello al ritiro. Lei aderisce ?

PAOLO ARMAROLI. In un minuto soltanto, signor Presidente, vorrei rispondere al collega Boato, che merita sempre attenzione.

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, le concedo un minuto soltanto.

PAOLO ARMAROLI. Primo: onorevole Boato, questa volta lei non mi ha ascoltato, perché ho detto che la pregiudiziale di costituzionalità in questo caso era l'estremo tentativo di richiamare tutti i colleghi, soprattutto della maggioranza, a far sì che nell'esame degli articoli e degli emendamenti vi fosse un'aderenza alla Costituzione.

Secondo: non vi è nulla di centralistico nella nostra pregiudiziale di costituzionalità; vi è, anzi, il massimo rispetto per tutte le minoranze, ma – come affermava molto bene il collega di forza Italia – in un periodo di « disunità » d'Italia, dove ormai soltanto la lingua italiana è il collante, parcellizzare non con le minoranze linguistiche, ma addirittura con

l'incremento dei dialetti riconosciuti, mi sembrerebbe una cosa quanto meno non conforme all'articolo 6 della Costituzione.

PRESIDENTE. Pertanto, l'appello al ritiro della questione pregiudiziale non è stato accolto.

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Armaroli ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 410
Votanti 405
Astenuti 5
Maggioranza 203
Hanno votato sì 129
Hanno votato no . 276).

Prendo atto che la postazione di voto dell'onorevole Gasparri deve essere controllata.

(Contingentamento dei tempi seguito esame – A.C. 169)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 30 aprile della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, a norma dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame degli articoli, sino alla votazione finale, del disegno di legge, che risultano così ripartiti:

relatore per la maggioranza: 20 minuti;

relatore di minoranza: 10 minuti;

Governo: 20 minuti;

gruppo misto: 35 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 2 ore e 30 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora;

gruppi: 4 ore.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è così ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno: verdi: 12 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti; CCD: 7 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; per l'UDR-patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è così ripartito:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 50 minuti;

forza Italia: 37 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 29 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 27 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 22 minuti;

per l'UDR-CDU/CDR: 21 minuti;

rinnovamento italiano: 20 minuti.

(Esame degli articoli – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge nel testo della Commissione e degli emendamenti ad essa presentati.

Do lettura del parere della V Commissione (Bilancio):

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

gli articoli 5, 6 e 7 siano sostituiti dai seguenti:

« ARTICOLO 5

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4 è consentito oltre all'uso

della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è consentito l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, lo svolgimento di attività didattiche integrative concernenti la lingua e le tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone tempi di svolgimento, metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente che in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste ai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatte salve le priorità stabilite nel medesimo comma.

ARTICOLO 6

1. Il ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nel precedente articolo 5 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni ».

l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 8

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, possono assumere ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge ;

l'articolo 11, comma 1, sia modificato aggiungendo, in fine, il seguente periodo: « Dai predetti uffici sono escluse le forze armate e le forze di polizia »;

all'articolo 11, al comma 2, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento affari regionali – un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, vengono ripartite annual-

mente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate »;

all'articolo 17, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono posti a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999 »;

all'articolo 18, la parola « provvedono » sia sostituita dalle seguenti: « possono provvedere »;

l'articolo 22 sia sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 22

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.550.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Fontanini 1.01, Migliori 2.4, Menia 2.15, 2.16, 2.17, Borghezio 2.8, Fontan 2.9, Giovanardi 2.12, Menia 2.47, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 e 2.60, Boato 3.9, Bampo 4.7, testo alternativo Menia dell'articolo 5, Migliori 5.6 e 5.1, Aloi 8.4, 8.5 e 8.01, Menia 9.11, Giovanardi 9.2, Migliori 9.6, Detomas 16.12 e Aloi 18.01, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ricompresi nel fascicolo n. 1 e nel fascicolo per la seduta del 9 giugno 1998.

Avverto inoltre che la Commissione bilancio, in data odierna, ha adottato la seguente decisione:

NULLA OSTA

sugli emendamenti 5.30, 8.7, 9.22, 9.21, 9.20, 11.20, 11.19, 11.18, 16.15, 17.20, 18.8, 20.8 e 22.5 della Commissione, non ricompresi nel fascicolo n. 1.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Intervengo sul parere espresso dalla Commissione bilancio per esprimere una certa preoccupazione, perché credo che stiamo andando verso uno snaturamento delle funzioni dei pareri delle Commissione e, per altro verso, del Comitato per la legislazione. In questo caso la Commissione bilancio ha espresso un lunghissimo parere proponendo la riscrittura integrale degli articoli 5, 6 e 7 del testo al nostro esame.

Non entro nel merito: è ovvio che la proposta di legge comporta molte e complesse conseguenze di carattere finanziario, per cui è giusto che la Commissione bilancio abbia espresso un parere articolato. Mi chiedo tuttavia, Presidente, se sia conforme alla funzione della Commissione bilancio ed alla funzione che deve avere il parere da questa espresso la proposta di riscrittura integrale degli articoli con un intervento sostanziale sulle norme di carattere ordinamentale del testo e non solo,

invece, sugli effetti finanziari delle norme proposte e sulla copertura degli emendamenti presentati.

Chiedo pertanto al presidente Solaroli dei chiarimenti, perché credo che questo modo di lavorare rischi di rendere poco attendibili i pareri della Commissione. È infatti evidente che se la Commissione va al di là del suo campo, propone intere riscritture di articoli, assume una funzione di revisione ordinamentale del testo, nessuno leggerà più i pareri della Commissione bilancio, mentre invece essi devono avere una funzione importante. Dico questo, Presidente, perché, come lei ricorderà, la volta scorsa abbiamo svolto un'osservazione sui pareri espressi dal Comitato per la legislazione, al quale invece compete questa funzione di controllo ordinamentale del testo, delle norme proposte ed anche di coerenza con le caratteristiche della buona legislazione.

Intendo quindi esprimere preoccupazione sulle caratteristiche del parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, credo che lei abbia espresso delle preoccupazioni assolutamente condivisibili, anche se naturalmente il parere di chi presiede non ha un valore; penso tuttavia che sicuramente le considerazioni da lei svolte debbano essere valutate e saranno da me riferite al Presidente della Camera.

BRUNO SOLAROLI, *Presidente della V Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, devo ammettere che le osservazioni dell'onorevole Vito mi sorprendono, anche perché egli è un attento conoscitore del regolamento e delle prassi che ormai sono consolidate nel lavoro parlamentare.

Premetto che nell'assolvere al suo compito la Commissione bilancio, pur mantenendo fermo il suo criterio di verifica delle quantificazioni delle coperture finanziarie, tende ad assumere, di norma, un comportamento di carattere collaborativo nei confronti delle Commissioni di merito. In sostanza, quindi, entrando nel merito delle questioni che hanno una rilevanza di quantificazione di copertura finanziaria (perché nel lungo parere espresso sono riprese soltanto le questioni che hanno questa rilevanza), tenendo conto anche dei pareri contenuti nella relazione tecnica del Tesoro e quindi riprendendo, allorché siano condivise, quelle indicazioni, essa tende non solo ad esprimere condizioni di carattere negativo, ma anche a formulare proposte positive, aiutando in tal modo le Commissioni di merito a completare l'iter legislativo.

Voglio anche rimarcare il fatto che in genere questo comportamento è servito a costruire un rapporto di piena soddisfazione tra le Commissioni di merito e la Commissione bilancio e mi fa piacere che, fondamentalmente, la Commissione di merito abbia, anche questa volta, tenuto conto delle osservazioni provenienti dalla nostra Commissione.

Non credo che un'altra via, di puro intervento negativo legato a valutazioni finanziarie, porterebbe a soluzioni più positive rispetto a quelle che è possibile raggiungere attraverso questo meccanismo cooperativo.

Voglio anche dire che, nella fattispecie, il parere della Commissione bilancio è puramente indicativo: è cioè un parere obbligatorio nell'espressione, ma non vincolante. La Commissione di merito, quindi, può mantenere le sue opinioni oppure riformulare le proposte in altro modo: ovviamente, se modificate tali proposte tornano alla Commissione bilancio, ma in ogni caso il parere di quest'ultima non è vincolante, è la Commissione di merito che presenta la proposta all'Assemblea e quest'ultima decide. Non mi sembra, quindi, che ci sia nulla di anomalo, se interpretiamo il rapporto all'insegna di questa linea.

Nel parere in questione, quindi, sono indicate soluzioni che tendono ad affrontare le questioni che presentavano problemi di quantificazione e di copertura

finanziaria in modo da portare ad una condizione di piena copertura tutte le norme contenute nel provvedimento.

Ribadisco ancora una volta che il parere della Commissione bilancio è obbligatorio, ma non vincolante, ed io ringrazio la Commissione di merito di aver tenuto conto di esso: sono convinto che, proseguendo lungo questa linea, si possano migliorare ancora di più i rapporti tra le Commissioni e quindi arrivare all'elaborazione di provvedimenti che non presentino aspetti negativi su questo versante.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, capisco benissimo l'intervento del collega Vito, volto a salvaguardare la libertà delle Commissioni di merito, che credo sia un valore fondamentale per il corretto svolgersi dei nostri lavori.

Devo però dire che la Commissione affari costituzionali ha colto l'intervento della V Commissione, come del resto diceva il presidente Solaroli, come un intervento fortemente collaborativo. Noi ci trovavamo a dover operare scelte rispetto alle quali la quantificazione esatta dei costi e l'indicazione del sistema di copertura indubbiamente costituivano una difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro svolto dalla Commissione bilancio, potrei soltanto chiedere che i suoi interventi fossero un po' più solleciti, ma ovviamente conosco la mole di lavoro della V Commissione e so benissimo che gli eventuali ritardi non possono essere attribuiti a responsabilità del presidente Solaroli né dei colleghi della Commissione.

Comunque, gli emendamenti che ci sono stati suggeriti ci hanno indicato una possibile via d'uscita: del resto, il fatto che siano stati accolti positivamente da un larghissimo schieramento all'interno della Commissione dimostra che questa intrinseca possibilità c'era. Dove la Commissione bilancio ci ha dato dei suggerimenti che non avevano una diretta connessione con problemi di costo, noi, rivendicando assolutamente, come credo sia doveroso, la nostra indipendenza, non abbiamo seguito il parere espresso. Però, la dialettica è stata costruttiva, l'intento collaborativo, il risultato mi auguro buono; comunque il Comitato dei nove ha registrato una convergenza notevole su ciò che è nato da questa collaborazione. Credo quindi che la libertà di tutti ed il regolamento siano stati pienamente rispettati.

GUIDO POSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

GUIDO POSSA. In merito alla questione in esame.

PRESIDENTE. In merito alla questione ha già parlato il suo rappresentante di gruppo, onorevole Possa.

GUIDO POSSA. Solo un attimo, se è possibile, Presidente !

PRESIDENTE. Se facciamo sempre eccezioni ogni qual volta il regolamento impedirebbe alla Presidenza di dare la parola, come lei capisce, il regolamento verrebbe vanificato.

BRUNO SOLAROLI, *Presidente della V Commissione*. Chiedo di parlare per fornire un chiarimento sul lavoro della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, ho apprezzato l'intervento della presidente Jervolino e voglio solo osservare che sui tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio ha giocato un altro fattore: quando la nostra Commissione si trova di fronte a norme che non sono quantificate e per le quali non vi è copertura, ovviamente chiede la relazione tecnica al Governo; in questo

caso, abbiamo anche fatto presente alla Presidenza della Camera che non eravamo in grado di esprimere il parere perché mancava la relazione tecnica del Governo. Quando questa ci è pervenuta, abbiamo proceduto ad esprimere il parere: questa è soltanto una precisazione per informazione dell'Assemblea.

GUIDO POSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Abbiamo fatto un'eccezione per il presidente Solaroli; ne faremo un'altra per l'onorevole Possa. Ne ha facoltà.

GUIDO POSSA. Signor Presidente, solo per osservare che la Commissione bilancio esprime ogni giorno dai cinque ai dieci pareri su diversi provvedimenti, i quali vengono esaminati dal punto di vista della copertura. In questo caso, invece, si è fatta un'eccezione e in sostanza è stata recepita alla lettera una relazione del Ministero del tesoro, in questo a mio avviso debordando dalla funzione tipica della Commissione bilancio di verifica della copertura dei provvedimenti; inoltre, si è addirittura prevista una condizione relativa alla riscrittura di tre articoli del provvedimento. È stato un *modus operandi* della Commissione assolutamente anomalo e volevo che questo rimanesse agli atti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, penso che quanto ci hanno detto i presidenti Solaroli e Jervolino possa senz'altro tranquillizzarci; rimane però il problema dell'intellegibilità dei nostri lavori. Quando la Presidenza legge un parere, ovviamente dà all'Assemblea alcuni elementi di giudizio, in base ai quali i deputati formuleranno poi la loro volontà; un parere così articolato e complesso non è senz'altro intellegibile. L'intervento dell'onorevole Vito e le successive spiegazioni dei presidenti Solaroli e Jervolino risolvono senz'altro il problema nella fattispecie e tuttavia rimane il problema dell'intellegibilità di quanto il Presidente comunica all'Assemblea.

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione e del complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 2)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Aloi. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire sull'articolo 1 perché credo che esso sia per tanti versi significativo, in particolare dopo che, attraverso gli emendamenti presentati dal nostro gruppo, si è capito che il testo così come ci veniva proposto dava adito ad una serie di interpretazioni non molto intellegibili, o che quanto meno potevano portarci a zone d'ombra sul piano interpretativo. Pertanto, la Commissione ha giustamente ritenuto di dover licenziare un testo che recepisce – e di questo diamo atto – le proposte avanzate, attraverso vari emendamenti, dai nostri rappresentanti in Commissione, dall'onorevole Menia, dall'onorevole Migliori e dal sottoscritto. Riteniamo infatti che questo articolo 1 sia proprio il caposaldo di tutta la legge. Affermare il concetto importante, imprescindibile, secondo cui la lingua ufficiale della nazione è l'italiano credo sia un dato che dovrebbe evitare qualsiasi margine di equivoco o di interpretazione più o meno fuorviante.

Onorevole Presidente, insieme ai colleghi Valensise e Fino ho presentato una serie di emendamenti che si muovono in direzione della salvaguardia del valore centrale, essenziale della lingua italiana. Ma abbiamo presentato, oltre alla proposta di legge che risulta parte integrante del testo, anche una serie di emendamenti per salvaguardare il diritto di quelle che non definisco minoranze, ma presenze etnico-linguistiche e quindi culturali. Infatti, la presenza di un gruppo etnico in una certa area può sembrare minoritaria, ma di fatto costituisce il momento culturale più importante della zona e quindi l'espressione di tradizioni, valori, tutta

una serie di elementi che ci hanno posto in condizione di affermare che per noi si tratta di presenze etnico-linguistico-culturali.

Certo, nella nostra proposta di legge facevamo riferimento a presenze ben definite, quelle della Calabria, della Sicilia e della Puglia. Ci riferiamo ai grecanici di Calabria, ai greci di Puglia, agli albanesi della Calabria, che, soprattutto nell'area della provincia di Cosenza, costituiscono una presenza notevole, che non dà adito – sia ben chiaro, ma lo abbiamo ripetuto più volte – alla benché minima spinta centrifuga. Gli albanesi di Calabria, come dimostra la storia, sono stati i più fedeli all'Italia ed hanno costituito, proprio nei momenti più importanti della storia, nella prima e nella seconda guerra mondiale, degli strenui difensori dei confini della patria, fornendo un grandissimo contributo. Per non ricordare il Risorgimento italiano, durante il quale il collegio albanese di San Demetrio Corona era il centro di tutto ciò che si muoveva in direzione dell'unità italiana e del Risorgimento. Da lì proveniva Agesilao Milano, un albanese di Calabria del quale conosciamo il ruolo storico.

Per questo, io ed il collega Valensise ci siamo astenuti rispetto alla questione pregiudiziale presentata dal nostro gruppo, non perché non condividessimo le preoccupazioni in essa contenute, brillantemente espresse dall'onorevole Armaroli, ma perché riteniamo che tali preoccupazioni non debbano sussistere per quel che concerne alcune presenze etnico-linguistiche. Sono d'accordo con chi ha affermato che è una vergogna il fatto che dopo cinquant'anni l'articolo 6 della Costituzione non abbia ancora trovato applicazione. Modifichiamolo, integriamolo, facciamo quello che vogliamo, ma finché resta quell'articolo 6 vi è la irresponsabile responsabilità di chi in questi anni non ha consentito l'attuazione di quell'articolo.

Da parte nostra, affermiamo il valore ed il significato di un discorso di salvaguardia delle presenze etnico-linguistico-culturali della Calabria, della Sicilia e della Puglia, per le profonde ragioni di ordine storico che ne giustificano la salvaguardia.

Ecco perché, onorevole Presidente, noi affermiamo il valore ed il significato delle presenze etnico-linguistiche e culturali in Calabria, in Sicilia ed in Puglia, al fine di salvaguardare questi fatti di ordine storico. Coerentemente alleanza nazionale ha presentato una proposta di legge ed ha contribuito alla discussione attraverso i suoi emendamenti sottolineando il principio della salvaguardia dell'unità nazionale. Per quanto riguarda la scuola, per esempio, devo ringraziare il Governo perché è stata accolta una mia proposta finalizzata a consentire ai provveditorati degli studi delle varie province di procedere al reclutamento degli insegnanti in sintonia con una linea unitaria nazionale di politica scolastica.

Una linea di difesa dell'unità italiana passa certamente attraverso la salvaguardia della lingua. Non mi stanco mai di ripetere che nella storia dell'umanità i popoli sono stati conquistati, più che militarmente, cancellandone la lingua. È emblematico il caso di Roma nei confronti degli etruschi: abbiamo grossi problemi di interpretazione e di esegesi della lingua etrusca proprio perché è stata cancellata dai romani.

Riteniamo di aver dato un grosso contributo nell'esame dell'articolo 1, valorizzato attraverso le nostre proposte. A fronte di presenze etnico-linguistiche e culturali, che non inducono alcuna preoccupazione in ordine a fenomeni centrifughi e scissionistici, è importantissimo salvaguardare la lingua italiana. È questo il motivo per cui abbiamo fortemente voluto l'articolo 1: la nostra lingua va difesa anche in rapporto a tutta una serie di barbarismi di ritorno. Ribadiamo questa posizione nel solco della nostra tradizione, che pone l'Italia al centro della nostra proposta politica, sociale, culturale e morale *(Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e misto-CCD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, vorrei soltanto precisare che – essendo intervenuto un po' tardivamente nel Comitato dei nove per esaminare questo provvedimento – avevo pregato gli uffici di tenere conto che avrei sottoscritto tutti gli emendamenti a prima firma Migliori. Purtroppo dallo stampato in distribuzione in aula questo non appare.

PRESIDENTE. Sta bene. Pertanto gli emendamenti indicati si intendono sottoscritti anche dall'onorevole Niccolini.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Signor Presidente, per tutte le ragioni che siamo andati esplicitando fino a questo momento rifondazione comunista ritiene che la legge di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione costituisca un atto importante del Parlamento. La proposta di legge sulla quale siamo chiamati a votare ha impegnato il lavoro proficuo di tutti i gruppi nella Commissione affari costituzionali. Il testo in esame costituisce secondo noi un importante punto di equilibrio, perché – pur nelle diverse valutazioni di merito generale – può consentire una rapida approvazione del provvedimento.

Poiché noi anteponiamo l'importanza dell'approvazione della legge ad un punto di vista di parte – il nostro – che avrebbe comportato anche iniziative emendative, rifondazione comunista ha deciso di non presentare alcun emendamento per agevolare l'iter dei lavori. Nel corso della votazione esprimeremo voto favorevole solo sugli emendamenti presentati dalla Commissione; conseguentemente voteremo contro tutti gli altri emendamenti, non concordati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.6 della Commissione, sul quale è favorevole.

Invito i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Boato 1.5 e Fontan 1.3. Chiarisco infatti che l'articolo 1 è stato inserito nella proposta di legge perché si era notato che nessuna legge dello Stato conferiva all'italiano la posizione di lingua ufficiale. D'altra parte, un rapporto con l'Unione europea aveva evidenziato che, poiché nel nostro paese non era individuata una lingua ufficiale, non si vedeva come le lingue minoritarie potessero essere tutelate. Pertanto per la prima volta abbiamo previsto in una disposizione normativa che la lingua ufficiale del nostro paese è l'italiano ma che, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, esistono altre lingue minoritarie che devono essere tutelate.

Chiedo pertanto ai colleghi Boato e Fontan di ritirare i loro emendamenti. Qualora insistano, il parere della Commissione su di essi è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, accoglie l'invito rivoltole a ritirare il suo emendamento 1.5 ?

MARCO BOATO. Signor Presidente, alla luce dei chiarimenti forniti dall'onorevole Maselli e per il significato che assume questo articolo nell'interpretazione che il relatore ne ha dato, ritiro il mio emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Onorevole Fontan, accoglie l'invito rivoltole a ritirare il suo emendamento 1.3 ?

ROLANDO FONTAN. No, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontan 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Con il mio emendamento 1.3 noi della lega nord per l'indipendenza della Padania proponiamo la soppressione dell'articolo 1, che recita: « La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano ». Ci pare pleonastico, infatti, ribadire il concetto, visto che è ormai noto a tutti che la lingua ufficiale del nostro paese è l'italiano.

Ci sembra strano, poi, il contrasto tra il titolo della proposta di legge, che è « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche », ed il disposto dell'articolo 1, il quale prevede che la lingua ufficiale sia l'italiano. Paradossalmente se ne potrebbe dedurre che l'italiano è lingua minoritaria.

Più della sostanza ci preoccupa la volontà che sta dietro la norma e che è stata in precedenza ben esplicata nell'intervento nazionalista del collega Aloi. Egli infatti ha chiarito che la lingua italiana è il collante dell'unità nazionale: evidentemente vi è una operazione del Polo-Ulivo, prima con la bandiera tricolore ed adesso con l'indicazione della lingua ufficiale, volta a riaffermare l'italianità e a ribadire questo concetto che è in netto contrasto, peraltro, con la proposta di legge al nostro esame, che dovrebbe tutelare le lingue parlate in Italia. A meno che – lo ripeto – non si consideri la lingua italiana come lingua minoritaria !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mitolo. Ne ha facoltà.

PIETRO MITOLO. Presidente, dopo lo sconclusionato intervento del collega Fontan – che peraltro non rappresenta una novità – credo sia necessaria una puntualizzazione ed una presa di posizione chiara e ferma.

Mi pare che bene abbia fatto la Commissione ad inserire questa norma, anche perché – lo ricordo al collega Fontan, che è trentino – lo statuto autonomo del Trentino-Alto Adige stabilisce all'articolo 101 o 102 che la lingua tedesca è parificata all'italiano, che è lingua ufficiale che fa testo negli atti giuridici ed amministrativi.

È importante, dunque, sottolineare proprio in una legge come questa il valore della lingua ufficiale dello Stato.

È vero che nella Costituzione non è ancora inserito questo principio; al riguardo, mi permetto di ricordare che sono stati presentati dei provvedimenti di legge di natura costituzionale proprio per ovviare a questa carenza. Spero che quanto prima tali provvedimenti (uno dei quali è stato presentato da tutto il gruppo di alleanza nazionale) possano essere esaminati.

Al collega Fontan debbo dire che la sua battaglia, così semplicistica e distruttiva di quelli che sono certi principi, resta una battaglia di retroguardia anche perché nei documenti europei si cita abbondantemente il dovere delle minoranze di esercitare i loro diritti così come di adempiere i loro doveri e tra questi ultimi ci sono quelli del rispetto, della conoscenza e dell'uso della lingua ufficiale, cioè la lingua italiana che è la lingua della Repubblica *(Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace contraddire le argomentazioni di buon senso e di sentimento della nazione (la cui identità si riconosce nella lingua così come la letteratura italiana ci ha indicato in modo indefettibile) dell'onorevole Mitolo perché il testo di questo provvedimento è all'apparenza coerente, così come lo è la Costituzione. Il primo articolo sembra coerente con lo spirito della nazione, che è spirito della lingua (la lingua

ufficiale della Repubblica è l'italiano), ma poi è perfettamente contraddetto dall'articolo 2 che tra le minoranze linguistiche tutelate (ovvero la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, oltre naturalmente quella francese e franco-provenzale) include anche la friulana e la sarda!

Ove noi ammettessimo che – italiani in tutto al di là di ogni ipotesi secessionistica, separatistica, regionalistica, divisionistica, di qualunque natura la si voglia chiamare – il friulano e il sardo fossero come l'albanese e il croato, daremmo un diverso disegno della identità nazionale riconoscendo che l'italiano è una cosa mentre il sardo è un'altra. Benissimo, se così è, allora l'italiano è una cosa e il veneto è un'altra, l'italiano è una cosa e il siciliano è un'altra, l'italiano è una cosa e il calabrese è un'altra *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania)*, ma non in virtù di una volontà separatistica o regionalistica bensì nel nome e nella coscienza della letteratura italiana.

Sono qui, come ogni tanto mi accade, a richiamare che la letteratura italiana inizia con la letteratura siciliana, la quale ha un primato attraverso Ciullo D'Alcamo e Jacopo da Lentini, e dovrebbe riconoscere ad essa una identità ed autonomia linguistica preitaliana o protoitaliana più che a quella sarda. Per cui se io difendo il modesto valore letterario (dico letterario e non linguistico) della lingua friulana e l'alto, ma non altissimo, valore letterario della lingua sarda, dovrò anche richiamare (nonostante l'amico Meloni giustamente identifichi in quella lingua dei valori) che la lingua italiana di questo secolo si onora, non nel senso retorico-nazionalistico, della qualità più alta dei suoi prodotti letterari in un poeta che si chiama Giacomo Noventa che scrive in lingua veneta capolavori di letteratura italiana *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania)*.

Per tale ragione chiedo che alla lingua veneta vada riconosciuta autonomia ed identità linguistica rispetto a quella italiana dei parlanti la lingua italiana fiorentina, codificata dal veneto Pietro Bembo nel 1525 nelle *Prose della volgar lingua*. Allora il veneto Bembo si trasvalora in fiorentino, il lombardo Manzoni, che lombardo è anche nei solecismi linguistici, si trasvalora in fiorentino, per cui l'unica lingua italiana è la lingua toscana; tutte le altre sono minoranze: quella emiliana, quella romagnola, quella calabrese, quella napoletana. E come dimenticare la qualità letteraria altissima dell'opera del Ruzzante in lingua veneta? E come dimenticare la qualità letteraria altissima delle opere e delle canzoni in lingua napoletana? Come dimenticare che la più parte della lingua letteraria di questo secolo si deve a grandi scrittori progressisti, che scrivono in lingua romagnola? Mi riferisco a Tonino Guerra, a Raffaello Baldini, straordinari autori italiani in lingua romagnola. La sindacalista comunista Giuliana Rocchi, valorosissima poetessa italiana, scrive in romagnolo. Pretendo che quella sua identità poetica e letteraria sia difesa. Altro che la lingua friulana e la lingua sarda, altissime, ma invero assai deboli negli esiti letterari resi in questo secolo! Un secolo che si illustra di capolavori in lingua napoletana, di capolavori in lingua veneta, di capolavori nella lingua di Grado, che non è strettamente friulana, la lingua di Biagio Marin, che io evoco, così come richiamo quella schiettamente friulana delle poesie di Pier Paolo Pasolini, che a questo punto verrebbero ad indicare una prevalenza della qualità che Pasolini esprime rispetto a quella, per esempio, di Noventa o rispetto a quella di Tonino Guerra.

Allora, se la letteratura identifica la qualità di una lingua, non si vede come si possa dichiarare lingua ufficiale l'italiano e minoranze linguistiche in modo razzistico la friulana e la sarda. La dignità di quelle pretende che non vengano emarginate o ghettizzate o che tutte le altre vengano protette allo stesso modo in nome della letteratura italiana *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI. Signor Presidente, forse sarebbe stato opportuno aprire tale dibattito in riferimento all'articolo 2, però dal momento che la questione è stata sollevata in questi termini, ritengo essa meriti una sia pur rapidissima risposta, perché a me sembra che l'onorevole Sgarbi faccia una notevole confusione.

È certo che la letteratura italiana comincia con alcuni autori siciliani, che iniziano a scrivere in un vulgare italiano, che non ha niente a che vedere con il sardo e con il friulano.

VITTORIO SGARBI. Nemmeno con il veneto !

GIOVANNI MELONI. Nel caso del sardo ci troviamo di fronte – e dovremmo specificare che cosa intendiamo in questo caso per sardo – ad una lingua romanza.

L'onorevole Sgarbi, dopo aver tentato una lezione, ahimé, secondo il mio parere abortita, non ha più interesse ad ascoltare la risposta, mentre invece, se ascoltasse, apprenderebbe che non dobbiamo tutelare il sardo perché ha valori letterari che impongono questa tutela, ma che dobbiamo tutelare il sardo proprio perché è minoranza linguistica e lo è perché ci troviamo di fronte ad una lingua romanza, forse l'unica vera lingua romanza che rimane insieme al ladino nel nostro paese, una lingua che è stata largamente studiata e già da molto tempo, fin dal secolo scorso *(Applausi del deputato Malgieri)*. Non è un caso che all'università di Heidelberg vi sia una cattedra di linguistica sarda, dal momento in cui Leopold Wagner ha capito che cos'era e che cos'è il sardo, cioè una lingua romanza di diretta derivazione latina, con una serie di influenze spagnole.

Andrebbe precisato – e lo faccio perché rimanga nei lavori preparatori di questa legge – che è esattamente a questo che ci riferiamo quando parliamo del sardo, e non ad ogni dialetto che si parli in Sardegna, che è cosa diversa. Ci riferiamo alla lingua romanza da un lato e al catalano dall'altro, che in Sardegna hanno dignità di tutela. L'onorevole Sgarbi deve tener conto di questo e del fatto che è proprio questo che si sta tutelando. L'individuazione di tale lingua come minoranza degna di essere tutelata trae questa profonda ragione culturale, non legata alla quantità o al valore della letteratura che ha espresso ma alla storia di quelle popolazioni che hanno ereditato direttamente dal latino una lingua e che continuano a parlarla *(Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti, di rinnovamento italiano e misto-minoranze linguistiche)*.

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Signor Presidente, vorrei permettermi di richiamare l'attenzione su una pagina dell'*Enciclopedia italiana* Treccani, laddove, avendo prima evidenziato le lingue già tutelate (quella della comunità etnica altoatesina in primo luogo, la ladina, la franco-provenzale della Valle d'Aosta e quella degli sloveni) così scrive: « Le altre comunità etniche del territorio italiano invece non sono tutelate da alcuna legge speciale perché lo Stato italiano non è ancora riuscito a varare un provvedimento legislativo idoneo alla salvaguardia dei friulani, sardi, occitanici e francoprovenzali del Piemonte, sloveni della provincia di Udine, piccoli gruppi di tedescofoni dell'Italia settentrionale, grecani, croati ed albanesi presenti in piccole comunità dell'Italia centro-meridionale ed insulare, catalani di Alghero ».

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Credo che questa discussione avrebbe dovuto svolgersi sull'articolo 2, ma ormai si è posta e vorrei, a nome della Commissione, ricordare tre fatti importanti.

Oltre a quanto letto dal rappresentante del Governo dalla Treccani, desidero ricordarvi che ci siamo fatti carico di incontrare i rappresentanti del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea per avere i nomi ufficiali delle lingue riconosciute a livello di Unione.

Vi sono poi motivi scientifici che adesso è inutile spiegare: per esempio, la cattedra esistente ad Heidelberg sul sardo, oppure il fatto che il friulano sia collegato al grande gruppo ladino anche se è di natura diversa, nel senso che non possiamo dimenticare che non deriva dagli idiomi italici – uso il termine « idiomi » e non « dialetti » – ma da un'altra lingua romanza, vale a dire il ladino.

Per quanto riguarda le cose dette dall'onorevole Sgarbi, certamente lo Stato deve riconoscere il valore letterario di molti dei suoi idiomi e, nel momento in cui riconosce la lingua italiana come lingua ufficiale, riconosce allo stesso tempo tutti gli idiomi con valore letterario. Non posso non ricordare *Lo cunto de li cunti* di Giambattista Basile, scritto in napoletano, ma sono certo che, se scendessimo su questo terreno, attueremmo un tipo di tutela diversa.

Preannuncio quindi la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo al riconoscimento e alla valorizzazione dei grandi idiomi letterari italiani, tra cui anche il piemontese (che però ha anche radici francesi), che devono essere oggetto di altra disposizione normativa, pur ritenendo io che il valore letterario di alcuni scrittori – per esempio di Brofferio, piemontese – non è inferiore al valore letterario di opere scritte in lingua italiana o nelle lingue che noi desideriamo proteggere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Massidda. Ne ha facoltà.

PIERGIORGIO MASSIDDA. Signor Presidente, mi dispiace non poter intervenire su quanto ha dichiarato il relatore Maselli perché è impossibile riuscire a sentire dai banchi più alti dell'emiciclo le parole dei colleghi seduti al banco della Commissione. Chiedo che si faccia qualcosa per ovviare a questo inconveniente perché tutti abbiamo il diritto di partecipare ad un dibattito così interessante.

Avevo chiesto la parola ancora prima dell'onorevole Meloni per chiarire, una volta per tutte, che è vero che la letteratura di alcune regioni è di altissimo livello e spesso non confrontabile, nelle normali edizioni, con quelle di alcune realtà, come quella sarda. Siamo favorevoli al progetto di legge in discussione proprio perché per lungo tempo opere letterarie in una lingua non sottoposta a tutela non hanno avuto spazio e quindi non sono state conosciute dai più attenti studiosi.

Non credo di dover ripetere le osservazioni dell'onorevole Meloni (anche lui ha l'abitudine di intervenire e poi non ascoltare gli altri) perché in altre università tedesche, oltre che ad Heidelberg, si studia la lingua sarda. Ciò suona come un oltraggio per la popolazione sarda la cui storia, la cui cultura ed il cui legame con la lingua sono stati sviliti dalla nazione Italia, mentre sono stati valorizzati da altre nazioni più attente e rispettose di una cultura sviluppatasi attraverso una serie di esperienze e di dominazioni, che ha saputo acquisire ed interpretare. Studiando la storia spagnola e quella araba è facile comprendere che vi è stata un'osmosi fra le diverse culture e che la cultura sarda, contrariamente a quanto comunemente si pensa, ha svolto un ruolo importantissimo, come dimostrano le tracce recuperate nel corso di ricerche letterarie compiute presso numerose università europee.

Il provvedimento in esame è valido proprio perché tiene conto di realtà insindacabili. Non ho colto tutte le parole del relatore, come ho detto all'inizio del mio intervento, ma non credo che l'ordine del giorno da lui preannunciato possa essere condiviso. Se quell'ordine del

giorno seguirà la strada di tanti altri strumenti analoghi ad esso, rimarrà assolutamente inattuato. Se l'Assemblea crede veramente di acquisire i suggerimenti emersi da questo dibattito e, cioè, che venga allargata ad altre culture e lingue la tutela, sarebbe opportuno che tale previsione venisse inserita nella legge. Altrimenti, risolvere il problema esclusivamente con un ordine del giorno, avrebbe soltanto il valore di salvare la faccia ma, di fatto, di non concludere nulla !

In conclusione, credo che questa legge possa rendere finalmente giustizia ad alcune culture che sono state a lungo non valutate e non seguite con attenzione dai nostri letterati.

Devo dire che oggi ho purtroppo ascoltato alcune affermazioni del collega Sgarbi (che pure è stato eletto in Sardegna, ma che forse non ha avuto il tempo di poter leggere alcuni lavori sardi) che non condivido. Sarebbe inoltre opportuno non trascurare le altre realtà. Dico questo anche perché ho la sensazione che forse oggi l'unico problema esistente al riguardo sia esclusivamente di carattere economico. Allora, diciamocelo chiaramente !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

CARMELO PORCU. Presidente, ho ascoltato con interesse il dibattito che si è fino ad ora sviluppato e spero che i colleghi avranno la bontà di ascoltarmi brevemente.

Intervengo sull'articolo 1 soltanto perché ora si è svolto un dibattito che in realtà riguarderebbe l'articolo 2 sulle minoranze linguistiche.

Porto quindi la mia convinta adesione personale e quella del gruppo di alleanza nazionale a sostegno dell'articolo 1 che giustamente, in una legge che tutela le cosiddette minoranze linguistiche, pone al primo punto l'ufficialità della lingua italiana e la sua tutela. Devo rilevare, anzi, che il Parlamento fino adesso si è poco impegnato nella tutela della lingua italiana. Bisognerebbe che, al pari di quanto fanno alcune grandi democrazie occidentali ed europee (non parlo della Francia, che viene addirittura accusata di perseguire anche una *grandeur* linguistica, ma di altre nazioni occidentali ed europee) che tutelano la propria lingua e la propria « parlata », ufficiale e nazionale, come sintomo di identità e di dignità nazionale ! Noi vorremmo che si verificasse ciò anche con la lingua italiana, perché in questo paese vi è bisogno di unità nazionale, di solidarietà e di identità, di capirci e di sentirci tutti fratelli, come in realtà vuole la stragrande maggioranza del popolo italiano *(Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale)*.

Detto questo, caro Presidente, desidero sottolineare che, per quanto riguarda il sardo, ho notato con estrema perplessità alcune delle incongruenze che sono emerse questa mattina in quest'aula. Io, da sardo verace (come anche il mio cognome testimonia in abbondanza), non posso fare a meno di dire che mi piacerebbe, caro Vittorio Sgarbi, se vi fosse un sardo unicamente parlato in tutta la Sardegna. Ti devo dire però che così non è !

L'onorevole Meloni – mio grande amico sassarese – sa benissimo che lui non appartiene all'area linguistica del sardo; lui, essendo sassarese, appartiene ad un'area linguistica completamente diversa, che ha le sue ascendenze non nella Sardegna e nel latino, ma in Pisa e in Genova, che hanno a lungo dominato anche linguisticamente la Sardegna. Il sardo, in realtà, non insiste come lingua parlata univocamente intesa in tutta la regione, ma è vista soltanto nell'astrazione e nell'opera culturale – meritoria, sia ben chiaro ! – di molti studiosi che credono di poterla conservare e che indubbiamente fanno un'operazione culturale altamente meritoria. Tuttavia, scrivendo in una legge dello Stato italiano che si tutela il sardo, si dice tutto e non si dice nulla !

Infatti, il sardo, inteso come lingua, in questo momento non esiste e non viene parlato in Sardegna. Il dialetto, la lingua parlata a Cagliari è completamente diversa, opposta e incomprensibile per il

sassarese, così come la lingua che si parla a Nuoro è diversa da quella che si parla a Ozieri e da quella che si parla nelle altre zone storiche in cui si è esplicata l'attività dei sardi, caro Presidente. Dunque, un conto è la civiltà culturale e un conto è voler unificare tutto in una lingua che praticamente non esiste.

Ciò detto, signor Presidente, se, al di là del dato linguistico, si volesse in qualche modo tutelare la cultura e l'originalità delle singole culture locali, a me va più che bene; anzi, io sono tra quelli che sono estremamente convinti della necessità di tutelare l'unità nazionale; proprio per questo ritengo che le culture locali che hanno cementato la storia grande di questo nostro paese vengano tutelate, siano considerate una risorsa per l'italianità e non un impedimento al pieno specchiarsi di questa italianità.

Concludo questo mio intervento dicendo che l'Italia, caro Fontan, è stata fatta anche per merito dei soldati della brigata Sassari, che nel 1915-1918 conquistavano i trinceramenti avversari al grido di « *forza paris* », che vuol dire « tutti uniti ». Mi permetto, signor Presidente, di concludere raccontando un aneddoto agli onorevoli colleghi: quando i fanti della brigata Sassari vennero mandati a presidiare le frontiere durante la prima guerra mondiale, siccome la maggior parte di essi non conosceva la lingua italiana, allora non ancora parlata su tutto il territorio nazionale, tra essi comunicavano in sardo; dunque, le vedette dei trinceramenti come parola d'ordine, quando vedevano qualcuno avvicinarsi al trinceramento, avevano l'ordine di rivolgersi in sardo a chi si muoveva di nascosto...

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Porcu.

CARMELO PORCU. ... e dicevano: « *Si sese italianu faedda in sardu* », cioè « se sei italiano rispondi in sardo ». Fatalmente vi lascio immaginare cosa succedeva se quel poveraccio non conosceva il sardo. Non vorrei che capitasse così anche nel futuro della nostra lingua italiana *(Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia, per l'UDR-CDU/CDR e misto-CCD).*

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *420*
Votanti *416*
Astenuti *4*
Maggioranza *209*
Hanno votato sì *50*
Hanno votato no . *366).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo dell'articolo 1 del relatore di minoranza Menia, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *413*
Votanti *410*
Astenuti *3*
Maggioranza *206*
Hanno votato sì *150*
Hanno votato no . *260).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *415*
Votanti *411*

Astenuti *4*
Maggioranza *206*
Hanno votato sì *148*
Hanno votato no . *263).*

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti Migliori 1.2 e 1.1 che riproducono, ciascuno, parti dell'emendamento 1.4.

CARLO GIOVANARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, voglio approfittare di questo momento dell'attenzione dell'Assemblea per ricordare cosa vi è sotto a questa discussione. Vorrei attirare anche l'attenzione dell'onorevole Furio Colombo, per la sua esperienza americana.

Avendo previsto il sardo e il friulano tra le lingue protette, negli articoli successivi stabiliamo che nei due consigli regionali, quello friulano e quello sardo, vi sia la possibilità di parlare la lingua sarda o catalana o friulana e che, per gli italiani come me, se eletti in quei consigli, vi è il diritto di avere un'interprete che riassuma in lingua italiana ciò che viene detto in lingua sarda. Facciamo cioè passare il principio secondo cui nei consigli comunali, provinciali, regionali, nelle comunità montane, negli atti giudiziari, tutte le persone appartenenti alle citate minoranze linguistiche hanno il diritto di parlare la loro lingua ufficiale, la loro lingua nativa, anche se conoscono perfettamente l'italiano, e chi non capisce questi dialetti ha diritto di avere un interprete che riassuma quello che è stato detto.

Non so se negli Stati Uniti, in cui pure sono presenti delle minoranze, si parli attraverso l'interprete. Credo che, se si stabilisce che una comunità nazionale, negli organismi pubblici, rinuncia a capirsi direttamente e deve ricorrere all'interprete, si introduce un principio devastante, che riguarda non solo i greci, gli albanesi, i tedeschi, ma intere regioni, milioni di persone.

Richiamo questo aspetto perché la discussione sul veneto, sul friulano, sul sardo non è banale. Nel consiglio comunale di Alghero si parleranno tre lingue, il catalano, il sardo e l'italiano, e ci vorranno tre interpreti che consentiranno ai consiglieri di comprendersi a vicenda. Questo è il testo della proposta di legge.

Chiedo quindi di prestare attenzione su questo aspetto, perché i principi sanciti negli articoli 1 e 2 vengono poi applicati a questo discorso, che non è solo culturale e scolastico. Sono perfettamente d'accordo sull'esigenza di tutelare ed esaltare le lingue e i dialetti; ma qui si fa un passo in là, si passa alla ufficializzazione della diversità negli enti pubblici, negli organismi elettivi, dove si dovrà parlare tramite interprete *(Applausi dei deputati del gruppo misto-CCD).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6 della Commissione.

FURIO COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

FURIO COLOMBO. Risponderei per un secondo al riferimento dell'onorevole Giovanardi...

PRESIDENTE. Onorevole Colombo, lei può svolgere una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6.

FURIO COLOMBO. No, la mia non è una dichiarazione di voto, quindi rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovine. Ne ha facoltà.

UMBERTO GIOVINE. Sull'emendamento 1.6 in discussione ricordo che, mentre dal punto di vista federalista è del tutto legittimo che il Governo centrale tuteli la lingua che viene considerata nazionale, ed anzi quello della tutela culturale della lingua italiana è uno dei pochi compiti che dovrebbero restare al

Governo romano, è del tutto fuori luogo che si demandi alla Repubblica (leggo l'emendamento) la promozione e la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge. Queste lingue e queste culture devono essere tutelate nei luoghi in cui si parlano e dalle istituzioni locali nelle quali vivono i cittadini che le parlano; la loro tutela non deve essere demandata al Governo centrale, allo Stato, alla Repubblica, in quanto ciò rappresenterebbe una indebita intrusione del Governo centrale nelle questioni linguistiche e culturali locali.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Ho l'obbligo di chiarire che qui si è usato il termine « Repubblica » e non « Stato » secondo il dettato costituzionale, perché quando si usa « Repubblica » si intendono tutti gli aspetti della vita pubblica dello Stato italiano, quindi le regioni e così via. Per questa ragione, poiché abbiamo scritto « la Repubblica » e l'articolo 114 della Costituzione stabilisce che « La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni », quando si usa il termine « Repubblica » non si vuole dare l'idea di Stato, ma si intende dare un'idea complessiva di questa funzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Novelli. Ne ha facoltà.

DIEGO NOVELLI. Ritengo che le considerazioni dell'onorevole Giovanardi non siano del tutto fuori luogo. Non ho approfondito la materia, come i colleghi che hanno seguito questa vicenda, però se pensiamo che nei consigli comunali e regionali, nelle assemblee elettive, in cui coloro che si sono presentati come candidati hanno sostenuto la prova di alfabetismo, quindi di conoscenza della lingua italiana, per un vezzo qualcuno pretenda di parlare nel suo dialetto o nella lingua, diciamo, della minoranza linguistica, il che comporta dei costi e delle difficoltà nelle gestioni di quelle amministrazioni, non so dove andremo a finire.

Lo capisco, amico e collega Maselli, negli atti giudiziari, perché si tratta di un intervento a tutela di chi non è in grado di esprimersi nella lingua italiana e parla il dialetto, avendo il diritto di ricevere tutta l'assistenza necessaria per potersi esprimere: ma chi è stato eletto in un consiglio comunale o provinciale, in un'assemblea elettiva, ha sostenuto la prova di alfabetismo e quindi ha dimostrato di conoscere la lingua italiana; mi sembra quindi un'assurdità che un soggetto in queste condizioni possa pretendere, per un vezzo, di parlare in dialetto.

Pertanto, non avendo tutti gli elementi a disposizione, dichiaro che mi asterrò dalla votazione su tale questione.

PRESIDENTE. Colleghi, ritengo di dover riportare un po' d'ordine negli interventi. Noi stiamo esaminando, come ho già chiarito prima, l'emendamento 1.6 della Commissione, accettato dal Governo: quindi, le dichiarazioni di voto dovrebbero essere pertinenti a questo argomento. Successivamente si passerà alla votazione dell'articolo 1 e potranno essere fatte dichiarazioni di voto in proposito.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *395*
Votanti *386*
Astenuti *9*
Maggioranza *194*
Hanno votato sì *338*
Hanno votato no .. *48)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1,

nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

PIETRO MITOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Mitolo, mi dispiace, ma ormai siamo in fase di votazione.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 381
Votanti 369
Astenuti 12
Maggioranza 185
Hanno votato sì 327
Hanno votato no .. 42).

Invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Fontanini 1.01.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fontanini 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 373
Votanti 366
Astenuti 7
Maggioranza 184
Hanno votato sì 44
Hanno votato no . 322).

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 3).*

Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, a norma dell'articolo 89 del regolamento, l'emendamento Menia 2.60, che dispone l'obbligatorietà dello studio della lingua latina nelle scuole, in quanto estraneo al contenuto del provvedimento che concerne la tutela delle minoranze linguistiche.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, nel mio intervento ovviamente non farò riferimento al dibattito svolto in merito all'articolo 1 o almeno a proposito di alcuni emendamenti, in sede di dichiarazioni di voto, né alla dovizia di citazioni fatte, alcune volte a proposito e spesso a sproposito; voglio invece fare riferimento all'articolo 2 ed al complesso degli emendamenti che lo accompagnano.

Forse la confusione che vi è stata sia in sede di discussione generale sia in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 tende ad aumentare, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo. È stato detto più volte che questo provvedimento era atteso ormai da moltissimi anni: le prime timide proposte furono presentata nella VII e nell'VIII legislatura, soprattutto in riferimento alla tutela delle lingue e delle culture proprie di alcune regioni e di alcune realtà interne al nostro paese. Ritengo, però, che per alcuni versi il provvedimento in esame sia contraddittorio. Non c'è una filosofia unitaria, come si evince anche dalla lettura dell'articolo 2. Non c'è una filosofia unificante, non c'è un disegno strategico...

PRESIDENTE. Continui, onorevole Tassone.

MARIO TASSONE. Quando finisce il salotto, signor Presidente !

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, l'onorevole Tassone chiede un po' di silenzio !

MARIO TASSONE. Signor Presidente, ritengo che questo provvedimento si articoli in due momenti: il primo è la tutela di alcune minoranze linguistiche del nostro paese, ed è un intervento sul piano culturale; il secondo, attraverso il richiamo dell'articolo 6 della Costituzione, determina un rafforzamento della tutela di alcune minoranze linguistiche che già sono tutelate, fino a determinarne una sorta di livellamento alla lingua italiana e dando loro una certa ufficialità anche nella pubblica amministrazione.

Vi sono allora due riferimenti e due filosofie diverse. Da una parte, una tutela delle minoranze linguistiche, rispetto alla quale sono personalmente testimone della realtà calabrese: le minoranze linguistiche della Calabria hanno sempre combattuto per avere una tutela, soprattutto nelle scuole, non aspirando però ad avere una lingua alternativa o livellata all'italiano, ma certamente ad essere riconosciute e difese rispetto al rischio della scomparsa di una tradizione e di una cultura (mi riferisco all'albanese, al grecanico, all'occitano). Dall'altra parte, però, ritengo che questo provvedimento stia andando su un binario un po' diverso rispetto all'impostazione originaria: ecco perché, signor Presidente, dobbiamo fare alcune valutazioni in sede di esame degli articoli e degli emendamenti.

Vedo che è presente il sottosegretario alla pubblica istruzione, ma dovrebbe essere presente anche il ministro per la funzione pubblica (anche se il sottosegretario Zoppi può sicuramente rappresentarlo autorevolmente): ebbene, vorremmo capire come tutta l'impalcatura prevista per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie si configuri e si articoli, anche rispetto alle minoranze linguistiche, in particolare con riferimento al disegno di riforma del ministro della pubblica istruzione, Berlinguer, che è all'attenzione delle Commissioni competenti.

Ritengo dunque, signor Presidente, che vada fatta chiarezza, per evitare che il provvedimento al nostro esame all'atto pratico non funzioni: esso parte dall'esigenza reale di evitare la scomparsa di alcune lingue, culture, tradizioni del paese, ma poi fa un'altra cosa che comporta davvero il rischio di spinte centrifughe che non vanno nella direzione di un'evoluzione reale nella difesa delle diverse culture. Affido queste considerazioni al relatore Maselli, con il quale ho una consuetudine di grande amicizia, rispetto, considerazione, poiché ammiro la sua cultura, anche se non vorrei che ci limitassimo a registrare qui una rincorsa fra le grandi erudizioni che pure sono state manifestate in quest'aula.

Signor Presidente, ritengo quindi che possiamo rivedere alcuni aspetti dell'impianto del provvedimento, ed al riguardo mi affido alla Commissione e al relatore. Il dato dell'esaltazione delle lingue e delle culture deve essere non un momento di divisione all'interno del nostro paese ma un momento unificante: su questa logica, però, non tutti siamo d'accordo in quest'aula, perché alcuni guardano alla questione in termini diversi; naturalmente, non mi riferisco al relatore, per carità, poiché non ho alcun dubbio sulla sua coerenza, lealtà, onestà intellettuale. Vi sono però, ripeto, altri tipi di spinta. Se si dice che la lingua deve avere una sua cittadinanza anche nelle istituzioni, ritengo che qualche perplessità nel giudizio debba animare e far riflettere la nostra Assemblea.

Concludo dicendo che ovviamente in Calabria le minoranze di lingua albanese, grecanica e occitana guardano a questa legge con molta attenzione, ma non vorrei che per una parte, quella che si riferisce alla tradizione, alla cultura, alla valorizzazione, essa fosse semplicemente un manifesto ed invece per l'altra funzionasse per rafforzare alcune presenze linguistiche in alcune aree del paese. Non dobbiamo confondere tra minoranze linguistiche e dialetti, perché su questo c'è stata una confusione, che è apparsa chiara in sede di discussione dell'articolo 1 e di

alcuni emendamenti. Ringrazio i rappresentanti del Governo per la loro attenzione *(Applausi dei deputati del gruppo per l'UDR-CDU/CDR)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Presidente, in spirito costruttivo e dialettico poco fa mi ero rivolto all'onorevole Furio Colombo, perché vorrei sentire da lui l'esperienza di un paese che di comunità linguistiche e di minoranze è esperto. Vorrei aspettare questa risposta, per poi intervenire nel prosieguo, magari sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Furio Colombo non ha chiesto di intervenire.

FURIO COLOMBO. Presidente !

PRESIDENTE. Bene: ha facoltà di parlare, onorevole Furio Colombo.

FURIO COLOMBO. Lo faccio volentieri, perché credo che possa servire ad aiutarci ad interpretare, a capire meglio, o almeno certo aiuterà me a capire meglio quello che stiamo facendo.

Credo che l'onorevole Giovanardi abbia invocato un esempio utile in questo caso, cioè un paese multietnico, multiculturale e multilinguistico, che però considera la lingua inglese la struttura portante nelle scuole, nei tribunali, nella vita pubblica, in tutte le situazioni in cui l'insieme della comunità interloquisce ed essa deve essere sicura di raggiungere un livello di comprensione. Poi, troviamo una vasta produzione giuridica, legislativa che protegge in tanti ambienti le varie lingue e sempre, per esempio, mette a disposizione l'interprete per qualsiasi lingua, per quanto minoritaria essa sia, specialmente nei procedimenti giudiziari.

Allora, esistono tre livelli in quel paese, se può essere utile ricordarlo. Uno è quello scolastico, che procede dovunque su una base bilinguistica o plurilinguistica (molti Stati hanno le lingue asiatiche, quella spagnola e quella inglese già nelle scuole elementari). Poi, c'è la situazione di tutto il gioco politico del paese, che si svolge sulla lingua inglese. Infine, la situazione giudiziaria, che invece è basata sull'interprete di qualunque lingua, anche se parlata da una sola persona, quindi come protezione del diritto.

Manca del tutto un apprezzamento prevalente, di tipo retorico, dell'una o dell'altra componente linguistica. Prevale invece l'elemento pragmatico: ci si deve capire, si deve lavorare insieme. Uno strumento del lavorare insieme deve essere una lingua prevalente, che viene riconosciuta come tale, non celebrata come tale. Dunque, tutto il discorso sul valore delle altre lingue è provato, per esempio, dal fatto che esiste un'ampia produzione bilingue da parte della poesia americana: i poeti che scrivono in spagnolo e in inglese, gli italo-americani che scrivono in italiano e inglese. È diventato corrente avere persino i testi a fronte. Ma l'inglese viene considerato la lingua pratica, pragmatica di comunicazione.

Ecco perché ho sottolineato questi aspetti: sia per rispondere al gentile invito del collega Giovanardi, sia perché forse vi è un'utilità, sia perché interpreto la proposta di legge in esame con questo spirito (senza la minima intenzione di svalutare le lingue ed i dialetti, che invece devono trovare posto ed onore, anche in riferimenti letterari, nonché lo spazio che spetta a chi ne è titolare e portatore, a chi orgogliosamente con essi si identifica): mantenendo questo aspetto di repubblica che sa esprimersi in modo che tutti i suoi appartenenti possano parlare, intendersi, capire e dire nello stesso tempo le stesse cose, affinché non si entri in una situazione involontariamente caotica; proprio lo spirito di Repubblica che ha ricordato l'onorevole Maselli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Presidente, io vorrei proprio dimostrare che purtroppo questa legge confonde i due livelli. Sono assolutamente d'accordo con l'esaltazione

e la valorizzazione (anche con i relativi stanziamenti) delle lingue e dei dialetti, ma non sono assolutamente d'accordo con l'ipotesi di immettere il bilinguismo o trilinguismo negli organismi elettivi, obbligando gli eletti che non capiscono la lingua locale (perché italiani, meridionali o settentrionali, che provengono da altre zone del paese) a ricorrere all'interprete per capirsi negli enti pubblici.

Questo aspetto diventa determinante con riferimento all'articolo 2, il quale non si occupa soltanto di alcune minoranze linguistiche, ma parla anche di due intere regioni: il Friuli e la Sardegna. Allora la situazione si complica: perché non c'è il Veneto, per esempio? Non si capisce. Si dice: perché il Veneto è neolatino, al contrario del friulano e del sardo. Ma ogni regione italiana ha radici linguistiche diversificate: la Sicilia ha una lingua addirittura precedente al latino ed ha avuto influenze arabe e germaniche.

Credo quindi che la legge dovrebbe essere limitata alle minoranze linguistiche storiche, da tutelare. Poi, magari, si potrebbe predisporre una legislazione di tutela per tutti i dialetti, le lingue e le parlate italiane.

L'equivoco va quindi superato, sia per una questione di principio sia per evitare danni al bilancio. Infatti le spese per sostenere questa disciplina diventano astronomiche, visto che in tutti i comuni qualunque persona parli il suo dialetto avrà il diritto di trovare dall'altra parte dello sportello qualcuno che risponda nello stesso dialetto: chi rivolge la parola in sardo deve avere una risposta in sardo, non in italiano.

Immettere un meccanismo che presuppone l'incomunicabilità fra persone che parlano la stessa lingua spacca il concetto di una comunità, che è tale quando la gente si parla e si capisce direttamente, specialmente negli organismi elettivi.

Chiedo pertanto una revisione critica. Si proceda nel senso di depurare la legge da questi elementi. Naturalmente voterò a favore anche di emendamenti provocatori, come quello che prevede l'aggiunta del Veneto. Se le lingue e i dialetti vengono parlati nei consigli regionali, che siano utilizzati anche nel Parlamento nazionale: non si capisce perché nei consigli regionali del Friuli e della Sardegna, nonché nei comuni in cui sono presenti questi gruppi etnici, siano utilizzati quei dialetti mentre ciò non sia possibile nel Parlamento nazionale. Allora anche qui bisognerebbe affermare il diritto di consentire a ciascun deputato di intervenire nella sua lingua, con l'interprete: se il principio vale negli enti locali o nelle assemblee regionali, deve valere anche nel Parlamento nazionale. Lo dico per assurdo, perché secondo me il principio non dovrebbe valere in nessuno di questi organismi: la legge in esame dovrebbe valorizzare le lingue e i dialetti, invece, nell'accezione della quale ha parlato l'onorevole Furio Colombo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mitolo. Ne ha facoltà.

PIETRO MITOLO. Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'esperienza della provincia di Bolzano, nella quale la lingua tedesca è utilizzata nei consigli comunali e negli enti pubblici. Nella stragrande maggioranza dei consigli comunali della provincia di Bolzano non esiste la traduzione simultanea, la quale invece è stata adottata in alcuni dei principali consigli comunali, dove lavora un numero elevato di consiglieri italiani, ed anche in piccole entità. Quindi ancora oggi, a quarant'anni dallo statuto di autonomia, nella stragrande maggioranza dei consigli comunali della provincia non è in atto un efficiente servizio di traduzione simultanea. Questo ovviamente comporta grosse difficoltà per chi non conosce la lingua italiana o la lingua tedesca.

Un'altra difficoltà consiste nel trovare gli interpreti. Ha ragione il collega Giovanardi, quando dice che non sappiamo a quali spese andiamo incontro nell'applicazione pratica di questa legge. Anche nelle zone dove si parla il sardo ed il friulano non è così facile trovare persone che conoscano perfettamente l'una e l'altra lingua e che possano svolgere la funzione di interprete.

Faremmo dunque bene a meditare, perché una cosa è tutelare la lingua, la cultura e l'identità delle minoranze linguistiche, ma altra cosa è elevare a rango di lingua ufficiale la lingua minoritaria.

Le complicazioni che questa legge provocherà credo che indurranno successivamente il Parlamento a prenderla nuovamente in esame: spero di essere un cattivo profeta, ma l'esperienza che ho di cinquant'anni di amministrazione nella provincia di Bolzano mi induce ad essere fortemente critico e dunque contrario a questa legge *(Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale)*.

GUALBERTO NICCOLINI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, vorrei solo avvertire i colleghi che siamo in sede di discussione dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati. Non vorrei che questo dibattito che sta andando oltre il tema al nostro esame fuorviasse i colleghi: non parliamo né di consigli comunali o regionali, né di interpreti. Questi sono argomenti che verranno affrontati più avanti.

In questo momento stiamo esaminando l'articolo 2, con tutti i suoi difetti (e noi lo contrasteremo con i nostri emendamenti), e non altre norme.

PRESIDENTE. Onorevole Niccolini, la ringrazio del suo intervento che ritengo assolutamente opportuno: si rischia di non capire cosa si sta esaminando.

Gli interventi appena svolti avrebbero dovuto riguardare l'articolo 2 ed il complesso degli emendamenti ad esso presentati. Invece sono andati al di là di questo tema.

Nessun altro chiedendo di parlare, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza e su tutti gli emendamenti presentati. Però si rimette all'Assemblea sull'emendamento Fontan 2.7, che fa riferimento alle popolazioni stanziali.

Chiarirò successivamente il mio pensiero sugli identici emendamenti Migliori 2.13 e Fontan 2.70: per adesso preciso che la Commissione condivide il principio in essi contenuto ed invita i presentatori a ritirarli trasfondendone il contenuto in un ordine del giorno, ma mi riservo di intervenire nuovamente quando verranno esaminati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento Fontan 2.7 e si riserva di esprimere il parere sugli identici emendamenti Migliori 2.13 e Fontan 2.70.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del testo alternativo dell'articolo 2 del relatore di minoranza, onorevole Menia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Aloi. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Onorevole Presidente, debbo ringraziarla perché potendo parlare dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono pronunciati, sono in possesso di elementi per sottolineare come il significato degli emendamenti presentati da alleanza nazionale vada nella direzione, da una parte, della salvaguardia del principio centrale della difesa della lingua ufficiale (aspetto che abbiamo già sottolineato nel corso dell'esame dell'articolo 1) e, dall'altra, di far emergere la preoccupazione che in effetti, se non si mettono dei punti fermi su certe questioni, si finirà per determinare una situazione fuorviante e, come ho già avuto modo di dire, di interpretazione assai discutibile del testo normativo in esame.

D'altronde, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il nostro continuo richiamo all'applicazione

della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, che come sappiamo è stata siglata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, si muove, in fondo, in direzione della puntualizzazione di alcune questioni, soprattutto quella stanziale.

Il relatore, anche alla luce dell'orientamento emerso, ha ritenuto di dover recepire l'emendamento presentato. Malgrado ciò, onorevole Presidente, onorevole relatore, debbo dire che noi siamo fortemente preoccupati; i nostri emendamenti, lo ripeto, si muovono indubbiamente nella direzione della salvaguardia di alcune « presenze », ma non vorremmo che passassero elementi orientati in una direzione che è opposta alla difesa delle « presenze » etnico-linguistiche e culturali.

Non mi stanco di ripetere che gli albanesi di Calabria, i grecanici di Calabria e i greci (o i grici) di Puglia, per la loro storia, rappresentano delle realtà che sono consolidate. Si pensi che i greci di Calabria si trovano in quella regione dall'VIII secolo *ante Christum natum* ! Negli anni successivi al mille vi è stata un po' la diaspora bizantina, con tutto ciò che ne è derivato, compreso il movimento basiliano che ha costituito, dal punto di vista religioso e culturale, un dato essenziale della storia della cultura del Mezzogiorno d'Italia. Per non parlare poi della piana degli albanesi in Sicilia !

La nostra proposta di legge si muove, come ho già detto, nella direzione della salvaguardia di queste realtà e di queste « presenze ». Certo, per altre minoranze, come si dice, abbiamo qualche preoccupazione; non vorremmo infatti che attraverso la logica della difesa di queste minoranze e di queste « presenze » passasse dell'altro e si mettessero in moto meccanismi fuorvianti e centrifughi che nulla hanno a che vedere con la difesa del principio delle « presenze » etnico-linguistiche e quindi culturali. È dunque questo il senso dei nostri emendamenti, che continuiamo a sostenere. Prendiamo atto che il Governo, rimettendosi all'Assemblea sull'emendamento Fontan 2.7 e riservandosi di intervenire nuovamente sugli identici emendamenti Migliori 2.13 e Fontan 2.70, ha dato una piccola prova in ordine al discorso complessivo delle « presenze » etnico-linguistiche che nel nostro paese rappresentano, laddove non attentano all'unità nazionale, una ricchezza ma soltanto sotto il profilo, sia ben chiaro, etnico-linguistico e culturale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole al testo alternativo del relatore di minoranza Menia per alcune ragioni che in qualche modo integrano le osservazioni che ho fatto in precedenza, anche alla luce dell'illuminante intervento del sardista, onorevole Meloni, il quale, nella difesa della lingua sarda e nella volontà di stabilire, come è giusto, un ceppo linguistico di radice così fragile da meritare di essere difeso con maggior vigore, ha dimenticato di dire che il testo dell'articolo 2, così come viene presentato, contiene una lacuna grave sul piano della evoluzione della lingua, così come essa viene plasmata dalla storia. Non si tratta, cioè, di tutelare il sardo in senso generale, ma le lingue sarde; quindi, non il catalano, ma il catalano di Alghero, trattandosi di una connotazione evolutiva della lingua catalana attraverso il suo presidio linguistico in Alghero.

Allora, dovendosi accettare lo scorrettissimo testo dell'articolo 2, occorre confrontare il testo di riferimento, che è la Treccani, che, indicando le aree più o meno riprodotte nel testo dell'articolo 2 della Commissione, le definisce non greche, ma grecaniche, che è altra cosa, perché il grecanico sta al greco come il greco antico sta al greco moderno, anche con altre varianti che derivano dalla persistenza del greco sul territorio calabrese.

Ove dovessimo licenziare – mi rivolgo ai colleghi di maggiore acume filologico come l'onorevole Meloni, sardista – il testo dell'articolo 1, dovremmo dire: sardo

e catalano di Alghero, per distinguerlo dal catalano di Barcellona. Il catalano di Alghero è il nostro catalano. Inoltre, non dovremmo dire greco, bensì grecanico, che è altra cosa rispetto al greco parlato dai greci che vivono in Grecia o in Italia perché provenienti da quel paese. Lo ripeto, il grecanico è lingua letteraria, non lingua e basta.

Il sardo ha espresso, nelle sue varietà, una lingua con presidi letterari invero meno fortificati di quelli espressi dal romagnolo, dal napoletano e dal veneziano in questo secolo e nel secolo precedente dal milanese. E noi siamo, per esempio, educati, anche manzonianamente a scuola, ad imparare l'italiano, ma Carlo Porta scrive in milanese, che è una variante milanese della lingua italiana.

Quindi, una cosa è la lingua e una cosa è la letteratura, caro onorevole Meloni. Non volevo deprezzare il suo sardismo, volevo semplicemente dire che i presidi letterari di questo secolo, da Virgilio Giotti a Giacomo Noventa, a Pier Paolo Pasolini, a Tonino Guerra, parlano lingue non dialettali, ma lingue letterali, vale a dire lingue che non sono quella italiana, in nome e per conto della letteratura italiana. Questo era il senso del mio ragionamento.

In ogni caso, dovendo accedere al testo della Commissione, chiedo che esso venga corretto in catalano di Alghero e nel caso del greco in grecanico.

Per quello che riguarda il tema generale dell'uso nelle sedi pubbliche, addivenendo alla tesi medesima dell'onorevole Novelli, vorrei darvi lettura di un testo che, in ordine alle considerazioni dell'onorevole Colombo, connota come tendenza di *Lumpenproletariat* o di sottocittadini permanenti, quello della difesa eccessiva e paternalistica delle minoranze linguistiche ove non sia per una invocata minorità, perché tutti quelli che hanno studiato ad Alghero – ella lo sa bene – conoscono perfettamente l'italiano e non hanno bisogno di essere protetti attraverso la difesa di una lingua letterariamente pregevole, ma non per loro esclusiva. Se uno non ne conosce altra, venga difeso, ma lei conosce anche l'italiano e allora, per non ridursi in un ghetto, si conformi all'italiano !

Leggo allora rapidamente questo testo che allude al metodo da tenersi – come è stato indicato in America – rispetto all'uso pubblico, per cui l'articolo 1 indica la lingua ufficiale così come potrebbe essere un esperanto italiano dei diversi dialetti, ovvero l'inglese comunemente parlato: « La California sta smantellando, a colpi di referendum, la sua legislazione in favore delle minoranze linguistiche. L'ultimo colpo è rappresentato dalla massiccia vittoria dei "sì" (61 per cento) al referendum per abolire il bilinguismo nelle scuole, o *Proposition* 227. I licei del *Golden State*, nei quali si insegnavano 130 lingue diverse, compresi il russo, il hmong e il punjabi, dovranno ora adottare un sistema semplificato: dopo un anno di insegnamento nella lingua materna, gli studenti seguiranno i corsi in inglese, insieme ai loro coetanei americani. Un sondaggio del *Los Angeles Times* rivela che il 62 per cento dei *latinos*, gli immigrati sudamericani di lingua spagnola, si sono espressi a favore della *Proposition* 227. Per la maggioranza dei 9,5 milioni di californiani di origine ispanica (30 per cento della popolazione) il bilinguismo rappresentava più un ostacolo all'inserimento nella società che un beneficio. Secondo Sherri Annis, portavoce della campagna per l'abolizione del bilinguismo, 'l'educazione bilingue creava una classe di sotto-cittadini perenni' ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Niedda. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE NIEDDA. Vorrei fare un'osservazione sull'articolo 2 perché si rischia di tradurre in una norma legislativa un'imperfezione.

Fra le lingue parlate sulle Alpi, l'articolo 2 fa riferimento al francese, al franco-provenzale e all'occitano. Occorre tener conto che la lingua provenzale ha una sua specificità che è stata nei secoli distinta rispetto a quella francese e che

per divulgazione è stata indicata come franco-provenzale, mentre invece l'occitano indica, più che una lingua, una vasta regione che si stende dalla Catalogna alle Alpi, e nella quale è anche abbastanza difficile intravedere un idioma unitario.

Ricordo che il provenzale è stata una lingua utilizzata nei secoli anche dai trovatori, che ha avuto un premio Nobel – Frederic Mistral – che ha diffuso questa lingua, che ha avuto sfortuna rispetto alla lingua francese perché è stata relegata alle popolazioni che vivono nel sud della Francia e a cavallo delle Alpi.

Avevo già richiamato su questo punto la sensibilità del relatore: credo che sia necessario correggere l'espressione « occitano » contenuta nella legge con l'espressione « occitano-provenzale » o togliere dal franco-provenzale il prefisso « franco ». Credo cioè che il provenzale debba essere individuato come una sottospecie dell'occitano oppure avere una sua individualità.

Specificamente è stato presentato l'emendamento 2.64, che ho firmato insieme con il collega Teresio Delfino: invito quindi ad accogliere tale emendamento se non si vuole rivedere l'impianto dell'articolo 2 *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI. Presidente, forse per il desiderio di arrivare ad un livello di precisione che in questo caso è inutile, l'onorevole Sgarbi mi pare si sia recentemente iscritto all'ufficio complicazione affari semplici.

È del tutto evidente che quando si parla del catalano (stiamo facendo una legge della Repubblica italiana) ovviamente si tratta di quello parlato in Italia e non di quello parlato a Barcellona; lo stesso vale per il greco e per il francese. Ogni aggiunta, da questo punto di vista, mi sembra del tutto inutile ed altererebbe la buona fattura del testo.

Ma la questione che mi va di precisare, sia pure molto brevemente, è un'altra. Dato che si fa una discussione molto prossima a questioni di carattere culturale, mi si consenta di fare una citazione. Cicerone diceva: quando si intende affrontare organicamente un argomento, si cerchi di partire da una definizione per capire di che cosa si sta parlando.

Cerchiamo allora di definire l'oggetto della discussione: noi stiamo attuando l'articolo della Costituzione che prevede la tutela delle minoranze linguistiche, che nulla ha a che vedere con la tutela di qualsiasi forma di parlata che si esprime all'interno delle nostre regioni e dei nostri comuni.

La legge si pone in quest'ottica perché spetta al Parlamento nazionale tutelare le minoranze linguistiche; nulla vieta però che gli altri aspetti attraverso i quali si esprimono i cittadini, cioè i dialetti e altre forme culturali, vengano tutelati a diversi livelli. Ancora una volta prendo ad esempio la Sardegna: dal punto di vista dell'autorizzazione – chiamiamola così – a parlare nelle scuole e negli uffici gli idiomi parlati localmente in Sardegna (l'onorevole Porcu dovrebbe saperlo bene), questo provvedimento non aggiunge nulla perché esiste già una legge regionale che lo consente. Peraltro, ogni regione può decidere nello stesso senso, sicuramente le regioni a statuto speciale, mentre si può discutere che possano farlo quelle a statuto ordinario.

La legge in questo caso tutela le minoranze linguistiche, ossia quelle legate all'uso di una lingua, non di un qualsiasi dialetto. Dobbiamo metterci d'accordo su questo punto, altrimenti continueremo a fare un dialogo fra sordi che non si intendono e quindi a dar vita ad una discussione infruttuosa. Quest'ultima diventerebbe fruttuosa qualora si comprendesse che si sta attuando la Costituzione che prevede la tutela delle minoranze linguistiche, di coloro cioè che effettivamente parlano una lingua, per la precisione la lingua scientificamente individuata come tale e non un dialetto o una parlata.

Credo che queste considerazioni debbano essere tenute presenti perché altrimenti saremo costretti ad appesantire il

testo con specificazioni e chiose per ogni comma, come tenta di fare, del tutto inutilmente, l'onorevole Sgarbi.

MAURO PAISSAN. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Invito la Presidenza a comunicare all'Assemblea i tempi che ancora sono a disposizione dei gruppi. Grazie.

PRESIDENTE. Li comunicherò quanto prima, onorevole Paissan.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teresio Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. La sollecitazione del collega Niedda consente una riflessione sui criteri che hanno mosso la Commissione alla stesura del testo. La prima riflessione riguarda proprio il titolo, cioè la tutela delle minoranze linguistiche. Se così è, proprio in considerazione della sollecitazione del collega Niedda ad una decisione coerente con il testo elaborato dalla Commissione, accanto alle lingue minoritarie elencate nell'articolo 2 va affrontata, per onestà culturale, la questione dell'occitano da affiancare al provenzale. In caso contrario rischiamo non di fare la rivisitazione etnico-linguistico-culturale che questa legge si propone, quanto di soddisfare alcune legittime sollecitazioni o più recenti affermazioni di termini e nomi che non indicano la sostanza culturale che vogliamo riaffermare.

Il termine « occitano », per chi abbia approfondito la questione, non ha una vera radice storica, nel senso che non esprime una minoranza etnico-linguistico-culturale di antico richiamo. Etimologicamente, potrebbe rimandare indubbiamente alla lingua *d'oc*. Ma comunque questo termine segnala certamente una esigenza che è nata successivamente a quella che è l'identità linguistica etnico-culturale che noi vogliamo difendere.

Bisogna allora rivisitare rapidamente quelli che sono i precedenti di questo nome: essi sono rarissimi e di ben scarso significato. È un nome che ha una valenza soprattutto negli ambienti della cancelleria e che è di carattere burocratico; non solo, ma è un nome che non ricorre mai in termine di parlata nel Midi de France e, tanto meno, in contesti provenzali.

Debbo solo dire che la lettura degli elementi acquisiti in questi mesi ci fa sostenere che questo termine era stato ignorato per lungo tempo dalla gente. Come dicevo, era un neologismo strettamente tipico del linguaggio di cancelleria.

La seconda questione che volevo porre in evidenza è la seguente: il termine « occitano » per tanti secoli non è emerso nel senso di evocare questa minoranza etnico-linguistica. È ricomparso solo tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800 negli scritti di Henry Pascal Rochegude, un letterato maniaco dei trovatori che lo esaltava come modelli e norme, non solo letterari ma di civiltà, di grafia e di scrittura. Non a caso, questo personaggio scriveva i propri componimenti poetici in grafia arcaica e li gabellava in giro come prodotti trobadorici autentici del 1100 e del 1200, da lui scoperti in chissà quali abbandonati castelli. È un imbroglio che evidentemente sul piano culturale venne facilmente scoperto e denunciato!

La terza questione (mi richiamo ad osservazioni che sono già state fatte, signor relatore) è legata alla grande rinascita provenzale che si è avuta con Fédéric Mistral, il quale ha fatto giustizia – evidentemente in termini pieni – di quello che è il nome con cui dobbiamo indicare in modo etnico-linguistico-culturale questa lingua...

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Delfino.

TERESIO DELFINO. Ritengo che di fronte ad un letterato come Mistral, che è stato premio Nobel nel 1904, noi non potremmo avere difficoltà ad accogliere un'indicazione, un emendamento, anche al di là di quelli che possono essere atti che

in sede regionale e in sede amministrativa locale si sono determinati rispetto alle evocazioni. Noi, in questa sede, rappresentiamo infatti il Parlamento e siamo qui a dare dignità culturale ad una verità storica che si è affermata in tutte queste regioni.

Concludo augurandomi che l'emendamento, che più avanti esamineremo, non possa non essere accolto, sia visto nell'ottica giusta che anche altri colleghi vorranno evidenziare. Altrimenti, noi risponderemo con il termine « occitano » più a problemi di carattere amministrativo, organizzatorio e politico; mentre noi qui stiamo facendo un altro tipo di legislazione.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di rispettare i tempi perché, anche nell'ambito del contingentamento, gli interventi per dichiarazione di voto sugli emendamenti debbono comunque avere una durata massima di cinque minuti.

I tempi residui sono così ripartiti: relatore per la maggioranza: 13 minuti; relatore di minoranza: 10 minuti; Governo: 18 minuti; richiami al regolamento: 10 minuti; interventi a titolo personale: 47 minuti.

Il tempo residuo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente: democratici di sinistra-l'Ulivo: 40 minuti; forza Italia: 27 minuti; alleanza nazionale: 9 minuti; popolari e democratici-l'Ulivo: 24 minuti; lega nord per l'indipendenza della Padania: 24 minuti; rifondazione comunista-progressisti: 12 minuti; UDR/CDU-CDR: 6 minuti; rinnovamento italiano: 20 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 12 minuti; socialisti italiani: 7 minuti; CCD: 1 minuto; minoranze linguistiche: 4 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 3 minuti.

Questi sono i tempi residui che risultano per il prosieguo del dibattito, essendo all'articolo 2, estremamente limitati. Però è anche vero che abbiamo anticipato, in modo assolutamente improprio, gran parte dei temi che andremo ad affrontare nel prosieguo della discussione.

Invito quindi i colleghi a tener conto dei tempi e di contenere i loro interventi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barral. Ne ha facoltà.

MARIO LUCIO BARRAL. Vorrei mettere in contrapposizione gli ultimi due interventi, sia quello del collega Niedda, sia quello del collega Teresio Delfino, in quanto non vorrei che qui si arrivasse, per quanto riguarda l'« operazione occitani » a dei personalismi.

Vorrei ricordare, a titolo di cronaca, che l'Occitania, territorio che comunque copre la fascia centro-meridionale della Francia e, da questa parte delle Alpi, la provincia di Cuneo e, nella parte meridionale, quella di Torino, è composta di sette province, di cui una è la Provenza. Non vorrei, quindi, che si facesse del personalismo, perché a questo punto anche un'eventuale altra provincia, per esempio il Delfinato, potrebbe richiamare l'attenzione di quest'aula chiedendo anch'essa un riconoscimento particolare.

La cultura, la tradizione occitana si identificano sicuramente anche nel provenzale. Ciò non vuol dire, però, che si possano fare personalismi. Quindi, voterò contro gli emendamenti a firma degli onorevoli Teresio Delfino e Niedda.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlando. Ne ha facoltà.

FEDERICO ORLANDO. Signor Presidente, voglio esprimere il mio consenso al richiamo dell'onorevole Meloni sull'argomento che impegna oggi questa Camera. Noi qui stiamo parlando o dobbiamo parlare di tutela delle minoranze linguistiche ai sensi della Costituzione e non dobbiamo far passare, attraverso questo doveroso impegno, un piccolo cavallo di Troia carico di localismi o personalismi, come è stato detto or ora, con relativo armamentario di bagagli, di dialetti e di rivendicazioni, magari di privilegi locali, nell'ambito delle più vaste comunità regionali e della comunità nazionale.

Purtroppo, ho avuto la sensazione che nella Commissione affari costituzionali aleggi, qualche volta, uno spirito di eccessiva attenzione alla minoranza della minoranza, al particolare del particolare: cosa degnissima dal punto di vista etico-politico, specialmente per chi come me si definisce un liberale e che sa che il valore e lo spirito di un uomo solo valgono lo spirito dell'intera comunità nazionale, però, dobbiamo anche avere un senso di concretezza e di prudenza nel fare le leggi. Penso, allora, che non possiamo assolutamente inventare minoranze linguistiche per estendere eccessivamente il concetto che di tali minoranze è espresso nella Costituzione italiana.

A questo proposito voglio ricordare ai colleghi tutti un episodio che, a mio giudizio, è illuminante delle conseguenze negative e improprie a cui il particolarismo del particolarismo può portare.

Noi tutti, colleghi – voi tutti, me compreso –, abbiamo votato, recentemente, un accordo italo-croato per la tutela delle minoranze nei rispettivi paesi. L'accordo era stato impostato da parte del Governo italiano anche con riferimento alla Slovenia (prego i colleghi dell'area di correggermi se sto sbagliando); poi, per ragioni che è inutile ricordare, il rapporto con la Slovenia ha avuto una battuta d'arresto e si è arrivati invece alla definizione del trattato con la Croazia. Questo trattato aveva lo scopo preciso di difendere i diritti della minoranza italiana in Croazia, universalmente riconosciuta come minoranza italiana in Croazia. Il trattato non avrebbe dunque potuto avere in nessun caso un carattere bilaterale di reciprocità nella tutela di rispettive minoranze, per la ragione molto semplice che in Italia non esiste una minoranza croata; esiste una minoranza slovena, esiste una minoranza tedesca, esiste una minoranza albanese o francese, non esiste una minoranza croata. Allora che cosa ha fatto il nostro paese, il nostro Governo (e noi abbiamo dato il nostro assenso votando poi la ratifica di quel trattato)? Ha stabilito che, poiché sei secoli fa, in occasione di non so quale fuga dalla penisola balcanica verso l'Italia, un gruppo di abitanti della Croazia di allora si trasferì nel Molise – parlo quindi della mia regione – e creò tre piccoli villaggi nell'area immediatamente alle spalle del mare, quei tre villaggi costituiscono la minoranza croata in Italia. Pertanto il Governo croato, la Corte costituzionale croata pongono, anzi hanno posto (perché stiamo parlando di fatti ormai definiti) come condizione per accogliere il trattato italo-croato che si affermasse in quel trattato il principio di reciprocità, vale a dire che i tre villaggi croati del Molise, dove si parla assolutamente italiano e che neanche nel nome hanno alcun ricordo delle origini, diventano soggetto politico di diritto internazionale.

Queste sono le conseguenze estreme, negative a cui porta il particolare del particolare. Ecco perché mi permetto di richiamare il principio fondamentale: qui dobbiamo esclusivamente realizzare la tutela integrale delle minoranze linguistiche, in spirito europeo e democratico, senza eccedere perché gli eccessi portano a contestazioni che sarebbero sgradite a noi stessi *(Applausi dei deputati del gruppo di rinnovamento italiano).*

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza.* Avendo a disposizione 13 minuti, cercherò di essere brevissimo. Chiedo di essere ascoltato semplicemente perché qui ho sentito molte cose belle e molte cose inesatte. Prima di tutto vorrei chiarire che non farò lezioni di storia né di storia letteraria. Qui stiamo parlando seriamente di una legge che ci è richiesta dall'Unione europea. Noi abbiamo ratificato all'unanimità questa legge richiesta; con l'accettazione di essa possiamo accedere ai fondi dell'Unione europea per le minoranze linguistiche, che sono di varie decine di migliaia di miliardi. Vorrei quindi chiarire che non si tratta di una

legge puramente retorica, è una cosa concreta; e vorrei andare sul concreto.

Per quanto riguarda, per esempio, i croati, si tratta di forze frontaliere. La legge europea prevede, per le presenze frontaliere di qua e di là, dei fondamentali interventi. Vi è di più. Se si parla di catalano di Alghero, allora si dovrebbe parlare di francese del Québec; però in realtà si parla di un francese diverso perché è un francese che è venuto prima della nascita della lingua francese. Noi parliamo di francese sia per il Québec sia per la Francia. Così parliamo di catalano sia per Alghero sia per il resto: non noi, ma l'Unione europea, la quale in una mappa che ho avuto in mano, preparata appunto dall'Unione europea, chiarisce questo aspetto. Essa chiarisce, altresì, che quando parliamo di occitanico parliamo di una regione che comprende una serie di lingue minori, o dialetti diversi, tra cui provenzale e delfinese, che interessano entrambi la regione Piemonte. Vi è anche una legge regionale piemontese che parla di occitanico. Io ho fatto ogni sforzo per accettare il parere dell'onorevole Teresio Delfino, ma ho esaminato i pareri di tutte le comunità montane del Piemonte e quello della stessa regione Piemonte, che ha approvato una propria legge, pertanto ho dovuto accettare la formulazione, contenuta nella Treccani e nella carta europea, di « occitanico », senza offesa per i grandi studiosi e per il Mistral.

Quanto alla letteratura italiana negli idiomi italici, o dialetti, sono il primo a considerarla una cosa fondamentale e credo che ci debba essere un ordine del giorno che impegni il Governo anche ad intervenire in favore di quella letteratura, ma qui noi parliamo di minoranze linguistiche e quelle qui indicate sono tutte quelle segnalate dal Ministero dell'interno, dipartimento minoranze linguistiche: io devo seguire anche questa indicazione.

ENRICO CAVALIERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO CAVALIERE. Signor Presidente, ho la sensazione che la presenza in aula non sia sufficiente a garantire il numero legale, quindi mi permetto di sollecitare una particolare attenzione per evitare il fenomeno del voto multiplo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cavaliere. Raccomando, ovviamente, ai colleghi di votare ciascuno per sé.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo dell'articolo 2, del relatore di minoranza, onorevole Menia, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera non è in numero legale per deliberare. Pertanto, a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 13,40.

PRESIDENTE. Dovremmo ora procedere nuovamente alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, nella quale in precedenza è mancato il numero legale; tuttavia, apprezzate le circostanze rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Annunzio dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di domani, venerdì 12 giugno 1998, alle ore 15, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata *(question time)*, con ripresa televisiva diretta, con la partecipazione di ministri di settore.

Comunico che i quesiti sottoposti al Governo riguarderanno la competenza del ministro delle finanze (in relazione alla vicenda delle cartelle esattoriali inerenti al condono fiscale) e del ministro dei tra-

PROPOSTE DI LEGGE: CORLEONE ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (169); SCALIA E PROCACCI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (300); BRUNETTI E MORONI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: (396); ALOI: NORME PER LA TUTELA DELL'IDENTITÀ NAZIONALE DELLE MINORANZE ETNICO-LINGUISTICHE GRECANICHE ED ALBANESI NELLA REGIONE CALABRIA (918); RODEGHIERO ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: (1867); MASSA ED ALTRI; NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (2086); TERESIO DELFINO: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (2973).

(A. C. 169 – sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

considerato che non si ravvedono negli idiomi locali di certi gruppi di popolazione indicati negli articoli 1, 9 e 11 del testo licenziato dalla Commissione i presupposti dell'articolo 6 della Costituzione per la tutela delle minoranze linguistiche

delibera

di non procedere all'esame delle proposte di legge A.C. n. 169 e abb..

Questione pregiudiziale n. 1.
Armaroli, Selva, Menia.

La Camera,

ritenuto che le proposte di legge n. 169 e abbinate, nel testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali:

tendono a frantumare l'unità linguistica, elemento costitutivo dell'unità nazionale del popolo italiano;

attuano una tutela delle tradizioni popolari del tutto sproporzionata anche se si volessero ritenere le popolazioni di alcune parti del territorio minoranze linguistiche, andando ben oltre lo spirito e la lettera della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;

rendono chiusi i rapporti di lavoro negli uffici pubblici locali e nelle scuole in quanto impediscono la presenza in tali pubbliche istituzioni di personale che non parli l'idioma locale ma solo l'italiano;

prevedono l'uso degli idiomi locali nelle assemblee elettive seguita da una traduzione riassuntiva in lingua italiana palesemente illegittima;

impegnano i bambini delle zone interessate in studi linguistici non utili, mentre per essi sarebbe utile ed opportuno ai fini del futuro lavoro conoscere lingue straniere diffuse

delibera

di non procedere all'esame delle proposte di legge n. 169 e abbinate.

Questione pregiudiziale n. 2.
Menia, Selva, Armaroli.

(A. C. 169 – sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 5.** Boato.

Sopprimerlo.

***1. 3.** Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1: – 1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica promuove la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana nel mondo.

3. Ogni cittadino ha il diritto e ogni organismo pubblico ha il dovere di usare la lingua ufficiale dello Stato.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Aggiungere infine, il seguente comma:

1-*bis*. La repubblica promuove la diffusione e la difesa della lingua ufficiale nel mondo. Ogni cittadino ha il diritto di usarla e ogni organismo pubblico ha il dovere di uso della lingua ufficiale.

1. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola, Niccolini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

1-*bis*. Ogni cittadino ha il diritto di usarla e ogni organismo pubblico ha il dovere di uso della lingua ufficiale.

1. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

1-*bis*. La repubblica promuove la diffusione e la valorizzazione della lingua ufficiale nel mondo.

1. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere il comma 1.

1. 6. La Commissione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. – Al pari della lingua italiana, sono ufficiali, all'interno dei rispettivi confini amministrativi, quelle parlate nelle regioni e nelle province a statuto speciale.

1. 01. Fontanini, Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Stucchi.

(A. C. 169 – sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

2. La Repubblica adotta, altresì, a favore delle comunità Rom e Sinti presenti sul territorio italiano, misure di particolare tutela adeguate alle loro peculiari caratteristiche storico-culturali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2: — 1. Secondo le disposizioni dell'articolo 6 della Costituzione e in applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, la Repubblica tutela le lingue e le culture minoritarie secondo l'articolo 1 della Carta di Strasburgo.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione dell'articolo 6 *con le seguenti:* Secondo le disposizioni degli articoli 3 e 6.

* **2. 61.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione dell'articolo 6 *con le seguenti:* Secondo il dettato disposto dagli articoli 3 e 6.

* **2. 63.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione *con le seguenti:* Secondo le disposizioni.

2. 62. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione *con le seguenti:* Secondo.

2. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 dopo le parole: dell'articolo 6 della Costituzione *aggiungere le seguenti:* in applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie siglata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.

2. 3. Migliori, Menia, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 sopprimere le parole: in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali.

2. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle popolazioni albanesi *sino alla fine del comma, con le seguenti:* degli idiomi minoritari secondo l'articolo 1 della carta di Strasburgo.

2. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 sostituire le parole da: la lingua e la cultura *sino alla fine del comma con le seguenti:* con apposite norme le minoranze linguistiche.

2. 14. Fragalà.

Al comma 1 sostituire da: e la cultura *fino alla fine del comma con le seguenti:* delle minoranze presenti sul territorio dello Stato.

2. 15. Menia.

Al comma 1 sopprimere le parole: delle popolazioni.

2. 5. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle popolazioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* delle minoranze presenti sul territorio dello Stato.

2. 16. Menia.

Al comma 1, sostituire la parola: popolazioni *con la seguente:* comunità.

2. 6. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, dopo la parola: popolazioni *aggiungere la seguente:* stanziali.

2. 7. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al primo comma dopo la parola: popolazioni *aggiungere la seguente:* di origine.

2. 65. Boato.

Al comma 1, sostituire le parole da: albanesi *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di origine diversa dall'italiano.

2. 17. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole da: e croate, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , croate, francesi, franco-provenzali, friulane, ladine, occitane e sarde.

2. 11. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: il franco provenzale *fino alla fine del comma.*

2. 18. Menia.

Al comma 1, dopo la parola: il franco-provenzale *aggiungere le seguenti:* il piemontese.

2. 8. Borghezio, Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, dopo la parola: il franco-provenzale *aggiungere le seguenti:* il veneto.

2. 9. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Dozzo, Calzavara.

Al comma 1, sopprimere le parole: il ladino.

2. 19. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: l'occitano *con le seguenti:* il provenzale-occitano

2. 64. Teresio Delfino, Niedda.

Al comma 1, sopprimere le parole: e il sardo.

2. 20. Menia.

Al comma 1, dopo la parola: sardo *aggiungere le seguenti:* e il veneto.

*** 2. 12.** Giovanardi.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il veneto.

*** 2. 47.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il calabro-lucano.

2. 21. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il crotonese.

2. 22. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il logudorese.

2. 23. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il teatino.

2. 24. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il vicentino.

2. 25. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il belumat.

2. 26. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il campidanese.

2. 27. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il veneziano.

2. 28. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'osco.

2. 29. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il sannita.

2. 30. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il carnico.

2. 31. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il romagnolo.

2. 32. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il piceno.

2. 33. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il fermano.

2. 34. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il truentino.

2. 35. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'irpino.

2. 36. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il napoletano.

2. 37. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'istro-veneto.

2. 38. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il tergestino.

2. 39. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il marsicano.

2. 40. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il maceratese.

2. 41. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il sublacense.

2. 42. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il fiorentino.

2. 43. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il toscano.

2. 44. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'urbinate.

2. 45. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il piemontese.

2. 46. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il ciociaro.

2. 48. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il romanesco.

2. 49. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il lucano.

2. 50. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il siciliano.

2. 51. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'abruzzese.

2. 52. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il bergamasco.

2. 53. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il calabrese.

2. 54. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'eugubino.

2. 55. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il dalmatico.

2. 56. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il tuderte.

2. 57. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il nussino.

2. 58. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il comegliano.

2. 59. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È obbligatorio lo studio della lingua latina nelle scuole medie inferiori e superiori.

2. 60. Menia.

Sopprimere il comma 2.

***2. 13.** Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Serra, Nuccio Carrara.

Sopprimere il comma 2.

***2. 70.** Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

374.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1998

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **LORENZO ACQUARONE** E **ALFREDO BIONDI**

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO ..... V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-110

PAG.

Preavviso di votazioni elettroniche 1

Missioni 1

Trasferimento in sede legislativa dei disegni di legge nn. 4763 e 4782 1

Inversione dell'ordine del giorno 2
Presidente 2
Lorenzetti Maria Rita (DS-U), *Presidente dell'VIII Commissione* 2

Proposte di legge: Disciplina delle locazioni (790-806-825-1222-bis-1718-2382-4146-4161-4476) (Seguito della discussione del testo unificato) 2
Presidente 2

PAG.

Documento in materia di insindacabilità (Discussione) 2
(Discussione – Doc. IV-ter, n. 21/A) 3
Presidente 3
Berselli Filippo (AN), *Vicepresidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio* 3
(Dichiarazioni di voto – Doc. IV-ter, n. 21/A) 4
Presidente 4, 6, 7
Berselli Filippo (AN), *Vicepresidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio* 4, 5, 6
Bielli Valter (DS-U) 4, 7
Pisapia Giuliano (RC-PRO), *Presidente della II Commissione* 8
Sgarbi Vittorio (misto) 5
Vito Elio (FI) 6

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; rifondazione comunista-progressisti: RC-PRO; rinnovamento italiano: RI; unione democratica per la Repubblica: UDR; misto: misto; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto-socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-per l'UDR-patto Segni/liberali: misto-per l'UDR-P. Segni/lib.; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto rete-l'Ulivo: misto-rete-U.

PAG.

Proposta di legge Corleone: Minoranze linguistiche (A.C. 169) e abbinate (A.C. 300-396-918-1867-2086-2973) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) 8

(Ripresa esame articolo 2 – A.C. 169) 8
Presidente 8, 10, 17
Borghezio Mario (LNIP) 13
Delfino Teresio (UDR) 14
Fontan Rolando (LNIP) 10, 17
Giovanardi Carlo (misto-CCD) 15
Jervolino Russo Rosa (PD-U), *Presidente della I Commissione* 9
Migliori Riccardo (AN) 9
Novelli Diego (DS-U) 10
Rodeghiero Flavio (LNIP) 16
Selva Gustavo (AN) 15, 17
Soda Antonio (DS-U) 10
Vito Elio (FI) 8

(Esame articolo 3 – A.C. 169) 18
Presidente 18
Boato Marco (misto-verdi-U) 18
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 18
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 18

(Esame articolo 4 – A.C. 169) 19
Presidente 19
Calzavara Fabio (LNIP) 23
Delfino Teresio (UDR) 22
Fontan Rolando (LNIP) 23
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 19
Migliori Riccardo (AN) 20
Selva Gustavo (AN) 19
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 19

(Esame articolo 5 – A.C. 169) 24
Presidente 24
Aloi Fortunato (AN) 26
Boato Marco (misto-verdi-U) 28
Cavaliere Enrico (LNIP) 28
Delfino Teresio (UDR) 26
Fontan Rolando (LNIP) 27
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 24
Migliori Riccardo (AN) 27
Niccolini Gualberto (FI) 24
Soliani Albertina, *Sottosegretario per la pubblica istruzione* 24, 25

(Esame articolo 8 – A.C. 169) 29
Presidente 29
Aloi Fortunato (AN) 29
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 29
Soliani Albertina, *Sottosegretario per la pubblica istruzione* 29

PAG.

(Esame articolo 9 – A.C. 169) 30
Presidente 30, 32
Boato Marco (misto-verdi-U) 34
Caveri Luciano (misto Min. linguist.) 34
Fontan Rolando (LNIP) 30
Giovanardi Carlo (misto-CCD) 31, 32
Guidi Antonio (FI) 32
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 30, 31
Niccolini Gualberto (FI) 30
Tassone Mario (UDR) 35
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 30

(Esame articolo 10 – A.C. 169) 36
Presidente 36
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 36
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 36

(Esame articolo 11 – A.C. 169) 37
Presidente 37
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 37
Niccolini Gualberto (FI) 37
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 37

(Esame articolo 12 – A.C. 169) 40
Presidente 40
Boato Marco (misto-verdi-U) 41
Caveri Luciano (misto Min. linguist.) 42
Fontan Rolando (LNIP) 41
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 40
Migliori Riccardo (AN) 41
Niccolini Gualberto (FI) 41
Sgarbi Vittorio (misto) 42
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 41

(Esame articolo 13 – A.C. 169) 43
Presidente 43
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 43
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 43

(Esame articolo 14 – A.C. 169) 45
Presidente 45
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 45
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 45

(Esame articolo 15 – A.C. 169) 46
Presidente 46
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 46
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 46

PAG.

(Esame articolo 16 – A.C. 169) 46
Presidente 46
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 47
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 47

(Esame articolo 17 – A.C. 169) 48
Presidente 48
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 48
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 48

(Esame articolo 18 – A.C. 169) 49
Presidente 49
Aloi Fortunato (AN) 50
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 49
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 49

(Esame articolo 19 – A.C. 169) 50
Presidente 50
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 51
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 51

(Esame articolo 20 – A.C. 169) 51
Presidente 51
Boato Marco (misto-verdi-U) 52
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 52
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 52

(Esame articolo 21 – A.C. 169) 52
Presidente 52
Aloi Fortunato (AN) 53
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 52, 53
Migliori Riccardo (AN) 52
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 52

(Esame articolo 22 – A.C. 169) 54
Presidente 54
Maselli Domenico (DS-U), *Relatore per la maggioranza* 54
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 54

(Esame ordini del giorno – A.C. 169) 54
Presidente 54, 56, 61
Aloi Fortunato (AN) 64
Bergamo Alessandro (FI) 61
Borghezio Mario (LNIP) 61
Brunetti Mario (RC-PRO) 57
Cavaliere Enrico (LNIP) 58, 63
Caveri Luciano (misto Min. linguist.) 64
Crema Giovanni (misto-SDI) 60
Delfino Teresio (UDR) 63

PAG.

Dozzo Gianpaolo (LNIP) 61
Dussin Luciano (LNIP) 60
Filocamo Giovanni (FI) 62
Fontan Rolando (LNIP) 64
Giovanardi Carlo (misto-CCD) 62
Guidi Antonio (FI) 55
Lo Presti Antonino (AN) 58
Maselli Domenico (DS-U) 63
Michielon Mauro (LNIP) 62
Migliori Riccardo (AN) 65
Olivo Rosario (DS-U) 55
Pampo Fedele (AN) 61
Rodeghiero Flavio (LNIP) 61
Romano Carratelli Domenico (PD-U) 59
Soliani Albertina, *Sottosegretario per la pubblica istruzione* 55, 62
Tassone Mario (UDR) 56
Vascon Luigino (LNIP) 59
Volontè Luca (UDR) 63
Zoppi Sergio, *Sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali* 55, 63

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 169) ... 66
Presidente 66, 73
Aloi Fortunato (AN) 78
Boato Marco (misto-verdi-U) 72
Brunetti Mario (RC-PRO) 74, 75
Caveri Luciano (misto Min. linguist.) 67
Crema Giovanni (misto-SDI) 69
Delfino Teresio (UDR) 66
Di Bisceglie Antonio (DS-U) 68
Fontan Rolando (LNIP) 67
Giovanardi Carlo (misto-CCD) 66
Lembo Alberto (LNIP) 76
Menia Roberto (AN) 78
Migliori Riccardo (AN) 73
Molinari Giuseppe (PD-U) 69
Niccolini Gualberto (FI) 70
Rodeghiero Flavio (LNIP) 77
Sbarbati Luciana (RI) 71, 72
Vascon Luigino (LNIP) 77
Zeller Karl (misto Min. linguist.) 68

(Coordinamento – A.C. 169) 79
Presidente 79

(Votazione finale e approvazione – A.C. 169) 79
Presidente 79

Gruppo parlamentare (Elezione del presidente) 79

Sull'ordine dei lavori e per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo 79
Presidente 79
Manca Paolo (RI) 80
Pezzoli Mario (AN) 79
Volontè Luca (UDR) 80

(La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa alle 15) 80

PAG.

Interrogazioni a risposta immediata (Svolgimento) 80

(Attuazione dei provvedimenti tesi a favorire l'occupazione giovanile) 81

Ciani Fabio (PD-U) 81

Prodi Romano, *Presidente del Consiglio dei ministri* 81

(Iniziative diplomatiche a sostegno della Grecia nella questione di Cipro) 82

Prodi Romano, *Presidente del Consiglio dei ministri* 82

Rossi Oreste (LNIP) 82

(Informazione dei risparmiatori nel processo di privatizzazione dell'ENI) 83

Landi di Chiavenna Giampaolo (AN) 83, 84

Prodi Romano, *Presidente del Consiglio dei ministri* 84

(Aumento del ticket sui farmaci e gratuità della cura Di Bella) 85

Massidda Piergiorgio (FI) 85, 86

Prodi Romano, *Presidente del Consiglio dei ministri* 85

(Interventi per le imprese che investono nel Mezzogiorno) 87

Piscitello Rino (misto-rete-U) 87, 88

Prodi Romano, *Presidente del Consiglio dei ministri* 87

(Interventi per lo sviluppo e l'occupazione) . 88

Lamacchia Bonaventura (RI) 88, 89, 90

Prodi Romano, *Presidente del Consiglio dei ministri* 89, 90

(Iniziative per la soluzione della crisi nel Kosovo) 90

Prodi Romano, *Presidente del Consiglio dei ministri* 90

Ranieri Umberto (DS-U) 90, 91

(Processo di privatizzazione dell'ENI) 92

Nesi Nerio (RC-PRO) 92

Prodi Romano, *Presidente del Consiglio dei ministri* 92

(Dichiarazioni del sottosegretario Corleone sulla procreazione medicalmente assistita) . 93

Prodi Romano, *Presidente del Consiglio dei ministri* 93

Scoca Maretta (UDR) 93, 94

PAG.

(La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa alle 16,05) 94

Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento) 94

(Fenomeni separatisti in Europa) 94

Fassino Piero, *Sottosegretario per gli affari esteri* 94, 96

Tassone Mario (UDR) 94, 98

(Condanna di membri della direzione del partito Herri Batasuna) 99

Dalla Rosa Fiorenzo (LNIP) 101

Fassino Piero, *Sottosegretario per gli affari esteri* 100

(Arresto dell'equipaggio del motopeschereccio Francesco Saverio) 101

Fassino Piero, *Sottosegretario per gli affari esteri* 101

Giacalone Salvatore (PD-U) 103

Volontè Luca (UDR) 103

(Mantenimento dell'ordine pubblico in Albania) 104

Rivera Giovanni, *Sottosegretario per la difesa* 104

Volontè Luca (UDR) 105

(Modalità di redazione della risposta all'interrogazione n. 4-10193) 105

Izzo Domenico (PD-U) 106

Rivera Giovanni, *Sottosegretario per la difesa* 105

(Impiego di personale specializzato della marina militare per lo sgombero di fondali in Albania) 106

Giannattasio Pietro (FI) 107

Rivera Giovanni, *Sottosegretario per la difesa* 106

Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo 108

Presidente 108, 109

Volontè Luca (UDR) 108

Disegno di legge di conversione (Annunzio della presentazione e assegnazione a Commissione in sede referente) 109

Ordine del giorno della seduta di domani . 109

Votazioni elettroniche (Schema) .. *Votazioni I-LXXIV*

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

ossia quella di richiedere un'informazione preventiva, è tale che non ci si troverà più nella situazione che si è verificata ieri, perché altrimenti, rispetto alle affermazioni fatte, vi saranno metri di giudizio diversi.

Ritengo che l'osservazione fatta ieri dall'onorevole Mussi avrebbe potuto ottenere in quel momento una risposta tale da potersi soprassedere ad una votazione che « nasceva » in un contesto particolare.

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA, *Presidente della II Commissione*. Visto che è stato posto il problema concernente la legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, vorrei informare i colleghi che oggi alle 17 sono convocate le Commissioni affari costituzionali e giustizia proprio per decidere su questo provvedimento di legge.

Siccome è alle 17, chiedo ai colleghi interessati di essere presenti.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Pisapia. Se parteciperanno anche i colleghi non direttamente interessati, sarà meglio, perché così la valutazione risulterà più obiettiva.

Seguito della discussione della proposta di legge: Corleone ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (169) e delle abbinate proposte di legge: Scalia e Procacci: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (300); Brunetti e Moroni: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (396); Aloi: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria (918); Rodeghiero ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1867); Massa ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2086); Teresio Delfino: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2973) *(ore 9,35)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Corleone ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e delle abbinate proposte di legge: Scalia e Procacci: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Brunetti e Moroni: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Aloi: Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria; Rodeghiero ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Massa ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Teresio Delfino: Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali.

(Ripresa esame articolo 2 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta dell'11 giugno scorso si è passati all'esame dell'articolo 2 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 1)* ed è mancato il numero legale nella votazione del testo alternativo dell'articolo 2 del relatore di minoranza Menia. In assenza dell'onorevole Menia, chiedo se qualcuno dei colleghi del suo gruppo intenda farlo proprio.

GUSTAVO SELVA. Io, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

ELIO VITO. Chiedo la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza Menia,

fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *327*
Votanti *323*
Astenuti *4*
Maggioranza *169*
Hanno votato sì *114*
Hanno votato no . *209).*

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, nel corso dei lavori della Commissione sono emerse con chiarezza due posizioni. Da parte di alcune forze politiche è stato chiesto che il testo in discussione, che mi auguro possa concludere il suo iter questa mattina in aula, non contenga alcun riferimento ai rom e ai sinti. Da parte di altre forze politiche è stato espresso il desiderio che la Commissione affari costituzionali si riappropri di questo problema e che su esso continui a discutere e a lavorare.

Di conseguenza, vorrei comunicare all'Assemblea che questa mattina la Commissione si è riunita ed ha deliberato lo stralcio dell'articolo 2, comma 2, della proposta di legge Corleone ed altri n. 169 nel seguente testo: « La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine zingara » e contemporaneamente ha disposto lo stralcio delle analoghe parti previste nelle proposte di legge Scalia e Procacci n. 300, Brunetti e Moroni n. 396, Rodeghiero ed altri n. 1867 e Teresio Delfino n. 2973.

Le parti stralciate, che verranno nuovamente sottoposte all'esame della Commissione per essere approfondite a parte in altro provvedimento, assumeranno il titolo: « Norme in materia di tutela della minoranza zingara ».

Immagino che questo abbia anche un qualche effetto sul provvedimento in esame e che permetta di cogliere appieno la volontà emersa in Commissione.

RICCARDO MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCARDO MIGLIORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di alleanza nazionale accoglie con favore la scelta del Comitato dei nove, anche perché lo stralcio di questa parte dell'articolo 2, che elimina i riferimenti alla tutela per le popolazioni rom e sinti, è in linea con il documento fondamentale di riferimento dei lavori della nostra Commissione, dal quale prende le mosse il provvedimento in esame, che è la Carta del Consiglio di Europa di Strasburgo del 5 novembre 1992. Quest'ultima chiarisce in modo inequivocabile che cosa sono per i paesi europei le lingue minoritarie o regionali, riferentisi a popolazioni stanziali che hanno insediamenti storici all'interno di un determinato territorio.

Penso che la decisione di questa mattina faccia giustizia del poco realismo che ha contraddistinto in larga parte i lavori della Commissione: lo vedremo successivamente per quel che riguarda una serie di nostri emendamenti che tendono a fare riferimento esplicito e chiaro alla Carta dei diritti delle minoranze europee, che non sempre e non correttamente questo testo traduce in normativa. Quanto a questa decisione, la salutiamo con favore, perché è dall'inizio di questa discussione, alcuni mesi fa, che riteniamo essenziale lo stralcio di questo punto: la maggioranza lo accetta *in extremis*, ma meglio tardi che mai.

ROLANDO FONTAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. La lega nord aveva presentato un emendamento e aveva condotto una battaglia per eliminare il comma 2 dell'articolo 2, per evitare cioè che fossero tutelate anche le lingue dei cosiddetti zingari.

Siamo fortissimamente contrari ad ogni tipo di tutela – ovviamente anche a quella linguistica – nei confronti degli zingari. Accettiamo favorevolmente questo stralcio ma ribadiamo che esso non deve valere solo per questa legge ma anche per ogni ipotesi di normativa futura sul punto.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Questo lo vedremo al momento opportuno!

DIEGO NOVELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIEGO NOVELLI. Presidente, sono favorevole alla proposta dell'onorevole Jervolino. Vorrei solo fare un'osservazione di carattere lessicale. So che non si può cambiare, perché riferita al testo della proposta Corleone, ma la parola « zingaro » è un termine offensivo: o si chiamano sinti o si chiamano rom o si chiamano nomadi; ma la parola « zingari » non dovrebbe esistere nel dizionario della lingua italiana.

Non è possibile cambiarla: lo accetto, ma che resti a verbale la mia osservazione.

PRESIDENTE. Credo che sia perfettamente condivisibile; tuttavia la dizione esatta è sinti o rom, mentre i nomadi sono una categoria più generale. Si tratta di stralciare questa parte dal testo della proposta dell'onorevole Corleone.

Vorrei informarvi, colleghi, che ove l'Assemblea deliberi lo stralcio, decidendo così di rinviare ad un autonomo procedimento l'esame di tale profilo concernente le comunità sinti e rom, risulteranno di conseguenza inammissibili – in quanto non più attinenti alla materia in discussione – quelle parti del testo della Commissione concernenti la medesima materia oggetto dello stralcio (nel caso in esame il comma 2 dell'articolo 2 del testo della Commissione).

ANTONIO SODA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo onorevole Soda? Per il suo gruppo ha già parlato l'onorevole Novelli.

ANTONIO SODA. Novelli ha fatto una precisazione linguistica: io debbo sollevare un'altra questione.

PRESIDENTE. Il collega Novelli ha fatto una precisazione linguistica; la sua è contenutistica: mi pare una giusta osservazione. Ha facoltà di parlare.

ANTONIO SODA. Presidente, noi aderiamo alla proposta della collega Jervolino, ma per una ragione esattamente opposta a quella illustrata dal collega Fontan.

Riteniamo infatti che sinti e rom debbano avere nel nostro paese una tutela più forte sia per quanto riguarda la loro cultura sia per quanto concerne la loro lingua. Certamente nell'onorevole Fontan manca la cultura del rispetto della diversità *(Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo)*: o l'assimilazione è l'acquisizione e la scomparsa delle diversità oppure è assenza di tutela; questo è il ragionamento del collega Fontan.

ENRICO CAVALIERE. E lo sfruttamento minorile, allora?

ANTONIO SODA. Noi aderiamo alla proposta di stralcio con l'impegno di provvedere ad una tutela più forte verso questi concittadini che hanno diritto alla loro cultura, al loro nomadismo, al rispetto della loro lingua e ad essere integrati nel senso più alto, e non assimilati con la perdita della diversità *(Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta di stralcio formulata dalla presidente della I Commissione.

(È approvata).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli emendamenti Menia 2.61 e 2.63, sostanzialmente identici, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *326*
Votanti *324*
Astenuti *2*
Maggioranza *163*
Hanno votato sì *115*
Hanno votato no . *209).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *331*
Votanti *329*
Astenuti *2*
Maggioranza *165*
Hanno votato sì *113*
Hanno votato no . *216).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *350*
Votanti *348*
Astenuti *2*
Maggioranza *175*
Hanno votato sì *121*
Hanno votato no . *227).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *332*
Votanti *331*
Astenuti *1*
Maggioranza *166*
Hanno votato sì *120*
Hanno votato no . *211).*

Constato l'assenza dell'onorevole Fragalà: s'intende che abbia rinunziato al suo emendamento 2.14.

ELIO VITO. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fragalà 2.14, fatto proprio dall'onorevole Vito, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *334*
Votanti *333*
Astenuti *1*
Maggioranza *167*
Hanno votato sì *106*
Hanno votato no . *227).*

Constato l'assenza dell'onorevole Menia: s'intende che abbia rinunziato al suo emendamento 2.15.

GUSTAVO SELVA. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 2.15, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *343*
Votanti *342*
Astenuti *1*
Maggioranza *172*
Hanno votato sì *113*
Hanno votato no . *229).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *339*
Votanti *338*
Astenuti *1*
Maggioranza *170*
Hanno votato sì *110*
Hanno votato no . *228).*

A seguito della precedente votazione risulta precluso l'emendamento Menia 2.16.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontan 2.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Noi proponiamo di aggiungere all'elenco delle popolazioni tutelate l'aggettivo « stanziali » perché le definisce meglio rispetto alla generalizzazione prevista dall'articolo 2.

PRESIDENTE. Onorevole Fontan, in seguito alla deliberazione assunta in precedenza di stralciare tutte le parti relative alle popolazioni rom e sinti, insiste per la votazione ?

ROLANDO FONTAN. Sì.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *334*
Votanti *330*
Astenuti *4*
Maggioranza *166*
Hanno votato sì *150*
Hanno votato no . *180).*

Constato l'assenza dell'onorevole Boato: s'intende che abbia rinunziato al suo emendamento 2.65.

Constato l'assenza dell'onorevole Menia: s'intende che abbia rinunziato al suo emendamento 2.17.

GUSTAVO SELVA. Lo faccio mio, signor Presidente, e faccio miei anche i successivi emendamenti presentati dal collega Menia.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 2.17, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *343*
Votanti *338*
Astenuti *5*
Maggioranza *170*
Hanno votato sì *117*
Hanno votato no . *221).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 2.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *339*
Votanti *337*
Astenuti *2*
Maggioranza *169*
Hanno votato sì *42*
Hanno votato no . *295).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 2.18, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *337*
Votanti *336*
Astenuti *1*
Maggioranza *169*
Hanno votato sì *107*
Hanno votato no . *229).*

Passiamo alla votazione del principio comune contenuto negli emendamenti da Borghezio 2.8 a Menia 2.59 consistente nell'individuazione di ulteriori lingue o dialetti cui estendere la tutela prevista dall'articolo 2, avvertendo che in caso di pronuncia contraria della Camera si intenderanno respinti tutti gli emendamenti indicati. In caso di approvazione, si procederà alla votazione di ciascuno degli emendamenti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghezio. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Vorrei anzitutto illustrare il mio emendamento 2.8, che riguarda l'inserimento nella previsione di questa norma della lingua piemontese.

Non devo certamente illustrare questo principio al nostro Presidente che, avendo svolto la sua campagna elettorale tra la gente di Torino e della provincia di Torino, si sarà sentito più volte gentilmente consultare dai cittadini che ancora molto spesso – soprattutto in provincia e nelle vallate – usano questa lingua dimenticata. È una delle tante lingue « tagliate » rispetto alla quale vorrei ricordare ai colleghi – non soltanto a quelli piemontesi – l'importante e significativa decisione contenuta nella risoluzione n. 928 del 1981 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, che ha incluso il piemontese nel novero delle lingue, e non dei dialetti, minoritarie d'Europa.

Voglio inoltre ricordare l'importanza di una tradizione culturale che annovera una grammatica pubblicata fin dal 1783, un teatro, una letteratura e una storia molto ricca, che oggi rischia, assieme a quella di altre lingue « tagliate » (tra le quali è molto importante il veneto, una lingua anch'essa dimenticata), di essere esclusa dalle previsioni di questa legge così importante.

Voglio altresì ricordare che in questi giorni un documento significativo di richiamo al dovere della Camera dei deputati a non dimenticare, nella previsione di questa norma, la lingua piemontese, è stato firmato da diciannove importanti esponenti della cultura piemontese: da Camillo Brero a Tavo Burat, a Gian Renzo Clivio, ad Albina Malerba, a Franca Viglongo. A proposito di Viglongo, sotto-

lineo che esiste ancora una casa editrice in lingua piemontese che è molto significativa.

Non dobbiamo assolutamente escludere da questa previsione normativa una lingua che ha caratteri – come illustri glottologi hanno ormai stabilito sul piano scientifico – completamente distinti sia dal francese, sia dall'italiano sia dall'occitano. Si tratta di una lingua autonoma, che è derivata autonomamente dal latino, con contenuti e caratteristiche propri, che viene studiata, insegnata e coltivata in alcune università straniere, a differenza di quanto si verifica nel nostro paese, dove spesso queste lingue dimenticate vengono trascurate dagli organismi universitari. Sottolineo, ad esempio, che a Toronto in Canada è tuttora attivissima una cattedra di lingua, letteratura e storia del piemontese !

Ritengo quindi che si debba esaminare la questione dell'inserimento della lingua piemontese con molta attenzione, per non commettere l'errore di escludere una lingua che rappresenta il portato in una tradizione storica molto importante e ancora molto viva non soltanto nelle vallate, ma anche nella stessa città di Torino *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania).*

TERESIO DELFINO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, mi pare che la proposta di una votazione unica su tutti gli emendamenti che tentano di sollecitare in quest'aula un dibattito sulla peculiarità, sull'identità e sul valore di una serie di « parlate » e di lingue minoritarie, su cui noi dovremmo pronunciarci, sia veramente una forzatura, perché tende sostanzialmente ad impedire al Parlamento di analizzare le ragioni per cui ogni singolo deputato o forza politica ha sollevato il problema.

La pregherei, pertanto, signor Presidente, di verificare la possibilità di riconsiderare questo orientamento, perché altrimenti noi non siamo in grado, nei pochi minuti che abbiamo a disposizione per valutare ciascun emendamento, di manifestare pienamente le ragioni – testé evidenziate dal collega Borghezio e che io condivido assolutamente – che ci portano ad assumere una certa posizione sulla questione della lingua piemontese.

Un'unica votazione sul principio comune contenuto negli emendamenti da Borghezio 2.8 a Menia 2.59 esclude la possibilità di entrare nel merito delle stesse proposte emendative. Pertanto, mi permetto di sollecitare un riesame di questa impostazione che veramente ritengo inadeguata rispetto allo sforzo che il Parlamento, attraverso i lavori della Commissione prima e dell'Assemblea poi, sta compiendo al riguardo.

L'inserimento della lingua e della cultura piemontese tra quelle tutelate dalla Repubblica è stato sollecitato in questi giorni ai parlamentari anche da diversi intellettuali, proprio perché la cultura piemontese ha una grammatica, una letteratura, un teatro che riteniamo si debbano difendere e qualificare proprio secondo lo spirito da cui è animata la proposta di legge in discussione.

Inoltre, devo dire che la regione Piemonte ha promosso dei corsi di lingua e di cultura in modo che gli insegnanti delle scuole medie siano in grado di accogliere nel processo di formazione anche il bagaglio culturale che questa lingua minoritaria porta con sé.

Pertanto, condivido l'emendamento 2.8 del collega Borghezio, che chiedo di poter sottoscrivere, e mi auguro che in questo senso vi sia un ripensamento da parte dello stesso Comitato dei nove. Ecco perché le chiedo, signor Presidente, se non sia possibile rivedere la sua decisione di votare il principio comune, intendendo respinti, in caso di pronuncia contraria della Camera, tutti gli emendamenti da Borghezio 2.8 a Menia 2.59. Peraltro, tra questi emendamenti ve n'è uno a mia firma (l'emendamento 2.64) sul quale richiamo nuovamente l'attenzione del relatore Maselli e del presidente della I Commissione, Rosa Jervolino Russo, che è

volto ad inserire nell'articolo 2 del provvedimento il provenzale-occitano, senza voler con questo difendere – come qualche collega ha cercato di far emergere in una delle ultime sedute dell'Assemblea nella quale ci siamo occupati della questione – atteggiamenti di localismo, di provincialismo e di frammentazione. Il mio riferimento è ad una cultura provenzale che ha espresso sotto il profilo della letteratura il massimo di questa lingua minoritaria con il premio Nobel Mistral; contestare la valenza storica di questa lingua mi sembra assolutamente inadeguato.

Concludo dicendo che riteniamo contraddittorio questo atteggiamento rispetto alla limpida volontà che la Commissione, e soprattutto l'Assemblea, hanno manifestato di valorizzare quelle espressioni linguistiche minoritarie che sono l'espressione storica di un linguaggio profondamente radicato in quelle aree.

Pertanto, da questo punto di vista mi auguro vi sia la disponibilità a rivedere la decisione assunta sulla modalità della votazione e, per quanto riguarda la lingua piemontese e provenzale, a rivolgere un'attenzione particolare a quelle vere ed autentiche identità culturali che noi vogliamo salvare e valorizzare, senza assumere posizioni localistiche.

PRESIDENTE. Su questo richiamo al regolamento darò la parola, ove ne sia fatta richiesta, ad un deputato per gruppo.

ENRICO CAVALIERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO CAVALIERE. Presidente, intervengo semplicemente per sottolineare che la sua decisione impedirebbe al collega Rodeghiero, che aveva chiesto di parlare dopo il collega Borghezio sul secondo dei due emendamenti presentati dalla lega su questo tema, di esprimere compiutamente il suo pensiero.

PRESIDENTE. Gli avrei dato comunque la parola utilizzando il tempo riservato per gli interventi a titolo personale, proprio per questo motivo.

GUSTAVO SELVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, indipendentemente da quella che sarà la sua decisione in ordine alle votazioni che lei ha promosso, vorrei fare mio l'emendamento Menia 2.19, ma per ritirarlo, in quanto ritengo che il ladino abbia una sua dignità, una sua storia, una sua tradizione, per cui possa essere a giusto titolo considerato una lingua minoritaria. Desidero farlo presente fin d'ora.

CARLO GIOVANARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Credo che il dibattito generale abbia chiarito che il nodo di questo provvedimento è rappresentato dall'aggiunta dei friulani e dei sardi alle cosiddette minoranze linguistiche vere e proprie, quelle che hanno radici in paesi diversi dall'Italia. Il nodo è questo. Fra tutti gli emendamenti presentati tesi ad aggiungere i dialetti italiani, molti sono evidentemente strumentali; quello che ho presentato io, relativo al veneto, tenta di essere una proposta seria, se è serio aver inserito il sardo e il friulano, perché immagino che il veneto abbia la stessa dignità culturale e linguistica di questi altri due dialetti o lingue. È chiaro che se questo emendamento viene aggiunto agli altri 32 emendamenti che formano l'elenco di tutte le parlate italiane, io non ho la possibilità di operare un confronto sul fulcro della legge, perché come è noto l'identificazione come minoranza linguistica di sardo, friulano o veneto porta tutte le conseguenze relative agli interpreti, ai consigli comunali, ai consigli provinciali, alle comunità montane, agli atti giudiziari e così via.

Pertanto il non poter votare su questo emendamento significa non potersi con-

frontare sul cuore di quella che a nostro avviso è la parte sbagliata di questo provvedimento.

FLAVIO RODEGHIERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, utilizzando il tempo riservato per gli interventi a titolo personale.

FLAVIO RODEGHIERO. Intendo anch'io sollecitare un riesame della decisione della Presidenza, perché sembra riallinearsi al ritardo – che peraltro non intendo sia solo colpevole, credo sia anche doloso – con cui si dà applicazione all'articolo 6 della Costituzione. Spero che non sia questa la motivazione della Presidenza, cioè quella di intervenire ad applicare questo articolo e ad uniformarsi ad una visione così appiattente delle tradizioni culturali italiane, tanto da arrivare appunto così tardi, proprio perché non vi sia possibilità di interpretazione. Pertanto credo e spero davvero che si riveda questa decisione.

L'italiano scritto è rimasto infatti per secoli un accademico esercizio di imitazione dei classici; l'italiano parlato ha cominciato a generalizzarsi soltanto nel secondo dopoguerra, dopo secoli di dominio incontrastato dei dialetti. Dobbiamo precisare, però, che in Italia il termine « dialetto » non designa, come altrove, varietà di una stessa lingua, ma designa una parlata derivata dal latino, che può essere anche lontanissima dall'italiano. Una consolidata abitudine all'identificazione dialetto-deprivazione o dialetto-ignoranza, unitamente al formalismo intollerante e vessatorio che ha caratterizzato (non lo dico io, l'ha detto don Milani tanti anni fa) fino a ieri l'insegnamento dell'italiano a scuola, ha demonizzato il dialetto in tutte le sue funzioni e manifestazioni. In verità, il dialetto è una lingua. Ciò significa che dal punto di vista linguistico non è il sottoprodotto di altre parlate, ma è un sistema di comunicazione autonomo e compiuto, anche se conta un numero limitato, anche limitatissimo, di parlanti.

Oggi un progetto plurilinguistico e pluriculturale, come spero stiamo cercando di fare con questo articolato, si inserisce non più nel contesto nazionale italiano ma in quello europeo, nel quale – come ha detto la Commissione europea – le diversità culturali diventano un patrimonio cui attingere e con esse le diversità linguistiche, che rappresentano un vantaggio rispetto ai competitori nell'economia mondiale. Crescita economica in questo senso (l'ha detto Engels ed il relatore) e difesa delle diversità culturale e linguistica rappresentano un potenziale delle risorse umane, con il loro corollario di conoscenze, organizzazione, creatività ed innovazione.

Proprio per questo sostengo l'emendamento che introduce il veneto tra le lingue da proteggere; il veneto è una lingua che ha una sua vasta produzione letteraria, tanto che nel marzo 1995 la giunta regionale del Veneto ha pubblicato un manuale della grafia veneta unitaria. Diverse amministrazioni comunali del Veneto adottano il bilinguismo veneto-italiano nei propri atti. Nelle ultime legislature della regione Veneto sono state presentate da più gruppi svariate iniziative a sostegno della lingua veneta. Attualmente risulta giacente in consiglio regionale la proposta di legge « Tutela, valorizzazione e promozione della lingua veneta ». L'ISTAT, in una delle sue rilevazioni, ha evidenziato come la lingua veneta sia parlata correntemente dal 52 per cento degli abitanti della regione Veneto (la percentuale più alta fra i popoli presenti all'interno dello Stato italiano).

Non vorrei nemmeno ricordare – perché per certi versi è già stato fatto – come il preambolo della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa affermi che il diritto delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali – ripeto, regionali – o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale costituisce un diritto imprescrittibile. Ma più ampiamente vorrei richiamarmi, nel sostenere l'emendamento che inserisce il veneto tra le lingue protette, non semplicemente alla salva-

guardia dei diritti linguistici, che già di per sé ha una sua rilevanza, ma alla libertà per ciascuna comunità di riconoscersi in un patrimonio linguistico nativo. In sintesi, mi richiamo a quel diritto umano fondamentale ed imprescrittibile che è il primario diritto umano alla parola *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania)*.

PRESIDENTE. Ringrazio innanzitutto i colleghi che sono intervenuti, perché mi hanno consentito di rilevare un errore che avevo commesso con riferimento all'emendamento 2.20 del collega Menia che, essendo soppressivo, va votato in quanto non rientra nel principio.

ROLANDO FONTAN. Anche l'emendamento Menia 2.19 !

PRESIDENTE. No, l'emendamento 2.19 è stato ritirato dal collega Selva.

Colleghi, la votazione per principio non impedisce di approfondire le singole questioni, perché se il principio viene respinto si passa a votare i singoli emendamenti. E tuttavia invito i colleghi a fare riferimento all'articolo 85-*bis* del regolamento, che stabilisce che nel momento in cui il Presidente proceda a votazioni per principi, i gruppi possono chiedere di votare un numero di emendamenti pari al massimo a un decimo del numero dei propri componenti. Quindi, per i colleghi che ne hanno fatto richiesta implicita – diciamo così –, come i colleghi Teresio Delfino e Giovanardi, procederemo al voto sui loro emendamenti, prescindendo dalla votazione di principio. Non so se sia chiaro. È dunque sufficiente fare riferimento a questa norma.

ROLANDO FONTAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, ritengo che mettere insieme il dialetto napoletano e quello siciliano sia una cosa obbrobriosa da ogni punto di vista; comunque, contento lei... ! Ad ogni buon conto, chiedo, da parte nostra, la votazione separata sugli emendamenti Borghezio 2.8 (concernente il piemontese), Fontan 2.9 (concernente il veneto) e Menia 2.43 (concernente il fiorentino).

PRESIDENTE. Onorevole Fontan, lei ha parlato di dialetti, mentre la legge si riferisce a lingue.

GUSTAVO SELVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, per facilitare il suo lavoro voglio dirle anzitutto che ritiriamo gli emendamenti Menia, dal 2.47 al 2.59. Evidentemente questi emendamenti avevano uno scopo di pressione per il miglioramento di questa legge.

Siccome riteniamo che, pur non essendo pienamente soddisfacente, questa legge abbia dato ragione ad alcune nostre posizioni, non vediamo la necessità di insistere su emendamenti che, lo ripeto, hanno manifestamente un carattere di pressione.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 2.20 dell'onorevole Menia, che faccio mio, ritengo sia opportuno, per le ragioni che ho appena spiegato, ritirarlo. Credo di aver collaborato anche in questo modo alla facilitazione del suo compito, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto, dopo la precisazione del collega Selva, non c'è più bisogno di procedere alla votazione di principio. Procediamo, dunque, alla votazione dei singoli emendamenti.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghezio 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *382*
Votanti *376*
Astenuti *6*
Maggioranza *189*
Hanno votato sì *59*
Hanno votato no . 317).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 2.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *370*
Votanti *367*
Astenuti *3*
Maggioranza *184*
Hanno votato sì *60*
Hanno votato no . 307).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Teresio Delfino 2.64, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *375*
Votanti *357*
Astenuti *18*
Maggioranza *179*
Hanno votato sì *20*
Hanno votato no . 337).

L'emendamento Giovanardi 2.12 è precluso, essendo già stato votato l'emendamento Fontan 2.9 avente lo stesso contenuto.

Poiché l'emendamento Menia 2.60 è inammissibile, dovremmo passare agli identici emendamenti Migliori 2.13 e Fontan 2.70. Avendo però stabilito lo stralcio del secondo comma – ovvero lo stralcio della questione relativa ai sinti ed ai rom – tali emendamenti non saranno posti in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *385*
Votanti *362*
Astenuti *23*
Maggioranza *182*
Hanno votato sì *222*
Hanno votato no . 140).

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Il parere della Commissione è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 3, fatta eccezione per l'emendamento Boato 3.8, che sopprime l'articolo 3, a condizione che la parte conseguenziale dello stesso sia premessa al comma 1 dell'articolo 21 e non sostitutiva.

PRESIDENTE. Lei è d'accordo, onorevole Boato?

MARCO BOATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 3.2, fatto proprio dal collega Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *371*
Votanti *345*
Astenuti *26*
Maggioranza *173*
Hanno votato sì *128*
Hanno votato no . *217).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 3.8, soppressivo dell'articolo, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *354*
Votanti *349*
Astenuti *5*
Maggioranza *175*
Hanno votato sì *187*
Hanno votato no . *162).*

(Esame dell'articolo 4 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 3).*

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti Migliori 4.1, 4.60 della Commissione, Migliori 4.5 e 4.61 della Commissione, per i quali il parere è favorevole. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Fontan 4.8.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Menia 4.30, fatto proprio dall'onorevole Selva in assenza del presentatore.

GUSTAVO SELVA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Selva.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza Menia, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *377*
Votanti *375*
Astenuti *2*
Maggioranza *188*
Hanno votato sì *120*
Hanno votato no . *255).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fragalà 4.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *373*
Votanti *372*
Astenuti *1*
Maggioranza *187*
Hanno votato sì *126*
Hanno votato no . *246).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 4.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti e votanti *376*
Maggioranza *189*
Hanno votato sì *130*
Hanno votato no . *246).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Migliori 4.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

RICCARDO MIGLIORI. Signor Presidente e colleghi, questo emendamento, come del resto il precedente, sottolinea l'esigenza che il procedimento che verrà applicato, sotto il profilo operativo, dopo l'approvazione del provvedimento deve essere, a nostro avviso, garantito, ai fini della omogeneità, dagli enti regionali e non dalle provincie. Ritengo che rispetto alla prima formulazione e anche al testo originario del proponente si sia commesso un grosso errore, che renderà difficile l'operatività della legge. Le regioni, tra l'altro, rientrano nella parte terminale della legge per quel che riguarda ovvi finanziamenti inerenti le loro competenze. A mio avviso, l'impalcatura del provvedimento avrà grandi problemi di operatività. C'è anche una contraddizione di natura istituzionale, rispetto alle competenze che storicamente nel nostro paese hanno le provincie. Questo emendamento tendeva e tende a dare razionalità e operatività alla legge.

Così non è stato, però, e noi sottolineiamo questo errore della Commissione: un errore di natura istituzionale e politica, che probabilmente si riverbererà negativamente sull'operatività dello stesso provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 4.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *373*
Votanti *367*
Astenuti *6*
Maggioranza *184*
Hanno votato sì *128*
Hanno votato no . *239).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 4.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *376*
Votanti *342*
Astenuti *34*
Maggioranza *172*
Hanno votato sì *335*
Hanno votato no .. *7).*

Onorevole Maselli, mi risulta che lo stampato contenga un errore nel successivo emendamento 4.60 della Commissione, nel senso che dovrebbe essere riferito al comma 1 e non al comma 2 (come erroneamente riportato). È d'accordo ?

DOMENICO MASELLI, *Relatore*. Sono d'accordo, signor Presidente, l'emendamento va riferito al comma 1.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.60 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *380*
Votanti *358*
Astenuti *22*
Maggioranza *180*
Hanno votato sì *352*
Hanno votato no .. *6).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Migliori 4.14 e Boato 4.30, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *387*
Votanti *385*
Astenuti *2*
Maggioranza *193*
Hanno votato sì *142*
Hanno votato no . *243).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 4.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *383*
Votanti *378*
Astenuti *5*
Maggioranza *190*
Hanno votato sì *136*
Hanno votato no . *242).*

L'emendamento Migliori 4.2 è precluso dal precedente emendamento Migliori 4.13.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *379*
Votanti *378*
Astenuti *1*
Maggioranza *190*
Hanno votato sì *130*
Hanno votato no . *248).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 4.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *379*
Votanti *378*
Astenuti *1*
Maggioranza *190*
Hanno votato sì *131*
Hanno votato no . *247).*

Avverto che per la serie di emendamenti contenenti variazioni a scalare da Menia 4.15 a Migliori 4.22 porrò in votazione, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del regolamento, soltanto l'emendamento Menia 4.15, fatto proprio dal collega Selva, e gli identici emendamenti Migliori 4.9 e Teresio Delfino 4.34.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 4.15, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *366*
Votanti *364*
Astenuti *2*
Maggioranza *183*
Hanno votato sì *121*
Hanno votato no . *243).*

TERESIO DELFINO. Ritiro il mio emendamento 4.34, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 4.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *368*
Votanti *367*
Astenuti *1*
Maggioranza *184*
Hanno votato sì *121*
Hanno votato no . *246).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *365*
Votanti *363*
Astenuti *2*
Maggioranza *182*
Hanno votato sì *128*
Hanno votato no . *235).*

L'emendamento Menia 4.24 è precluso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE *(ore 10,25)*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 4.23, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *378*
Votanti *375*
Astenuti *3*
Maggioranza *188*
Hanno votato sì *131*
Hanno votato no . *244).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 4.10, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *376*
Votanti *375*
Astenuti *1*
Maggioranza *188*
Hanno votato sì *128*
Hanno votato no . *247).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 4.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *366*
Votanti *365*
Astenuti *1*
Maggioranza *183*

Hanno votato sì 132
Hanno votato no . 233).

Onorevole Simeone, capisco che lei in questi giorni è assurto all'onore della cronaca dei giornali, però *(Applausi)*...

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 4.11, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 380
Votanti 379
Astenuti 1
Maggioranza 190
Hanno votato sì 126
Hanno votato no . 253).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 4.5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 381
Votanti 375
Astenuti 6
Maggioranza 188
Hanno votato sì 359
Hanno votato no .. 16).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontanini 4.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 387
Votanti 383
Astenuti 4
Maggioranza 192
Hanno votato sì 68
Hanno votato no . 315).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bampo 4.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Desidero solo far presente che l'emendamento Bampo 4.7 mira ad agevolare l'individuazione dei gruppi linguistici delle vallate dolomitiche del bellunese, che sono sempre state colpevolmente trascurate e dimenticate rispetto agli altri gruppi ladini occidentali, dei romanci e dei friulani. Si vorrebbe cioè agevolare l'opera delle amministrazioni locali in ordine alla individuazione dei comuni e della popolazione che desiderano avvalersi delle disposizioni di tutela contenute in questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bampo 4.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 378
Votanti 339
Astenuti 39
Maggioranza 170
Hanno votato sì 44
Hanno votato no . 295).

Chiedo all'onorevole Fontan se acceda all'invito rivoltogli a ritirare il suo emendamento 4.8.

ROLANDO FONTAN. No, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fontan.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 4.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *375*
Votanti *368*
Astenuti *7*
Maggioranza *185*
Hanno votato sì *38*
Hanno votato no . 330).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.61 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *382*
Votanti *377*
Astenuti *5*
Maggioranza *189*
Hanno votato sì *358*
Hanno votato no .. 19).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *391*
Votanti *371*
Astenuti *20*
Maggioranza *186*
Hanno votato sì *211*
Hanno votato no . 160).

(Esame dell'articolo 5 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 4).*

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento Menia 5.20 e parere favorevole sull'emendamento 5.30 della Commissione, sostitutivo degli articoli 5, 6 e 7. Infine, esprimo parere contrario sui restanti emendamenti, compreso il testo alternativo del relatore di minoranza.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ALBERTINA SOLIANI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul complesso degli emendamenti all'articolo 5, che verranno posti in votazione.

Quello in esame è uno degli articoli più delicati perché inizia ad « entrare » nel vivo della materia. Stiamo infatti parlando ora delle scuole, degli asili, delle scuole materne. Colleghi, vi pregherei di non essere distratti quando affrontiamo questi problemi ! Quella al nostro esame è un provvedimento di legge che può cambiare molte vite, molti rapporti. Mi rendo conto che tanti di noi provengono da città in cui questo problema non esiste, è un problema lontano: lo si legge sui giornali, lo si può seguire per televisione. Ma io vorrei ricordarlo a quei colleghi che vivono in città dove il problema invece esiste o in

città dove il problema è stato risolto ma rischia di essere « ribaltato » da questa legge.

Qui parliamo dei rapporti tra bambini di tre o quattro anni, rapporti che però arrivano fino alle scuole superiori. È giusto dare una educazione di tolleranza tra le diversità che devono convivere, ma gli uni e gli altri non possono essere costretti a rapporti non naturalmente portati.

Vi posso riferire situazioni verificatesi in alcune scuole della minoranza slovena a Trieste, in cui non si accettano bambini italiani, in cui non si vuole che i bambini italiani si mescolino con gli altri. Ho già ricordato delle feste di Natale divise (al mattino gli sloveni e al pomeriggio gli italiani); nemmeno sotto l'albero di Natale si debbono incontrare ! È l'autoghettizzazione: un riconoscimento alla minoranza che diventa autoghettizzazione.

Nello stesso tempo, però, ricordiamoci che non possiamo imporre ad una maggioranza di apprendere la lingua di una minoranza; tale lingua deve essere « assorbita » quando si vuole farlo.

Questa proposta di legge sta per inserire il bilinguismo lentamente e subdolamente. Ma se il bilinguismo parte come imposizione rischiamo di rompere equilibri già raggiunti. Ecco perché, colleghi, vi prego di fare molta attenzione, di leggere attentamente la norma e di capire cosa c'è tra le righe di questa proposta di legge.

ALBERTINA SOLIANI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINA SOLIANI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Presidente, gli articoli 5, 6, 7 e 8 del provvedimento in esame riguardano la scuola e l'università e sono una parte importante di questo provvedimento.

Del resto il rapporto della scuola con la comunità nazionale e con la comunità locale, ancor più oggi con l'autonomia, è vitale proprio per la natura della scuola stessa. L'educazione e la scuola formano le nuove generazioni e debbono formarle ad una visione larga, al dialogo, alla conoscenza reciproca ed alla tolleranza. L'educazione e la scuola esprimono l'identità nazionale e la lingua e la cultura ne sono il veicolo fondamentale, perché la lingua e la cultura sono l'espressione delle relazioni tra le persone, della comunicazione, dei valori, delle tradizioni, dell'identità della comunità. Insomma, è una storia collettiva di libertà e di valori.

La scuola è il luogo dell'apprendimento e dell'alfabetizzazione in cui la cultura della comunità si esprime ed entra in relazione con il mondo. Vorrei dire allora che oggi, mentre il secolo sta per finire, l'essenza del nostro paese, il suo essere, la sua identità, le sue radici ed il suo futuro passano attraverso tre assi fondamentali: il profilo nazionale, il profilo europeo ed il profilo della comunità locale, non separati ma intrecciati.

La settimana scorsa, sono stata a Santa Sofia d'Epiro in Calabria, nella comunità albanese. Santa Sofia d'Epiro si sente ed è italiana ed europea proprio in virtù della sua cultura, delle sue tradizioni e della sua identità. Rispetto a questi tre profili della identità nazionale la scuola deve agire nel seguente modo: deve insegnare l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica, perché è espressione del profilo nazionale della comunità; deve insegnare una o più lingue comunitarie, perché questa è oggi la sua identità europea; deve far vivere nelle rispettive comunità la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche e storiche come una delle grandi ricchezze culturali del paese.

Ecco allora che unità e pluralità sono la dimensione seconda che oggi attraversa il paese e la scuola e sono valori che stanno a cuore della comunità e della scuola stessa.

In conclusione, negli articoli in esame sono contenute le due scelte fondamentali che fa la legge nei confronti della scuola: in primo luogo, l'educazione linguistica che in quelle comunità è insieme lingua italiana e lingua della minoranza; in

secondo luogo, la valorizzazione e la messa in circuito nel dialogo delle tradizioni culturali.

Noi abbiamo uno strumento fondamentale per gestire il provvedimento, la legge n. 59 sull'autonomia, che è già operante. Saranno infatti le istituzioni scolastiche a deliberare, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua di minoranza, le modalità di svolgimento, i tempi, i modi, i criteri di valutazione e di impiego dei docenti, tenuto conto delle richieste dei genitori, dei limiti di orario, del *curriculum* e degli obblighi di servizio degli insegnanti previsti dal contratto nazionale.

Questi articoli sviluppano anche altre possibilità: l'educazione degli adulti che consente anch'essa la coesione culturale e nazionale; progetti nazionali e locali di ricerca e di sviluppo anche in collegamento con l'università, che sta già svolgendo un compito molto importante per l'approfondimento della cultura e dei temi delle minoranze, al fine di arricchire in tal modo la cultura nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Aloi. Ne ha facoltà.

Onorevole Aloi, vorrei dirle, dal momento che ho visto che aveva alzato la mano in precedenza, che il Governo, quando chiede di parlare, ha la precedenza, come lei ben sa.

FORTUNATO ALOI. Sì, Presidente, in effetti avevo chiesto la parola prima dell'intervento del Governo.

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Aloi.

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, condivido il fatto che questo forse sia l'articolo più delicato del provvedimento. Esso attiene alla scuola, non solo agli orientamenti didattico-culturali, ma anche alla formazione dei giovani, di coloro i quali, come noi docenti siamo soliti dire, vengono educati per diventare i cittadini di domani.

La preoccupazione, onorevole rappresentante del Governo, come diceva il collega che mi ha preceduto, che noi manifestiamo attraverso i nostri emendamenti non è quella di evitare la tutela di alcune presenze etnico-linguistiche. Lei ha citato il caso di Santa Sofia di Epiro, nella mia Calabria; ma le posso dire, onorevole rappresentante del Governo, che le preoccupazioni non derivano dalle popolazioni albanesi di Calabria o di Sicilia o grecaniche di Calabria o di Puglia; stanno altrove.

A me è capitato prima che a lei di visitare alcune scuole, anche nel mio ruolo di sottosegretario, della zona di Bolzano. Ho visto i criteri adottati nei confronti della presenza italiana in quella comunità: atteggiamenti che non erano di salvaguardia degli alunni italiani. Non lo dico per sciovinismo ma perché le lingue minoritarie vanno certamente tutelate purché ci sia la salvaguardia della lingua italiana.

Di qui il significato e il valore che nei nostri emendamenti diamo ad un indirizzo scolastico unitario che in periferia, nei provveditorati (fin quando ci saranno: ci auguriamo sia per molto), veda una presenza di tutela dell'unitarietà dell'indirizzo dell'insegnamento, della difesa della cultura e delle presenze minoritarie, ma soprattutto della difesa essenziale della lingua italiana, che si effettua attraverso una scuola veramente cosciente del suo ruolo, che non è solo didattico ma anche culturale e morale *(Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teresio Delfino. Ne ha facoltà. L'avverto che il tempo da lei utilizzato, al massimo tre minuti, sarà attinto da quello previsto per gli interventi a titolo personale, dal momento che il suo gruppo ha già esaurito il tempo assegnato.

TERESIO DELFINO. Presidente, voglio riferirmi all'intervento del sottosegretario perché ritengo che le riflessioni emerse dalle sue parole consentano di considerare a fondo il principio della necessaria unitarietà dell'indirizzo formativo, educativo

e didattico, con gli elementi peculiari di una vera e profonda valorizzazione delle identità culturali locali, proiettate in una direzione europea.

Riteniamo che gli articoli 5 e 6 siano sicuramente i più delicati sotto alcuni profili che voglio qui richiamare. Anzitutto intendiamo ribadire anche in questa occasione l'esigenza di affermare la piena libertà della famiglia nella scelta del progetto e del programma educativo dei propri figli. Nel comma 5 dell'articolo 5 vedo la riaffermazione, in qualche misura, di questo principio, ma ritengo, proprio per la prospettiva illustrata dal sottosegretario, che sia necessario – nell'ambito delle facoltà garantite alle istituzioni scolastiche in sede di autonomia organizzativa e didattica – riaffermare con forza questo elemento.

L'altra questione riguarda il difficile equilibrio da mantenere. Non siamo disattenti alle preoccupazioni espresse da alcuni colleghi, ma riteniamo che il difficile equilibrio tra unità e pluralità di indirizzo educativo, didattico e formativo debba essere raggiunto nella convinzione e allo scopo di esaltare quei valori che rappresentano il legame vero della comunità locale, nazionale ed europea. Mi riferisco alla capacità di condividere e di ascoltare in uno spirito di profonda tolleranza. Non credo che il tema della valorizzazione delle peculiarità culturali possa essere risolto ignorando i problemi delle comunità locali; sono convinto, invece, che occorra uno sforzo tra le famiglie e tra tutti i soggetti che partecipano al processo educativo e formativo dei ragazzi per valorizzare le singole capacità. Riteniamo che l'equilibrio raggiunto dal testo elaborato della Commissione possa essere ulteriormente affinato *(Applausi dei deputati del gruppo dell'UDR).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Il testo elaborato dalla Commissione presenta alcuni aspetti positivi, anche se non prende in considerazione alcuni nostri suggerimenti ed è per questo che il nostro voto sarà di astensione. Tuttavia ci preme sottolineare come finalmente siano stati recepiti due concetti che a nostro giudizio sono fondamentali. Mi riferisco al fatto che, per la prima volta, nelle scuole non verrà insegnata solo la lingua italiana ma anche la lingua della minoranza presente in un determinato territorio. Finalmente è stata aperta una breccia nella ferrea logica nazionalistica ! Per la prima volta a queste minoranza linguistiche possono essere insegnate le tradizioni culturali delle comunità locali con metodologie e tempi decisi dalle stesse istituzioni scolastiche.

Si tratta di una previsione che recupera il concetto di territorialità e di identità delle minoranze linguistiche soggette a tutela. Tutta questa materia è comunque correlata all'articolo 18 in base al quale le regioni e le province decidono in questa materia nell'ambito delle proprie competenze. In tal modo le regioni potranno provvedere ad una legislazione cosiddetta secondaria per recuperare i principi contenuti in questo provvedimento ai quali annettiamo grandissima importanza perché rappresentano una grande innovazione in tema di identità nazionale e locale. Per la prima volta è stata aperta una breccia nel campo della cultura e dell'identità locale.

RICCARDO MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Lei è relatore di minoranza ?

RICCARDO MIGLIORI. Il relatore di minoranza è il collega Menia, che non è presente.

PRESIDENTE. Le voglio ricordare che il suo gruppo dispone ancora di un minuto, mentre il relatore di minoranza dispone ancora di dieci minuti. Complessivamente si tratta di undici minuti. Ha facoltà di parlare.

RICCARDO MIGLIORI. La ringrazio, Presidente.

Preannuncio che il nostro gruppo ritirerà tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, perché alleanza nazionale saluta positivamente il nuovo testo, frutto anche degli emendamenti predisposti dal Governo, che razionalizza una previsione normativa altrimenti scarsamente attinente alla realtà ed impregnata di dati demagogici e velleitari.

La nostra relazione di minoranza accompagnava un testo che si avvicina molto all'articolo che oggi è alla nostra attenzione, soprattutto per quel che riguarda la facoltà dei genitori di avvalersi per i propri figli di queste misure, a differenza di quanto prevedeva il testo precedente, che era basato su una assurda forma di silenzio-assenso. Come ha ben detto il sottosegretario per la pubblica istruzione, con il nuovo testo si chiarisce, tra l'altro, il ruolo integrativo della lingua della minoranza rispetto alla lingua nazionale.

Non riesco a capire a quali « brecce » facesse riferimento il collega Fontana rispetto alla coesione nazionale che deriva dalla lingua ufficiale, che viene ribadita come cardine dell'insegnamento scolastico.

Nell'annunciare che i deputati del gruppo di alleanza nazionale si asterranno nella votazione dell'articolo 5, ribadisco il ritiro dei nostri emendamenti *(Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavaliere. Ne ha facoltà.

ENRICO CAVALIERE. La mia posizione è contraria alla formulazione proposta, in quanto ci troviamo in una situazione paradossale (« paradossale », a dir poco): il provvedimento al nostro esame, infatti, ha escluso la lingua veneta (all'articolo 2); ci troviamo quindi in una situazione assurda, sulla base della quale nelle scuole del Veneto potranno essere insegnate la lingua albanese, quelle di origine slava e bosniaca, quella somala e qualsiasi altro tipo di lingua qui prevista (comprese quelle di origine germanica), ma non quella veneta, che è la lingua dei nostri padri, che viene parlata dalla maggioranza della popolazione veneta. Ribadisco che si tratta di una lingua, come è evidenziato anche nello statuto della regione Veneto !

Cari colleghi, non preoccupatevi perché ci penseremo noi, anche attraverso le nostre scuole, a continuare questa tradizione che è maggioritaria del popolo veneto ! La lingua veneta non si tocca *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania) !*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.30 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Ho chiesto la parola soltanto per dichiarare il voto favorevole dei deputati verdi sull'emendamento 5.30 della Commissione, che sostituisce interamente gli articoli 5, 6 e 7 e per rilevare che nell'intervento che mi ha preceduto sono state dette una serie di sciocchezze riguardo a quello che sarà possibile fare sulla base del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che l'emendamento 5.30 della Commissione è interamente sostitutivo degli articoli 5, 6 e 7 (*per gli articoli 6 e 7, nel testo della Commissione, e per il complesso degli emendamenti ad essi presentati vedi l'allegato A — A.C. 169 sezioni 5 e 6*).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.30 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *365*
Votanti *204*
Astenuti *161*
Maggioranza *103*
Hanno votato sì *200*
Hanno votato no .. *4).*

(Esame dell'articolo 8 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 7)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, raccomando l'approvazione dell'emendamento 8.7 della Commissione ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Migliori 8.1, nonché Menia 8.2 e 8.3, che peraltro sono formali. Per quanto riguarda gli emendamenti Aloi 8.4 e 8.5 invito i presentatori al ritiro, suggerendo di presentare eventualmente un ordine del giorno su analogo contenuto.

PRESIDENTE. Onorevole Aloi, accoglie l'invito del relatore a ritirare i suoi emendamenti 8.4 e 8.5 ?

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore, anche perché ho già presentato un ordine del giorno che recepisce la sostanza dei miei emendamenti, che dunque ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Aloi.

Onorevole relatore, poiché siamo di fronte a materia identica, l'invito al ritiro della Commissione è esteso anche all'articolo aggiuntivo Aloi 8.01 ?

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Certo, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Aloi, accoglie l'invito a ritirare anche il suo articolo aggiuntivo 8.01 ?

FORTUNATO ALOI. Ritiro anche il mio articolo aggiuntivo 8.01.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

ALBERTINA SOLIANI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'emendamento 8.7 della Commissione e concorda quanto al resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *371*
Votanti *203*
Astenuti *168*
Maggioranza *102*
Hanno votato sì *201*
Hanno votato no .. *2)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *371*
Votanti *364*
Astenuti *7*
Maggioranza *183*
Hanno votato sì *123*
Hanno votato no . *241)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *381*
Votanti *211*
Astenuti *170*
Maggioranza *106*
Hanno votato sì *201*
Hanno votato no .. *10).*

(Esame dell'articolo 9 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 8).*

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 9.22, 9.21 e 9.20; invita i presentatori a ritirare l'emendamento Zeller 9.19 ed esprime parere contrario sugli emendamenti restanti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Il Governo accetta gli emendamenti 9.22, 9.21 e 9.20 della Commissione; ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Zeller 9.19 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti, conformemente a quanto dichiarato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Giovanardi 9.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. L'articolo 9 costituisce un altro punto determinante del provvedimento in discussione; è un punto molto forte, perché si concede la possibilità di parlare in lingue diverse all'interno dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale.

Devo dire che con gli emendamenti approvati dalla Commissione, grazie anche alla collaborazione del rappresentante del Governo, abbiamo reso questo articolo all'altezza di un certo grado di civiltà, senza far torto a chi si sarebbe trovato a disagio di fronte a una quasi « bomba » che avremmo « buttato » in tanti consigli comunali. Abbiamo chiesto ed ottenuto che ove un consigliere parlasse nella sua lingua ammessa a tutela fosse assicurata la traduzione integrale ed immediata per chi in quel consiglio non conosca quella lingua. Non potevamo non pensare di tutelare anche un'altra parte della popolazione, in un equilibrio, in modo che i diritti dell'uno non vadano a violare i diritti dell'altro, indipendentemente dall'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza.

Credo che questo articolo, con quelli precedenti riguardanti la scuola, rappresenti una svolta di grande importanza ma che lasci grandi problemi dietro. Torno a dire che chi non vive queste situazioni sulla propria pelle nelle case, nelle strade, può votare sul piano teorico, ma vi assicuro che per chi ha vissuto e continua a vivere in queste situazioni non è facile votare sì o no o astenersi, perché si ha dietro una popolazione, la gente, una storia, una vita (o davanti, da domani). Pertanto, con tutte le perplessità con cui ho seguito i lavori preparatori di questo testo, ed essendo partito con grande negatività – lo confesso – su questo articolo come sul precedente, invito i colleghi del mio gruppo ad astenersi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Noi salutiamo positivamente questo articolo 9, in cui per la prima volta è passato il principio secondo cui negli organi collegiali (quindi comuni, enti locali e così via), in certe situazioni dove esistono le minoranze linguistiche, dove quindi esistono delle altre lingue, si possa anche parlare in una lingua diversa dall'italiano. Voglio ricolle-

gare anche questo principio all'articolo 15, in cui si dice che le regioni a statuto ordinario nelle materie di loro competenza adeguano la legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge. È evidente che si dà la possibilità alle regioni di adeguare in futuro questi principi, cioè di riconoscere eventualmente una lingua importante all'interno della regione e, di conseguenza, di utilizzare questa lingua anche all'interno degli organi collegiali.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei chiarire il valore di questo articolo e delle modifiche apportate dalla Commissione, come è stato detto, anche con l'appoggio del rappresentante del Governo. In realtà, si tratta essenzialmente solo dei comuni di cui all'articolo 4, cioè i comuni in cui è riconosciuta l'esistenza di questa lingua minoritaria.

Abbiamo poi limitato a province e a regioni, dove il complesso degli abitanti di questi comuni è più del 15 per cento, in modo da evitare l'uso anche da parte di un consigliere singolo che si trovi in un'ampia regione o in un ampio comune.

In realtà, le preoccupazioni sulla traduzione non si pongono, perché il termine qui usato fa in modo che nei singoli comuni sia la stessa minoranza a preoccuparsi di garantire questa traduzione, senza bisogno di spese aggiuntive. Credo quindi che possiamo votare questo articolo come un articolo di civiltà, ma anche come una norma che tutela la lingua italiana; infatti, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana *(Applausi del deputato Boato)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, siamo al nodo: questo non è un articolo di civiltà, è un articolo di inciviltà! Come ha spiegato Furio Colombo, negli Stati Uniti, in tutti gli organismi elettivi, si parla una sola lingua! Noi facciamo passare il principio che in Sardegna e in Friuli persone che parlano correttamente l'italiano avranno il diritto di parlare la loro lingua, avvalendosi di traduttori. Ciò nei consigli comunali e provinciali, nelle comunità montane, nelle regioni. Certo che la lega esulta, colleghi della sinistra! La lega esulta, perché questo è un passaggio che spacca il principio che in una comunità si parla direttamente attraverso la stessa lingua, senza che negli organismi elettivi ci sia bisogno di un interprete; si potrebbe verificare il caso che, in una riunione, una terza persona debba spiegare ad un soggetto che parla italiano che cosa ha detto il suo collega, che pure parla italiano, il quale però in quella sede ha il diritto di parlare il suo dialetto o la sua lingua.

Sui principi si costruisce la comunità nazionale! Noi sconvolgiamo un principio su cui si sono costruite grandi democrazie, come gli Stati Uniti, e creiamo un pasticcio dal punto di vista linguistico, da quello giuridico, da quello applicativo; andiamo a costruire a macchia di leopardo nel nostro paese un principio incomprensibile, che creerà problemi dal lato economico, da quello applicativo e – torno a dirlo – da quello di principio. Mi rifiuto infatti di accettare che persone che parlano la stessa lingua, che fuori dai consigli comunali si parlano in italiano, nel momento in cui si trovano in un organismo elettivo debbano, per dialogare tra di loro, avvalersi di un interprete. Chiedo quindi che questo articolo sia soppresso, perché la materia va profondamente rimeditata e rivista, per non dare l'ennesima bandiera in mano alla lega, che sfrutterà poi questa norma in tutto il nord per rivendicare – per ogni comune, provincia e regione del nord – un principio di questo tipo *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Guidi. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUIDI. Non entro nella discussione sull'argomento, perché lo ha già fatto chi rappresenta forza Italia. Vorrei permettermi, parlando di linguaggi, di ribadire un concetto importante: la legge n. 104 dovrebbe garantire i linguaggi alternativi, quello della comunicazione non verbale per i sordi, quindi gestuale e la traduzione in braille per i non vedenti o la traduzione su nastro. È giusto infatti che gli atti dei consigli comunali non creino due tipi di cittadini, quelli che possono ascoltare e vedere e quelli che non possono ascoltare o non possono leggere.

In un momento in cui si parla di lingue e di culture, occorre che queste lingue e queste culture – non altre, ma nostre – vengano prese in considerazione e valutate perché il diritto alla partecipazione prende avvio anche dal diritto di sapere e di essere informati *(Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia)*.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Maselli, sta esaurendo tutto il tempo a sua disposizione. Comunque, se lo ritiene necessario, ne ha facoltà.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Desidero soltanto dichiarare che sono a disposizione per presentare un ordine del giorno, insieme all'onorevole Guidi, su questo argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, avevo dimenticato di comunicare – e gliene chiedo scusa – che la Presidenza ha ritenuto non ammissibile il suo emendamento 9.2, che consentirebbe l'uso della lingua della minoranza nel Parlamento nazionale, perché con legge ordinaria non si può incidere su materia riservata ai regolamenti parlamentari. È questione regolamentare, non di legge.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giovanardi 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *362*
Votanti *353*
Astenuti *9*
Maggioranza *177*
Hanno votato sì *135*
Hanno votato no . *218)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 9.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *360*
Votanti *354*
Astenuti *6*
Maggioranza *178*
Hanno votato sì *119*
Hanno votato no . *235)*.

CARLO GIOVANARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Le posso dare la parola a titolo personale per tre minuti, onorevole Giovanardi, perché il tempo a disposizione del suo gruppo è esaurito e con i restanti tre minuti lei esaurisce anche quello a sua disposizione a titolo personale. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Uso trenta secondi per dire – con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del mio emendamento 9.2 – che a questa legge grottesca aggiungiamo un tocco surreale: le assemblee regionali saranno costrette ad avere l'interprete; il Parlamento nazionale – naturalmente il mio emendamento era provocatorio: se in quelle assemblee si parla con l'interprete, qui dovrebbe passare lo stesso principio – no, perché è

tutelato dal regolamento parlamentare. Quindi, applichiamo un principio per le assemblee elettive e per i governi regionali, mentre non lo possiamo discutere per il Parlamento nazionale: altro tocco grottesco di questa legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 9.10, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *343*
Votanti *339*
Astenuti *4*
Maggioranza *170*
Hanno votato sì *126*
Hanno votato no . *213).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 9.11, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *342*
Votanti *335*
Astenuti *7*
Maggioranza *168*
Hanno votato sì *115*
Hanno votato no . *220).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontan 9.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *354*
Votanti *349*
Astenuti *5*
Maggioranza *175*
Hanno votato sì *34*
Hanno votato no . *315).*

Onorevole Giovanardi, la Presidenza prende atto della sua nuova collocazione tra i banchi della sinistra, però la pregherebbe di sedersi *(Applausi).*

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 9.12, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *356*
Votanti *354*
Astenuti *2*
Maggioranza *178*
Hanno votato sì *121*
Hanno votato no . *233).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 9.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *357*
Votanti *354*
Astenuti *3*
Maggioranza *178*
Hanno votato sì *122*
Hanno votato no . *232).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Migliori 9.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *359*
Votanti *355*
Astenuti *4*
Maggioranza *178*
Hanno votato sì *126*
Hanno votato no . *229).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.22 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Soltanto per annunciare il voto favorevole dei verdi a questo emendamento e per rilevare, in relazione ai ripetuti interventi del collega Giovanardi, che sulla base di quello che ha dichiarato in quest'aula bisognerebbe abrogare l'articolo 6 della Costituzione, che recita: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ». Queste sono le norme che servono a tutelare le minoranze linguistiche; mi pare che Giovanardi le vorrebbe cancellare. Noi voteremo invece a favore della legge e di questo emendamento della Commissione.

CARLO GIOVANARDI. Gli Stati Uniti sono allora un paese che non le tutela?

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.22 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *365*
Votanti *330*
Astenuti *35*
Maggioranza *166*
Hanno votato sì *325*
Hanno votato no .. *5).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 9.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *362*
Votanti *358*
Astenuti *4*
Maggioranza *180*
Hanno votato sì *131*
Hanno votato no . *227).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.21 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *346*
Votanti *308*
Astenuti *38*
Maggioranza *155*
Hanno votato sì *307*
Hanno votato no .. *1).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento Menia 9.16.

Avverto che l'emendamento Teresio Delfino 9.18 è stato ritirato dal presentatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Zeller 9.19.

LUCIANO CAVERI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Caveri.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento 9.20 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 356
Votanti 327
Astenuti 29
Maggioranza 164
Hanno votato sì 323
Hanno votato no .. 4).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 9.17, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 360
Votanti 353
Astenuti 7
Maggioranza 177
Hanno votato sì 133
Hanno votato no . 220).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Onorevole Tassone, mi corre l'obbligo di ricordarle che il suo gruppo ha esaurito il tempo a sua disposizione. Le do la parola per tre minuti, attingendo al tempo a disposizione per interventi a titolo personale. Ha facoltà di parlare.

MARIO TASSONE. La ringrazio, Presidente. Voterò contro questo articolo, anche perché non ritengo che la sua approvazione possa essere giustificata con il richiamo all'articolo 6 della Costituzione.

L'articolo 6 della Costituzione con questa norma non c'entra proprio nulla: la tutela delle minoranze linguistiche avviene attraverso forme che garantiscono il rispetto dell'unità del paese. Qui, invece, non ritengo che siamo di fronte ad una normalità (ai consigli comunali dei nazionalismi e delle patrie, signor Presidente). Mi meraviglio che alcune forze politiche non abbiano colto e non abbiano ben compreso questo aspetto. È un fatto estremamente grave: la logica dello schieramento non può complicare il senso ed il significato del nostro impegno civile e soprattutto il rispetto di alcuni principi fondamentali; ecco perché non si può votare per schieramento.

Signor Presidente, questa proposta di legge era nata con altri intendimenti: per l'autentica tutela delle minoranze linguistiche del nostro paese, sul piano culturale, storico e della tradizione. Le minoranze calabresi, per esempio *(Commenti).* Questa è la mia opinione: tra pochi secondi potrete votare come volete, ma ho il dovere di richiamare la gravità della situazione, al di là dell'appartenenza e dello schieramento. Se sul piano dell'appartenenza avete già l'ordine di votare in un certo modo, potete farlo. Ma non c'è dubbio che io sento il dovere morale di dichiarare che questo articolo non c'entra nulla né con il senso del progetto di legge né con il rispetto dell'articolo 6 della Costituzione. Anzi, per quanto riguarda il dettato costituzionale siamo di fronte ad una forte contraddizione. Ritengo quindi che su questo articolo 9 si profilino dubbi di costituzionalità, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 349
Votanti 286
Astenuti 63
Maggioranza 144
Hanno votato sì 211
Hanno votato no .. 75).

(Esame dell'articolo 10 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 9)*.

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 10.1, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *346*
Votanti *339*
Astenuti *7*
Maggioranza *170*
Hanno votato sì *105*
Hanno votato no . *234)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 10.2, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *335*
Votanti *331*
Astenuti *4*
Maggioranza *166*
Hanno votato sì *103*
Hanno votato no . *228)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 10.3, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *328*
Votanti *324*
Astenuti *4*
Maggioranza *163*
Hanno votato sì *102*
Hanno votato no . *222)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 10.4, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *335*
Votanti *330*
Astenuti *5*
Maggioranza *166*
Hanno votato sì *100*
Hanno votato no . *230)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 10.5, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *343*
Votanti *338*
Astenuti *5*
Maggioranza *170*
Hanno votato sì *107*
Hanno votato no . *231).*

Avverto che l'emendamento Teresio Delfino 10.6 è stato ritirato dal presentatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *358*
Votanti *289*
Astenuti *69*
Maggioranza *145*
Hanno votato sì *237*
Hanno votato no .. *52).*

(Esame dell'articolo 11 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 10)*.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, tranne che sugli emendamenti 11.20, 11.19 e 11.18 della Commissione, sui quali esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e per gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Menia 11.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Presidente, ormai mi sembra di svolgere il ruolo del « grillo parlante », ma davanti a certi articoli che sono qualificanti di questo progetto di legge sento il dovere di ricordare ai colleghi l'importanza degli atti che stiamo approvando.

Abbiamo parlato della scuola, dei consigli comunali e qui parliamo del rapporto con le amministrazioni. Le assicuro, signor Presidente, che questo provvedimento sta introducendo un bilinguismo e, dunque, un principio molto importante, ma anche molto gravoso per la comunità.

Ricordo che, affrontando i problemi della minoranza slovena di Trieste, quando ci si è trovati di fronte a persone che conoscono benissimo l'italiano ma che vogliono mantenere fermo il rapporto con la lingua d'origine, mi si disse che con la guardia, con il prete, con il giudice è naturale parlare la propria lingua di nascita. Mi si disse anche però che tale principio ha una grande forza sul piano teorico, ma che sul piano pratico esso può diventare esplosivo: si pensi al rapporto tra bambini all'asilo e nei consigli comunali con l'interprete.

Ho allora la sensazione ed il timore che questa proposta di legge sia andata un po' oltre lo scopo che si era prefissata, perché sono stati considerati lingue minoritarie alcuni idiomi e dialetti che realmente rischiano di creare una Babele nei rapporti tra i cittadini e lo Stato, tra i cittadini ed i comuni, tra i cittadini e le scuole.

Posso capire alcuni problemi relativi alla minoranza di lingua slovena, mi preoccupano quelli che dovrebbero esservi per la minoranza friulana, che nella regione è maggioranza e renderebbe minoranza il triestino, che allora dovrebbe essere tutelato.

Mi pare dunque che la proposta di legge, partita da presupposti anche giusti,

si sia allargata un po' troppo. Ecco allora che gli emendamenti sull'occitano, sul piemontese, sul lombardo, sul veneto, sul romanzo e sul ladino avevano lo scopo di segnalare all'attenzione dei colleghi che non sempre si può fare del bene pensando di farne troppo: forse è meglio farne poco, ma giusto.

Per quanto riguarda la mia posizione personale – e solleciterò i colleghi del gruppo di forza Italia in questo senso – mi asterrò.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 11.5, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *330*
Votanti *281*
Astenuti *49*
Maggioranza *141*
Hanno votato sì *65*
Hanno votato no . *216).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza Menia, fatto proprio dall'onorevole Selva non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *337*
Votanti *331*
Astenuti *6*
Maggioranza *166*
Hanno votato sì *107*
Hanno votato no . *224).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 11.6, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *339*
Votanti *299*
Astenuti *40*
Maggioranza *150*
Hanno votato sì *74*
Hanno votato no . *225).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 11.7, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *341*
Votanti *286*
Astenuti *55*
Maggioranza *144*
Hanno votato sì *60*
Hanno votato no . *226).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 11.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *338*
Votanti *327*
Astenuti *11*
Maggioranza *164*
Hanno votato sì *105*
Hanno votato no . *222).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 11.12, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *331*
Votanti *327*
Astenuti *4*
Maggioranza *164*
Hanno votato sì *107*
Hanno votato no . *220).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 11.8, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *334*
Votanti *330*
Astenuti *4*
Maggioranza *166*
Hanno votato sì *108*
Hanno votato no . *222).*

Onorevole Repetto, non sappia la mano destra quello che fa la sinistra ! È evangelico !

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 11.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *332*
Votanti *326*
Astenuti *6*
Maggioranza *164*
Hanno votato sì *106*
Hanno votato no . *220).*

L'emendamento Teresio Delfino 11.14 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.20 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *337*
Votanti *330*
Astenuti *7*
Maggioranza *166*
Hanno votato sì *308*
Hanno votato no .. *22).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fragalà 11.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *335*
Votanti *290*
Astenuti *45*
Maggioranza *146*
Hanno votato sì *72*
Hanno votato no . *218).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 11.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *340*
Votanti *335*
Astenuti *5*
Maggioranza *168*

Hanno votato sì 108
Hanno votato no . 227).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.19 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 345
Votanti 216
Astenuti 129
Maggioranza 107
Hanno votato sì 214
Hanno votato no .. 2).

Onorevole Turroni, le faccio molti auguri, ma dovrei ricordarle che non è ancora sottosegretario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 11.11, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 334
Votanti 262
Astenuti 72
Maggioranza 132
Hanno votato sì 45
Hanno votato no . 217).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.18 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 343
Votanti 204
Astenuti 139
Maggioranza 103
Hanno votato sì 199
Hanno votato no .. 5).

Gli emendamenti Migliori 11.4 e Boato 11.3 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 11.18 della Commissione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 342
Votanti 243
Astenuti 99
Maggioranza 122
Hanno votato sì 195
Hanno votato no .. 48).

(Esame dell'articolo 12 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 11).*

Avverto che l'emendamento Zeller 12.5 è stato ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Zeller 12.4, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Migliori 12.1. Gli emendamenti Menia 12.2 e 12.3 sono formali.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza, fatta eccezione per l'emendamento Zeller 12.4 sul quale esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Migliori 12.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, colgo l'occasione offerta dalla dichiarazione di voto sull'emendamento Migliori 12.1 per dire, in merito all'emendamento Zeller 12.4, che una volta tanto mi ritrovo sulle posizioni del Governo e non su quelle della Commissione. Non capisco infatti perché si debbano cambiare le parole « possono deliberare » con la parola « deliberano », come se dovesse diventare obbligatorio per un comune mettere un nome piuttosto che un altro. Mi sembra che la legge con la dizione « possono deliberare » abbia già detto tutto.

Quindi, pur stando all'opposizione sono d'accordo con il Governo contro quanto espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

RICCARDO MIGLIORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, raccomandiamo l'approvazione del mio emendamento soppressivo 12.1, anche perché non vi è alcuna normativa che impedisca ai comuni, oggi, di provvedere all'aggiunta di toponimi locali rispetto a quelli ufficiali. Quindi, a nostro avviso questo articolo è inutile perché è una mera legge-manifesto.

Vorrei dire inoltre che anche noi siamo a favore della posizione espressa dal sottosegretario Zoppi, che opportunamente e razionalmente fa riferimento all'autonomia dei comuni, che molte volte viene dimenticata dall'Assemblea ed in Commissione per privilegiare una visione centralistica che impone ai comuni delle scelte che effettivamente – come si è già visto in altri passaggi di questo provvedimento – sarebbe meglio lasciare esclusivamente all'autonomia delle amministrazioni comunali.

Invito il relatore a riflettere sul parere che ha espresso perché mi sembra lesivo anche delle autonomie comunali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, l'articolo 12 prevede che nei comuni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame i consigli comunali possano deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni ed agli usi locali. È un principio importante che auspichiamo venga esteso anche alle altre amministrazioni sempre con riferimento all'articolo 15.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *352*
Votanti *346*
Astenuti *6*
Maggioranza *174*
Hanno votato sì *111*
Hanno votato no . *235).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Zeller 12.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. I verdi voteranno a favore dell'emendamento in esame, anche

perché in realtà saranno poi i comuni a decidere quali sono i toponimi conformi alla tradizione ed agli usi locali.

Debbo anche dire, però, che mi fa piacere che il collega Zeller sia d'accordo sulla bilinguità nella toponomastica, quando il rappresentante del Governo sa quanta difficoltà abbiamo incontrato nel fare accettare questo principio in termini generali per quanto riguarda l'Alto Adige-*Südtirol*.

Votiamo quindi convintamente a favore e ci auguriamo che il principio della bilinguità nella toponomastica venga integralmente adottato anche in Alto Adige-*Südtirol*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. In assenza della rappresentanza della SVP, impegnata nella commissione paritetica, volevo solo dire all'onorevole Boato che è troppo intelligente per non capire che nella sua affermazione c'è una forte punta di malizia che non può essere condivisa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Più che a titolo personale, vorrei parlare a titolo grammaticale.

PRESIDENTE. Ognuno interpreta come vuole !

VITTORIO SGARBI. Non vedo sostanziale differenza tra il testo dell'articolo e l'emendamento Zeller 12.4, non fosse che nell'indicazione « i consigli comunali deliberano » c'è una sorta di collisione tra l'indicativo e l'imperativo.

Ove si tratti di indicativo, è evidente che il consiglio comunale, se vuole, così come la volontà democratica impone, delibera; ove il deliberare sia un atto a cui viene vincolato – come credo possa essere interpretato questo emendamento – si toglie al consiglio comunale sia la decisione di mettere all'ordine del giorno questo punto sia la possibilità di votare contro. Mentre cioè nel « possono deliberare » esistono due libertà, quella di decidere se farlo e quella di votare contro, nel « deliberano » – come correttamente indica il Governo – c'è quasi un'estensione dell'indicativo all'imperativo; ovvero, il consiglio comunale deve deliberare e soltanto in quel senso stabilire la duplicità della denominazione della città o del paese, il che in realtà avviene in maniera molto forte in Alto Adige, dove addirittura la minoranza linguistica è diventata maggioranza ed ha indicato in maniera perentoria come lingua base il tedesco rispetto all'italiano.

Se questo dovesse essere l'elemento prevalente saremmo di fronte ad un rischio molto grave per la democrazia, perché si darebbe ad un consiglio comunale l'ordine di decidere soltanto in un senso. Per questo voterò, secondo quanto indica il Governo, per il mantenimento del testo attuale dell'articolo 12 senza l'emendamento 12.4, così ambiguo e così « imperativo ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zeller 12.4, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Applausi del deputato Mitolo – Vedi votazioni).*

(Presenti 355
Votanti 349
Astenuti 6
Maggioranza 175
Hanno votato sì 105
Hanno votato no . 244).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *370*
Votanti *298*
Astenuti *72*
Maggioranza *150*
Hanno votato sì *246*
Hanno votato no .. *52).*

(Esame dell'articolo 13 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13 nel testo della Commissione e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 12)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per l'emendamento Zeller 13.100, per il quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo esprime parere conforme a quello della Commissione mentre, per quanto riguarda l'emendamento Zeller 13.100, si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.3, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *363*
Votanti *312*
Astenuti *51*
Maggioranza *157*
Hanno votato sì *71*
Hanno votato no . *241).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.1 fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *353*
Votanti *312*
Astenuti *41*
Maggioranza *157*
Hanno votato sì *73*
Hanno votato no . *239).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zeller 13.100, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *368*
Votanti *290*
Astenuti *78*
Maggioranza *146*
Hanno votato sì *239*
Hanno votato no .. *51).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.9, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *356*
Votanti *343*
Astenuti *13*
Maggioranza *172*
Hanno votato sì *103*
Hanno votato no . *240).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.16, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *355*
Votanti *305*
Astenuti *50*
Maggioranza *153*
Hanno votato sì *72*
Hanno votato no . *233).*

Avverto che per la serie di emendamenti a scalare da Menia 13.20 a 13.81, porrò in votazione gli emendamenti 13.20, 13.52 e 13.81.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.20, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *349*
Votanti *302*
Astenuti *47*
Maggioranza *152*
Hanno votato sì *60*
Hanno votato no . *242).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.52, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *359*
Votanti *296*
Astenuti *63*
Maggioranza *149*
Hanno votato sì *54*
Hanno votato no . *242).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.81, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *355*
Votanti *293*
Astenuti *62*
Maggioranza *147*
Hanno votato sì *56*
Hanno votato no . *237).*

Avverto che per la serie di emendamenti da Menia 13.83 a Menia 13.93, porrò in votazione il primo e l'ultimo.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.83, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *356*
Votanti *307*
Astenuti *49*
Maggioranza *154*
Hanno votato sì *66*
Hanno votato no . *241).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.84, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *357*
Votanti *289*
Astenuti *68*
Maggioranza *145*
Hanno votato sì *52*
Hanno votato no . *237).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.93, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *353*
Votanti *288*
Astenuti *65*
Maggioranza *145*
Hanno votato sì *46*
Hanno votato no . *242).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 13.95, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *350*
Votanti *336*
Astenuti *14*
Maggioranza *169*
Hanno votato sì *100*
Hanno votato no . *236).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *369*
Votanti *255*
Astenuti *114*
Maggioranza *128*
Hanno votato sì *204*
Hanno votato no .. *51).*

(Esame dell'articolo 14 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, nel testo della Commissione, e dell'emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 13).*

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il parere è contrario sia sul testo alternativo presentato dal relatore di minoranza, onorevole Menia, sia sull'emendamento Migliori 14.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del relatore di minoranza Menia, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *362*
Votanti *354*
Astenuti *8*
Maggioranza *178*
Hanno votato sì *110*
Hanno votato no . *244).*

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE *(ore 11,50)*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 14.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *354*
Votanti *349*
Astenuti *5*
Maggioranza *175*
Hanno votato sì *108*
Hanno votato no . *241).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *362*
Votanti *249*
Astenuti *113*
Maggioranza *125*
Hanno votato sì *194*
Hanno votato no .. *55).*

(Esame dell'articolo 15 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 14)*.

Avverto che gli emendamenti Menia 15.2 e 15.3 sono formali, e pertanto non saranno posti in votazione, e che di essi si terrà conto in sede di coordinamento finale.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Migliori 15.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo l'emendamento Migliori 15.1 soppressivo dell'intero articolo, porrò in votazione il mantenimento del testo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *368*
Votanti *285*
Astenuti *83*
Maggioranza *143*
Hanno votato sì *211*
Hanno votato no .. *74).*

(Esame dell'articolo 16 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 15)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 16.15 della Commissione e contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 16.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinto *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *362*
Votanti *356*
Astenuti *6*
Maggioranza *179*
Hanno votato sì *115*
Hanno votato no . *241)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 16.15 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *346*
Votanti *302*
Astenuti *44*
Maggioranza *152*
Hanno votato sì *291*
Hanno votato no .. *11)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 16.7, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *346*
Votanti *299*
Astenuti *47*
Maggioranza *150*
Hanno votato sì *73*
Hanno votato no . *226)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fragalà 16.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *357*
Votanti *294*
Astenuti *63*
Maggioranza *148*
Hanno votato sì *52*
Hanno votato no . *242)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Detomas 16.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *358*
Votanti *317*
Astenuti *41*
Maggioranza *159*
Hanno votato sì *7*
Hanno votato no . *310)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 361
Votanti 255
Astenuti 106
Maggioranza 128
Hanno votato sì 201
Hanno votato no .. 54).

(Esame dell'articolo 17 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 16).*

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 17.20 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Il Governo accetta l'emendamento 17.20 della Commissione e concorda quanto al resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 17.2, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 346
Votanti 338
Astenuti 8
Maggioranza 170
Hanno votato sì 104
Hanno votato no . 234).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 17.3, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 356
Votanti 349
Astenuti 7
Maggioranza 175
Hanno votato sì 114
Hanno votato no . 235).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.20 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 349
Votanti 233
Astenuti 116
Maggioranza 117
Hanno votato sì 223
Hanno votato no .. 10).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti da Menia 17.4 a Menia 17.15.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Fragalà 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 354
Votanti 341
Astenuti 13
Maggioranza 171
Hanno votato sì 110
Hanno votato no . 231).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 358
Votanti 250
Astenuti 108
Maggioranza 126
Hanno votato sì 199
Hanno votato no .. 51).

(Esame dell'articolo 18 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 17).*

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 18.8, identico all'emendamento Menia 18.3, ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Per economia dei nostri lavori, anticipo l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Aloi 18.1, suggerendo di trasfondere il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Il Governo accoglie l'emendamento 18.8 della Commissione, identico all'emendamento Menia 18.3, e concorda quanto al resto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 18.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti 341
Votanti 335
Astenuti 6
Maggioranza 168
Hanno votato sì 99
Hanno votato no . 236).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Menia 18.3, fatto proprio dall'onorevole Selva e 18.8 della Commissione, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti 346
Votanti 315
Astenuti 31
Maggioranza 158
Hanno votato sì 304
Hanno votato no .. 11).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fragalà 18.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *344*
Votanti *337*
Astenuti *7*
Maggioranza *169*
Hanno votato sì *111*
Hanno votato no . *226).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *352*
Votanti *252*
Astenuti *100*
Maggioranza *127*
Hanno votato sì *202*
Hanno votato no .. *50).*

Onorevole Aloi, accoglie l'invito a ritirare il suo articolo aggiuntivo 18.01 e a presentare un ordine del giorno?

FORTUNATO ALOI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Questo articolo aggiuntivo presenta una caratteristica diversa rispetto all'oggetto dell'ordine del giorno. Vorrei che questo venisse sottolineato, perché mentre nell'ordine del giorno indichiamo tutta una serie di motivazione per la tutela di alcune realtà, di istituti operanti nel settore, qui noi procediamo ad una valutazione che entra nel merito e chiediamo il riconoscimento giuridico, prescindendo dal dato specifico della Calabria, della Sicilia o della Basilicata.

Ritengo quindi, signor Presidente, che la votazione di questo articolo aggiuntivo non sia preclusiva, in quanto la materia è diversa...

PRESIDENTE. Onorevole Aloi, mi permetta di interromperla. La proposta della Commissione era di ritirare l'articolo aggiuntivo e presentare un ordine del giorno corrispondente ad esso.

FORTUNATO ALOI. No, signor Presidente; insisto per la votazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Aloi 18.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *341*
Votanti *289*
Astenuti *52*
Maggioranza *145*
Hanno votato sì *99*
Hanno votato no . *190).*

(Esame dell'articolo 19 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 18).*

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *335*
Votanti *328*
Astenuti *7*
Maggioranza *165*
Hanno votato sì *104*
Hanno votato no . *224).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 19.2, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *335*
Votanti *314*
Astenuti *21*
Maggioranza *158*
Hanno votato sì *90*
Hanno votato no . *224).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 19.3, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *343*
Votanti *310*
Astenuti *33*
Maggioranza *156*
Hanno votato sì *79*
Hanno votato no . *231).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 19.4, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *339*
Votanti *290*
Astenuti *49*
Maggioranza *146*
Hanno votato sì *58*
Hanno votato no . *232).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *344*
Votanti *240*
Astenuti *104*
Maggioranza *121*
Hanno votato sì *192*
Hanno votato no .. *48).*

(Esame dell'articolo 20 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 19)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.8 della Commissione, il quale tuttavia contiene un errore di scrittura: al primo comma occorre premettere l'espressione « Nelle regioni a statuto speciale ». La restante parte dell'emendamento rimane invariata.

Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Menia 20.5, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *340*
Votanti *339*
Astenuti *1*
Maggioranza *170*
Hanno votato sì *108*
Hanno votato no . *231)*.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 20.8 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *333*
Votanti *242*
Astenuti *91*
Maggioranza *122*
Hanno votato sì ... *242)*.

Gli emendamenti Menia 20.1, 20.4, 20.2 e 20.3 sono pertanto preclusi.

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Boato 20.01.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Invito l'onorevole Boato a ritirarlo e a presentare eventualmente un ordine del giorno di analogo contenuto.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, accoglie l'invito del relatore ?

MARCO BOATO. Lo ritiro e preannuncio la presentazione di un ordine del giorno.

(Esame dell'articolo 21 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 20)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, compreso il testo alternativo del relatore di minoranza. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Aloi 21.3.

PRESIDENTE. Colleghi, in sede di esame dell'articolo 1 abbiamo votato un emendamento che sopprimeva il comma 1 dell'articolo 21 e quindi l'emendamento Migliori 21.1 dovrebbe limitarsi a sostituire soltanto il comma 2. Onorevole Migliori, è d'accordo ?

RICCARDO MIGLIORI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza Menia, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *345*
Votanti *339*
Astenuti *6*
Maggioranza *170*
Hanno votato sì *99*
Hanno votato no . *240).*

L'emendamento Fragalà 21.2 è precluso, per le ragioni che ho già spiegato essendo soppressivo del comma 1.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Migliori 21.1, limitatamente alla sostituzione del comma 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *348*
Votanti *342*
Astenuti *6*
Maggioranza *172*
Hanno votato sì *98*
Hanno votato no . *244).*

PRESIDENTE. Onorevole Aloi, accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 21.3 ?

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, gradirei che il relatore per la maggioranza motivasse il suo invito al ritiro, che non può essere un invito al ritiro *tout court*. Se ci fossero delle motivazioni argomentate e concrete, valuteremmo tale proposta.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Trattandosi di diritti dell'uomo, non c'è la possibilità di sottoporli a condizioni di reciprocità. Noi possiamo cercare di trovare la reciprocità, ma non possiamo prevedere condizioni di reciprocità così nette. È questa la ragione centrale per cui non possiamo accettare l'articolo aggiuntivo sulla base delle carte ONU.

FORTUNATO ALOI. Presidente, ritengo che si tratti di materia estremamente delicata, per cui l'esplicitazione non guasterebbe. Chiedo che si voti questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aloi 21.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *348*
Votanti *344*
Astenuti *4*
Maggioranza *173*
Hanno votato sì *110*
Hanno votato no . *234).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aloi 21.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *342*
Votanti *335*
Astenuti *7*
Maggioranza *168*
Hanno votato sì *102*
Hanno votato no . *233).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *350*
Votanti *291*
Astenuti *59*
Maggioranza *146*
Hanno votato sì *213*
Hanno votato no .. *78).*

(Esame dell'articolo 22 – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 21).*

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO MASELLI, *Relatore per la maggioranza*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti, compreso il testo alternativo del relatore di minoranza, tranne che sull'emendamento della Commissione 22.5, del quale raccomandiamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Menia, fatto proprio dall'onorevole Selva, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *345*
Votanti *339*
Astenuti *6*
Maggioranza *170*
Hanno votato sì *114*
Hanno votato no . *225).*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 22.5 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni).*

(Presenti *342*
Votanti *212*
Astenuti *130*
Maggioranza *107*
anno votato sì *207*
Hanno votato no .. *5).*

Sono così preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 22.

(Esame degli ordini del giorno – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 169 sezione 22)*

Onorevole Guidi, lei ha presentato due ordini del giorno certamente rilevanti per la materia che è loro oggetto. Si tratta di ordini del giorno che prevedono la traduzione con segni per quanto riguarda i sordi e in modo diverso per quanto riguarda i non vedenti. La materia è di grande qualità, ma lei concorderà con me, collega, che esula dalla questione delle lingue.

Credo che opportunamente tali materie possano essere assegnate alla Commissione competente in materia di handicap.

ANTONIO GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUIDI. Mentre lei non era presente in aula, signor Presidente, con il relatore Maselli si è discusso dell'argomento e questi si è dichiarato d'accordo sulla presentazione di un ordine del giorno in materia.

PRESIDENTE. Infatti, il problema non riguarda la maggioranza. Si tratta di una questione di ammissibilità.

ANTONIO GUIDI. D'accordo. Quello che a me interessava, Presidente, era che rimanesse agli atti...

PRESIDENTE. Un orientamento favorevole.

ANTONIO GUIDI. Sì, e qualunque discorso che ribadisca, nell'unità del paese, le pari dignità delle culture locali ed anche delle persone con handicap è molto positivo. Il fatto che se ne sia discusso è un segnale importante. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Guidi.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

ALBERTINA SOLIANI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1, il Governo non ha nessuna difficoltà a stimolare i soggetti interessati e cioè le università e le regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, che nell'ambito della loro autonomia possono e debbono svolgere i compiti connessi con l'attuazione della presente legge. Quindi, il Governo accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il sottosegretario per la funzione pubblica e gli affari regionali ad esprimere il parere sui restanti ordini del giorno.

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno Fontan ed altri n. 9/169/2 e Caveri ed altri n. 9/169/3, mentre non accoglie l'ordine del giorno Vascon ed altri n. 9/169/4. Il Governo accoglie l'ordine del giorno Tassone n. 9/169/5 e non accoglie l'ordine del giorno Borghezio ed altri n. 9/169/6. Infine, il Governo accoglie gli ordini del giorno Maselli ed altri n. 9/169/7, Debiasio Calimani ed altri n. 9/169/8 e Boato n. 9/169/9.

Il Governo si riserva di esprimere il parere su altri ordini del giorno che si intendano presentare a seguito del ritiro di emendamenti.

PRESIDENTE. Colleghi, anche se siamo in attesa della presentazione formale di ulteriori ordini del giorno, attualmente in corso di predisposizione, consento che si passi alle dichiarazioni di voto sul complesso degli ordini del giorno.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivo. Ne ha facoltà.

ROSARIO OLIVO. Preannuncio che voterò a favore dell'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1, perché, come parlamentare calabrese, sono particolarmente interessato alla valorizzazione delle tre minoranze da secoli presenti nella mia regione: la grecanica, l'albanese e l'occitana.

Rivolgo l'invito ai colleghi Aloi, Valensise e agli altri presentatori ad integrare l'ordine del giorno con riferimento anche alla minoranza occitana, presente nel comune di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza, che è certamente tra le più antiche e significative, come hanno ricordato altri colleghi, assieme a quella albanese, presente nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, e a quella grecanica, insediata nella provincia di Reggio Calabria.

Come è noto, la Calabria è sempre stata nei secoli punto di incontro di popoli che si spostavano dal Mediterraneo occidentale verso oriente e, più spesso, dal Mediterraneo orientale verso l'Europa occidentale. Se a queste correnti migratorie si aggiungono le frequenti immissioni di etnie dal nord Europa, che giungevano in Calabria per ragioni di conquista o per

motivazioni economiche, si ottiene un quadro di grande complessità etnico-linguistica, i cui riflessi sono visibili anche oggi. La base linguistica di tutte queste comunità è essenzialmente orale. Solo alla fine dell'ottocento, ad esempio, si è potuta affermare una letteratura che ha fissato alcuni caratteri e regole della lingua.

Il caso dei grecanici è ancora più emblematico. Questa vera e propria colonia di grecità vivente, dispersa rispetto al territorio tradizionale di insediamento per questioni di pura sopravvivenza economica, con le località originarie in parte distrutte da frane ed alluvioni, ha sviluppato una sorta di cultura sommersa, quasi totalmente orale, che l'ha isolata e ridotta di numero. Guardia Piemontese è anche un luogo simbolico per una confessione religiosa protestante, quella valdese, che aveva affondato salde radici nel territorio. Ora non vi sono valdesi a Guardia Piemontese, anche se ve ne sono nel resto della regione, per un fenomeno di conversione più recente, ma vi è un museo con annesso archivio storico, che testimonia l'offesa recata dall'intolleranza religiosa che, intorno alla metà del XVI secolo, falcidiò la vita di migliaia di persone.

Per tutte queste comunità, la lingua, come primo e principale veicolo di trasmissione delle rispettive culture, è un valore base. Senza una lingua viva e parlata, anche i valori, sia etnici sia culturali sia della tradizione, sono destinati a sparire, mentre essi devono essere invece pienamente recuperati per poter ricostruire seriamente l'identità plurale, civile, storica, culturale, di una società, a vantaggio di una multiculturalità che in definitiva arricchisce la nazione, anche in riferimento ad un'Europa che ci vuole uniti nel rispetto della diversità delle culture.

A questo riguardo, desidero ricordare che gli Stati europei hanno sottoscritto vari documenti (fra cui la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, peraltro non ancora sottoscritta proprio dall'Italia), che impegnano i paesi aderenti ad una serie di iniziative ad ampio spettro per la tutela delle minoranze linguistiche nel campo dell'istruzione, dell'organizzazione amministrativa e giudiziaria, dei mezzi di comunicazione di massa e più in generale delle iniziative e delle istituzioni culturali.

In conclusione, ribadisco il mio voto favorevole sull'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1 ed esprimo la più viva soddisfazione per l'importante traguardo rappresentato dall'approvazione del testo definitivo della proposta di legge n. 169, attuativa dell'articolo 6 della Costituzione. La legge avrebbe dovuto nascere all'indomani della Carta costituzionale, invece vede la luce soltanto a cinquant'anni di distanza. Meglio tardi che mai, signor Presidente *(Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Onorevole Cavaliere, mi aiuti a sciogliere quella riunione, che non è sediziosa, ma fastidiosa !

Onorevole Maselli, onorevole Barral, vi prego di parlare da un'altra parte, in modo da consentire all'onorevole Tassone di svolgere il suo intervento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà. Utilizzerà il tempo per gli interventi a titolo personale, onorevole Tassone.

MARIO TASSONE. Grazie, signor Presidente.

Ho ritenuto di sottoscrivere l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Aloi, con il quale si affrontano i problemi che investono alcune minoranze linguistiche che nel passato non hanno veramente avuto alcuna tutela. D'altra parte, questo provvedimento avrebbe dovuto fare di più per quanto riguarda le minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche. In proposito ho riproposto alcuni di questi elementi e valutazioni nel mio ordine del giorno n. 9/169/5, richiedendo al Governo alcuni interventi organici.

Il provvedimento legislativo che ci apprestiamo a votare affronta in parte la materia delle minoranze linguistiche, senza tuttavia andare nella direzione più volte sollecitata da una serie di proposte

di legge presentate nel corso di varie legislature: manca, per esempio, una definizione forte con riferimento alla tutela delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della regione Calabria. Devo dire che queste popolazioni non hanno mai chiesto una forma di supremazia della loro lingua nelle istituzioni rispetto alle altre culture o alla lingua italiana, ma hanno sempre domandato di avere in Calabria una tutela sul piano culturale e storico, con riferimento alle loro tradizioni, sensibilità, valori e ricchezze culturali.

Il sottosegretario per la pubblica istruzione, soffermandosi sugli articoli 5, 6 e 7, ha messo in evidenza l'unità del nostro paese. Attraverso la varietà ed il rafforzamento delle culture certamente non si va verso la diaspora, la secessione o le spinte centrifughe. Ritengo che il dato culturale debba essere un fatto unificante: la ricchezza e la varietà delle culture deve andare verso il rafforzamento del paese, conferendogli una più forte identità. Infatti l'identità si acquista attraverso la valorizzazione del pluralismo delle culture. Non può essere diversamente. Ecco perché ho votato contro l'articolo 9, il quale certo non va in direzione del rispetto dell'articolo 6 della Costituzione.

L'articolo 6 della Costituzione non può essere considerato come un riferimento elastico, ma è legato alla volontà del costituente, così come scaturita dal dibattito in quella sede. Non può contraddire la norma costituzionale che prevede l'unità del nostro paese e quella che stabilisce che l'italiano sia la lingua ufficiale.

Certo, come mi suggerisce il collega Boato, non vi è una disposizione specifica, ma ve ne è una di fatto: non vi è l'articoletto con il soggetto, il predicato ed il complemento oggetto, ma negli articoli della Costituzione non vi è riferimento ad altra lingua che non sia l'italiano. Potremo poi discutere di questo con il mio carissimo amico Boato, che sa quanto lo apprezzi, anche fino a domani mattina: forse avrà ragione lui ed io soccomberò, ma se dovessi soccombere significherà che ha perso la logica ed il dibattito che si è svolto in seno all'Assemblea costituente.

Signor Presidente, mi sembra dunque che gli ordini del giorno che abbiamo presentato vadano in una certa direzione e forse cercano di colmare alcune lacune che risultano evidenti nella proposta di legge che stiamo per votare.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, certo sarebbe potuto venir fuori qualcosa di più, se abbiamo dovuto colmare le lacune con gli ordini del giorno, rispetto alle attese reali. Mi rivolgo al Governo: le difficoltà sorgeranno nella fase di attuazione del provvedimento. Non vorrei che ci si fermasse al contributo statale per fare alcune cose e che ci si limitasse ad alimentare alcune spinte centrifughe.

L'attuazione della legge costituirà un fatto importante e dunque non riesco a capire per quale motivo l'Assemblea abbia respinto alcuni emendamenti dell'onorevole Aloi che chiedevano che il Governo informasse il Parlamento nella fase di attuazione del provvedimento.

Mi sembra che questi dati debbano essere tenuti presenti dal Governo. Poteva essere una bella legge: si è lavorato moltissimo, ma il provvedimento nasce da molti compromessi e da intermediazioni che certamente non hanno nulla a che fare con le battaglie che sono state combattute in quest'aula per dare forza nel paese alle minoranze linguistiche.

Con questo, signor Presidente, ritengo di aver concluso il mio intervento, forse approfittando di un suo momento di disattenzione, perché ho utilizzato qualche minuto in più di quelli a mia disposizione.

PRESIDENTE. È stato comunque un piacere ascoltarla, onorevole Tassone.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Presidente, credo che l'ordine del giorno n. 9/169/1, presentato dal collega Aloi, sia apprezzabile e dunque io lo sottoscrivo per sottolineare la positiva collaborazione che si è realiz-

zata in sede parlamentare su una materia che caratterizza la nostra vita civile.

Se possibile, vorrei chiedere qualche modifica formale e qualche aggiunta all'ordine del giorno. Il collega Olivo già ricordava la necessità di inserire accanto alle minoranze albanese e grecanica quella occitana. Credo che essa sia infatti storicamente significativa: a Guardia Piemontese, dove furono trucidate migliaia di persone, una porta ricorda quel fatto di sangue. Per di più, un tale inserimento sarebbe in sintonia con il disposto dell'articolo 56, lettera *r)*, dello statuto della regione Calabria che individua queste tre minoranze.

Vorrei fare un'altra brevissima considerazione. Apprezzo il richiamo al ruolo delle università, anche se già presso quelle di Bari e Cosenza sono attivi corsi di studio e di insegnamento della lingua e della cultura albanese.

Credo che sia giusto sottolineare la necessità che si vada avanti in questa direzione proprio nel momento in cui bisogna prepararsi ad applicare questa legge. È dunque importante un aspetto del genere. Ed inoltre, poiché è importante che la regione Calabria e gli enti locali lavorino in stretta collaborazione tra di loro – è questa l'altra questione su cui richiamo l'attenzione – è altrettanto importante aggiungere la collaborazione delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e degli enti locali con le associazioni regolarmente riconosciute che operano sul territorio come, per esempio, la lega italiana della minoranza albanese (LIDMA) rappresenta le comunità locali di origine arbëresh.

Per tali motivi sottoscrivo l'ordine del giorno, chiedendo però che vengano recepite queste precisazioni.

FORTUNATO ALOI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Le darò la parola alla fine.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, intervengo per manifestare il mio apprezzamento su questo ordine del giorno che intendo sottoscrivere come deputato siciliano eletto in provincia di Palermo: provincia nella quale hanno radici profonde comunità greco-albanesi che con la loro presenza testimoniano la tradizione di queste popolazioni, che ha segnato in modo particolarmente significativo la stessa storia della mia Sicilia.

Per tali ragioni chiedo di poter aggiungere la mia firma, condividendolo, all'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1; auspico che il Governo possa effettivamente dare attuazione alle proposte contenute in tale ordine del giorno, perché in questo modo si darebbe un pieno riconoscimento alla cultura greco-albanese di cui soprattutto il sud è partecipe da tanti e tanti anni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cavaliere. Ne ha facoltà.

ENRICO CAVALIERE. Presidente, sono sconcertato dal fatto che il Governo non abbia accettato l'ordine del giorno da me presentato, che tendeva ad inserire tra le lingue minoritarie prese in considerazione anche quella veneta.

Il sottosegretario, per sostenere tali ipotesi, ha rilevato come il dossier sul provvedimento redatto dagli uffici della Camera non prevede, non contempla la lingua veneta. Certo, il dossier fatto dalla Camera può anche essere riduttivo o incompleto o addirittura falsare la storia, perché l'evidenza dei fatti è che perfino il Consiglio d'Europa riconosce, e quindi conosce, la lingua veneta come tale. Ciò è dunque sconcertante. A questo punto gli atti della Camera devono essere contestati, in quanto gli uffici della Camera non sono in grado di rappresentare quella che è la realtà della storia, ovvero che il Veneto è stato una Repubblica indipendente, costituita da un popolo sovrano che aveva una sua lingua ufficiale, presente in tutti gli atti ufficiali e pubblici di quella Repubblica che aveva perfino un'ambasciata qui

a Roma, e che ha prodotto atti notarili, capitolati d'appalto, atti bilaterali con altre nazioni in lingua ufficiale. Dire dunque che quella veneta non è una lingua storica mi pare sia assolutamente folle perché vuol dire cancellare la storia. Per tali motivi non accetto la giustificazione del parere contrario sull'ordine del giorno in questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vascon. Ne ha facoltà.

LUIGINO VASCON. Presidente, ho appreso che il Governo si è espresso in maniera contraria sul mio ordine del giorno. La risoluzione da me citata, adottata dal Consiglio d'Europa il 16 marzo 1998, concernente la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, afferma nel preambolo che il diritto delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale, costituisce un diritto imprescindibile. La difesa e il rafforzamento delle lingue regionali o minoritarie nei vari paesi e nelle varie regioni d'Europa non vogliono essere assolutamente un ostacolo alle lingue nazionali, anzi rappresentano un contributo importante all'edificazione dell'Europa, basata su principi di democrazia e diversità culturale.

Tra l'altro lo statuto della regione Veneto, all'articolo 2, afferma che l'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche ed alle tradizioni della sua storia e che la regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità.

Vi sono state, inoltre, ricerche importanti ed autorevoli come quella dell'ISTAT, che recentemente ha stabilito che il 52 per cento degli abitanti della regione Veneto parlano quotidianamente la loro lingua e questa percentuale sale al 75 per cento per quanto attiene all'uso di tale lingua in forma privata. È quindi la forma di espressione linguistica di tipo locale maggiormente presente all'interno dello Stato italiano.

Ho chiesto di inserire la lingua veneta tra le lingue protette dal presente provvedimento di legge; ma devo constatare che sono state tutelate addirittura le culture – chiamiamole così – dei popoli nomadi od altro, mentre, come diceva il collega Cavaliere, per quanto riguarda il Veneto, sono stati di proposito ignorati 1.200 anni di storia. Infatti, ci sono documenti ufficiali della Repubblica serenissima di Venezia dai quali risulta che essa organizzava il commercio con le Indie in lingua veneta.

Signor Presidente, capisco che dal punto di vista politico il problema può risultare ostico, però di fatto si vuole dare un calcio alla storia. Qua dentro « *si tutelano di più i zingari che non fa i veneti* » *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Romano Carratelli. Ne ha facoltà.

DOMENICO ROMANO CARRATELLI. Signor Presidente, desidero apporre la mia firma all'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1, perché ne condivido lo spirito e le finalità. Desidero solo far presente che, per quanto riguarda la Calabria, la storia di questa regione è anche la storia di queste minoranze linguistiche. Ciò vale, in particolare, per la minoranza grecanica e greca, dal momento che, come è noto a tutti, per lunghi secoli la Calabria ha fatto parte della Magna Grecia.

Richiamare alla memoria l'importanza ed il ruolo che questa realtà del passato ha rivestito per la mia regione credo sia superfluo. Tuttavia, riteniamo vada valorizzata e tutelata questa residua realtà, che per noi è molto importante.

Lo stesso discorso può essere fatto, pur se in modo diverso, per la minoranza albanese. È una storia diversa, però anche questa si inserisce nella storia calabrese. Crediamo che pure per questa minoranza sia necessario spendere un impegno e dire una parola.

In conclusione, desidero dire che siamo in presenza di due minoranze e di due realtà che, all'interno della comunità regionale, svolgono un ruolo e sono perfettamente inserite. Nessuno si sente straniero e nessuno si sente una cosa a parte, però tutti noi calabresi riteniamo sia importante salvaguardare e mantenere le specificità che hanno originato ed hanno rappresentato la storia di questa comunità regionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crema. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CREMA. Signor Presidente, condivido l'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1, che è ispirato alle stesse ragioni che hanno spinto il sottoscritto a presentare un emendamento all'articolo 6 ed uno all'articolo 7. Concordo anche con le osservazioni svolte dai colleghi Olivo e Brunetti e desidero sottoscrivere, a nome dei deputati socialisti democratici italiani, l'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Filocamo, che ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto: si intende che vi abbia rinunziato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, sono sconcertato nell'apprendere che il Governo ha accolto l'ordine del giorno Boato n. 9/169/9, perché ciò contrasta con la decisione presa all'inizio della seduta odierna. Infatti, stamattina si è stralciata la norma relativa al riconoscimento dell'impianto della legge per le comunità rom e sinti. Ebbene, quanto si era deciso di stralciare è stato reintrodotto, con l'imbroglio, nella legge, attraverso questo ordine del giorno.

Conosciamo il destino degli ordini del giorno: quando sono proposti dalle minoranze, se approvati, restano lettera morta; quando invece sono proposti dalla maggioranza, chissà perché vengono osservati a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Credo che questo sia uno dei pochi terreni in cui c'è *par condicio*.

LUCIANO DUSSIN. Purtroppo è così. Con la scusa dell'esistenza effettiva delle minoranze, abbiamo reintrodotto questo concetto: avremo quindi l'insegnamento della lingua dei rom e dei sinti nelle nostre scuole elementari. Ciò rientra in un ordine ancora più complesso, quello relativo all'attribuzione del voto a questa gente; sceglieranno anche i nostri sindaci, grazie a questo Governo.

Apprendo che sull'ordine del giorno da noi proposto, relativo al riconoscimento della lingua – e non del dialetto – veneta il sottosegretario ha affermato che non si può accogliere perché quella lingua non avrebbe alcuna rilevanza storica. Sono 1.200 anni di storia che lei tradisce, signor sottosegretario; ha anche detto che ha origine venete: lei sta tradendole nostre tradizioni *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania)*.

Il mio collega Cavaliere ha giustamente detto che i veneti avevano addirittura un'ambasciata qui a Roma. Questi sono riferimenti storici che nessuno può negare. Eppure è così: voi negate l'evidenza. Abbiamo documenti con più di mille anni di storia che testimoniano tutti gli atti della Repubblica Serenissima, che era democratica, laica e riconosciuta universalmente. Con rammarico mio e di tutti i colleghi veneti che si riconoscono nel nostro gruppo parlamentare vediamo negati tutti questi atti.

Non so chi ringraziare. Probabilmente si continuerà ad ignorare una realtà storica che non ha eguali; ci nascondiamo dietro non so quali paure. Ma si riconosce la lingua degli zingari e si disconosce quella dei veneti: vergogna ! *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania)*.

PRESIDENTE. Vorrei informare i colleghi della lega nord che ci sono molte richieste di intervento: i tempi a disposizione della lega sono di otto minuti; moderando gli interventi tutti potranno parlare.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rodeghiero. Ne ha facoltà.

FLAVIO RODEGHIERO. Vorrei solo ricordare che il gruppo della lega, già nell'ottobre 1996, ha richiesto un impegno al Governo per assumere le iniziative necessarie affinché sia tempestivamente sottoscritta e ratificata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie presentata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.

È con questo spirito che aggiungo la mia firma all'ordine del giorno Caveri ed altri n. 9/169/3 e con me anche l'onorevole Barral, l'onorevole Chincarini e, idealmente, tutti gli altri 26 deputati della lega che nel lontano ottobre 1996 sottoscrissero quella mozione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bergamo. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO BERGAMO. Intendo semplicemente aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1, perché ne condivido l'impostazione ed i contenuti. Non solo sono un parlamentare calabrese, ma conosco bene la ricchezza delle varie etnie occitane, grecaniche, albanese di cui è intrisa la regione.

Spero che la legge possa essere effettivamente applicata, anche se ho i miei dubbi: in questo senso condivido le perplessità del collega Tassone.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pampo. Ne ha facoltà.

FEDELE PAMPO. Anch'io sottoscrivo l'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1, che apprezzo, soprattutto perché si evidenziano le peculiarità linguistiche e culturali presenti su tutto il nostro territorio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghezio. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Vorrei intervenire sul mio ordine del giorno n. 9/169/6, che ho intenzione di riformulare – richiamo l'attenzione del Governo – eliminando il primo capoverso della parte motiva (dalle parole « considerato che » fino alle parole « lingue minoritarie d'Europa ») e riformulando la parte dispositiva nel seguente modo.

Alla quarta riga, dopo la parola « tradizione », dovrebbero seguire le parole « , favorendone l'attenzione della scuola, dell'università e dei mezzi radiotelevisivi verso il patrimonio culturale e storico di cui sono espressione ».

Richiamo il mio precedente intervento rammaricandomi del mancato accoglimento degli emendamenti atti ad introdurre nel novero delle lingue sottoposte a tutela anche le lingue piemontese e veneta. Per questo propongo di rimediare almeno attraverso l'attuazione di un ordine del giorno. Particolare è la situazione della lingua piemontese, il cui spazio di uso e diffusione si va sempre più riducendo, nonostante l'immenso patrimonio bibliografico consistente in almanacchi, raccolte di poesie e di teatro, che va tutelato attraverso un'azione da esercitare in ambiente scolastico ed universitario, oltre che nei centri di cultura, perché si tratta di aspetti irrinunciabili per il mantenimento di questa realtà culturale del popolo piemontese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole. Dozzo. Ne ha facoltà.

GIANPAOLO DOZZO. Non riesco proprio a capire come un sottosegretario per la pubblica istruzione possa dichiarare che la lingua veneta non ha radici storiche. Oltre quelle che i miei colleghi hanno ricordato, vorrei precisare che il veneto

viene parlato dalla maggioranza della popolazione della regione per cui, trattandosi di una lingua parlata e in riferimento allo statuto regionale, se esiste un popolo, conseguentemente esiste anche la lingua di questo popolo, cioè il veneto.

Signor sottosegretario, sono davvero rammaricato che lei abbia responsabilità di un dicastero così importante. Me ne preoccupo per il futuro dei nostri figli, ai quali vogliamo insegnare la nostra lingua madre, quella lingua madre che i miei nonni e i miei genitori hanno sempre parlato. È una lingua in uso, quindi una lingua viva; non capisco quindi perché si voglia compiere quest'opera di massificazione delle diverse culture presenti nello Stato italiano *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Prendo la parola solo per dichiarare la mia adesione all'ordine del giorno Vascon ed altri n. 9/169/4.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filocamo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FILOCAMO. Nel dichiarare la mia adesione all'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1 desidero esprimere il mio rammarico per il fatto che la Commissione ed il Governo non abbiano preso in considerazione le comunità grecaniche della Calabria. Non capisco come si possa unificare l'Italia senza conoscerne la storia: la Calabria, più precisamente una sua parte, è stata creata dai greci e infatti si chiama Magna Grecia. Il mio cognome per esempio deriva dal greco. Noi calabresi siamo davvero offesi per questa continua dimenticanza da parte del Parlamento e del Governo dei calabresi, della Magna Grecia e di Zeleuco, che è stato il fondatore del diritto. Anche se gli ordini del giorno hanno il valore che tutti conosciamo, mi auguro che il Governo finalmente si renda conto che la Magna Grecia esiste, che è nella nostra tradizione e che ha contribuito all'unità d'Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Michielon. Ne ha facoltà.

MAURO MICHIELON. Ritengo che questo Governo stia perpetrando ciò che non sono riusciti a fare nemmeno i fascisti: il genocidio della cultura veneta *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania)* !

Qualcuno disse agli altoatesini che o parlavano in italiano oppure potevano andarsene in Austria; essi se ne andarono in Austria e nel 1944 ritornarono con le mostrine delle SS.

Negare i contenuti di questo ordine del giorno, vuol dire negare la storia e la cultura dei nostri popoli. Sento sempre dire che bisogna arricchirsi a livello culturale e pertanto, negare che il Veneto ha una lingua, vuol dire negare l'esistenza stessa della cultura !

Vi comunichiamo comunque che ai nostri figli parleremo in veneto e insegneremo che cosa sono la nostra lingua e la nostra storia. Perciò negare questo, sulla carta non vi servirà a nulla, perché noi abbiamo la coscienza di essere un popolo *(Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania).*

ALBERTINA SOLIANI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINA SOLIANI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Borghezio ed altri n. 9/169/6, nel testo riformulato. Con tale parere, il Governo intende affermare il valore delle culture locali tra cui quella veneta e non certo negarla.

Il Governo dichiara quindi il proprio impegno a prestare attenzione alle scuole, alle università e agli strumenti radiotelevisivi verso il patrimonio storico e culturale di veneti e piemontesi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui restanti ordini del giorno.

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno Cavaliere n. 9/169/10. Non raccolgo qualche provocazione di carattere personale che è stata espressa con parole che non sono filtrate dalla temperanza ...

ENRICO CAVALIERE. Studi la storia, che è meglio !

Non sono provocazioni, ignorante !

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, mi scusi se la interrompo.

Le ricordo che la Camera ha già votato contro l'inclusione della lingua veneta tra queste lingue. Pertanto, l'ordine del giorno non è da questo punto di vista neanche ammissibile al voto (*Commenti del deputato Cavaliere*).

Prosegua pure, signor sottosegretario.

SERGIO ZOPPI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali*. In ogni caso, il testo di quell'ordine del giorno non può essere accolto. Eventualmente, vi saranno degli appositi provvedimenti di legge per quanto riguarda gli idiomi, con forte e nobile tradizione culturale e letteraria: tra i primi rientra anche lo stesso Veneto !

Il Governo non accoglie poi l'ordine del giorno Teresio Delfino n. 9/169/11 e accoglie invece l'ordine del giorno Migliori e Niccolini n. 9/169/12.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maselli. Ne ha facoltà.

DOMENICO MASELLI. Signor Presidente, intendo anch'io apporre la mia firma sull'ordine del giorno Aloi ed altri n. 9/169/1, anche perché vorrei che tutti sapessero che in questa legge noi abbiamo tenuto conto fortemente delle minoranze grecaniche e albanesi dell'Italia meridionale. Chi legge, infatti, il testo della legge si renderà profondamente conto di questo. Ricordo che anche nella mia introduzione ho parlato a lungo del valore di tutte queste minoranze.

Vorrei ora ringraziare il Governo per avere accettato l'ordine del giorno Debiasio Calimani e Maselli n. 9/169/8 sulla tutela e la valorizzazione degli idiomi italici aventi dignità letteraria, perché crediamo che questa sia una previsione fondamentale.

Pervenendo alla conclusione dell'esame di questa legge, ringrazio tutti i colleghi perché, nonostante tutta la fatica, credo che sia un atto di grande civiltà giuridica (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Volontè. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere che anche la mia firma venga aggiunta all'ordine del giorno Vascon ed altri n. 9/169/4.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Volontè.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teresio Delfino: anche lei, onorevole Delfino, come l'onorevole Volontè, ha esaurito il tempo a sua disposizione...

TERESIO DELFINO. Presidente, ho visto che lei oggi è così tollerante... Sarò brevissimo !

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TERESIO DELFINO. Vorrei innanzitutto aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Borghezio ed altri n. 9/169/6 e manifestare un mio rammarico per il parere contrario espresso dal sottosegretario di Stato sul mio ordine del giorno

n. 9/169/11 che non rivendicava assolutamente l'inserimento della lingua provenzale nel testo del provvedimento, perché questo era già stato bocciato...

PRESIDENTE. Onorevole Teresio Delfino... !

TERESIO DELFINO. Secondo lo spirito delle dichiarazioni più volte rese dal relatore per la maggioranza, onorevole Maselli, il mio ordine del giorno voleva solo sottolineare che quella peculiare tradizione culturale meritava una certa attenzione...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Teresio Delfino.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Aloi. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che hanno aderito al mio ordine del giorno n. 9/169/1. Accetto le integrazioni proposte dagli amici Olivo e Tassone in ordine all'inserimento dell'occitano, così come ritengo vada accettata anche la proposta dell'onorevole Brunetti relativa ad una certa sintonia che si dovrebbe realizzare tra le realtà meridionali e le realtà istituzionali albanesi.

Pertanto, nel primo capoverso del dispositivo, dopo le parole « grecaniche ed albanesi », vanno inserite « e occitane » e alla fine, dopo la parola « Sicilia », vanno inserite le parole: « con le associazioni regolarmente riconosciute, come la lega italiana della minoranza arbëresh ».

Infine, nel secondo capoverso, dopo la parola « grika », va aggiunta la parola « occitana ».

Spero che il mio ordine del giorno non rimanga lettera morta ma che si traduca in un impegno – come diceva poc'anzi l'onorevole Filocamo – fattivo nei confronti di queste presenze grecaniche, albanesi e occitane, che hanno avuto un ruolo storico sul piano culturale ed anche civile.

PRESIDENTE. Onorevole Aloi, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/169/1 ?

FORTUNATO ALOI. Non insisto, Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli ordini del giorno Fontan ed altri n. 9/169/2 e Caveri ed altri n. 9/169/3, accettati dal Governo, se insistano per la votazione.

ROLANDO FONTAN. Non insisto.

LUCIANO CAVERI. Non insisto, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Vascon, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/169/4, non accettato dal Governo ?

LUIGINO VASCON. Insisto, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Vascon ed altri n. 9/169/4, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni).*

(Presenti *336*
Votanti *325*
Astenuti *11*
Maggioranza *163*
Hanno votato sì *57*
Hanno votato no . *268).*

Onorevole Tassone, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/169/5, accettato dal Governo ?

MARIO TASSONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Tassone n. 9/169/5, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *346*
Votanti *334*
Astenuti *12*
Maggioranza *168*
Hanno votato sì *266*
Hanno votato no .. *68).*

Onorevole Borghezio, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/169/6, accolto dal Governo dopo la sua riformulazione?

MARIO BORGHEZIO. Non insisto, Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Maselli ed altri n. 9/169/7, Debiasio Calimani e Maselli n. 9/169/8 e Boato n. 9/169/9, accettati dal Governo, non insistono per la votazione.

Onorevole Cavaliere, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/169/10, non accettato dal Governo?

ENRICO CAVALIERE. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cavaliere n. 9/169/10, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *346*
Votanti *335*
Astenuti *11*
Maggioranza *168*
Hanno votato sì *59*
Hanno votato no . *276).*

Onorevole Teresio Delfino, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/169/11, non accettato dal Governo?

TERESIO DELFINO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Teresio Delfino n. 9/169/11, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *345*
Votanti *308*
Astenuti *37*
Maggioranza *155*
Hanno votato sì *19*
Hanno votato no . *289).*

MARIO LUCIO BARRAL. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO LUCIO BARRAL. Intendevo votare contro, ma il dispositivo elettronico non ha funzionato.

PRESIDENTE Onorevole Migliori, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/169/12, accettato dal Governo?

RICCARDO MIGLIORI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Migliori n. 9/169/12, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti *354*
Votanti *337*
Astenuti *17*
Maggioranza *169*
Hanno votato sì *256*
Hanno votato no .. *81).*

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi: poiché ha esaurito il tempo a sua disposizione, le darò la parola per due minuti, deducendoli dal tempo riservato agli interventi a titolo personale. Ha facoltà di parlare.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, il centro cristiano democratico voterà con convinzione contro questa pasticciatissima proposta di legge.

MARCO BOATO. Esagerato !

CARLO GIOVANARDI. La discussione sul veneto ha dimostrato che l'inserimento del Friuli e della Sardegna è stato deciso con leggerezza. Sfido chiunque a sostenere che quello veneto, come ha detto il sottosegretario, è un idioma, mentre il friulano e il sardo sono invece lingue. Queste sono sciocchezze vergognose, che sono state inserite in un provvedimento operando delle discriminazioni incomprensibili, con tutto quello che ne consegue. Infatti, mentre si tenta di superare le barriere, di parlare a livello europeo una lingua comune, di superare i nazionalismi, qui, invece di esaltare – come sarebbe giusto – i dialetti e le lingue come patrimonio comune, si alzano steccati; addirittura negli enti elettivi la normativa consentirà ai consiglieri comunali, provinciali e regionali di parlare in lingue diverse, pur conoscendo tutti l'italiano. È una legge vergognosa, che inserisce nel nostro ordinamento principi vergognosi, perché alza il livello di conflittualità, di nazionalismo, di campanilismo, invece di intendere i dialetti e le lingue come arricchimento culturale nelle scuole, nel teatro, nella letteratura. Questo era l'obiettivo del provvedimento, che invece è deragliato miserevolmente perché ha costruito i presupposti della divisione; sarà un ulteriore elemento che farà esplodere in alcune regioni e province d'Italia i fenomeni separatisti o leghisti. Si tratta pertanto di un provvedimento negativo, sul quale noi con convinzione voteremo contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teresio Delfino.

Onorevole Delfino, devo fare a lei lo stesso discorso che ho rivolto al collega Giovanardi: le concedo due minuti deducendoli dal tempo riservato agli interventi a titolo personale. Ha facoltà di parlare.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, consideriamo importante questo provvedimento perché guarda avanti ed esprime una capacità di realizzare un'esigenza fondamentale, quella di una vera ed efficace valorizzazione della ricchezza dei patrimoni linguistici e culturali del nostro paese. Rileviamo tuttavia, come abbiamo fatto nel corso del dibattito, delle carenze che indeboliscono l'impianto del provvedimento e la sua preminente finalità, che era quella di tutelare le minoranze linguistiche e culturali storicamente realizzate e presenti nel nostro paese. Abbiamo chiaramente espresso le ragioni che motivavano la nostra richiesta di indicare alcune altre significative testimonianze storiche ed attuali di lingue e culture da tutelare, come il provenzale, come il piemontese, e abbiamo aderito alle riflessioni, alle indicazioni che venivano con riferimento al veneto. Queste minoranze hanno saputo esprimere nella storia una

ricca, costante presenza letteraria e culturale. È certamente singolare il mancato inserimento (scusatemi per questa ulteriore riconferma di un atteggiamento) della lingua provenzale che ha ottenuto il riconoscimento del premio Nobel nel 1904: mi riferisco a Frédéric Mistral, che ha interpretato al livello più alto la grande letteratura provenzale. E senza letteratura (ma questo lo si può dire per il piemontese, per il veneto) non c'è una forte lingua e una lingua non ha destino.

Abbiamo inoltre rilevato altre forzature che andavano invece nella direzione di fare di questo provvedimento, che era finalizzato alla valorizzazione culturale e linguistica, uno strumento per perseguire altri obiettivi, forse di carattere amministrativo e politico.

In questo senso, abbiamo quindi ragioni fondate per esprimere una valutazione di astensione sul provvedimento, tesa a sottolineare le debolezze e le carenze che abbiamo evidenziato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

La avverto che il suo gruppo dispone di tre minuti.

ROLANDO FONTAN. Annuncio, a nome del mio gruppo, il voto di astensione su questo provvedimento, che doveva e poteva essere molto più interessante rispetto a quanto è stato fatto, anche se occorre riconoscere che sono stati inseriti principi positivi. Peraltro, il fatto stesso che non siano stati accolti come lingue (se non parzialmente in un ordine del giorno) il veneto e il piemontese induce il nostro gruppo all'astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

La avverto che il suo gruppo dispone di tre minuti e che anche l'onorevole Zeller ha chiesto di parlare.

LUCIANO CAVERI. Vorrei utilizzare due minuti del tempo riservato agli interventi a titolo personale. Noi non siamo intervenuti nel corso del dibattito. Cinquant'anni di attesa per dare attuazione alla norma costituzionale di tutela prevista dalla Costituzione sono una vergogna, che ha avuto effetti assai negativi sulle minoranze linguistiche più deboli. E mi auguro sia davvero la volta buona e che finiscano le anacronistiche e spesso ridicole posizioni ideologiche di chi si scandalizza per alcune elementari affermazioni di tutela presenti in questa proposta di legge. Il diritto internazionale è molto più avanti, ed è un bene che il Governo abbia accolto questo nostro richiamo in un ordine del giorno che ricorda la necessità di aderire in fretta alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

Ho parlato di alcune elementari affermazioni perché siamo veramente ad un livello minimo. Segno dei tempi è poi l'uso di questa legge per affermare, proprio come se ci fossero dubbi e occorresse una norma, che la lingua ufficiale dell'Italia è l'italiano: farlo con questo provvedimento in favore delle lingue diverse è quasi grottesco ! Lo ripeto, le attese sono tante; a questo punto bisogna prendere atto dell'equilibrio raggiunto su questa proposta.

Molto positivo è il fatto che le regioni a statuto speciale, soprattutto quelle che hanno già una tutela delle minoranze linguistiche, potranno apportare eventuali migliorie con apposite norme di attuazione dello statuto, come esplicitamente previsto da questa legge. E sono lieto che, accanto al riconoscimento, che già avveniva con le norme costituzionali, del francese e del valser, ci sia in uno dei primi articoli di questa legge il ricordo di una lingua che i valdostani parlano, come il Presidente sa, cioè il franco-provenzale, quello che viene definito volgarmente il *patois*.

Ritengo che il prossimo passo – il relatore Maselli, che ringrazio in questa occasione, conosce perfettamente questa esigenza – debba essere una legge-quadro

di tutela degli sloveni; è un argomento importante, che dovrà essere affrontato in fretta da questo Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Südtiroler Volkspartei da decenni si batte per l'attuazione dell'articolo 6, rimasto lettera morta per oltre cinquant'anni. Mentre la minoranza tedesca e quella ladina del Trentino-Alto Adige, quella valdostana e quella slovena sono costituzionalmente riconosciute in virtù di statuti speciali ed accordi internazionali, le altre minoranze linguistiche oggi giuridicamente non esistono. Tale riconoscimento giuridico, previsto dalla presente legge, costituisce indubbiamente un importante passo avanti per realizzare la pari dignità e la tutela del patrimonio culturale e linguistico di tali minoranze.

Esprimo particolare soddisfazione per l'estensione delle misure di tutela alla minoranza germanofona della val Canale in Friuli-Venezia Giulia, rimasta finora senza la pur minima tutela. La presente proposta di legge contiene bensì una serie di misure di tutela, ma non posso non rilevare che il testo votato dalla Commissione in più parti è stato modificato in peggio, per non dire stravolto, dall'Assemblea (mi riferisco in particolare all'insegnamento scolastico, nonché all'uso della lingua nel processo civile). Inoltre, l'inadeguata copertura finanziaria e i paletti per l'esercizio dei diritti delle minoranze, introdotti *ex novo* dall'Assemblea, destano serie preoccupazioni in merito alla pratica applicabilità della presente legge.

Ci amareggia altresì che non si sia giunti a riconoscere effetti giuridici anche agli atti amministrativi redatti nella lingua della minoranza, con il che si vanifica in buona sostanza il diritto di uso, anche scritto, della lingua appena introdotto dalla normativa in esame. Lo stesso dicasi...

PRESIDENTE. Il suo tempo è esaurito, onorevole Zeller.

KARL ZELLER. Concludo, signor Presidente. Lo stesso dicasi per l'obbligatorietà della toponomastica, emendamento respinto nonostante il parere favorevole della Commissione.

Per i motivi esposti, nonostante le nostre forti perplessità poc'anzi rilevate, annuncio il voto favorevole della Südtiroler Volkspartei, auspicando che il Senato migliori il testo oggi all'esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Bisceglie. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI BISCEGLIE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di esprimere a nome del gruppo dei democratici di sinistra un voto favorevole per il buon lavoro che è stato fatto, buon lavoro di tutela delle minoranze linguistiche e storiche nel nostro paese. Lo dico perché vi è stato un esame molto lungo e approfondito in sede di Commissione e di Comitato ristretto. Credo che si sia giunti ad un risultato che rappresenta non un pasticcio bensì un equilibrio molto importante – a me pare –, molto interessante e che, soprattutto, può permettere a noi tutti di fruire della grande ricchezza rappresentata dalle minoranze linguistiche storiche del nostro paese.

Con questo atto credo che non ci limitiamo a dare seguito all'articolo 6 della Costituzione. E qui mi si permetta di dire che, se i costituenti avevano pensato di inserire in quel testo l'articolo 6, è perché erano ben consapevoli che nel nostro paese vi è una realtà costituita da tante minoranze linguistiche, presenti in ogni regione, ed avevano colto con grande intelligenza, e certamente anche con anticipo, quale risorsa quelle minoranze avrebbero potuto rappresentare nel modo di essere del nostro paese. Dicevo, dunque, che non soltanto diamo attuazione all'articolo 6 della Costituzione, ma ci mettiamo in sintonia con l'Europa, con quelle espressioni delle istituzioni europee che hanno già dato sanzione all'esigenza di tutela delle minoranze linguistiche e storiche.

Penso, d'altra parte, che l'equilibrio di cui ho parlato all'inizio si sia raggiunto perché sia compreso che l'identità nazionale non viene ad essere scalfita dalla valorizzazione delle minoranze linguistiche, ma anzi ne viene ad essere arricchita, ne viene ad essere esaltata. Lo voglio sottolineare perché si tratta, in realtà, di una crescita civile e culturale complessiva e di un arricchimento intrinseco per quanto riguarda questi aspetti.

Vorrei, poi, permettermi di ricordare una cosa che molto spesso glottologi, linguisti e pedagoghi ci ricordano: quando più bambini parlano più lingue, questo aiuta ad arricchire ed è anche propedeutico all'apprendimento di ulteriori lingue. Se in una scuola elementare un bambino che parla la lingua ufficiale, che qui sanzioniamo essere l'italiano, sente parlare anche il friulano o il sardo, ciò può aiutare, successivamente, anche ad imparare meglio l'inglese. Lo sottolineo proprio perché si tratta di un elemento che fa comprendere come ci troviamo di fronte ad un provvedimento che può rappresentare anche un ulteriore livello di crescita e di civiltà del nostro paese.

In conclusione, credo che se Pier Paolo Pasolini si esprimeva, per sottolineare un elemento della sua identità, in friulano e voleva ricordare alcuni elementi del suo territorio, è perché anch'egli riteneva che quello fosse un modo di relazionarsi e di non disperdere le radici, ma di farle fruttificare all'interno di quella che può essere l'identità nazionale.

Da queste motivazioni, il voto favorevole del gruppo dei democratici di sinistra al provvedimento in discussione *(Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molinari. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere, a nome del gruppo dei popolari e democratici, voto favorevole in merito alle norme di tutela delle minoranze linguistiche. Le motivazioni di questa decisione sono da ricercare nella cultura che contraddistingue il nostro paese e sono sancite nella nostra Costituzione. Riteniamo che tra i diritti inviolabili della persona umana vi sia quello della salvaguardia della propria identità culturale, la quale si può esprimere nei modi e nelle occasioni più diverse, nell'ambito della quotidianità.

La decisione che il Parlamento si appresta ad adottare è opportuna e necessaria, dato che il problema è già stato affrontato da molte regioni nelle quali vi è presenza di minoranze linguistiche. È il caso della Basilicata, della Calabria, della Liguria, dell'Emilia, del Friuli, della Lombardia e del Veneto.

Uno dei diritti dei quali si è parlato molto nell'ambito della discussione in Assemblea è quello di approfondire durante il percorso scolastico la conoscenza della propria lingua, della propria cultura e della propria storia, fermo restando il principio della unitarietà della formazione scolastica ed il riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale dello Stato. Non si tratta di concessioni benevole da parte del Parlamento, ma di riconoscere a queste culture una dignità intrinseca, che ha contribuito alla crescita e allo sviluppo culturale e sociale del nostro paese.

La conclusione del mio gruppo è quella di esprimere quindi voto favorevole nei confronti del provvedimento in oggetto e di auspicare, dopo questo serio lavoro svolto dal Comitato dei nove, dal relatore Maselli e dalla presidente Jervolino, la piena attuazione della legge, che risulta nella sua stesura essere civile e indispensabile in una democrazia avanzata come quella del nostro paese *(Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crema. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CREMA. Il mio intervento sarà molto breve, signor Presidente, perché a nome dei parlamentari socialisti in discussione generale abbiamo illustrato

le motivazioni per le quali sosteniamo pienamente questo provvedimento. Anzi, amo ricordare che siamo sottoscrittori della proposta di legge del collega Massa, che insieme abbiamo elaborato e che sostanzialmente vediamo oggi recepita dall'Assemblea.

Siamo anche onorati di aver rinnovato in quest'aula l'impegno di alto livello culturale del collega onorevole Fortuna e del collega Labriola, che sono stati, nelle legislature scorse, il primo relatore nella Commissione affari costituzionali e il secondo relatore in Assemblea, in occasione dell'approvazione del testo che allora fu licenziato. Ma amo ricordare in questa occasione anche il collega onorevole Arfé, che giustamente viene ritenuto l'ispiratore e il padre della Carta europea delle minoranze etnico-linguistiche.

Quindi, il voto dei socialisti democratici italiani è pienamente di approvazione dell'operato della Commissione, del relatore e del presidente. Il nostro quindi sarà un voto favorevole, auspicando che il Senato, in tempi celeri, abbia la volontà di approvare – ci auguriamo, nel testo licenziato dalla Camera – questa legge *(Applausi dei deputati del gruppo misto-socialisti italiani)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Ci sono cinquant'anni di attesa – è stato sottolineato più volte – tra l'articolo scritto nella Costituzione ed il primo provvedimento preso da questo Parlamento per la sua attuazione. Colleghi, mi accorgo che tanti avvenimenti, tanti istituti sono rimasti fermi per cinquant'anni. Questo è uno di quelli, ma mi preme ricordare, visto che parliamo di minoranze, che un'altra minoranza ha atteso per cinquant'anni una parola di giustizia. Una minoranza cacciata dalla sua terra, buttata nelle foibe, e ignorata, dimenticata, trascurata e anzi sbeffeggiata per cinquant'anni. Evidentemente, cinquant'anni sono un tempo necessario per questo paese per maturare qualche decisione importante, per attuare una Carta che è vecchia e che però vediamo ancora inattuata in molte sue parti.

C'è un altro fatto che mi fa pensare. Ho sentito preoccupazioni opposte a proposito di questa legge: c'è chi la vede troppo larga, chi troppo stretta; c'è chi si preoccupa per il lavoro svolto in Commissione e chi invece comincia ad accettare questo testo di legge proprio grazie al lavoro svolto in Commissione. Forse, questo è un buon segnale, perché quando si incrociano opinioni così diversificate su un punto focale, forse siamo vicini a un equilibrio. Anche il collega Di Bisceglie parlava di equilibrio. Io però temo che sia un equilibrio pasticciato o forse un pasticcio equilibrato, perché questa proposta di legge, che partiva con un concetto molto serio di tutela delle minoranze storico-linguistiche, poi è andata un po' oltre, secondo il mio punto di vista. Infatti, a quelle che sono le minoranze linguistiche inserite nel territorio italiano da cento, duecento, cinquecento, seicento anni viene attribuita una considerazione, un fattore diverso rispetto alle varie componenti di un unico popolo italiano, che vanno dal friulano al sardo, al siciliano, al lombardo, al piemontese, al veneto, che non sono popolazioni giunte da un'altra cultura, da un'altra razza, da un'altra religione, ma popolazioni che, nella diversità delle tradizioni locali, fanno parte comunque di un unico grande paese, che è l'Italia.

Mi domando se questa legge sia nata per favorire l'unità del paese o se, piuttosto, non possa diventare uno strumento per spaccarlo ancora di più. Pensiamo a quello che pulsa (anche legittimamente, non lo si può negare) in alcune situazioni. Allora, quando sento che per tutelare il veneto dobbiamo consentire di utilizzare il veneto nel consiglio regionale o che per tutelare il friulano dobbiamo consentire l'utilizzo del friulano in un consiglio comunale, mi sembra che ci troviamo di fronte ad esigenze diverse da una disciplina di tutela che possa interessare la cultura, le biblioteche o gli insegnamenti

anche scolastici. Ecco cosa mi preoccupa di questo pasticcio forse equilibrato o di questo equilibrio forse pasticciato.

Sarebbe stato molto difficile accettare questo progetto di legge nella sua stesura originaria. Il lavoro svolto in Commissione, la sensibilità dimostrata dal relatore, dalla presidente e dallo stesso rappresentante del Governo ci hanno consentito di smussare almeno in parte gli angoli « duri », che una parte di noi aveva trovato nel testo. Partire dalla definizione con cui si sancisce che la lingua ufficiale di questa Repubblica è l'italiano secondo me è stato un caposaldo, un punto fermo che mancava anch'esso da cinquant'anni.

La legge affronta grandi principi, ma in alcuni casi fornisce risposte che ritengo inadeguate o addirittura pericolose. Non voglio votare contro, perché non sono così ottuso da non capire che esistono diritti di certe minoranze che vanno comunque tutelati. Forse non sono così progressista da capire che per tutelare queste minoranze si debba arrivare ad inserire un bilinguismo in zone nelle quali esso non può essere accettato. In questo equilibrio fra mancanza di ottusità e non eccessivo « progresso », annuncio – probabilmente anche a nome del gruppo di forza Italia (o di gran parte di esso) – l'astensione in sede di votazione finale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sbarbati. Ne ha facoltà.

LUCIANA SBARBATI. Signor Presidente, rispondere oggi al dettato dell'articolo 6 della Costituzione credo sia stato un dovere per questo Parlamento, anche se assolto in un tempo troppo lungo. Credo però che questa legge, anche se nata da principi e da intenti nobili, non rappresenti oggi (per come è costruita e per come può essere interpretata ed attuata) la risoluzione dei problemi comunque insiti nell'articolo 6.

Non credo sia il caso di scomodare la letteratura italiana o la storia di questo paese, Dante o Manzoni, per ricordare che il comune idioma, il comune sentire e la comune cultura devono essere il primo oggetto di tutela da parte di un Parlamento nazionale. Questa legge non va al di là dei principi di tutela che doverosamente occorreva riarticolare nella disciplina di attuazione (perché nell'articolo 6 della nostra Costituzione sono principi generali), ma può essere interpretata in maniera diversa: soprattutto, per dividere e non per unire.

Abbiamo assistito ad un dibattito molto particolare, nel quale si è fatta confusione fra le minoranze linguistiche storicamente presenti nel nostro paese, con la loro cultura e la loro lingua, ed i dialetti regionali: in questa discussione alcune lingue regionali hanno finito per rappresentare – dal punto di vista storico e culturale – il segno di riconoscimento di minoranze linguistiche.

Non credo vi sia stato un approfondimento tale da consentire di arrivare ad un testo equilibrato. Forse è equilibrato sotto il profilo giuridico o delle parti che lo compongono.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE *(ore 13,23)*

LUCIANA SBARBATI. Certamente nei confronti del problema principale, cioè quello di preservare, mantenere, difendere e tutelare l'identità e l'unità del paese, non mi sembra un testo equilibrato.

Aggiungo che non era assolutamente necessaria la parte relativa alla scuola: con decreti del ministro si introduce l'insegnamento della lingua delle minoranze linguistiche nella scuola pubblica o privata. Tale soluzione si sarebbe potuta raggiungere anche attraverso l'autonomia, che già esiste.

Mentre non riusciamo ancora ad introdurre nella nostra scuola dell'obbligo l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria, sia essa il francese, l'inglese o il tedesco...

PIETRO MITOLO. Brava !

LUCIANA SBARBATI. ...approviamo un provvedimento che stanzia 10 mila milioni di lire per introdurre l'insegnamento delle lingue delle cosiddette minoranze linguistiche. E se poi percepiamo il senso di quello che stiamo approvando, dovremmo chiederci, tra i compromessi che ci sono in questo testo, quali opportunità avremo di crescita culturale e di recupero delle radici. Temo che si tratterà, come qualcuno ha detto, di rivendicazioni particolari all'interno del contesto generale, che dobbiamo preservare.

Dietro le nostre spalle ci sono anni e secoli di lotta unitaria, ci sono secoli di letteratura che hanno portato il paese ad una lingua comune, che non è tutelata *(Applausi del deputato Mitolo)*. Mi chiedo – e non a livello semplicemente provocatorio – perché non si tenti di tutelare oggi i milioni di analfabeti o di analfabeti di ritorno che partecipano nel nostro paese ai concorsi pubblici e che incidono anche sul linguaggio radiotelevisivo. Perché non tutelare la lingua italiana, facendo in modo che essa venga studiata adeguatamente, approfondita ed arricchita anche mediante gli idiomi locali, siano essi linguaggi, dialettali, regionali o delle minoranze linguistiche ?

Da sempre la storia delle letterature dei popoli e dei paesi ha trovato terreno fertile nei linguaggi delle minoranze e perfino nei dialetti per costruire ed innervare la lingua letteraria del paese con costrutti ed idiomi nuovi che arricchiscono la lingua nazionale *(Applausi di deputati del gruppo di alleanza nazionale)*.

Non vedo dunque la ragione di una legge di questo tenore, che è costosa e certamente non creerà percorsi seri secondo le intenzioni del legislatore (che pensava a norme di tutela delle minoranze linguistiche in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione), ma piuttosto agevolerà operazioni di basso profilo per portare avanti il discorso secessionista, che io assolutamente non condivido. Per queste ragioni esprimerò un voto contrario *(Applausi dei deputati Mitolo e Giovanardi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, fin dall'ingresso in Parlamento nella X legislatura i verdi hanno fatto della tutela delle minoranze linguistiche un tema fondamentale della loro iniziativa.

Oggi sono al nostro esame sette proposte di legge unificate, ma il testo base che la Commissione ha adottato è quello presentato dagli onorevoli Corleone, Boato e Ruffino che, ovviamente, non era proprietà culturale dei verdi, ma rappresentava il risultato del lavoro comune fatto nella precedente legislatura dalla I Commissione affari costituzionali.

Che vi sia la necessità di dare finalmente attuazione, dopo cinquant'anni, all'articolo 6 della Costituzione forse è dimostrato da due interventi, uno dell'opposizione e uno della maggioranza. Mi riferisco a quelli dei colleghi Giovanardi e Sbarbati.

Le cose che sono state dette sono, francamente, inaccettabili, dall'una e dell'altra parte, e credo che facciano capire perché ci sia voluto mezzo secolo di storia – siamo nel cinquantenario della Costituzione – per arrivare, mi auguro finalmente, all'attuazione di uno dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, quello contenuto nell'articolo 6.

I costituenti del 1946-1947 hanno messo questo articolo addirittura nella parte precedente la prima parte della Costituzione, ossia tra i principi fondamentali. In esso si dice: « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ».

Collega Mitolo, collega Migliori, questo articolo 6 viene immediatamente dopo l'articolo 5 che afferma che la Repubblica è « una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali ».

Già i padri costituenti non hanno mai visto la tutela delle minoranze linguistiche e la ricchezza del patrimonio linguistico pluralistico del nostro paese in contrapposizione con l'unità e l'indivisibilità della

Repubblica. Già i padri costituenti hanno messo in capo, non allo Stato, ma alla Repubblica, il compito di promuovere, di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche, e cioè sia allo Stato centrale, e per esso al Governo, sia a tutto il sistema delle autonomie regionali e locali, e direi di più, in forza del principio di sussidiarietà, anche in relazione alle formazioni sociali che sono previste e riconosciute nell'articolo 2 della Costituzione.

Questa legge ha avuto un iter travagliato, ma se ancora oggi, nel 1998, abbiamo dovuto sentire in quest'aula affermazioni, non di riserva critica che sono sempre legittime, ma di contrapposizione radicale e frontale, allora ci rendiamo conto del perché ci siano volute purtroppo sei legislature per arrivare a questo risultato.

Bisogna superare forti resistenze culturali ed anche ideologiche; bisogna evitare allarmismi anche rispetto all'opinione pubblica. Ricordo purtroppo (e mi dispiace di parlare di una persona che non c'è più) che da senatore della X legislatura, quando venne approvata anche allora da parte della Camera dei deputati la legge-quadro sulle minoranze linguistiche, l'allora Presidente del Senato Spadolini, innescò una campagna allarmistica sugli organi di informazione, che impedì di fatto al Senato di arrivare, già in quella legislatura, al varo di questa legge.

Alcuni toni di questo tipo li abbiamo riascoltati; mi auguro che non si ripeta quanto è accaduto con la cosiddetta legge Simeone-Saraceni nel campo della giustizia e delle carceri, ossia che dopo che il Parlamento ha votato a stragrande maggioranza una legge di civiltà giuridica poi si cerca, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, di conculcare quella che è una scelta fondamentale di civiltà del Parlamento, così come lo è quella che noi stiamo per fare.

Mi auguro che il Governo, le regioni, il sistema delle autonomie, si predispongano da subito, perché quando questa legge entrerà in vigore si sia preparati, starei per dire, alla copertura amministrativa, ma anche alla copertura culturale di questa legge.

Dovrà essere predisposta una serie di strumenti a livello centrale, ma anche un'altra serie di strumenti a livello delle autonomie affinché ciò che sta scritto nelle norme giuridiche non rimanga lettera morta.

Vorrei qui ringraziare il collega Corleone, che oggi fa parte del Governo, che nella scorsa legislatura è stato relatore e promotore di questa legge; vorrei anche ringraziare il relatore Maselli, il presidente della I Commissione affari costituzionali Rosa Jervolino Russo e il rappresentante del Governo professor Zoppi, che ha seguito sistematicamente questo lavoro e che ci permette oggi di far giungere in porto questo provvedimento, in questa prima tappa, con una larga convergenza parlamentare. Mi auguro anche che i colleghi che hanno espresso o esprimeranno ancora delle riserve critiche sappiano riconoscere, come qualcuno ha già fatto, che comunque il risultato che abbiamo ottenuto è di portata storica per il nostro paese.

In base a tali considerazioni i verdi voteranno a favore del provvedimento *(Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Poiché alla Presidenza sono pervenute numerose richieste di informazione circa l'andamento dei nostri lavori, comunico che allo stato vi sono ancora cinque colleghi che hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Preciso però che, con l'eccezione dell'onorevole Brunetti, gli altri quattro colleghi parleranno a titolo personale, e quindi avranno il limite di due minuti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

RICCARDO MIGLIORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a nome del gruppo di alleanza nazionale, anche se a titolo personale sotto il profilo dell'utilizzo del tempo. Il nostro gruppo non ha alcun

tipo di pregiudiziale circa l'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, già largamente nello spirito presente in molte regioni del paese, il quale da sempre, a differenza di altri, tutela sul serio le minoranze linguistiche. La proposta di legge presentata dal collega Aloi era la dimostrazione migliore del fatto che da parte del nostro gruppo non vi è alcun tipo di pregiudiziale per quanto attiene la tutela di minoranze che arricchiscono il quadro complessivo della cultura e della tradizione del nostro paese.

Noi esprimiamo un giudizio positivo sul lavoro svolto in Commissione. Appariva difficile fare in modo che il provvedimento potesse uscire dalle secche, nelle quali sembrava in qualche misura dovesse finire, stante, da un lato, l'artificiosità del nazionalismo padano di cui è stata artefice la lega su tanti aspetti del provvedimento, dall'altro, un rivendicazionismo vittimistico di molte minoranze – non a caso ho sentito il collega Zeller ribadirlo – che ha influito sul dibattito, nonché un velleitarismo da legge-manifesto, che in alcuni passaggi del lavoro della Commissione è emerso.

Nonostante questo, debbo dire che abbiamo raggiunto risultati positivi. Mi riferisco al fatto che sia presente nel provvedimento il principio secondo il quale la lingua ufficiale è quella italiana. Inoltre, abbiamo pulito il testo da molti velleitarismi. È un risultato importante, ma non sufficiente. Rimangono nicchie di incomunicabilità nel provvedimento per quel che riguarda la giustizia, i consigli comunali, provinciali e regionali, gli aspetti dei toponimi e quelli relativi al ruolo che svolge la provincia per quanto attiene agli aspetti operativi del provvedimento.

Siamo convinti che tale testo possa essere migliorato al Senato e speriamo che ciò avvenga, così come auspichiamo venga depurato da alcune disposizioni contenute nel provvedimento, che più che tutelare i diritti delle minoranze, tendono ad istituire dei veri e propri privilegi contro i diritti della maggioranza del paese. Vi è un nazionalismo delle minoranze che molte volte ha rappresentato uno strumento per attaccare l'identità nazionale e culturale del paese.

Per questo motivo essenziale il gruppo di alleanza nazionale voterà contro il provvedimento, auspicando che nel prosieguo dell'iter nell'altro ramo del Parlamento e successivamente in questo si creino le condizioni per esprimere un voto diverso *(Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Signor Presidente, credo di aver illustrato nella discussione generale anche con personali accenti emotivi le ragioni storiche, culturali e di democrazia che portano il gruppo di rifondazione comunista a sostenere con forza questa proposta di legge, che non solo rappresenta uno strumento giuridico di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, ma che segna anche un punto di civiltà allineando, con il riconoscimento delle minoranze di antico insediamento, il nostro paese a quelli democratici ed alle direttive europee.

Non mi soffermerò oltre, quindi, sulle ragioni che sono già state largamente esposte. Coglierò, invece, l'occasione offerta da questa dichiarazione di voto per svolgere qualche considerazione. Devo dire che quello che si è svolto è stato un dibattito proficuo e sereno, caratterizzato anche da una forte collaborazione volta al perseguimento di un obiettivo così importante.

Al di là della dichiarazione della collega Sbarbati, che ripropone, a conclusione del dibattito, un antico ragionamento che non ho mai capito e che in ogni caso ho sempre considerato in contraddizione con il fatto di richiamarsi alla sua tradizione repubblicana, ebbene, al di là di questo orientamento, che è più che altro ideologico, devo dire che vi sono state due voci stonate nel nostro dibattito: quella dell'onorevole Tassone e quella dell'onorevole Giovanardi. Essi hanno ri-

tenuto non di partire dalla legge, da quello che essa prevede per portare il loro contributo di arricchimento o magari di contestazione, ma argomentazioni inventate per essere contro a prescindere.

MARIO TASSONE. Ma l'articolo 9 lo ha meditato o è solo un fatto strumentale ?

PRESIDENTE. Onorevole Tassone, non si faccia richiamare all'ordine !

MARIO BRUNETTI. Collega Tassone, lei sa che dico le cose che sento e la verità sempre; in ogni caso non ho nessuna volontà di contrappormi ad alcuno sul terreno culturale, che apprezzo quando esso è improntato da onestà intellettuale. Mi sarei confrontato con lei quindi se avesse portato argomenti per contestare nel merito le questioni poste dalla legge, non l'invenzione di argomenti per dimostrare il nulla.

MARIO TASSONE. Non mi ha ascoltato: segue la sua logica o la sua presunzione, è distratto !

MARIO BRUNETTI. La invito dunque a leggersi la legge, perché né lei né Giovanardi la avete letta: questo è il problema ed il motivo per cui avete assunto un atteggiamento preconcetto.

Potrei davvero contestare punto per punto le argomentazioni che avete portato per dire che non hanno consistenza, né sul terreno della differenziazione tra lingua e dialetto né sulla necessità di portare un'interprete negli uffici giudiziari, né su tutto il resto. Non c'è nulla di argomentabile perché sono ragionamenti al di fuori del contesto della legge.

Ci sono condizioni e limiti precisi entro i quali si iscrivono alcuni temi posti dalla legge.

CARLO GIOVANARDI. Spiegali !

MARIO BRUNETTI. Al di là di ciò, vorrei replicare a qualche affermazione che ho avvertito come mistificatoria nel corso del dibattito e che dimostra quanto sia ancora lungo il cammino da fare per liberarci da certe posizioni culturali che davvero ignorano la storia e che sono dure a morire.

Esse mi convincono ancora di più dell'importanza del segnale positivo che si dà con l'approvazione di questa proposta di legge nel momento in cui essa rimuove – in una prospettiva pluralista e democratica della società – gli ostacoli che hanno finora impedito di dare una risposta reale ad un problema di democrazia del nostro paese.

È stato davvero stupefacente sentire in quest'aula volgarmente mistificati ed a fini propagandistici i termini scientifici, storici, politici della questione delle minoranze, che sono stati in qualche modo banalizzati ad una pura e volgare visione municipalistica del problema.

Presumo che la legge non sia stata neppure sfogliata da parte vostra. Con la normativa cui il Parlamento sta dando vita non si pensa di imporre l'insegnamento dei dialetti d'Italia, ma si prefigge di tutelare le culture minoritarie di antico insediamento: ripetiamolo ancora una volta. Gaetano Arfé ricordava in suo articolo che i bretoni dicono amaramente, che una lingua si distingue da un dialetto per il fatto di avere un'armata alle spalle.

Vorrei dire che l'armata delle lingue che vogliamo tutelare è la storia, la loro cultura, il loro essere parte importante di questa società e dunque la loro difesa è una difesa della democrazia. Ma la distinzione tra lingua e dialetto è stata ampiamente precisata e documentata da giuristi illustri, da glottologi di lunga esperienza, da sociologi e da antropologi illustri. Dentro la rivendicazione della propria identità culturale nelle minoranze – dicono – c'è un alto potenziale di resistenza alla barbarica standarizzazione ed all'omologazione al pensiero unico delle leggi economiche della modernizzazione, alla colonizzazione culturale che annulla la democrazia.

Questo è il problema su cui non ci siamo confrontati e che non abbiamo approfondito. Perciò la legge che stiamo approvando contiene un forte segnale

positivo perché pone un problema di democrazia e sottolinea la possibilità di costruire una convivenza pluralista in maniera pacifica e tollerante ed anche perché sottolinea la necessità che un patrimonio ricchissimo di lingua e di cultura, fatto di gente in carne e ossa, che è parte integrante della storia e della cultura d'Italia, non può essere affidato ai musei.

Discutiamo dunque serenamente, e continuiamo a farlo nel futuro, per migliorare la legge. Intanto facciamo entrare in vigore uno strumento giuridico che dia riferimenti ai principi contenuti nella Costituzione italiana per dare una risposta ad un problema reale. Cerchiamo anche di superare il provincialismo e la miopia politica che ancora una volta è emersa anche qui dentro, distorcendo il dibattito. L'angoscia che ho visto cogliere qualcuno di fronte al tema delle minoranze linguistiche, brandendo lo spauracchio della polverizzazione dello Stato, è davvero fuori luogo. La crisi dei valori fondanti dell'unità nazionale è dovuta a ben altro ed investe il mancato superamento dei gravi squilibri tra il nord e il sud, anche perché si è rinunciato ad affrontare seriamente la questione meridionale, come grande questione nazionale e democratica.

Sicuramente all'interno delle minoranze si registrano sintomi di insofferenza, ma solo perché, fino a questo momento, non si è stati capaci di dare risposta alla loro legittima rivendicazione di riconoscimento culturale, al riconoscimento di una loro identità. La risposta arriva ora con questo provvedimento, che accolgo con grande enfasi.

Questa legge costituisce, infatti, una riparazione storica verso le minoranze linguistiche di antico insediamento che attendono, da troppi anni una legge che consenta l'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana; una legge che, ai miei occhi di parlamentare convinto che anche nel modo in cui si difendono le minoranze linguistiche si misuri il grado di democraticità di una nazione; che all'interno di una visione gramsciana dei processi in atto, riconosce come valore questa unità; consentitemi, una legge, infine, che come oriundo di quell'orgoglioso popolo arbëresh che vive organicamente nel nostro paese dal XV secolo tramandando cultura, storia e tradizioni e che ha sognato e si è battuto per l'unità d'Italia, di salutare con entusiasmo questo provvedimento *(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lembo. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Se questa è la legge che consente l'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana, non sappiamo cosa farcene, né di questa legge né della Costituzione della repubblica italiana! Il problema infatti non è stato affrontato. Se si vuole ridurre, come osservava il collega Brunetti, il problema a fenomeni di municipalismo a piccoli gruppi, vorrei ricordare che la lingua veneta veniva parlata da popolazioni insediate in quelle terre già in epoca preromana. Quanto poi al numero delle persone che si esprimono in questa lingua, è quello più alto su tutto il territorio italiano; come percentuale sul territorio, rappresenta la maggioranza assoluta. Se questa è la risposta che viene data ai veneti e alla loro lingua dallo Stato italiano, da questo Governo di ignoranti perché non arriva nemmeno...

PRESIDENTE. Onorevole Lembo!

ANTONIO SODA. Somarone!

ALBERTO LEMBO. Parlavo di ignoranza nel senso di non conoscenza! Presidente, lei certamente conosce molti testi letterari veneti che qualche componente del Governo probabilmente non conosce.

Se questa è la risposta che viene data (e viene data anche attraverso il voto di coloro i quali mi permetto di definire veneti rinnegati), se io votassi questa legge o se dessi un voto anche soltanto di astensione, non so con quale faccia potrei tornare nel Veneto.

Non sono quindi intervenuto a titolo personale, signor Presidente poiché, in aperto dissenso con la dichiarazione di voto svolta dal collega Fontan, voterò contro questa proposta di legge per poter tornare a testa alta nel Veneto *(Applausi di deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Vascon (*Commenti*). Ne ha facoltà.

LUIGINO VASCON. Sono orgoglioso e fiero di essere veneto, caro collega ! Lo sono talmente tanto che a Roma mi hanno cambiato anche il cognome, hanno tentato di « colonizzarmi » !

In ogni caso, Presidente, a prescindere dalle reazioni dei colleghi che mostrano molta tolleranza nei confronti degli altri rappresentanti del Parlamento, di fatto anch'io come il collega Lembo voterò contro questa proposta di legge. Mi esprimerò in tal senso perché non voglio essere compartecipe del « funerale » di una lingua viva com'è quella del Veneto ! Questo mio accorato appello lo rivolgo proprio a quei rinnegati veneti che, quando vanno a fare i comizi parlano in lingua veneta per portare a casa il consenso elettorale, e, poi, in quest'aula rinnegano la minima richiesta di riconoscimento del popolo veneto ! Vengono dimenticati così 1.200 anni di storia e tutte le basi culturali e artistiche del Veneto ! Si pensi addirittura – non so se lor signori se lo ricordano – a Goldoni, che ha fatto « qualcosina », ma probabilmente ciò non è di loro interesse; a loro interessano altre cose, altre forme culturali !

Ribadisco in conclusione che anch'io, come il collega Lembo, voterò in maniera fermamente contraria a questa proposta di legge e lo farò proprio per tornare a casa a testa alta !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rodeghiero. Ne ha facoltà.

FLAVIO RODEGHIERO. Presidente, vorrei chiedere all'Assemblea un minuto di silenzio per quelle lingue che in questi cinquant'anni, per un atteggiamento doloso e colposo di questa Repubblica che non ha applicato l'articolo 6 della Costituzione, sono morte o in questo momento si trovano in agonia: penso alla lingua dei cimbri che viene parlata in tredici comuni veronesi, in sette comuni vicentini, nell'altopiano del Cansiglio e nel Bellunese !

La nostra Costituzione in verità è potenzialmente liberale, ma tutela solo in teoria il particolare perché, certo, una democrazia debole non può tollerare il particolare !

Sottolineo che con questa proposta di legge hanno ottenuto un riconoscimento solo le minoranze sostenute politicamente, magari a livello internazionale. Non dimentichiamo, poi, che la maggioranza delle minoranze non riconosciute e riconosciute oggi solo in parte e con i limiti di questa legge, sono rappresentate da comunità che si trovano in montagna; in quella montagna negletta per tantissimi anni dalla politica italiana, che si è ritrovata con una legge (la n. 97 del 1994) parziale, contraddittoria e solo parzialmente finanziata.

Intendo ora fare una precisazione: che la proposta di legge che ho presentato e che riguarda la protezione delle minoranze linguistiche non è condivisa in tutte le sue parti dal mio gruppo. Ho inteso comunque adottare il testo uscito dai lavori della precedente Commissione affari costituzionali per accelerare l'esame e l'approvazione del testo; anche se – come è già stato detto – in Commissione si sono espressi gli ostruzionismi della destra, antistorici ed anacronistici, e quelli della sinistra, striscianti.

Ribadisco che siamo in un ritardo mostruoso rispetto all'Europa, che ha già previsto delle somme di milioni di ECU per la protezione delle minoranze linguistiche; un ritardo che, per quanto riguarda il mio voto favorevole su questa legge, vuole solo inchiodare la responsabilità delle istituzioni pubbliche dello Stato nell'attuare una reale protezione

delle minoranze e di ciò che, con una cultura particolare, viene espresso, e cioè la vita di un popolo spesso ai margini dello sviluppo e della attenzione politica *(Applausi di deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Menia. Ne ha facoltà.

ROBERTO MENIA. Ci tengo a lasciare agli atti qualche mia considerazione in sede di dichiarazioni di voto finali su questo provvedimento, Presidente.

Pur essendo stato presentatore di una relazione di minoranza, non ho potuto partecipare al dibattito perché le elezioni svoltesi nel Friuli-Venezia Giulia mi hanno tenuto lontano dall'aula e quindi non ho potuto presenziare allo svolgimento della discussione che ha impegnato l'Assemblea in questi ultimi giorni e settimane.

So anche, perché ho seguito, pur da lontano, l'evoluzione dei lavori, che al testo originario sono state indubbiamente apportate delle migliorie migliori – mi si perdoni il bisticcio di parole – ma debbo dire che comunque riscontro, anche a testo parzialmente variato, quindi rispetto al testo che verrà licenziato da questo ramo del Parlamento, gli stessi elementi che avevo denunciato in sede di relazione di minoranza.

Il primo: ho sostenuto, e noi sosteniamo come gruppo di alleanza nazionale, che un bene fondamentale del nostro popolo, della nostra nazione è l'unità nazionale, il cui principio cardine, o uno almeno dei principi cardine, sta sicuramente nell'unità linguistica. Questo provvedimento mina l'unità linguistica e facendolo corrompe di fatto l'unità nazionale.

Secondo: riteniamo che vi siano state delle scelte...

PRESIDENTE. Onorevole Menia, la pregherei di concludere.

ROBERTO MENIA. ...che sono, culturalmente, storicamente e politicamente sbagliate. Noi non possiamo promuovere una minoranza, ammesso che di promozione si tratti, cioè i sardi o i friulani che sono, come tanti altri, componenti del popolo italiano, componenti essenziali della nazione italiana.

Terzo: il fatto di essere minoranza non può significare prevedere delle norme di privilegio a favore di pochi, rispetto ai tanti che rappresentano la maggioranza, cioè gli italiani.

In conclusione, noi non vogliamo che l'Italia diventi una torre di Babele. Il nostro « no » resta, dunque, l'affermazione di un principio, prima di tutto ideale e morale, che è quello della difesa dell'unità linguistica, dell'unità nazionale, dell'identità nazionale italiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Aloi. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, condivido appieno quanto ora diceva il collega Menia e le preoccupazioni dell'amico, onorevole Migliori. La nostra linea è stata certamente di grande coerenza in ordine all'affermazione del valore del principio dell'unità nazionale. Però io esprimo un voto di astensione riferendomi, soprattutto, alla realtà delle presenze etnico-culturali albanesi, grecaniche e occitane del Mezzogiorno d'Italia. Questa è la sola precisazione che debbo fare, perché sono presentatore di una proposta di legge e perché buona parte delle nostre richieste sono state recepite.

Ritengo, soprattutto, essendo forse presentatore dell'unica proposta di legge in difesa della lingua italiana, che si sia fatto bene a porre all'articolo 1 della legge la difesa della lingua italiana. Credo che nessuno possa avere il minimo dubbio su questa mia informazione, anche se le preoccupazioni restano e voglio riaffermarle in questa sede. Tuttavia, la tutela delle presenze antiche che hanno fatto la storia d'Italia e forse d'Europa e del mondo (mi riferisco alle presenze grecaniche, della Magna Grecia e soprattutto a quella albanese da 500 anni a questa

parte, così come a quella occitana nella nostra realtà calabrese e meridionale) costituisce un elemento che non può non farmi considerare l'opportunità di far sì che nella salvaguardia della lingua italiana siano compresenti anche queste realtà.

È questa la mia motivazione, dettata da un atto di coerenza, in quanto, soprattutto, presentatore di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento – A.C. 169)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione – A.C. 169)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 169, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione:

« Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche » (169):

Presenti	330
Votanti	272
Astenuti	58
Maggioranza	137
Hanno votato *sì*	205
Hanno votato *no*	67

(La Camera approva - Vedi votazioni).

Sono pertanto assorbite le proposte di legge nn. 300, 396, 918, 1867, 2086 e 2973.

Elezione del presidente di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sergio Mattarella ha informato che, in data 16 giugno 1998, l'assemblea del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo lo ha eletto presidente del gruppo stesso. Congratulazioni *(Applausi)*.

Sull'ordine dei lavori e per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo *(ore 13,59)*.

MARIO PEZZOLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PEZZOLI. Signor Presidente, oggi sulla rassegna stampa che è stata consegnata a tutti i deputati appare l'intervista che Brambilla, marito dell'onorevole Pivetti, ha rilasciato a *il Giornale*. Credo che nella giornata di ieri diverse siano state le iniziative politico-parlamentari e istituzionali che meritavano l'inserimento nella rassegna stampa della Camera dei deputati. Non so a che titolo il marito di una parlamentare possa intervenire giudicando il comportamento dei singoli parlamentari *(Applausi)* a giustificazione delle clamorose assenze dell'onorevole Pivetti. Avrei potuto comprendere, ma non giustificare, che a difesa delle sue assenze intervenisse direttamente sulla stampa l'onorevole Pivetti; ma che intervenga il marito dell'onorevole Pivetti a fare a 26 anni il censore delle iniziative e dei comportamenti parlamentari credo che sia un autogol *(Applausi)*...

PRESIDENTE. Lei sta dicendo delle cose sulle quali non mi posso esprimere, ma che nulla hanno a che fare con l'ordine dei lavori.

MARIO PEZZOLI. Annuncio la presentazione di una mia interrogazione relativamente ai comportamenti della Pivetti e agli emolumenti che percepisce pur es-

PROPOSTE DI LEGGE: CORLEONE ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (169); SCALIA E PROCACCI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (300); BRUNETTI E MORONI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (396); ALOI: NORME PER LA TUTELA DELL'IDENTITÀ NAZIONALE DELLE MINORANZE ETNICO-LINGUISTICHE GRECANICHE ED ALBANESI NELLA REGIONE CALABRIA (918); RODEGHIERO ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (1867); MASSA ED ALTRI; NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (2086); TERESIO DELFINO: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (2973)

(A. C. 169 – sezione 1)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

2. La Repubblica adotta, altresì, a favore delle comunità Rom e Sinti presenti sul territorio italiano, misure di particolare tutela adeguate alle loro peculiari caratteristiche storico-culturali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2: – 1. Secondo le disposizioni dell'articolo 6 della Costituzione e in applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, la Repubblica tutela le lingue e le culture minoritarie secondo l'articolo 1 della Carta di Strasburgo.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione dell'articolo 6 *con le seguenti:* Secondo le disposizioni degli articoli 3 e 6.

* **2. 61.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione dell'articolo 6 *con le seguenti:* Secondo il dettato disposto dagli articoli 3 e 6.

* **2. 63.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione *con le seguenti:* Secondo le disposizioni.

2. 62. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione *con le seguenti:* Secondo.

2. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 dopo le parole: dell'articolo 6 della Costituzione *aggiungere le seguenti:* in applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie siglata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.

2. 3. Migliori, Menia, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 sopprimere le parole: in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali.

2. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle popolazioni albanesi *sino alla fine del comma, con le seguenti:* degli idiomi minoritari secondo l'articolo 1 della carta di Strasburgo.

2. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 sostituire le parole da: la lingua e la cultura *sino alla fine del comma con le seguenti:* con apposite norme le minoranze linguistiche.

2. 14. Fragalà.

Al comma 1 sostituire da: e la cultura *fino alla fine del comma con le seguenti:* delle minoranze presenti sul territorio dello Stato.

2. 15. Menia, Selva.

Al comma 1 sopprimere le parole: delle popolazioni.

2. 5. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle popolazioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* delle minoranze presenti sul territorio dello Stato.

2. 16. Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire la parola: popolazioni *con la seguente:* comunità.

2. 6. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, dopo la parola: popolazioni *aggiungere la seguente:* stanziali.

2. 7. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al primo comma dopo la parola: popolazioni *aggiungere la seguente:* di origine.

2. 65. Boato.

Al comma 1, sostituire le parole da: albanesi *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di origine diversa dall'italiano.

2. 17. Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole da: e croate, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , croate, francesi, franco-provenzali, friulane, ladine, occitane e sarde.

2. 11. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: il franco provenzale *fino alla fine del comma.*

2. 18. Menia, Selva.

Al comma 1, dopo la parola: il franco-provenzale *aggiungere le seguenti:* il piemontese.

2. 8. Borghezio, Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, dopo la parola: il franco-provenzale *aggiungere le seguenti:* il veneto.

2. 9. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Dozzo, Calzavara.

Al comma 1, sopprimere le parole: il ladino.

2. 19. Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole: l'occitano *con le seguenti:* il provenzale-occitano

2. 64. Teresio Delfino, Niedda.

Al comma 1, sopprimere le parole: e il sardo.

2. 20. Menia, Selva.

Al comma 1, dopo la parola: sardo *aggiungere le seguenti:* e il veneto.

*** 2. 12.** Giovanardi.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il veneto.

*** 2. 47.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il calabro-lucano.

2. 21. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il crotonese.

2. 22. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il logudorese.

2. 23. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il teatino.

2. 24. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il vicentino.

2. 25. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il belumat.

2. 26. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il campidanese.

2. 27. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il veneziano.

2. 28. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'osco.

2. 29. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il sannita.

2. 30. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il carnico.

2. 31. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il romagnolo.

2. 32. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il piceno.

2. 33. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il fermano.

2. 34. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il truentino.

2. 35. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'irpino.

2. 36. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il napoletano.

2. 37. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'istro-veneto.

2. 38. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il tergestino.

2. 39. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il marsicano.

2. 40. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il maceratese.

2. 41. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il sublacense.

2. 42. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il fiorentino.

2. 43. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il toscano.

2. 44. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'urbinate.

2. 45. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il piemontese.

2. 46. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il ciociaro.

2. 48. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il romanesco.

2. 49. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il lucano.

2. 50. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il siciliano.

2. 51. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'abruzzese.

2. 52. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il bergamasco.

2. 53. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il calabrese.

2. 54. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* l'eugubino.

2. 55. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il dalmatico.

2. 56. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il tuderte.

2. 57. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il nussino.

2. 58. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo *aggiungere le seguenti:* il comegliano.

2. 59. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È obbligatorio lo studio della lingua latina nelle scuole medie inferiori e superiori.

2. 60. Menia, Selva.

Sopprimere il comma 2.

***2. 13.** Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Serra, Nuccio Carrara.

Sopprimere il comma 2.

***2. 70.** Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

(A. C. 169 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso

previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 2. Menia, Selva.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, premettere al primo comma dell'articolo 21 il seguente:

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

3. 8. Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3. — 1. La Repubblica promuove, a condizione di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Al comma 1 sopprimere le parole da: modi e nelle forme *fino a:* apposite convenzioni e.

3. 3. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sopprimere le parole: e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri.

3. 9. Boato.

Al comma 1 sostituire le parole da: perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, *con le seguenti:* a condizioni di reciprocità con i relativi Stati esteri.

3. 7. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Al comma 1 sostituire le parole: e perseguendo, *con le seguenti:* a condizioni.

3. 1. Migliori, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1 sostituire la parola: perseguendo *con le seguenti:* solo ed esclusivamente a.

3. 5. Menia.

Al comma 1 sostituire la parola: perseguendo *con la seguente:* a.

3. 6. Menia.

Al comma 1 sopprimere le parole da: diffuse all'estero, *fino alla fine del comma.*

3. 4. Fragalà.

(A. C. 169 – sezione 3)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 30. Menia.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4. - 1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizione di tutela delle lingue e delle culture regionali o minoritarie è rimessa alla Regione, che ne disciplina con legge il procedimento di adozione con il consenso dei comuni interessati, su richiesta di almeno il 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero dei due terzi dei consiglieri comunali.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 1.

4. 31. Fragalà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

4. 13. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È compito della Regione delimitare, con apposito decreto, l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

4. 12. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: dell'ambito territoriale *aggiungere le seguenti:* e subcomunale.

4. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, dopo le parole: minoranze linguistiche *aggiungere la seguente*: storiche.

4. 60. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: è adottata *con le seguenti:* deve essere adottata.

4. 25. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: è adottata *con le seguenti:* sarà adottata.

4. 32. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: è adottata *con le seguenti:* viene adottata.

4. 33. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale *con le seguenti:* della Giunta regionale.

***4. 14.** Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale *con le seguenti:* della Giunta regionale.

***4. 30.** Boato.

Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale *con le seguenti:* con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. 50. Boato.

Al comma 1 sostituire le parole: dal Consiglio provinciale *sino alla fine del comma con le seguenti:* dalla Regione che disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

4. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sentiti i comuni interessati *con le seguenti:* con il consenso dei comuni interessati.

4. 3. Migliori, Menia Armaroli, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici per cento *con le seguenti:* la metà.

4. 16. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici *con le seguenti:* cinquanta.

4. 15. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici *con le seguenti:* quarantacinque.

4. 16. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: quindici *con le seguenti:* quaranta.

4. 17. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici *con la seguente:* trentacinque.

4. 18. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici *con la seguente:* trentatre.

4. 19. Menia.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici *con la seguente:* trenta.

4. 20. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici *con la seguente:* venticinque.

***4. 9.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici *con la seguente:* venticinque.

***4. 34.** Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici *con la seguente:* venti.

4. 21. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici *con la seguente:* dieci.

4. 22. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole da: di un terzo *sino alla fine del comma con le seguenti:* della metà dei consiglieri comunali dei comuni interessati.

4. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: un terzo *con le seguenti:* la metà.

4. 24. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: un terzo *con le seguenti:* quattro quinti.

4. 23. Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole: un terzo *con le seguenti:* due terzi.

4. 10. Menia, Migliori, Selva.

Al comma 1, secondo periodo aggiungere dopo le parole: dei consiglieri comunali *le seguenti:* appartenenti alla minoranza linguistica.

4. 26. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Sopprimere il comma 2.

4. 11. Menia, Selva.

Al comma 2, dopo le parole: una minoranza linguistica *aggiungere le seguenti:* ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2.

4. 5. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2, sostituire la parola: previste *con la seguente:* dettate.

4. 27. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire la parola: previste *con la seguente:* individuate.

4. 28. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire la parola: previste *con la seguente:* sancite.

4. 29. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Per la minoranza friulana nella provincia di Venezia, l'area è identificata con il territorio individuato per le medesime finalità della Regione Friuli-Venezia Giulia con legge regionale 22 marzo 1996, n. 15.

4. 6. Fontanini, Fontan, Cavaliere, Dussin, Stucchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. In occasione del prossimo censimento della popolazione del 2001, gli abitanti della provincia di Belluno per la loro appartenenza all'area ladina-dolomitica, possono dichiarare, al pari delle province di Trento e di Bolzano, la loro appartenenza ad un gruppo etno-linguistico diverso da quello istituzionale.

4. 7. Bampo, Fontan, Cavaliere, Dussin, Fontanini, Stucchi, Calzavara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'Unione Generale Ladina, od altro organismo equipollente unanimemente concordato, è riconosciuta come organo di coordinamento e di proposta della minoranza linguistica ladina-dolomitica delle province di Trento, Bolzano, Belluno.

4. 8. Fontan, Cavaliere, Dussin, Fontanini, Stucchi, Calzavara.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della presente legge si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

4. 61. La Commissione.

(A. C. 169 – sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede, oltre all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

2. Nelle scuole materne ed elementari sono assicurati l'alfabetizzazione anche nella lingua della minoranza, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali. Nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento anche della lingua della minoranza.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, stabiliscono tempi di svolgimento e metodologie delle attività didattiche e integrative concernenti l'educazione linguistica, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati, avvalendosi, ove necessario, anche di esperti locali, che abbiano comprovati requisiti specifici, per incarichi temporanei.

4. Qualora i genitori non intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui ai commi 1 e 2, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 20. Menia.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5. – 1. Nelle scuole elementari e secondarie di primo grado dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento, per gli interessati, oltre alla lingua italiana, anche della lingua locale.

2. I genitori che intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui al comma 1, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sostituire gli articoli 5, 6 e 7 con i seguenti.

ART. 5

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 2 1, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi, le metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente che in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste ai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite nel medesimo comma quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla scuola interessata se intendano avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

ART. 6

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nel precedente articolo 5 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamentoper l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

5. 30 La Commissione.

Sopprimere il comma 1.

5. 21. Fragalà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui al precedente articolo, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento, oltre alla lingua italiana, della lingua locale per chi ne faccia richiesta; nelle scuole elementari, per chi ne fa richiesta, deve essere garantita l'alfabetizzazione oltre che nella lingua italiana, anche nella lingua locale.

5. 6. Migliori.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Nelle scuole materne dei comuni di cui al precedente articolo, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento, oltre alla lingua italiana, della lingua locale per chi ne faccia richiesta.

5. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'educazione linguistica *con le seguenti:* il piano studi.

5. 7. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prevede *con la seguente:* comprende.

5. 8. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prevede *con le seguenti:* deve prevedere.

5. 9. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per lo svolgimento delle attività educative.

5. 10. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Sopprimere il comma 2.

5. 11. Menia, Migliori.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle scuole materne ed elementari, per chi ne fa richiesta, deve essere garantita l'alfabetizzazione oltre che nella lingua italiana, anche nella lingua locale.

5. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: previsto *con la seguente:* fornito.

5. 12. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: previsto *con la seguente:* assicurato.

5. 13. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: previsto *con la seguente:* garantito.

5. 14. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a richiesta degli interessati.

5. 3. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Sopprimere il comma 3.

5. 15. Menia.

Al comma 3, sopprimere le parole da: avvalendosi *sino alla fine del comma.*

5. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Provveditore agli studi dispone le assegnazioni dei docenti che conoscono la lingua, la letteratura, la cultura, la storia della minoranza tutelata, secondo apposite graduatorie, e provvedono ai necessari trasferimenti di personale nei casi in cui non sia possibile dare luogo a sostituzione da parte di altri docenti.

5. 16. Aloi, Fino, Valensise.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I genitori che intendono o non intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui ai commi 1 e 2, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

5. 5. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 4, sostituire la parola: intendano *con la seguente:* desiderino.

5. 17. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 4, sostituire la parola: intendano *con la seguente:* vogliano.

5. 18. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 4, sostituire la parola: avvalersi *con la seguente:* usufruire.

5. 19. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 – sezione 5)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado dei comuni di cui all'articolo 4 è obbligatorio l'insegnamento della cultura e delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica.

2. Nello svolgimento dell'insegnamento di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche autonome esercitano le attribuzioni previste dall'articolo 5, comma 3. Le stesse, sia singolarmente sia in forma associata, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti, anche nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associative, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge e perseguono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6. – 1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni di cui all'articolo 4 è

facoltativo l'insegnamento della cultura e delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica.

2. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associative, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturale delle popolazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e perseguono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 1.

6. 1. Menia.

Al comma 1, sostituire la parola: obbligatorio *con la seguente:* facoltativo.

6. 2. Menia.

Sopprimere il comma 3.

6. 4. Fragalà, Menia.

Al comma 3, sostituire la parola: iniziative *con la seguente:* attività.

6. 5. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nel campo *con le seguenti:* nell'area.

6. 6. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6. 3. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: possono stipulare convenzioni *aggiungere le seguenti:* con le strutture universitarie delle regioni interessate.

6. 7. Crema.

(A. C. 169 – sezione 6)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute negli articoli 5 e 6 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 2.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 47. Menia.

Sostituire gli articoli 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

ART. 7 – 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i cri-

teri generali per l'attuazione delle misure contenute negli articoli 5 e 6.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Al comma 1, sopprimere dalle parole: e può promuovere *fino alla fine del comma.*

7. 46. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sopprimere le parole: con propri decreti.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: indica *aggiungere le seguenti:* d'intesa con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica con appositi decreti congiunti.

7. 48. Crema.

Al comma 2, sostituire la parola: trasmessi *con la seguente:* inviati.

7. 1. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: possono *con la seguente:* devono.

7. 2. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: esprimersi *con la seguente:* pronunciarsi.

7. 3. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* centoventi.

7. 4. Menia.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* centouno.

7. 5. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* cento.

7. 6. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novantanove.

7. 7. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novantotto.

7. 8. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novantasette.

7. 9. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novantasei.

7. 10. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novantacinque.

7. 11. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novantaquattro.

7. 12. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novantatre.

7. 13. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novantadue.

7. 14. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novantuno.

7. 15. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* novanta.

7. 16. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* ottantanove.

7. 18. Menia Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* ottantotto.

7. 19. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* ottantasette.

7. 20. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* ottantasei.

7. 21. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* ottantacinque.

7. 22. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* ottantaquattro.

7. 23. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* ottantatre.

7. 24. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* ottantadue.

7. 25. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* ottantuno.

7. 26. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* ottanta.

7. 27. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* settantanove.

7. 28. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* settantotto.

7. 29. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* settantasette.

7. 30. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* settantasei.

7. 31. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* settantacinque.

7. 32. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* settantaquattro.

7. 33. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* settantatre.

7. 34. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* settantadue.

7. 35. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* settantuno.

7. 36. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* settanta.

7. 37. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* sessantanove.

7. 38. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* sessantotto.

7. 39. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* sessantasette.

7. 40. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* sessantasei.

7. 41. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* sessantacinque.

7. 42. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* sessantatre.

7. 43. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* sessantadue.

7. 44. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* sessantuno.

7. 45. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

(A. C. 169 – sezione 7)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia, *con le seguenti:* Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. 7. La Commissione

Al comma 1, sostituire la parola: assumono *con le seguenti:* possono assumere.

8. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1, sostituire la parola: corsi *con la seguente:* attività.

8. 2. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, sostituire le parole: ad agevolare *con le seguenti:* a favorire.

8. 3. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

1-*bis*. Presso le Università delle Regioni Calabria, Puglia e Sicilia sono istituiti appositi corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese, grecanica e grika.

Nella Regione Calabria si provvede a quanto sopra utilizzando le già esistenti strutture costituite dall'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni con sede in Bova Marina e dal Collegio Italo-Albanese di San Demetrio Corone.

8. 4. Aloi, Fino, Lo Porto, Poli Bortone, Valensise.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

1-*bis*. Presso le Università della Regione Calabria è istituito l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici, al quale è attribuito il compito di incentivare la diffusione delle rispettive culture, organizzare corsi di formazione e di aggiornamento didattico per insegnanti, promuovere seminari e convegni, curare la pubblicazione di materiale ritenuto idoneo e necessario per il conseguimento delle finalità dell'Istituto stesso.

8. 5. Aloi, Fino, Valensise.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-*bis*.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, relativamente alla tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi, le università delle regioni Calabria, Puglia e Sicilia, istituiscono corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese, grecanica e grika. Per tali scopi,

presso la regione Calabria si possono utilizzare le strutture dell'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni con sede in Bova Marina e del Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone.

2. È istituito presso la Regione Calabria l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici con il compito di favorire la diffusione delle relative culture.

3. La Regione Calabria provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad individuare la sede dell'Istituto di cui al comma 2, nonché ad organizzare il suo funzionamento.

8. 01. Aloi, Valensise, Poli Bortone, Fino.

(A. C. 169 – sezione 8)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana.

4. Producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Giovanardi.

Al comma 1, sostituire la parola: membri *con* componenti.

9. 8. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, sostituire la parola: usare *con* utilizzare.

9. 9. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , se i relativi statuti lo consentono.

9. 3. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: solo se conosciuta da tutti i predetti membri.

9. 10. Menia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché sia presente un interprete.

9. 11. Menia.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Negli altri comuni l'uso del dialetto.

9. 7. Fontan, Cavaliere, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.

9. 12. Menia.

Al comma 2, sopprimere le parole: delle regioni.

9. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: e al Parlamento nazionale.

9. 2. Giovanardi.

Al comma 2, aggiungere infine le parole: se i relativi statuti lo consentono.

9. 5. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole: ", i quali complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata".

9. 22. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Coloro che si avvalgano delle possibilità di cui al primo e secondo comma, garantiscono una immediata traduzione riassuntiva nella lingua ufficiale anche ai fini del comma 4.

9. 6. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 3, sostituire la parola: qualora *con la seguente:* quando.

9. 13. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: qualora *con le seguenti:* nel caso in cui.

9. 14. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, sopprimere la parola: riassuntiva.

9. 21. La Commissione.

Al comma 3, sostituire la parola: riassuntiva *con la seguente:* integrale.

9. 16. Menia, Fragalà.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Producono effetti giuridici tanto gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana, quanto gli atti e deliberazioni redatti nella lingua ammessa a tutela .

9. 18. Teresio Delfino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli atti destinati alla generalità dei cittadini, gli atti individuali destinati ad uso pubblico e gli atti destinati ad una pluralità di uffici, qualora adottati nella lingua minoritaria, sono redatti anche in lingua italiana, che fa testo.

9. 19 Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana

9. 20. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono interamente a carico degli enti locali e degli altri organi interessati.

9. 17. Menia.

(A. C. 169 – sezione 9)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Menia.

Al comma 1, dopo la parola: oneri, *aggiungere la seguente:* interamente.

10. 2. Menia.

Al comma 1, sopprimere le parole: in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine.

10. 3. Menia.

Al comma 1, sopprimere le parole: di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché.

10. 4. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché *con le seguenti:* di propri atti nonché.

10. 5. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: , fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana. *con le seguenti:* . La redazione degli atti redatti in lingua ammessa a tutela avrà valore legale pari alla redazione in lingua italiana.

10. 6. Teresio Delfino.

(A. C. 169 – sezione 10)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, nei comuni di cui all'articolo 4 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Negli altri casi, davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello per uno dei comuni di cui all'articolo 4, il cittadino italiano che fa parte di una minoranza linguistica, ove egli lo richieda, è sentito nella sua lingua madre, eventualmente nominando un interprete, e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Tutti gli atti a lui indirizzati, successivamente alla richiesta, sono tradotti nella lingua ammessa a tutela.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 5. Menia.

Sostituire gli articoli 11, 12 e 13 con il seguente:

ART. 11 – 1. Nei comuni di cui all'articolo 4 è consentito ai cittadini che ne abbiano effettive necessità di usare oralmente, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, la lingua ammessa a tutela.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni provvedono a proprie spese a garantire la presenza delle unità di personale strettamente necessarie a rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 1.

11. 6. Menia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, può consentirsi, a seguito di convenzioni stipulate dagli enti locali interessati con le altre amministrazioni, l'uso orale della lingua ammessa a tutela.

11. 7. Menia.

Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 9 *aggiungere le seguenti:* , comma 4.

11. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1 sostituire le parole: è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche *con le seguenti:* può consentirsi, a seguito di convenzioni stipulate dagli enti locali interessati con le amministrazioni pubbliche.

11. 12. Menia.

Ai commi 1 e 3 sostituire le parole: è consentito *con le seguenti:* può consentirsi, se finanziariamente ed organizzativamente possibile.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. I soggetti pubblici che provvedono all'applicazione del presente articolo se ne assumono interamente gli oneri.

11. 8. Menia.

Al comma 1 sostituire la parola: consentito *con la seguente:* permesso.

11. 9. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1 sopprimere le parole: e scritto.

11. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'uso scritto se accompagnato in lingua italiana.

11. 14. Teresio Delfino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

11. 20. La Commissione

Sopprimere il comma 2.

11. 10. Fragalà, Menia.

Al comma 2 sopprimere le parole: anche attraverso convenzioni con altri enti.

11. 3. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari regionali - un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, vengono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate.

11. 19. La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

11. 11. Menia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

11. 18. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere infine le seguenti le parole: limitatamente ai comuni di cui all'articolo 4 e secondo le procedure di cui di seguito.

11. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

11. 13. Boato.

(A. C. 169 – sezione 11)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: possono deliberare *con le seguenti:* deliberano

12. 4 Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas.

Al comma 1, sostituire la parola: deliberare *con la seguente:* stabilire.

12. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: deliberare *con la seguente:* decidere.

12. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora esistenti.

12. 5. Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas.

(A. C. 169 – sezione 12)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 4 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 4, i cognomi o nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 3. Menia, Fragalà.

Al comma 1 primo periodo sopprimere le parole da: che fanno parte *fino alle seguenti*: medesimo articolo 4.

13. 1. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: residenti *con la seguenti:* che risiedono.

13. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: modificati *con la seguente:* cambiati.

13. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: prima della data di entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza.

13. 100. Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: della data di *con le seguenti:* del momento della

13. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: adeguata *con la seguente:* idonea.

13. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: effetto *con la seguente:* efficacia.

13. 7. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: prestato *con la seguente:* dato.

13. 8. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

13. 9. Menia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicare *con la seguente:* contenere.

13. 10. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: presentata *con la seguente:* diretta.

13. 11. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del richiedente *con le seguenti:* dell'istante.

13. 12. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a trasmetterla *con le seguenti:* ad inviarla.

13. 13. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: qualora *con la seguente:* se.

13. 14. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: unico *con la seguente:* solo.

13. 15. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

13. 16. Menia.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: reiezione *con la seguente:* rifiuto.

13. 17. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: relativo *con la seguente:* corrispondente.

13. 18. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: provvedimento *con la seguente:* atto.

13. 19. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* cento giorni.

13. 20. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* novantanove giorni.

13. 21. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* novantotto giorni.

13. 22. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* novantasette giorni.

13. 23. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* novantasei giorni.

13. 24. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* novantacinque giorni.

13. 25. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* novantaquattro giorni.

13. 26. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* novantuno giorni.

13. 27. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

13. 28. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* ottantotto giorni.

13. 29. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* ottantasette giorni.

13. 30. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* ottantasei giorni.

13. 31. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* ottantaquattro giorni.

13. 32. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* ottantadue giorni.

13. 33. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* ottanta giorni.

13. 34. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* settantanove giorni.

13. 35. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* settantotto giorni.

13. 36. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* settantasette giorni.

13. 37. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* settantacinque giorni.

13. 38. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* settantatre giorni.

13. 39. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* settantadue giorni.

13. 40. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* settantauno giorni.

13. 41. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* settanta giorni.

13. 42. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessantanove giorni.

13. 43. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessantotto giorni.

13. 44. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessantasette giorni.

13. 45. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessantasei giorni.

13. 46. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessantacinque giorni.

13. 47. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessantaquattro giorni.

13. 48. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessantatre giorni.

13. 49. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* sessantadue giorni.

13. 50. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* sessantuno giorni.

13. 51. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* sessanta giorni.

13. 52. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* cinquantanove giorni.

13. 53. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* cinquantotto giorni.

13. 54. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* cinquantasette giorni.

13. 55. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* cinquantasei giorni.

13. 56. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* cinquantacinque giorni.

13. 57. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* cinquantaquattro giorni.

13. 58. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* cinquantatre giorni.

13. 59. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* cinquantadue giorni.

13. 60. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* cinquantuno giorni.

13. 61. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* cinquanta giorni.

13. 62. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* quarantanove giorni.

13. 63. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* quarantotto giorni.

13. 64. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* quarantasette giorni.

13. 65. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* quarantasei giorni.

13. 66. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* quarantacinque giorni.

13. 67. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* quarantaquattro giorni.

13. 68. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* quarantatrè giorni.

13. 69. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* quarantadue giorni.

13. 70. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* quarantuno giorni.

13. 71. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* quaranta giorni.

13. 72. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* trentanove giorni.

13. 73. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* trentotto giorni.

13. 74. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* trentasette giorni.

13. 75. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* trentasei giorni.

13. 76. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* trentacinque giorni.

13. 77. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* trentaquattro giorni.

13. 78. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* trentatre giorni.

13. 79. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* trentadue giorni.

13. 80. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, *con le seguenti:* trentuno giorni.

13. 81. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: decide *con la parola:* delibera.

13. 82. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: novanta *con:* centoventi.

13. 83. Menia.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta *con:* cento.

13. 84. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con:* novantanove giorni.

13. 85. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con:* novantotto giorni.

13. 86. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con:* novantasette giorni.

13. 87. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con:* novantasei giorni.

13. 88. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni *con:* novantacinque giorni.

13. 89. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta *con:* novantaquattro.

13. 90. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta *con:* novantatre.

13. 91. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta *con:* novantadue.

13. 92. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta *con:* novantuno.

13. 93. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Sopprimere il comma 3.

13. 95. Menia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: rettificati *con la seguente:* modificati.

13. 96. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 – sezione 13)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali. 3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sostituire gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con il seguente:

ART. 14 – 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate le condizioni per la valorizzazione e tutela delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 2.

14. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nania.

(A. C. 169 – sezione 14)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la

propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: legislazione *con la seguente:* normativa.

15. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: stabiliti *con la seguente:* determinati.

15. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 – sezione 15)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: siano presenti *con le seguenti:* vi siano.

16. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: nonché i comuni *aggiungere le seguenti.* ricompresi nelle suddette province.

16. 15. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la parola: determinare *con la seguente:* stabilire.

16. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: determinare *con la seguente:* decidere.

16. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: determinare *con la seguente:* deliberare.

16. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: oggettivi *con la seguente:* obiettivi.

16. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per gli organi di stampa *fina a:* nonché.

16. 7. Menia.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: e per le emittenti *fino alla fine del comma.*

16. 8. Fragalà.

Al comma 1, sostituire la parola: utilizzino *con la seguente:* adoperino.

16. 9. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: finalità *con la seguente:* fine.

16. 10. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: salvaguardia *con la seguente:* tutela.

16. 11. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al CONFEMILI (Comitato Nazionale Federativo per li Minoranze linguistiche d'Italia) è assegnato il compito di rappresentare le minoranze linguistiche nelle sedi istituzionali italiane, europee ed internazionali, di assumere iniziative di coordinamento e di promozione nonché di svolgere studi e ricerche di comune interesse per le minoranze.

16. 12. Detomas.

(A. C. 169 – sezione 16)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 20 miliardi annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono interamente a carico degli enti locali.

Conseguente sopprimere l'articolo 22.

17. 2. Menia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico degli stessi.

17. 3. Menia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Oltre a quanto previsto negli articoli 6, comma 1 e 11, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono posti a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

17. 20. La Commissione.

Al comma 1 sostituire la parola: sostenute *con la seguente:* effettuate.

17. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: derivanti dalla *con le seguenti:* conseguenti alla.

17. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: dello Stato *con le seguenti:* degli enti stessi.

17. 6. Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: 75 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

17. 7. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: 75 per cento *con le seguenti:* 25 per cento.

17. 8. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: degli importi erogati *con le seguenti:* delle somme erogate.

17. 9. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi *con le seguenti:* 4 miliardi.

17. 10. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi *con le seguenti:* 5 miliardi.

17. 11. Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi *con le seguenti:* 10 miliardi.

17. 12. Menia.

Al comma 2 sostituire la parola: previa *con la seguente:* preliminare.

17. 13. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2 sostituire le parole: delle risorse, *con le seguenti:* dei fondi.

17. 14. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2 sostituire la parola: effettuare, *con la seguente:* realizzare.

17. 15. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A fine anno solare, le spese sostenute dovranno essere documentate dall'ente locale competente ed ogni spesa non ritenuta congrua, dovrà essere restituita, pena la cessazione di ogni futura erogazione per le spese di cui al comma 1.

17. 1. Fragalà.

Al comma 3 sostituire la parola: ripartite *con la seguente:* divise

17. 16. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 3 sostituire la parola: avviene *con le seguenti:* deve avvenire

17. 17. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 3 sostituire la parola: indicazione *con la seguente:* menzione.

17. 18. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 3 sostituire la parola: congruità *con la seguente:* necessità.

17. 19. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 – sezione 17)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. Le regioni e le province provvedono, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Migliori, Armaroli, Cola, Fragalà, Nuccio Carrara.

Al comma 1, sostituire la parola: provvedono, *con le seguenti:* possono provvedere.

***18. 3.** Menia.

Al comma 1, sostituire la parola: provvedono, *con le seguenti:* possono provvedere.

***18. 8.** La Commissione.

Al comma 1, sostituire la parola: appositi, *con la seguente:* particolari.

18. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: tutela, *con la seguente:* salvaguardia.

18. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: esistenti, *con la seguente:* presenti.

18. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: esistenti, *aggiungere le seguenti:* per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge.

18. 7. Fragalà.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

1. Il Governo procede, a mezzo decreti da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Presidenti delle Giunte Regionali, a riconoscere personalità giuridica pubblica agli istituti di lingue minoritarie aventi sede nel

territorio nazionale, ove caratterizzati da adeguata tradizione culturale e rilevante incidenza sul tessuto sociale locale.

2. Alla necessaria dotazione finanziaria si provvede per estensione agli istituti di cui al comma 1, della vigente normativa in materia di autonomia finanziaria degli istituti scolastici, in quanto applicabile, come da decreto del Ministero della pubblica istruzione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Saranno altresì attivate, a cura delle Giunte regionali competenti per territorio, le risorse disponibili a carico del Fondo sociale europeo.

4. Su tali iniziative i Presidenti delle rispettive Giunte relazioneranno annualmente al Governo.

18. 01. Aloi, Valensise, Fino, Poli Bortone.

(A. C. 169 – sezione 18)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, *con le seguenti:* due anni.

19. 2. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, *con le seguenti:* dodici mesi.

19. 3. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, *con le seguenti:* sette mesi.

19. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data, *con le seguenti:* dal momento della.

19. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data, *con le seguenti:* dal giorno di.

19. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: sentite, *con le seguenti:* previa consultazione delle

19. 7. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 – sezione 19)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 5. Menia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

20. 8. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1 sostituire la parola: l'applicazione *con la seguente:* l'attuazione.

20. 1. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: disposizioni *con la seguente:* norme.

20. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: previste *con la seguente:* stabilite.

20. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: rimessa *con la seguente:* demandata.

20. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle Regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

20. 01 Boato.

(A. C. 169 – sezione 20)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21 – 1. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove iniziative e programmi di sostegno alla lingua ufficiale sia presso le comunità di lingua italiana all'estero che altrove.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 1.

21. 2. Fragalà.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove iniziative e programmi di sostegno alla lingua ufficiale sia presso le comunità di lingua italiana all'estero che altrove.

21. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a condizione che le minoranze linguistiche italiane godano, nei corrispondenti Paesi esteri, di analogo trattamento.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto al comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri trasmette al Parlamento dettagliata relazione sullo stato della legislazione nei Paesi interessati in merito alla tutela del patrimonio culturale, storico e linguistico delle minoranze italiane, ivi residenti.

4. Il Governo, d'intesa con le Regioni interessate, promuove appositi accordi bilaterali con gli Stati di origine delle popolazioni minoritarie presenti sul territorio italiano, al fine di garantire, nel quadro della predisposizione di programmi di interscambi culturali, la reciproca tutela delle minoranze straniere in Italia ed italiane all'estero.

5. Il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

21. 3. Aloi, Fino, Valensise.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge.

21. 4. Aloi, Fino, Valensise.

(A. C. 169 – sezione 21)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 17 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire 20 miliardi annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 22.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22 – 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire cinque miliardi annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sostituirlo con il seguente.

ART. 22.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 5. La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 17 *aggiungere le seguenti:* e 21.

22. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi *con le seguenti:* 5 miliardi.

22. 3. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi *con le seguenti:* 10 miliardi.

22. 2. Menia.

(A.C. 169 – sezione 22)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge, n. 169, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche, rappresenta una sintesi funzionale di numerosi progetti di legge presentati allo scopo di tutelare specifiche minoranze linguistiche esistenti in molti territori della nostra nazione. Si tratta di gruppi etnici di grande importanza storica e rilevante valore culturale che testimo-

niano con la loro esistenza i segni di antiche civiltà ormai del tutto scomparse, da cui, è bene ricordarlo, trae origine anche la nostra attuale società;

il testo della proposta rappresenta una cornice normativa di carattere generale e di indirizzo attraverso cui, in fase di attuazione delle relative disposizioni, si potranno tutelare le rispettive minoranze linguistiche adottando misure particolari idonee a promuoverne e diffonderne i caratteri storico-culturali che le caratterizzano;

al fine di tutelare due peculiari minoranze linguistiche presenti nelle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, la Grecanica e l'Albanese, è stata presentata il 15 maggio 1996, la proposta di legge n. 918 con lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare la loro cultura. Di questa proposta di legge l'atto in esame recepisce le finalità generali senza trattare le disposizioni specifiche, che, come detto, spetterà ad altri soggetti attuare;

si ritiene opportuno evidenziare che l'esigenza di tutelare le realtà etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi presenti in Calabria e Basilicata è, da tempo, avvertita. Ciò — del resto – in armonia con quanto previsto dall'articolo 6 della Costituzione, il quale a sua volta non intende ovviamente mettere in forse valori e princìpi che attengono alla sacralità dell'unità nazionale, frutto del sacrificio di chi, durante il Risorgimento, ha ritenuto di dover dare il proprio contributo a tale grande causa. Per questi motivi la tutela delle minoranze linguistiche grecaniche ed albanesi, presenti in Calabria e Basilicata come in Puglia e in Sicilia, non rappresenta alcun pericolo per l'unità nazionale, trattandosi, come nel caso delle comunità albanesi, di presenze che durante il Risorgimento hanno visto patrioti formarsi nel centro culturale di S. Demetrio Corone, liceo dal quale sono emerse le coscienze che hanno contribuito al riscatto nazionale;

nelle due guerre mondiali battaglioni albanesi si sono battuti per l'Italia su tutti i fronti, interni ed esterni, dando prova di coraggio e di lealtà alla bandiera; altrettanto deve dirsi della presenza grecanica, che vede comunità le quali, nel corso dei secoli, a partire dal VIII secolo a.C. hanno consentito che, sia pure con grandi difficoltà, venisse tramandato e difeso un patrimonio di lingua, di cultura e di tradizione che fa ormai parte integrante dei valori del popolo italiano;

il Governo, al fine di non far perdere l'essenza peculiare della proposta di legge n. 918 del 1996, la quale in via di massima potrebbe ritenersi assorbita dalla presente proposta di legge, anche alla luce delle sue funzioni istituzionali di organo esecutivo, quando avranno efficacia le disposizioni contenute in questo atto, potrà svolgere una importante azione di stimolo e di controllo affinché le province, i comuni e la pubblica amministrazione delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, provvedano a realizzare gli interventi che venivano riportati nella citata proposta di legge 918 del 1996, utili a tutelare l'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi;

impegna il Governo:

ad attivarsi in modo fattivo affinché nella fase di attuazione delle disposizioni recate dalla proposta di legge n. 169 si possa conseguire il risultato di tutelare le minoranze etnico-linguistiche grecaniche, albanesi ed occitane nelle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, in collaborazione con le associazioni regolarmente riconosciute come la lega italiana della minoranza *arbëresh;*

a stimolare i soggetti delegati affinché provvedano ad attuare le misure che la nuova legge gli affida ed in particolare:

le università delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia perché istituiscano corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese, grecanica, grika ed occitana, anche utilizzando le strutture pubbliche già esistenti, come l'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni di Bova Marina ed il Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone, siti nella regione Calabria;

le regioni Calabria e Basilicata perché provvedano ad istituire ed organizzare l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici, atto a favorire la diffusione delle due culture.

9/169/1 Aloi, Valensise, Poli Bortone, Fino, Molinari, Galeazzi, Olivo, Bergamo, Lo Presti, Brunetti, Filocamo, Maselli, Saia, Pampo, Crema, Romano Carratelli, Tassone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che le parlate locali delle regioni sono a tutti gli effetti lingue, possedendo esse una secolare tradizione letteraria scritta;

evidenziato che l'indubbia necessità di avere una lingua scritta e orale comune e codificata in tutta la Repubblica non esclude la tutela delle lingue locali affinché queste non divengano lingue « morte » ed il patrimonio culturale l'importanza sociale che esse svolgono come strumento di comunicazione venga in tal modo gradualmente distrutto o cancellato;

posto che l'UNESCO, cui l'Italia aderisce, promuove e salvaguarda le differenze culturali, e quindi anche linguistiche, nel mondo come irrinunciabile patrimonio comune dell'umanità;

impegna il Governo

a sostenere in tutte le forme possibili, nell'ambito della sua competenza, la salvaguardia, la diffusione e l'insegnamento delle lingue e delle culture presenti nel territorio nazionale di ogni altra popolazione stanziale nel territorio stesso che non siano comprese nell'articolo 2 del provvedimento in materia di tutela delle minoranze linguistiche, e per le quali venga fatta richiesta con delibera motivata dal rispettivo consiglio regionale o da almeno i due terzi dei relativi consigli comunali.

9/169/2 Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

La Camera,

premesso che:

dal 5 novembre 1992 è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie;

sino ad oggi la Carta è stata sottoscritta da 18 Stati membri e ratificata da 7 Stati firmatari (ai quali sta per aggiungersi la Germania e la Gran Bretagna, nell'accordo relativo all'Irlanda del Nord, ha annunciato la volontà di sottoscrivere la Carta);

in Italia esistono 13 lingue minoritarie alloglotte, come indicato nel rapporto recentemente redatto dall'ufficio delle zone di confine e delle minoranze linguistiche del Ministero dell'interno;

nonostante l'articolo 6 della Costituzione preveda che « la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche », la maggior parte delle popolazioni di lingua minoritaria in Italia non dispone sinora di alcun impianto normativo di tutela e valorizzazione;

l'adesione del Governo italiano alla menzionata Carta, oltre ad affermare la volontà dell'Italia ad allinearsi agli *standards* europei in materia di tutela delle minoranze, rappresenterebbe un incentivo per gli organi dello Stato competenti ad affrontare e risolvere positivamente i problemi relativi alla tutela delle minoranze;

impegna il Governo

ad aderire alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, proponendone in seguito la ratifica al Parlamento italiano, a completamento del disegno di tutela delle minoranze linguistiche.

9/169/3 Caveri, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Rodeghiero, Barral, Chincarini.

La Camera,

premesso che:

la risoluzione adottata il 16 marzo 1998 dal Consiglio d'Europa concernente la carta europea delle lingue regionali o minoritarie afferma, nel preambolo, che « il diritto delle popolazioni a esprimersi nelle loro lingue regionali o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale costituisce un diritto imprescrittibile. [...] La difesa e il rafforzamento delle lingue regionali o minoritarie nei vari paesi e nelle varie regioni d'Europa, lungi dal costituire un ostacolo alle lingue nazionali, rappresentano un contribuito importante all'edificazione dell'Europa basata su principi di democrazia e diversità culturale »;

lo Statuto della regione Veneto, all'articolo 2, afferma: « L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche tradizioni della sua storia. La regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità »;

l'Istat in una recente rilevazione ha evidenziato che la lingua veneta è parlata correntemente dal 52 per cento degli abitanti della regione Veneto, la percentuale più alta fra i popoli presenti all'interno dello stato italiano;

impegna il Governo

a inserire la lingua veneta tra le lingue protette dal presente provvedimento di legge.

9/169/4 Vascon, Fongaro, Cavaliere, Dalla Rosa, Calzavara, Rodeghiero, Signorini, Giovanardi, Volontè.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

considerato che numerose regioni hanno già assunto autonome iniziative, anche in assenza di un quadro normativo generale, al fine di valorizzare le tradizioni culturali, linguistiche, folkloristiche e musicali;

valutato che nella regione Calabria sono presenti storiche minoranze albanesi, grecaliche e occitane;

impegna il Governo

ad assumere iniziative al fine di valorizzare le tradizioni culturali regionali promuovendo scambi sia tra le regioni italiane che con quelle dell'Europa e dell'area del Mediterraneo.

9/169/5 Tassone.

La Camera,

considerato che sia il piemontese che il veneto hanno piena dignità di lingua, con una propria *koiné*, una propria grammatica, una letteratura e una tradizione che ne tratteggiano l'identità,

impegna il Governo

ad adottare misure di particolare tutela delle lingue piemontese e veneta, adeguate alle loro peculiarità e alla loro tradizione, favorendone l'attenzione della scuola, dell'università e dei mezzi radiotelevisivi verso il patrimonio culturale e storico di cui sono espressione.

9/169/6 Borghezio, Calzavara, Teresio Delfino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che i Rom ed i Sinti sono presenti in Italia fin dal secolo XIV e costituiscono quindi una minoranza linguistica storica di grande rilevanza e che è in corso un processo di stanziacità di tali minoranze,

impegna il Governo

ad adottare misure di particolare tutela delle comunità Rom e Sinti adeguate alle loro peculiari caratteristiche linguistiche storico-culturali.

9/169/7. Maselli, Jervolino Russo, Di Bisceglie, Brunetti, Boato.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere idonei provvedimenti per valorizzare gli idiomi italiani di dignità letteraria.

9/169/8. De Biasio Calimani, Maselli.

La Camera,

nell'approvare la legge per la tutela delle minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione,

impegna il Governo

a promuovere la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme d'intervento.

9/169/9. Boato.

La Camera,

considerato che i veneti sono stati annessi all'Italia dal plebiscito del 1866 ed essendo stati fino a quella data popolo sovrano che parlava una propria lingua ufficiale dotata di grammatica, fonetica e sintassi utilizzata in tutti gli atti ufficiali della repubblica serenissima,

impegna il Governo

ad adottare misure per tutelare la lingua veneta come caratteristica lingua storica.

9/169/10. Cavaliere, Luciano Dussin.

La Camera,

premesso che la proposta di legge n. 169 e abbinate, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, rappresenta una normativa quadro e di indirizzo finalizzata, tra l'altro, a promuovere e valorizzare i patrimoni linguistici e culturali che fanno parte integrante dei valori del popolo italiano;

considerato che nell'ambito delle lingue minoritarie indicate all'articolo 2 numerose regioni hanno assunto iniziative e provvedimenti al fine di valorizzare tradizioni culturali e linguistiche;

considerato altresì che il provenzale rappresenta una lingua di grande valenza culturale e linguistica,

impegna il Governo

ad adottare misure di particolare tutela della tradizione linguistica e culturale provenzale.

9/169/11. Teresio Delfino.

La Camera,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative tese a favorire condizioni di reciprocità circa la tutela delle minoranze linguistiche;

a tale fine, con riferimento alla presenza di minoranze linguistiche italiane, nei confinanti paesi europei si impegna il Governo ad adottare specifiche iniziative in merito.

9/169/12. Migliori, Niccolini.

CASINI ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e di formazione (5107).

— *Relatori:* Soave, *per la maggioranza;* Aprea, *di minoranza.*

6. – *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 1325 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996 *(Approvato dal Senato)* (4604).

— *Relatore*: Rivolta.

(Articolo 79, comma 15, del Regolamento).

S. 1156 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 *(Approvato dal Senato)* (3299).

— *Relatori*: Mattarella, *per la maggioranza;* Calzavara e Leccese, *di minoranza.*

7. – *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 104-156-1070-1164-2177-2363 — Senatori DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili *(Approvato, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato)* (4110).

BOLOGNESI ed altri: Norme sul collocamento al lavoro delle persone disabili (80).

CALDEROLI e MICHIELON: Nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili (91).

PORCU: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1431).

BATTAGLIA ed altri: Norme sull'inserimento al lavoro delle persone handicappate (3585).

— *Relatore*: Stelluti.

8. – *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3040 — Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese EAAP *(Approvato dal Senato)* (4937).

— *Relatore:* Casinelli.

9. – *Discussione del disegno di legge:*

Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore (4517).

— *Relatore:* Biricotti.

La seduta termina alle 21,35.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 17 giugno 1998, a pagina 79, prima colonna, alla diciassettesima riga, dopo le parole « testo approvato », devono essere aggiunte le seguenti: « che, in seguito allo stralcio deliberato nella seduta odierna, assume il numero 169-*bis*;

nella stessa colonna alle righe ventiduesima, ventisettesima e trentatreesima il numero « 169 », va sostituito con: « 169-*bis* »;

infine nella stessa colonna, ultima riga, i numeri « 300, 396, 918, 1867, 2086 e 2973 » vanno sostituiti con: « 300-*bis*, 396-*bis*, 918-*bis*, 1867-*bis*, 2086-*bis* e 2973-*bis* ».

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 23.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3366

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CORLEONE, BOATO e RUFFINO

(V. *Stampato Camera n.* **169**)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 giugno 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 giugno 1998

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Art. 3.

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci fa-

vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonchè stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti

dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa

di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6.

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Art. 10.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11.

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di

cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13.

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14.

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui

siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonchè i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonchè per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15.

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 16.

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17.

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 19.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo sta-

to di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 424

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BRUNO GANERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Tutela dei patrimoni linguistici regionali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo del disegno di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche, che presento a questo ramo del Parlamento, segue il testo unificato, elaborato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel corso della X legislatura, delle varie proposte di legge presentate in argomento (atto Camera 391-1024-1268-1740-1796-1986-A).

È tempo che su questo punto il Parlamento decida: la completa attuazione dell'articolo 6 della Carta costituzionale è da sempre invocata, ma mai realizzata in pieno. Il nostro Paese, nelle sue regioni, presenta diverse culture minori, che hanno resistito e resistono ancora oggi ai tentativi di appiattimento e di omogeneizzazione della cultura che, in diversi fasi della nostra storia repubblicana, ha avuto luogo, a discapito di aree e tradizioni culturali differenziate. Nella sola Calabria, ad esempio, regione con poco più di due milioni di abitanti esistono minoranze linguistiche diverse, che custodiscono gelosamente e tramandano le loro tradizioni di lingua e di cultura: i Valdesi da secoli insediati nell'area di Guardia Piemontese, la minoranza albanese nel comprensorio del Basso Pollino, quella grecanica in provincia di Reggio Calabria. E così in tutta Italia, dove vivono e chiedono tutela le minoranze linguistiche catalane, germaniche, slave, zingare, franco-provenzali, occitane; oltre quelle che – per gli Statuti speciali delle regioni in cui sono insediate – già ricevono tutela e riconoscimenti legislativi.

Tali riconoscimenti legislativi possono esser presi a modello, in Europa, sulla questione della tutela delle minoranze linguistiche, anche se in essi è ancora evidente la dicotomia fra la concezione ottocentesca (restrittiva, in quanto riconosce la tutela alle minoranze la cui nazione madre è ricompresa in altri Stati), e quella contemporanea, pluralista e più estensiva (che riconosce alle minoranze, pertanto, per definizione, un diritto alla tutela).

Il problema della diversità linguistica è un problema che risale indietro nel tempo, alla costituzione stessa dell'Unità d'Italia; già illustri storici e statisti avevano affrontato l'argomento, ed indicato una via maestra, secondo la quale l'unità viene intesa e valorizzata come armonia di diversità, ed irrobustita proprio dai legami fra le diverse culture, lingue e tradizioni; di contro al concetto di uniformità, che implica un appiattimento delle numerose, storiche identità locali presenti nel nostro Paese.

Nella concezione fortemente accentrata dello Stato liberale unitario, però, lo sforzo politico in questa direzione rimase tiepido, fermandosi più ad un dibattito culturale e dottrinale, che favorisse la conoscenza integrata di storia, cultura, tradizioni locali, insieme a quella dell'identità nazionale. Nè ulteriori passi avanti si ebbero nel Ventennio fascista, quando la concezione statolatrica e nazionalistica (con la netta contrapposizione con altre aree culturali a noi contigue), accentratrice e fortemente ideologizzata, impedì ogni ulteriore progresso verso il regionalismo e la salvaguardia delle aree culturali minori presenti nel Paese.

Nel periodo repubblicano, a dispetto dei dettami della Costituzione del 1948 (in particolare dell'articolo 6), abbiamo visto, di fatto, un disinteresse per la concreta attuazione di quei princìpi, ed il progetto costituzionale di regionalismo e di autogoverno locale è rimasto strozzato, inserito in una logica di funzionalizzazione delle organizzazioni periferiche agli interessi ed alle direttive provenienti dallo Stato centrale.

Oggi, una legislazione inserita nel filone del diritto pubblico interno orientato verso la valorizzazione del pluralismo appare in sintonia con le tendenze emerse nel dibatti-

to politico-istituzionale e culturale dell'Europa intera, che muove i suoi passi in quella direzione, come emerge dal dibattito e dai documenti ufficiali approvati in sede di Parlamento europeo, e di Consiglio d'Europa. Il processo di internazionalizzazione (di cui quello linguistico è uno degli ambiti) è attualmente interpretato come integrazione regionale – continentale, e presuppone pertanto l'abbandono della logica della sovranità esclusivista dello Stato centrale, pena la perdita di efficienza e legittimità dell'intero sistema di relazioni infrastatuali, ed interstatuali. Anche nel campo linguistico, pertanto, bisognerà riconoscere la validità di questa logica, ed il pluralismo linguistico va affermato non solo come dato di fatto, ma come elemento costitutivo di un'esperienza di integrazione e di arricchimento. Il rischio di rottura dell'unità linguistica italiana o dell'unità italiana stessa. non viene certo dall'affermazione delle autonomie locali; anzi, è lo stato di inutile ed inefficiente centralismo a provocare il distacco e la sfiducia verso le istituzioni.

La ripartizione di competenze fra Stato e regioni sviluppa il dettato dell'articolo 6 della Costituzione proponendosi anche come espressione dell'acquisita rilevanza, nell'ordinamento interno, della problematica delle minoranze linguistiche.

Quello che si richiede con questa proposta di legge è il riconoscimento delle varietà linguistiche, con due interventi temporali: il primo, demandato alle regioni, di censimento di tali realtà; il secondo, di tutela, promozione e disciplina, con l'intervento dello Stato. La prima fase, richiede la partecipazione attiva dei cittadini membri di minoranze linguistiche, e l'impegno degli Enti locali, per garantire gli ambiti territoriali: questo, non per erigere barriere all'interno dello Stato, ma per il rispetto rigoroso della autonomia altrui. Complementare a questo, è che si operi affinchè si evitino forme di privilegio o vantaggio, per le minoranze linguistiche, e affinchè non si introducano ostacoli alla libera circolazione sul territorio dello Stato.

Un ruolo importante investe il sistema scolastico, deputato a promuovere la lingua, ed a riconoscerla quale strumento ufficiale nell'insegnamento, anche in previsione della riforma del sistema scolastico stesso; previa consultazione degli organi preposti, e tenendo conto – naturalmente – della scelta che verrà operata da studenti e genitori.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, va notato che la fissazione di un tetto massimo di spese a carico dello Stato, la valorizzazione di un meccanismo di partecipazione finanziaria degli enti locali ed il rinvio alle finanze ordinarie delle regioni assicurano la rigorosità dello sforzo economico di parte pubblica.

In conclusione, preme sottolineare che – ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione – il principio di eguaglianza non richiede solamente la parità di trattamento di tutti i cittadini, ma anche la reale considerazione delle differenze che coinvolgono i singoli ed i gruppi sociali, di fronte allo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica tutela tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, le letterature regionali e ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.

Art. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni della presente legge, è delimitata con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma 1, prevedendo che esso sia promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alle proposte di delimitazione e che il provvedimento debba essere adottato quando sussistano le condizioni minime indicate dalla legge stessa.

Art. 3.

1. Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie nonchè l'insegnamento delle forme espressive

dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale, a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi all'educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonchè ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni e delle relative tradizioni storico culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica, come disciplinato dalle norme legislative vigenti.

Art. 6.

1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) provvedono, con appositi corsi e con la collaborazione delle università , alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

Art. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, il Consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Art. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i Consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali secondo modalità stabilite con legge regionale.

Art. 10.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della Corte di appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli 158 e seguenti del capo II del titolo VIII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

Art. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi.

Art. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

Art. 13.

1. L'espressione culturale di ogni patrimonio linguistico regionale e locale può essere motivo di provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radio-televisive a carattere privato, che promuovono o utilizzano una delle lingue ammesse a tutela ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono determinate in base a criteri oggettivi nell'ambito delle risorse ordinarie di ogni regione.

Art. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla seguente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3 Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazioni dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 16.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

Art. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo Statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli Statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

Art. 18.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire cinque miliardi annui, si fa fronte, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1207

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCONI, CORTIANA, PIERONI, SEMENZATO, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, CARELLA e SARTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 7

ONOREVOLI SENATORI. – Nella passata legislatura la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati aveva lavorato all'unificazione delle diverse proposte di legge presentate in materia di tutela delle minoranze linguistiche, preparando un testo conclusivo che pare opportuno ripresentare come punto di partenza in questa legislatura.

Affrontare rapidamente l'esame del presente disegno di legge per dare una risposta alle attese delle popolazioni interessate direttamente dal provvedimento, costituirebbe un segnale altamente positivo.

Tutelare le minoranze linguistiche significa, infatti, contribuire alla crescita della coscienza democratica e dello spirito di convivenza tra popoli. Oggi, di fronte ai devastanti scenari che ci sono offerti dalle guerre etniche che si combattono in Europa, in Asia, in Africa, si deve offrire il maggior numero di strumenti, anche legislativi, perchè nel nostro Paese si sviluppi un modello esportabile di convivenza democratica e di rispetto delle minoranze.

È bene ricordare che già nella X legislatura la prima Commissione e l'Assemblea avevano approvato un testo, che poi, non aveva ottenuto il voto del Senato (atto Camera n. 612, poi atto Senato n. 3068) e che nella XI legislatura la I Commissione aveva concluso il lavoro di fusione delle diverse proposte di legge presentate (atto Camera n. 391, 1024, 1268, 1740, 1796, 1986, 2337).

Ora è giunto il momento di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione, che a tutt'oggi risulta disatteso. Pertanto si ritiene doveroso riportare i passi finali della relazione Bertoli, che accompagnava l'articolato, qui riproposto senza modifiche.

«Sulla scorta (...) delle indagini scientifiche svolte dal Parlamento nella ottava legislatura (G.B. Pellegrini e T. De Mauro), il testo della proposta di legge approvata dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati distingue, da un lato, al comma 1 dell'articolo 1, le lingue e le culture delle minoranze di antico insediamento (popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara) e di quelle parlanti ladino, francese, francoprovenzale e occitano che sono incontrovertibilmente di ceppo diverso dagli idiomi italiani e, dall'altro, al comma 2, la lingua e la cultura delle popolazioni sarde e friulane. L'approvazione avvenuta alla Camera dei deputati nella X legislatura del testo su cui fu relatore il presidente Labriola provocò una certa discussione in alcuni settori della cultura italiana. La stessa classificazione delle minoranze che il testo che viene presentato all'esame dell'Assemblea ripropone, è stata oggetto di critiche. È da dire in premessa che ogni classificazione in una materia così complessa può essere criticata (G. Barbina). La distinzione fra le minoranze comprese nel comma 1 e quelle ricomprese nel comma 2 ha una sua logica, che più sotto preciso e che trova completamento nell'intenzione, annunciata nel dibattito in Commissione affari costituzionali e richiamata in questa relazione, di procedere ad una ulteriore legge-quadro relativa ai patrimoni linguistici e culturali regionali.

Sulla tutela accordata al gruppo di minoranze compreso nel comma 1 non c'è stata obiezione, dato che è difficile negarne il carattere di minoranze etniche oltrechè linguistiche. Come già detto sopra, nel frattempo con legge costituzionale n. 2 del 1993 la tutela del gruppo germanofono Walser della Valle d'Aosta è rientrato nella competenza dello statuto speciale di autonomia di quella regione.

Circa il caso del friulano e del sardo è da precisare che, nella prospettiva di una successiva normativa di tutela dei patrimoni

linguistici e culturali regionali, non si intende qui riproporre la questione della distinzione fra lingue e dialetti ma semplicemente notare come, rispetto alla varietà degli idiomi italiani, certamente le parlate della Sardegna e del Friuli si collocano agli estremi: l'una per la sua forza conservativa del latino, collocandosi a mezza strada fra l'italiano e le altre aree linguistiche romanze occidentali (M.L. Wagner), e l'altra in quanto non appartenente all'area linguistica italiana ma a quella ladina (C. Tagliavini): o perlomeno in quanto formatasi, quale lingua neolatina, fra l'VIII ed il XIII secolo in netta separazione con l'evoluzione dell'area linguistica italiana (G. Francescato). Il Friuli fino al 1420 era legato al mondo germanico; da qui la sua individualità, dovuta dunque a ragioni di isolamento storico rispetto all'area linguistica italiana. D'altra parte, è del tutto evidente l'erosione plateale che esse stanno subendo in conseguenza del massivo acculturamento in italiano delle giovani generazioni. In questi due casi si tratta di un pericolo di effettiva scomparsa della lingua nativa che, possedendo una precisa identità linguistica ben diversa da quella italiana, se non riceve un'adeguata tutela viene svuotata dall'interno o addirittura letteralmente abbandonata.

Considerazioni a parte merita il caso delle comunità di origine zingara, che necessiterebbe di una normativa organica e autonoma sulla complessa problematica. Non si può tacere, infatti, che tutta la normativa in esame è basata sul presupposto della stanzialità delle popolazioni a cui si applicherà la tutela linguistico-culturale. Sicchè appare del tutto evidente la difficoltà della sua applicazione alle popolazioni Rom e Sinti. Si può comunque sostenere che in ogni caso, ferme restando le disposizioni già emanate per la scolarizzazione di quelle popolazioni, si tratta di lasciare, da un lato, all'autonomia delle regioni la definizione dei criteri per l'adozione del decreto di tutela e, dall'altro, al Governo di valutare appieno la particolare situazione di erogazione del servizio scolastico, nel caso di specie.

Le polemiche hanno riguardato, infine, il rischio di rottura dell'unità linguistica italiana o dell'unità italiana *tout court* (N. Tranfaglia, V. Castronovo), la futilità se non addirittura il carattere di spreco che assumerebbe un simile sforzo legislativo di tutela (C. Sgorlon), la contrarietà a presunti privilegi che si venivano ad attribuire a friulani e sardi, rispetto alle altre lingue locali italiane (M. Cortelazzo). Non mancarono, peraltro, le voci in difesa di quel testo che, per quanto perfettibile, costituiva una risposta a una domanda che è coeva all'unità d'Italia e che non rappresenta, certo, alcun rischio di disgregazione del Paese, nè sul piano storico-politico nè su quello linguistico (L.M. Lombardi Satriani, T. De Mauro). (...).

Circa il carattere di spreco, è ben singolare che venga affacciata questa tesi in una società opulenta, che spreca risorse economiche enormi per futili obiettivi, e proprio da parte di uomini di cultura, che ben sanno come la lingua sia epifenomeno di tutto un mondo. Essi dovrebbero per primi comprendere che l'accelerazione della scomparsa di questi mondi, o anche semplicemente l'assistere ignavi alla loro frantumazione, costituisce una colpevole partecipazione all'impoverimento complessivo dell'umanità.

Posta questa premessa, la legge-quadro in esame, in attesa che alcune questioni abbiano una più precisa definizione dalla stessa revisione dell'impianto regionalista dell'Italia (...), stabilisce anche una ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Questo punto riveste un ruolo importante per l'ordinato sviluppo applicativo dell'articolo 6 della Costituzione, essendo questo in qualche modo il segnale del progressivo passaggio dalla rilevanza internazionale a quella interna della problematica delle minoranze linguistiche.

La ripartizione di competenze delineata nel testo in esame prevede che lo Stato organizzi il sistema scolastico (articoli 3, 4 e 5) tenendo conto della scelta che verrà operata da studenti e genitori circa l'uso scolastico e l'apprendimento della lingua locale; ciò, anche in previsione della riforma della scuola secondaria superiore che accentuerà gli spazi di autonomia dei singoli istituti,

compartecipi, entro limiti prefissati, alle spese che gli enti locali sosterranno per l'applicazione della presente proposta di legge; spese che in particolare riguardano l'uso della lingua locale nella toponomastica (articoli 14 e 18)». Il presente disegno di legge prevede, ancora, che lo Stato «consenta il ripristino degli antichi cognomi se i cittadini lo richiederanno (articolo 10); tenga conto in sede di convenzione con la RAI della qualificazione dei servizi radiotelevisivi a livello regionale in lingua locale (articolo 11); riconosca all'autonomia delle sedi universitarie lo sviluppo di strutture e attività di ricerca sul patrimonio culturale e linguistico delle minoranze e la predisposizione di idonee articolazioni dei percorsi universitari di formazione del personale insegnante (articolo 5); emani le norme regolamentari di applicazione della legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore (articolo 16).

Alle regioni compete: l'individuazione dei territori dei comuni ove avrà vigore la tutela (articolo 2); il sostegno a loro spese delle associazioni morali di promozione della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche; la stipula eventuale di convenzioni con la RAI-TV o le emittenti private per qualificare i servizi in lingua minoritaria (articoli 11 e 13); la costituzione di istituti o la creazione di sezioni autonome nell'ambito di istituti culturali già esistenti, che abbiano per obiettivo la salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle minoranze ammesse a tutela (articolo 15); oltre all'impegno di un generale adeguamento della propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente proposta di legge (articolo 12).

Sono fatte salve, infine, le disposizioni relative ai gruppi linguistici tutelati dagli statuti del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta e quelle sugli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, mentre la provincia autonoma di Trento è autorizzata ad applicare questa legge ai ladini residenti sul proprio territorio; più in generale, le regioni indicate sono autorizzate a recepire eventuali disposizioni più favorevoli qui contenute, rispetto alle norme degli statuti speciali (articolo 17).

Gli enti locali possono a loro spese consentire l'uso della lingua locale nei consessi democratici e la stampa bilingue degli atti (articoli 6 e 7), fermo restando che hanno valore legale solo gli atti redatti in lingua italiana; nei limiti delle piante organiche approvate per i servizi che richiedono contatto con il pubblico, possono stabilire che il personale conosca anche la lingua locale (articolo 8); sulla base delle modalità definite dalla legge regionale, i comuni possono ripristinare i toponimi tradizionali (articolo 9).

Circa l'aspetto finanziario, va notato che la fissazione di un tetto massimo di spese a carico dello Stato, la valorizzazione di un meccanismo di partecipazione finanziaria degli enti locali e il rinvio alle finanze ordinarie delle regioni per la tutela delle minoranze linguistiche assicurano circa la serietà e rigorosità dello sforzo economico di parte pubblica.

In conclusione va sottolineato l'equilibrio della normativa in esame (...)». Ovvero «giusta considerazione che il principio di eguaglianza non richiede solamente parità di trattamento» per tutti i cittadini ma anche efficace tutela delle differenze che connotano singoli e gruppi sociali. «Cosicchè la considerazione del diritto all'uso della propria lingua nativa viene associata alla considerazione che esso si esprime dentro la vita di relazione sociale nelle comunità culturali e linguistiche presenti in Italia. Queste comunità culturali e linguistiche sarebbero dunque delle formazioni sociali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione (C. Mortati)». Ed è sempre quella esigenza di equilibrio a imporre di «considerare queste formazioni sociali come dato storico per l'impostazione della delimitazione del territorio nel cui ambito si applicherà la tutela»; senza, tuttavia, fare di quel dato storico un criterio assoluto «per elevare barriere dentro il territorio dello Stato. Il diritto alla tutela della propria lingua e cultura, infatti, è sostenuto nel rispetto rigoroso della libertà degli altri»; ciò al fine di evitare ogni forma di privilegio per le minoranze linguistiche e il costituirsi di barriere che ostacolino la

«libera circolazione di ogni cittadino sul territorio dello Stato».

Quindi, si può ben sostenere che il presente disegno di legge «si inserisce in quel filone del diritto pubblico interno rivolto a esplorare le strade di un effettivo pluralismo (...)», in sintonia «con il compito storico di organizzare la convivenza pluralistica in Europa»; e piena coerenza con i più importanti documenti approvati, in questi anni, dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa.

Alla elaborazione del presente disegno di legge ha collaborato il professor Federico Francioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, croata, germanica, greca, slovena e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

Art. 2.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto che delimita l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica: ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento prevede, inoltre, che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistano le condizioni minime indicate nella legge regionale.

Art. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari

devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonchè l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede, altresì, forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti, fermo restando il requisito del possesso della cittadinanza italiana; essi possono essere incaricati in sede locale, ove necessario, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia,

geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonchè ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto ministeriale di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì assumere, nell'ambito della loro autonomia, ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui

all'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono privi di effetti giuridici gli atti che non siano formulati anche in lingua italiana.

Art. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, il consiglio comunale con disposizioni del proprio statuto può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonchè di enti pubblici non territoriali. Resta fermo valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, al fine di agevolare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni e i loro apparati, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

3. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni possono disporre che, nei limiti delle rispettive piante organiche, la conoscenza della lingua sia titolo preferenziale per l'accesso ai rispettivi impieghi, con riferimento alle mansioni che comportino un rapporto diretto con i cittadini.

Art. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

Art. 10.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e appartenenti ai comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

Art. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie, ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri resi pubblici, e documentati, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonchè per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso di cui al comma 2 avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con puntuale documentazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle po-

polazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 16.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Nulla viene modificato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

4. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

Art. 18.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 14 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10.000 milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dal tesoro per l'anno 1996, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2082

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARINI, IULIANO, MANIERI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, BESSO CORDERO, THALER AUSSERHOFER, MARINO, MARCHETTI, RUSSO SPENA, BESOSTRI, VERALDI, ERROI, MURINEDDU, BISCARDI, PINGGERA, MIGNONE, DONDEYNAZ, BERTONI, GRUOSSO, PELLEGRINO, FIGURELLI, CORTIANA, DE CAROLIS, GUBERT, MELONI, CAMPUS, CAMO, BEVILACQUA, BRUNO GANERI e VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1997

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 6 della Costituzione afferma che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Il disposto costituzionale non è stato ancora recepito da una norma positiva nonostante diversi disegni di legge siano stati presentati nelle precedenti legislature.

Solo le popolazioni di lingua minoritaria dei confini godono di alcune azioni di tutela per via di statuti speciali o di accordi internazionali.

Per le altre minoranze non solo non vi sono iniziative statali di difesa e tutela ma, mancando una legge quadro, anche alle regioni ordinarie è inibita la possibilità di legiferare in materia.

Sono questi i motivi per i quali è urgente l'approvazione di un provvedimento di legge da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica tutela la lingua, la cultura e la identità delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.

2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

Art. 2.

1. La Repubblica favorisce con opportune iniziative il mantenimento delle popolazioni di cui all'articolo 1 nei luoghi di origine attraverso la promozione dello sviluppo economico dei territori abitati dalle minoranze linguistiche.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici tutelati da disposizioni più favorevoli previste dagli statuti speciali delle regioni autonome o da altra legge dello Stato.

2. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente sul proprio territorio.

Art. 4.

1. La regione delimita con legge i territori comunali abitati da minoranze linguistiche.

Art. 5.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati dalla regione ai sensi dell'articolo 4

l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonchè l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentiti i consigli scolastici provinciali competenti territorialmente e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 4.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 6.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni di cui all'articolo 4 la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli in-

segnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonchè ai corsi di educazione permanente.

3. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto ministeriale è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 8.

1. Al fine di favorire l'applicazione dell'articolo 2 la regione può predisporre programmi di sviluppo dei territori abitati dalle minoranze linguistiche per la valorizzazione delle risorse locali anche avvalendosi delle politiche di sviluppo del governo nazionale e dell'Unione europea.

Art. 9.

1. Nei comuni indicati dalla legge di cui all'articolo 4 i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

Art. 10.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 11.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa e decidono tutte le provvidenze necessarie per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e l'identità storica delle minoranze linguistiche.

Art. 12.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione, in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1, può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

Art. 13.

1. I Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali; della pubblica istruzione; dell'ambiente; degli affari esteri; per i beni culturali e ambientali; dell'industria; del commercio e dell'artigianato; dell'interno; dei lavori pubblici; e gli organismi competenti per lo spettacolo, lo sporto e il turismo, ciascuno per le proprie competenze, possono inserire nei programmi di spesa ovvero erogare contributi a favore dei comuni abitati da minoranze linguistiche che presentano progetti di difesa e valorizzazio-

ne delle identità culturali minoritarie e di valorizzazione del territorio.

Art. 14.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2332

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANOLETTI, COSTA, CIMMINO, RONCONI e DENTAMARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1997

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il Parlamento italiano si è da tempo impegnato ad affrontare l'intera tematica delle minoranze etnico-linguistiche esistenti sul territorio nazionale, in un organico contesto che tenga conto dei precedenti legislativi e degli aspetti storici e culturali del vasto e complesso problema. Nell'intento di arricchire il dibattito che certamente si svolgerà nelle aule parlamentari, dopo il penetrante esame che se ne è già avuto nelle passate legislature nelle Commissioni competenti, il presente disegno di legge intende contribuire alla soluzione del problema nel quadro degli interessi del Paese e del pluralismo politico che lo caratterizza che, lungi dal costituire un attentato all'unità nazionale, ne costituisce, al contrario, una ricchezza in gran parte da utilizzare, per la convivenza civile tra gli italiani.

1. *Fatti linguistici: dal monolinguismo al plurilinguismo*

Il punto forte della linguistica contemporanea in Europa è senza dubbio lo studio condotto da F. de Saussure, uno dei più acuti ed autorevoli indoeuropeisti. I suoi concetti rispetto all'uso della lingua e della parola chiariscono che la prima è il sistema dei valori, che non sono astrazioni ma realtà psichiche ed è valida per un'intera collettività; è qualche cosa che esiste in ciascun individuo pur essendo comune a tutti e quando il soggetto utilizza il patrimonio sociale per gli atti liguistici individuali questa diventa parola.

In pratica ogni atto linguistico umano, sia esso parlato, scritto o pensato, è sempre un atto di parola, ma presuppone sempre una lingua.

«La *langue* rappresenta un sistema lessicale e grammaticale che ha un'esistenza virtuale nella coscienza degli individui componenti una comunità linguistica; senza tale gruppo, sia esso piccolo o grande, di parlanti, la *langue* non esisterebbe» (Iorgu Iordan, John Orr: «Introduzione alla linguistica romanza», Piccola Biblioteca Einaudi, 1978).

Questa enunciazione del pensiero saussuriano fornita da Iordan e Orr è completata come segue per quanto riguarda la parola: «... la *parole* sta ad indicare l'atto col quale l'individuo si serve della *langue* per esprimere le sue idee, perciò è per sua natura individuale».

La tutela delle lingue minoritarie diventa quindi un diritto-dovere dello Stato per esaltare appieno il patrimonio di capacità linguistica del cittadino, inteso come tramite per l'arricchimento della personalità e come impulso ad una più corretta ed intensa capacità operativa.

Lo Stato unitario ha costruito l'unità linguistica e «culturale» del Paese con un'azione scolastica incentrata su un rigido monolinguismo, mettendo al bando tutte le parlate non conformi al modello italiano proposto, ignorando, nei modi della didattica, le condizioni cognitive, psicologiche, sociali dell'apprendimento.

Questa visione monolitica si è dimostrata inadeguata a cogliere il legame che la lingua stabilisce con le esigenze comunicative dei suoi utenti.

Si sono affermate nuove correnti di educazione linguistica, fondate sulla funzionalità comunicativa di ogni produzione linguistica individuale.

La realtà espressiva di ciascun individuo in età scolare, così com'è determinata dall'appartenenza ad un gruppo sociale, va

dunque collocata all'interno dello spazio comunicativo della comunità nel suo complesso, assumendola come dato di partenza su cui innestare l'azione educativa, volta alla sua espansione.

Il cittadino può così accedere a strumenti espressivi più ampi, salvaguardando l'identità psicologica e culturale della persona, che può costruire i propri strumenti comunicativi senza negare quelli di origine, rispettando, in un percorso di formazione, i tempi cognitivi e maturazionali del proprio sviluppo.

Il plurilinguismo, innestandosi sull'idioma originario, consente non solo di mantenere ma di valorizzare il patrimonio linguistico culturale del gruppo, tendendo ad un inserimento nella struttura culturale della comunità maggiore.

Il linguista cèco Villèm Mathesius (Circolo di Praga, 1926) sostiene che: «La lingua è un sistema di mezzi di espressione appropriati a uno scopo. Ciò significa il carattere strutturale del linguaggio (...) ogni elemento della lingua esiste solo perchè adempie una funzione per lo più comunicativa, il linguaggio non è (...) ermeticamente separato dalla realtà extralinguistica, ma (...) la sua funzione principale è di riferirsi a tale realtà».

I fatti linguistici, dunque, sono le rappresentazioni acustico-motorie soggettive di ciascun individuo «nella misura in cui esse assolvono una funzione differenziatrice di significati»; è quello che gli studiosi di Praga chiamano fonema e che concepiscono come un fatto psicologico.

Lo strutturalismo americano collega la linguistica all'antropologia perchè studiando la lingua occorre anche studiare la vita e la cultura di chi la parla.

E. Sapir, inoltre, avverte che il linguaggio non solo è – autonomamente dal grado di sviluppo culturale della comunità che lo usa – tale da condizionare la visione che l'uomo ha della realtà (la lingua è lo stampo del pensiero, non viceversa), ma è al centro di una problematica assai vasta.

La linguistica è legata all'antropologia, alla storia della cultura, alla sociologia, alla psicologia, alla filosofia.

2. *Distinzione lingua-dialetto - Plurilinguismo nella scuola*

Dal punto di vista teorico occorre evidenziare l'assenza di caratteristiche «interne» fonologiche, grammaticali, sintattiche, lessicali, che collochino lingue e dialetti su piani diversi, abilitando soltanto le prime ad essere lingue di cultura e lingue nazionali.

Solo l'uso sociale nei secoli e le vicende storiche delle comunità hanno affermato alcuni dialetti come lingue nazionali (spagnolo, tedesco, francese, italiano, fra il 1300 ed il 1500).

L'italiano al momento dell'Unità era parlato solo dallo 0,8 per cento della popolazione e si è espanso alla massa dei cittadini di tutte le regioni, che in origine usavano idiomi tanto diversi da non permettere scambi comunicativi, per cui si impose un ampliamento delle competenze comunicative individuali, che pongono accanto alle lingue delle minoranze, ai dialetti, l'italiano *standard,* imponendo così un livello di competenza bio-trilingue.

Oggi, finalmente, si è allargata la consapevolezza che solo il rispetto della lingua e della cultura minoritaria può introdurre a nuovi sistemi linguistici e culturali, realizzando la crescita delle comunità che si incontrano e che si arricchiscono degli elementi formativi delle reciproche culture.

Ciò significa, dopo i nuovi programmi della scuola media del 1979 e quelli della scuola elementare del 1985, che si deve ribaltare la politica scolastica statale sia per quanto concerne gli obiettivi che i contenuti e la metodologia didattica.

Partendo dal naturale plurilinguismo della società italiana il percorso metodologico della programmazione scolastica raccorda il patrimonio d'origine linguistico-culturale alla scansione degli obiettivi e dei tempi della didattica.

I nuovi studi di linguistica e sociolinguistica devono tradursi in atteggiamenti concreti: occorre quindi realizzare una politica scolastica capace di garantire a tutti la conoscenza dell'italiano come di ogni altro idioma diverso dall'italiano, sia esso una lingua nazionale o la lingua naturale di una minoranza linguistica locale.

3. *Il problema delle minoranze a livello europeo*

Il Parlamento europeo ed il Consiglio d'Europa hanno espresso chiaramente la loro posizione circa la tematica delle minoranze etnico-linguistiche.

Recentemente (Risoluzione 192, 14 settembre 1988) proprio il Consiglio d'Europa ha approvato una «Carta europea delle lingue regionali e minoritarie», che segna una pietra miliare in tema di minoranze etnico-linguistiche, sia in relazione a fondamentali affermazioni ideali e sia per un esplicito indirizzo operativo riferito all'insegnamento, ai *mass-media,* alle attrezzature culturali, alle relazioni con l'amministrazione ed alla partecipazione alla vita pubblica, che gli Stati interessati sono sollecitati ad attuare.

Tra le motivazioni evidenziate dalla Carta europea per la difesa delle lingue regionali o minoritarie balza evidente il principio informatore del documento quando pone quali soggetto ed oggetto della tutela le lingue proprie delle minoranze.

È la lingua, più che la minoranza stessa, ad essere considerata immediato riferimento di dimensione culturale europea da difendere e tutelare appieno, ponendo come diritto inalienabile per i cittadini europei l'utilizzo del proprio individuale patrimonio linguistico.

La tutela intende salvare, riabilitare, valorizzare le lingue naturali quand'anche fossero state finora male o affatto protette, al punto da presentarsi in via di sparizione. Questa tutela, che appartiene ai valori più profondi dell'identità europea, testimonia, attraverso la diversità, la ricchezza delle nostre culture.

Preservare tale identità plurilingue costituisce un reale progresso lungo il percorso della costruzione dell'Europa.

Il diritto all'uso delle lingue minoritarie, naturali, si impone ai poteri pubblici; le provvidenze statali da adottarsi devono tener conto di un fattore di equilibrio, garantendo la tutela sia alle lingue minoritarie naturali, già riconosciute e parlate da un notevole numero di cittadini, sia a quelle che non beneficiano ancora di un appoggio ufficiale, quand'anche fossero parlate da un numero molto limitato di cittadini. Tali provvidenze devono essere efficaci e garantire, quindi, un nucleo minimo comune di tutela.

La Carta europea riafferma con chiarezza il diritto delle popolazioni di esprimersi in lingua regionale o minoritaria sia nella vita privata che in quella sociale, essendo questo un principio irrinunciabile conforme a quanto contenuto nella *Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertès fondamentales du Conseil de l'Europe,* nel *Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies* e nell'*Acte final de la Conférence sur la securitè et la cooperation en Europe.*

La tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie rappresenta un contributo fondamentale per l'Europa costruita su princìpi di democrazia e di diversità culturale.

Le lingue regionali e minoritarie mai come oggi rischiano di sparire e col rischio di impoverire gravemente la tradizione e la ricchezza culturale dell'Europa; è quindi legittimo, necessario ed urgente adottare misure particolari per preservarle e valorizzarle.

Tali misure, ben lungi dal porsi come ostacolo alle lingue nazionali, costituiscono un contributo basilare per un'Europa fondata sulla diversità delle culture, nel pieno rispetto delle sovranità nazionali e delle integrità territoriali.

I patrimoni di lingua regionale o minoritaria dell'Europa sono lingue parlate su un territorio da nuclei di persone, inseriti nello Stato, che costituiscono un gruppo numericamente inferiore alla popolazione dello Stato, nucleo che usa come propria espressione linguistica naturale una lingua diversificata da quella statale.

Le forze politiche devono impegnarsi, analogamente all'azione già condotta presso il Consiglio d'Europa, ad individuare i mezzi adatti secondo il sistema costituzionale proprio dello Stato, per assicurare il rispetto e le garanzie riconosciute dalla Carta europea, senza alcun detrimento o contrasto con le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale.

In particolare, alla luce delle indicazioni approvate dal Consiglio d'Europa, è necessario:

proporre provvedimenti di legge intesi a rendere possibile l'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie a qualsiasi livello di scuola;

proporre provvedimenti per l'insegnamento della storia e della cultura che sono alla base delle lingue regionali e minoritarie in quanto componenti del patrimonio europeo;

assicurare la formazione necessaria per gli insegnanti preposti a tale servizio, nonchè garantire le occorrenze materiali e finanziarie necessarie a tale scopo;

favorire l'uso amministrativo e giuridico delle lingue regionali o minoritarie;

fare in modo che le autorità pubbliche possano recepire negli atti amministrativi, oltre al testo italiano, il testo in lingua regionale o minoritaria senza che questo comporti spesa per gli interessati che lo richiedono;

favorire pubblicazioni in lingua regionale o minoritaria;

rispettare nelle indicazioni toponomastiche le formulazioni in lingua regionale o minoritaria;

favorire la ricerca terminologica in campo amministrativo-tecnologico secondo le caratteristiche della lingua regionale o minoritaria;

privilegiare nelle assunzioni dei dipendenti pubblici la padronanza della lingua regionale o minoritaria relativamente al proprio ambiente;

favorire l'uso continuativo delle lingue regionali o minoritarie nei *mass-media*;

promuovere l'allestimento di opportuni presìdi culturali (musei, archivi, biblioteche, centri di cultura, istituti di studio) inerenti alle lingue regionali o minoritarie;

favorire traduzioni da e per le lingue regionali o minoritarie.

4. *L'articolato*

L'articolo 6 della Costituzione afferma che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Leggi particolari traducono in atto il dettato costituzionale, ma non esiste una legge quadro che per tutte le minoranze precisi il concetto di tutela nei vari campi (compreso quello scolastico).

La realtà dei patrimoni linguistici regionali in Italia è molto ricca ed articolata e non può essere tassativamente elencata in un disegno di legge, senza correre il rischio di lacune anche gravi. Con questo disegno di legge noi proponiamo, non già la tutela di poche espressioni linguistiche locali, verso le quali non ci pare in alcun modo giustificata una politica di privilegio, ma la tutela di tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, uniformandoci in tal modo alle esigenze superiori della cultura e della dignità dei cittadini, nessuno escluso, sviluppando coerentemente l'orientamento chiaramente emerso nel 1981 al Parlamento europeo e nel 1988 al Consiglio d'Europa, come risulta dalla ricordata «Carta europea delle lingue regionali e minoritarie».

Il presente disegno di legge dovrebbe essere la risposta coerente del Parlamento italiano ai princìpi e alle indicazioni forniti dagli organismi europei. Esso, inoltre, mira a porre rimedio ai torti subìti dal patrimo-

nio linguistico del nostro paese nelle sue espressioni regionali e locali; e ciò senza accordare privilegi particolari ad alcun gruppo linguistico, perchè ciò si tradurrebbe fatalmente in un'ingiusta sperequazione ai danni dei rimanenti (fanno eccezione a questa regola le provvidenze già accordate in materia linguistica al francese in Valle d'Aosta, al tedesco in provincia di Bolzano ed inoltre al ladino-dolomitico ed allo sloveno nelle province di competenza).

L'articolo 1 chiarisce il carattere globale della tutela del patrimonio linguistico della Repubblica. In ogni regione essa assumerà quelle forme e quelle accentuazioni proprie dei distinti caratteri culturali locali.

L'articolo 2 demanda alle regioni l'individuazione dei patrimoni linguistici locali e le aree per l'attuazione delle norme sul proprio territorio.

Gli articoli 3 e 4 definiscono le modalità per lo studio delle lingue locali nei diversi ordini di scuola.

L'articolo 5 prevede la possibilità di specifiche iniziative del Ministero della pubblica istruzione, per sviluppare con la sperimentazione scolastica lo studio delle lingue locali.

L'articolo 6 riconosce la possibilità di utilizzare la lingua locale nei consigli comunali, circoscrizionali e negli organi collegiali della scuola.

Gli articoli 7, 8 e 9 dispongono che i comuni interessati possono promuovere la pubblicazione nella lingua locale di atti ufficiali dello Stato, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana, nonchè l'uso orale della lingua locale per agevolare i rapporti con i cittadini, negli uffici dell'amministrazione pubblica, e l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

L'articolo 10 riconosce ai cittadini il diritto di ottenere il ripristino del loro cognome e del nome, eventualmente modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 11 stabilisce che nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV siano inseriti appositi notiziari e programmi nelle lingue locali riconosciute e tutelate.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono che le regioni adeguino la loro normativa ai princìpi della presente legge e che possano erogare provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano lingue locali tutelate.

L'articolo 14 prevede che gli enti locali ottengano dallo Stato, nella misura massima del 75 per cento, il rimborso delle spese sostenute per adempiere agli obblighi della presente legge.

L'articolo 15 riconosce alle regioni la possibilità di creare appositi istituti per la tutela dei patrimoni linguistici locali.

L'articolo 16 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovranno essere emanate le relative norme regolamentari di attuazione.

L'articolo 17 salvaguarda le norme dello statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 18 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica a tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali, anche considerando traguardo peculiare i grandi ambiti macroregionali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.

3. Nel caso di gruppi linguistici già tutelati da leggi vigenti, si applica la normativa più favorevole.

Art. 2.

1. La regione disciplina con legge l'individuazione dei propri patrimoni linguistici e le aree di applicazione della presente legge nel proprio territorio.

Art. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari sono garantiti l'alfabetizzazione nella lingua locale e nella lingua italiana, nonchè l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2 può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola interessati.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana, per la nomina degli insegnanti, che possono, ove necessario, essere incaricati a livello locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti

per i lavoratori presso le scuole statali nonchè ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con propria legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue locali individuate con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è comunicato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro sessanta giorni.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

Art. 6.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

Art. 7.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, il consiglio

comunale può deliberare, previa modifica del proprio statuto, di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua messa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto con i cittadini, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica; in nessun caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

2. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

Art. 9.

1. Nei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con la citata legge regionale.

Art. 10.

1. I cittadini dei comuni individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi cognomi o nomi, nella lingua originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del

cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello Stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti all'applicazione del comma 1.

Art. 11.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della Radiotelevisione italiana spa sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela ai sensi dell'articolo 2, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 12.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi generali in essa stabiliti.

Art. 13.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie, ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela ai sensi dell'articolo 2.

Art. 14.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti

dall'applicazione della presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e in ogni caso entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni della congruità della spesa.

Art. 15.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprio risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 16.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entranta in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, sentite le regioni interessate.

Art. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici tutelati ai sensi degli statuti speciali delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli della presente legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato nella tutela della minoranza lingiustica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

4. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente nel proprio territorio.

Art. 18.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, valutato, a decorrere dal 1997, in lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1997-1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3037

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1998

Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza di tutelare le realtà etnico-linguistiche presenti in Italia meridionale è un'esigenza avvertita, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione Italiana. Del resto, la presenza delle comunità *arbëresh* in Italia meridionale, specie in aree come la Basilicata, risale sin dall'VIII secolo a. C. tramandando un patrimonio di lingua, cultura e tradizione che si è integrato sempre più con i valori del popolo italiano.

Lo scopo del presente disegno di legge è appunto quello di garantire e salvaguardare tale patrimonio, valorizzando iniziative socio-culturali e promozionali che possano tutelare la presenza di queste comunità e stimolare i rapporti con le regioni di provenienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese.

Art. 2.

1. Le regioni sul cui territorio si trovino comunità di lingua albanese disciplinano con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica albanese, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

Art. 3.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua albanese e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie

della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua albanese e nella lingua italiana, nonchè l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua albanese, a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura albanese, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio.

Art. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente

della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua albanese la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonchè ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, adottare disposizioni conformi a quelle della presente legge nelle materie di sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio della lingua albanese e della relativa tradizione culturale, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per la espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e

le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 6.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonchè degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua albanese negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora essa sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua albanese.

Art. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua albanese di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale della lingua albanese negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua albanese; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giudiziali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua albanese.

Art. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

Art. 10.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI possono essere inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate.

Art. 11.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

Art. 12.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti comunià di lingua albanese può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese nonchè per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 13.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 4.000 milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 14.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 15.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 16.

1 . Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli

previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

Art. 17.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire 4000 milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3426

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAPPARO, BESSO CORDERO, MANFREDI, SARACCO, SILIQUINI e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1998

Norme in materia delle minoranze linguistiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Lo scopo di questo provvedimento, è quello di dare finalmente attuazione all'articolo 6 della Costituzione («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche») e di adeguare la legislazione nazionale a quelle che sono le normative europee ed internazionali (in particolare alla «Carta europea delle lingue regionali e minoritarie», 1992).

L'approvazione della presente legge rappresenterebbe senza dubbio un'affermazione dei valori democratici nel nostro Paese tanto più una società è democratica quanto più vengono rispettate in essa le diverse articolazioni – e una salvaguardia del patrimonio culturale rappresentato dalle differenze linguistiche presenti in Italia. Oggi, in un mondo sempre più «globalizzato» e con una presenza dei *mass-media* sempre più intrusiva diventa fondamentale ricorrere a strumenti di tutela delle culture meno diffuse, allo scopo di salvaguardarne l'integrità e di tramandarne i valori. Questo strumento non può essere altro che quello legislativo.

Una lingua è l'essenza, la struttura stessa di una cultura, contiene la memoria collettiva di una comunità, ed è spesso associata alle varie sfaccettature delle relazioni sociali, dei valori morali e delle tradizioni. L'insieme di questi diversi aspetti culturali non può che arricchire la cultura nazionale e le stesse interrelazioni della vita civile.

Il punto forte della linguistica contemporanea in Europa è senza dubbio lo studio condotto da F.de Saussure, uno dei più acuti ed autorevoli indo-europeisti. I suoi concetti rispetto all'uso della *langue* e della *parole* chiariscono che la prima è il sistema dei valori, ed è valida per un'intera collettività; è qualche cosa che esiste in ciascun individuo pur essendo comune a tutti e, quando il soggetto utilizza il patrimonio sociale per gli atti linguistici individuali, la lingua diventa *parole.* In pratica ogni atto linguistico umano, sia esso parlato, scritto o pensato, è sempre un atto di *parole*, ma presuppone sempre una *langue*.

La tutela delle lingue minoritarie diventa quindi un diritto-dovere dello Stato per esaltare appieno il patrimonio di capacità linguistica del cittadino, inteso come tramite per l'arricchimento della personalità e come impulso ad una più corretta ed intensa capacità relazionale. Il plurilinguismo consente non solo di mantenere ma anche di valorizzare il patrimonio linguistico culturale del gruppo, tendendo ad un inserimento nella struttura culturale della comunità. E.Sapir avverte che il linguaggio è tale da condizionare la visione che l'uomo ha della realtà: la lingua è lo stampo del pensiero, non viceversa. Il diritto all'uso delle lingue minoritarie si impone ai poteri pubblici; le convenzioni europee (in particolar modo la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie) riaffermano con chiarezza il diritto delle popolazioni a esprimersi in lingua minoritaria sia nella vita privata che in quella sociale. essendo questo principio irrinunciabile secondo quanto indicato nella *Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertès fondamentales* del Consiglio d'Europa e nel *Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques* delle Nazioni Unite. Il presente disegno di legge prevede la tutela delle lingue minoritarie autoctone (come d'altronde previste dalla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, all'articolo 1).

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge chiariscono, a fianco del principio dell'ufficialità dell'italiano come lingua della Repubblica italiana, l'applicazione dell'articolo 6 relativo alla tutela delle minoranze lin-

guistiche del Paese. In particolare, l'articolo 2 prevede la tutela, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Costituzione e dagli organismi internazionali, della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (cimbri, mocheni, tirolesi, walser), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano provenzale, il piemontese e il sardo.

Le popolazioni di origine albanese, germanica, greca, slovena e croata, appartengono a famiglie linguistiche diverse da quella romanza.

Specifico il discorso che riguarda il friulano, il piemontese e il sardo. Il sardo presenta caratteristiche strutturali che lo differenziano dalle altre lingue romanze: questo è dovuto all'isolamento nel quale la Sardegna si trovò nell'impero romano e alla sua situazione periferica relativamente isolata rispetto al continente. Fin dal secolo Xl il sardo è stata la lingua dei documenti legali. Il friulano appartiene al gruppo linguistico retoromanzo. Questa lingua, comunemente riconosciuta come tale (G.I. Ascoli, Th. Gartner, G. Rohlfs, W. Von Wartburg), ha mantenuto la sua identità romanza nel corso dei secoli, malgrado le invasioni dei popoli germanici e slavi, e ancora ai nostri giorni e profondamente diffusa tra la popolazione. Inoltre essa può vantare testi molto antichi, che datano dalla fine del secolo XII. Da allora il Friuli dispone di una delle più ricche e preziose letterature d'Italia. Analogo discorso può essere fatto per il piemontese: da tempo riconosciuto lingua da diversi studiosi (E. Haugen, G.P. Clivio, H. Lüdtke, Z. Muliacic, H.W. Haller, G. Sobiela-Caanitz, K. Gebhardt, eccetera) esso è una «lingua di transizione» dal galloromanzo all'italoromanzo (G.P. Clivio) dalle caratteristiche tipologiche che lo differenziano fortemente dall'italiano. Anche i testi piemontesi risalgono al secolo XII; la sua codificazione grammaticale risale al secolo XVIII; la sua letteratura ha toccato tutti i generi (epica, lirica, teatro tragico e comico, narrativa, saggistica, diritto, prosa giornalistica, ricerca scientifica), dai testi giuridici ai saggi di linguistica, ed oggi dispone di una vasta produzione letteraria e pubblicistica.

Nell'articolo 3 sono stabilite le competenze generali delle regioni, fatte salve quelle delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 introduce l'utilizzo delle lingue di cui all'articolo 2 negli organi collegiali, e specificamente nei consigli comunali, provinciali e regionali e nelle assemblee delle Comunità montane, prevedendo altresì la pubblicazione degli atti dei medesimi organismi anche in lingua di cui all'articolo 2 tenendo comunque presente l'esclusiva validità giuridica di quelli redatti in lingua italiana.

L'articolo 5 prevede la possibilità per i comuni in cui sia presente una minoranza linguistica di istituire nel proprio territorio la traduzione in lingua di cui all'articolo 2 dei toponimi già presenti – ed ufficiali – in lingua italiana.

All'articolo 6 si introduce l'utilizzo delle lingue di cui all'articolo 2 nelle scuole, sia come insegnamento facoltativo che come lingua dell'insegnamento, per quegli allievi i cui genitori ne facciano richiesta, mentre all'articolo 7 si definisce l'*iter* che il Ministero della pubblica istruzione deve seguire per l'attuazione dell'articolo 6 e la possibilità per il medesimo di realizzare progetti nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica.

All'articolo 8 vengono favorite le iniziative delle università per la tutela delle lingue minoritarie.

L'articolo 9 riguarda la presenza delle lingue di cui all'articolo 2 nei *mass-media*, in particolare le iniziative di sostegno da parte delle istituzioni. A questo proposito si fa riferimento sia alla convenzione che il Ministero delle comunicazioni può stipulare con la RAI che alle convenzioni che le sin-

gole regioni nelle quali siano presenti minoranze linguistiche possono stipulare con emittenti private o alle provvidenze che le medesime regioni possono erogare alla stampa per la tutela delle lingue minoritarie.

L'articolo 10 promuove attraverso il Ministero degli affari esteri lo sviluppo delle lingue di cui all'articolo 2 diffuse all'estero.

L'approvazione di questo disegno di legge porrebbe l'ltalia in una posizione avanzata rispetto agli altri Paesi europei per quello che riguarda la tutela delle minoranze e del patrimonio culturale che ad esse è indissolubilmente legato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì il riconoscimento e la tutela dei patrimoni linguistici contemplati dalla presente legge.

Art. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (cimbri, mocheni, tirolesi, walser), greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano provenzale, il piemontese e il sardo.

Art. 3.

1. Le singole regioni disciplinano con legge l'individuazione dei propri patrimoni linguistici e le aree di applicazione della presente legge sul proprio territorio.

2. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

3. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi Statu-

ti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

1. Nel territorio in cui è presente in modo significativo una minoranza linguistica riconosciuta di cui all'articolo 2 della presente legge, i membri dei consigli comunali, provinciali, regionali e delle assemblee della comunità montane, possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, le lingue di cui al citato articolo 2.

2. Qualora uno o più componenti delle assemblee di cui al comma 1 dichiarino di non conoscere le lingue di cui all'articolo 2 ammesse a tutela, deve essere garantita la traduzione in lingua italiana, che è effettuata di regola da componenti delle stesse assemblee. La stessa norma vale per la redazione dei verbali delle sedute di tali assemblee.

3. Nell'ambito territoriale in cui è presente in modo significativo una minoranza linguistica è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto delle lingue di cui all'articolo 2 ammesse a tutela. Solo gli atti di tali amministrazioni redatti in lingua italiana hanno valore legale. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le attività statali e le relative strutture amministrative preposte alla difesa, all'ordine pubblico e alla giustizia, salvo che nelle regioni a statuto speciale dove si applicano le normative più favorevoli.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono provvedere, con oneri a loro carico, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua di cui all'articolo 2 di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 5.

1. Nei comuni in cui è presente una minoranza linguistica di cui all'articolo 2 i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi nella lingua medesima, a fianco della corrispondente denominazione in lingua italiana.

Art. 6.

1. Nelle scuole materne, elementari e medie dei territori nei quali è presente in modo significativo una minoranza linguistica di cui all'articolo 2, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso delle lingue tutelate di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi dell' articolo 2 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline.

3. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendano avvalersi per i propri figli dell'insegnamento di una delle lingue di cui all'articolo 2.

Art. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 6 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2.

Art. 8.

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università ubicate nelle regioni interessate, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua di cui all'articolo 2, finalizzata a sviluppare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 9.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate adeguate condizioni per la tutela delle lingue di cui all'articolo 2 nelle rispettive zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue di cui all'articolo 2 ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria o con emittenti private.

3. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 possono determinare provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive private che utilizzino una delle lingue minoritarie ammesse a tutela.

4. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.249.

Art. 10.

1. La Repubblica promuove, attraverso il Ministero degli affari esteri, nei modi e nel-

le forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue di cui all'articolo 2 diffuse nelle comunità di provenienza dall'ltalia all'estero.

2. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 11.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 23 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede tramite riduzione di pari importo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.750 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.250 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

666ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO ..... *Pag.* VII-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-73

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 75-79

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) ... 81-143

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

SULL'ESITO DI UNA VOTAZIONE RELATIVA AL DISEGNO DI LEGGE N. 4127

PRESIDENTE 2
ELIA *(PPI)* 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3308) ***Deputati ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri; DETOMAS ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca*** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(2073) ***CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino***

(2440) ***TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . 2, 9, 10 e *passim*
GUBERT *(Misto-Il Centro)* . 3, 17, 19 e *passim*
PASQUALI *(AN)* 9
* PINGGERA *(Misto)* . . . . . *Pag.* 10, 19
ANDREOLLI *(PPI)* 13
MARCHETTI *(Misto-Com.), relatore* 15, 19
BELLILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali* 16, 19

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 20

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

(3859-B) ***Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*** *(Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, modificato in prima deliberazione dal Senato e nuovamente modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

FISICHELLA *(AN), relatore* 21
DENTAMARO *(CCD)* 23

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione 25

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 3859-B:

GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 25
FISICHELLA *(AN), relatore* 27
* ROTELLI *(Forza Italia)* 25, 28, 33
PASQUALI *(AN)* 28, 31
ELIA *(PPI)* 29
MARCHETTI *(Misto-Com.)* 30
CÒ *(Misto-RCP)* 32
VILLONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 37
PASSIGLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 39

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(3619-3623-3630-3638-3665-B) ***PERA ed altri; FOLLIERI ed altri; PETTINATO ed***

altri; SALVATO; SALVI ed altri. – Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PERA *(Forza Italia), relatore*.. *Pag.* 41, 42, 53
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 46
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 48
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 51
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 53, 54

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 55

DISEGNI DI LEGGE

Votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 3859-B:

PRESIDENTE 55

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 55

Rinvio della discussione del disegno di legge costituzionale:

(3841-B) ***Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*** *(Approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati) (Votazione qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

Rinvio della ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 3619-3623-3630-3638-3662-B:

PRESIDENTE ..... 56, 57, 58 e *passim*
D'ALESSANDRO PRISCO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatrice* 56
MORANDO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 57
PIERONI *(Verdi-L'Ulivo)* 57, 62
MACERATINI *(AN)* 57
BARBIERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 58
TABLADINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 59
LA LOGGIA *(Forza Italia)* 59, 60, 64
PINGGERA *(Misto)* 60
D'ONOFRIO *(CCD)* 61
MISSERVILLE *(UDeuR)* 61
DI PIETRO *(Misto-Dem.-L'Ulivo)* 62
ELIA *(PPI)* 63
TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 63
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... *Pag.* 65

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Discussione del *Doc.* IV-*bis*, n. 12-B

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 66
VALENTINO *(AN), relatore* 66

Discussione del *Doc.* IV-*bis*, n. 28

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 67
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* 67

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Discussione del *Doc.* IV-*quater*, n. 44

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 68
PREIONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.), relatore* 68

Discussione del *Doc.* IV-*quater*, n. 45

Approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 68, 69
VALENTINO *(AN), relatore* 69

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) *ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali*

(3037) *MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi*

(3426) *TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche*
(Relazione orale):

PRESIDENTE ..... *Pag.* 70, 72
BESOSTRI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* ... 70
PAGANO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatrice* ... 72

MOZIONI

Per la discussione:

PRESIDENTE 72
LAURO *(Forza Italia)* 72

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 1999 73

ERRATA CORRIGE 73

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3308:

Articolo 1 ed emendamento 75

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3859-B:

Articoli da 1 a 4..... 76, 77

Articolo 5 ed emendamento 78

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 81

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione ..... *Pag.* 90

Annunzio di presentazione 90

Presentazione di relazioni 90

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 91

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 92

Trasmissione di documenti 92

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Trasmissione di documenti 93

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 93

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato 94

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 94

Trasmissione di documentazione 95

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni 95

Annunzio 73

Mozioni 95

Interpellanze 99

Interrogazioni 103

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 143

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Valentino, se intende intervenire.

VALENTINO, *relatore.* Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di intervenire, passiamo alla votazione.

Le proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari saranno poste ai voti separatamente.

Metto ai voti la proposta della Giunta di ritenere che i fatti attinenti al punto 2, lettere *a)* e *b)*, dell'incolpazione elevata nei confronti del senatore Giorgianni, per aver omesso di informare sullo stato delle indagini i colleghi che lo avrebbero sostituito per il procedimento cosiddetto «contenitore», e per avere disposto la cancellazione di dati dai *computers*, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

Metto ai voti la proposta della Giunta di ritenere che i fatti attinenti al punto 4 della medesima incolpazione, per avere il senatore Giorgianni frequentato con carattere di continuità Antonio Mollica, personaggio di dubbia fama a causa dei suoi precedenti penali e giudiziari, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione.

È approvata.

Metto ai voti la proposta della Giunta di ritenere che i fatti attinenti al punto 5 dell'incolpazione suddetta, per aver violato il principio di piena e leale collaborazione del magistrato, con riferimento alle dichiarazioni rese dal senatore Giorgianni alla Commissione parlamentare antimafia in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mollica, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

Discussione dei disegni di legge:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207)***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», d'iniziativa dei deputati Corleone, Boato e Ruffino, già approvato dalla Camera dei deputati; «Tutela dei patrimoni linguistici regionali», d'iniziativa della senatrice Bruno Ganeri; «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche», d'iniziativa dei senatori Manconi, Cortiana, Pieroni, Semenzato, De Luca Athos, Ripamonti, Carella e Sarto; «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche», d'iniziativa dei senatori Marini, Iuliano, Manieri, Lombardi Satriani, Veltri, Besso Cordero, Thaler Ausserhofer, Marino, Marchetti, Russo Spena, Besostri, Veraldi, Erroi, Murineddu, Biscardi, Pinggera, Mignone, Dondeynaz, Bertoni, Gruosso, Pellegrino, Figurelli, Cortiana, De Carolis, Gubert, Meloni, Campus, Camo, Bevilacqua, Bruno Ganeri e Valletta; «Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali», d'iniziativa dei senatori Zanoletti, Costa, Cimmino, Ronconi e Dentamaro; «Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi», d'iniziativa del senatore Monteleone; «Norme in materia delle minoranze linguistiche», d'iniziativa dei senatori Tapparo, Besso Cordero, Manfredi, Saracco, Siliquini e Zanoletti.

I relatori, senatore Besostri e senatrice Pagano, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendo osservazioni, il relatore Besostri ha facoltà di parlare.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i disegni di legge in discussione sono volti a dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione e ad una convenzione già sottoscritta dall'Italia nell'ambito del Consiglio d'Europa. Si tratta della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, stipulata a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e la cui ratifica è avvenuta con la legge n. 302 del 28 agosto 1997. La convenzione impegna, tra l'altro, i paesi aderenti a non discriminare l'utilizzazione delle lingue minoritarie e a riconoscere il diritto a tale uso da parte delle minoranze in tutti gli ambiti compreso, ove possibile, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Pur con i limiti evidenziati nel corso del dibattito nelle Commissioni riunite, il provvedimento in esame costituisce un adempimento necessario per consentire la sottoscrizione da parte

dello Stato italiano della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del maggio 1992. L'Italia non ha potuto sottoscriverla in quanto nel momento stesso della sottoscrizione si dovrebbe dichiarare inadempiente alle sue prescrizioni.

Nel corso dell'esame nelle Commissioni (1° e 7° riunite) dei vari disegni di legge sono state disgiunte le norme che riguardavano specifiche minoranze linguistiche; ad esempio, la minoranza slovena che è oggetto di un apposito disegno di legge tutt'oggi all'esame della Camera in un testo analitico e dettagliato.

D'altra parte, anche le norme attualmente vigenti per la minoranza slovena offrono per alcuni aspetti maggior tutela del testo che stiamo esaminando oggi. In Commissione è stato inoltre deciso d'assumere come testo base quello proveniente dalla Camera dei deputati.

Il lavoro svolto nelle Commissioni riunite 1° e 7° si è indirizzato verso un recepimento delle varie istanze emerse nel corso del dibattito e tale impegno ha portato alla discussione e all'approvazione di un ordine del giorno che impegna il Governo a sottoscrivere la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Diversi emendamenti proposti, come altri disegni di legge, meritavano sicuramente un'approvazione, ma si è ritenuto, di fronte alla possibilità di migliorare un testo ritardando però nel complesso l'approvazione di questo obbligo costituzionale ed internazionale, di approvare in Commissione il testo conforme a quello già licenziato dalla Camera dei deputati senza pregiudicare in futuro nuovi sviluppi.

Vorrei ricordare in modo particolare che con l'ordine del giorno approvato dalle Commissioni all'unanimità (se ben ricordo) si vuole superare la distinzione tra lingue e dialetti e, partendo dal patrimonio linguistico, porre sotto tutela – se le popolazioni interessate lo vorranno- – altre parlate che non sono contemplate nel testo, quali ad esempio il piemontese, il veneto o il napoletano.

C'è anche un'esigenza di tutela dei patrimoni linguistici e culturali tipici di popolazioni non stanziali, come le parlate dei Rom e dei Sinti, che meritano altrettanta tutela.

Nell'esame del disegno di legge si sono anche stabilite quelle che sono le connessioni con altri interventi di politica sociale ed economica perché non è certamente possibile prevedere una tutela di lingue minoritarie quando sono localizzate in zone di sottosviluppo se non si assicura la permanenza della popolazione in luogo. Vi è spesso un legame molto forte tra il luogo dove una minoranza si esprime e la sua lingua e, d'altronde, abbiamo constatato che in caso di emigrazione questo patrimonio linguistico è destinato ad essere disperso.

In conclusione, vorrei anche sottolineare che una delle minoranze linguistiche tutelate, quella che parla il friulano, è stata particolarmente attiva nel sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge e posso lamentare che se altre minoranze linguistiche – altrettanto consistenti – avessero svolto la stessa opera di persuasione legittima (non di pressione) su questo Parlamento forse lo stato di approvazione della legge sarebbe più avanzato dell'attuale.

Il Senato, a mio avviso, è stato nel passato responsabile di aver bloccato l'*iter* di approvazione di questo provvedimento; credo che averlo voluto porre oggi all'ordine del giorno, insieme ad altri provvedimenti di ampia portata costituzionale, rappresenti il segnale della volontà di questa Assemblea di approvare rapidamente il provvedimento in esame per poter iniziare poi quell'opera di integrazione che tutti abbiamo ritenuto necessaria, ma che se fosse stata effettuata ora avrebbe comportato soltanto un negativo ritardo. *(Applausi del senatore Villone).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pagano.

PAGANO, *relatrice.* Signor Presidente, intervengo rapidamente per sottolineare che nell'articolo 4 del disegno di legge in esame, nel rispetto delle norme dell'autonomia scolastica (articolo 21 della legge n. 59 del 1997) è prevista la possibilità sia di prevedere l'insegnamento della lingua parlata dalle minoranze, sia di organizzare, all'interno di un progetto di autonomia scolastica – con l'assenso dei genitori degli alunni, ove richiesto – anche l'insegnamento delle tradizioni culturali e della lingua. Questo aspetto va considerato naturalmente all'interno del rispetto del progetto dell'autonomia scolastica.

Al finanziamento di queste norme si provvede mediante l'erogazione di 2 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Questo è sostanzialmente l'elemento essenziale che riguarda la pubblica istruzione che mi premeva sottolineare.

PRESIDENTE. A questo punto dovrebbe essere aperta la discussione generale, ma secondo accordi intercorsi con i Capigruppo, rinvio il seguito della discussione dei provvedimenti in esame alla ripresa dei nostri lavori, dopo la pausa estiva.

Per la discussione di una mozione

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, il diritto di voto è un diritto fondamentale del cittadino italiano, riconosciuto e garantito dalla nostra Carta costituzionale. La normativa vigente non consente l'esercizio di voto per i cittadini imbarcati su navi italiane. Proprio a tale riguardo il 25 novembre 1997, è stata presentata la mozione n. 159 che invito cortesemente il Presidente a inserire all'ordine del giorno in una delle prime sedute, all'inizio della prossima sessione autunnale.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, ne prendo atto non senza commentare che l'appetito vien mangiando.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

685ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO ..... *Pag.* V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-47

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 49-54

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 55-92

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

SENATO

Vacanza di seggio 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . .

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***

(Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . 2, 4, 7 e *passim*
MARCHETTI *(Misto-Com.)* 2
* GUBERT *(Misto-Il Centro)* 4
RUSSO SPENA *(Misto-RCP)* 7
DE LUCA Athos *(Verdi-L'Ulivo)* 9
TAROLLI *(CCD)* 10
LOMBARDI SATRIANI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . . 12
BRIGNONE *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* . . . . . *Pag.* 13
ANDREOLLI *(PPI)* 15
NOVI *(Forza Italia)* 17, 18, 19
MAGNALBÒ *(AN)* 20
TAPPARO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 21, 24
VERTONE GRIMALDI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 19, 25, 40
MARINI *(Misto-SDI)* 27, 29
LORENZI *(Misto)* 29
PELLEGRINO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 31, 32
PREIONI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 18, 33
ZANOLETTI *(CCD)* 35
CAMBER *(Forza Italia)* 36
MASULLO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 36
BRUNO GANERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 38
BESOSTRI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . 39, 43, 44 e *passim*
PAGANO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatrice* . . 17, 19, 24 e *passim*
ZOPPI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 41, 44, 46
GASPERINI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 32, 44
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 46

Verifica del numero legale 46

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999 . . 47

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3366:

Ordini del giorno 49

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 55

Nuova assegnazione 55

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 56

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni . . . . . *Pag.* 56

Annunzio 46

Mozioni 56

Interpellanze 57

Interrogazioni . . . . . *Pag.* 58

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 91

Ritiro di interrogazioni 92

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

Marche, nel quale lo stesso senatore Ucchielli è risultato proclamato eletto con il sistema maggioritario.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge nn. 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426.

Ricordo che nel corso della seduta del 29 luglio scorso i relatori, senatori Besostri e Pagano, hanno svolto le relazioni orali.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge approvato dalla Camera favorisce indubbiamente la crescita culturale e democratica della Repubblica, dando attuazione all'articolo

6 della Costituzione e armonizzando la nostra legislazione con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali.

Esso intende tutelare la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano, il sardo.

Ritengo che sia opportuna ed urgente la sua approvazione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. I miglioramenti che potrebbero apportarsi debbono, a mio avviso, essere rinviati ad altro momento. Oggi è necessario acquisire un risultato importante, che è assicurato, appunto, dalle norme approvate dalla Camera.

Voglio anzitutto sottolineare che non esiste alcun contrasto fra la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dal disegno di legge in esame e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana; al contrario, il patrimonio linguistico comunque presente nel nostro paese può essere tutto pienamente sostenuto, con il risultato di un arricchimento per tutti.

Del resto, una ricostruzione non faziosa della storia italiana consente di riconoscere che alcune minoranze di antico insediamento hanno anche offerto un contributo importante all'unità d'Italia. A tal proposito, rinvio senz'altro alle considerazioni svolte dall'onorevole Mario Brunetti nei suoi interventi alla Camera dei deputati, con particolare riferimento alle vicende degli insediamenti di origine albanese.

È bene, dunque, che giunga finalmente a conclusione una vicenda parlamentare che si è trascinata per troppo tempo; basti pensare che la prima proposta di legge in materia risale addirittura al 1958. Ad un *iter* meno defaticante si sono sempre opposte le tendenze nazionalistiche, mentre è sempre stata del tutto insufficiente la volontà di tutela e di attuazione della Costituzione. Finalmente si può affermare una visione più pluralista e democratica. Si tratta di dare un nuovo impulso al processo positivo apertosi con la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata a Strasburgo nel febbraio 1995 e ratificata dall'Italia nel 1997. Quella Convenzione ha rappresentato il primo organico strumento multilaterale di carattere convenzionale in questo settore; strumento che il Consiglio d'Europa ha elaborato per fornire una comune base giuridica alla protezione delle minoranze nazionali.

Approvando questa legge, dunque, diamo tardivamente attuazione alla nostra Costituzione e corrispondiamo a precisi indirizzi sovranazionali ed europei. Guardiamo, compiendo piccoli passi, ad un'Europa che non sia solo monetaria, ma che diventi il luogo della solidarietà e dei diritti, a partire da quelli dei più deboli.

Quindi, non si torna indietro – come taluno sostiene – con una negazione delle lingue nazionali; al contrario, la riaffermazione dell'identità culturale e linguistica delle minoranze di antico insediamento è un momento di valorizzazione del pluralismo, che contrasta le tendenze al brutale appiattimento, proprie dell'attuale sistema capitalistico mondiale, dal quale si sprigiona una spinta sovvertitrice di ogni diversità nazionale e locale, un'egemonia culturale della potenza imperiale. Da questo dobbiamo difenderci per tutelare la Repubblica e l'Europa e non da inesi-

stenti rischi che nascerebbero dalla tutela delle minoranze linguistiche storiche.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

* GUBERT. Signor Presidente, lo Stato moderno ha trasformato la sovranità, che precedentemente era personale, stratificata a vari livelli, complessa (pensiamo al sistema feudale) e segmentata (in quanto erano presenti molte autonomie nella società premoderna e il potere regolativo pubblico delle corporazioni lo testimoniava), semplificando tutto; l'ha resa circoscritta, iscrivendo sul proprio territorio delle frontiere, attribuendo ad un fatto socio-culturale come la nazione, che si andava affermando anche come fatto socio-economico, i poteri dello Stato, del monopolio della forza per affermare se stessa. Le politiche di costruzione nazionali non si sono avvalse solo dell'evoluzione spontanea dell'economia, della società e della cultura, ma hanno voluto avvalersi del potere costrittivo dello Stato.

Per la verità, la nostra Costituzione, come è stato ricordato nell'intervento di chi mi ha preceduto, ha superato questa concezione e ha previsto una tutela delle minoranze: non si capisce, però, come mai si sia dovuto aspettare così tanto tempo per dare esecuzione a tale previsione costituzionale. È un adempimento tardivo quello cui noi adesso ottemperiamo, sollecitato anche dal Consiglio d'Europa: c'è voluto molto per arrivarci. Ricordo un testo, «Le lingue tagliate» di Salvi, che metteva in evidenza molto chiaramente i limiti di questa logica nazionalista che ha attraversato anche la nostra Repubblica, nonostante i vincoli e le sollecitazioni imposti dalla Costituzione.

Si tratta di un intervento tardivo, perché nel frattempo la situazione è cambiata. Se avessimo adottato precedentemente misure di tutela delle minoranze linguistiche, avremmo trovato un tessuto culturale e di relazioni sociali più integro, maggiormente in grado, quindi, di difendere se stesso. Oggi invece interveniamo quando certi processi sono ormai molto avanzati, quando siamo quasi alla fine: lo rilevo nelle piccole minoranze linguistiche del Trentino, che pure erano in una situazione migliore, ma lo si può verificare anche in altre situazioni.

C'è stata e c'è tuttora l'azione nazionalista dello Stato, che continua ad operare nella scuola, sui mezzi di comunicazione e in altri ambiti secondo una logica nazionalista; ma ci sono soprattutto i movimenti spontanei e le tendenze alla globalizzazione, che tolgono autonomia e peso alle piccole identità culturali ed etniche presenti sul territorio. Se fossimo intervenuti prima, forse, anzi sicuramente, la situazione sarebbe diversa e si sarebbe potuti arrivare ad una tutela più forte e maggiore.

Per rendersi conto della grande trasformazione che viviamo, basti vedere, sulle statistiche pubblicate in qualche ricerca che ho avuto la ventura di seguire anche personalmente, quanto varî la percentuale di gente che parla il dialetto: da una generazione all'altra si registrano crolli verticali nel suo uso, e questo ha delle conseguenze anche per le

minoranze linguistiche. La stessa lingua italiana sta ormai diventando minoritaria rispetto a quella internazionale dell'inglese.

Si tratta, quindi, di un intervento tardivo ed è un peccato che sia così, perché non sarà così efficace come avrebbe potuto essere; non è tuttavia un intervento inutile, perché processi di omologazione non si sono ancora conclusi. I ceti più rurali, quelli per così dire più marginali, quelli di basso stato socio-economico sono meno esposti a questi processi di omologazione. Inoltre, questo intervento non è del tutto inutile anche perché si sta affermando un modello di multiappartenenza e di identità stratificate che era sconosciuto all'impostazione nazionalista dell'appartenenza e dell'identità: sta nascendo, cioè, nuovamente un modello di identità e di appartenenza tipico dell'epoca premoderna, in cui un soggetto può contemporaneamente appartenere a diversi livelli dell'organizzazione sociale e può riunire in sé diversi elementi di identità, senza viverli necessariamente in opposizione l'uno con l'altro, ma combinandoli.

Proprio perché anche l'uomo moderno e globalizzato non diventa soltanto cosmopolita, ma combina diverse appartenenze ed identità, credo sia utile un intervento, seppur tardivo, di tutela della varietà linguistica ed etnica presente in Italia.

Ho affermato che questo provvedimento è tardivo, ma non inutile; esso, tuttavia, è ancora troppo parziale perché interviene soltanto su una parte della dimensione di organizzazione di un sistema socio-culturale: la parte simbolico-linguistica. Avrei intitolato il disegno di legge in esame «Norme in materia di tutela linguistica delle minoranze linguistiche storiche», perché questa è l'unica tutela prevista.

Credo non occorra essere sociologi per capire che esiste una forte interdipendenza tra le varie dimensioni del vivere sociale (quella economica, quella politica, quella associativa, quella culturale e tante altre) e che non è pertanto sufficiente intervenire soltanto su una, tanto più con strumenti deboli, seppur significativi. A questo proposito basti pensare, ad esempio, agli interventi in materia di tutela nel campo delle comunicazioni di massa: si prevede un intervento presso le concessionarie nazionali, ma nulla a sostegno delle emittenti locali o per favorire la creazione da parte dei gruppi linguistici di propri studi televisivi o di propri mezzi di telecomunicazione di massa.

Un intervento che incide solo sulla dimensione simbolico-linguistica del sistema culturale è insufficiente e probabilmente non raggiungerà lo scopo di preservare l'identità culturale a lungo nel tempo.

Del resto, i gruppi che hanno più forte coscienza della loro identità (basti pensare al gruppo etnico di lingua tedesca dell'Alto Adige o al gruppo basco della Spagna) sono arrivati a prevedere strumenti di tutela molto più efficaci, che attengono alla dimensione politica (quale, ad esempio, la riorganizzazione politica della rappresentanza sia locale che nazionale) o a quella economica. A quest'ultimo proposito, desidero citare il sistema di cooperative del gruppo basco, che ha prodotto un circuito di autonomia economica persino nell'esperienza della Spagna franchista.

Questi gruppi hanno, in sostanza, ideato altri strumenti di tutela della loro identità, perché sanno benissimo che il livello linguistico da solo è del tutto insufficiente. Ora, se questo è vero per i gruppi di grandi dimensioni, lo è tanto più per i piccoli, di cui si occupa il disegno di legge in esame. Credo, quindi, che si sarebbe dovuti andare oltre, come qualche ordine del giorno sottolinea.

Mi domando, infatti: cosa vuol dire tutelare la lingua e la cultura in una zona marginale, se le persone che abitano in quel luogo devono emigrare per lavorare? Certamente i colleghi ed il Presidente hanno contezza di ciò. In cosa consiste, cioè, la tutela, quando il pendolarismo, se va bene, o più spesso l'emigrazione svuotano dei loro residenti le comunità dove queste minoranze sono insediate?

È inoltre evidente cosa significhi non avere la garanzia della rappresentanza politica negli organismi comunali e provinciali o in altri. Stiamo esaminando una normativa di tutela, anche da questo punto di vista, per il gruppo ladino: perché non prevederla anche per gli altri gruppi linguistici? Perché limitarsi alla tutela della lingua, dei cognomi originari o di qualche toponimo? Da questo punto di vista il provvedimento in esame mi sembra una misura davvero minimale.

Il disegno di legge non è soltanto troppo parziale ma anche restrittivo, pretendendo di individuare i gruppi etnici e linguistici meritevoli di tutela. La differenza tra identità locale e identità etnico-linguistica è questione di grado. È difficile, ad esempio, pensare che una forte componente territoriale non incida sull'identità di un ladino, di un sardo o di un friulano. Chi è in grado di assicurarci sulla mancanza, nel nostro territorio italiano, di molte altre identità sommerse, che potrebbero progressivamente emergere? Ad esempio, nel secolo scorso nessuno conosceva il gruppo ladino, non vi era coscienza dell'identità ladina, che è emersa e si è costruita in questo secolo. Perché si esclude la possibilità che esistano altri gruppi linguistici, altre identità, al momento non rilevati e che, in virtù dei processi di depotenziamento dell'identità nazionale che si stanno verificando, potrebbero emergere in un futuro non lontano? A mio giudizio, avrebbe dovuto essere prevista una norma di apertura, che permettesse un'estensione progressiva della tutela dell'identità. Ricordo che nel Trentino un'intera vallata sta riscoprendo un sentimento di appartenenza etnica ladino-anauniense, eppure tale gruppo non è compreso tra i gruppi citati dal testo del disegno di legge.

Qualche osservazione specifica riguarda poi gli emendamenti che ho presentato, che spero saranno accolti. Quale criterio si usa per decidere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per far scattare la tutela linguistica? Credo che il riferimento alla popolazione del territorio comunale o al numero dei consiglieri comunali non tenga conto dell'influenza della struttura amministrativa dei nostri comuni. Esistono comuni grandi, con frazioni abitate da minoranze, che possono non essere interessati alla tutela del territorio abitato da piccole comunità. Se quelle comunità fossero comuni autonomi, avrebbero piena possibilità di essere rappresentate e di essere tutelate; se invece sono semplicemente frazioni di un comune, la loro tutela è resa più difficile perché deve essere coin-

volta la maggioranza o comunque il 15 per cento dei cittadini residenti nel territorio del comune. Immaginate cosa vuol dire la tutela di una comunità periferica di qualche centinaio di abitanti rispetto ad un comune di 10.000 o 15.000 abitanti: l'interesse può mancare, l'applicazione della tutela è molto più difficile. Credo quindi sia un errore che le misure di tutela linguistica non tengano conto dell'influenza della struttura amministrativa.

Un altro errore consiste nell'aver reso la provincia l'unico livello rilevante per la decisione relativa alla individuazione degli ambiti di tutela. Esistono minoranze che possono distribuirsi a cavallo di province o di più regioni: perché in quel caso si prevedono soltanto comitati di coordinamento e non si riconosce l'unità della minoranza?

Da ultimo, signor Presidente, vorrei lamentare la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi relativa ai tempi di esame del disegno di legge. Il mio Gruppo è stato informato alle ore 17 di ieri del fatto che i termini per la presentazione degli emendamenti sarebbero scaduti alle ore 19.

Posso capire che qualche volta vi è anche la necessità di inserire argomenti non previsti all'ordine del giorno e ringrazio gli uffici che hanno cercato di venire incontro alle esigenze in merito. Tuttavia, in linea generale, chiederei, signor Presidente, che quando nell'Aula del Senato, per la prima volta, sono discussi argomenti di portata notevole come questo provvedimento, già esaminato dalla Camera dei deputati, si lasci questo ramo del Parlamento la possibilità di dare il proprio contributo. Non è dignitoso per un senatore vedere preclusa ogni possibilità di intervento modificativo, sia di fatto, sia per mancanza dei tempi regolamentari, perché politicamente si è deciso che su un certo argomento la deliberazione della Camera non è modificabile.

Mi auguro che possa esservi un minimo di rispetto per il singolo parlamentare, concedendo almeno una giornata di tempo per poter valutare una legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo Spena, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno n. 4.

Ha facoltà di parlare il senatore Russo Spena.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, credo anch'io che questo testo sia molto importante, per quanto parziale. Questo provvedimento ha avuto un *iter* di discussione molto tormentato anche nell'altro ramo del Parlamento, ma credo – e lo dico anche come presentatore da tre legislature di un disegno di legge in materia, insieme ad altri colleghi – che sia stato raggiunto, per quanto riguarda la tutela della identità delle minoranze, un livello sufficiente in una logica che vede l'identità territoriale in maniera non etnicistica, che riconosce le differenze all'interno di un equilibrio, di una socializzazione e di un'armonizzazione, che permette quindi l'arricchimento del nostro Stato di diritto e della nostra democrazia, nell'orizzonte di un'Europa non ossessivamente e puramente monetarista, ma di un'Europa dei popoli; non un'Europa delle lingue ta-

gliate o delle culture negate, ma un'Europa arricchita dalle varie lingue e dalle varie culture.

In questo senso – e mi rivolgo anche al senatore Gubert – credo sia opportuno che il testo che ci giunge dall'altro ramo del Parlamento non subisca modifiche e quindi non torni alla Camera dei deputati perché ritengo che l'equilibrio raggiunto sia certamente parziale, ma meritevole di approvazione definitiva in seconda lettura da questo ramo del Parlamento.

Molti parlamentari hanno notato queste parzialità e queste manchevolezze dovute al dibattito tormentato – ed anche aspro, in alcuni momenti – che si è svolto alla Camera dei deputati. Per contemperare l'esigenza della snellezza e per giungere già oggi ad una votazione definitiva con i miglioramenti che affidiamo al dibattito successivo e all'azione del Governo, abbiamo ritenuto opportuno presentare un ordine del giorno, sottoscritto da parlamentari di più Gruppi ed anche di culture diverse ma convergenti, in una storica battaglia per la tutela delle minoranze.

Io sono il primo firmatario dell'ordine del giorno n. 4, che porta anche la firma dei colleghi Bruno Ganeri, Monticone, Salvato, Manconi, Lombardi Satriani, Senese, Rescaglio, Bergonzi, Cò e Crippa e che intende rilevare che non è possibile, quando parliamo di trattamenti, di diritti, di identità, di lingue negate alle minoranze, creare una sorta di gerarchia – di tragica gerarchia – all'interno di queste minoranze, per cui ve ne sono alcune che, dal punto di vista del riconoscimento dell'identità, sono ritenute dallo Stato italiano inferiori ad altre.

Questa gerarchia sarebbe dolorosa e drammatica sia dal punto di vista dei trattamenti che dell'identità e delle lingue.

In questo senso, ci è parso che l'identità delle popolazioni Rom, Sinti e camminanti siano state poste all'ultimo gradino di questa dolorosa gerarchia. In quest'ordine del giorno chiediamo quindi la reintroduzione dell'antica lingua «romanes», parlata da Rom e Sinti, tra i patrimoni linguistici e culturali che meritano tutela sia attraverso il riconoscimento che l'insegnamento. È un dato peraltro già superato, sia dal punto di vista storico, che sociologico e perfino giuridico, se è vero che una sentenza del TAR dell'Emilia Romagna riconosce Rom e Sinti come minoranza etnico-linguistica.

Non credo che l'unica obiezione che abbiamo sentito in questo periodo, il fatto cioè che Rom e Sinti siano una presenza nomade, corrisponda alla verità, considerato che stiamo parlando della lingua e della cultura di circa 70.000 persone che hanno la cittadinanza italiana e una loro specifica e ben individuata residenzialità, e che lì dove di nomadismo impropriamente si parla, si tratta invece di un'attività lavorativa, quale quella dei giostrai, ad esempio, che porta ad una mobilità sul territorio nazionale. Va poi considerato che i figli di Rom e Sinti frequentano ormai da 25 anni le scuole dello Stato italiano, alle quali richiedono il riconoscimento e l'insegnamento della loro lingua.

Proponiamo infine un percorso, per evitare una discussione defaticante ed inutile su quest'ordine del giorno. Chiediamo che il Governo si impegni, in ordine generale quindi e non solamente per questa minoran-

za pur così cospicua, a sottoscrivere la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (Strasburgo, 5 novembre 1992), che comunque sarebbe un atto politicamente necessario e dovuto, e, in sede di ratifica di quella convenzione da parte del nostro Parlamento, ad includere la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni Rom, Sinti e camminanti.

Ci pare questo un percorso di grande respiro, molto graduale, molto realistico e meritevole di accoglimento da parte dei relatori e del Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca Athos, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno n. 3.

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per chi difende le biodiversità delle specie del nostro pianeta naturalmente la diversità culturale, e quindi la diversità delle lingue e dei colori della pelle degli uomini che stanno su questa terra, è un patrimonio straordinario che dobbiamo difendere.

Comprendiamo, colleghi, che non è a colpi di legge che si può difendere questo patrimonio, che sta subendo una grande erosione a causa dei grandi processi di globalizzazione e del tentativo forte di omologazione culturale presente nel mondo. Girando per il mondo, da un capo all'altro, ci si accorge che sempre più si mangiano le stesse cose, ci si veste nello stesso modo e si tende a parlare una lingua egemone.

Questo non è un appello ideologico contro alcune conquiste della società moderna e di questo modello di sviluppo, ma una riflessione molto seria. La diversità è una grande ricchezza; non è solo una legge filosofica ma anche una legge fisica: se non c'è diversità di potenziale non scocca la scintilla. Se non c'è diversità, non c'è confronto, non c'è dialettica e, esasperando il concetto, non c'è neanche democrazia.

Quindi questo testo, seppure con le sue lacune – come è stato ricordato dai colleghi – va approvato subito. Ci sono molti ordini del giorno che tentano di completare lo sforzo che si fa. Sicuramente dovremo tutti impegnarci a difendere la diversità culturale delle lingue, delle tradizioni, degli usi, dei costumi, dei cibi, dei modi di essere e di vivere sul pianeta; dovremo impegnarci a difenderla non solo con queste leggi ma anche quando in quest'Aula, nel Parlamento europeo, nelle assise internazionali, come, per esempio, il prossimo vertice internazionale del commercio (WTO), dove si decideranno quali saranno i rapporti commerciali, si stabiliranno le grandi regole che dovranno governare il mondo alle soglie del Terzo millennio.

Questo va fatto, dunque, oltre che con la presente legge, con provvedimenti economici, tenendo conto di questo che è un valore per tutti. Quando una lingua muore, colleghi, è come una specie protetta che non esiste più; è un qualcosa che perdiamo noi, ma soprattutto le future generazioni. Quindi, senza retorica e senza accondiscendere a nostalgie, riteniamo che il patrimonio linguistico, culturale e storico vada difeso.

Nell'ordine del giorno n. 3 si invita il Governo semplicemente a tener conto di una delle tante espressioni culturali e storiche presenti nel nostro paese e in tutto il mondo: mi riferisco alla poetica, alla filosofia e all'esegesi del popolo ebraico. Quella ebraica è una lingua che si è aggiornata nel tempo, che è viva ed è anche una lingua di comunicazione. In questo senso si invita il Governo ad intraprendere tutte le iniziative utili al fine di tutelare e valorizzare questa tessera di un mosaico molto più grande.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tarolli. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il fatto che corra ormai il 1999 perché questo Parlamento intervenga dando attuazione ad un dispositivo costituzionale fissato oltre cinquant'anni fa, ci fa dire che siamo pesantemente in ritardo nei riguardi di una materia che è la cartina di tornasole rispetto al riconoscimento dei diritti dei gruppi e, quindi, allo sviluppo della democrazia.

Noi voteremo a favore del provvedimento in esame, consci però delle limitazioni e delle insufficienze che esso presenta. Tuttavia, il fatto che finalmente questo Parlamento preveda la tutela di gruppi linguistici minoritari presenti nel nostro paese costituisce decisamente un passo in avanti. La nostra è una società che registra processi di pianificazione, di standardizzazione e quasi di spersonalizzazione, che devono renderci tutti consapevoli che le peculiarità individuali dei gruppi debbono invece essere in qualche modo salvaguardate e tutelate. In caso contrario, il gruppo maggioritario traduce, magari involontariamente, il suo potere di maggioranza in strapotere, in egemonia, cosa che mal si concilia con la libera estrinsecazione della libertà e della democrazia. Che poi questa peculiare caratterizzazione della nostra società, che promuove la standardizzazione e la pianificazione, sia il frutto della società capitalistica, come il collega Marchetti ha in precedenza affermato, ci lascia veramente sconcertati.

Vorrei far presente al collega Marchetti che, se la settimana scorsa avesse avuto modo di guardare in televisione le sfilate, organizzate dalla democrazia cosiddetta marxista o dalla democrazia che ha il suo fondamento nel pensiero marxista e che è interpretata dalla grande Cina, di quelle 500.000 persone tutte ben ordinate, ben allineate nonché ben spersonalizzate, o se gli fossero tornate alla memoria le identiche parate promosse sugli schermi televisivi dai suoi amici interpreti del pensiero marxista in Unione Sovietica o negli altri paesi marxisti, potrebbe tranquillamente ricredersi sulla sua affermazione. Infatti, il processo di pianificazione non è il prodotto della sola civiltà industriale, capitalistica, ma è il frutto di chi, essendo al potere, preferisce l'occupazione del potere rispetto alla libera estrinsecazione dei diritti individuali.

Credo allora che sia più corretto affermare che viviamo in un periodo storico in cui va coniugata l'esigenza di salvaguardare le peculiarità individuali, di autogoverno e di estrinsecazione delle

libertà dei gruppi, anche minoritari, con l'esigenza della sintesi generale che i grandi processi economici oggi ci presentano.

Da una parte, quindi, vi sono i movimenti di rivendicazione autonomistica, dall'altra, questi processi di unità e di mondializzazione che l'autonomia globale richiede. L'esigenza di portare a sintesi queste due tendenze che la nostra società presenta ci porta ad affermare che la strada giusta è quella seguita dal provvedimento di legge al nostro esame, che va in direzione di salvaguardare le minoranze. Facendo ciò, noi daremo finalmente attuazione agli articoli 6 e 3 della nostra Costituzione, quest'ultimo nella parte in cui richiama il perseguimento di princìpi altrettanto fondamentali della nostra democrazia, quelli di libertà e di uguaglianza sostanziale, che prevedono appunto l'adozione di misure particolari che portino al riconoscimento di questi diritti fondamentali, in modo tale che queste minoranze possano trovare giusta tutela ed avere la stessa legittimità e possibilità di espressione, non solo linguistica ma anche dei loro interessi, così come la hanno coloro che appartengono ai gruppi maggioritari dominanti.

È quindi un provvedimento che va verso la realizzazione di un principio di uguaglianza sostanziale, rispetto al quale non possiamo rimanere indifferenti. Esso prevede che le tutele in oggetto possano aver luogo già a partire dalla fase scolastica, per consentire a questi gruppi, attraverso l'uso delle loro lingue, attraverso corsi di formazione dei docenti e l'istituzione di progetti pilota promossi dal Ministero, di veder salvaguardata la loro specificità.

È prevista anche la possibilità di stipulare convenzioni con lo strumento oggi dominante, quello televisivo.

Viene poi data la possibilità agli enti territoriali di provvedere alla creazione di particolari istituti che potranno, se adeguatamente sostenuti anche dal punto di vista finanziario dagli stessi enti territoriali, divenire un punto di riferimento importante non solo per la valorizzazione degli aspetti linguistici, ma anche di quelli più culturali, nonchè degli interessi che riguardano i bisogni di queste popolazioni.

Senz'altro si poteva fare di più; è comunque questa una ragione per la quale affermo che su questo provvedimento noi voteremo a favore, mentre, ad esempio, voteremo contro il disegno di legge costituzionale n. 3308, che prevede la tutela delle minoranze linguistiche nel Trentino-Alto Adige, dove questa esperienza è già sperimentata da cinquant'anni e dove in particolare sarebbe più giusto dare maggior riconoscimento al gruppo linguistico ladino e non una semplice delega al gruppo linguistico tedesco, maggioritario in quella realtà, al quale andrebbe il compito e la responsabilità di tutelare il gruppo linguistico ladino, proprio perché esso ha avuto l'esperienza di cinquant'anni di legislazione favorevole e la possibilità di essere salvaguardato e tutelato in maniera forte, tanto da essere assunto a modello da tutte le democrazie occidentali.

Ad un contesto del genere, invece, noi daremo un voto contrario – se il testo così articolato verrà presentato alla Camera dei deputati – perché a quel gruppo non viene riconosciuta la stessa tutela che lo Stato italiano a suo tempo ha riconosciuto al gruppo linguistico tedesco.

Sul provvedimento in esame, che presenta comunque delle insufficienze, ci esprimeremo con un voto favorevole perché, pur essendo stato presentato con un certo ritardo, ci permette di compiere un passo in avanti e costituisce un elemento di fiducia per tutte quelle minoranze linguistiche che nel territorio nazionale, per cinquant'anni, hanno richiesto a gran voce tutela ed ascolto e che solamente oggi, finalmente, possono vedere coronato il loro sogno. Percorrendo questa strada, poi, si potrà senz'altro migliorare e fare in modo che questa legislazione possa proseguire nel segno di una più pregnante e ancora più intensa tutela.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardi Satriani, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno n. 5.

Ha facoltà di parlare il senatore Lombardi Satriani.

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'ordine del giorno n. 5 nasce dalla consapevolezza di alcuni aspetti essenziali rispetto ad una problematica culturale nell'accezione più ampia del termine.

La prima consapevolezza riguarda il fatto che le culture e le lingue, che delle culture sono organica parte, non vengono mantenute in vita, potenziate o uccise da provvedimenti legislativi. Fortunatamente, il potere legislativo non ha alcuna incidenza sulla vitalità delle culture, ma i provvedimenti legislativi possono promuovere o ostacolare il mantenimento e delle culture nella più ampia articolazione e delle lingue come settore specifico delle culture.

Un'altra consapevolezza concerne il fatto che una società, quando ha al suo interno una pluralità di culture e di lingue, vive la ricchezza della contaminazione.

Non è condivisibile il terrore, l'atteggiamento autarchico, autoreferenziale di una cultura, di una lingua che assume sé come unico punto di riferimento, come unica depositaria di una civiltà non meglio definita. È solo da una pluralità di voci, di etnie, di culture, di lingue che può nascere, appunto, quell'avanzamento della società, una società che si regga sulla tensione dialogica, non sull'assoluta autoreferenzialità.

Proprio per questo, ritengo che pensare diversamente significhi invece costituire e potenziare quell'*humus* da cui poi rampollano i gruppocentrismi, i campanilismi, i nazionalismi, gli etnocentrismi, i razzismi, tutti quegli «ismi» che hanno funestato la nostra storia e che, ahimè, continuano a funestarla. Ben vengano, allora, provvedimenti tesi a promuovere e a valorizzare lingue minoritarie.

Il provvedimento al nostro esame è, quindi, estremamente opportuno. Semmai si può rilevare che è un disegno di legge parziale; probabilmente, si sarebbe potuto prendere spunto da questa tematica per fare un discorso più ampio, teso non solo a tutelare ma anche a promuovere e valorizzare le varie articolazioni culturali. Preferisco, infatti, questa espressione piuttosto che quella relativa alla tutela che, in qualche maniera, tende a rilevare una posizione egemonica di chi tutela e una posizione oggettivamente subalterna di chi viene tutelato.

Ad ogni modo, questo disegno di legge poteva essere occasione per un provvedimento più ampio per la valorizzazione di tutte le articolazioni culturali, di tutte le espressioni etniche, di tutti i registri linguistici di gruppi più o meno consistenti compresenti nella nostra società e arricchenti la stessa, proprio per la loro carica di contaminazione che, ribadisco, vedo come accezione positiva e non negativa di chi intorbidirebbe un'improbabile purezza di lingua o di razza. Quest'ultima accezione appartiene ad altro ordine di valori, che mi vede totalmente estraneo, anzi oppositore.

L'ordine del giorno n. 5, rilevata la parzialità di un provvedimento, che pur mi accingo a votare convinto, sottolinea allora la necessità di prevedere una adeguata valorizzazione dei patrimoni linguistici e regionali in generale, quindi nella piena ricchezza di tutte le articolazioni presenti, ripeto, nella nostra società, nel nostro paese. In particolare, poi, il riferimento è alla cultura e alla lingua dei rom e dei sinti. Queste comunità hanno avviato un processo di standardizzazione e hanno bisogno di interventi vasti, anche di natura economico-sociale. Queste minoranze vanno tutelate sia per quel concetto di ricchezza culturale, cui ho fatto riferimento prima, sia per le convenzioni europee ed internazionali che ci inducono ad iniziative di questo avviso, sia per la significatività di un intervento in loro favore, in presenza di rigurgiti razzistici, che purtroppo sono presenti nella quotidianità delle nostre città, nei confronti di queste comunità.

Credo che l'accoglimento da parte del Governo di questo ordine del giorno, indicherebbe una politica culturale che rifiuta qualsiasi rigetto razzistico di altre comunità, di comunità diverse.

Infine, nell'ordine del giorno, c'è un invito ad elaborare una strategia coordinata mirante all'attuazione di politiche attive di protezione e sviluppo sociale delle comunità appartenenti sia alle minoranza rom e sinti sia ad altre comunità. Questo perché, in mancanza di simili provvedimenti, di simili politiche attive, l'identità culturale e linguistica di tali comunità sarebbe posta a serio rischio. Non credo che questo Governo voglia farsi carico di responsabilità etnocide, beninteso a livello culturale; ritengo anzi che voglia cooperare attivamente affinché tutte le culture vivano al meglio delle loro possibilità e quindi anche come registro linguistico, essenziale mezzo di comunicazione tra gli appartenenti ad una stessa cultura. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Marino. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brignone, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno n. 6.

Ha facoltà di parlare il senatore Brignone.

BRIGNONE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questo provvedimento forse non interesserà molto il Parlamento, ma sicuramente ha suscitato non solo un acceso dibattito ma anche attese legittime in seno alle istituzioni territorialmente interessate. Attese, ovviamente, molto più ampie di quanto in realtà emerga dal testo definitivo di questo disegno di legge, anche in rapporto

a quanto viene realmente reso possibile dalla modesta dotazione finanziaria prevista dall'articolo 20.

A mio avviso, si è persa una grande occasione, perché un problema di rilevante importanza, quale quello della tutela delle minoranze linguistiche, è stato affrontato in modo piuttosto settoriale e limitativo, individuando soltanto nella lingua la specificità da salvaguardare di una popolazione minoritaria.

Il provvedimento, quindi, affida la propria attuazione alle università e alle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia e ammette l'uso della lingua a tutela delle minoranze nell'attività dei comuni, delle comunità montane, delle province, delle regioni interessate. Infine, riconosce, ma solo in aggiunta ai toponimi ufficiali, l'adozione della toponomastica locale e il ripristino dell'onomastica nella lingua minoritaria, nonché una generica tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo nelle rispettive zone di appartenenza. Sostanzialmente, il disegno di legge non reca null'altro ed evidenzia, quindi, una carenza di fondo.

Se poi la questione riguarda esclusivamente l'aspetto linguistico, appare innanzi tutto incomprensibile la distinzione fra popolazioni aventi lingue e cultura proprie ed altre semplicemente parlanti una lingua minoritaria. Sotto il profilo linguistico, è evidente, inoltre, che l'elenco proposto dall'articolo 2 appare immotivatamente penalizzante nei confronti di altre lingue, quali, per esempio, il piemontese, che vanta attestazioni scritte molto antiche, un imponente *corpus* letterario e numerose grammatiche, dizionari e studi scientifici.

Le Commissioni stesse si sono rese conto che esistono patrimoni linguistici non contemplati nel disegno di legge ma comunque meritevoli di tutela e hanno quindi cercato di ovviare alla lacuna attraverso la presentazione dell'ordine del giorno n. 1. A mio avviso, però, lo scopo del disegno di legge in esame è più modestamente volto soltanto a dimostrare un minimo di attenzione non solo per la lingua, ma anche per quanto concerne costumi, tradizioni, distribuzione territoriale, e così via, di popolazioni piuttosto dimenticate. La lingua ovviamente si accompagna a costumi, tradizioni e distribuzione territoriale; aspetti questi che rivestono un'indiscutibile caratteristica sotto il profilo storico etnografico. Anche sotto questo profilo, però, il disegno di legge appare carente. Infatti, spesso si tratta di popolazioni in via di disgregazione, in diminuzione, in crisi di identità, soffocate ormai da decenni da modelli e tendenze plasmatrici esterne; popolazioni spesso dislocate in aree periferiche o svantaggiate, dove, specialmente negli ultimi anni, si è verificato un progressivo depauperamento ed esodo di abitanti.

Pertanto, appare discutibile che vengano emanate norme che consentono l'insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali laddove, a causa della razionalizzazione scolastica, le scuole sono state soppresse e le comunità stesse hanno, di fatto, abbandonato il territorio in cui storicamente risiedevano, essendo venuti meno i servizi essenziali, le opportunità di lavoro e la stessa identità culturale.

Da questa constatazione derivano due riflessioni: innanzi tutto, lo studio delle lingue minoritarie nelle università, lungi dal mantenerle realmente in vita, le trasforma in testimonianze del passato, ormai relegate alla storia, alla storiografia, alla filologia; in secondo luogo, la tutela di una popolazione si attua anche e soprattutto attraverso provvedimenti che ne salvaguardano la presenza nei luoghi di insediamento storico.

Queste popolazioni, se non si sono ancora disperse nelle grandi aree metropolitane, hanno comunque visto snaturata e mortificata la propria essenza e dignità a causa del diffondersi di altri modelli preponderanti, magari apportati da un turismo che spesso non ha arricchito le comunità locali.

Occorre quindi impedire, attraverso molteplici e più incisivi provvedimenti non solo di natura linguistica, il depauperamento di quelle aree sempre più abbandonate e marginalizzate, alle quali bisogna invece restituire dignità e consapevolezza del proprio ruolo in rapporto alle aree fortemente urbanizzate.

Questo provvedimento, perciò, avrebbe potuto comprendere riferimenti ai musei etnografici e agli eco-musei, i quali devono essere concepiti, prima ancora che per il turismo, per le comunità locali stesse, per impedire il loro depauperamento culturale, per consentire loro di comprendere le proprie radici, per dimostrare ed insegnare che si può essere moderni mantenendo forte il senso della propria identità.

Mi auguro, infine, che venga compreso il nesso logico che intercorre fra la tutela della cultura delle minoranze e la valorizzazione delle caratteristiche storico-insediative del territorio in cui esse sono presenti. Insieme agli eco-musei, infatti, nel mio ordine del giorno n. 6 è presente anche questo argomento.

Soltanto così, infatti, sarà realmente rispettata l'identità culturale di molte popolazioni di cui ora, attraverso questo provvedimento, si cerca di tutelare soltanto la lingua. *(Applausi dai Gruppi Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Pellicini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreolli il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno n. 2.

Ha facoltà di parlare il senatore Andreolli.

ANDREOLLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano per sottolineare l'importanza di questo disegno di legge.

Per un senatore che viene da una regione di minoranze etnico-linguistiche marcate, che hanno segnato la storia nazionale ed internazionale, erede nelle ultime vicende di inizio di questo secolo dello scontro tra imperi e dei nazionalismi incipienti che hanno devastato l'Europa, credo si possa dire che questa giornata rappresenta un passo importante e quasi storico, perché finalmente, con una norma-quadro di carattere generale, si interviene globalmente su tutte le minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio. Finora, in ossequio ai principì della Costituzione,

con la legislazione italiana (sia di tipo speciale, negli statuti di autonomia, sia con le norme di attuazione) si era provveduto a tutelare le tre regioni al cui interno vi sono minoranze linguistiche: la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia.

Qui si provvede, invece, ad un disegno più chiaro e razionale comprensivo di tutte queste minoranze e di tutti questi patrimoni linguistici, che sono presenti al Nord, al Centro e al Sud dell'Italia, da quelli più antichi come il greco-albanese, al croato, al catalano e al sardo. Finalmente si sta dunque attuando il principio della Costituzione, si stanno applicando gli impegni internazionali che l'Italia ha assunto sia in sede di approvazione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, con la legge n. 302 del 1997, sia con l'impegno internazionale quando ha sottoscritto a New York nel 1966 l'accordo-quadro sulla tutela della minoranze, ratificato nel 1977.

Certamente è una legge-quadro, ancora lacunosa, ma che marca il segno della direzione di valorizzare l'unità d'Italia attraverso la pluralità delle sue espressioni linguistiche e culturali.

Il disegno di legge pone positivamente l'accento principale sul momento scolastico, che è quello in cui la valorizzazione e la tutela di una lingua, di una tradizione e di una cultura si manifestano maggiormente, dalla scuola materna, a quella elementare, alle superiori, fino all'università.

La legge prevede anche una serie di meccanismi per garantire che il diritto delle famiglie che chiedono alle istituzioni scolastiche il rispetto della loro identità sia effettivo, perché come sappiamo benissimo il nostro Stato italiano è ricco di norme e di leggi, ma molto spesso queste non vengono applicate. Ho esperienza di ciò perché nella mia regione, il Trentino-Alto Adige, e nelle sue province sono stati necessari molti anni per attuare concretamente le affermazioni di principio relative a tale diritto; mi riferisco in particolare all'organizzazione scolastica (dalle scuole materne, a quelle elementari e alle superiori), alla preparazione degli insegnanti e dei docenti e alla predisposizione di programmi adeguati perché questo diritto sia effettivamente concreto.

Lo stesso dicasi per la parte del disegno di legge in cui si fa riferimento al diritto dell'uso parlato e scritto della lingua nei consigli comunali, nelle comunità montane, nelle province e nelle regioni; siccome chi parla la lingua ammessa a tutela parla anche l'italiano, in genere tale diritto non viene esercitato, invece si esige per chi non lo conosce, la traduzione simultanea e, quantomeno, la traduzione degli scritti. L'amministrazione comunale, provinciale e regionale è dunque impegnata, sulla base delle previsioni di questo disegno di legge, a fare in modo che tale diritto sia effettivo e concreto.

Non va dimenticato, infine, che vi è una norma relativa anche al giudice di pace, perché tutti i cittadini hanno diritto di poter colloquiare con tale giudice nella loro lingua.

Prendo dunque atto con soddisfazione che la Camera ha approvato il testo che noi ci stiamo accingendo a varare con sufficiente tempestività; mi auguro e auspico che comuni, regioni e province, ma anche la stessa organizzazione centrale dello Stato (in particolare la Presidenza

del Consiglio dei ministri che dovrà coordinare tutta una serie d'iniziative) siano in grado di organizzare un sistema funzionale perché questo diritto sia effettivo. A tale scopo chiedo un impegno al Governo – dato che i fondi stanziati saranno appena sufficienti per avviare questo processo, ma non certo per realizzarlo e quindi per rendere effettivo il godimento dei diritti disciplinati – affinché i fondi dei prossimi esercizi finanziari siano adeguati.

Desidero soffermarmi brevemente anche su due ordini del giorno, ossia l'ordine del giorno n. 1, presentato dalle Commissioni, che impegna il Governo a sottoscrivere la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, predisposta a Strasburgo il 5 novembre 1992, e l'ordine del giorno n. 2, da me presentato insieme al senatore Rescaglio, che riguarda un problema particolare, molto dibattuto all'interno della Commissione. Tale ordine del giorno impegna il Governo ad adottare opportune iniziative per il riconoscimento della lingua dei segni italiana come lingua propria dei sordi prelinguali, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, perché, nonostante l'Italia non l'abbia ancora ratificata, vi è un impegno morale da rispettare.

Con l'ordine del giorno presentato chiediamo un impegno al Governo perché le persone minorate possano usare la tecnologia moderna, che finalmente le aiuta ad inserirsi, consentendo loro di diventare cittadini di serie A e di non essere più cittadini di serie B. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, non vogliamo soffermarci sulle ovvietà inerenti il tempo della globalizzazione, del mercato globale, dei *mass media*, e delle culture egemoni che schiacciano le identità e le specificità, perché sono tutte cose ovvie e come tali condivise dalla totalità delle persone che hanno un minimo di tolleranza. Riteniamo pertanto che sia inutile soffermarsi su questi concetti.

Noi, signor Presidente, sappiamo che le lingue rappresentano l'essenza, l'identità dei popoli; sappiamo che le lingue esprimono valori specifici che rappresentano la memoria storica ma anche la consapevolezza e la prospettiva della propria identità. Sappiamo inoltre che le culture giacobine, le culture della sinistra, hanno sempre avversato queste identità; sappiamo che la rivoluzione francese nasce schiacciando, opprimendo, sradicando culture, identità e religiosità popolare, considerate come reminiscenze feudali, residui di una società che doveva dissolversi nella prospettiva della storia, non avendo più nulla da esprimere.

BISCARDI. È una tua interpretazione della rivoluzione francese!

PAGANO, *relatrice*. È un discorso a senso unico. Novi, parla anche del fascismo!

PRESIDENTE. Senatore Novi, non ascolti le interruzioni e prosegua nel suo intervento.

NOVI. La collega Pagano forse non sa che i fascismi e i radicalismi di destra, con l'enfatizzazione del sangue, del suolo e dell'etnia, si collocavano su posizioni opposte, anche con ideologie criminali che arrivavano a trasformare le identità in forme di razzismo intollerabile, di distruzione e di disgregazione della specificità altra e antagonista.

In realtà la lingua è il senso della tradizione, la cultura, il modo di comunicare i valori di un popolo. Grande è la mia meraviglia rispetto ad una fase storica di esproprio collettivo delle culture classiche e della tradizione della destra da parte della sinistra. Mi compiaccio del fatto che la sinistra abbia riscoperto visioni del mondo, *Weltanschaung,* tipiche della destra, addirittura di una destra che un tempo era considerata reazionaria. Ora, la sinistra si è fatta un pò reazionaria. Ciò dimostra che vi è stata grande contaminazione – un dato positivo – e che la sinistra rinnega la sua cultura, il suo passato, la sua memoria storica giacobina, riscoprendo che, dopo tutto, i popoli, le identità e le culture che furono criminalizzate, in alcuni casi assassinate, avevano diritto di esistere e di avere una prospettiva.

Signor Presidente, un partito liberale come il nostro non si ispira all'ideologia ma alla cultura della tolleranza, della pluralità, che è cosa diversa dal pluralismo. Il termine pluralismo porta con sé l'idea dell'egemonia: si esprime egemonia nell'ambito del pluralismo. Non bisogna esprimere alcuna egemonia, che implica due componenti: il consenso e la forza della coercizione. Una forza autenticamente liberale non può certamente ricorrere alla coercizione e al consenso derivante da una forma di intossicazione collettiva del senso comune.

Quindi noi plaudiamo a questo tipo di impostazione, però ci chiediamo anche come si fa a riferirsi al friulano, al piemontese, al sardo. Obiettivamente quella sarda era ed è una cultura, un'identità a sé per l'isolamento della Sardegna ma anche per il tipo di letteratura, di cultura e di lingua espressa.

Però non possiamo dimenticare, ad esempio, il napoletano. Non riesco a capire perché qui si parla del piemontese e non si parla del napoletano.

PREIONI. Ha ragione.

NOVI. Non si parla di una grande cultura, non possiamo negarlo. C'è qui una impostazione intollerante, perché non si parla del napoletano; perché in quella che è la vulgata un pò retriva e subculturale che anima anche sostanzialmente questi disegni di legge, il dialetto napoletano si porta dietro i re Borbone, la Napoli retriva, la Napoli sanfedista, il cardinale Ruffo, Piazza del Carmine. Napoli è stata la terza capitale d'Europa, è stata la cultura italiana da Tommaso Campanella a Giordano Bruno, a Giambattista Vico, a Cuoco, ai fratelli Spaventa, a Benedetto Croce, a Labriola.

PAGANO, *relatrice*. Non abbiamo bisogno di riconoscimenti.

NOVI. Tutta la cultura filosofica italiana, cioè l'identità del pensiero italiano, nasce a Napoli.

Io mi chiedo: perché il napoletano no? Perché l'identità napoletana deve essere sradicata, deve sparire e non deve emergere? Perché ignorare che il napoletano ha rappresentato una risorsa culturale per tutto il paese? Ha prodotto letteratura, canzoni, ha prodotto una identità nazionale, perché la canzone napoletana, la letteratura napoletana, la commedia napoletana e persino la letteratura popolare di un Mastriani era identità culturale dell'intero paese, non soltanto di Napoli e del Mezzogiorno. Dovremmo allora, secondo me, far sì che questa identità venga recuperata; dovremmo recuperare non l'identità della tribù che non vuole morire, come diceva Pasolini negli anni '70, perchè i napoletani, i meridionali, non sono una tribù che non vuole morire... *(Applausi del senatore Preioni)*... ma sono il lievito di questo paese: noi abbiamo conservato uno spirito di tolleranza, di comprensione che altre tradizioni non hanno. Ripeto, noi siamo il lievito di questo paese, siamo la Napoli ispanica del '200, siamo la Napoli aragonese, siamo la Napoli dei Borbone, siamo la Napoli di Gioacchino Murat, siamo la Napoli che si oppone a un certo integralismo cattolico, siamo la Napoli anche liberale, siamo la Napoli del '700, del grande riformismo settecentesco.

VERTONE GRIMALDI. Anche della camorra...

NOVI. Sì, perché non affrontare questo problema? La camorra, le mafie, come nascono queste subculture familistiche, di difesa familistica? Nascono come forma di resistenza al dominio di determinati ceti. Non possiamo poi dimenticare che quegli uomini e quelle culture che conquistarono il Mezzogiorno – perché lo volevano unificare ma poi finirono con il conquistarlo – governarono il Mezzogiorno proprio grazie all'accordo stipulato con la camorra. È storia: nel momento in cui l'Italia viene unificata, nel momento in cui il regno di Napoli cessa di vivere, la camorra stringe un patto scellerato con i nuovi governanti.

Non possiamo dimenticare, per esempio, la pressione che subì Silvio Spaventa in pieno centro a Napoli da parte del capo camorrista Gavicchio, perché la camorra nel Mezzogiorno forniva i suoi voti e il suo sostegno al trasformismo di sinistra. Questa è storia che non possiamo negare, storia che è stata negata da certa subcultura marxista, (non marxiana perché cosa diversa è essere marxiani dall'essere marxisti); è storia che fa parte di questo paese. Le gesta di Don Liborio Romano, che all'improvviso si fece garibaldino fanno parte della storia di questo paese.

Allora dico sì alle culture altre, sì alle diversità, alle identità, alle specificità, sì alle molte lingue con le quali parla e ha parlato soprattutto questo popolo. Non facciamo discriminazioni, ma nello stesso tempo non burocratizziamo e non trasformiamo questa, che è una grande risorsa del paese, in uno strumento di divisione, di frantumazione.

Ricordiamoci poi anche della lingua italiana, della funzione e del ruolo che può svolgere questa lingua in altri paesi, all'estero. Difendiamo le nostre lingue altre, ma non dimentichiamo nemmeno la lingua che ha unificato questo paese.

Ecco perché esprimiamo il nostro consenso verso l'impostazione generale del disegno di legge, ma nello stesso tempo esprimiamo il nostro dissenso verso certo radicalismo giacobino, che non possiamo condividere, che si esprime nella discriminazione verso una grande lingua come quella napoletana. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e del senatore Gubert. Il Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord intona il ritornello della canzone «Funiculì, Funiculà»).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magnalbò. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, signori del Governo, amici senatori, provo un certo imbarazzo nell'affrontare l'argomento, perché mi posso collegare in prima lettura alle censure fatte dall'amico Novi, che però potrei tradurre anche, spingendo sull'acceleratore, in una eccezione di incostituzionalità proprio per quanto riguarda l'articolo 2, dal momento che tra le lingue qui catalogate non trovo, ad esempio, quella che è la mia lingua, il piceno, che proviene dall'italico e dall'etrusco. Non è una lingua protetta, quindi potremmo constatare che c'è una violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Non è però questo il problema principale del provvedimento al nostro esame. Credo sia bene tutelare le minoranze come libertà di espressione e conservazione delle tradizioni, che sia bene tutelare la comprensibilità di certe forme di manifestazione del pensiero, perché fanno parte della nostra ricchezza nazionale e della ricchezza dei nostri territori. È bene tutelare queste identità che rappresentano le radici di ognuno. Penso però che l'errore di questa legge sia proprio di immettere quello che dovrebbe essere un fenomeno culturale nell'ambito delle istituzioni. Si tratta di un problema sempre presente nei secoli: pensiamo alla stesura dell'Editto di Rotari. È un precedente da non dimenticare, però nella stesura di quell'editto fu tenuto presente un percorso storico diverso, c'era un mondo che moriva e fu fatto un passo nella storia.

Credo invece che la garanzia, così istituzionalizzata, dell'espressione di lingue minori in atti consiliari e pubblici costituisca un grossissimo pericolo, perché nessuna lingua è già monofonica, per cui quale di tali e tante fonie di una stessa lingua meriterebbe la formalizzazione? Vivo in un territorio dove la stessa lingua viene parlata in quattro forme diverse: nell'etrusco, nel gallico, nel piceno inferiore e in un'altra forma. Quale lingua andremo a codificare negli atti pubblici e ad insegnare nelle scuole? Credo che questo possa essere il segnale del pericolo di un processo involutivo.

Non mi suscita commozione il fatto di andare a leggere un atto consiliare nel quale trovo scritto – come in tanti altri atti – «vaco jò», che vuol dire «vado giù» (lo dice il consigliere Concetti di Civitanova).

Ritengo che queste siano forme da rapportare in un modo completamente diverso e che vada invece insegnato in modo migliore l'italiano come lingua nazionale, magari istituendo per queste minoranze dei corsi di sostegno. Con questo non voglio dire che le minoranze non debbano essere tutelate. Si badi bene: non credo che debbano essere azzerate nella loro forma ed identità, ma credo soltanto che il percorso sia contrario a quello che la legge in esame sta seguendo.

Ricordiamoci che viviamo – è stato già detto – in un periodo di mondializzazione. Forse è una banalità, ma implica anche l'uso di un linguaggio comune. Probabilmente nemmeno l'italiano è oggi sufficiente come lingua nazionale, perché contro il nuovo analfabetismo occorrerebbe un qualcosa di più, come – per esempio – l'esperanto, che è stato inventato tempo fa ed oggi non esiste più. Occorrerebbe forse una lingua ultranazionale, quale l'inglese che deve però essere parlato alla stessa maniera di come viene scritto.

Per quanto riguarda le lingue tipologizzate, credo che il friulano – per fare un esempio – del mio amico Collino sia una lingua che abbia tutto il diritto alla sua identità. Tuttavia, a mio giudizio, non deve essere sminuita come lingua minore. Si tratta di una lingua sempre uguale, parlata in una regione di frontiera che ha fatto da cerniera con l'Europa; una lingua che forse non merita la riduzione a lingua minore. Anche personaggi di cultura che parlano questa lingua, come il poeta Sgorlon di Udine, noto nel mondo, dicono che non può essere ghettizzata al livello di lingua minore, perchè ha tutta la sua priorità nel territorio; tuttavia, non merita l'insegnamento nelle scuole e la sua traduzione negli atti consiliari.

In ogni caso, il concetto è questo. Se esaminiamo il fenomeno culturale e quello di identità, credo che tutte le lingue di minoranza debbano essere tutelate. Tuttavia, introdurre questo concetto nell'ambito delle istituzioni in un periodo di evoluzione come quello attuale, nel quale tutti dovremmo parlare la stessa lingua – non è solo un modo di dire, ma una necessità – credo sia estremamente pericoloso. Infatti, conosciamo bene tutte le difficoltà che incontravano i ragazzini che provenivano dalle nostre scuole rurali nelle quali le minoranze linguistiche in questione erano inconsciamente tutelate; difficoltà enormi nel potersi amalgamare con tutti gli altri che sapevano parlare in modo migliore l'italiano.

A mio giudizio, bisogna fare molta attenzione prima di procedere legislativamente in questo modo e quindi Alleanza Nazionale, pur riconoscendo tutto il diritto delle minoranze a potersi esprimere, a spiegarsi e a poter essere tutelate, dice no in specie a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tapparo. Ne ha facoltà.

TAPPARO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, anche se l'Aula non lo dà a vedere, oggi ci troviamo dinanzi alla discussione e alla approvazione di un provvedimento importante. Esso risponde a va-

rie aspettative – forse non a tutte – e quindi, per una serie di percorsi e di vincoli che via via nel suo procedere si sono determinati, è parziale.

A mio parere, viene persa l'opportunità di esaltare la tutela e la valorizzazione dell'intero nostro patrimonio linguistico.

Per compensare questa parzialità, il relatore Besostri, devo dire con sincera e anche buona formulazione, presenta un ordine del giorno che intende gettare un ponte verso queste aspettative che non sono state soddisfatte dal provvedimento in discussione. Purtroppo, però, è un rinvio verso un futuro incerto (la fine della legislatura, il sovraccarico di provvedimenti).

Quindi, rispetto al provvedimento in discussione resta in qualche modo una preoccupazione sincera, non animosa ma certamente delusa; pertanto, consideriamolo un primo passo in avanti ed anche in questo senso devo dare atto al collega Besostri di averlo illustrato senza toni trionfalistici. Occorre arrivare ad una legge generale che dia adeguata autonomia, che applichi realmente il principio di sussidiarietà. In questo provvedimento, se non ricordo male il suo *iter* alla Camera, era prevista originariamente l'ipotesi di delegare in qualche modo alle regioni il farsi carico delle indicazioni, non puntuali, per quella tutela specifica che il disegno di legge al nostro esame oggi ci presenta. Poi, questo spazio che veniva offerto all'istituto regionale è stato eliminato da un emendamento, che ha responsabilità specifiche; poiché non ho seguito i passaggi specifici non voglio però qui evidenziare una responsabilità della cui ricostruzione non sono sicuro al cento per cento.

L'approccio del Parlamento nei confronti di questo provvedimento – ho potuto seguire il suo esame anche in sede di Giunta per gli affari delle Comunità europee – è stato un po' di sufficienza, quasi a considerarlo un fatto marginale e, se vogliamo, minoritario. Il patrimonio linguistico, invece, non solo in Italia ma anche in Europa, viene sempre più considerato un valore, un motore, un elemento propulsivo nei processi sociali. Non a caso il Consiglio d'Europa nel 1992, è già stato ricordato da alcuni colleghi, ha approvato la Carta europea delle lingue regionali comunitarie, riconoscendo un fattore dinamico al processo di riconoscimento e valorizzazione delle lingue. Anche a livello di Unione europea siamo alle soglie dell'apertura di un nuovo *iter* per una nuova Conferenza intergovernativa. Nei prossimi giorni a Tampere in Finlandia si inizierà tale discussione e auspico che il Ministro possa porre il problema che sottende la proposta del Consiglio d'Europa con la sua Carta europea delle lingue regionali affinchè nei trattati, alla fine dell'*iter* per la nuova Conferenza intergovernativa, possa essere riconosciuto questo importante aspetto.

Credo che il Consiglio d'Europa abbia colto, e si può vedere anche negli atti costitutivi di quel dibattito, un significato importante, una difesa dalla melassa culturale che si riverbera anche nei costumi, indotta soprattutto dai poteri economici con il meccanismo della globalizzazione, che solo una parte della società vive come elemento di cosmopolitismo, mentre per altri è un elemento di omologazione.

In questo modo credo si dia forza alla capacità di ragionare con la propria testa, con le proprie radici e con la propria cultura. Pensiamo solo al rapporto tra globalizzazione e filiera agricolo-alimentare: i nostri prodotti tipici, i gusti, la cucina; tutto va verso un'omologazione. La cultura, che anche è data dagli elementi linguistici, è in grado di selezionare e difendersi in qualche modo, di non farsi travolgere da un meccanismo per finire nella gora e nella melassa di una globalizzazione omologante.

La tutela delle lingue minoritarie – dovrebbe essere chiaro, a mio avviso – non è un grimaldello per delegittimare la dimensione statale e la nazionalità e non è volta a compiere un'operazione di riconfigurazione degli assetti regionali; voglio dirlo in particolare ai colleghi di Alleanza Nazionale.

In Francia un certo Fontain parla della patria occitana che si trova a cavallo tra la Provenza, nel Sud della Francia, e le Alpi piemontesi. Credo che oggettivamente non esistano rischi di questo genere; non si corre nemmeno il rischio della balcanizzazione della lingua italiana o quello di provocare tensioni in qualche modo etnicistiche.

In Francia, il governo Jospin ha approvato nell'estate scorsa la Carta europea sulle lingue regionali (avrei voluto sottolinearlo al senatore Novi che però non è più presente in Aula); Chirac si è opposto alla ratifica di questo provvedimento. In Francia, quindi, si assiste ad confronto serrato tra centralità assoluta del francese e ampliamento degli spazi per la grande ricchezza linguistica di cui dispone il paese con noi confinante. Infatti, potremmo citare due elementi linguistici, il provenzale ed il bretone, che vivono con grande forza.

In effetti, però, se vogliamo considerare il problema in modo più sofisticato, lasciando ad un dibattito superficiale questi due estremi, la discussione che dovremmo alimentare anche noi con maggiore attenzione si incentra sulla possibilità di operare o un'azione di salvaguardia del patrimonio linguistico o un'azione di «pompaggio» per consentirne un uso effettivo e su questo punto, probabilmente, in modo più corretto bisognerà individuare un equilibrio.

Il patrimonio linguistico in Europa è un elemento di identità, di cultura, di valori. Al senatore Russo Spena vorrei ricordare che tutte le lingue, senza esclusione alcuna, rappresentano elementi di cui l'Europa, probabilmente più di ogni altra realtà – ad esempio più dell'America – può disporre, anche se negli Stati Uniti sta emergendo un recupero linguistico dell'arabo nelle comunità di religione musulmana, una lingua che viene studiata in modo sofisticato; ma in quel caso ci si trova davanti ad un'altra fattispecie.

Ritengo che se si opera in modo armonico si può concorrere ad evitare che culture, stili di vita, valori vengano decisi dalle azioni *marketing,* dalle campagne pubblicitarie delle grandi imprese produttrici di beni di largo consumo; la cultura, i valori, la selezione delle identità devono essere costruiti da noi proprio perché anche il patrimonio linguistico è un elemento che rafforza la capacità di selezionare e non dobbiamo permettere che i modelli culturali siano creati dalle campagne *marketing* decise da un direttore commerciale.

Ho presentato un disegno di legge che reca anche firme trasversali in quanto accoglie l'adesione dei senatori Saracco e Besso Cordero appartenenti al mio stesso Gruppo e dei senatori Manfredi di Forza Italia, Zanoletti del Centro Cristiano Democratico e Siliquini di Alleanza Nazionale; tale disegno di legge è volto a recuperare parti importanti del nostro patrimonio linguistico.

Dal momento che il senatore Novi ha parlato del napoletano vorrei che mi sia concesso del tempo per parlare anche della lingua piemontese che non è un dialetto municipale ma costituisce una *koinè,* una comune lingua di area territoriale vasta che presenta solo alcune affinità con le lingue francese e provenzale. Vorrei che notaste che il piemontese è una lingua galloromanza occidentale, presenta un'evoluzione in linea diretta dal latino e non passa attraverso il toscano, l'italiano – ovviamente questo non è disdicevole – ma, come il napoletano, ne ha una derivazione.

Questo sistema di valori presenta testazioni scritte che hanno origine nell'XI o nel XII secolo; si è tradotto in una notevole produzione letteraria e non presenta una segmentazione sociale dal momento che questa lingua non è parlata dai poveri o dagli emarginati ma da una *élite* operaia, quella tecnica del Piemonte, è parlata dall'alta borghesia e, probabilmente è parlata tranquillamente anche dal *senatùr* Agnelli allorquando rientra nelle sue valli.

PAGANO, *relatrice.* Anche il re Ferdinando parlava il napoletano.

TAPPARO. È una lingua che esprime una prosa scientifica perché presenta un lessico e una struttura linguistica che glielo permette pienamente; se fosse un dialetto non potrebbe essere utilizzata per scrivere libri scientifici.

È una lingua che presenta radici non residuali nel mondo. Io sono vissuto nella provincia di Cordoba in Argentina e nella pampa dei *gringos* – i *gringos* sono gli stranieri e lo eravamo noi italiani, quelli prevalenti – spesso l'unico mezzo di comunicazione, oltre la lingua castigliana, è il piemontese.

C'è una cultura di terza generazione. Quelli che probabilmente faremo votare non conoscono più l'italiano, ma parlano ancora perfettamente il piemontese. Perché questo, come altri patrimoni linguistici, non viene oggi preso in considerazione? Senatore Besostri, possiamo pensare ad una altra tappa? Il Ministro si impegna ad una corsia preferenziale, a lavorare su un provvedimento, a pensare a delle risorse finanziarie adeguate al principio di sussidiarietà applicato con coraggio?

Concludo, signor Presidente, Ministro, relatore, colleghi, dicendo che ben venga l'apertura alle minoranze linguistiche contenuta in questo provvedimento, però nello stesso ci sono dei nodi. Per esempio, il confronto tra occitano e occitano provenzale. Negli anni 1960 ho fatto il militare come alpino nelle valli del cuneese, a Dronero, nella Val Varaita e nella Val Maira. In quelle località non sapevano, fatta eccezione per una *élite,* cosa fosse l'occitano, conoscevano solo il provenzale. Con

questo provvedimento, resta aperta una ferita, dobbiamo cercare di colmarla.

Concludo veramente, signor Presidente, citando una frase apparsa a caratteri cubitali su un numero di «Liberation» del mese di luglio, in occasione dell'approvazione da parte del Governo Jospin della Carta europea: «La pluralità linguistica per rafforzare la nazione». Ritengo si tratti di un titolo insufficiente perché nasconde qualcosa che è limitato soltanto da questa visione, la ricchezza che si determina con la contaminazione delle culture che, attraverso anche il patrimonio linguistico si attivano. Giustamente, il Senatore Lombardi Satriani ha sottolineato questo aspetto, che voglio ribadire a conclusione del mio intervento. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e dalla componente Comunista del Gruppo Misto e dei senatori Gubert e Russo Spena)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vertone Grimaldi. Ne ha facoltà.

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per annunciare pubblicamente il mio voto contrario su questo provvedimento, che vedo riscuotere un consenso generale, come prevedibile, ma che sta provocando in anticipo le conseguenze da temere e che sicuramente e puntualmente si manifesteranno al momento opportuno.

Voto contro in quanto, essendo favorevolissimo all'insegnamento dell'albanese, dello sloveno, del croato e del tedesco (perché sono veramente delle lingue), ravviso un errore di carattere linguistico generale: la perdita della distinzione tra dialetto e lingua, che da Dante a Chomsky è stata sempre tenuta presente nell'ambito linguistico. La distinzione c'è, è reale, qualcuno la trascura, ma in realtà riflette atteggiamenti dello spirito molto diversi. Humboldt l'ha definita con precisione: la lingua è *enérgeia*, cioè spinta, energia, movimento, il dialetto è *ergon*, precipitato, fatto, materiale, circoscritto, più inerte della lingua, meno portato alla comunicazione di tutti gli aspetti della vita associata, più grettamente materiale, anche se magari molto espressivo. Il dialetto è un precipitato dell'energia espressiva di una regione, di un popolo, di una cultura che si manifesta nella lingua e nella sua tendenza all'uniformazione. Questo è il primo dato sul quale, se vorrete, torneremo.

Il secondo, è che questo provvedimento è fatto proprio molto male, perché inserisce il greco tra le lingue parlate in Italia. Non è così; esiste in Puglia, nel Salento, un complesso di sette comuni, si chiama Grecìa, nel quale ci sono residui, – ripeto residui – del greco bizantino, lingua che non è più usata dalla popolazione. Rohlfs, un grande linguista tedesco che viaggiò in Italia e girò tutto il Meridione, all'inizio di questo secolo affacciò la teoria che quel greco era residuo del greco classico parlato nella Magna Grecia. È stato ampiamente dimostrato che non è vero, che si tratta di un greco imposto dai Catapani nel Medio Evo, e che quindi non ha niente a che fare con il greco classico. Oltretutto, è rimasto un residuo quasi inutilizzabile dal punto di vista linguistico, perché se provate a far parlare (lo dico perché ci sono stato) un appartenente ad uno di questi sette paesi grecanici, scoprireste che non saprebbe parlare

se non il dialetto pugliese o l'italiano. Se lo metteste poi a contatto con un greco, sarebbe il buio assoluto.

Questo è un errore tecnico limitato.

Per quanto concerne il resto, vorrei sapere per quale ragione il friulano viene considerato una lingua a differenza del piemontese, del napoletano, del lucano, del calabrese o del ligure. Quanto sta accadendo nel corso dell'odierna discussione dimostra che il precipizio è stato creato e lo scivolo è già abbondantemente frequentato da alcuni senatori. Qualcuno propone che anche il napoletano abbia dignità di lingua, qualcun altro che il piemontese debba essere considerato una lingua al pari del friulano.

Vorrei chiedere al senatore Tapparo, essendo piemontese come me, se considera piemontese il torinese, il cuneese, l'eporediese, il vercellese o l'alessandrino, che sono dialetti diversissimi tra loro. In quel caso probabilmente vi è il dominio del torinese, però si tratta di un dominio centralistico che sacrifica la minoranza cuneese o quella monregalese. Il dialetto monregalese, per esempio, è diversissimo da quello cuneese, anche se le due città si trovano solo a 30 chilometri di distanza. Pertanto, se non si ricomincia a ragionare seriamente sulla distinzione tra lingua e dialetto, si rischia di scivolare verso questa esplosione di parlato, lingue e così via. Inoltre, a Torino si parla il torinese, ma nel quartiere Vanchiglia si parla un dialetto differente rispetto al centro o al Lingotto. Ci troviamo di fronte ad una frantumazione inarrestabile.

A questo punto mi riferisco ad un aspetto di carattere più generale che politico e culturale: uno dei pochi valori che sono sopravvissuti nella cultura politica contemporanea è quello delle minoranze, siano esse linguistiche, etniche, sessuali, religiose; qualsiasi tipo di minoranza gode di uno statuto particolare ed è considerato importante. Lo stesso individuo, se fa parte di una minoranza, vale; se fa parte di una maggioranza, vale meno, perché il valore fondante è rappresentato dalla minoranza.

Il senatore Lombardi Satriani affermava che dobbiamo evitare di ricadere nel fascismo, nel razzismo, nel nazionalismo; però, a mio avviso, dobbiamo anche evitare di cadere in queste nuove forme esasperate di fanatismo razziale, etnico e religioso che stanno creando i presupposti di conflitti in questo scorcio di secolo e probabilmente metteranno a soqquadro il prossimo. Quindi, bisogna andarci piano. Le minoranze devono essere considerate importanti e vanno difese, ma devono essere difese anche le maggioranze; questa è l'*enérgeia* di una spinta culturale che si manifesta nell'uniformazione linguistica di un grande paese.

D'altra parte, il senatore Tapparo ha parlato della globalizzazione e della minaccia che deriverebbe alle forme più particolari di identità. Forse non è ancora chiaro che la globalizzazione mette in contatto immediato il generalissimo ed il particolarissimo; vive di questo cortocircuito, quindi tende ad eliminare le lingue, a stabilire un rapporto diretto tra l'inglese, che dovrebbe dominare in tutto il pianeta, e i dialetti, che dovrebbero soppiantare le lingue. La resistenza all'omologazione della globalizzazione, se questa si vuol realizzare, avviene attraverso la difesa delle lingue che sono più resistenti.

Quindi, dal momento che stiamo parlando di minoranze, di un valore assoluto che è rimasto unico in mezzo al crollo universale dei valori, vorrei richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che anche l'italiano è una lingua minoritaria nel mondo e che varrebbe la pena difenderlo, tenendo conto, ad esempio, che sta scomparendo proprio qui in Italia. È sufficiente guardare le insegne dei negozi di Roma per rendersi conto che sono quasi tutte in inglese: *gloves*, *hair dressing, irish pub*. Quindi, se esiste una lingua minoritaria che rischia di sparire, questa è proprio l'italiano.

Sono a conoscenza del fatto che in Francia e in Germania – paesi che corrono lo stesso rischio perché anche lì l'inglese tende a soppiantare il francese e il tedesco – si realizzano campagne in difesa della lingua. Noi qui, invece, approviamo provvedimenti per costringere sette paesi pugliesi a parlare in greco, lingua che hanno dimenticato, e non difendiamo la lingua nazionale.

Per queste ragioni, preannuncio che voterò contro il disegno di legge in esame ed invito il Parlamento ad esaminare altri provvedimenti che invece difendano una lingua minoritaria qual è appunto l'italiano. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e dei senatori Mazzuca Poggiolini e Contestabile. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Rilevo, senatore Vertone Grimaldi, che il suo intervento ha stimolato altri senatori, che si sono ora iscritti a parlare.

È dunque iscritto a parlare il senatore Marini. Ne ha facoltà.

MARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il provvedimento in esame colmi una lacuna rappresentata dal ritardo nell'approntare una legge-quadro nel nostro paese che prenda in esame il problema delle minoranze linguistiche.

Voglio ricordare ai colleghi che vi è un articolo della nostra Costituzione poco citato, il 6, che recita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Ma questo articolo trasmette un insegnamento, quello che si può chiamare «lo spirito della norma», e cioè che la nostra democrazia è pluralista, che l'unità del paese si rafforza nel mantenimento delle diversità che costituiscono la stessa unità nazionale. Stare insieme significa avere un comune sentire, e il comune sentire significa essere consapevoli di partecipare ad un unico destino, avere anche coscienza del fatto che l'Italia è formata da tanti cittadini che sanno di appartenere ad una storia identica, e tale storia è fatta di passioni, accadimenti e diversità: ecco perché la Costituzione tutela queste diversità.

Comprendiamo anche le ragioni del ritardo nel dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione. Sappiamo che in Italia vi era un sospetto diffuso per ogni forma che potesse rinfocolare lo spirito localistico, che era inteso come spirito antiunitario. Si capisce così come lo stesso Crispi, pur essendo di origine italo-albanese, non avesse mai inteso proporre provvedimenti di legge che servissero a tutelare le minoranze e come lo stesso nazionalismo di inizio

secolo ha reso molto più difficile il riconoscimento delle diversità e quindi di un'Italia fatta di autonomie.

Dobbiamo anche dire, colleghi, che vi è una diversità tra le minoranze, perché vi sono minoranze che si sono integrate totalmente nello spirito nazionale e minoranze che invece abitano in territori di confine, e che come tali hanno rappresentato sempre un problema per lo Stato nazionale. Queste ultime hanno sottoscritto dei trattati con lo Stato nazionale, ottenendo una serie di benefici, proprio perché rappresentavano di per sé un elemento di inquietudine per i Governi che si sono succeduti dopo l'unità d'Italia.

Penso, invece, che le minoranze, soprattutto quelle non di confine, siano state offese probabilmente per il fatto di essere state lealiste, di non aver mai rappresentato un problema per l'unità nazionale: basta pensare al destino degli Arberesc, che hanno partecipato attivamente al Risorgimento d'Italia, sono stati garibaldini e hanno contribuito, anche in maniera notevole, a formare la spedizione dei Mille. Mi è poi gradito ricordare un episodio poco conosciuto, rappresentato dalla partecipazione alla battaglia di Campo Telese, durante la marcia di Garibaldi, degli studenti del secondo e del terzo liceo del collegio greco di San Demetrio Corone, e lo stesso apprezzamento del generale Garibaldi, che dotò l'istituto di un forte contributo finanziario, mai però corrisposto dal Governo dopo l'unità d'Italia. Queste minoranze, in definitiva, non hanno mai chiesto nulla che andasse al di là di quello che fosse un comportamento di grande lealtà verso lo Stato nazionale: hanno chiesto di difendere la propria dignità culturale e la propria storia, di poter parlare la lingua d'origine (di qui l'affermazione del bilinguismo) e di poter vivere in comunità nelle quali fosse possibile anche mantenere l'organizzazione urbana degli insediamenti d'origine, perché le minoranze hanno anche un'organizzazione urbana particolare, che deriva dal loro essere minoranza e quindi da un sentimento forte di solidarietà sociale.

Dobbiamo anche ricordare che purtroppo le regioni, in mancanza di una legge-quadro, non hanno potuto legiferare a difesa delle minoranze, che rivendicavano il diritto al bilinguismo e quindi all'insegnamento scolastico della lingua d'origine: tale materia è di competenza statale, per cui in assenza di una legge-quadro tutte le leggi regionali di tutela venivano puntualmente respinte dal Governo nazionale.

Da ciò deriva l'importanza del disegno di legge in esame ed è questo il motivo per il quale ritirerò gli emendamenti che avevo presentato, che riproponevano alcuni elementi del mio disegno di legge.

La mia opinione è che l'identità della popolazione degli insediamenti minoritari si tutela se viene difesa nei luoghi d'origine, perché un'identità culturale non è separata dal luogo in cui vive la comunità. Purtroppo, i portatori delle lingue minoritarie vivono in zone interne, afflitte da problemi di mancato sviluppo, per cui sono sottoposti a processi migratori continui ed ha poco valore tutelare una lingua, le tradizioni, l'identità e il folklore, se l'uomo che tutto ciò può esercitare in un territorio è costretto ad abbandonarlo e trasferirsi altrove.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(*Segue* MARINI). Pensavo e ritenevo giusto che la tutela di una minoranza significasse per lo Stato nazionale promuovere politiche di mantenimento delle comunità nei luoghi d'origine e quindi politiche di sviluppo, il che consentirebbe anche di evitare un'omogeneizzazione completa, che è un pericolo della civiltà odierna.

Sono questi i motivi per i quali, pur dichiarandomi favorevole al disegno di legge in esame, lo ritengo non completo: è mia opinione che il processo normativo vada ripreso dopo l'approvazione del presente provvedimento perché in esso non viene affrontata con risolutezza la questione del mantenimento delle popolazioni nei luoghi d'origine, né l'altro grande tema rappresentato dai mezzi di informazione.

Onorevoli colleghi, la cultura di oggi è fortemente condizionata dagli strumenti di comunicazione di massa; non disciplinare in maniera rigorosa l'accesso a tali strumenti significa sottrarre soprattutto alle minoranze un'arma fondamentale, lo strumento della comunicazione.

Credo, però, che a questo vuoto sarà possibile rimediare in futuro e ribadisco pertanto il concetto che questo disegno di legge, importantissimo e fondamentale, che deve essere approvato così com'è, senza apportarvi alcuna modifica (perché altrimenti rischiamo, rendendo necessario un nuovo esame da parte della Camera, che non venga approvato neppure in questa legislatura), merita comunque un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, nell'intervenire su questo provvedimento intendo innanzi tutto plaudire al fatto che in questo Parlamento si possa discutere al di là di quelli che sono gli elenchi prefissati degli iscritti a parlare, perché proprio da questo interscambio in tempo reale provengono molti stimoli, parecchi dei quali ho colto nelle parole dei colleghi che mi hanno preceduto.

Su questo provvedimento abbiamo lavorato a suo tempo in Commissione e – ahimè – abbiamo purtroppo dovuto prendere atto di una certa pregiudizialità, da parte sia della maggioranza, sia del Governo, nel non voler inserire nel disegno di legge altre lingue minoritarie che ambivano ad esserlo; mi riferisco in particolare alla lingua piemontese, data la mia provenienza regionale.

Su questo punto intendo fare chiaro riferimento al grande vizio che si coglie nel disegno di legge: l'articolo 2 prevede che la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni «in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali». Gli organismi internazionali si sono espressi chiaramente attraverso vari atti, già citati,

tra i quali la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 920 del 7 ottobre 1981, la risoluzione della Comunità europea del 16 ottobre 1981 e gli elenchi delle lingue da tutelare approvati dall'Unesco *(Red book* del professor Tapani dell'università di Helsinki). Ricordo inoltre le leggi regionali del Piemonte n. 26 del 1990 e n. 37 del 1997. Esistendo dunque chiari atti internazionali, tendenti a definire correttamente il quadro dell'interpretazione e del riconoscimento, non riesco a capire per quale motivo si debbano definire le lingue, scegliendone alcune ed escludendone altre. Questo grande vizio del disegno di legge, che rappresenta una contraddizione logica, sembra non sconvolgere alcuno, permettendo così alla maggioranza di procedere alla votazione in tutta serenità. Il modo per superare il problema illogico, che ho appena richiamato all'attenzione, consisterebbe nel demandare la disciplina della materia alle regioni, secondo quella fantomatica autonomia, di cui tanto si parla, e in base a quella volontà di riforma federale, di cui ancor più si parla ma della quale ancor meno ci si preoccupa. Spetterebbe dunque alle regioni l'attuazione delle leggi che le regioni stesse sono in grado di varare e si eviterebbe in tal modo di prefissare in un disegno di legge nazionale la scelta delle lingue da tutelare.

Vorrei ricordare ai colleghi che amo moltissimo l'italiano, perché è la lingua che conosco meglio, la lingua in cui riesco ad esprimermi meglio e a trasmettere le mie intenzioni, le mie emozioni, i miei pensieri. Che dire allora di chi, nel nostro paese, conosce al meglio altre lingue, con la stessa profondità? Possono o non possono costoro permettersi di amare la lingua di cui hanno acquisito il pieno controllo fin da piccoli? Mi pongo la domanda nel tentativo di offrire una risposta razionale ai grandi interrogativi che riconosco essere stati posti poc'anzi dal senatore Vertone. Non si può non cogliere l'efficacia dei passaggi dell'intervento del collega Vertone il quale, nel dichiararsi contrario al disegno di legge, ha rilevato una serie di contraddizioni. Da parte mia vorrei manifestare, modestamente, contrarietà al disegno di legge per una ragione discriminatoria diversa da quella evidenziata dal senatore Vertone, il quale è entrato nel merito del discorso con una difesa ad oltranza del nazionalismo, affermando che le lingue nazionali sono la vera resistenza alla globalizzazione. Sì, sono la resistenza alla globalizzazione, nel senso che permettono il fiorire e il rafforzarsi dei nazionalismi ed impediscono quindi quella osmosi, quel forte interscambio culturale e politico che normalmente nel mondo della globalizzazione che avanza si sta realizzando.

In poche parole le lingue nazionali costituiscono una difficoltà per il processo di globalizzazione ed anche di unificazione. Le lingue nazionali sono lingue imposte – e lo sappiamo molto bene – da un potere centrale, il più delle volte, che è stato sorretto *manu militari* per cui si è arrivati al punto che le lingue sono state legittimamente ma obbligatoriamente insegnate e apprese dalle popolazioni che insieme alle parlate locali hanno portato alla fusione di quelli che noi chiamiamo dialetti con la lingua nazionale.

Credo che su questo discorso dobbiamo riflettere. Certo, nella globalizzazione ci deve essere una lingua che tutti parliamo per poterci ca-

pire, però non possiamo cancellare le lingue che sono più amate da chi le ha imparate crescendo. Questa è un'azione che è stata ripetutamente svolta nel corso dei secoli, mi riferisco appunto all'imposizione e quindi alla cancellazione delle culture locali che oggi ancora riemergono e vogliono farsi ascoltare.

Con tutte queste considerazioni, signor Presidente, concludo il mio intervento. Nel manifestare la mia contrarietà verso un provvedimento che presenta grosse problematiche nel momento in cui vengono definiti alcuni popoli, alcune lingue ed esclusi altri, vorrei esprimere un apprezzamento per una lingua che a livello locale ha avuto finalmente, dopo una notevole lotta politica rivendicativa, il suo riconoscimento: l'occitano, una lingua che non fa paura a nessuno perché è parlata da pochi. Però, vicino all'occitano, in Piemonte, c'è il piemontese che è parlato da 2 milioni di persone e forse fa paura a qualcuno. Io credo che nessuno si debba spaventare di nulla e tanto meno pensare che un discorso di rivalutazione delle lingue regionali possa in qualche modo produrre e fomentare violente contrapposizioni.

Io temo piuttosto che queste violente contrapposizioni possano essere fomentate da un'enfatizzazione eccessiva delle lingue nazionali. Credo che invece, piuttosto, valorizzare al meglio quello che i nostri padri, i nostri nonni hanno portato avanti con umiltà e con caparbietà, la loro cultura, il loro modo di parlare, il loro modo di essere, sia un riconoscimento che dobbiamo dare loro e non nel senso riduttivo o dispregiativo, ma nel senso migliore perché è da lì che la lingua si evolve. Tutto il resto è artificioso: l'esperanto era artificioso e non è decollato; altre lingue sono decollate, ma artificiose sono rimaste e comunque sono riuscite ad imporsi tra tante difficoltà ma sempre in senso mobile. Questo senso mobile è chiaramente più forte nelle forme dialettali, perchè le lingue nazionali sono molto più irreggimentate.

Riconosciamo questa maggiore libertà alle lingue locali perché da esse può venire qualcosa di buono per tutti noi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrino. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, voterò a favore di questo provvedimento e lo farò perché ritengo che il testo di legge in sé non sia sbagliato, anche se indubbiamente sussistono pericoli di una sua interpretazione eccessivamente allargata e se questo avvenisse le critiche che il collega Vertone ha rivolto a questa normativa diventerebbero fondate.

Ho chiesto la parola perché il collega Vertone ha ricordato una specificità della mia provincia. Nella provincia di Lecce esistono effettivamente sette comuni in cui si parlava un dialetto di origine greca. Ha ragione il collega quando ha ricordato che la teoria che si trattasse di un qualcosa che veniva dalla Magna Grecia poi si è rivelata inesatta, perché si è scoperto che questo dialetto era invece di origine greco-bizantina. Io però mi sentirei di escludere che questa legge sia applicabile in una situazione come quella a cui sto facendo riferimento, perché con il

passare degli anni della – diciamo – «grande omologazione», lentamente l'uso di questo dialetto è diventato assolutamente recessivo in quelle popolazioni. Attualmente in quei paesi soltanto gli uomini e le donne molto anziani conservano l'uso di quel dialetto, i giovani non lo parlano più, non lo capiscono. Quindi, escluderei che nei comuni della Grecìa salentina esista una popolazione di origine greca ed esista come fatto attuale, vivente, una lingua che sia greca o grecanica. Ancora, ritengo che non esista in atto una cultura che sia riferibile ad una specifica etnia che meriti oggi di essere tutelata.

Altro è il discorso culturale che si sta facendo, che tende al recupero di questa antica lingua, ma non come fatto attuale: studiarla, conoscerne i canti che sono bellissimi, studiarne le antiche tradizioni, così come ci misuriamo in termini storici con l'antica civiltà contadina. Nessuno di noi però pensa, mentre studiamo i valori della civiltà contadina, di ritornare al tempo delle masserie, con i bambini che avevano il tracoma o soffrivano di malaria; lo studiamo come fatto storico, come fatto culturale.

La paura che ho – che tuttavia però non esclude che voti positivamente – è che a questa legge non si dia un'interpretazione esatta. Che, per esempio, cinque consiglieri – che sono un terzo dei consiglieri assegnati al comune di Melendugno – promuovano il decreto che faccia diventare tutto questo un fatto amministrativo, che faculti nel consiglio comunale di Melendugno un consigliere ad alzarsi e mettersi a parlare in grecanico, dando quindi a tutti gli altri il diritto alla traduzione simultanea. Affidare operazioni di recupero culturale a fatti amministrativi, come l'insegnamento obbligatorio nella scuola materna o nella scuola dell'obbligo, o addirittura nella vita dei comuni mi sembra un mezzo sbagliato, eccessivo rispetto al fine.

Diverso è, invece, il caso in cui esistano – e ne esistono nel nostro paese – comunità che parlano ancora una lingua, che sono portatrici di una cultura e quindi costituiscono effettivamente entità che meritano tutela, per tutte le ragioni che i colleghi – cito per tutti il collega Tapparo – hanno ricordato.

Però, attenzione, non confondiamo i dialetti con le lingue. Non esiste un popolo napoletano, una storia napoletana che meriti di essere tutelata come qualche cosa di separato dalla vita nazionale, proprio per quello che è la cultura napoletana, la lingua napoletana.

Lo stesso italiano in fondo è un'invenzione dei linguisti. La lingua italiana che noi parliamo non era propria di nessuna nazione, è una derivazione del toscano. Se noi però andiamo ad identificare in ogni dialetto un qualche cosa...

GASPERINI. In Veneto fu lingua!

PELLEGRINO. ... dappertutto, colleghi, ecco il pericolo dell'applicazione della legge: proprio queste cose che si sentono, l'idea cioè che ogni comunità possa pretendere di far diventare lingua ufficiale di essa il proprio dialetto. *(Commenti del senatore Gubert)*. Se andassimo in questa direzione, in un paese che ha già tanti

problemi, soprattutto nell'amministrazione, ne aggiungeremmo qualcun altro.

Non vorrei che, di gradino in gradino, chiedessimo – per esempio – in qualche sezione staccata (non so se si chiamano ancora in questo modo) di tribunale, nelle vecchie preture della Grecìa di scrivere anche le sentenze in grecanico. Se andassimo in questa direzione, sarebbe un errore.

Tuttavia, poiché è giusto confidare nella saggezza di coloro che applicheranno le leggi e nella saggezza delle regioni che dovranno porre in essere le leggi regionali applicative, mi auguro che questa forma di applicazione eccessiva della legge non ci sia. Quindi, sia pure con questa riserva, voterò a favore della legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Preioni. Ne ha facoltà.

PREIONI. Il senatore Pellegrino è troppo generoso, perché nel disegno di legge io invece vedo in sostanza un artifizio, dietro il quale probabilmente si nasconde qualche raggiro.

Dico questo perché ho l'impressione che l'articolo 6 della Costituzione venga in qualche modo stravolto nella descrizione fatta all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Quali lingue sono meritevoli di una particolare tutela e di una incentivazione alla prosecuzione? A mio giudizio, solamente le lingue che sono effettivamente parlate e che sono poi parlate da quelle popolazioni che o parlavano una lingua diversa dall'italiano, da prima dell'unità d'Italia, nel territorio diventato prima del Regno d'Italia e poi della Repubblica italiana, o che sono state costrette ad imparare a parlare l'italiano, mentre la lingua originale era diversa, a seguito dell'occupazione di territori stranieri da parte dello Stato italiano. Penso al caso del Sud Tirolo. Effettivamente le popolazioni di lingua tedesca del Sud Tirolo meritano e devono avere una giusta tutela, perché non appartenevano all'Italia, non facevano parte della cultura italiana e perché risiedono in un territorio che è stato occupato militarmente nel 1918 per una aberrazione rispetto alle finalità di quella guerra.

A tal riguardo conservo a casa una testimonianza interessante, ossia una lettera scritta da mio nonno che era un militare italiano. Il 5 novembre del 1918 era a Trento e scriveva che la popolazione era in festa perché la città era stata liberata e, quindi, si era consolidata con il Regno d'Italia una popolazione che parlava italiano. Dopo sette giorni però, cioè il 12 novembre dello stesso anno, mio nonno scriveva un'altra lettera, nella quale diceva che non capiva più niente (scriveva da una località della provincia di Bolzano; quindi, dal primo comune della provincia, che mi sembra fosse Ora) perché la gente parlava tedesco; perché lui e gli altri militari venivano guardati male e non riuscivano a capire per qual motivo erano stati mandati oltre la nostra frontiera, che era stata immaginata dai soldati italiani. I soldati italiani, cioè, nel 1918 pensavano di andare a liberare delle popolazioni italiane che si trovavano sotto il giogo austriaco. Ad un certo punto, però, si sono resi conto che an-

davano invece ad occupare un territorio abitato da tedeschi, ai quali veniva imposto di parlare la lingua italiana, di usare la moneta italiana e di adeguarsi alle leggi italiane, mentre avevano sempre e naturalmente adottato lingua e leggi diverse.

Dico questo perché – a mio giudizio – nel provvedimento in esame dovrebbe essere indicato un numero chiuso di popolazioni collegate ad un territorio, per le quali possa essere giustificato l'uso di uno strumento di tutela particolare di minoranza linguistica. Non si può genericamente attribuire una tutela a delle lingue parlate da popolazioni che non sono radicate in un territorio e che non sono comunque definite. Si arriverà a tutelare lingue di nomadi che girano sul territorio italiano, con tutti gli effetti che si possono immaginare per la scolarizzazione e via dicendo.

Invece, a mio giudizio dovrebbe essere elencato all'articolo 2 un numero chiuso di lingue collegate a popolazioni residenti in determinate aree geografiche indicate nella legge stessa; questo è quello che si dovrebbe fare e che vedo non viene fatto.

Meritevoli di tutela, oltre all'accennato tedesco dell'Alto Adige, sono quelle lingue parlate ormai da minoranze esigue di popolazioni che le hanno sempre usate, anche in costanza della presenza italiana. Io sono della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, da noi in montagna è parlata ancora la lingua Walser, un dialetto svizzero-tedesco attualmente parlato da circa 300 persone, quasi tutte anziane. Si tratta però di persone che appartengono a famiglie che hanno sempre parlato questo dialetto; sanno l'italiano e ovviamente lo parlano, perché sono sempre vissute a contatto con la popolazione italiana, ma in casa parlano tuttora questo dialetto.

Capisco allora la tutela di tali minoranze, perché esse hanno una continuità con tradizioni e culture diverse con le quali hanno anche rapporti familiari. Ad esempio, le famiglie che abitano a Macugnaga e a Formazza, per indicare due località dell'alta Val d'Ossola dove si parla ancora il dialetto Walser, hanno i parenti in Svizzera con i quali parlano questa lingua abitualmente; pertanto, c'è una continuità di rapporti e una compresenza di persone che appartengono allo stesso gruppo linguistico-culturale a cavallo di frontiera e quindi popolazioni che sono divise amministrativamente per l'appartenenza a Stati diversi, caratterizzate però da una contiguità e da una continuità culturale. Capisco quindi la tutela di tali popolazioni; esse sono state in qualche modo costrette entro confini italiani e quindi anche spinte ad usare la lingua italiana, pur avendo nella propria famiglia tradizioni di lingua diversa.

Non mi sembra invece si possa giustificare la tutela di minoranze linguistiche recenti, cioè di popolazioni entrate nel territorio italiano solo recentemente; questo è il primo passaggio per poi consentire anche la tutela di minoranze linguistiche non storiche, cioè costituite a seguito dell'immigrazione volontaria in Italia. Parlavo prima di artifizi e di raggiri; questo testo è la premessa per ulteriori norme che amplieranno la quantità delle minoranze linguistiche, non più storiche ma attuali, nei confronti delle quali verranno stabiliti particolari provvedimenti di natura economica e di tutela della lingua.

Vedo quindi con molto sospetto questo provvedimento così come è formulato, per le malcelate intenzioni dei proponenti e poi del legislatore, perché ormai è certo che esso verrà approvato. Pertanto, lo considero qualcosa di pericoloso per un equilibrio complessivo nei rapporti delle minoranze all'interno del paese; si va verso uno squilibrio che mira a tutelare e favorire gruppi di persone e soggetti che probabilmente non sono meritevoli di così tanta tutela e ciò a scapito della stragrande maggioranza degli italiani, che finiscono per essere quasi una minoranza in casa propria: nel voler tutelare situazioni minoritarie si finisce poi per eccedere e penalizzare le maggioranze.

A mio giudizio è un cattivo modo di fare legislazione, quindi esprimo fin da ora la mia posizione di contrarietà nei confronti di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanoletti. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, la lingua – è stato detto da tutti – è importante perché è civiltà, tradizione e valori e tutti sosteniamo non solo l'opportunità ma anche la necessità di tutelarla; in questo modo, si tutela anche l'identità che è maggiormente opportuna nel momento in cui si va attuando un processo di mondializzazione che si traduce anche in un livellamento.

Anch'io condivido questi princìpi e quanto contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Ricordo, oltretutto, che sono stato presentatore di un provvedimento volto nella stessa direzione.

Non condivido però le indicazioni contenute nell'articolo 2 che presenta un elenco delle lingue che si intende tutelare perché, in questo modo, ritengo si mettano insieme due realtà diverse, una delle quali è rappresentata dalla lingua ladina e da quella occitana. Colgo comunque l'occasione per esprimere la mia soddisfazione per il riconoscimento della lingua e della cultura occitana che nella mia zona sono molto importanti.

Il ladino e l'occitano, comunque, sono una realtà diversa da quella rappresentata dal friulano o dal sardo, ma se noi riteniamo opportuno inserire queste ultime lingue nell'elenco di cui all'articolo 2 del disegno di legge, mi domando per quale motivo non si inseriscano anche il piemontese o altre lingue che hanno pari valore, pari dignità, pari utilizzo e pari diffusione.

A mio avviso, l'articolo 2 contiene sia princìpi condivisibili sia princìpi meno accettabili. Ad esempio, non è condivisibile il criterio in base al quale tutte le lingue contenute nell'elenco sono state unificate in un'unica realtà. Non so se in una legge che si presenta con certi obiettivi sia possibile conciliare la giusta tutela di tutte le lingue e di tutte le differenze esistenti nel nostro paese; se questo non è possibile, convengo con coloro che hanno proposto di elaborare una legge quadro che sancisca alcuni princìpi fondamentali per delegare poi alle regioni la tutela concreta di questo patrimonio.

Ritengo che questa sia una strada molto più giusta ed efficace, ma se il testo del disegno di legge permane con questa formulazione, in dissenso dal mio Gruppo preannuncio il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Camber. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve. Esplicito soltanto la mia personale contrarietà al testo del disegno di legge così come pervenuto dalla Camera dei deputati.

È chiaro che i pronunciamenti delle forze politiche fanno certamente presagire un'approvazione del provvedimento così come licenziato dalla Camera ma io limito la mia analisi alla sottolineatura dei gravissimi squilibri che una siffatta legge verrebbe a determinare.

Peraltro, rilevo nell'articolo 2 un'elencazione delle lingue da tutelare certamente non esaustiva e che sarà foriera di ulteriori sicuri allargamenti.

Allo stato, inoltre, limito la motivazione della mia contrarietà al provvedimento in esame al combinato disposto degli articoli 2, 3 e 4, che laddove applicati pedissequamente – come evidentemente accadrà – determineranno una paralisi dell'attività amministrativa e – ripeto – il sorgere di gravissimi squilibri di carattere economico, in particolare di natura occupazionale.

Inoltre, vorrei rilevare che l'articolo 4 è stato focalizzato su imposizioni assolutamente inaccettabili che coinvolgono il regime che si verrebbe a determinare nelle scuole materne e nelle istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado.

Infine, mi limito ad un unico esempio che rappresento nella mia città, Trieste, capoluogo del Friuli-Venezia Giulia. Delle 12 minoranze linguistiche citate nell'articolo 2 del disegno di legge almeno 7 sono presenti nella città di Trieste. Il caos che deriverebbe da un'applicazione pratica dei princìpi contenuti nella presente legge è di assoluta intuibilità e di radicale inaccettabilità. Per l'esempio che ho richiamato, certamente varrà il regime delle regioni a statuto speciale previsto dall'articolo 18 del disegno di legge in questione e, poiché tale provvedimento nasce per introdurre princìpi più favorevoli, certamente la sua applicazione determinerà – ripeto – squilibri di enorme gravità e costi che in questo momento si presentano molto contenuti ma che in futuro saranno più onerosi; in particolare, si determineranno costi di natura sociale, rotture di equilibri e squilibri imposti che non saranno accettati e che, come tali, probabilmente saranno forieri di altri problemi forse più gravi di quelli cui con il presente provvedimento si cerca surrettiziamente di dare soluzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Masullo. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho deciso di intervenire a proposito di questo disegno di legge, non perché abbia una

particolare contrarietà nei suoi confronti, ma perché mi vorrei permettere di sottolineare un aspetto che attiene alla nostra politica culturale nel suo complesso.

Ogni epoca della storia civile ha avuto i suoi accessi di pazzia. Certamente, non possiamo dimenticare quella, sia pur sacrosanta, che caratterizzò la seconda metà del Settecento, con la pretesa illuministica di un'eguaglianza immediatamente erogata, né quella ottocentesca, con l'esaltazione dei nazionalismi e le conseguenze che sono ancora nella memoria di tutti noi. Ma c'è anche la pazzia del nostro tempo, quella di un'atomizzazione tendenziale e fortemente crescente della nostra concezione sociale, la quale naturalmente comporta vari pericoli. A proposito della lingua, non vorrei che fosse dimenticato il fatto che la stessa è certamente un tesoro prezioso di memoria storica e anche di invenzione attuale, tuttavia è molto difficile stabilire dove si fermi il confine tra una lingua maggiore e una sua parte minore, cioè una minoranza. Quindi, noi tendiamo ad applicare anche in materia linguistica la stessa pazzia di certe esaltazioni arazionali del cosiddetto federalismo, perché ad ogni parte minore corrispondono altre subparti ancor minori della parte che compongono. Di questo passo, dovremmo riconoscere una assoluta autonomia di carattere addirittura normativo a ciascun individuo.

La stessa cosa avviene con le lingue. Perché fermarci alle cosiddette lingue minoritarie ufficialmente considerate e non pensare alla lingua minoritaria di ciascun paese, di ciascuna famiglia o di ciascun individuo? Perché non dobbiamo neppure dimenticare che la lingua, proprio perché viva, non è mai parlata nello stesso nodo da due persone, sia pur contemporanee. Ognuno nella lingua porta innovazioni e la lingua è viva proprio per le innovazioni che essa porta dentro di sé. Allora, le minoranze linguistiche vanno rispettate laddove sono storicamente definite anche dal punto di vista dei loro diritti civili e politici, ma incrementare l'esaltazione della frammentazione linguistica, nel momento stesso in cui aspiriamo anche sul piano educativo a formare persone capaci di intendersi nell'universo mondo degli uomini, mi pare sia qualcosa da sottolineare come contrario ad un principio di razionalità.

Ecco perché io, di fronte all'atomizzazione delle lingue, che rappresenta il traguardo, mi sembra inevitabile e un po' inconsapevolmente perseguito nei nostri giorni, mi sento riportare alla memoria un detto di un saggio cinese del quarto o del quinto secolo avanti Cristo, quindi contemporaneo dei nostri grandi filosofi greci, il quale diceva che il popolo è come la sabbia, se viene un grande acquazzone quella sabbia diventa fango, se viceversa a lungo risplende il sole, quella sabbia diventa così secca che perde qualsiasi coesione dei propri granelli e, al primo soffio di vento, viene sollevata e dispersa.

Ciò che caratterizza il problema di fondo del nostro tempo è la ricerca di strumenti di coesione, non di divisione. Sminuzzare fino all'estremo i grandi corpi civili e culturali non significa garantire la libertà degli individui, ma renderli, viceversa, schiavi di piccoli gruppi, ognuno dei quali, chiuso entro se stesso, diventa inevitabilmente ostile agli altri, così come ci insegnano le recenti, tragiche avventure balcaniche.

Pertanto, non in particolare dispregio dello spirito certamente positivo dei proponenti del disegno di legge in esame, ma per una preoccupazione culturale ed umana molto più profonda, mi asterrò dalla votazione del provvedimento. *(Applausi dei senatori Calvi, Senese, Battafarano e Vertone Grimaldi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bruno Ganeri. Ne ha facoltà.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, mi ha spinto a prendere la parola il dotto e suggestivo intervento del senatore Masullo, di cui pur condivido la preoccupazione, ma ritengo che il disegno di legge recepisca un'istanza ed un bisogno che il Parlamento si accinge a prendere in considerazione con molto ritardo rispetto alla realtà.

Sul nostro territorio vivono tante minoranze linguistiche, le quali hanno contribuito alla formazione della nostra storia e ne fanno parte; però non sono riuscite, per mancanza di attenzione da parte degli organismi che avrebbero dovuto mostrarla, a conservare il loro patrimonio linguistico. Mi riferisco, in particolare, alle minoranze – non tanto dal punto di vista numerico – della mia regione, la Calabria; qui le minoranze albanesi di fatto parlano due lingue: una in situazioni di non autenticità, a scuola, nei momenti in cui si codifica il sapere; la seconda nella quotidianità, la lingua dei sentimenti, che non trova spazio nella scuola, rischiando di fatto una scissione della personalità.

Vorrei esprimere – la ringrazio, signor Presidente, per avermi fornito questa possibilità – nel contempo una soddisfazione ed una preoccupazione per alcuni interventi che ho ascoltato in quest'Aula; una soddisfazione perché finalmente, anche se con molto ritardo, ed opportunamente il nostro paese con una legge quadro (la quale, comunque, presenta molti lati che personalmente non mi soddisfano perchè avrei voluto fossero stati maggiormente recepiti) demanda la materia alle regioni. Ricordo che fra i disegni di legge presentati ce n'è uno a mia firma recante: «Tutela dei patrimoni linguistici regionali».

Esprimo in questo senso soddisfazione, però anche una preoccupazione: mi auguro che queste non restino soltanto delle dichiarazioni di principio, ma che venga consentito a tutti gli uomini e le donne del nostro paese non soltanto di conservare la propria lingua ma soprattutto di esprimere se stessi e i propri sentimenti in un codice di comunicazione sempre più condiviso.

Vorrei terminare il mio intervento con una frase non mia, per ricordare a me stessa e ai colleghi, all'Assemblee del Senato, quanto affermava don Milani, ossia che fino a quando un uomo sarà in possesso di una sola parola mentre un altro ne possiederà cento, sarà quest'ultimo il padrone e l'altro il servo. Io vorrei che tutte le minoranze linguistiche del nostro paese, le minoranze che si sono storicizzate (gli albanesi, i rom, i sinti, i camminanti e le comunità ebraiche presenti in Italia), non vivessero, dal punto di vista linguistico, il dramma della subalternità, in un paese che li priva di uno strumento linguistico di identificazione attraverso il quale si esprime la dignità

della persona. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e dei senatori Gubert e Pinggera).*

PRESIDENTE. Senatrice Bruno Ganeri, se è lecito esprimere un giudizio, condivido le sue preoccupazioni, ma non voglio entrare nel merito. La linguistica, da Gorgia da Lentini a Noam Chomsky è un'arte molto complicata e si sono udite delle affermazioni storicamente inesatte in questa discussione: per questo, ripeto, condivido le sue preoccupazioni.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Besostri.

BESOSTRI, *relatore.* Signor Presidente, avevo intenzione di svolgere una replica brevissima, perché ero favorevole – e lo sono tuttora – all'approvazione di questo provvedimento, ma non vorrei dare l'impressione di aver fretta non avendo a disposizione argomenti a sufficienza per l'intervento.

Mi lamento, peraltro, che alcune delle osservazioni anche molto intelligenti che sono state fatte qui non siano state poste prima, nella sede opportuna: il provvedimento in esame, infatti, è stato esaminato in sedute congiunte delle Commissioni 1ª e 7ª ed avrei gradito moltissimo che queste osservazioni fossero svolte in tale sede, anche considerato che quando le Commissioni lavorano congiuntamente la difficoltà a riunirle è molta. Rilevo, peraltro, che in tale sede i componenti delle Commissioni non hanno espresso un solo voto contrario e che ci sono state solo delle astensioni da parte di Gruppi dell'attuale opposizione.

Questo provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati a grande maggioranza ed è stato trasmesso al Senato il 18 giugno 1998. Ricordo che la discussione è iniziata il 29 luglio, e che sono stati riaperti i termini per iscriversi a parlare per ben due volte. La possibilità, poi, che l'unità d'Italia dipenda dalla possibile approvazione o non approvazione di questo provvedimento, mi sembra che sia piuttosto enfatizzata.

Non parliamo poi dei comuni grecanici della Puglia, perché se c'è un timore di disgregazione sociale, politica ed economica di quella regione, proviene certo più dagli scafisti del Montenegro, dagli albanesi e dalla Sacra corona unita che dal fatto che esista una minoranza grecanica. *(Applausi del senatore Gubert)*.

Vorrei poi richiamare i colleghi semplicemente a due fatti che non possiamo dimenticare. Fino a che non viene modificato, l'articolo 6 della nostra Costituzione impone alla Repubblica di tutelare le minoranze linguistiche, senza distinguere – da questo punto di vista – tra lingua, dialetto e così via. Questa distinzione semplicemente non c'è; comunque, se la si voleva introdurre, si sarebbe potuto predisporre una bella legge-quadro che definisse, appunto, «per legge» (e quindi in contrasto con quanti ritengono che la lingua sia sempre in evoluzione) cosa sia lingua e cosa sia dialetto, anche se storicamente questa distinzione non c'è stata.

Fino a che non si è determinata in Spagna l'autonomia della Galizia, il galiego era considerato con disprezzo un dialetto: se invece quelle popolazioni avessero fatto parte del Portogallo, quel dialetto sarebbe stato – invece – portoghese e una lingua ufficiale. Grazie alla crociata contro i Catari, e così via, l'occitano soltanto dopo molti secoli ha potuto diventare una lingua, altrimenti avrebbe avuto il suo Stato e pari dignità del francese da molto tempo prima.

VERTONE GRIMALDI. Ma c'è tutta una letteratura...

BESOSTRI, *relatore.* Ma ciò non basta. La letteratura c'è anche in piemontese ed ho ricevuto delle grammatiche e dei dizionari su quel dialetto, ma non è questo il punto della questione.

Con questo provvedimento si consente a delle comunità che si riconoscono in una determinata identità linguistica e culturale, di poterla esprimere. Ma non esiste in questa norma nulla che obblighi il grecanico, se non vuole farlo, a parlare il greco e neanche l'occitano a parlare l'occitano o il franco-provenzale a parlare il franco-provenzale. Non è questo lo spirito del disegno di legge.

Non solo. Dove eravamo, noi critici, quando abbiamo prima firmato e poi ratificato con legge la Convenzione per la tutela dei gruppi etnici minoritari, in cui si impone agli Stati aderenti, tra cui l'Italia, di riconoscere quanto sottoscritto?

L'articolo 11 della Costituzione ha o no un suo valore? Tutti quelli che hanno approvato questi strumenti internazionali erano distratti e non sapevano cosa stavano facendo, e finalmente ce ne accorgiamo alle ore 19, dovendo discutere questo provvedimento, che arriva con troppo ritardo? Credo che restino le opinioni di ciascuno di noi, ma non si può pensare che l'unità d'Italia o la sua disgregazione dipendano dalla decisione che una è una lingua e un'altra è un dialetto, tanto più che in questo periodo ho avuto contatti con le due società più importanti del settore, la società italiana di glottologia e la società di linguistica italiana, che sostengono – non sono un tecnico della materia – che la distinzione tra lingua e dialetto è ormai superata, infatti si usa la parola «parlate» o l'espressione «patrimoni linguistici» per non entrare nei dettagli. Spetterà poi, alla fine, alle singole comunità e alla capacità di standardizzare una lingua se questa nascerà o meno.

Penso che gli argomenti sui quali dobbiamo decidere siano le convenzioni internazionali da noi liberamente sottoscritte, nel quadro della cooperazione europea, una norma della Costituzione e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (che supera quindi, anche nel titolo, la distinzione fra le lingue regionali e quelle minoritarie), che l'Italia non ha potuto firmare, pur avendo votato a suo favore quando è stata elaborata, perché nel momento della firma, non avendo una legge quadro, saremmo diventati inadempienti alla Carta stessa, che invece vogliamo rispettare.

Abbiamo detto fin dall'inizio che questo provvedimento presenta alcune lacune, d'altronde se qualcuno si fosse preso la briga di leggere l'ordine del giorno n. 1 proposto dalle Commissioni, avrebbe constatato

che alcune delle critiche espresse nel corso del dibattito erano già state formulate dalle Commissioni stesse. Abbiamo scelto come punto di partenza il disegno di legge in esame, perché la sua approvazione ci consente di firmare la Carta; nella legge di ratifica potremo, con le norme di attuazione, colmare le lacune in un senso o nell'altro, in un dibattito che troverà lì la sua sede.

Ritengo che questo provvedimento meriti di essere approvato, anche con i suoi difetti, innanzi tutto perché abbiamo assunto un obbligo internazionale. Se qualcuno non è d'accordo, presenti un disegno di legge, con cui si annulla la ratifica che abbiamo dato a questa convenzione europea di protezione delle minoranze etniche e linguistiche; assuma pure questa iniziativa: in tal caso ci confronteremo su un terreno proprio. Non è possibile in sede di esecuzione ritenere che tutto sia sbagliato e da rifare, anche perché si tratta di un provvedimento che è stato «incubato» per circa un anno da ben due Commissioni, che sono state aperte ai suggerimenti di tutti coloro che hanno voluto darli. Certamente, se non ci si accorge di quanto si sta preparando, poi arriva il momento in cui, in occasione del voto finale, diventa una questione epocale quello che non è altro che la traduzione di un obbligo che proviene sia dalla Costituzione, sia da convenzioni internazionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pagano.

PAGANO, *relatrice*. Signor Presidente, mi limito ad un'annotazione: avrei preferito che si fosse entrati davvero – come ha detto il collega relatore – nel merito di un provvedimento che ha i limiti sottolineati dalla relazione sia mia che del senatore Besostri.

Non ho niente da replicare, per non continuare il tipo di discorso che è stato svolto, dal momento che sui punti specifici, sui quali probabilmente i senatori avrebbero potuto esercitarsi con maggiore interesse, ossia quelli relativi alle modalità con cui queste lingue devono essere protette e al processo nell'ambito scolastico, non è stato detto nulla.

Prendo nota di questo e rimango con le perplessità che ho espresso nella relazione introduttiva. Mi auguro che in seguito, nell'attuazione regionale di questo disegno di legge, la questione della scuola, che rende attuale anche il progetto più generale dell'autonomia, sia affrontata in maniera adeguata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, signori senatori, ringrazio tutti coloro che, con i loro interventi, hanno arricchito il dibattito ed in particolare gli onorevoli relatori.

È stata sottolineata, con forte consapevolezza, l'importanza dell'atto all'esame del Senato. L'attenzione è stata concentrata sulle minoranze storiche, con una prospettiva più ampia rispetto a provvedimenti del passato, anche recente, e con atteggiamenti politici aperti, senza dimen-

ticare l'obbligo previsto dall'articolo 6 della Costituzione (articolo non completamente attuato) che impone alla Repubblica – come è stato ben sottolineato – di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche.

Gli interventi realizzati finora afferiscono a quelle comunità territoriali, la cui consistenza numerica ha imposto il problema di una rappresentanza politica locale. È ora necessario provvedere con eguale segno nei confronti delle altre minoranze che, seppur meno consistenti, allo stesso modo risultano portatrici di una propria identità culturale, di ricchezze culturali da riconoscere e garantire.

Il rapporto con la diversità, del resto, è sempre più presente nella nostra realtà quotidiana, costringendo ad inserire nel patrimonio culturale i valori della tolleranza e del rispetto con nuove modalità di convivenza, senza peraltro dover limitare la rilevanza del principio di uguaglianza stabilito nell'articolo 3 della Costituzione.

Se quest'ultimo, infatti, introduce nel primo comma la pari dignità di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione di fronte alla legge, indica nel secondo comma l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Nell'interpretazione della Corte costituzionale, come è noto, il principio di eguaglianza sostanziale si traduce in un concetto di parità di trattamento, che sollecita il legislatore a nuovi interventi diretti ad assicurare ambiti sempre più dettagliati di uguaglianza, tali anche da contribuire alla costruzione di una più ricca identità nazionale.

In tal senso il Governo nel suo programma ha operato la scelta di favorire queste iniziative. L'esigenza di una tutela delle minoranze deriva, peraltro, anche da un impegno comunitario, assunto attraverso vari negoziati svolti in sede consiliare. Mi riferisco, innanzi tutto, alla Convenzione quadro europea sulla protezione delle minoranze nazionali, che l'Italia ha ratificato nell'agosto del 1997, ma devo ricordare anche la Convenzione denominata Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, attualmente in fase di discussione presso la Commissione affari costituzionali, di cui il Governo intende garantire la relativa sottoscrizione.

Nel quadro costituzionale e comunitario perciò si inserisce il disegno di legge in esame, che contiene punti qualificanti: le idealità prima riferite. Ne richiamerò soltanto due: il primo è il riconoscimento della lingua minoritaria che viene adottata in varia misura nella scuola locale, compatibilmente con i diversi livelli di autonomia, ma ancor più significativamente in seno agli organi collegiali ed elettivi delle amministrazioni di appartenenza. Il secondo, di notevole spessore, investe l'intervento del Ministero per le comunicazioni per assicurare le condizioni di tutela delle minoranze nel servizio pubblico radiotelevisivo.

Concludo manifestando formalmente la posizione del Governo, volta ad assentire la procedibilità del provvedimento in discussione, che risulta pienamente conforme ai princìpi e alle prescrizioni della Costituzione, nonché assolutamente in linea con gli impegni comunitari e quelli

programmatici del Governo. Faccio pertanto appello agli onorevoli senatori affinché sia approvato il disegno di legge ad essi sottoposto e fin qui esaminato.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 3 nel testo modificato.

MANCONI, *segretario*. Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3366 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

considerato che:

la pluralità delle identità linguistiche e culturali storicamente presenti nel nostro paese è stata riconosciuta dal Parlamento meritevole di tutela da parte della Repubblica anche attraverso la presentazione di un apposito testo di legge per la preservazione e la valorizzazione delle minoranze linguistiche;

la comunità ebraica italiana costituisce una delle più antiche e radicate minoranze ed ha espresso la proprio autonoma identità culturale attraverso una secolare produzione poetica, filosofica ed esegetica, di notevole importanza tanto per la sua originalità quanto per le reciproche influenze intrattenute col mondo culturale italiano e con le numerose comunità ebraiche insediate negli altri paesi europei;

la comunità ebraica italiana è stata arricchita dai molteplici patrimoni linguistici dei paesi di origine,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative utili al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale di antichissima tradizione della comunità ebraica italiana.

9.3366.3 (Nuovo testo) DE LUCA Athos, CAMERINI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo) presentato dalle Commissioni. Questo consente di tranquillizzare i colleghi perché si impegna, nel dare attuazione, a sentire le società più rappresentative dei linguisti italiani. Perciò chi è preoccupato delle distinzioni tra lingua e dialetto troverà il suo supporto nelle società scientifiche che si occupano di questo problema.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2 sulla lingua dei segni, essa non è a mio avviso di stretta competenza di questo provvedimento perché non si tratta di una minoranza linguistica di quelle in senso storico, però va nella direzione di favorire l'espressione nei modi migliori. Esprimo pertanto parere favorevole.

Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno n. 3, con le modifiche che abbiamo testé ascoltato, perché era prima inaccettabile in quanto non esiste un'identità linguistica e culturale della comunità ebraica italiana.

PRESIDENTE. Culturale sì, linguistica no.

BESOSTRI, *relatore*. Sì, intendevo linguistico-culturale. Essendo inoltre stato modificato anche l'impegno il parere è senz'altro favorevole.

A volte a fare troppo si rischia quello che diceva Oscar Wilde, che chi è un filosemita è l'antisemita che ama gli ebrei.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, il riferimento della prima stesura era evidentemente alle due lingue parlate storicamente dalla comunità ebraica italiana, il giudeo romano che ha avuto espressione poetica in Immamel Romano, e il giudeo veneziano che ha avuto espressione poetica nel 700 dalla Sullam. Erano questi i riferimenti impliciti.

BESOSTRI, *relatore*. Per quanto riguarda i due ordini del giorno nn. 4 e 5, che in parte coincidono perché chiedono la tutela (come l'ordine del giorno delle Commissioni) delle lingue non territoriali, chiederei ai sottoscrittori di integrare il dispositivo dell'ordine del giorno n. 4 firmato anche dal senatore Lombardi Satriani con il secondo capoverso dell'impegno dell'ordine del giorno n. 5. In questo caso darei un parere favorevole perché votarne due sullo stesso argomento mi sembra eccessivo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 6 il parere è favorevole.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, il parere del Governo è chiaramente conforme a quello espresso dal relatore.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le parole del senatore Besostri, relatore del disegno di legge al nostro esame, persona che io stimo per la cultura, per la competenza e per la profondità delle argomentazioni. Mi è parso però di intuire dalle parole del senatore Besostri una doglianza nei riguardi dell'*iter* procedurale di questa legge. Egli si è chiesto, se non ho capito male, perché vengono proposte queste argomentazioni in Aula quando nella riunione congiunta della 1ª e della 7ª Commissione, quando fu discusso questo disegno di legge, si era in maggioranza, salvo qualche astensione, d'accordo sul

provvedimento stesso, mentre ora vengono e approdano ai vari lidi tutte queste circostanze, queste osservazioni, questi punti di vista che in quella sede non furono sollevati.

Direi però che, se le osservazioni che ha fatto il relatore, se la mia conoscenza della legge fanno emergere delle perplessità, se neppure distinguiamo tra lingua e dialetto, forse sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento del tema. Prima ho sentito il senatore Pellegrino dubitare che vi fossero delle lingue negli antichi Stati italiani. Ricordo che il veneto fu lingua, tanto che nell'Archivio di Stato di Venezia, che si può visitare ogni giorno, ci sono 122 chilometri di volumi contenenti documenti spediti ai vari ambasciatori, nelle diverse località d'Europa, in lingua, quindi – tra virgolette, perché fu lingua – in dialetto veneto.

Se non conosciamo neppure e non abbiamo approfondito un tema fondamentale della legge, come la differenza tra lingua e dialetto, direi che ha ragione il relatore, per cui, se vogliamo *re melius perpensa*, chiederei che quest'Aula rimettesse all'esame delle Commissioni riunite il disegno di legge, affinché una volta tanto siamo in grado di approvare una legge seria e dignitosa.

Chiedo, pertanto, che l'Aula si pronunci in questo senso. *(Applausi dai Gruppi Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e Forza Italia)*.

PRESIDENTE. Colleghi, è stata avanzata una richiesta di rinvio in Commissione, evidentemente utilizzando la norma regolamentare che ammette la richiesta di rinvio per elementi nuovi emersi dopo l'inizio del dibattito.

Invito pertanto i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale richiesta.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è nettamente contrario in quanto il disegno di legge è stato approfondito in Commissione.

La discussione è stata interessante, ma rimane valido il punto discusso in Commissione che, pur di fronte alle lacune presenti nel provvedimento – peraltro evidenziate anche nell'ordine del giorno presentato dalle Commissioni – fosse prioritaria l'approvazione di una legge quadro, di cui siamo carenti, per far fronte agli obblighi internazionali dell'Italia. Questa è la vera ragione. Senza considerare che rinviare ulteriormente l'*iter* di approvazione del provvedimento ci renderebbe ancora più inadempienti rispetto agli obblighi costituzionali. Chi chiede il rinvio in Commissione deve sapere che – trattandosi di Commissioni riunite – di fatto chiede che questo provvedimento non venga approvato nel corso dell'attuale legislatura.

Apprezzo allora maggiormente coloro che esprimeranno un voto contrario all'insabbiare definitivamente questa legge con un artifizio procedurale.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di rinvio in Commissione avanzata dal senatore Gasperini.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei dire al relatore Besostri che il rischio di inadempienza non ci autorizza a fare una brutta legge. Quanto poi alla possibilità di approvare questo provvedimento nel corso della legislatura, farà i conti con il suo Presidente del Consiglio.

In ogni cao, dal momento che ci apprestiamo a votare, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, *segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366)

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426, recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

rilevato che il disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, costituisce una risposta necessaria, ma ancora parziale, al problema delle parlate minoritarie e delle popolazioni intese come comunità che ne fanno uso;

rilevato che vi sono obblighi costituzionali e convenzionali internazionali per la protezione delle minoranze linguistiche rispetto ai quali il nostro Paese risulta inadempiente se non si approva rapidamente una legge-quadro sulle lingue minoritarie;

ritenuto che una effettiva protezione dei patrimoni linguistici regionali e locali, indipendentemente dalla disputa sulla natura di lingua o dialetto delle parlate, richiede interventi più vasti, ivi compresi quelli di natura economica e sociale a favore del mantenimento territoriale delle minoranze linguistiche;

ritenuto che, in ossequio al principio di sussidiarietà, il compito primario di individuare i patrimoni linguistici diversi dall'italiano spetta alle comunità direttamente interessate, in attuazione degli obblighi costituzionali ed internazionali dell'Italia;

rilevato in particolare che vi sono patrimoni linguistici che meriterebbero tutela, se questa è la volontà delle popolazioni interessate e delle istituzioni territoriali che le rappresentano (in primo luogo le regioni), e che non sono contemplati nel disegno di legge, quali, ad esempio, il piemontese, il veneto o il napoletano, ovvero le eteroglossie interne, come il gallo-italico di Sicilia;

rilevato che vi sono patrimoni linguistici tipici di popolazioni non stanziali, come le parlate dei Rom e dei Sinti che meritano tutela;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo a sottoscrivere la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (Strasburgo 5 novembre 1992) predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, affinchè in sede di ratifica e di attuazione sia possibile ovviare alle lacune del disegno di legge in esame, sentite le società scientifiche più rappresentative degli studiosi di scienza del linguaggio.

9.3366.1 (Nuovo testo) LE COMMISSIONI

Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 2 del disegno di legge n. 3366, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

impegna il Governo ad adottare, con distinto provvedimento, opportune iniziative per riconoscere la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua propria dei sordi prelinguali in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992. In particolare,

impegna il Governo:

1) ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei al fine di assicurare un impiego sempre più diffuso di tale lingua e la sua tutela;

2) a consentire ed agevolare l'utilizzo della lingua dei segni italiana in tutti i rapporti sociali volti a consentire il pieno inserimento dei sordi prelinguali, con particolare riguardo ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, a quelli con gli enti locali e ai procedimenti giudiziari civili e penali;

3) a garantire l'utilizzo di un interprete nelle università;

4) a potenziare le trasmissioni televisive con lingua dei segni assistite da un interprete e quelle sottotitolate, riconoscendo, altresì, la creazione di trasmissioni gestite interamente da sordi.

9.3366.2 RESCAGLIO, ANDREOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3366 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

considerato che:

la pluralità delle identità linguistiche e culturali storicamente presenti nel nostro paese è stata riconosciuta dal Parlamento meritevole di tutela da parte della Repubblica anche attraverso la presentazione di un apposito testo di legge per la preservazione e la valorizzazione delle minoranze linguistiche;

la comunità ebraica italiana costituisce una delle più antiche e radicate minoranze ed ha espresso la propria autonoma identità culturale attraverso una secolare produzione poetica, filosofica ed esegetica, di

notevole importanza tanto per la sua originalità quanto per le reciproche influenze intrattenute col mondo culturale italiano e con le numerose comunità ebraiche insediate negli altri paesi europei;

il rinnovamento della lingua ebraica parlata e scritta, divenuta anche lingua ufficiale dello Stato di Israele, ha avuto una influenza eccezionale nel nucleo ebraico italiano, all'interno del quale un numero sempre maggiore di persone utilizza oggi l'ebraico moderno come forma di comunicazione diretta e di elaborazione scientifica, al cui riconoscimento si sta lavorando anche in sede di Unione Europea,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative utili al fine di tutelare e valorizzare un patrimonio storico di antichissima tradizione, riconoscendo e preservando l'identità linguistica e culturale della comunità ebraica italiana.

9.3366.3 DE LUCA Athos

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3366 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

considerato che:

la pluralità delle identità linguistiche e culturali storicamente presenti nel nostro paese è stata riconosciuta dal Parlamento meritevole di tutela da parte della Repubblica anche attraverso la presentazione di un apposito testo di legge per la preservazione e la valorizzazione delle minoranze linguistiche;

la comunità ebraica italiana costituisce una delle più antiche e radicate minoranze ed ha espresso la propria autonoma identità culturale attraverso una secolare produzione poetica, filosofica ed esegetica, di notevole importanza tanto per la sua originalità quanto per le reciproche influenze intrattenute col mondo culturale italiano e con le numerose comunità ebraiche insediate negli altri paesi europei;

la comunità ebraica italiana è stata arricchita dai molteplici patrimoni linguistici dei paesi di origine,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative utili al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale di antichissima tradizione della comunità ebraica italiana.

9.3366.3 (Nuovo testo) DE LUCA Athos, CAMERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3366 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

rilevato:

che il disegno di legge in esame non contempla, tra i patrimoni linguistici e culturali che meriterebbero tutela, l'antica lingua «romanes» parlata da Rom e Sinti;

che la presenza di Rom e Sinti sul territorio italiano si può verosimilmente datare dal 1392, quando le armate mussulmane sospinsero le popolazioni della costa adriatica orientale verso l'Italia;

considerato che, a causa del nomadismo, la lingua e la cultura di Rom e Sinti non sono ritenute meritevoli di tutela dal disegno di legge in esame, si rileva che la maggior parte dei circa 70.000 Rom e Sinti con cittadinanza italiana hanno una loro specifica e ben individuata residenzialità e che il nomadismo di Rom e Sinti, come afferma anche una sentenza del Tar Emilia-Romagna che li riconosce come minoranza etnico-linguistica, è in gran parte legato alle loro specifiche attività lavorative;

considerato che i figli di Rom e Sinti frequentano ormai da 25 anni le scuole dello Stato italiano, alle quali richiedono il riconoscimento e l'insegnamento della loro lingua,

impegna il Governo a sottoscrivere la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie (Strasburgo, 5 novembre 1992) e, in sede di ratifica, ad includere la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni Rom, Sinti e camminanti.

9.3366.4 (Testo corretto) RUSSO SPENA, BRUNO GANERI, MONTICONE, SALVATO, MANCONI, LOMBARDI SATRIANI, SENESE, RESCAGLIO, BERGONZI, CÒ, CRIPPA

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426, recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;

rilevato che il disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, costituisce una risposta necessaria, ma ancora parziale, al problema delle lingue minoritarie e delle popolazioni che ne fanno uso;

rilevato che vi sono obblighi costituzionali e convenzionali internazionali per la protezione delle minoranze linguistiche rispetto ai quali il nostro Paese risulta inadempiente se non si approva rapidamente una legge-quadro sulle lingue minoritarie;

rilevato in particolare che il patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni rom e sinti di antico insediamento, pur meritevole di tutela, non è contemplato dal disegno di legge;

ritenuto che una effettiva protezione dei patrimoni linguistici regionali e locali in generale e in particolare di quello dei Rom e dei Sinti, le cui comunità hanno negli anni dato vita ad un processo sempre più diffuso di stanzializzazione, non può non fondarsi su interventi più vasti, ivi compresi quelli di natura economica e

sociale a favore del mantenimento territoriale delle minoranze linguistiche, tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a sottoscrivere la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie (Strasburgo 5 novembre 1992) predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, e a far sì che in sede di ratifica e di attuazione sia possibile ovviare alle lacune del disegno di legge in esame relativamente alla posizione della minoranza rom e sinti;

ad elaborare una strategia coordinata mirante all'attuazione di politiche attive di protezione e sviluppo sociale delle comunità appartenenti alla minoranza rom e sinti, in mancanza delle quali la stessa sopravvivenza dell'identità culturale e linguistica di tali comunità è posta a serio rischio.

9.3366.5 LOMBARDI SATRIANI

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge n. 3366 recante: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»,

considerato che:

il disegno di legge n. 3366 è volto a promuovere non solo la lingua, ma anche il rispetto e lo studio delle tradizioni culturali delle popolazioni appartenenti ad una minoranza linguistica;

gli eco-musei devono essere concepiti, prima ancora che per una fruizione turistica, per la comunità locale stessa, perchè hanno il compito di restituire dignità alle comunità e di preservarle dal depauperamento culturale mantenendo il senso dell'identità di fronte alle tendenze plasmatrici preponderanti di modelli esterni;

il paesaggio, inteso come interrelazione fra elementi naturali e componenti storiche dovute alla presenza dell'uomo sul territorio, rappresenta una parte fondamentale dell'identità culturale;

la valorizzazione delle caratteristiche storico-insediative del territorio in cui è presente la minoranza linguistica può essere favorita dal recupero di antiche professionalità e tecniche costruttive e dall'utilizzo di materiali locali;

frequentemente i materiali locali vengono sostituiti, per motivi di costo, da materiali succedanei sovente estratti persino al di fuori del territorio nazionale, determinando la chiusura delle cave locali e un ulteriore decremento dell'occupazione nelle aree spesso svantaggiate in cui risiedono le minoranze linguistiche,

impegna il Governo:

a sostenere e favorire, attraverso opportune provvidenze, gli eco-musei;

a favorire il recupero di antiche professionalità e di tecniche costruttive;

ad incentivare il ripristino dell'uso di materiali locali o tradizionali negli interventi edilizi compresi nei territori dove sono insediate le popolazioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

9.3366.6 BRIGNONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

686ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO ..... *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-53

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)..... 55-62

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 63-92

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

INTERROGAZIONI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, sulle nomine dell'ENI:

PRESIDENTE ..... 2, 3, 4 e *passim*
AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica* ..... 2, 3, 4 e *passim*
MACONI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 2, 3
* SERVELLO *(AN)* ..... 3, 4, 5 e *passim*
GRILLO *(Forza Italia)* 6, 7
PALUMBO *(PPI)* 9
D'ONOFRIO *(CCD)* 10, 11
CAPONI *(Misto-Com.)* 11, 12
TABLADINI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 13, 14

SULL'ADOZIONE DEL *QUESTION TIME* IN ASSENZA DI DIRETTA TELEVISIVA:

PRESIDENTE 15, 16
SERVELLO *(AN)* 15
TABLADINI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 16

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(4205) *Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca:*

PRESIDENTE ..... 16, 17, 18 e *passim*
BARRILE *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore*. *Pag.* 16, 23, 24 e *passim*
D'ONOFRIO *(CCD)* 17, 33
BEDIN *(PPI)* 18, 34
RECCIA *(AN)* ..... 20, 26, 28 e *passim*
MINARDO *(Forza Italia)* 21
SARACCO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 22
FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali* . 23, 26, 27 e *passim*
MORO *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 24
FERRANTE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 28, 31
AZZOLLINI *(Forza Italia)* 29
CASTELLANI Carla *(AN)* 29
GERMANÀ *(Forza Italia)* 30, 33
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 32
MAZZUCA POGGIOLINI *(Misto-Dem.-L'Ulivo)* 34

MOZIONI E INTERPELLANZE

Discussione della mozione 1-00422 e svolgimento dell'interpellanza 2-00912 sulla ricostruzione nella ex Jugoslavia

Approvazione della mozione 1-00422:

* SENESE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 35
SALVATO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 37
PIANETTA *(Forza Italia)* 40
NOVI *(Forza Italia)* 42
RUSSO SPENA *(Misto-RCP)* 43, 50
SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 45
MAGNALBÒ *(AN)* 48
MIGONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 49

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3366) *Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche* *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) *BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali*

(1207) *MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche*

(2082) *MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche*

(2332) *ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali*

(3037) *MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi*

(3426) *TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche*

(Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 51
GASPERINI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 51
Verifica del numero legale 51

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 52
PIZZINATO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 52

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4205:

Articolo unico del disegno di legge di conversione 55

Decreto-legge n. 312:

Articolo 1 55
Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno 56
Articolo 3 59

MOZIONE E INTERPELLANZA

Ordine del giorno . . . . . *Pag.* 62

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 63
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 63

GOVERNO

Trasmissione di documenti 63

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 64
Annunzio 53
Interpellanze 66
Interrogazioni 69
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 92

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge nn. 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, i quali hanno espresso il proprio parere sugli ordini del giorno presentati.

Ricordo altresì che il senatore Gasperini ha avanzato la proposta di rinviare in Commissione il disegno di legge in discussione.

Senatore Gasperini, intende mantenere tale proposta?

GASPERINI. Sì, signor Presidente.

Richiedo, inoltre, che prima di passare alla votazione della proposta di rinvio in Commissione si proceda alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore Gasperini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

PIZZINATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO. Signor Presidente, il 12 maggio scorso, insieme ad una decina di colleghi lombardi, presentai un'interrogazione urgente, la 4-15204, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, relativa a numerosi attentati terroristici avvenuti in provincia di Milano e in altre parti d'Italia. Qualche giorno dopo a Roma venne barbaramente assassinato il professor Massimo D'Antona. A seguito di tale delitto, fecero nuovamente presente la loro attiva iniziativa nel territorio milanese e presso le fabbriche i terroristi delle Brigate Rosse. Per questo, insieme ai colleghi, presentai un ulteriore interrogazione, la 4-15689, sempre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.

Il presidente Mancino, a fronte di una mia sollecitazione del 6 luglio scorso, si impegnò ad intervenire affinché, entro 15 giorni, venisse data risposta alle due interrogazioni. Sono passate settimane, addirittura mesi. La Presidenza, che mi ha inviato copia del relativo carteggio, ha più volte sollecitato il Ministero dell'interno per ottenere una risposta ad una interrogazione che non riguarda un aspetto particolare. Infatti, non ci si può accorgere, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo il barbaro assassinio di D'Antona, che questo fenomeno sussiste nel nostro paese, anche se in modo molto marginale.

A nome dei colleghi firmatari delle due interrogazioni, mi permetto di chiederle di inserire le stesse all'ordine del giorno, mentre prima attendevo anche una risposta scritta, per una risposta orale in Aula, poiché non vorrei, lo auguro all'Italia e ad ognuno di noi, che ci trovassimo di fronte a nuovi barbari episodi e sentire dire che forse non si era sufficientemente valutato il pericolo esistente.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, siamo rammaricati per queste mancate risposte. Per quanto riguarda la Presidenza del Senato, possiamo senz'altro assicurarle che le due interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno della prima seduta nella quale saranno affrontati tali strumenti ispettivi. Questo è l'impegno della Presidenza che le viene formalmente comunicato in questa sede in risposta alle sollecitazioni che la stessa ha rivolto al Governo e che fino ad ora non hanno avuto esito.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

718ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO ..... *Pag.* V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-36

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)..... 37-46

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 47-80

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

MOZIONI

Seguito della discussione e approvazione della mozione 1-00466 sulla pena di morte:

BRUNO GANERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 2
* JACCHIA *(Misto)* 6
GASPERINI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 7
PASQUALI *(AN)* 9
FASSONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 10
RESCAGLIO *(PPI)* 14
VERTONE GRIMALDI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 16
SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 18, 20, 21
MUNDI *(UDeuR)* 23
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 20, 21, 24
PERUZZOTTI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 25
DE LUCA Athos *(Verdi-L'Ulivo)* 25

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***

(Relazione orale):

NOVI *(Forza Italia)* . *Pag.* 27, 28, 29 e *passim*
MARINI *(Misto-SDI)* 29
BRIGNONE *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 32
CASTELLI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 33

Verifiche del numero legale ..... 27, 28, 31 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999 .. 35

ALLEGATO A

MOZIONE 37

DISEGNO DI LEGGE N. 3366:

Ordini del giorno 38
Articolo 1 43
Articolo 2 ed emendamenti 43
Articolo 3 ed emendamenti 44
Articoli 4, 5 e 6 ..... 44, 45, 46

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 47
Rimessione all'Assemblea 47

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 47
Trasmissione di documenti 48

MOZIONE, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 34

Apposizione di nuove firme su mozioni . 48

Mozioni 48

Interpellanze 49

Interrogazioni . . . . . *Pag.* 50

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 80

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

Governo sia d'accordo con la volontà in essa espressa. Tuttavia, per quel che ci riguarda, non siamo convinti delle argomentazioni poste alla base della rinuncia. Rimaniamo convinti del fatto che il voto a favore dell'Assemblea plenaria dell'ONU sarebbe stato un risultato che avrebbe travalicato tutte le altre considerazioni. I princìpi di non ingerenza esistevano ed esisteranno sempre; tuttavia, indubbio sarebbe stato il valore politico e morale di un'indicazione fornita da questa maggioranza dei paesi civili.

È vero che non si può assolutamente sostenere che quello non sarebbe stato un risultato monco. Quella risoluzione non era ordinatoria, si era liberi di applicarla o meno, ma conteneva un imperativo morale che veniva da grandi paesi. Ciò è per noi talmente chiaro che gli altri argomenti non ci hanno convinto. Tuttavia, non sarà per questo che abbasseremo la guardia. Confidiamo di poter riprendere le fila di questo discorso e riteniamo che le ferite riportate debbano essere utili a noi e al Governo per gestire sin dall'inizio la nuova fase, magari con più chiarezza, anche con i nostri *partner* europei.

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 466 (Testo corretto), presentata dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

È approvata.

(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa, Partito Popolare Italiano, Unione Democratici per l'Europa-UDeuR, Verdi-L'Ulivo, Forza Italia, Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e dalle componenti Comunista e I Democratici-L'Ulivo del Gruppo Misto).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge nn. 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 6 ottobre si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del Governo, che hanno espresso il proprio parere sugli ordini del giorno.

Il senatore Gasperini ha quindi avanzato una questione sospensiva per il rinvio in Commissione, che è stata mantenuta nella successiva seduta del 7 ottobre.

Senatore Gasperini, intende mantenere ancora tale questione sospensiva?

GASPERINI. No, signor Presidente, la revoco a tutti gli effetti.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, è allora il Gruppo Forza Italia, *ex* articolo 93 del Regolamento, a porre la questione sospensiva per il rinvio in Commissione, sulla cui votazione chiediamo sin d'ora la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di rinvio in Commissione, sulla quale è stata chiesta la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Novi risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,14, è ripresa alle ore 18,34).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione avanzata dal senatore Novi.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 18,56).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione dei disegni di legge in titolo, avanzata dal senatore Novi.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, ribadiamo la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione, avanzata dal senatore Novi.

Non è approvata.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3366, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, e dei relativi emendamenti ed ordini del giorno.

Avverto che gli ordini del giorno n. 1 (Nuovo testo), presentato dalle Commissioni, n. 2, presentato dai senatori Rescaglio e Andreolli, n. 3 (Nuovo testo), presentato dai senatori De Luca Athos e Camerini, n. 4 (Nuovo testo), presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori, n. 5, presentato dal senatore Lombardi Satriani, e n. 6, presentato dal senatore Brignone, non saranno posti in votazione essendo stati accolti dal Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

MANCONI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, nel presupposto che le iniziative di cui all'articolo 6 siano assunte dalle università nei limiti delle rispettive risorse finanziarie e che l'onere del provvedimento si intenda posto a carico del Fondo speciale iscritto nel bilancio 1999».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Che vuol fare, senatore Novi, vuole illustrare lei l'emendamento?

NOVI. No, signor Presidente, vorrei soltanto chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Allora abbia pazienza. Aspettiamo l'illustrazione degli emendamenti.

MARINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1, e preannuncio il ritiro dell'emendamento 16.0.1, perché un'eventuale modifica del

testo già approvato alla Camera comporterebbe un ulteriore ritardo. Questo disegno di legge ha seguito un *iter* molto faticoso; proposte di legge di tutela delle minoranze furono presentate già nelle precedenti legislature ma non sono mai arrivate in porto. Ritengo che qualsiasi ulteriore ritardo non corrisponderebbe alla necessità di approvare subito una legge quadro in materia.

Ritiro quindi i miei emendamenti, anche perché nell'ordine del giorno n. 1 presentato dalle Commissioni si fa riferimento alla necessità di interventi di natura economica volti a favorire il mantenimento delle minoranze linguistiche nei luoghi di origine.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Gubert, dichiaro decaduto l'emendamento 2.100.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato. *(Il senatore Novi fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Novi, la verifica del numero legale la potrà chiedere fra poco.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato dal senatore Gubert l'emendamento 3.1. Stante la sua assenza, dichiaro decaduto tale emendamento.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta solo per un istante appoggiata da 12 senatori, immediatamente dopo da 11).

La richiesta non è appoggiata. *(Proteste dal Gruppo Forza Italia. Il senatore Azzollini manifesta difficoltà con il sistema di votazione)*. Signori senatori, non dovete togliere la tessera, perché poi è risultato che erano 11 i senatori che appoggiavano la richiesta quando abbiamo chiuso la verifica dell'appoggio.

Comunque il disegno di legge consta di 20 articoli, quindi avrete modo di chiedere la verifica del numero legale su un prossimo articolo.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo, pertanto, la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,03, è ripresa alle ore 19,28).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Poiché mi è stato fatto osservare che ho sospeso la seduta per venticinque minuti, come se si trattasse di un errore, ricordo che ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del nostro Regolamento «Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti». *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Forza Italia)*.
Passiamo dunque nuovamente alla votazione dell'articolo 4.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4. *(Il senatore Brignone chiede la parola).*

È approvato.

Senatore Brignone, l'articolo 4 è stato già votato; le darò la parola prima della votazione successiva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, desidero innanzitutto sottolineare che, grazie al sostegno del mio Gruppo politico, è stato portato avanti l'esame del provvedimento di tutela delle minoranze linguistiche.

Desidero, inoltre, rilevare due contraddizioni presenti nel testo dell'articolo 4. Al comma 1 è previsto l'uso della lingua minoritaria come strumento di insegnamento nelle scuole elementari e secondarie di primo grado: purtroppo, proprio nei luoghi di residenza delle minoranze linguistiche sono state soppresse le scuole di primo e di secondo grado a seguito della razionalizzazione scolastica. Suona quindi un pò assurdo che si tuteli il patrimonio linguistico delle minoranze, laddove le scuole sono state chiuse perché spesso non sono state offerte condizioni sufficienti per la sopravvivenza sul territorio della popolazione autoctona.

In secondo luogo, con riferimento all'insegnamento e all'apprendimento della lingua delle minoranze, ritengo che la strada da percorrere avrebbe dovuto essere un'altra. Spesso in aree abitate dalle minoranze linguistiche lavorano insegnanti provenienti da zone lontanissime del Paese che, dopo un soggiorno minimo di un anno scolastico e ora di due, chiedono e ottengono il trasferimento. In relazione ad un altro provvedimento, avevo chiesto che nelle aree che cerchiamo di tutelare – purtroppo soltanto sotto il profilo linguistico – almeno una parte dei posti nei bandi di concorso fosse riservata a insegnanti residenti nella provincia.

Accettiamo che arrivino, secondo le graduatorie provinciali, insegnanti provenienti da tutt'altri luoghi, che non conoscono assolutamente le lingue che vogliamo tutelare e poi concediamo agli alunni la possibilità di apprendere le lingue in questione da altri insegnanti. Sarebbe stato preferibile, invece, scegliere la strada molto più logica, di inserire nelle scuole di tali territori insegnanti locali, che già conoscono la lingua, le tradizioni, gli usi e i costumi di quei luoghi.

Per questi motivi e per sottolineare la contraddittorietà di quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'articolo 4, ci asterremo dalla votazione

di tale articolo. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord).*

PRESIDENTE. Purtroppo, senatore Brignone, l'articolo 4 è stato già votato.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, poiché condividiamo le buone ragioni espresse dal senatore Brignone, chiediamo la verifica del numero legale, augurandoci la collaborazione del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

SCOPELLITI. Signor Presidente, accanto al senatore Carella è accesa una luce alla quale non corrisponde alcun senatore. *(Il senatore Carella rimuove la tessera indicata dalla senatrice Scopelliti).*

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, desidero solo sottolineare che dall'esame dei tabulati relativi alla verifica del numero legale, emerge che la maggioranza non è in grado questa sera di garantirne la presenza. Ritengo che da questa circostanza si deduca quale sia l'interesse reale

che la maggioranza nutre per i provvedimenti che riguardano azioni a favore di minoranze, di popolazioni di aree periferiche o di enti locali. Il tanto sbandierato federalismo di questa maggioranza lo si valuta misurandolo nei fatti, come quelli avvenuti stasera.

Il Gruppo cui appartengo non è assolutamente tenero nei confronti del disegno di legge di cui discutiamo che, secondo noi, presenta moltissime pecche, alcune delle quali sono state sottolineate poco fa dal senatore Brignone; credo però che sia importante che resti agli atti che l'esame di tale provvedimento sta procedendo solo ed esclusivamente grazie alla presenza e all'azione del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e dei senatori Thaler Ausserhofer, Pinggera e De Luca Athos).*

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

le non appariva incompatibile, così come non lo è stata con l'introduzione di altre importanti normative di diritto umanitario transnazionale, e nonostante vi sia stato un tentativo di mediazione da parte del Messico, l'Unione europea ha deciso di non sottoporre al voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite la risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, all'interno dell'Unione europea, affinchè essa continui la pressione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e mantenga ferma la pregiudiziale dell'abolizione della pena di morte quale condizione di ammissione per i nuovi membri dell'Unione;

ad operare all'interno dell'Unione europea affinchè l'obiettivo della moratoria sia perseguito senza irrigidimenti, inserendolo all'interno di una interpretazione evolutiva della Carta, in atto da tempo, secondo linee che, nel corso dei decenni, hanno consentito, nel rispetto dei princìpi della Carta, l'assunzione dei diritti umani come valori condivisi e cogenti della comunità internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366)

ORDINI DEL GIORNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426, recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

rilevato che il disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, costituisce una risposta necessaria, ma ancora parziale, al problema delle parlate minoritarie e delle popolazioni intese come comunità che ne fanno uso;

rilevato che vi sono obblighi costituzionali e convenzionali internazionali per la protezione delle minoranze linguistiche rispetto ai quali il nostro Paese risulta inadempiente se non si approva rapidamente una legge-quadro sulle lingue minoritarie;

ritenuto che una effettiva protezione dei patrimoni linguistici regionali e locali, indipendentemente dalla disputa sulla natura di lingua o dialetto delle parlate, richiede interventi più vasti, ivi compresi quelli di natura economica e sociale a favore del mantenimento territoriale delle minoranze linguistiche;

ritenuto che, in ossequio al principio di sussidiarietà, il compito primario di individuare i patrimoni linguistici diversi dall'italiano spetta

alle comunità direttamente interessate, in attuazione degli obblighi costituzionali ed internazionali dell'Italia;

rilevato in particolare che vi sono patrimoni linguistici che meriterebbero tutela, se questa è la volontà delle popolazioni interessate e delle istituzioni territoriali che le rappresentano (in primo luogo le regioni), e che non sono contemplati nel disegno di legge, quali, ad esempio, il piemontese, il veneto o il napoletano, ovvero le eteroglossie interne, come il gallo-italico di Sicilia;

rilevato che vi sono patrimoni linguistici tipici di popolazioni non stanziali, come le parlate dei Rom e dei Sinti che meritano tutela;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo a sottoscrivere la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (Strasburgo 5 novembre 1992) predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, affinchè in sede di ratifica e di attuazione sia possibile ovviare alle lacune del disegno di legge in esame, sentite le società scientifiche più rappresentative degli studiosi di scienza del linguaggio.

9.3366.1. (Nuovo testo) LE COMMISSIONI

(*) Accolto dal Governo.

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 2 del disegno di legge n. 3366, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

impegna il Governo ad adottare, con distinto provvedimento, opportune iniziative per riconoscere la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua propria dei sordi prelinguali in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992. In particolare,

impegna il Governo:

1) ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei al fine di assicurare un impiego sempre più diffuso di tale lingua e la sua tutela;

2) a consentire ed agevolare l'utilizzo della lingua dei segni italiana in tutti i rapporti sociali volti a consentire il pieno inserimento dei sordi prelinguali, con particolare riguardo ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, a quelli con gli enti locali e ai procedimenti giudiziari civili e penali;

3) a garantire l'utilizzo di un interprete nelle università;

4) a potenziare le trasmissioni televisive con lingua dei segni assistite da un interprete e quelle sottotitolate, riconoscendo, altresì, la creazione di trasmissioni gestite interamente da sordi.

9.3366.2. RESCAGLIO, ANDREOLLI

(*) Accolto dal Governo.

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3366 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

considerato che:

la pluralità delle identità linguistiche e culturali storicamente presenti nel nostro paese è stata riconosciuta dal Parlamento meritevole di tutela da parte della Repubblica anche attraverso la presentazione di un apposito testo di legge per la preservazione e la valorizzazione delle minoranze linguistiche;

la comunità ebraica italiana costituisce una delle più antiche e radicate minoranze ed ha espresso la propria autonoma identità culturale attraverso una secolare produzione poetica, filosofica ed esegetica, di notevole importanza tanto per la sua originalità quanto per le reciproche influenze intrattenute col mondo culturale italiano e con le numerose comunità ebraiche insediate negli altri paesi europei;

la comunità ebraica italiana è stata arricchita dai molteplici patrimoni linguistici dei paesi di origine,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative utili al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale di antichissima tradizione, della comunità ebraica italiana.

9.3366.3 (Nuovo testo) DE LUCA Athos, CAMERINI

(*) Accolto dal Governo.

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3366 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,

rilevato che il disegno di legge in esame non contempla, tra i patrimoni linguistici e culturali che meriterebbero tutela, l'antica lingua «romanes» parlata da Rom e Sinti;

che la presenza di Rom e Sinti sul territorio italiano si può verosimilmente datare dal 1392, quando le armate mussulmane sospinsero le popolazioni della costa adriatica orientale verso l'Italia;

considerato che, a causa del nomadismo, la lingua e la cultura di Rom e Sinti non sono ritenute meritevoli di tutela dal disegno di legge in esame, si rileva che la maggior parte dei circa 70.000 Rom e Sinti con cittadinanza italiana hanno una loro specifica e ben individuata residenzialità e che il nomadismo di Rom e Sinti, come afferma anche una sentenza del Tar Emilia-Romagna che li riconosce come minoranza etnico-linguistica, è in gran parte legato alle loro specifiche attività lavorative;

considerato che i figli di Rom e Sinti frequentano ormai da 25 anni le scuole dello Stato italiano, alle quali richiedono il riconoscimento e l'insegnamento della loro lingua,

impegna il Governo:

a sottoscrivere la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie (Strasburgo, 5 novembre 1992) e, in sede di ratifica, ad includere la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni Rom, Sinti e camminanti;

ad elaborare una strategia coordinata mirante all'attuazione di politiche attive di protezione e sviluppo sociale delle comunità appartenenti alla minoranza rom e sinti, in mancanza delle quali la stessa sopravvivenza dell'identità culturale e linguistica di tali comunità è posta a serio rischio.

9.3366.4. (Nuovo testo) RUSSO SPENA, BRUNO GANERI, MONTICONE, SALVATO, MANCONI, LOMBARDI SATRIANI, SENESE, RESCAGLIO, BERGONZI, CÒ, CRIPPA

(*) Accolto dal Governo.

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426, recanti norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;

rilevato che il disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, costituisce una risposta necessaria, ma ancora parziale, al problema delle lingue minoritarie e delle popolazioni che ne fanno uso;

rilevato che vi sono obblighi costituzionali e convenzionali internazionali per la protezione delle minoranze linguistiche rispetto ai quali il nostro Paese risulta inadempiente se non si approva rapidamente una legge-quadro sulle lingue minoritarie;

rilevato in particolare che il patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni rom e sinti di antico insediamento, pur meritevole di tutela, non è contemplato dal disegno di legge;

ritenuto che una effettiva protezione dei patrimoni linguistici regionali e locali in generale e in particolare di quello dei Rom e dei Sinti, le cui comunità hanno negli anni dato vita ad un processo sempre più diffuso di stanzializzazione, non può non fondarsi su interventi più vasti, ivi compresi quelli di natura economica e sociale a favore del mantenimento territoriale delle minoranze linguistiche, tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a sottoscrivere la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie (Strasburgo 5 novembre 1992) predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, e a far sì che in sede di ratifica e di attuazione sia possibile ovviare alle lacune del disegno di legge in esame relativamente alla posizione della minoranza rom e sinti;

ad elaborare una strategia coordinata mirante all'attuazione di politiche attive di protezione e sviluppo sociale delle comunità appartenenti alla minoranza rom e sinti, in mancanza delle quali la stessa sopravvivenza dell'identità culturale e linguistica di tali comunità è posta a serio rischio.

9.3366.5. LOMBARDI SATRIANI

(*) Accolto dal Governo.

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge n. 3366 recante: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»,

considerato che:

il disegno di legge n. 3366 è volto a promuovere non solo la lingua, ma anche il rispetto e lo studio delle tradizioni culturali delle popolazioni appartenenti ad una minoranza linguistica;

gli eco-musei devono essere concepiti, prima ancora che per una fruizione turistica, per la comunità locale stessa, perchè hanno il compito di restituire dignità alle comunità e di preservarle dal depauperamento culturale mantenendo il senso dell'identità di fronte alle tendenze plasmatrici preponderanti di modelli esterni;

il paesaggio, inteso come interrelazione fra elementi naturali e componenti storiche dovute alla presenza dell'uomo sul territorio, rappresenta una parte fondamentale dell'identità culturale;

la valorizzazione delle caratteristiche storico-insediative del territorio in cui è presente la minoranza linguistica può essere favorita dal recupero di antiche professionalità e tecniche costruttive e dall'utilizzo di materiali locali;

frequentemente i materiali locali vengono sostituiti, per motivi di costo, da materiali succedanei sovente estratti persino al di fuori del territorio nazionale, determinando la chiusura delle cave locali e un ulteriore decremento dell'occupazione nelle aree spesso svantaggiate in cui risiedono le minoranze linguistiche,

impegna il Governo:

a sostenere e favorire, attraverso opportune provvidenze, gli eco-musei;

a favorire il recupero di antiche professionalità e di tecniche costruttive;

ad incentivare il ripristino dell'uso di materiali locali o tradizionali negli interventi edilizi compresi nei territori dove sono insediate le popolazioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

9.3366.6. BRIGNONE

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1. **Approvato**

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

EMENDAMENTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche qualora tali lingue non siano standardizzate e siano parlate in varianti locali». **Decaduto**

2.100 GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«1-*bis.* La Repubblica favorisce altresì con opportune iniziative il mantenimento delle popolazioni di cui al comma precedente nei luoghi di origine attraverso la promozione dello sviluppo economico dei territori abitati dalle minoranze linguistiche».

2.1 MARINI, MELONI, BRUNO GANERI, FIGURELLI

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

EMENDAMENTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la delimitazione proposta riguardi un ambito subcomunale, la richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini si riferisce agli iscritti alle liste elettorali residenti nell'ambito subcomunale interessato».

Decaduto

3.1 GUBERT

ARTICOLI 4, 5 E 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 6 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative.

Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonchè stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5. **Approvato**

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti

è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Art. 6.

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

719ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO,
della vice presidente SALVATO
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO ..... *Pag.* V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-52

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 53-57

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 59-82

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3366) *Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche* *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) *BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali*

(1207) *MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche*

(2082) *MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche*

(2332) *ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali*

(3037) *MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi*

(3426) *TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche*

(Relazione orale):

COLLINO *(AN)* 2
BRIGNONE *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 3
CAMBER *(Forza Italia)* 4, 5
NOVI *(Forza Italia)* 4

Verifiche del numero legale 4, 5

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE ..... 5, 6, 8 e *passim*
BESOSTRI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* ... 5, 16
CAMBER *(Forza Italia)* 6
COLLINO *(AN)* 7
CASTELLI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 7
BARBIERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 8, 10
CALLEGARO *(CCD)* 9, 10
ANDREOTTI *(PPI)* 10
MELONI *(Misto-P.Sardo D'az.)* ..... *Pag.* 11
NAPOLI Roberto *(UDeuR)* 12
* PINGGERA *(Misto)* 13
RUSSO SPENA *(Misto-RCP)* 13, 14
FUMAGALLI CARULLI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 14, 15
MARINI *(Misto-SDI)* 15
LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno* 16
NOVI *(Forza Italia)* 17

Verifica del numero legale 18

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426:

PRESIDENTE ..... 18, 19, 20 e *passim*
NOVI *(Forza Italia)* ..... 18, 19, 22 e *passim*
BRIGNONE *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 20, 42
MONTELEONE *(AN)* 20
CASTELLI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 21, 31
PINGGERA *(Misto)* 22, 24, 36
VOLCIC *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 24
CAMBER *(Forza Italia)* ... 24, 25, 27 e *passim*
GASPERINI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 28, 32
COLLINO *(AN)* 29, 41
BESOSTRI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* .. 32, 33
CRESCENZIO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 34, 35
MUNDI *(UDeuR)* 37
ZANOLETTI *(CCD)* 38, 39
ELIA *(PPI)* 39
ANDREOTTI *(PPI)* 40, 41
MAGNALBÒ *(AN)* 48
BARBIERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 19, 50
TAPPARO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 50, 51

Verifiche del numero legale ..... 19, 25, 26 e *passim*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 27

SUI FOGLI FIRMA DEI SENATORI

PRESIDENTE 52

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3366:

Articoli da 6 a 16 53

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16 .... *Pag.* 56

Articoli da 17 a 20 56

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 59

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione . 67

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 67

Assegnazione 67

Ritiro 69

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 69

Trasmissione di documenti ..... *Pag.* 69

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 70

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 70

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 52

Apposizione di nuove firme ad interpellanze 70

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 71

Interpellanze 72

Interrogazioni 73

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 82

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento. *(ore 9,34).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge nn. 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426.

Ricordo che, nel corso della seduta pomeridiana di ieri, ha avuto inizio l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3366. Pertanto, proseguiamo le votazioni a partire dall'articolo 6.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

COLLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Senatore Collino, anche se l'articolo 7 è stato già votato, le do ugualmente la parola.

COLLINO. Signor Presidente, a nome di Alleanza Nazionale esprimo sul contenuto dell'articolo 7 la contrarietà non solo politica ma anche nei confronti del comportamento che il Governo ha tenuto durante i lavori in sede di Commissioni di riunite.

Ai relatori e al Governo non sarà sfuggito il fatto che Alleanza Nazionale non ha presentato in Assemblea emendamenti: non lo ha fatto perché, durante i lavori delle Commissioni, ha appurato la totale assenza di volontà da parte del Governo in direzione di un minimo confronto politico volto a migliorare il provvedimento in esame.

Avremmo potuto aprire un confronto presentando emendamenti, anche ostruzionistici come è avvenuto presso la Camera dei deputati, in particolar modo sull'articolo 2 ma anche sull'intero articolato.

Alleanza Nazionale aveva in vero presentato una decina di emendamenti, soffermandosi, in maniera specifica, sull'articolo 7, convinta che una cosa è la tutela del patrimonio linguistico e culturale delle lingue minori, altra è introdurre, ai sensi di tale articolo, la possibilità che nei consigli comunali, provinciali, regionali e in tutti gli enti pubblici si usi anche la lingua minore.

Mi riferisco, in particolar modo, alla novità dell'introduzione del friulano. Da consigliere comunale e residente nativo di quella parte d'Italia, faccio presente che in oltre 150 comuni, durante i lavori dei rispettivi consigli, si dovrà prevedere la presenza di interpreti. Non so dove sarà possibile trovare persone in grado di trascrivere in friulano le delibere, visto che, di fatto, non esistono interpreti specializzati in tale parlata.

In conclusione, è stato approvato un articolo che, nella sostanza, non è attuabile e che di fatto fa di questo Parlamento, ancora una volta, un organismo che legifera su provvedimenti non applicabili. Avevamo chiesto al Governo di modificare l'articolo 7, questi non ha accettato neppure il minimo confronto su emendamenti che non erano ostruzionistici. A fronte di questo atteggiamento desidero rimarcare il voto contrario di Alleanza Nazionale.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, pur se le argomentazioni addotte dal collega di Alleanza Nazionale non sono prive di fondamento, desidero però fargli notare che noi stiamo tutelando delle lingue vive e non delle lingue morte. Infatti, se dovessimo tutelare soltanto delle lingue morte, introdurremmo lo studio di esse come relitto linguistico nelle università; invece cerchiamo di tutelarle laddove esse possono ancora essere esercitate, cioè nelle scuole dell'obbligo, nelle istituzioni (per esempio nei consigli comunali), dove di fatto queste lingue vengono a volte realmente esercitate.

Quindi, da questo punto di vista, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'articolo 7.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'Aula che la votazione dell'articolo 7 è già avvenuta, anche se ho lasciato la possibilità di intervenire su di esso.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 8.

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale, e se possibile invito i colleghi ad essere più celeri nell'appoggiare la richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 9.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo, pertanto, la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,02, è ripresa alle ore 10,22).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

BESOSTRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, ho chiesto di intervenire perché, come relatore sui disegni di legge in titolo, mi trovo francamente in imbarazzo nel constatare una discrasia tra l'andamento dei lavori in Assemblea e l'esame in sede referente. In Commissione è stata, infatti, espressa soltanto una moderata opposizione dal senatore Collino, le cui indicazioni sono state recepite in un ordine del giorno delle Commissioni riunite che, anticipando parzialmente i temi affrontati in discussione generale, rilevava le insufficienze del testo degli articoli al nostro esame.

Il disegno di legge è poi arrivato all'esame dell'Assemblea e il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per ben tre volte; normalmente il dissenso di fondo nei confronti di un provvedimento si esprime attraverso la presentazione di emendamenti: in questo caso ne sono stati presentati solo quattro, di cui due decaduti e due ritirati. Dal punto di vista formale non sono emersi, dunque, dissensi di fondo nei confronti del disegno di legge in esame.

In quest'Assemblea spesso parlamentari della maggioranza e, soprattutto, dell'opposizione hanno lamentato che l'attività parlamentare è compressa dall'iniziativa legislativa del Governo, dalla necessità di con-

vertire i decreti-legge e dalle numerose deleghe richieste. Del tutto contraddittoriamente – consentitemelo – proprio a fronte di un disegno di legge di iniziativa parlamentare (il discorso vale anche per i colleghi della Lega, che ieri hanno fatto riferimento alla distinzione fra maggioranza e opposizione) non ci sono una maggioranza ed un'opposizione rispetto al Governo.

Si tratta di un disegno di legge che per l'80 per cento ricalca l'iniziativa assunta da Loris Fortuna ormai venti anni fa e pertanto mi stupisco che specialmente chi è collegato alle battaglie per le libertà civili condotte da detto parlamentare e dai Radicali pratichi invece l'ostruzionismo nei confronti del provvedimento in esame.

Evidentemente, in Italia si può «toccare Caino» purché parli una delle lingue minoritarie!

L'attuale discussione è iniziata subito dopo l'esame di un'importante mozione sulla pena di morte: desidero ricordare che delle 42 condanne a morte comminate dal tribunale speciale ben 28 sono state irrogate ad appartenenti alle minoranze slovena e croata. *(Commenti del senatore Collino).* Ritengo che se vogliamo essere coerenti con quanto abbiamo dichiarato, queste 28 vittime meritano, quanto meno, rispetto per il fatto che non sono più in vita, e la lingua che parlavano, che spesso è stata uno dei motivi della loro attività e della loro condanna, merita di essere almeno salvaguardata.

Chiedo perciò che si prosegua nell'esame del disegno di legge in discussione, malgrado le difficoltà dovute alle continue richieste di verifica del numero legale. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e del senatore Pinggera).*

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio stupore per l'atteggiamento assunto dal relatore Besostri nonostante – come lo stesso ha riconosciuto all'inizio del suo estemporaneo intervento – egli abbia dato atto dell'atteggiamento costruttivo e non ostruzionistico tenuto dalle opposizioni durante tutto il corso dei lavori.

Lo scopo delle opposizioni – oggi raggiunto – era quello di sottolineare non soltanto quale sarebbe stato l'esito sostanziale del provvedimento che ci si appresta a licenziare, ma soprattutto con quale spirito veniva affrontata la tematica in esame. Addirittura si è collegato un tema come quello della pena di morte con il disegno di legge in esame in materia di minoranze!

Abbiamo avuto l'ennesima riprova dell'assoluta malafede, del clientelismo più becero e della mancanza d'equilibrio della maggioranza nonché di come i valori di alta civiltà che dovrebbero essere garantiti alle minoranze dalla Costituzione vengano invece sistematicamente calpestati in nome di interessi di partito, che distorcono quello che dovrebbe essere, per l'appunto, un messaggio di equilibrio, che superi le divisioni, che sono esistite, continuano ad esservi e si registreranno sempre

più, tra maggioranza e minoranze; divisioni troppo spesso provocate dallo sperpero di risorse finanziarie dovuto alla nascita di una nuova burocrazia parallela, dalle radici saldamente clientelari e partitiche a senso unico.

Oggi abbiamo avuto, proprio dalle parole del senatore Besostri, la conferma chiara di come sia distorsivo questo provvedimento. *(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo)*.

Chiedo pertanto la verifica del numero legale. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

COLLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le parole del collega Besostri e lo ringrazio per averci dato atto del tipo di opposizione, non ostruzionistica ma costruttiva, che abbiamo svolto in Commissione.

Il fatto che il Gruppo di Alleanza nazionale abbia presentato insieme agli amici del Polo soltanto 12 o 13 emendamenti, parte dei quali avrebbe potuto essere accolta dalla maggioranza, è un fatto estremamente positivo.

Non posso però accettare, come parlamentare e come italiano, un'affermazione che il senatore Besostri ha testé fatto: ieri abbiamo discusso sui valori della vita contro il diritto dello Stato a fucilare e ad impiccare. Molti colleghi intervenendo hanno ricordato l'alto livello del dibattito svoltosi; io appartengo ad una forza politica che ha lavorato e sta lavorando per la pacificazione nazionale, ma se è vero, come afferma il collega Besostri, che dovremmo votare questo provvedimento per rispetto verso venti condannati a morte, io vi dico invece che non possiamo votarlo per rispetto verso tutte le centinaia e le migliaia di italiani infoibati dai titini e dai croati. Non accetto quindi questo ragionamento. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).*

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, il collega Besostri ci ha chiamati in causa e credo quindi che sia doveroso comunque un commento alla sua citazione.

Innanzitutto mi sembra abbastanza ardita la tesi per la quale se c'è una legge di iniziativa parlamentare in Parlamento non ci sono più una maggioranza e un'opposizione. Mi farebbe anche piacere, senatore Besostri, però voglio ricordare che dietro il Presidente di turno c'è una lapide con una frase scritta in italiano e firmata Vittorio Emanuele II. Ella saprà che Vittorio Emanuele II non usava quasi mai l'italiano ma parlava esclusivamente in piemontese. La Lega ha presentato un emendamento, proprio in virtù di queste nobili origini del piemontese, affinché an-

che esso fosse incluso tra le lingue da preservare visto che è ancora, sicuramente, una lingua viva.

Non so se la maggioranza o uno schieramento trasversale – non so bene cosa è successo perché non ho preso parte ai lavori della Commissione – abbia bocciato questo emendamento. Ma non credo che si possa invocare l'unanimità quando fa comodo ed andare avanti a colpi di maggioranza quando fa altrettanto comodo.

Preciso comunque che la Lega porterà avanti questo provvedimento, cercando di sostenere questa maggioranza ormai sbrindellata. Mi chiedo a questo punto se non ci sia sotto una ragione politica; sarebbe interessante andare a vedere chi è presente della numerosa tribù degli Ulivisti, se alcuni Gruppi sono assolutamente assenti perché, per altri motivi, pensano già alla crisi della Befana.

Per quello che ci riguarda, quindi, ci chiamiamo fuori da questa diatriba e portiamo avanti il provvedimento, anche se per molti versi esso è criticabile e anche se il relatore stesso mi sembra non abbia accolto per intero l'istanza della Lega. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord).*

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, credo che sia sempre un fatto importante ed utile che gli atti parlamentari siano, come sono, documentati in tutti i loro aspetti e particolari, e la lettura dell'*iter* che il Senato sta seguendo per l'approvazione di questo provvedimento farà testo e chiarirà in maniera definitiva e non equivocabile il comportamento dei Gruppi parlamentari in quest'Aula.

Stiamo sostenendo questo provvedimento, perché lo riteniamo un traguardo da raggiungere in nome di una battaglia di civiltà e dell'adempimento di un articolo della nostra Costituzione. L'abbiamo fatto con convinzione e lo facciamo oggi così come in precedenza quando, con altra denominazione politica, in altre legislature e con altra posizione parlamentare abbiamo sostenuto il provvedimento presentato allora dall'onorevole Fortuna.

Facciamo questo con profonda convinzione, mentre altri usano uno stile ipocrita, che è quello di parlare un linguaggio nelle regioni particolarmente interessate all'approvazione di questo provvedimento per la presenza di minoranze linguistiche e poi assumere un comportamento totalmente diverso in quest'Aula.

Credo allora che vada detto con molta chiarezza, affinché lo si sappia, che al di là degli impegni che si assumono localmente qui stiamo registrando un atteggiamento fieramente contrario a questo provvedimento (negli atti, nei comportamenti e nel tentativo di paralizzare i lavori d'Aula), posto in essere dai gruppi di Alleanza Nazionale... *(Commenti del senatore Collino)* ...e di Forza Italia.

Questa è la situazione; questo documentano i tabulati, da cui potrà emergere che il nostro Gruppo è presente in maniera massiccia e che al-

tri usano lo strumento regolamentare in maniera tale da impedire l'approvazione del provvedimento.

Posso dire una cosa, signor Presidente: non ci riusciranno. Noi, nella giornata di oggi, approveremo questo provvedimento e saremo orgogliosi di aver fornito un contributo al completamento di un impegno che, fin dall'approvazione della Costituzione, questo Paese aveva assunto. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, dalla componente I Democratici-L'Ulivo del Gruppo Misto e del senatore Pinggera).*

PRESIDENTE. *(Il senatore Novi si alza in piedi e chiede di intervenire).* Senatore Novi, non posso darle la parola, perché è già intervenuto un collega del suo Gruppo.

NOVI. Signor Presidente, voglio intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Anche in questo senso si è già espresso un collega del suo Gruppo. Posso dare la parola solo a un senatore per ogni Gruppo e non la posso dunque dare a lei. La prego di sedersi.

NOVI. Signor Presidente, sono intervenuto per chiedere la verifica del numero legale. *(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. È già stata chiesta.

NOVI. Signor Presidente, non sono affatto d'accordo con lei.

PRESIDENTE. Senatore Novi, la invito nuovamente a sedersi.

CALLEGARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, non mi pare proprio che sia il caso di drammatizzare le cose in questo modo e di ricorrere a richiami che con questo disegno di legge non hanno nulla a che fare. Vorrei che si tornasse al clima che quest'Aula deve avere in qualsiasi circostanza.

Sicuramente, però, anche se in Commissione (non lo affermo per conoscenza diretta, perché non ne faccio parte) non sono stati del tutto sviscerati da parte dell'opposizione determinati argomenti, nulla impedisce (anzi, direi che è un diritto preciso) di sollevare questi problemi in Aula. Non vedo, per questo, di cosa si debba rimproverare l'opposizione, anche quando chiede ripetutamente la verifica del numero legale. *(Commenti della senatrice Barbieri).* Se ci sono state quattro o cinque sospensioni dei lavori non è certamente colpa dell'opposizione, perché mi sembra che il primo dovere della maggioranza sia quello di garantire la propria presenza in Aula. *(Commenti della senatrice Barbieri. Ap-*

plausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Brusìo in Aula. Richiami del Presidente). Non è sicuramente colpa dell'opposizione se per ben cinque o sei volte (non le conto neanche più) c'è stata una sospensione di 20 minuti.

BARBIERI. Ipocrisia!

CALLEGARO. Ora, tornando al punto, rilevo che se nel provvedimento in esame si fosse parlato, come nella formulazione iniziale, soltanto della tutela delle minoranze linguistico-etniche, non sarebbe stato sollevato alcun problema da parte di nessuno: questo provvedimento sarebbe stato approvato in breve tempo, ripeto senza alcun problema. I problemi sono sorti quando si è iniziato ad inserire una o due località, di regioni e lingue ben precise. A questo punto è chiaro che si è determinato un effetto a cascata: i piemontesi hanno cominciato a chiedere il motivo per cui non è previsto il piemontese, sottolineando come un emendamento che voleva estendere quanto previsto nel provvedimento al Piemonte sia stato respinto e, analogo ragionamento può valere per siciliani, i veneti e così via.

Il problema esiste. Cerchiamo, quindi, di affrontarlo tutti quanti, al di là degli schieramenti; cerchiamo di affrontarlo anche considerandone le possibili conseguenze. Un domani potrebbe pervenire al nostro esame un disegno di legge che intenda estendere la tutela anche ai veneti o ai molisani: noi dovremo applicarla anche ad essi.

Per carità, non è che io mi scandalizzi o mi preoccupi eccessivamente, però rimane pur sempre la questione di dove vogliamo arrivare. Il collega della Lega ha detto che l'Italia è restituita a se stessa. Per carità, tutti hanno il diritto di sostenere le proprie tradizioni, le proprie origini ed il proprio linguaggio, però è l'istituzionalizzazione che preoccupa. Per esempio, che con una la legge si prevedano delle ore per insegnare nelle scuole queste antiche tradizioni e queste antiche lingue non scandalizza nessuno, ma preoccupa l'istituzionalizzazione che ne consegue.

Cerchiamo dunque di condurre un dibattito pacato, che esamini il problema a fondo senza animosità né schieramenti e considerando anche quali potranno essere un domani le conseguenze dell'approvazione di questo disegno di legge che io, sinceramente, ripenserei. *(Applausi dal Gruppo Centro Cristiano Democratico)*.

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, dinanzi a questo testo, penso che un pò di riflessione in più – senza per questo essere richiamato all'ordine dalla collega Barbieri – sia indispensabile. Addirittura mi chiedo se una legge di questo genere non debba avere carattere costituzionale. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*. Insomma, mi pongo un problema importante. Dirò *per incidens*, che proprio in questi giorni leggia-

mo sui giornali che una gloriosa istituzione, l'Accademia della Crusca, tempio della lingua italiana, è in crisi e rischia di «tirare le cuoia» per mancanza di alimento; qualsiasi cosa potremo fare in questa direzione sarà fatta bene, ma chiudo questa parentesi.

Stabilire una elencazione molto ampia e generosa (perché credo che quasi nessuno non abbia visto accolto il proprio particolare punto di vista) e introdurre nella legislazione italiana addirittura l'obbligatorietà dell'insegnamento nelle scuole elementari di lingue quali il greco, lo sloveno, il croato, il francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il sardo, costituisce una riforma che allo stato, sinceramente non mi sento di votare. Ritengo che dovremmo avere un minimo di consultazione, anche culturale, nel mondo di cui poi siamo tutti rappresentanti, con diverse intonazioni ma con una finalità di fondo che non può essere così disattesa. Con molta umiltà, ma con molta convinzione, vorrei chiedere una pausa di riflessione per poter esaminare sia l'aspetto giuridico, importante ma in qualche modo non essenziale, sia l'aspetto globale di questo argomento, che non può essere affrontato senza le giuste conoscenze – è anche mia colpa, perché mi sarei dovuto studiare gli atti prima che cominciasse la riunione dell'Aula – e per il quale non possiamo dire che avendolo studiato la Commissione ci rimettiamo al suo giudizio. Mi sembra troppo importante. Non credo si manchi di riguardo ad alcuno né che si adotti una posizione pregiudizialmente ostile se si chiede di poter approfondire l'argomento, per il momento in italiano, salvo poi, dopo l'approvazione della legge, farlo nei vari dialetti, chiamati oggi lingue. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa, Unione Democratici per l'Europa-UDeuR, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Vedo che ci sono molti senatori che mi chiedono di intervenire. Vorrei ricordare che, come ho già detto al senatore Novi, può parlare un senatore per ciascun Gruppo. Quindi, per favore, i senatori dei Gruppi di cui un collega ha già parlato non mi chiedano di intervenire.

MELONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, preannuncio che il Partito Sardo d'Azione voterà a favore di questo disegno di legge e in particolare dell'articolo 9. Riteniamo che il provvedimento rappresenti un momento importante per la Sardegna, che risponde alle aspettative che da oltre vent'anni questa terra porta avanti per ottenere il riconoscimento e la tutela della propria lingua proprio attraverso l'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione. Vent'anni di battaglie, che ebbero inizio con una proposta di legge di iniziativa popolare che voleva persino introdurre il bilinguismo. Ora, si è giunti all'unificazione

in un unico disegno di legge di una serie di proposte, compresa quella che proveniva dal consiglio regionale della Sardegna.

Questo disegno di legge non ci soddisfa pienamente: poteva essere diverso, migliore, con contenuti maggiormente pregnanti; lo accettiamo però come una manifestazione del Parlamento, che vuole dare attuazione alla Costituzione. Non si pone e non può porsi oggi il problema della costituzionalità di questo disegno di legge, proprio perché il provvedimento che stiamo per approvare è un'imperfetta attuazione e rientra nello spirito della Costituzione.

Non si può parlare di tutela delle lingue, delle culture delle diverse regioni e zone d'Italia, di tutela delle lingue minoritarie senza essere coerenti. Quando in questa sede si sentono posizioni di forze politiche dell'opposizione completamente diverse, contraddittorie, contrastanti con quelle che invece vengono sostenute in sede regionale, credo si raggiunga il massimo della mistificazione. I capi dei maggiori partiti di opposizione non possono venire in Sardegna per dire che il governo regionale, che sta per realizzarsi in Sardegna, tutelerà la lingua, la cultura, le tradizioni di questa regione in ogni sede, comprese quelle parlamentari, per poi addivenire qui a tutte quelle iniziative che vorrebbero e anzi stanno portando alla non approvazione e all'affossamento del provvedimento.

Pur non considerandolo completamente soddisfacente, credo che il disegno di legge debba essere approvato. Chi in questa sede, a conclusione di un lungo *iter* parlamentare, cambia idea, ostacola la sua approvazione e porta al suo definitivo affossamento deve assumersene la responsabilità in ogni sede di fronte ai propri elettori, di fronte a quelle regioni e a quei governi regionali nei quali invece si sostengono e si portano avanti posizioni politiche diverse. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Cò).*

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, siamo particolarmente contenti quando il senatore Andreotti ci onora di prendere la parola in quest'Aula. Forse lo dovrebbe fare più frequentemente, soprattutto per noi, perché quanto dice è sempre motivo di riflessione e di insegnamento.

Vorremmo partire da quanto affermava il senatore Andreotti, perché forse molti dei colleghi presenti in Aula non hanno approfondito dovutamente questo testo di legge, né si sono resi conto dell'importanza che assume sul piano di quella che definiamo l'unità nazionale del Paese.

L'unità nazionale del Paese ha vari aspetti: la religione, la lingua, la possibilità di avere, a livello nazionale, leggi valide su tutto il territorio nel rispetto delle autonomie e di tutto quello su cui stiamo lavorando.

Non c'è dubbio che a questo disegno di legge non è stata data, nell'ambito degli interventi che si sono registrati, quella rilevanza che invece va ad esso attribuita nel momento in cui si fa entrare, di fatto,

così come prevede l'articolo 2, ogni lingua diversa da quella ufficiale negli organismi e negli atti ufficiali del nostro Paese: non solo scuole materne ed elementari, ma anche consigli comunali, consigli provinciali, atti pubblici in generale.

Come Presidente di un Gruppo che fa parte della maggioranza (e non credo che da questo punto di vista vi siano particolari problemi), ritenendo doveroso accogliere l'invito del presidente Andreotti, esprimo ufficialmente, a nome del mio Gruppo, l'opportunità di concedere una pausa di riflessione, per confrontarci con i movimenti (il friulano ed altri) che hanno sollecitato un *iter* più veloce del disegno di legge in esame, affinché si possa, insieme, individuare una soluzione che non sia di contrapposizione tra maggioranza e opposizione, ma che trovi momenti più di incontro che di divisione.

Questa è la proposta ufficiale del mio Gruppo e attendo eventuali sollecitazioni da parte di altri colleghi. Poiché si tratta di un'iniziativa parlamentare, invito soltanto a non enfatizzare eccessivamente un argomento che deve necessariamente essere esaminato con molta razionalità e poca emotività. Infatti, qualora prevalesse l'emotività, non si riuscirebbe a dare la risposta più opportuna al problema suesposto. *(Applausi dal Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UDeuR).*

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, ritengo che, in questa materia, potrebbe essere dimostrata maggiore comprensione nei confronti delle minoranze linguistiche. In fin dei conti, parlo a nome di un gruppo linguistico molto meglio tutelato rispetto a quanto disposto dal disegno di legge al nostro esame, che prevede misure minimalistiche. Infatti, in base a quanto previsto, alla fine, saranno sempre i comuni a decidere se istituire determinate forme di tutela o meno.

Per quanto riguarda, poi, l'uso della lingua dinanzi al giudice di pace, è soltanto il rionoscimento della facoltà di usare, davanti ai giudici, la propria lingua madre, facoltà che attiene agli elementari diritti umani.

Tengo a precisare che – poiché nella lingua madre il vocabolario di cui un soggetto dispone è molto più ampio – sarebbe sempre necessario poter usare, nelle aule giudiziarie e anche in fase di difesa, la propria lingua per argomentare ampiamente il contenuto che si vuole esprimere.

Visto che con la norma proposta non si concede qualcosa di straordinario ma si prevede soltanto una facoltà, che qualificherei minimalistica, sarebbe opportuno, finalmente – ad oltre cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione – dare attuazione alla previsione costituzionale concernente la tutela delle minoranze linguistiche.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, sarò brevissimo. Non posso, tuttavia, tacere in quest'Aula di essere, in qualche modo sorpreso, esterrefatto del dibattito sin qui svolto. Per carità, non voglio offendere nessuno; probabilmente, sono io a non averne compreso lo svolgimento. Non capisco, però, perchè parte dei senatori, dei rappresentanti del popolo, si accorga, solo dopo la votazione dell'articolo 9, che il disegno di legge attiene a importanti princìpi e a una determinata concezione di statualità. Non c'è dubbio, questo è il problema e ne ha già discusso la Camera dei deputati.

Si parla di incostituzionalità, ma basta richiamare l'articolo 6 della Costituzione per capire di cosa si tratta.

Insomma, a me sembra che fino a questo momento abbiamo solcato un mare di ipocrisia.

Allora, il dibattito deve essere serio e io non credo che ci si possa in qualche modo fare scudo di osservazioni, peraltro legittime, in parte condivisibili e intelligenti, del senatore Andreotti come grande usbergo per uscire allo scoperto. Il senatore Andreotti non ha detto nulla di particolare (permettetemi di demistificare qualche volta anche i miti); ha affermato piuttosto una cosa che io non ritengo esatta, cioè che occorre cambiare la Costituzione: infatti, basta leggere l'articolo 6 della stessa per capire che non si tratta di cambiare la Costituzione.

In secondo luogo, il senatore Andreotti ha parlato di unità nazionale; ora è questo il punto; qual è l'idea di statualità che abbiamo nell'ambito della globalizzazione? È chiaro che questa è una legge importante, perché all'interno della mercificazione globale di un mondo di tipo sovranazionale, in cui la merce è libera di circolare, vi sono centinaia di lingue tagliate, sepolte, di identità negate, come abbiamo sentito anche in quest'Aula.

Allora, altro che parlare di federalismo, e così via, in maniera astratta! O pensiamo che una nuova statualità che rispetti la sovranità nazionale debba in qualche modo fare i conti anche con le identità, oppure sosteniamo un concetto vecchio, anzi vetusto, antiquato, di statualità e di nazionalismo. Questo è il problema di fondo. O la nostra idea di Stato ricomprende le identità negate e le valorizza, oppure sosteniamo un'identità statuale di tipo ottocentesco. È questa la discussione da fare. Possibile che il Senato non si fosse accorto che di ciò stavamo discutendo? Sono veramente esterrefatto.

Siamo, dunque, favorevoli a che il disegno di legge continui il suo *iter* e venga approvato nel più breve tempo possibile. *(Applausi dalle componenti Rifondazione Comunista-Progressisti e Comunista del Gruppo Misto e dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Congratulazioni)*.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, colleghi, il senatore Vertone Grimaldi, del nostro Gruppo, ha già preso posizione, dichiarandosi addirittura contrario a questo disegno di legge, è una posizione assunta a titolo personale, che però ci fa meditare.

Oggi viene avanzata la proposta di una pausa di riflessione, che a me pare molto opportuna.

Vorrei dire al collega Pinggera che una cosa è il trattamento da riservare alle minoranze linguistiche, che è doveroso, e altro invece è parificare lingue e dialetti, come – se ho capito bene, ma anch'io devo approfondire il provvedimento – si tende a fare con il disegno di legge in discussione.

Non so se in Commissione siano stati sentiti, per esempio, i linguisti, che potrebbero offrire valutazioni in ordine alla differenziazione tra lingue che hanno una natura storica e una matrice quantomeno comune e lingue che hanno una loro originarietà, pur non affondando le radici nella tradizione greco-latina, rispetto ai dialetti.

Ecco, la pausa di riflessione che chiedo la dedicherò ad approfondire questo tema.

MARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI. Signor Presidente, ho sentito dire da alcuni colleghi che si ravvisa la necessità di una riflessione su questo disegno di legge. Vorrei ricordare però ai colleghi che da quattro legislature stiamo discutendo questo provvedimento, che in precedenti legislature un ramo del Parlamento aveva già approvato, per cui mi sembra strano che oggi si possa dire che dobbiamo leggere e studiare. Ma in quindici o venti anni – il termine, grosso modo, di quattro legislature – che cosa si è fatto?

Vorrei poi sottolineare un aspetto che a molti sfugge. La legge quadro sulle minoranze linguistiche è necessaria per consentire alle regioni di approvare proprie leggi. Molte regioni che hanno affrontato il problema delle minoranze linguistiche al proprio interno non hanno potuto legiferare, in quanto mancava la legge quadro nazionale. Oggi questo provvedimento è molto urgente per il fatto che, essendosi giunti all'ultima fase dell'intervento europeo per quanto riguarda le aree destinatarie dei fondi strutturali, rappresenta un'occasione per utilizzare i fondi europei al fine di promuovere politiche di sviluppo, che consentano il mantenimento degli insediamenti nei luoghi di origine. Se non approveremo la legge quadro, le regioni non potranno legiferare; quindi, rischiamo di perdere quest'altra occasione.

Pertanto, vorrei che i colleghi tenessero conto di questa particolare situazione: l'utilizzazione dei fondi europei strutturali per le minoranze linguistiche sarà possibile solo dopo che le regioni avranno assunto le loro determinazioni legislative. *(Commenti della senatrice Scopelliti)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come voi ben sapete, il mio compito è cercare di condurre i lavori nel modo più corretto, nel rispetto assoluto delle regole di cui disponiamo.

Pertanto, rifacendomi all'articolo 93 del Regolamento, il cui comma 1 stabilisce che la questione sospensiva può essere proposta prima che abbia inizio la discussione, ricordo a quest'Aula che nella giornata di ieri abbiamo votato contro il rinvio in Commissione; quindi, è stata già respinta l'ipotesi di rinviare il disegno di legge in quella sede.

Dopo di che, ricordo che la seconda parte del comma 1 dell'articolo 93 del Regolamento stabilisce che il Presidente ha tuttavia la facoltà di ammettere la questione sospensiva anche nel corso della discussione – occorre prestare attenzione su questo punto – qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. Ebbene, la mia sensazione è che nuovi elementi non siano emersi. Tuttavia, al fine di non sbagliare – non perché non voglia assumermene la responsabilità – sento il dovere di ascoltare il parere del relatore e del Governo.

Infatti, qualora il Governo ed il relatore avessero percepito la presenza di nuovi elementi, potrei cambiare la mia decisione e, quindi, accogliere la questione sospensiva. Nelle attuali condizioni, se il relatore e il Governo non intervengono, non accetto la questione sospensiva; se invece intervengono a favore della questione sospensiva, posso cambiare la decisione.

Pertanto, invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

Presidenza del presidente MANCINO

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, secondo il parere del relatore, non sono emersi nuovi elementi dopo l'inizio del dibattito.

È già iniziata la discussione; sono stati riaperti, per ben tre volte, i termini per la presentazione degli emendamenti. Ricordo poi che la legge 28 agosto 1997, n. 302 *(Applausi del senatore Carcarino),* con la quale abbiamo ratificato la Convenzione per la protezione delle minoranze etniche, è vigente, così come la legge istitutiva dell'università di Udine per la tutela del friulano. Inoltre, c'è l'approvazione, che risale ormai al 1992, della Convenzione quadro per la protezione delle lingue regionali o minoritarie al Consiglio d'Europa; si tratta, cioè, di sette anni fa.

Siamo solo in ritardo e non ci sono fatti nuovi, ma solo vecchi. *(Applausi dei senatori Marchetti e Carcarino).*

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo fa proprie le considerazioni testé espresse dal senatore

Besostri. Pertanto, si dichiara contrario al rinvio della discussione del disegno di legge in esame, anche perché – come è stato già ricordato – si tratta di un provvedimento in discussione da oltre vent'anni. Quindi, riteniamo che si debba arrivare rapidamente alla conclusione del suo *iter*.

SCOPELLITI. Sono quattro legislature e non vent'anni.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ci troviamo di fronte alla valutazione se sussistano o meno fatti nuovi, emersi dopo l'inizio del dibattito, che possano giustificare l'accoglimento di un'eventuale richiesta di questione sospensiva.

Tuttavia, prima di valutare se debba essere o meno messa in votazione tale richiesta, la Presidenza deve fare una valutazione. Con tutta franchezza, vi dico che, dopo aver ricevuto nel corso di questa legislatura e più di una volta delegazioni di minoranze linguistiche, mi sembra che il Senato possa apportare tutte le necessarie correzioni ed i possibili miglioramenti al disegno di legge in esame. In ogni caso, mi sembra che dobbiamo venire incontro anche ad un'esigenza che è stata rappresentata da più di qualche anno e, quindi, non soltanto nel corso di questa legislatura, ma anche in quelle pregresse.

Non ritengo quindi che ci troviamo di fronte a fatti nuovi e mi voglio augurare che, indipendentemente da giudizi di merito, il confronto avvenga in Aula. Il provvedimento in esame interessa tutti e non appartiene solo ad una maggioranza parlamentare, ma all'intero Senato. Pertanto, sarebbe doveroso da parte di ciascuno di noi concorrere al miglioramento del disegno di legge e poi, con tutte le possibili distinzioni, votarlo di conseguenza.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 9.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Novi non mi ha ascoltato. Evidentemente, non è un suo dovere farlo. Comunque, ne ha facoltà.

NOVI. Presidente, l'ho ascoltata, soltanto che, come i colleghi sanno, avevamo già chiesto la verifica del numero legale e ora la ribadiamo. Noi ci asteniamo sul disegno di legge in esame perché non lo riteniamo adeguato a garantire la tutela delle identità linguistiche e culturali del nostro Paese, dal momento che molte ne vengono ignorate. Pertanto, insistiamo nel nostro orientamento, che d'altronde è condiviso anche da alcuni settori della maggioranza.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. *(Il senatore Camber fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Camber, ormai siamo già passati alla votazione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, avevamo chiesto soltanto la verifica del numero legale, poi invece si è sviluppato un dibattito politico sul nostro orientamento. A nostro avviso, è intollerabile un atteggiamento della maggioranza così autoritario nei confronti delle opposizioni. Infatti, essa vuole decidere persino dell'orientamento e della prassi assembleare dell'opposizione. È un atteggiamento a dir poco intollerante, che non possiamo assolutamente accettare.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, ribadiamo che siamo a favore della tutela delle minoranze; anzi, siamo portatori di un progetto politico e di proposte politiche liberali, che quindi non presentano alcun orientamento di carattere giacobino, oppressivo e discriminatorio. Purtroppo, questo disegno di legge, per quanto riguarda altre minoranze e altre identità, soprattutto meridionali, è intriso di giacobinismo e di volontà discriminatrice.

CARCARINO. E basta!

NOVI. Ecco il motivo del nostro orientamento: noi, con le continue richieste di verifica del numero legale, vogliamo indurre l'Assemblea ad una riflessione.

Non riusciamo a comprendere neanche l'atteggiamento e l'orientamento di quanti, qui in Aula, si sono dissociati da questo provvedimento e poi partecipano sostanzialmente per assicurare la presenza del numero legale, per cui, nell'arco di sessanta secondi, rinnegano quanto hanno sostenuto in quest'Aula. Tale atteggiamento non è serio: dimostra e conferma il livello di subalternità verso alcuni Gruppi egemoni della maggioranza da parte dei cosiddetti neocentristi, che sono affluiti dal Polo all'altra sponda della maggioranza. *(Proteste del Gruppo Partito Popolare Italiano)*.

Ciò dimostra anche il livello di omologazione all'interno della stessa maggioranza. Ci sono Gruppi che, pur non condividendo il disegno di legge in esame, assicurano comunque la presenza del numero legale in Aula. Invece, l'unico strumento per il rinvio del provvedimento in Commissione è non assicurare tale presenza.

Vorrei far notare alla senatrice Barbieri che il loro sostegno al disegno di legge è talmente forte e convinto che i senatori non sono venuti qui in Aula questa mattina ad assicurare la presenza del numero legale. Questa è la loro forza, la loro convinzione e la loro presenza nel sostenere il provvedimento!

BARBIERI. Novi, guarda dove siamo!

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei mi consentirà di rilevare che il testo del disegno di legge in discussione giunge all'esame dell'Assemblea dopo l'esame in sede referente nelle Commissioni 1ª e 7ª riunite; in quella sede il provvedimento avrebbe potuto subire, per ipotesi, l'intervento emendativo di 315 senatori. L'adozione di un testo base, che non è stato emendato, da parte delle Commissioni riunite faceva presumere un coinvolgimento di tutto il Senato nell'approvazione del disegno di legge n. 3366. Rilevo inoltre, senatore Novi, che lei ha chiesto la verifica del numero legale al termine di una dichiarazione di astensione, il che, se mi consente, è un pò contraddittorio, ma comunque è una sua facoltà.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione sul fatto che siamo in fase di votazione dell'articolato; dunque, gli interventi dei colleghi debbono attenersi al merito dei singoli articoli, anziché vertere su questioni di carattere generale che non sono state affrontate nel corso della discussione generale. Non può essere, invece, accettato un atteggiamento dilatorio su argomenti non attinenti al contenuto specifico dei singoli articoli.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei ricordare al collega Brignone e all'intera Assemblea che la vera discussione sul disegno di legge in esame sta avvenendo in Aula. All'ordine del giorno sono iscritti ben sette disegni di legge ed io sono il presentatore di uno di essi; le Commissioni 1ª e 7ª riunite non hanno svolto alcun lavoro perché non hanno presentato un proprio testo all'Assemblea; stiamo infatti votando gli articoli di un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, che è stato adottato quale testo base dalle Commissioni riunite senza apportarvi alcuna modifica.

Questa è una prima verità; una seconda verità riguarda la giusta necessità di procedere all'elaborazione di un testo unificato, nell'ambito di una franca e corretta discussione nelle Commissioni. Una terza verità, infine, concerne il dovere del Governo di adempiere a determinati obblighi. Il nuovo testo dell'ordine del giorno n. 1 delle Commissioni rileva, in premessa, che vi sono obblighi costituzionali e convenzionali internazionali per la protezione delle minoranze linguistiche, rispetto ai quali il

nostro Paese risulta inadempiente se non si approva rapidamente una legge quadro sulle lingue minoritarie.

Occorre allora riconoscere chiaramente che bisogna decidere tra due ipotesi: l'opportunità di una discussione seria sul problema delle minoranze linguistiche, oppure l'eventualità di essere costretti, ancora una volta, ad approvare una legge in tempi brevi, inseguendo l'altro ramo del Parlamento, senza una necessaria riflessione e un'opportuna discussione.

Caro Presidente, l'ordine del giorno già citato impegna il Governo a sottoscrivere la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, predisposta nell'ambito del Consiglio d'Europa, affinché in sede di ratifica e di attuazione sia possibile ovviare alle lacune del disegno di legge. Dobbiamo decidere dunque se vogliamo una discussione franca e aperta, invocata dallo stesso presidente Andreotti. Ricordo che qualche giorno fa, in quest'Aula, in occasione dell'esame di un provvedimento sulle province, si è assistito ad una difesa di singole posizioni e si è convenuto sull'opportunità di affrontare una discussione serena. Non capisco perché quest'Assemblea non debba assumersi la responsabilità di sospendere la discussione, rinviando il provvedimento nelle Commissioni 1ª e 7ª.

D'altronde, in merito alle stesse Commissioni, vorrei far presente che, nonostante abbia presentato in materia il disegno di legge n. 3037, non mi è stata mai inviata alcuna convocazione per poter dire la mia in sede di Commissione. Non è un modo corretto di legiferare o di discutere! Si sottintendono questioni che rappresentano obblighi di Governo ed impegni politici, che sono altro rispetto ai seri problemi delle minoranze linguistiche! *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia e del senatore Zanoletti).*

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, considero il suo intervento una dichiarazione di voto sull'articolo 12. È, infatti, facoltà dei senatori dichiarare la propria opinione quando si passa alla votazione di singoli articoli; è appropriato, però, anche il rilievo del senatore Brignone secondo cui quando si interviene in dichiarazione di voto non si deve svolgere un intervento di carattere generale.

Che poi in questo caso le Commissioni competenti abbiano trasmesso all'Assemblea il testo approvato dalla Camera dei deputati rientra nella loro facoltà e tale testo deve essere discusso: nessuno ha nascosto il disegno di legge e potevano essere presentati emendamenti sia in Commissione, sia in Assemblea.

Se non sono stati presentati emendamenti in Assemblea, probabilmente ciò è avvenuto in forza di una distrazione, ma non intendo commentare comportamenti: di fatto, non vi sono emendamenti in esame.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole sull'articolo 12, ribadendo però, come abbiamo sostenuto più volte, che

secondo la nostra opinione non si è avuto il coraggio di compiere scelte più incisive.

Appartengo ad una regione che ha una caratteristica che costituisce insieme una fortuna ed una sfortuna: la vicinanza alla Svizzera. È una fortuna perché quando si vuole respirare un'aria pulita ed ordinata basta attraversare la frontiera; è una sfortuna perché ogni volta che si torna in Italia si capisce come le cose potrebbero andare nel nostro disgraziato paese ed invece non vanno.

È interessante esaminare come si regola la Svizzera in questo settore; come è noto a tutti, essa ha tre lingue ufficiali (italiano, francese e tedesco) e se applicasse i criteri del disegno di legge al nostro esame, non potrebbe, per esempio, consentire alla radiotelevisione del Canton Ticino di continuare a trasmettere i telegiornali in dialetto ticinese. Tale dialetto è molto simile a quello lombardo, che invece, ovviamente, non è contemplato dal disegno di legge in discussione, perché – come sappiamo tutti – i lombardi, secondo l'opinione di «Roma», devono perdere completamente la loro identità; posso, invece, garantire che ascoltare le interviste dei giornalisti alle persone semplici del luogo ed ascoltare tutto il telegiornale in lombardo è molto piacevole, anche perché nel parlato è una lingua dolce.

Questo è l'esempio di come si sia legiferato senza coraggio: si è concessa la facoltà di mantenere le proprie radici a quelle minoranze linguistiche che sicuramente non possono dar fastidio politicamente. A questo proposito, desidero affermare un concetto e spero venga interpretato nel modo giusto: non auspico certo che si possa tornare a tempi ormai passati, ma credo che una considerazione debba essere motivo di riflessione. Poco fa il collega Pinggera ha riconosciuto che la minoranza linguistica cui appartiene è trattata particolarmente bene e questo mi ha colpito.

PINGGERA. Ho detto che è particolarmente protetta.

CASTELLI. Grazie, senatore Pinggera, la sua correzione è importante perché tengo a richiamare le sue esatte parole.

Ricordo a tutti che questa minoranza linguistica ha conquistato la sua particolare protezione a colpi di mitra e a suon di bombe: per favore, non metteteci nel cervello il tarlo che in questo disgraziato Paese per arrivare ad avere la vera autonomia è necessario passare attraverso i mitra e le bombe, altrimenti non si riesce ad ottenere nulla! *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord).*

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, immagino che intenda chiedere la verifica del numero legale.

NOVI. Signor Presidente, no, ho chiesto la parola per intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Bene, senatore Novi, tuteli la maggioranza linguistica partenopea.

NOVI. Signor Presidente, la maggioranza linguistica partenopea l'abbiamo tutelata quando questo disegno di legge è stato discusso nell'Aula del Senato. Se lei avrà l'amabilità ed anche l'attenzione di rileggere i relativi resoconti troverà il nostro intervento a tutela di quella che lei definisce la maggioranza linguistica partenopea.

In realtà, signor Presidente, questo è un testo di legge che si preoccupa di alcune culture, come quella slovena, che – diciamolo con franchezza – hanno ricorso per la loro tutela anche allo strumento delle foibe, sono culture «infoibatrici», quindi noi non comprendiamo tanta solidarietà verso quelle culture che sostanzialmente portano a responsabilità di massacri inauditi. *(Commenti del senatore Moro).*

Nello stesso tempo vogliamo richiamare l'attenzione dei colleghi della Lega sulla contraddittorietà del loro atteggiamento in Aula. Voi assicurate la presenza del numero legale già da ieri, però nello stesso tempo il vostro Capogruppo ha sottolineato che questa è una legge che mozza la lingua ad identità culturali quali, ad esempio, quella lombarda, oltre che a quella napoletana. Il vostro atteggiamento è largamente contraddittorio perché da una parte prendete atto che questa è una legge discriminatoria, oppressiva e neogiacobina come noi l'abbiamo definita, dall'altra parte da ieri assicurate, con la vostra presenza, la maggioranza in Aula.

Dal momento che non siamo qui per fare propaganda, quello che abbiamo affermato alcuni mesi fa lo ribadiamo in quest'Aula. Noi diciamo che o si vara una legge che tutela tutte le identità e le minoranze linguistiche oppure non ha senso approvare una legge che discrimina all'interno delle varie minoranze linguistiche.

Voglio ricordare l'identità della cultura e del dialetto napoletano, che dopo tutto è stato parlato da una casa regnante che governava sostanzialmente, con il Regno delle due Sicilie, tutto il Mezzogiorno, una cultura che è portatrice anche di tradizioni di grande rilievo, basti pensare alle commedie napoletane, alla grande opera dei memorialisti napoletani del '700 e dell'800, alla canzone napoletana. Con questo provvedimento mozziamo la lingua (e questa è la risposta ai colleghi di Rifondazione comunista) a queste grandi identità e tradizioni culturali e poi invece tuteliamo la tradizione culturale degli sloveni e la loro minoranza. *(Commenti del senatore Carcarino).*

Su queste cose voi sarete chiamati a rispondere. Il collega Meloni difendeva l'identità della Sardegna: noi vogliamo difendere l'identità della cultura sarda, ma anche l'identità della cultura napoletana, della cultura calabrese, della cultura del Molise. Noi vogliamo difendere tutte le specificità ed ecco perché, con questo tipo di opposizione su questa legge dimostriamo di volerci opporre a quella omologazione globalizzatrice che invece vi appartiene. Basta riflettere sui vostri quotidiani atti di Governo e sulla vostra subalternità alla cosiddetta ideologia della globalizzazione, quella subalternità che dimostra ormai

la Sinistra dovunque è al Governo alla ideologia della globalizzazione e alle scelte anche economiche che essa comporta.

Facciamo chiarezza sulle responsabilità, sulla vera ragione delle perplessità di noi parlamentari del Polo su questa legge ed allora si capiranno molte cose.

La senatrice Barbieri, intervenendo polemicamente pensava di avvalersi della rete protettiva del Regolamento per impedirci di parlare in quest'Aula per chiedere la verifica del numero legale: quella rete protettiva dovuta all'interpretazione del Regolamento è caduta perché, in occasione di questa dichiarazione di voto, mettiamo in evidenza e sottolineiamo le contraddittorietà di questa legge che è oppressiva e nega identità culturali presenti in questo Paese e portatrici di grandi tradizioni. Poi verrete nelle piazze, in Campania, a spiegare perché avete tagliato la lingua ai napoletani.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto finale. In questa sede ribadisco soltanto che l'interpretazione data dal senatore Castelli circa il nuovo statuto del Trentino-Alto Adige non è uguale alla mia, perché esso è frutto di ampio dibattito e di ampia trattativa politica, in sede sia nazionale sia internazionale, come tutti sappiamo. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e della senatrice Russo Spena).*

VOLCIC. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Rilevo che sarebbe forse più opportuno svolgere la discussione in sede dichiarazione di voto finale, quando avremo approvato tutti gli articoli del provvedimento.

VOLCIC. Signor Presidente, interverrò molto brevemente e solo per sottolineare che usare l'espressione «lingua infoibatrice» per una delle minoranze che fa parte dello Stato italiano non credo sia molto edificante ed elegante. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Infatti, senatore Volcic, io mi sono riferito a maggioranze linguistiche.

CAMBER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale, ma intervengo anche per precisare, anche rispetto a quanto poc'anzi affermato dal senatore Novi, che sulle minoranze linguistiche slovena e

croata è parallelamente in votazione presso la Camera dei deputati (credo sia un caso abbastanza curioso e probabilmente molta parte dell'Assemblea non ne è al corrente) un provvedimento specifico per la tutela di tali lingue. È dunque ben singolare che si vadano a sovrapporre due *iter* giuridici con identico oggetto.

BARBIERI. Signor Presidente, è già intervenuto il senatore Novi, su questo.

CAMBER. Forse questo poteva essere uno dei tanti elementi che avrebbe potuto suggerire una pausa di riflessione, ancorché breve, sull'*iter* e non quello che sta succedendo adesso, e cioè per una ragione apertamente clientelare e partitica, si forzino le tappe e si tolga serenità ai lavori d'Aula.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Camber risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Rilevo che c'è stata qualche protesta per il fatto che ho dato la parola al senatore Camber, ma informo di averlo fatto perché ritengo che stiamo discutendo (come in effetti è) di tutela delle minoranze linguistiche, mentre il senatore Novi si è riferito ad una maggioranza linguistica. *(Ilarità del senatore Cirami).*

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037, 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, intervengo anche per ricordarle che in realtà il napoletano non è una maggioranza linguistica.

PRESIDENTE. Era nazionale, senatore Novi, come Eduardo De Filippo.

NOVI. Lo era, per l'appunto; ora la nazionalità di quella lingua è andata affievolendosi, perché lei sa bene che nella stessa Campania l'area in cui viene utilizzata quella lingua, la quale ultima andrebbe tutelata ammettendola – per l'appunto – a tutela, va ormai restringendosi persino nella stessa città di Napoli.

DONISE. Lasci stare, senatore Novi.

NOVI. Ritengo, dunque, che dovrebbe essere tutelata in quanto portatrice di valori e cultura che a loro volta dovrebbero ricevere specifica tutela.

Pasolini a proposito di Napoli e dei napoletani parlava di una tribù che non vuol morire.

POLIDORO. Signor Presidente!

NOVI. In realtà, quell'identità subisce un'aggressione quotidiana da parte di un potere che l'ha negata per anni, arrivando persino al punto di inibire il *festival* della canzone napoletana. È meglio che si sappia, in quest'Aula.

Quindi, prendiamo atto che, per quanto riguarda il servizio pubblico televisivo, alcune lingue – che per la Presidenza sono maggioritarie, ma che in realtà vanno estinguendosi – non devono trovare alcuna tutela e alcuna presenza.

Richiamo ancora una volta l'attenzione dei colleghi della Lega su quanto contenuto negli articoli 12 e 13 e chiedo sulla votazione di quest'ultimo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Novi risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3666, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signor Presidente, sin dalla votazione dell'articolo 13 ho cercato di prendere la parola, ma lei non ha visto il mio braccio alzato. Comunque, chiediamo adesso la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Camber, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 15.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	161
Senatori votanti	160
Maggioranza	81
Favorevoli	123
Contrari	12
Astenuti	25

Il Senato approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3666, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 16.0.1 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, il senatore Novi, *absit injuria verbis*, che stimo moltissimo, perché è bravo, competente e profondo nei suoi ragionamenti, mi ricorda un pò coloro che commentavano «Il capitale» di Marx senza averlo letto.

Ho letto la legge: non è che ci soddisfi completamente, ma vorrei che fosse chiaro un punto. La lingua veneta non è la lingua di una minoranza linguistica, così come la lingua napoletana, che stimo, che mi piace, che è cantabile e anche solenne, non è la lingua di una minoranza linguistica, bensì una lingua vera e propria. Quando presentammo un emendamento affinché si tutelasse – e parlo del mio amato Veneto – la lingua veneta, lo stesso venne approvato, così come venne accolta una nostra mozione sulla lingua veneta. E questo perché il veneto fu lingua. Signor Presidente, negli archivi di Stato di Venezia ci sono 126 chilometri di documenti redatti in lingua veneta: le relazioni degli ambasciatori della Repubblica veneta, i dispacci del consiglio della Repubblica veneta, le lettere inviate in tutto il mondo allora conosciuto da parte del Veneto.

Quindi, inviterei il senatore Novi – se mi consente questo suggerimento – a leggere un pò meglio la legge e a giudicarla in questo senso. È una legge che va verso quell'auspicato federalismo che noi della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord vogliamo? È quantomeno un vagito, un tentativo per rinnovare anche nella lingua, che è fondamentale nel colloquio fra gli uomini, questo nostro federalismo?

Le faccio un esempio, signor Presidente. Tempo addietro difesi uno sfortunato mio assistito, che naturalmente, come tutti i miei assistiti, è stato condannato (ho perso tutti i processi, signor Presidente, con grandezza ma li ho persi). Ebbene, questo signore padovano era di fronte ad

un giudice che parlava con un accento diverso, perché veniva da Reggio Calabria. Il mio assistito non capiva il calabrese e il giudice, degnissima persona, non capiva il veneto: fu condanna. Ho però il dubbio che la condanna fu dovuta anche all'incomunicabilità fra i due personaggi.

Quindi, la lingua è importante. Tuteliamo le vere lingue, tuteliamo il veneto come il napoletano e forse questo provvedimento sarà un vagito verso il nuovo e auspicabile federalismo. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e del senatore Bedin).*

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, con questa motivazione ho l'impressione che lei abbia salvato per intero l'onorario. *(Ilarità).*

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Gasperini – che ringrazio anche per le valutazioni positive del mio lavoro – che in realtà quale il sardo è una lingua regionale come il napoletano; e d'altronde quest'ultimo non è nemmeno una lingua regionale, perché – come ben sa il Presidente del Senato – tutte le aree sannite e anche altre zone della Campania parlano una lingua che non può riferirsi propriamente alla lingua napoletana.

In realtà, qui solleviamo una questione fondamentale – la tutela delle identità culturali e delle tradizioni – e troviamo in quest'Aula una totale chiusura e sordità. Che il nostro non sia un atteggiamento di opposizione radicale a questa legge è dimostrato dal voto di astensione che abbiamo espresso qui in Aula e che è documentato. Infatti, non a caso abbiamo chiesto la votazione mediante procedimento elettronico, perché rimanesse traccia nei resoconti dei lavori dell'Aula del nostro orientamento e per impedire quella che sarà un'immancabile azione mistificatrice da parte della maggioranza straripante in quest'Aula.

Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una maggioranza che in Senato è straripante e che non è riuscita ad assicurare il numero legale fino a una mezz'ora fa. Questo va ricordato: una maggioranza così straripante, che può contare anche sull'esodo dal centro-destra verso i propri lidi e che non riesce però a sostenere una legge per lei così importante, che – ripetiamo – discrimina identità e culture che invece andrerebbero tutelate, come l'identità e la cultura sarda, che noi riteniamo non solo debbano essere tutelate, ma anche enfatizzate nella funzione di aggregazione di un intero popolo, di un'intera nazione.

COLLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINO. Signor Presidente, vorrei dissentire dalla sua affermazione, quando dice che il senatore Gasperini si è guadagnato l'onorario. *(Ilarità)*.

Ritengo non sia vero quanto lei ha affermato; infatti, «Il Gazzettino di Venezia» del 24 novembre pubblica un articolo molto interessante nel quale la regione veneta invita i senatori del Veneto a fare una battaglia dignitosa, forte, aspra e tenace in sede parlamentare per far sì che la lingua veneta possa essere tutelata da questo disegno di legge.

Dato che sono friulano e che, oggi come oggi, sono tutelato, mi rammarico che la Lega Nord non porti avanti in questa Assemblea una propria battaglia per difendere e tutelare anche il Veneto, come, del resto, gli amici della maggioranza hanno contribuito a tutelare maggiormente il Friuli.

La Lega, in queste ore, ha voluto rimarcare di essere determinante per far sì che il provvedimento in esame possa giungere a termine, dopo alcune legislature (forse cinque o sei) nel corso delle quali tutti sappiamo che non solo l'onorevole Baracetti (ex componente del Partito Comunista), ma tutti i cattocomunisti della storia del Parlamento hanno tentato di far approvare un disegno di legge in tal senso.

Oggi il significato politico, che la Lega Nord si attribuisce, di essere veramente determinante ai fini dell'approvazione di tale provvedimento non sottolinea un principio politico a favore del federalismo, bensì il ruolo di cuscinetto che l'onorevole Bossi sta ricercando in vista della crisi politica di gennaio.

Quindi, da parlamentare del Nord-Est, invito gli amici della Lega Nord a compiere un atto di coerenza e a far sì che, con la loro presenza, si possa concedere la pausa di riflessione richiesta, affinché anche i cittadini del Veneto possano essere oggetto dell'articolo 2 e, conseguentemente, essere tutelati. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a constatare se la richiesta di verifica del numero legale, prima avanzata dal senatore Camber, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, capisco che la Presidenza debba concludere in fretta i lavori dell'Assemblea, però vorrei che ci fosse anche consentito di guadagnarci l'onorario. E, visto che siamo parlamentari, cercheremo, anche in questa sede, di dire le cose come stanno.

Avrei voluto intervenire sugli articoli precedenti; però, essendo stato travolto dagli eventi, non ho potuto farlo. Pertanto, chiedo scusa se farò un intervento retroattivo o postumo, che dir si voglia.

Innanzitutto devo rispondere al collega Collino che sono sicuro che il collega Gasperini si sia guadagnato il proprio onorario: ma certamente il collega Collino ha guadagnato l'onorario di acrobata e di *free climber* dei vetri, perché il ragionamento espresso sulla Lega, in queste condizioni, altro non è che un'ardita speculazione dialettica.

Vorrei chiarire, una volta per tutte, la nostra posizione. Riteniamo il provvedimento in esame del tutto inadeguato ma comunque importante, perché afferma il principio di iniziare a tutelare alcune minoranze linguistiche, riconoscendo il diritto ad alcuni cittadini dello Stato italiano di parlare la propria lingua. E questa – consentiteci, colleghi di Alleanza Nazionale – è una grande novità in questo paese che tende a soffocare tutto. Per favore, almeno voi non parlate in nome del federalismo, perché di federalista non avete assolutamente nulla; lasciate questa ipocrisia ai vostri colleghi della sinistra.

Negli ultimi articoli del disegno di legge, però, si presenta un problema abbastanza grave. Tuttavia, vorrei sentire in proposito un parere del relatore, che conforti in tal senso. In detti articoli si dichiara che le regioni, con mezzi propri, quindi all'interno delle proprie disponibilità, possono stipulare accordi con le televisioni o, addirittura, creare appositi istituti per la tutela delle tradizioni.

A questo punto, vorrei capire se ciò significa che in caso di lingue e dialetti non espressamente citati nel disegno di legge in esame le regioni, nella loro autonomia e nel pieno delle loro disponibilità finanziarie, non possono assumere decisioni in riguardo. Se questo fosse vero, sarebbe estremamente grave, in quanto si approverebbe un provvedimento nel complesso ferocemente centralista e questo ci costringerebbe a rivedere la nostra posizione sull'intero disegno di legge.

Vorrei un conforto dal relatore in tal senso, una sorta di interpretazione autentica, visto che il provvedimento – mi corre l'obbligo di dirlo – di fatto era «blindato»; si è fatto cenno prima al fatto che non sono stati presentati emendamenti: a me pare che la mag-

gioranza questi emendamenti non li volesse accettare proprio perché il provvedimento era «blindato».

Dunque, come ripeto, vorrei un conforto da parte del collega Besostri su questo punto che mi sembra fondamentale; infatti, per come è scritto il testo, sembra quasi che le regioni, nella loro piena autonomia, nella loro piena disponibilità di risorse finanziarie, nel caso in cui si tratti di lingue non previste all'interno del testo non possano far nulla, e questo mi sembrerebbe di una gravità inaudita.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, faccio mia la richiesta avanzata dai colleghi della Lega, perché anche noi abbiamo bisogno di ascoltare il relatore per poi arrivare ad una determinazione sul provvedimento.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, ritengo che il senatore Collino sia stato parco di verità, oppure – e gli concedo la buona fede, perché è uomo di buona fede – non ha letto anche lui non dico «Il Capitale», ma l'ordine del giorno presentato dalle Commissioni, accolto dal relatore e dal Governo e il cui testo tutti possono leggere, laddove si dice esattamente: «(...) rilevato in particolare che vi sono patrimoni linguistici che meriterebbero tutela, se questa è la volontà delle popolazioni interessate e delle istituzioni territoriali che le rappresentano (in primo luogo le regioni), e che non sono contemplati nel disegno di legge, quali, ad esempio, il piemontese, il veneto o il napoletano (...)».

Allora, dico che o il senatore Collino non ha letto l'ordine del giorno, o non ha la memoria di esso, oppure egli vuole negarmi quella parcella di cui il Presidente del Senato ha dichiarato essere io meritevole. Signor Presidente, merito la mia parcella, a dispetto delle parole del collega. *(Applausi dai Gruppi Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, Partito Popolare Italiano e Unione Democratici per l'Europa-UDeuR).*

BESOSTRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, pur essendo in sede di votazione, mi è stato richiesto di dare dei chiarimenti.

In questo disegno di legge, secondo le espressioni usate che non sono sempre le stesse, si distingue, a volte – come all'articolo 14 – tra le lingue minoritarie ammesse a tutela da questa legge e le minoranze linguistiche di carattere generale. Questo è lo spazio che il disegno di legge offre.

In secondo luogo, sapete che il percorso scelto – il che spiega anche il motivo per cui non sono stati presentati emendamenti – deriva dal fatto che non possiamo sottoscrivere la convenzione quadro per la protezione delle lingue regionali o minoritarie: infatti, non esistendo una legge quadro, saremmo inadempienti il giorno dopo la firma. È per questo che abbiamo indicato nell'ordine del giorno delle Commissioni, che evidentemente pochi devono aver letto, il seguente percorso: approvazione di questo disegno di legge, con le lacune individuate dalle Commissioni 1ª e 7ª, le quali, vi assicuro, hanno approfondito tutto quello che c'era da approfondire; sottoscrizione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, che è del 1992; ratifica della stessa, affinché, in sede di leggi di attuazione, si possa ovviare alle imperfezioni di questo provvedimento.

È un percorso chiaro e, d'altronde, voi sapete che, attraverso l'interpretazione data dell'articolo 11 della nostra Costituzione, i trattati e le convenzioni internazionali entrano a far parte del nostro ordinamento e perciò nel momento stesso in cui sarà ratificata la Convenzione europea, ci sarà la possibilità di garantire la più ampia tutela.

Devo aggiungere una sola considerazione in merito alla contraddittorietà rispetto alla legge approvata dalla Camera dei deputati sulla protezione delle lingue slovene e croate.

Il Gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, attraverso l'onorevole Previti, ha affermato di essere contrario a quel provvedimento, dal momento che all'esame del Senato vi è una legge che tutelerebbe meglio le minoranze slovene e croate. Pertanto, il Gruppo di Forza Italia della Camera dei deputati trasmette il provvedimento al Senato e in questa sede dovremmo tornare indietro.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, vorrei ricordare che non esiste nessuna contraddizione, tant'è vero che sul disegno di legge in esame ci asterremo.

Tuttavia, poiché in quest'Aula si è parlato di convenzione quadro sulla protezione delle lingue regionali, riteniamo che, in realtà, il provvedimento in esame sia carente proprio nella protezione delle stesse lingue regionali. Dal momento che andiamo sostenendo che questo disegno di legge non è coerente con la Convenzione europea sulla protezione delle lingue regionali, non riesco a comprendere le argomentazioni for-

mulate dal senatore Besostri. In sostanza, il senatore Besostri ci ha dato ragione: infatti, basta leggere il testo del provvedimento in esame per rendersi contro che vengono tutelate la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

L'unica lingua regionale che viene tutelata è quella sarda, e non anche le altre. Pertanto, ci dovete spiegare – successivamente lo spiegherete anche ai vostri elettori – dov'è la coerenza di questo disegno di legge.

Intendiamo, poi, far presente ai colleghi della Lega che se, mediante l'ostruzionismo in Aula e la mancanza del numero legale da parte di una maggioranza strabiliante, fossimo riusciti ad ottenere un blocco dell'esame della normativa in questione e a riportarla in Commissione, come avevamo già sollecitato ieri sollevando la questione sospensiva, probabilmente non ci troveremmo ora a riflettere e ad analizzare le contraddizioni del testo normativo in esame. Ieri, in realtà, quando abbiamo sollevato la questione sospensiva, ex articolo 93 del Regolamento, volevamo dire proprio questo. Il fatto è che in quest'Aula quando le opposizioni, argomentano le proprie richieste riferendosi persino alla Convenzione quadro europea sulla protezione delle lingue regionali, non vengono prese sul serio, anzi sono criminalizzate; poi però si inseguono delle motivazioni, degli arzigogoli dialettici e polemici che non sussistono. Infatti, vi accingete ad approvare una legge che è in contraddizione con la Convenzione quadro sulla tutela delle lingue regionali e a noi è impedito di fare il nostro lavoro di opposizione e di sollecitare un miglioramento dei testi legislativi che quest'Aula si appresta a votare.

Per questi motivi, chiediamo anche sull'articolo 20 la verifica del numero legale, perché è l'unico strumento che ci è concesso in questa sede dal Regolamento per dimostrare il nostro dissenso parziale – su questo disegno di legge infatti ci asterremo, come abbiamo già detto più volte – verso questo modo di procedere nei lavori del Parlamento e verso questo tipo di decisionismo, che non tiene conto delle sollecitazioni assembleari, soprattutto da parte di una sinistra di Governo che, nei decenni precedenti, ha fatto del sistema di collaborazione assembleare il fondamento della Costituzione non scritta di questo Stato.

CRESCENZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESCENZIO. Signor Presidente, intervengo per esprimere la mia netta contrarietà al fatto che venga inserita la lingua veneta tra le lingue delle minoranze. Il veneto – come il napoletano e come il toscano – è, nelle sue varianti, una lingua a tutti gli effetti.

PELELLA. Bravo!

CRESCENZIO. Il napoletano e il veneto non hanno bisogno di alcuna protezione, dal momento che storicamente e culturalmente queste lingue hanno prodotto documenti di qualunque tipo: economico, sociale, letterario e mercantile. Basti pensare al fatto che il veneto, dal punto di vista mercantile, è nettamente superiore al toscano, dato che Firenze era una città di terraferma e non di mare. Nell'ambito dell'esercito austriaco, in buona parte, si parlava il veneto e nella flotta che nel 1866 sconfisse l'Italia a Lissa si parlavano le lingue dalmata, istriana e veneta. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord)*.

Quindi, questa protezione ci offende. La nostra è praticamente una cultura, una lingua; 7 milioni di persone parlano la lingua veneta, dall'Adda fino all'Adriatico, e non ha senso metterci sotto tutela. Anche per rispondere al discorso del senatore Collino, noi, come veneti, dobbiamo offenderci per il fatto di essere inseriti fra i protetti. Protezioni di questo tipo non ne vogliamo. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e dei senatori Fumagalli Carulli e Giaretta)*.

Vogliamo invece che sia riconosciuto il diritto di tutti i nostri giovani, nell'ambito della cultura, ad una formazione che faccia appello alle nostre tradizioni, alla nostra civiltà, a quello strumento che la lingua esprime in quanto lingua e patrimonio di tutto il complesso della civiltà. Non riesco ad interpretare la civiltà friulana e la cultura veneta se non ne conosco la base linguistica. Una lingua è tale quando, partendo dal greco e dal latino, si riescono a determinare le costanti fonetiche, morfologiche e sintattiche, per cui la struttura presenta delle situazioni continue e traducibili in regole fonetiche, morfologiche e sintattiche. Con il veneto ed il napoletano è possibile dimostrare questa caratteristica, ma non per il piemontese e neanche per il friulano. Quest'ultimo è un dialetto, anche se tutti sostengono che sia una lingua. Per il veneto, il napoletano ed il toscano questo aspetto riesco a dimostrarlo.

Quindi, insisto su questa caratteristica per il veneto, per la cultura che esprime e per il fatto che è la lingua di 7 milioni di persone. Quando noi parliamo, iniziamo in italiano e finiamo sempre con il parlare in veneto, sia che ci troviamo a Roma, a Padova o a Venezia. Noi parliamo sempre in veneto perché, dal punto di vista linguistico, questa lingua è molto più ricca, al fine di soddisfare i bisogni della nostra cultura, della lingua toscana, pur apprezzando molto quest'ultima, che rappresenta il simbolo dell'unità nazionale. Esprimo lo stesso apprezzamento per il napoletano.

Pertanto, è giusto che queste due lingue vengano estrapolate da questa marmaglia di concetti che non hanno niente a che vedere con la storia linguistica nazionale. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano, Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolare per l'Europa).*

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, colleghe e colleghi, la tutela delle minoranze linguistiche è un obbligo imposto dall'articolo 6 della Costituzione, come tutti sappiamo. Voglio però precisare che la tutela raggiunta per le minoranze linguistiche di lingua tedesca e ladina in Sud-Tirolo, lungi dall'essere perfetta (per molti versi è soddisfacente e per altri anche buona), è certamente più avanzata, in quasi tutti i suoi aspetti, di quella ora in esame.

Ciò, però, non è dato sotto tutti gli aspetti e per questo motivo l'articolo 18 prevede che, nelle regioni a statuto speciale, l'ingresso delle norme di tutela più favorevoli qui contenute è disposto con norme di attuazione dei rispettivi statuti, secondo l'*iter* costituzionalmente previsto. Inoltre, è fatta salva la tutela già esistente nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Anche la norma transitoria, di cui al comma 2 dell'articolo 18, è molto equilibrata.

Rilevo che il disegno di legge in esame fondamentalmente non introduce purtroppo una tutela diretta ma, muovendo dall'assetto costituzionale centralistico in vigore, si limita a consentire agli enti locali di approvare misure di tutela che non posso non definire minimalistiche.

Poiché rappresento una minoranza linguistica, sono naturalmente sensibile anche alle esigenze di altre minoranze. L'articolo 4 del disegno

di legge in esame prevede, per esempio, l'uso delle lingue delle minoranze anche nelle scuole materne, ma soltanto dopo la definizione dell'ambito territoriale e, quindi, non immediatamente. È prevista inoltre la facoltà, purtroppo eccessivamente condizionata, di usare dette lingue anche nelle scuole elementari e secondarie di primo grado. È questo il presupposto minimo affinché una minoranza linguistica possa sopravvivere, specialmente oggi: l'influenza dei *mass media* produce, infatti, un forte effetto di schiacciamento della cultura delle minoranze.

Anche nel settore amministrativo è prevista la facoltà, e soltanto la facoltà, di introdurre l'uso della lingua di una minoranza, che è altresì prevista, nel settore giudiziario, soltanto davanti al giudice di pace. Mi sembra che, su questo versante, sarebbe certamente opportuno giungere, in futuro, ad una più evoluta ed accentuata tutela; come ho detto in precedenza, la possibilità di usare la propria lingua per difendersi da accuse è essenziale: le possibilità espressive nella madrelingua sono completamente diverse rispetto a quelle offerte da una lingua appresa successivamente; la precisione con cui ci si può difendere ed esprimere i propri concetti è, infatti, molto più efficace nella madrelingua.

Riassumendo il mio intervento, credo di poter affermare che siamo ad un punto di partenza per la tutela delle minoranze linguistiche oggi non ancora protette; è garantito un grado di tutela che la Costituzione, da oltre cinquant'anni, aveva previsto dovesse essere realizzato.

Annuncio quindi il voto favorevole della *Südtiroler Volkspartei* sul disegno di legge, pur nella convinzione che esso reca misure molto ristrette e minimalistiche; mi auguro che esse potranno essere adeguate alle vere esigenze e che, dopo un primo rodaggio, potranno raccogliere un più ampio consenso in Senato e presso la Camera dei deputati.

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo importante il provvedimento in esame non solo perché guarda avanti, ma anche e soprattutto perché esprime la capacità di realizzare un'esigenza fondamentale, ossia quella di una reale ed incisiva valorizzazione della ricchezza dei patrimoni linguistici e culturali del nostro Paese. L'approvazione di questo provvedimento non solo consentirà di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione, ma permetterà anche di metterci in sintonia con l'Europa ed in particolare con quelle espressioni delle istituzioni europee che hanno già dato sanzione all'esigenza di tutela delle minoranze linguistiche e storiche.

Avevamo chiesto una pausa di riflessione perché, pur nel rispetto delle legittime richieste delle minoranze linguistiche, temiamo una dispersione del patrimonio linguistico nazionale, che deve invece conservare la sua unitarietà.

Pertanto, pur con queste considerazioni, dichiaro, anche a nome del Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UDeuR, il voto favorevole

all'approvazione del provvedimento in discussione. *(Applausi dal Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UDeuR).*

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, crediamo che questo disegno di legge abbia degli scopi più che lodevoli e da noi condivisi: la difesa della lingua come tutela di valori, di tradizione e di cultura. Esprimo ancor più particolare soddisfazione nel vedere compresi nell'elenco contenuto nell'articolo 2 anche idiomi quali il franco-provenzale e l'occitano, che hanno un particolare rilievo e una storia dignitosissima, ma soprattutto manifestano nella mia regione la volontà di sopravvivere.

Ritengo, tuttavia, che questo provvedimento sia per un verso parziale e per un altro – e ciò è grave, a mio parere – contraddittorio. I problemi nascono – come è stato già sostenuto da altri colleghi – proprio dall'elenco dell'articolo 2, che comprende alcuni idiomi sicuramente particolari, ossia quelli delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il ladino e l'occitano, ma rispetto ad essi aggiunge anche il friulano ed il sardo.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(*Segue* ZANOLETTI). Credo si tratti di due tipologie e realtà diverse. Sono assolutamente d'accordo con la tutela e la valorizzazione del friulano e del sardo, ma mi domando perché non si riservi lo stesso trattamento anche ad altri idiomi che presentano le medesime caratteristiche.

Mi riferisco, in particolare, al piemontese, che è stato riconosciuto, fin dal 1981, fra le lingue minoritarie tutelate a livello europeo dal rapporto n. 4745 del Consiglio d'Europa; in Piemonte, fin dal 1990, è stata approvata una legge che riconosce e promuove la lingua piemontese come una delle quattro lingue minoritarie autoctone del Piemonte e sono stati presentati numerosi disegni di legge in Commissione: ricordo, in particolare, il disegno di legge n. 3426, che prevede la valorizzazione anche del piemontese e che non è mai stato nemmeno considerato.

Il problema fondamentale che ha caratterizzato le ultime settimane ed i passati mesi è che vi è stata la volontà politica di portare all'esame dell'Assemblea il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, senza alcuna modificazione.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* ZANOLETTI). Intendo ancora sottolineare – e credo che questo sia un parametro di assoluta importanza – che in Piemonte vi è la volontà di mantenere la propria lingua, come dimostrano sia tutti gli elementi che ho già citato, sia le numerose iniziative che vengono assunte a livello culturale, sia l'ordine del giorno, approvato all'unanimità dal consiglio regionale del Piemonte il 12 ottobre scorso, con il quale si protesta perché il piemontese non è stato considerato nella normativa oggi al nostro esame.

Così come ha fatto la regione Piemonte, altrettanto hanno fatto tanti comuni che hanno protestato ed hanno richiesto a noi parlamentari di far presenti le loro esigenze e la loro volontà, che credo siano da rispettare: parliamo sempre di federalismo e di sussidiarietà e dunque bisogna essere coerenti e tener conto di tali istanze.

È stato presentato un ordine del giorno che tiene conto di questi problemi, in cui si dice che, se c'è la volontà degli enti territoriali, in particolare della regione, di valorizzare alcuni idiomi, ce ne sono altri, tra cui il piemontese, che meriterebbero di essere valorizzati.

Conosciamo il valore degli ordini del giorno e quindi, a mio avviso, esso non basta: anzi, un dispositivo di questo tipo dimostra che c'è un'esigenza alla quale non diamo corso, che non accogliamo in questo provvedimento.

Sono, dunque, profondamente insoddisfatto e credo che sarebbe stato possibile, vista la volontà politica emersa da tutti i Gruppi, rinviare il provvedimento in Commissione e, nel giro di poche settimane, predisporre un altro testo che avrebbe potuto accogliere anche le esigenze evidenziate da me e da altri colleghi.

Si tratta quindi di volontà politica: noi diciamo che il provvedimento è valido, ma anche che è insufficiente e contraddittorio. Avremmo voluto di più e per questi motivi ci asterremo dalla votazione. *(Applausi dal Gruppo Centro Cristiano Democratico).*

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, colleghi, riconosco che l'*iter* di un provvedimento così impegnativo, in quanto di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, è stato, anche in passato, travagliato. È nota l'ostilità, ad esempio, del compianto presidente Spadolini verso questa iniziativa, perché, a suo avviso, metteva in pericolo quell'unità linguistica che era stata una delle componenti dell'unificazione risorgimentale.

Mi rendo conto, quindi, di perplessità e di riserve che sarebbe

stato opportuno far valere in una fase precedente a quella della votazione odierna.

Tuttavia, malgrado le riserve e le difficoltà di un convenzionalismo che aduggerà l'interpretazione di queste norme, nel senso che talune formulazioni, quali «lingua» e «minoranza linguistica», sono accolte secondo criteri che non hanno un riscontro assolutamente preciso nella semiologia e in altri rami scientifici, non si può negare che una certa logica vi sia, anche quando sembra che essa sia veramente violata. L'eccezione fatta per il friulano ed il sardo, in realtà, corrispondendo a regioni all'interno delle quali si valorizzano lo sloveno o il catalano, fa sì che il friulano ed il sardo non diventino certo minoranze linguistiche, ma contrassegnino un uso che si affianca a quello delle minoranze linguistiche vere e proprie.

Ciò è spiegato in qualche misura (ed anche con qualche sottinteso, ma in altri punti con chiarezza) nell'ordine del giorno proposto dalle Commissioni, che nel complesso mi pare sia equilibrato e rispecchi l'intenzione degli autori di questo provvedimento: quella, cioè, di passare ad un'attuazione dell'articolo costituzionale, dell'apertura sulla carta, appunto, delle minoranze europee ed anche degli impegni che in qualche modo, sia in campagna elettorale che dopo, abbiamo assunto verso tali minoranze linguistiche. In particolare, ci sentiamo impegnati, naturalmente, per le minoranze delle regioni a statuto speciale, con cui abbiamo avuto contatti e rispetto alle quali riteniamo di esserci mantenuti fedeli rispetto agli impegni assunti.

Il coltissimo collega Rescaglio mi ricorda che Dante, nel *«De vulgari eloquentia»*, valorizzava i 14 dialetti che già in quel momento variavano la versione toscana della lingua, che poi sarà quella italiana. Se Dante non riteneva incompatibili quei 14 dialetti con la lingua toscana, spero anch'io che la valorizzazione di questi patrimoni linguistici non metta in pericolo l'unità linguistica della nazione, assicurata oggi, in misura non indifferente, anche dal linguaggio televisivo, che, sia pure con i suoi difetti, ha svolto opera unificatrice in questo Paese.

Per tali motivi, il Gruppo del Partito Popolare Italiano voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Unione Democratici per l'Europa-UdeuR e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

ANDREOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ANDREOTTI. Signor Presidente, desidero spiegare i motivi per i quali voterò differentemente dal Gruppo cui appartengo.

Mi ero permesso di chiedere una pausa di riflessione. Conosco il Regolamento, ma anche quel certo modo con cui delle volte lo si può adattare ad una realtà che mi sembrava prevalente.

Frequento regolarmente il Senato, non appartengo all'unione dei senatori in congedo, di cui sentiamo all'inizio di ogni nostra seduta elen-

care i nomi, cerco anche di leggere quello di cui si sta discutendo e di ascoltare le osservazioni svolte dai colleghi. Mi scusi il senatore Novi, ma non condivido l'idea che ci sia una contraddizione tra il contribuire con la propria assenza a far mancare il numero legale e l'avere un'opinione diversa. Vorrei permettermi di osservare che la richiesta di verifica del numero legale dovrebbe rappresentare un fatto eccezionale e ostruzionistico, ma se viene posta tutti i giorni, e più volte in uno stesso giorno, a mio avviso perde anche di significato politico. Ma questo non c'entra con le minoranze etniche.

Nessuno, al riguardo, è legittimato a porre equivoci. Il fondamento culturale e politico del nostro sistema attribuisce grandissima attenzione alla tutela delle minoranze. Se per alcune situazioni si è proceduto in modo specifico, e mi riferisco allo statuto del Trentino-Alto Adige, non è però assolutamente vero che quest'ultimo sia nato da atti di terrorismo, che sono stati isolati e successivi: è nato, invece, dall'accordo De Gasperi-Gruber del 1946, da precise disposizioni costituzionali e da una serie di norme negoziate con tutta la regione, che hanno portato alla definizione di quel pacchetto. Giustamente, dunque, il senatore Pinggera ha fatto quel richiamo in merito.

Tuttavia, una delle ragioni per cui chiedevo di poter riflettere per un momento era anche legata a quanto sta accadendo proprio nella provincia del senatore Pinggera (di cui egli è sicuramente a conoscenza) circa un fatto che ritenevo acquisito: credevo che nessuno discutesse più sull'indicazione bilingue delle strade; la provincia, invece, sta ridiscutendone, per far sì che si adotti soltanto la denominazione tedesca.

Stiamo attenti, quindi. Per questo volevo esaminare meglio la vicenda. Finché le norme danno aiuti alle televisioni locali mi commuovo fino ad un certo punto, ma se si vuole in un certo senso, magari oltre la propria volontà, sgretolare un sistema, mi sento di dire che forse avremmo dovuto pensarci di più.

Ultima questione, e mi avvio a concludere. Siccome si fa riferimento a molte norme internazionali, ritengo che dell'argomento avremmo dovuto parlare anche in Commissione affari esteri, al fine di approfondirla in una sede nella quale lavoriamo con molta attenzione – anche perché siamo pochi – e con spirito di grandissima collaborazione.

Per questi motivi, non voterò contro perché non voglio sembrare, e in realtà non sono contrario al rispetto delle autonomie e delle minoranze, ma non voterò a favore perché non mi sento di dire che si rechi un servizio alle generazioni future se, avendo la possibilità di concedere più fondi e più personale alle scuole, invece di insegnare loro una seconda lingua estera, utile per la vita e la professione, gli facciamo studiare il catalano o il sardo.

COLLINO. Bravo!

ANDREOTTI. Sotto questo profilo, non mi resta che – con molta mestizia – astenermi. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Unione Democratici per l'Europa-UdeuR, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, si tratta di un provvedimento che reca con sé molte luci, ma anche molte ombre. Luci poiché affronta per la prima volta il tema improcrastinabile delle minoranze linguistiche, ombre per due motivi fondamentali, oltre a quello dell'intrinseca modestia per quanto attiene alla dotazione finanziaria che reca con sé il provvedimento.

Il primo motivo è stato sottolineato anche dal relatore nella replica. Si tratta del fatto che il provvedimento ha ricevuto scarsa attenzione nell'ambito dei lavori delle Commissioni 1ª e 7ª riunite, sede nella quale sostanzialmente le obiezioni sollevate e i voti contrari sono apparsi estremamente limitati. Al contrario, in Aula sono affiorate numerose osservazioni e questioni anche fondamentali, che hanno cercato di riportare allo stato iniziale l'intera discussione sul provvedimento, con una richiesta, tra l'altro, di rinvio in Commissione. Non mi riferisco soltanto alla distinzione tra lingua e dialetto (sulle quali si è dissertato in modo filologico anche con un certo spessore, ma anche alquanto oziosamente, perché tale distinzione è stata finalizzata soprattutto all'inserimento delle lingue che appaiono escluse dall'articolo 2), ma soprattutto al fatto che occorreva stabilire preventivamente se questa legge rappresentasse un avvio di trattazione del problema oppure la conclusione, il punto di arrivo. Tuttavia, l'accoglimento degli ordini del giorno mi convince che si dovrebbe trattare soltanto dell'avvio e che, sotto questo profilo, sarebbe dannoso rallentare ulteriormente l'*iter* di un provvedimento da troppo tempo molto atteso.

Il secondo motivo d'ombra deriva dall'aver individuato quasi soltanto nella lingua la specificità di una popolazione minoritaria da salvaguardare. Una lingua che si vorrebbe tutelare e usare nelle scuole dell'obbligo, che spesso sono state chiuse in seguito alla razionalizzazione, oppure nei consigli comunali o nelle comunità montane rese sparute dal progressivo abbandono del territorio da parte degli abitanti, inurbatisi nei centri di fondovalle in cerca di migliori condizioni di vita.

Questa legge, purtroppo, accomunando nell'articolo 2 popolazioni territorialmente estese – magari un'intiera regione – e numericamente consistenti ed altre autentiche minoranze in progressivo depauperamento, allocate in aree spesso marginali, ristrette, dai confini limitati ad una comunità montana, non reca in fondo distinzione alcuna e non approfondisce le esigenze peculiari di ciascuna minoranza. Per tale motivo si è ingenerata la rincorsa all'inserimento di altre lingue nell'articolo 2, proprio perché l'approccio alla questione sembrava approssimativo. Non si può infatti ritenere che le esigenze di tutela linguistica e culturale siano le stesse, per esempio, tanto per i franco-provenzali o gli occitani quanto per i friulani e i sardi, perché per gli uni occorre intervenire con molteplici interventi, come ho sottolineato in discussione generale, quando ho detto che «occorre impedire, attraverso molteplici e incisivi provvedimenti, non solo di natura linguistica, il depauperamento di quelle aree

sempre più abbandonate e marginalizzate, alle quali bisogna invece restituire dignità e consapevolezza del proprio ruolo in rapporto alle aree fortemente urbanizzate». Per gli altri, invece, questo provvedimento, pur con i suoi evidenti limiti, potrebbe risultare appagante.

Non mancano inoltre alcune contraddizioni. Per esempio, nei territori di insediamento delle popolazioni di lingua e cultura tutelate troppo sovente i docenti, reclutati secondo le vigenti normative, provengono da luoghi molto lontani e prestano servizio in comunità che sono a loro del tutto estranee per quanto attiene usi, costumi e lingua; appena possibile, chiedono il trasferimento nei luoghi d'origine, dando luogo ad un avvicendamento continuo e deleterio. Curiosamente, invece, il comma 2 dell'articolo 4 consente alle istituzioni scolastiche dell'obbligo di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza mediante specifiche attività di insegnamento. Il buon senso suggerirebbe a questo punto che, anzitutto, gli insegnanti destinati ad operare nelle scuole delle popolazioni di cui si tutela la lingua e la cultura debbano essere reclutati nelle province di residenza. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord).* È una richiesta che avevo già avanzato in merito a tanti provvedimenti e che è stata regolarmente respinta, ma che attiene esattamente al merito e allo spirito del provvedimento al nostro esame.

Come si vede, questo è un esempio che dimostra che ogni approfondimento comporta una serie di questioni, le quali evidenziano che questo disegno di legge può risultare quasi innocuo, ma al contempo rivoluzionario. Forse, non molti colleghi fino a questa mattina se n'erano accorti; se n'è accorto acutamente il senatore Andreotti. L'impostazione della legge doveva, invece, dipanarsi da un concetto di fondo: la molteplicità delle lingue, dei dialetti, degli usi e costumi del nostro Paese, che forse non ha eguali altrove, rappresenta la nostra autentica ricchezza. Questa ricchezza occorre tutelare anzitutto, con particolare attenzione verso quelle popolazioni di cui si vanno estinguendo la lingua e la cultura, cioè le autentiche minoranze. Conclusione semplice, ma troppo ardua, semplicemente perché è emerso ieri e questa mattina che troppi colleghi hanno riconosciuto di non aver approfondito – un eufemismo che probabilmente sottintende il non averlo letto – questo disegno di legge.

Ciò premesso, il mio Gruppo voterà comunque a favore del provvedimento, perché, pur con tutti i suoi limiti, contiene molti princìpi e molte istanze che sono propri della nostra battaglia politica. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e del senatore Crescenzio).*

PRESIDENTE. Mi risulta che ora dovrebbe intervenire in dichiarazione di voto il senatore Camber, al quale do la parola.

CAMBER. Signor Presidente, il senatore Novi esporrà la posizione di astensione del Gruppo Forza Italia. Io intervengo in dissenso dal mio Gruppo: un dissenso che è esclusivamente di carattere formale, visto che condivido tutte le motivazioni...

PRESIDENTE. Senatore Camber, dagli appunti a mia disposizione risulta che dovrebbe intervenire in dissenso dal Gruppo il senatore Novi, mentre lei dovrebbe esprimere l'orientamento di Forza Italia. Se così non è, dovrà intervenire per primo il senatore Novi per dichiarare l'orientamento del Gruppo e quindi lei in dissenso: l'*iter* non può che essere questo!

CAMBER. Signor Presidente, lei mi ha interpellato e io ho risposto.

PRESIDENTE. L'ordine degli interventi è quello che ho testé enunciato?

NOVI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora, deve prima intervenire in dichiarazione di voto il senatore Novi. Probabilmente vi è stato un piccolo equivoco nell'appunto che ho ereditato.

Senatore Novi, ha facoltà di parlare.

NOVI. Signor Presidente, nel momento in cui parliamo di minoranze linguistiche, si è verificato veramente un disguido di minoranza linguistica, tra me e il senatore Camber nell'intenderci.

Anche alla luce dell'arroganza della maggioranza, siamo costretti a praticare un ostruzionismo che ricorre allo strumento della richiesta di verifica del numero legale, questo perché – e ce ne deve dare atto il senatore Andreotti – la maggioranza non si è lasciata, nemmeno per un attimo, condizionare – nella sua «volontà» di potenza in quest'Assemblea – dalle sagge, documentate e profonde parole del senatore Andreotti, che, oltre ad essere maestro di cultura democratica, è anche maestro di cultura pluralista. Basta ricordare non solo la sua esperienza di uomo di Governo e di Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche la sua pregressa vicenda politica.

Tuttavia, il senatore Andreotti deve darci atto che da parte della maggioranza non vi è alcuna volontà di dialogo. La maggioranza ha adottato argomentazioni e linguaggi grevi, supponenti, volgari, ingiuriosi e squadristici. *(Proteste dei senatori Carcarino e Marchetti).* Mi riferisco, ad esempio, al linguaggio che ha caratterizzato l'intervento del senatore Crescenzio, che ha definito «marmaglia» le nostre argomentazioni.

Al senatore Crescenzio voglio ricordare un particolare: questa maggioranza ha votato un ordine del giorno che conteneva alcune delle argomentazioni da noi addotte. Ne consegue, ovviamente, che egli definisce «marmaglia» anche l'ordine del giorno che la sua maggioranza ha votato.

La supponenza del senatore Crescenzio non merita una nostra replica, essendo intrisa di quei residui di cultura giacobina (non a caso uso il termine «residui» e non una parola ingiuriosa come «marmaglia») che sono presenti in Parlamento e che fanno disonore alla maggioranza.

In realtà, abbiamo espresso le nostre perplessità sull'articolo 2 del disegno di legge, perché riteniamo tale articolo discriminatorio, dal momento che (come è stato sottolineato, ad esempio, per l'Alto Adige) orienta verso una sorta di monolinguismo, di monocultura, di oppressione dell'identità e della cultura italiana presente in Alto Adige.

Nel momento in cui si ricorre ad indicazioni stradali soltanto in tedesco, si nega, si respinge e si opprime la nostra identità culturale. Abbiamo apprezzato e apprezziamo complessivamente il disegno di legge perché si muove nell'ambito delle previsioni contenute nell'articolo 6 della Costituzione. Tuttavia, non possiamo non rilevare che lo stesso contraddice la convenzione-quadro sulla protezione delle lingue regionali. Poiché nessuno ha dato risposta in merito a questo dato, un giorno dovrete spiegarci perché il friulano, che è una «parlata» regionale, e il tedesco, che è una lingua egemone in un'intera provincia, debbano essere tutelati e perché invece non debbano essere tutelate altre identità.

Si dice: ma quelle ormai sono lingue, culture e identità che fanno parte di un patrimonio vastissimo. Non è affatto vero: per chi segue il dipanarsi della vicenda culturale di questo Paese, è quanto mai chiaro che il processo di omologazione e anche di oppressione delle identità e delle culture è in atto, è grave e tende a spossessare le nazionalità che formano il nostro Paese delle loro tradizioni e persino della loro storia.

In questo disegno di legge, all'articolo 4, comma 2, si parla di «attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali»; allora, dal momento che si parla di «lingua» e «tradizioni culturali», perché quest'insegnamento negarlo, per esempio, ai siciliani, ai napoletani, ai calabresi o ai piemontesi? In Piemonte esistono quattro lingue minoritarie: perché privilegiare soltanto il francese e il franco-provenzale a discapito, per esempio, della lingua piemontese? Ce lo dovreste spiegare. Ecco dunque da cosa nasceva la nostra perplessità complessiva su questo disegno di legge. Dovrete spiegarci perché comprendete il sardo tra le lingue che vanno tutelate: è giusto che sia così (e ribadisco con forza che per noi il sardo è una lingua che va tutelata e valorizzata), ma perché negare questa stessa tutela ad altre lingue, come ad esempio il piemontese?

In realtà, quindi, le vostre ingiurie e le vostre contumelie, i vostri palesi atti intimidatori qui in Aula volevano alzare una cortina fumogena a protezione delle contraddizioni e delle discriminazioni presenti nel testo del provvedimento, che voi volete invece approvare senza un attimo di riflessione.

Mi riferisco poi all'UDeuR e ad altre componenti della maggioranza che hanno mostrato perplessità e dissociazione. Si dichiarano perplessità che poi spariscono di fronte alla «chiamata alle armi» della disciplina della maggioranza. Capisco anche che qui sono in discussione subvalori essenziali per alcuni, quali quelli, per esempio, del mantenimento o dell'attribuzione dei collegi nel maggioritario; e dunque si dissente, ma nello stesso tempo si accorre, ci si accorpa, ci si aggrega, perché essenziale è la tutela del proprio collegio nel maggioritario e quindi occorre rispettare una disciplina ferrea. Ecco il vostro pluralismo. Noi parliamo

di egemonia dei Democratici di sinistra su questa maggioranza ed ecco una prova dell'esistenza di quest'egemonia. I partiti neocentristi di questa maggioranza in realtà richiamano alla memoria quei partiti che nelle democrazie popolari erano centristi, non erano comunisti, ma poi erano totalmente subalterni al partito egemone, che in genere era il partito comunista; anzi, nella totalità dei casi era il partito comunista, anche se assumeva diverse denominazioni, come quella di «partito dei lavoratori».

In questa sede voglio richiamare l'attenzione anche sull'orientamento e sull'atteggiamento della Lega.

Mi sarei aspettato da quest'ultima un atteggiamento diverso. Non vi siete resi conto che avete fornito a questa maggioranza un'arma – ve ne accorgerete in campagna elettorale – contro i vostri stessi elettori. Infatti, questa stessa maggioranza un giorno comunicherà a voi e agli altri – e la farà emergere anche attraverso i giornali locali – la seguente realtà: il piemontese, che rientra in una delle quattro lingue minoritarie del Piemonte, non è compreso in questo testo di legge, a differenza del francese e del franco-provenzale. È un dato di fatto. Come spiegherete, allora, ai vostri elettori piemontesi questa contraddizione? Tanto più che anche un voto del consiglio regionale del Piemonte mirava a tutelare questa lingua e questa identità culturale. Come farete a spiegarlo? Lo stesso vale per il Veneto.

Certo, le volgarità del senatore Crescenzio hanno meritato l'applauso di una maggioranza arrogante e anche, in molte sue componenti, incolta. Ma come motiverete il vostro voto di fronte ai vostri elettori? E soprattutto, come motiverete il vostro sostegno a quella che è stata la presenza parziale della maggioranza in Aula? Perché la maggioranza non era in grado di assicurare la presenza del numero legale in quest'Aula? Perché anche all'interno della stessa maggioranza ci sono dissensi sul disegno di legge in esame. Voi dovevate far emergere il dissenso presente anche all'interno della maggioranza sul provvedimento in discussione, come ha affermato ieri con grande profondità ed argomentazioni dense di cultura – quelle sì – il senatore Vertone Grimaldi. Il senatore Vertone Grimaldi, ieri, non si è abbandonato ad aggressioni ingiuriose e ad argomentazioni da postribolo, ma si è dilungato analizzando in modo serio e rigoroso questo disegno di legge.

Allora, noi prendiamo atto della totale chiusura della maggioranza e della subalternità del Partito Popolare all'arroganza giacobino-diessina. Ripeto: ne prendiamo atto. Il Partito Popolare una volta era il partito sturziano, il partito della sussidiarietà e del federalismo. Il Partito Popolare si mostra invece in questa sede totalmente subalterno, in nome dell'intangibilità *(Commenti del Partito Popolare Italiano)* del subvalore del seggio maggioritario da tutelare, agli ordini e ai *diktat* della maggioranza, che in Aula ha mostrato attraverso una collega anche un certo espressionismo autoritario.

FOLLIERI. Basta!

PRESIDENTE. Senatore Novi, la invito a concludere l'intervento, essendo scaduto il tempo a sua disposizione.

NOVI. Ecco perché in questa sede esprimiamo il nostro voto di astensione su questo disegno di legge, discriminatorio ed oppressivo nei confronti di altre identità culturali e linguistiche che andrebbero invece tutelate. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

CAMBER. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAMBER. Signor Presidente, il Polo aveva dato la misura dell'atteggiamento moderato e costruttivo, certamente non ostruzionistico, che intendeva assumere con il comportamento tenuto dalle sue varie componenti nei lavori della Commissione, confidando nella maturità e nell'equilibrio del Governo e della maggioranza.

Quali siano stati poi in effetti la maturità e il senso dell'equilibrio di questa maggioranza lo abbiamo inequivocabilmente potuto vedere quest'oggi, nel corso dei lavori. Diciamo che questa visione è culminata con l'intervento del presidente Andreotti, che in modo equilibrato ha chiesto una pausa di riflessione, che poi è stata condivisa da qualificate componenti della stessa maggioranza – cito, tra gli altri, la senatrice Fumagalli Carulli e il senatore Roberto Napoli – che si sono espresse in sintonia con tale richiesta.

Le reazioni assolutamente scomposte – vorrei dire rabbiose – tenute, a fronte di quella che era soprattutto una richiesta di buon senso, dal relatore e dal partito di maggioranza all'interno di questa maggioranza (cioè i Democratici di Sinistra) sono state esemplari del clima che si vuole instaurare con questa legge, della *ratio* che ha improntato un certo lavoro, che forse, equivocando, avevamo inteso essere portato avanti nell'interesse più largo, un po' di tutti.

Le dichiarazioni cui abbiamo assistito finora sono particolarmente curiose. Si tratta di dichiarazioni sostanzialmente contrarie al provvedimento, che però vengono concluse dicendo: «Poiché siamo contrari per queste ed altre ragioni, voteremo a favore». Valga per tutte, per esempio, la dichiarazione del senatore Elia, il quale afferma di non riscontrare, in termine di semiologia o di altri rami scientifici (così testualmente recita il senatore Elia), una validità ai fini della tutela delle minoranze che vengono indicate nominativamente. Ciononostante, afferma di votare a favore.

La Lega, in maniera articolata, si dice contraria e la motivazione più forte, che alla fine fa ricondurre al voto favorevole, è che si è atteso a lungo un provvedimento. Verrebbe da dire che forse qualche volta, avendo già atteso molto, varrebbe la pena attendere qualche altro giorno, come suggeriva il senatore Andreotti. Ascoltando le motivazioni del senatore Mundi a nome dell'UDeuR, che condivide la posizione del suo capogruppo, senatore Roberto Napoli (il quale a sua volta condivideva quella del senatore Andreotti), si nota che sono a favore, anche se non si riscontrano – come da essi stessi sottolineato – gli elementi per giungere ad una votazione del testo

in esame. È un fatto curioso, ma anche emblematico di un determinato clima.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, richiamo e faccio mie tutte le indicazioni del collega che mi ha preceduto. Vorrei fare un'altra precisazione: i costi, in termini di denaro, esposti nell'articolato del provvedimento certamente non corrispondono alle effettive spese cui andremo incontro; saranno costi nell'ordine di parecchie centinaia di miliardi, forse in questo momento non sopportabili o altrimenti impiegabili.

Inoltre, mi pare risulti molto evidente il problema relativo ai posti di lavoro. Con l'attenzione quest'oggi focalizzata da una parte dell'Assemblea, che corrisponde alla maggioranza governativa, queste nuove centinaia di posti di lavoro verranno attentamente «timonate» per la creazione di mirate clientele partitiche. Infine, va evidenziata l'inapplicabilità, in termini fattuali, di questo provvedimento.

Io vengo da una città di confine, Trieste. Il disegno di legge in esame comprende dodici minoranze linguistiche; ebbene, nel territorio della mia provincia sono presenti ben otto minoranze linguistiche sulle dodici tutelate. Sono curioso di constatare in quali termini si renderà applicabile una legge del genere quando legittimamente ne verrà richiesta l'attuazione da queste otto minoranze.

Sono convinto che una pausa di riflessione, che è stata arrogantemente rifiutata, probabilmente avrebbe premiato l'atteggiamento assunto da tutte le componenti del Polo; un atteggiamento di equilibrio non ostruzionistico quale si è voluto tenere finché siamo arrivati ai lavori dell'Aula e fino a quando la maggioranza questa mattina non ha qui gettato la maschera. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor presidente Fisichella, la sua prestigiosa Presidenza mi pone un po' in soggezione nell'affrontare un argomento che presuppone una vasta cultura. Comunque, Presidente, rappresentante del Governo e amici senatori, vorrei fare un breve *excursus* storico per spiegare l'atteggiamento di Alleanza Nazionale nei confronti del provvedimento in esame.

Nel 1861, sotto la guida di Cavour, nasceva la Destra storica, nella quale confluirono i liberali e i moderati provenienti da varie parti dell'Italia. Ognuno aveva proprie pulsioni e proprie caratteristiche, costoro non formavano un gruppo omogeneo, ma comunque rappresentavano la Destra storica. Il primo Parlamento italiano non doveva rappresentare l'*optimum* se il barone Petruccelli – che ne faceva parte ed era un critico corrosivo di quell'epoca – scriveva, a proposito delle caratteristiche fisiche dei parlamentari provenienti dalle diverse parti d'Italia: «Noi abbiamo sei balbuzienti, cinque sordi, tre zoppi, un gobbo, degli uomini ad occhiali, un gran numero di calvi – quasi tutti – non un sol muto, ciò che è una sventura».

L'avvento della Destra storica fece subire una grave flessione alla Destra estrema, che era concentrata nella Savoia; per questo motivo la Savoia fu ceduta: Cavour aveva capito di poter, in questo modo, devitalizzare la Destra estrema. Nel Parlamento, insieme alle numerose forze confluite nella Destra storica, sedevano i rappresentanti di una destra profondamente clericale, di una destra estrema, rappresentata da Vito d'Ondes Reggio (traccio questo *excursus* storico perché il presidente Fisichella lo conosce bene), il quale, per protesta contro l'ingresso italiano a Roma, si dimise dalla carica di deputato e si dedicò all'apostolato laico. Vi era poi un gruppo di cinque autonomisti, i quali non vedevano assolutamente di buon occhio la confluenza di vari Stati nell'unico Stato italiano.

Credo che, se fossi vissuto allora, sarei stato un autonomista, perché le nostre terre, che non erano il Piemonte, furono annesse, tramite provvedimenti legislativi e amministrativi, ad uno Stato da loro lontano. Da noi venne il commissario Valerio, il quale impose tante leggi e tra queste le più odiose per la nostra popolazione furono quelle che prevedevano l'obbligo della leva militare, allora sconosciuta nella nostra terra, nonché una diffusa imposizione fiscale, mentre fino ad allora erano colpiti soltanto i grandi patrimoni e le grandi ricchezze.

Oggi facciamo parte di un altro mondo, ma quella Destra ebbe comunque una grande forza aggregatrice. Un illustre storico, Giovanni Spadolini, in «Autunno del Risorgimento», scrisse le seguenti parole a proposito della Destra storica: «Ad un popolo fondamentalmente anarchico, la Destra insegnò il rispetto della legge; ad un popolo tradizionalmente conformista, la salvezza nell'intimità della fede; ad un popolo abituato a sottrarsi a tutti i gravami sociali, applicò il correttivo delle tasse e delle imposte; ai reazionari oppose la coscienza delle conquiste definitive; ai rivoluzionari, il senso dei limiti storici; ai ribelli, il freno delle leggi inviolabili». Quella Destra ha avuto dunque una grande forza aggregatrice nell'ambito di questo lungo processo.

Ora, a parte l'annessione, a parte la mancata attuazione dell'unione federalista tra i vari Stati, prevista da Gioberti, sono ormai passati circa centoquarant'anni dalla nascita dello Stato unitario, cui il nazionalismo, con la guerra di Libia del 1912, ha conferito particolare compattezza. In quell'occasione si crearono, infatti, le premesse per una fortissima identità nazionale.

Nello statuto del nazionalismo era emblematica la presenza di un punto di riferimento: lo statuto riconosceva, in particolare, nella monarchia di allora la personificazione vivente della coscienza attiva della nazione. Ciò significa che dalla divisione in tanti Stati siamo giunti ad essere uno Stato perfettamente unitario; né oggi si può parlare di vero federalismo se esaminiamo i poteri e le funzioni conferiti alle regioni e agli enti locali.

Il vero federalismo è quello che si realizza nel caso contrario, ossia quando tanti piccoli Stati autonomi creano le premesse per la formazione di un unico nuovo Stato diverso.

Oggi ci troviamo, quindi, in un Paese che, ad onta di quanto sta succedendo, è munito di una forte e grande identità e che, inoltre, è

proiettato verso l'Europa, che rappresenta un'ulteriore nuova grande identità che dovremo bene o male acquisire, anche attraverso le cessioni di sovranità che stiamo compiendo nei suoi confronti.

Così come nel 1861 stentammo a sentire l'Italia come aggregata, oggi, come italiani, stentiamo a sentire l'Europa come aggregazione; invece è proprio questa la nuova realtà, che è di aggregazione, appunto, e non di frazionamento. Proprio oggi in 1ª Commissione, si esamina un provvedimento in materia di bandiere, simbolo ed emblema degli Stati e delle nazioni, che impone di esporre la bandiera europea accanto a quella nazionale.

Alleanza Nazionale comprende, dunque, la necessità di tutelare le minoranze, i loro linguaggi originali e quanto esse culturalmente possono rappresentare nel contesto ampio dello Stato italiano e riconoscere la grande funzione, storica e culturale, che hanno le minoranze linguistiche. Alleanza Nazionale è, però, anche fedele al suo concetto di Stato unitario, così come si configura oggi, ed è proiettata nel futuro; come forza di Destra illuminata, non può accettare il doppio binario linguistico nelle forme ufficiali: possiamo accettare la lingua parallela come forma di cultura, ma non assolutamente che due lingue costituiscano la lingua ufficiale di una comunità, di un'aggregazione, di un'entità che fa parte dell'Italia e quindi dell'Europa. Non possiamo accettarlo per questi motivi, che sono volti al futuro.

Alleanza Nazionale voterà, quindi, contro il provvedimento in esame per le ragioni che ho esposto, sottolineando che tale voto non è contro le minoranze linguistiche, ma è semplicemente contro il disegno di legge in esame, che rappresenta un inquietante ripiegamento all'indietro di fronte alle nuove esigenze politiche ed istituzionali che pretendono tutto il contrario.

Come ha affermato un grande della nostra storia, il senatore Andreotti, se votassimo questo provvedimento non renderemmo un servizio alle nuove generazioni.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, per la rapidità dei nostri lavori e – per dirla con il gentile senatore Novi – senza alcun espressionismo autoritario, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra sul provvedimento in discussione, anticipando la nostra soddisfazione per la sua eventuale approvazione. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

TAPPARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. Dunque, lei contraddirà l'espressionismo autoritario!

TAPPARO. Signor Presidente, dichiarando la mia astensione nella votazione finale del provvedimento in esame, desidero precisare che ho apprezzato il lavoro del relatore Besostri, l'impegno che vi ha dedicato e la sua correttezza, anche alla luce della difficoltà dell'impresa che doveva affrontare, essendoci trovati tutti ad operare in una situazione caratterizzata da un'estrema rigidità.

Ora, qualsiasi tipo di soluzione si potrà individuare per altre legittime esigenze che vi potranno essere di riconoscimento del patrimonio linguistico presente in Italia, potrebbe determinare un limite ed una frattura, apparendo un intervento di seconda serie o dai caratteri diversi. Riconosco, ovviamente, che nel provvedimento in esame ad alcune minoranze linguistiche presenti nella mia regione (basti pensare, solo con riferimento alla mia provincia, ai franco-provenzali, agli occitani e ai *walser* della Val Sesia), è riconosciuta un'importante tutela; tuttavia, si è persa l'opportunità di fornire una risposta più complessiva al problema.

Noi non stiamo facendo un dibattito unico in Europa. In questo momento, in Francia, con uno schieramento trasversale che va da Chevenement a Max Gallo, fino al nuovo *leader* dei *Paysans*, Bovet, si sta lavorando per la valorizzazione del grande patrimonio linguistico francese pure in una realtà statuale molto forte. Non è un lavoro da Vandea linguistica, da localismo spicciolo; esso parte dai dirigenti più vicini alla mia matrice politica, legata al socialismo europeo, come Chevenement e Max Gallo, che, ricordo, era il consulente culturale del presidente Mitterrand. Si sta lavorando per dare una dignità al patrimonio linguistico francese non solo nella dimensione statuale, ma anche nella costruzione dell'Europa dei popoli e delle culture.

Questo lavoro evidentemente porta con sé aspetti che già nel dibattito svoltosi su questo provvedimento sono stati sottolineati. Ciò non vuol dire negare il valore dell'internazionalismo, ma far sì che stili di vita, di alimentazione e *standard* culturali non siano determinati sostanzialmente da multinazionali, da uffici *marketing* della Coca Cola o della Nike e in qualche modo riconoscere che, attraverso il patrimonio linguistico, si affermano elementi e radici, non per una proiezione statica, passiva, da *Ancien Régime*, ma per trarre da queste ispirazioni la capacità di misurarsi con un internazionalismo che non deve, però, sostanzialmente in una possibilità per le multinazionali di stabilire il nostro bagaglio culturale, di alimentazione e di stili di vita per il futuro.

Ho presentato un disegno di legge per recuperare anche un patrimonio linguistico più grande rispetto al franco-provenzale, all'occitano e al *walser* della mia regione: il piemontese. Quest'ultimo, l'ho già detto, ha una sua ragione, perché è una lingua neolatina occidentale, non una versione del toscano; è più prossimo all'occitano e al franco-provenzale e quindi ha sue radici e suoi percorsi. Oggi il piemontese è parlato in modo diffuso, non solo dai ceti più umili, ma in modo generalizzato. Anche il nostro collega avvocato Agnelli parla tranquillamente il piemontese.

Noi rischiamo, quindi, di ledere, in qualche modo, i diritti di questa comunità approvando un provvedimento parziale, anche se non discono-

sco che riveste una sua importanza. Cosa dobbiamo dire come appartenenti al ceppo di lingua piemontese? Dobbiamo aspettare il federalismo istituzionale, l'integrazione europea, che sappia in qualche modo non aver più paura di liberare queste energie e renderle di pari rango a qualsiasi altra?

È questo il tema che mi amareggia. Mi dispiace per la collega Barbieri, che ci ha invitato ad un voto compatto come Democratici di Sinistra, ma io sento molto questo vincolo e desidero lasciare un messaggio costruttivo per un futuro che possa permettere di recuperare, in modo adeguato, una grande espressione culturale che costituisce una ricchezza che ci permetterà, con maggiore forza, di affrontare l'integrazione europea e la globalizzazione. *(Applausi della senatrice De Zulueta).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché vi sono ancora molte dichiarazioni di voto sul provvedimento in esame, sospendiamo i nostri lavori. Riprenderemo la trattazione di questo argomento nella seduta pomeridiana.

Sui fogli firma dei senatori

PRESIDENTE. Comunico che, come già preannunciato in Aula, su disposizione del presidente Mancino, a partire dall'odierna seduta pomeridiana, il registro delle firme degli onorevoli senatori sarà collocato nell'Aula del Senato su un apposito tavolo posto in corrispondenza dell'ingresso a sinistra del banco della Presidenza.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,03).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366)

ARTICOLI DA 6 A 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 6 A 16 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6. **Approvato**

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7. **Approvato**

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8. **Approvato**

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9. **Approvato**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Art. 10. **Approvato**

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11. **Approvato**

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12. **Approvato**

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.

3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13. **Approvato**

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14. **Approvato**

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonchè i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonchè per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15. **Approvato**

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Art. 16. **Approvato**

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 16-*bis*.

1. I Ministeri delle politiche agricole e forestali, della pubblica istruzione, dell'ambiente, degli affari esteri, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei lavori pubblici e gli organismi competenti per lo spettacolo, lo sport e il turismo, ciascuno per le proprie competenze, possono inserire nei programmi di spesa ovvero erogare contributi a favore dei comuni abitati da minoranze linguistiche che presentano progetti di difesa e valorizzazione delle identità culturali minoritarie e di valorizzazione del territorio».

16.0.1 MARINI, MELONI, BRUNO GANERI, FIGURELLI

ARTICOLI DA 17 A 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 17 A 20 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17. **Approvato**

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Art. 18. **Approvato**

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 19. **Approvato**

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20. **Approvato**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.3366.Articolo 15	161	160	025	123	012	081	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0719 del 25-11-1999 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	F	
ALBERTINI RENATO	F	
ANDREOLLI TARCISIO	M	
ANDREOTTI GIULIO	A	
ANGIUS GAVINO	F	
AZZOLLINI ANTONIO	A	
BALDINI MASSIMO	A	
BARBIERI SILVIA	F	
BARRILE DOMENICO	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BEDIN TINO	A	
BERGONZI PIERGIORGIO	F	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	
BERTONI RAFFAELE	F	
BESOSTRI FELICE CARLO	F	
BESSO CORDERO LIVIO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BISCARDI LUIGI	F	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	F	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BORRONI ROBERTO	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	
BRIENZA GIUSEPPE	A	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	
BRUTTI MASSIMO	M	
BUCCI MICHELE ARCANGELO	A	

Seduta N. 0719 del 25-11-1999 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	
CABRAS ANTONIO	F	
CALLEGARO LUCIANO	A	
CALVI GUIDO	F	
CAMBER GIULIO	C	
CAMERINI FULVIO	F	
CAMO GIUSEPPE	F	
CAPALDI ANTONIO	F	
CAPONI LEONARDO	F	
CARCARINO ANTONIO	F	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARPI UMBERTO	F	
CARPINELLI CARLO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	A	
CASTELLI ROBERTO	F	
CAZZARO BRUNO	F	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CENTARO ROBERTO	M	
CIMMINO TANCREDI	F	
CIONI GRAZIANO	F	
CIRAMI MELCHIORRE	A	
CO' FAUSTO	F	
COLLINO GIOVANNI	C	
CONTE ANTONIO	F	
CORRAO LUDOVICO	M	
CORTIANA FIORELLO	F	
COVIELLO ROMUALDO	M	
COZZOLINO CARMINE	C	
CRESCENZIO MARIO	F	
CUSIMANO VITO	C	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	M	

Seduta N. 0719 del 25-11-1999 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DE ANNA DINO	A	
DEBENEDETTI FRANCO	M	
DE CAROLIS STELIO	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	M	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	
DE LUCA ATHOS	F	
DE LUCA MICHELE	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	F	
DE ZULUETA TANA	F	
DIANA LINO	M	
DIANA LORENZO	F	
DI BENEDETTO DORIANO	F	
DI ORIO FERDINANDO	F	
DONDEYNAZ GUIDO	M	
DONISE EUGENIO MARIO	F	
DUVA ANTONIO	M	
ELIA LEOPOLDO	F	
ERROI BRUNO	A	
FALOMI ANTONIO	F	
FASSONE ELVIO	F	
FAUSTI FRANCO	A	
FERRANTE GIOVANNI	F	
FIGURELLI MICHELE	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	M	
FOLLIERI LUIGI	A	
FOLLONI GIAN GUIDO	M	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	
FUSILLO NICOLA	M	
GAMBINI SERGIO	F	
GERMANA' BASILIO	M	

Seduta N. 0719 del 25-11-1999 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GIARETTA PAOLO	A	
GIORGIANNI ANGELO	M	
GIOVANELLI FAUSTO	F	
GRUOSSO VITO	F	
GUBERT RENZO	M	
GUERZONI LUCIANO	F	
IULIANO GIOVANNI	F	
LARIZZA ROCCO	F	
LAURIA BALDASSARE	F	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	F	
LAURO SALVATORE	M	
LAVAGNINI SEVERINO	F	
LEONE GIOVANNI	M	
LO CURZIO GIUSEPPE	M	
LOIERO AGAZIO	M	
LORETO ROCCO VITO	F	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	M	
MACERATINI GIULIO	C	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	
MAGGI ERNESTO	M	
MAGGIORE GIUSEPPE	C	
MAGNALBO' LUCIANO	C	
MANCINO NICOLA	P	
MANCONI LUIGI	F	
MANFREDI LUIGI	A	
MANIERI MARIA ROSARIA	M	
MANZI LUCIANO	F	
MARCHETTI FAUSTO	F	
MARINI CESARE	F	
MARINO LUIGI	M	
MARTELLI VALENTINO	M	

Seduta N. 0719 del 25-11-1999 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	A	
MELE GIORGIO	M	
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	
MICELE SILVANO	F	
MIGNONE VALERIO	F	
MONTAGNA TULLIO	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	M	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORO FRANCESCO	F	
MUNDI VITTORIO	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
NAPOLI ROBERTO	F	
NAVA DAVIDE	F	
NIEDDU GIANNI	F	
NOVI EMIDDIO	A	
OCCHIPINTI MARIO	F	
OSSICINI ADRIANO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	M	
PALOMBO MARIO	M	
PALUMBO ANIELLO	A	
PAPINI ANDREA	M	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	
PARDINI ALESSANDRO	F	
PAROLA VITTORIO	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	M	
PASTORE ANDREA	A	
PEDRIZZI RICCARDO	C	
PELELLA ENRICO	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	F	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PETRUCCI PATRIZIO	F	

Seduta N. 0719 del 25-11-1999 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	
PETTINATO ROSARIO	F	
PIANETTA ENRICO	A	
PIATTI GIANCARLO	F	
PILONI ORNELLA	F	
PINGGERA ARMIN	F	
PINTO MICHELE	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	
POLIDORO GIOVANNI	F	
PREDA ALDO	F	
RESCAGLIO ANGELO	F	
RIPAMONTI NATALE	F	
ROBOL ALBERTO	F	
ROCCHI CARLA	M	
ROGNONI CARLO	A	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	A	
RUSSO GIOVANNI	F	
RUSSO SPENA GIOVANNI	F	
SALVATO ERSILIA	F	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	F	
SARTO GIORGIO	M	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	
SCIVOLETTO CONCETTO	F	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	
SEMENZATO STEFANO	F	
SENESE SALVATORE	F	
SMURAGLIA CARLO	F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	F	
STANISCIA ANGELO	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	

Seduta N. 0719 del 25-11-1999 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
TABLADINI FRANCESCO	M	
TAPPARO GIANCARLO	A	
TAROLLI IVO	M	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TIRELLI FRANCESCO	F	
TOIA PATRIZIA	F	
TURINI GIUSEPPE	C	
VALLETTA ANTONINO	F	
VEDOVATO SERGIO	F	
VELTRI MASSIMO	M	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	
VIGEVANI FAUSTO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VISENTIN ROBERTO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIVIANI LUIGI	M	
VOLCIC DEMETRIO	A	
WILDE MASSIMO	F	
ZANOLETTI TOMASO	A	
ZECCHINO ORTENSIO	M	
ZILIO GIANCARLO	F	

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

720ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO ..... *Pag.* V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-19

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 21-45

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Disegno di legge (3820) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE 2
BORTOLOTTO *(Verdi-L'Ulivo)* 2

SUI FOGLI FIRMA DEI SENATORI

PRESIDENTE 3, 4
* PORCARI *(Forza Italia)* 2
CASTELLI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 3
DOLAZZA *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***

(Relazione orale):

Approvazione del disegno di legge n. 3366:

* PORCARI *(Forza Italia)* . . . . . *Pag.* 5
MASULLO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 6
COLLINO *(AN)* 7
CÒ *(Misto-RCP)* 9
MARCHETTI *(Misto-Com.)* 9
BORTOLOTTO *(Verdi-L'Ulivo)* 9
MONTELEONE *(AN)* 9
VERTONE GRIMALDI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 10
CONTESTABILE *(Forza Italia)* 12, 13
PASSIGLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 14
DEBENEDETTI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 15
* JACCHIA *(Misto)* 15
TERRACINI *(Forza Italia)* 15
NOVI *(Forza Italia)* 16

Verifica del numero legale 16

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Discussione di proposta:

PRESIDENTE 17, 18
WILDE *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 17
GASPERINI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 18

Verifiche del numero legale 17, 18

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 26 NOVEMBRE 1999 19

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... *Pag.* 21

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 21

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 18

Interpellanze ..... *Pag.* 21

Interrogazioni 27

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 45

Ritiro di interrogazioni 45

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

PRESIDENTE. Senatore Castelli, dico a lei quello che ho detto al senatore Porcari, con l'aggiunta che, se sulle assunzioni di responsabilità credo siamo tutti d'accordo, uno che scarabocchia anonimamente non è che si assuma delle grandi responsabilità.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, non le do la parola perché ha già parlato il senatore Porcari. O vuole intervenire per altri motivi?

NOVI. Vorrei prendere la parola, signor Presidente per dissentire da quanto ha dichiarato il senatore Porcari, perché egli è stato, secondo me, fin troppo tollerante e disponibile nei confronti...

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Novi, non è possibile che io le dia la parola al riguardo. Escludetegli il microfono per favore.

DOLAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Dolazza, è già intervenuto un rappresentante del suo Gruppo.

DOLAZZA. Signor Presidente, vorrei intervenire su un'altra questione.

PRESIDENTE. Quale questione, senatore Dolazza?

DOLAZZA. Signor Presidente, poiché sono la persona il cui nome viene di seguito a quello che viene sempre scarabocchiato, vorrei specificare che oggi ho firmato perché mi sono trovato all'improvviso di fronte a questo cambiamento, però da domani, se il registro rimane qui in Aula con una persona che sorveglia quando firmo, non firmerò più la mia presenza in Aula.

PRESIDENTE. Va bene, anche lei, senatore Dolazza, ripete quanto è già stato detto. Vi prego di essere rispettosi delle regole, colleghi senatori, per favore.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***
(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 3366

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3366, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge nn. 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli articoli e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finali, che adesso riprendiamo.

PORCARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PORCARI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio voto contrario al disegno di legge sulla tutela delle minoranze linguistiche. Vorrei sottolineare che il mio voto contrario tende a marcare una differenza rispetto all'astensione, che è di fatto un voto contrario per il Regolamento del Senato.

Tre considerazioni mi spingono a dichiarare questo voto. Anzitutto, una considerazione a suo tempo fatta dal senatore Spadolini: io ritengo che la frammentazione linguistica e il riconoscimento di tanti - parliamo di dodici – particolarismi linguistici e linguistico-culturali, dietro cui rimane sempre l'ombra del particolarismo etnico, delle divisioni, sia premessa a un'ulteriore frammentazione politica del Paese. Vorrei ricordare che la lingua italiana è nata e si è evoluta con il contributo di tutti gli italiani di tutte le regioni d'Italia.

Avrei potuto votare a favore o astenermi su una legge che concernesse le minoranze classiche, quelle delle zone di frontiera, ma ciò che mi ha lasciato perplesso è stata soprattutto l'inclusione della lingua sarda. Non sapevo che la Sardegna, che comunque ha una sua letteratura, avesse una lingua di espressione tanto forte, tenuto conto che non mi risulta – e mi scuso per l'eventuale ignoranza – che la più grande scrittrice sarda, Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, abbia scritto in sardo. Eppure, ha espresso l'anima, la cultura e i problemi del popolo sardo altrettanto bene e forse meglio che se lo avesse fatto nella sua lingua, poco adatta a veicolarli sia verso l'Italia che verso il resto di quell'Europa che le ha assegnato poi il premio Nobel.

Al tempo stesso, sottolineo che quando il senatore Elia ha parlato *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)* di rispetto particolare per le minoranze linguistiche collegate alle regioni a statuto speciale ha dimen-

ticato la Sicilia. Purtroppo ieri non ho potuto seguire il dibattito, ma spero che nessun senatore siciliano abbia chiesto che la lingua siciliana, che è una lingua quanto il sardo e che ha conosciuto importanti espressioni letterarie e poetiche, fosse inclusa fra queste minoranze. Per me sarebbe stato dolorosissimo, perché credo nell'unità linguistica e culturale, come nell'unità politica del nostro Paese (discorso sul federalismo a parte, che non ha nulla a che vedere con il problema, perché gli Stati Uniti sono uno Stato federale, ma non mi risulta che al di là della lingua inglese o americana, come la chiamano oggi, ce ne siano altre, «legali» o legalizzate che dir si voglia; e lo stesso discorso vale per la Germania).

Mi domando se le lingue europee si sarebbero mai formate ove la visione, peraltro trasversale a tutte le forze politiche, di dare libero sfogo, ma soprattutto una dignità costituzionale alle lingue locali, avesse prevalso nel corso dei secoli negli altri Paesi e all'indomani dell'indipendenza in Italia.

Ricordo che i più grandi scrittori siciliani, da Pirandello a Verga, da De Roberto a Sciascia, si esprimevano in un italiano perfetto, vagamente ricollegabile al toscano assunto come punto di riferimento. Adesso ci troviamo di fronte alla situazione assurda di dodici lingue (e/o dialetti) riconosciute e tutelate. Per carità, che le dodici lingue fioriscano pure nelle loro espressioni letterarie, ma che non si affianchi – fra l'altro – all'italiano, nelle scuole, una lingua locale a scapito dell'indispensabile studio delle lingue estere, come giustamente ha sottolineato il senatore Andreotti.

Per concludere, rilevo che la lingua minoritaria «non territoriale» più meritevole di rispetto, la lingua italiana dei segni (LIS), quella dei sordi, di una minoranza di portatori di *handicap*, che era stata oggetto di emendamenti, non recepiti nella legge, è stata totalmente trascurata, pur riguardando l'inserimento sociale e lavorativo di una minoranza linguistica dimenticata. Fortunatamente il senatore Andreolli se n'è ricordato presentando insieme ad un altro collega un ordine del giorno cui appongo la mia firma, ribadendo peraltro il mio voto contrario su questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Travaglia).*

MASULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

Tuttavia, chiedo ai senatori che intervengono in dissenso di dire in anticipo come intendono votare.

MASULLO. Signor Presidente, ovviamente voterò, sia pure con rammarico, in dissenso dal mio Gruppo esprimendo un voto di astensione. Ciò in coerenza con le argomentazioni che ebbi già occasione di esprimere a questo proposito nel precedente dibattito generale. Farò soltanto due considerazioni conclusive.

In primo luogo, il mio punto di vista non riguarda i singoli articoli del disegno di legge, ma quello che – come già dissi allora – mi sembra il messaggio generale.

Noi filosofi purtroppo siamo presbiti; non guardiamo al presente, che spesso ci sfugge, ma guardiamo lontano. Mi sembra che nell'attuale situazione culturale, nella situazione del nostro tempo, vi sia una crisi sostanziale della società nella sua capacità di adeguarsi alle nuove situazioni di carattere – come si dice – globale e che questa società, per fronteggiare la propria incapacità, si riduca al comunitarismo e quindi alla chiusura nelle piccole comunità.

Passando ad una seconda considerazione, la mia preoccupazione è che oggi si tenda a rinchiudere di nuovo gli individui nelle singole piccole comunità proprio nel momento in cui dovremmo tutti imparare, fin da piccoli, a non considerarci tanto italiani, tedeschi, francesi o altro, quanto uomini e quindi cittadini del mondo.

Proprio per questo messaggio contrario al sentimento del tempo che si va maturando e che io avverto molto fortemente, mi asterrò dalla votazione del provvedimento in esame. *(Applausi del senatore Camber).*

COLLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

COLLINO. Signor Presidente, preannuncio che mi asterrò dalla votazione del disegno di legge in esame.

Caro Presidente, onorevoli colleghi, dopo il dibattito di questa mattina, desidero esprimermi con un voto di astensione, quindi in dissenso dalle dichiarazioni che il senatore Magnalbò ha fatto a nome del Gruppo Alleanza Nazionale.

Vorrei però sottolineare alcuni aspetti del dibattito che hanno caratterizzato la mattinata. Innanzitutto, devo sottolineare che condivido il concetto espresso in quest'Aula sul valore dell'unità linguistica, mentre quanto introdotto dal disegno di legge, in modo particolare all'articolo 2, desta in me – in noi – tutta una serie di preoccupazioni. Per quanto concerne l'introduzione della lingua friulana, che di fatto rientra nella tutela delle minoranze linguistiche, associandomi agli amici del Veneto devo dire che, essendo questa una lingua riconosciuta tale, non si avvertiva certamente l'esigenza di porla sotto tutela.

Questa mattina la senatrice Barbieri, nel corso del suo intervento, ha fatto un'allusione al comportamento dei parlamentari del Polo, affermando che questi ultimi in Aula, a Palazzo Madama, si comportano in un determinato modo, mentre nelle loro regioni si comportano in maniera diversa. Vorrei ricordare alla senatrice Barbieri che la legge n. 15, votata anni addietro dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, prevede – ed è in sintonia con la linea politica di Alleanza Nazionale, come lo era con quella dell'allora Movimento Sociale Italiano, dal momento che questo provvedimento in Friuli-Venezia Giulia fu votato dal-

la destra – la tutela della minoranza in termini di cultura, di tradizioni, di quelli che sono i conseguenti atti di una tradizione culturale e popolare del popolo friulano. Cosa diversa è invece affermare che il friulano – quindi i friulani – rappresenta una minoranza linguistica.

Noi non abbiamo presentato all'attenzione della Camera dei deputati degli emendamenti per sopprimere l'articolo 2, in particolare per quanto concerne il friulano (di qui il motivo per cui mi asterrò e non voterò contro il provvedimento), perché rischiamo di far nascere in quella parte d'Italia una conflittualità, anche a livello popolare, che non può portare certamente del bene a nessuno. Però sono estremamente preoccupato, in considerazione del fatto che le pressioni politiche che si sono verificate per l'attuazione del provvedimento in esame non possono lasciarci indifferenti.

Non potrà, infatti, sfuggire ad alcuno, neanche al relatore, senatore Besostri (che apprezzo per il fatto di avere sul suo banco la Bibbia scritta in friulano), che un poeta e scrittore come Carlo Sgorlon, il quale non è certamente iscritto ad Alleanza Nazionale, ma è un uomo libero, riconosciuto in tutto il mondo per la sua serietà e per le sue capacità, si è espresso in senso contrario al disegno di legge.

Come ha sottolineato giustamente questa mattina il senatore Andreotti, vi sono forti perplessità sul provvedimento. Il popolo friulano si è sempre distinto nella sua storia per l'attaccamento ai valori nazionali. Ebbene, cara senatrice Barbieri, da qualche settimana, da quando è in discussione questo provvedimento, il sindaco di Udine Ceccotti ha disposto che sulla cima del nostro castello, dove da tanti anni sventola il tricolore, vi sia soltanto la bandiera del Friuli.

Siamo favorevoli alla tutela della cultura e delle tradizioni, ma doveva essere prestata maggiore attenzione ad un disegno di legge che ha creato i presupposti per lo sgretolamento del principio dell'unità linguistica, nonché per la nascita di contrapposizioni sul territorio che non gioveranno certamente alla nostra Nazione.

Devo rimarcare il fatto che il Governo, durante i lavori delle Commissioni, non ha accettato alcun emendamento in riferimento all'articolo 7, che prevede l'introduzione, su richiesta, della possibilità di esprimersi in lingua friulana nei consigli comunali, provinciali e regionali. Quando un consigliere regionale, provinciale o comunale – solo nella provincia di Udine vi sono 137 comuni – parlerà in friulano, il sindaco dovrà pertanto chiamare un traduttore simultaneo. Ad esempio, nel consiglio comunale di Tarvisio, in provincia di Udine, sono presenti esponenti della minoranza tedesca, slovena e italiana. Il sindaco di quel comune, che oggi non ha neppure i soldi per far asfaltare le strade, dovrà pagare ben tre traduttori, mentre le delibere e gli atti consiliari dovranno essere scritti in tre lingue. Posso assicurare che tali previsioni non hanno nulla a che vedere con la tutela delle tradizioni e del patrimonio culturale friulano.

Per i motivi che ho illustrato, nel rispetto delle tradizioni del mio popolo, ma sentendomi legato anche ai valori del tricolore e dell'unità nazionale, mi asterrò sul provvedimento, sebbene condivida i valori cardine già espressi dal senatore Magnalbò, che oggi ha dichiarato, a nome

del Gruppo, l'indirizzo politico di Alleanza Nazionale. *(Applausi dei senatori Reccia, Pedrizzi e Pellicini. Congratulazioni).*

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Rifondazione Comunista sul provvedimento in esame, per le ragioni che abbiamo già ampiamente illustrato nel corso dell'esame del disegno di legge.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei Comunisti Italiani sul disegno di legge in esame, recante norme di attuazione della Costituzione, che rappresentano complessivamente un incisivo indirizzo per la valorizzazione delle minoranze. Siamo soddisfatti che l'*iter* del disegno di legge stia per giungere finalmente a conclusione, sebbene siamo consapevoli della necessità di ulteriori perfezionamenti del testo normativo. Nonostante il riconoscimento di tale esigenza, occorre apprezzare il valore complessivo del provvedimento e consentirne l'approvazione finale; eventualmente si potranno apportare, successivamente, alcune modifiche. Sono state avanzate alcune critiche e sono stati espressi suggerimenti, ma per il valore complessivo del provvedimento occorre, a mio avviso, procedere celermente alla sua approvazione.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sul disegno di legge in esame, il cui *iter* abbiamo contribuito ad avviare con la nostra iniziativa alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, la ringrazio per la concisione.

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MONTELEONE. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, dichiaro subito che mi asterrò.

Con animo più rasserenato rispetto a questa mattina e con toni meno accorati e più pacati, non perché siamo ancora in fase postprandiale (considerazione comunque da non sottovalutare), dichiaro il mio dissen-

so anticipando la mia astensione, che ritengo di dover motivare dopo quanto è accaduto durante la discussione generale in Assemblea del disegno di legge che stiamo per approvare.

Ero orientato ad esprimere un voto favorevole e non perché firmatario di uno dei sette disegni di legge a suo tempo presentati sulla stessa materia (e superficialmente affrontati dalla 1ª e dalla 7ª Commissione); tuttavia – come ho già puntualizzato nel mio precedente intervento – sono rimasto profondamente deluso delle modalità con le quali la maggioranza ha inteso portare all'esame dell'Assemblea un provvedimento di tale importanza. Magra consolazione poter affermare che dopo tanti anni siamo stati capaci di licenziare un'altra legge!

Tutti, nel presentare il proprio disegno di legge, hanno fatto appello all'articolo 6 della Costituzione ed è questo il punto su cui nasce il vero equivoco di fondo, che riapre valutazioni storiche che non appartengono più al disegno di legge in esame e che nulla hanno a che fare con alcuni degli articoli approvati. Invito tutti noi, me per primo che ho citato l'articolo 6 della Costituzione, dopo quanto è accaduto nel corso della discussione e dopo le valutazioni espresse e gli articoli approvati, ad una riflessione sulle ragioni per cui venne introdotto nella Costituzione l'articolo 6, alla luce della possibile approvazione del provvedimento in esame nel testo attuale; credo che recherei un insulto all'intelligenza di tutti i miei colleghi se richiamassi le vere motivazioni che portarono alla previsione dell'articolo 6.

Ecco perché era necessaria una diversa e più approfondita discussione e dunque quella pausa richiesta e non concessa ed ecco perché, ancora una volta, si è persa un'ulteriore occasione per operare meglio nell'interesse di tutti i cittadini. *(Congratulazioni del senatore Specchia).*

VERTONE GRIMALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per fare una precisazione, cui intendo aggiungere anche un'indicazione su come voterò; non ho chiesto di dichiarare il mio voto in dissenso per non dare eccessiva importanza ad una differenziazione nel voto rispetto al mio Gruppo.

La precisazione è la seguente: i complimenti sono sempre graditi, ma quando sono immeritati imbarazzano. Stamattina ho ricevuto complimenti da parte dell'onorevole Novi, che francamente non merito perché ieri non ho fatto alcun accenno al disegno di legge ora in votazione, ma ho solo parlato della pena di morte e il mio intervento non aveva niente a che fare con la discussione svoltasi questa stamattina. Ringrazio molto, dunque, il senatore Novi per i complimenti, ma devo rifiutarli considerandoli del tutto immeritati.

Per il resto, confermo il mio radicato sospetto sul carattere culturale di questo disegno di legge, che ritengo profondamente dannoso e che

tra l'altro, valutato fino in fondo, dimostra di non essere applicabile, perché gli stanziamenti previsti non sono in grado di garantire quello che viene promesso.

Quindi, è una legge che deve essere valutata per il peso culturale che esercita, che è decisamente negativo per le ragioni che ho già espresso una ventina di giorni fa, ma che ora riepilogherò molto brevemente.

In primo luogo, vi è il problema delle lingue tagliate. Quali sono queste lingue tagliate? Intanto per essere tagliate, devono essere lingue; se sono semplicemente ugole o parti dell'apparato vocale si tratta di un'altra cosa.

Vogliamo parlare di lingue tagliate? Allora tutti i dialetti che si parlano in Europa sono sacrificati dalla «violenza» delle lingue nazionali. In Alto Adige c'è una popolazione che parla il *mittelhochdeutsch*, cioè l'*hochdeutsch*, un dialetto tedesco. Tuttavia, grazie agli accordi internazionali e al giusto riconoscimento dei diritti di identità linguistica e culturale si insegna il tedesco, non l'*hochdeutsch*; in Val d'Aosta, dove la popolazione parla un *patois* franco-provenzale, si insegna il francese. Si tratta dunque di lingue tagliate, ma non sento esprimere preoccupazione per questi dialetti sacrificati alle lingue nazionali in quelle zone di minoranza linguistica.

Il friulano non è più diverso dall'italiano di quanto non sia diverso dal tedesco il *mittelhochdeutsch* dell'Alto Adige o il franco-provenzale della Val d'Aosta. Pertanto, non si capisce perché il friulano debba diventare una lingua e l'*hochdeutsch* dell'Alto Adige non possa, a sua volta, essere una lingua da insegnare e da utilizzare nei documenti pubblici.

Ritengo, tra l'altro, anche teoricamente incompleta la definizione che è stata data di questa legge e poi vorrei rispondere ad argomenti che ho sentito risuonare di nuovo questa mattina e che mi sembrano profondamente sbagliati.

I senatori Russo Spena e Tapparo sono tornati sul problema della globalizzazione, dell'omologazione e della resistenza che i dialetti opporrebbero a questi processi di livellamento culturale. Mi sembra una tesi profondamente sbagliata, perché l'omologazione che deriva dai processi globalizzanti nel mondo punta su una tenaglia di cui un braccio è rappresentato dal *basic english* e l'altro dai dialetti. Una volta che siano spazzate via le lingue di cultura, cioè le lingue nazionali, la globalizzazione e quindi l'omologazione culturale conseguente non incontreranno più ostacoli; quindi, vi è un errore di valutazione anche da questo punto di vista.

Un'ultima considerazione che vorrei fare riguarda la difesa della lingua italiana. Paesi più seri del nostro avvertono il rischio dell'inquinamento linguistico dovuto all'influenza di Internet e hanno avviato campagne poderose per la difesa della lingua, come avviene in Francia, che è sempre considerata la patria di tutti gli sciovinismi, ma anche in Germania, dove l'inglese di Internet sta inquinando seriamente il tedesco. Noi invece stiamo per approvare un provvedimento che va in senso esattamente contrario. Abbiamo saputo questa mattina che l'Accademia

della Crusca, l'organo che dovrebbe presiedere alla continuità e alla salvezza della lingua, sta per chiudere.

Le lingue entrano in crisi non per i prestiti lessicali e non perché si prende una parola dall'inglese o dal francese: questo succede spesso e non è un aspetto pericoloso. Le lingue entrano in crisi quando viene intaccata la loro struttura sintattica. Vi faccio un esempio. Per tre mesi, l'Alitalia ha esposto a Torino un manifesto gigantesco contro il fumo così concepito: «Grazie per non fumare». In italiano non si può dire, non è una forma corretta, si tratta di una traduzione letterale dall'inglese: *«Thank you for no smoking»*. Questo significa che, consapevolmente, si comincia ad intaccare la struttura sintattica della lingua.

Senza la lingua, affidati al *basic english* e ai dialetti, saremmo un Paese spazzato via dai processi economici, politici e culturali del mondo. Pertanto, dichiaro il mio voto contrario sul provvedimento in esame. *(Applausi dei senatori Debenedetti, Camber, Petruccioli e Bonatesta)*

CONTESTABILE. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CONTESTABILE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori Masullo e Vertone Grimaldi, ma anche altri, hanno addotto argomentazioni che condivido e alle quali mi rifaccio.

Il mio Gruppo si asterrà, mentre io voterò contro questo provvedimento.

Esso, infatti, nasce male perché è anche mal formulato lessicalmente. Esaminiamolo molto succintamente. All'articolo 2, il disegno di legge in votazione recita: «La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi (...) e di quelle parlanti il francese»; si postulano, perciò, due fattispecie diverse: alcune popolazioni (albanesi e così via) e altre solo «parlanti» delle lingue, differenza peraltro contraddetta dall'elenco delle lingue medesime. In Italia, non vi sono popolazioni albanesi, signor Presidente e cari colleghi: gli albanesi nel nostro Paese sono arrivati al servizio degli aragonesi, al servizio di Alfonso. Fu Scanderberg, condottiero di grandissimo rilievo, che verso la fine del '400, spinto dai turchi, portò in Italia le colonne armate albanesi che avevano eroicamente contrastato l'avanzata turca nei Balcani, le quali, poi, si erano imbarcate e messe al servizio degli aragonesi di Napoli, in particolare di Alfonso. Di quegli albanesi sono rimaste tracce in qualche comune della Calabria: tracce esclusivamente linguistiche, ma ridotte a tal punto che un albanese di oggi di Tirana, di Valona o di altra località dell'Albania non sarebbe in grado di capire un albanese (non voglio offendere nessuno, per cui non userò il termine «imbastardito») così «modificato», che è diventato altra autonoma struttura linguistica.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Arcaico, non «imbastardito».

CONTESTABILE. Arcaico e «imbastardito», ma «imbastardito» è una parola brutta. Il sottosegretario Carpi è uomo di cultura e quindi è più che in grado di capire che ho usato questo termine per intendere che in realtà la *contaminatio* con altre strutture linguistiche presenti nella zona è stata tale che non si tratta più di una lingua o di un dialetto albanese. A parte il fatto che ho udito fare più volte, in questa sede, una differenza tra lingua e dialetto, sono più di cent'anni che la linguistica contemporanea non distingue più tra lingue e dialetti.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Cosa?

CONTESTABILE. La stessa lingua greca si chiamava « », la lingua comune, comune a tutto il bacino del Mediterraneo. Pertanto, distinguere fra lingua e dialetto per salvare alcune pretese lingue è operazione antistorica, perché travolta dalla linguistica moderna.

Albanesi e popolazioni catalane: qui si arriva al ridicolo. In Sardegna non vi sono mai state popolazioni catalane. Vi è stato un *Herrenvolk* catalano, che è tutto un altro discorso: vi è stato un popolo signore di catalani che ha accettato di imporre la propria lingua in una zona della Sardegna. E noi dovremmo salvare una lingua imposta *manu militari*? Questa mi sembra proprio un'assurdità.

In Sardegna, comunque, si parla il sardo, struttura linguistica di grandissimo livello semantico, ma non più il catalano di una volta, per cui tentare di salvare il catalano equivale a fare un'operazione di archeologia linguistica. Peraltro, si cerca di salvare una lingua imposta dall'esterno non alle popolazioni catalane, ma a quelle sarde, perché – ripeto – i catalani non erano altro che un *Herrenvolk*, come i longobardi o i normanni in Italia meridionale, cioè un popolo venuto da fuori che, *manu militari*, ha cercato di imporre una lingua e una cultura.

Le popolazioni germaniche rappresentano altra cosa. La lingua tedesca, non quella delle popolazioni germaniche italiane, che hanno ovviamente diritto a parlare la propria lingua, è di tale dignità: - è infatti uno dei pilastri portanti della cultura mondiale – che non ha certo bisogno di essere salvata.

Altra cosa è la tutela linguistica delle minoranze altoatesine o sudtirolesi parlanti il tedesco, ma nel nostro Paese tale tutela è già abbondantemente garantita.

Tutela della lingua delle popolazioni greche. Anche in questo caso si tratta di una cosa grottesca. C'è qualche comune della Grecìa, nel Salento, in Puglia, che parla una lingua che con il greco bizantino – perché non si tratta di greco classico – non ha più nulla a che vedere. Si cerca di recuperare una lingua, anche qui non voglio dire «imbastardita», ma modificata, che non è più parlata da nessuno, nemmeno dagli anziani. Anche in questo caso, dunque, si tenta un'assurda operazione di archeologia linguistica.

Tutela della lingua delle popolazioni slovene e croate. Si tratta di lingue di tutta dignità, me ne rendo conto, ma già abbondantemente tutelate per il loro uso in Italia.

È prevista poi la tutela delle popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Il francese in Italia non viene parlato; vengono parlati il franco-provenzale e l'occitano, ma sfido chiunque a dimostrare che il franco-provenzale sia storicamente cosa diversa dalla *langue d'Oc*, dall'occitano. Sono due lingue nate insieme, che, proprio perché si sono modificate a seguito della *contaminatio* con altre lingue, si sono diversificate, ma è assurdo tutelarle. Si tratta di un'ennesima operazione di archeologia linguistica.

Il friulano è lingua di grande dignità, me ne rendo conto, ma è già abbondantemente tutelato dalle normative, dagli usi e dalle tradizioni. Le lingue come strutture portanti dell'esistente si tutelano da sole, con l'uso quotidiano, non con le norme, che costituiscono una superfetazione, un di più. Chiunque si rechi in quella regione può constatare come tale nobile lingua venga usata quotidianamente. Lo stesso discorso si può fare per il ladino.

Per il sardo la questione è un pò diversa. Si tratta di una struttura linguistica autonoma – ripeto, è assurda la distinzione tra lingua e dialetti – che ha una grande storia e che perciò, come tutte le cose che hanno una grande storia, merita molto rispetto. La Sardegna ha un problema grave, rappresentato dall'integrazione non solo linguistica, ma anche sociale, economica e politica con la Repubblica italiana. Come molte isole, è rimasta marginale, nonostante la sua grande storia e la sua grande dignità siano degne del massimo rispetto. Comunque, la tutela del sardo danneggia i sardi.

In ultimo, una considerazione già fatta dal collega e amico Vertone Grimaldi. Verso la metà del Medio Evo si sviluppò il processo di formazione delle nazioni; oggi assistiamo al processo inverso, con le stesse che si vanno disgregando. Tuttavia, mentre in tutto il mondo la nazione viene ancora ritenuta un'unità positiva e si cerca di tutelarla, proteggendo anche una delle strutture portanti della nazionalità, la lingua, in Italia si cerca di favorire un processo di disgregamento, addirittura recuperando lingue morte e «stramorte». Mi sembra un'assurdità. Io dunque voterò contro questa legge. *(Applausi dei senatori Jacchia, D'Urso, Vertone Grimaldi, Camber, Manfredi, Sella di Monteluce e Pastore. Congratulazioni).*

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASSIGLI. Signor Presidente, malgrado la mia simpatia e il mio apprezzamento, che non vengono mai meno, per le esigenze delle minoranze e la convinzione che la vita di un gruppo di minoranza abbisogna anche della difesa della propria cultura e quindi del proprio patrimonio linguistico, non riesco a dimenticare che nel bilancio dello Stato destiniamo per la diffusione dei libri italiani all'estero solo 400 milioni; che non abbiamo, al contrario di altri paesi europei – ad esempio, la Francia – mai impiantato un vero e proprio sistema di scuole italiane all'estero,

pur avendo – come tutti ben sapete – una larghissima presenza di popolazione di origine italiana in molti paesi; che diamo il voto agli italiani all'estero ma non assistiamo minimamente la diffusione della cultura italiana all'estero.

Forse, in aggiunta a questo, gioca anche la mia toscanità, il mio essere per metà fiorentino e per metà senese che fa premio e che quindi mi impedisce di comprendere l'urgenza di questo provvedimento. Ritengo molto più urgente fare qualche cosa per la difesa dell'italiano e per la sua diffusione all'estero. Pertanto, non riuscendo a votare a favore di questo provvedimento, dichiaro la mia astensione.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, convinto dalle argomentazioni dei senatori Vertone Grimaldi e Passigli, annuncio il mio voto contrario.

JACCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* JACCHIA. Signor Presidente, annuncio che la componente che si richiama al presidente Cossiga approva questo testo. Non pensiamo che sia il migliore che si potesse fare, ma è un passo importante nella direzione. Secondo noi, va considerato, come un punto di partenza sia per i paladini del sistema delle autonomie, anche se nella identificazione delle comunità da proteggere vi è chi avrebbe voluto includerne delle altre, sia per coloro che hanno a cuore la protezione dell'identità italiana.

Ci sembra, inoltre, condivisibile la norma – questo mi pare importante – che impone anche alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di partecipare all'azione di tutela delle minoranze linguistiche. In questo modo, anche il Parlamento potrà esercitare una forma di controllo, sotto questo profilo, attraverso la Commissione parlamentare di vigilanza.

In conclusione, dichiaro il nostro voto favorevole.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TERRACINI. Signor Presidente, voterò contro il provvedimento. Ritengo sia la posizione più giusta, in quanto, alle soglie del 2000, non è possibile pensare di investire risorse economiche ingenti, per il fine previsto da questo disegno di legge. Noi stiamo andando verso l'Europa, o quantomeno cerchiamo di andarci, alle volte raccontiamo che ci siamo

già arrivati, ma gli investimenti devono essere finalizzati esclusivamente all'insegnamento delle lingue estere e a tal fine debbono essere incentivati.

Tra l'altro, i 20.500.000.000 di lire stanziati dal disegno di legge in esame non basteranno certamente, per cui siamo consapevoli che questo sarà un provvedimento in netta perdita.

Per queste ragioni, confermo il mio voto contrario.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

Vorrei anche scusarmi con il senatore Vertone Grimaldi, perché in realtà ho fatto riferimento ad uno scambio di idee personali ma, nella foga del discorso, gli ho attribuito un intervento in Aula. Così non era, anche se poi il senatore Vertone Grimaldi ha sostanzialmente confermato in Assemblea il contenuto dello scambio di idee personali.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3366, 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 3366 nel suo complesso.

È approvato. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Unione Democratici per l'Europa-UDeuR e Misto).*

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 424, 1207, 2082, 2332, 3037 e 3426.

Senato della Repubblica www.senato.it

Lavori preparatori pubblicati dal Senato (nuova serie)

1. La Costituzione italiana con le modifiche approvate dalle Camere, Roma 2005
2. Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, Roma 2006
3. L'autorizzazione alla ratifica dei trattati di Roma (CEE e Euratom) - Legge 14 ottobre 1957 n. 1203, Roma 2007
4. Le recenti modifiche al Nuovo codice della strada, Roma 2008
5. L'autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona - Legge 2 agosto 2008, n. 130, Roma 2008
6. L'autorizzazione alla ratifica dello Statuto del Consiglio d'Europa e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Legge 23 luglio 1949, n. 433 e legge 4 agosto 1955, n. 848, Roma 2009
7. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Roma 2009

euro 8,40